Piazza Pitagora

ANNO XLVI **N. 710**

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: *info@sediva.it* (per i quesiti: *sedivanews@sediva.it*)

Roma, 30 luglio 2021

a cura dello *"**Studio Associato Bacigalupo-Lucidi**"*

In questo numero:

1 - PIAZZA PITAGORA PROSEGUE ANCHE IN "CARTACEO"

...ma ad agosto anche quest'anno gli uffici chiudono qualche giorno

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 15/09/2020 AD OGGI

15/09/2020	Dove eravamo rimasti? (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	02/10/2020	"Ripescati" con un emendamento governativo gli omessi versamenti del 20 agosto (*stefano civitareale*)
16/09/2020	Prorogata dal decreto agosto la moratoria per il rimborso dei finanziamenti (*stefano lucidi*)	02/10/2020	La detrazione delle somme pagate per la partecipazione ai test universitari (*andrea raimondo*)
16/09/2020	Rinnovabili senza causali i contratti a termine […purchè il rinnovo venga formalizzato entro il 31 dicembre 2020] (*giorgio bacigalupo*)	05/10/2020	"Discordanza" tra pos e scontrino sempre da evitare (*stefano civitareale*)
17/09/2020	Prorogato per un altro mese [anche] il credito d'imposta sulle locazioni (*mauro giovannini*)	05/10/2020	La cessione del "bonus locazioni" cosa rischia il cessionario (*andrea raimondo*)
18/09/2020	Sospensione dei carichi a ruolo da Covid-19: il Decreto "Agosto" dispone un'ulteriore proroga (*stefano civitareale*)	06/10/2020	La fornitura alla farmacia per la rivendita di confezioni "personalizzate" di gel igienizzante (*stefano lucidi*)
21/09/2020	La "Caporetto" del credito sanificazione… (*marco righini*)	07/10/2020	Alle SS.UU. il problema dei termini di accertamento per gli oneri pluriennali (*stefano civitareale*)
21/09/2020	Rinviato [ma a certe condizioni…] il versamento del II acconto 2020 per i contribuenti assoggettati agli Isa (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	07/10/2020	La dichiarazione degli affitti dopo la morte del de cuius (*andrea raimondo*)
22/09/2020	Per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello per il *credito pubblicità* c'è tempo solo fino al *30 settembre* (*marco righini*)	08/10/2020	Continuano le proposte "truffaldine" alle società neocostituite (*roberto santori*)
22/09/2020	Adeguamento Istat per LUGLIO e AGOSTO 2020 (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	08/10/2020	La rettifica del versamento con Codice Comune errato (*andrea raimondo*)
23/09/2020	Confermata al 22% l'iva sui dentifrici (anche se venduti in farmacia) (*stefano civitareale*)	09/10/2020	Riscossione avvisi bonari: il d.l. agosto non "regala" nessun'altra proroga… (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)
24/09/2020	730/2020: ammesso anche l'erede (per conto del "*de cuius*") all'utilizzo del modello semplificato (*francesco raco*)	9/10/2020	Bonus mobili (*francesco raco*)
24/09/2020	La pubblicità della farmacia e il *tax credit* (*marco righini*)	12/10/2020	Attenzione: dal 15 ottobre riparte l'attività di riscossione dell'AdE…… (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)
25/09/2020	L'esonero contributivo per chi assume a *tempo indeterminato* (*stefano lucidi*)	12/10/2020	Anche questa volta il codice univoco CEORGIG non cambia…[…e SKYNET arricchisce ulteriormente i suoi contenuti] (*Sediva*)
25/09/2020	Gel igienizzanti: per l'iva agevolata è necessario l'additivo disinfettante (*marco righini*)	13/10/2020	Un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di… (*marco righini*)
28/09/2020	"Riparare" a una (frettolosa) donazione di farmacia a un figlio (*gustavo bacigalupo*)	13/10/2020	Il doppio beneficio per l`installazione di un condizionatore: Detrazione 50% e Bonus Mobili (*mauro giovannini*)
29/09/2020	Il contributo a fondo perduto spetta anche agli eredi nel caso di prosecuzione dell'attività (*matteo lucidi*)	14/10/2020	L`incapacità [anche relativa] come possibile causa di esclusione del socio (*gustavo bacigalupo*)
29/09/2020	Ma più che… perduto, il fondo [almeno per il momento] è "esaurito"… (*roberto santori*)	15/10/2020	Il superbonus 110% può essere ben più di una detrazione fiscale… (*stefano civitareale*)
30/09/2020	Una corretta procedura per il reso merce (*marco righini*)	15/10/2020	La storia senza fine del credito sanificazione…[…ma con una "lieta fine"] (*marco righini*)
30/09/2020	Archiviati i procedimenti penali legati al sequestro delle mascherine (*federico mongiello*)	16/10/2020	L`acquisto diretto dalla Cina di mascherine effettuato da una società di servizi… (*federico mongiello – gustavo bacigalupo*)
01/10/2020	Un ulteriore contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici di alcune città (*stefano lucidi*)	19/10/2020	Vaccino antinfluenzale: quali adempimenti fiscali? (*roberto santori*)
01/10/2020	Ravvedimento per la registrazione tardiva del contratto di locazione "a cedolare secca" (*andrea raimondo*)	19/10/2020	Indagine statistica gestione farmacia anno 2019 (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)

19/10/2020	Calo del fatturato e rinegoziazione del canone di locazione commerciale (*matteo lucidi*)	11/11/2020	Lo smart working come tipologia lavorativa "ordinaria" per i lavoratori "fragili" (*matteo lucidi*)
20/10/2020	Una farmacia in piena zona di movida… (*gustavo bacigalupo*)	11/11/2020	Rivalutazione beni d'impresa per le società di capitali: un'opportunità da valutare attentamente… (*marco righini*)
20/10/2020	Riscossione: "stop" per tutto il 2020 a notifiche e pagamenti... (*stefano civitareale*)	12/11/2020	La farmacia ai due figli farmacisti: legato o donazione?.... (*gustavo bacigalupo*)
21/10/2020	Confermata la proroga della moratoria per mutui, leasing e altri pagamenti rateali (*stefano civitareale*)	13/11/2020	Nessuna detrazione se il pagamento dei mobili (all'interno di una ristrutturazione) è avvenuto con assegni (*gianmarco ungari*)
21/10/2020	Una riapertura del contributo a fondo perduto…ma non per tutti (*andrea raimondo*)	16/11/2020	Due recenti pronunce della cassazione sugli obblighi di mantenimento post-divorzio (*federico mongiello*)
21/10/2020	Detraibili anche le spese per il certificato medico sportivo (*francesco raco*)	16/11/2020	Detraibili le spese per i disabili anche se non fiscalmente a carico (*marco righini*)
22/10/2020	Possibili danni collaterali dall'adunanza plenaria & C.…. (*gustavo bacigalupo*)	17/11/2020	Anche la ricetta bianca ha natura certificativa (*federico mongiello*)
23/10/2020	Devo emettere lo scontrino quando incasso le fatture della asl? (*roberto santori*)	18/11/2020	(Disegno di) legge di bilancio 2021: confermata la proroga dei bonus edilizi (*stefano civitareale*)
23/10/2020	Il prossimo 15 novembre "alla cassa" anche per la rivalutazione di terreni (*valerio pulieri*)	18/11/2020	La rivalutazione del locale farmacia [anche per l'eventuale sua estromissione dai cespiti aziendali] (*marco righini*)
23/10/2020	Adeguamento ISTAT per settembre 2020 (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	19/11/2020	Contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici… (*andrea raimondo*)
26/10/2020	Credito d'imposta beni strumentali: ammessa la regolarizzazione delle fatture prive della necessaria indicazione (*stefano lucidi*)	19/11/2020	Cessione credito d'imposta e sconto in fattura (*francesco raco*)
26/10/2020	"Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" di nuovo in pista con il Decreto Rilancio (*stefano civitareale*)	20/11/2020	La cessione delle mascherine dalla farmacia alla gdo è possibile ma soltanto se per uso interno…(*stefano lucidi*)
27/10/2020	Superbonus 110% (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	20/11/2020	…Ma se uno dei figli è in comunione con il coniuge? (*gustavo bacigalupo*)
27/10/2020	Nessun dubbio sulla deducibilità dei contributi facoltativi versati per il riscatto della laurea (*valerio salimbeni*)	23/11/2020	L'acquisto del locale farmacia (*stefano civitareale*)
28/10/2020	Contributo a fondo perduto: novita' dall'agenzia delle Entrate (*matteo lucidi*)	23/11/2020	Per l'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per l'esecuzione di test sierologici al personale della farmacia… (*matteo lucidi*)
29/10/2020	Prime indiscrezioni sul Decreto Ristori di prossima emanazione… (*marco righini*)	24/11/2020	L'emergenza covid-19 può costituire anche causa di "forza maggiore"… (*francesco raco*)
30/10/2020	Beni di altre aziende detenuti dalla farmacia in esposizione (*stefano civitareale*)	24/11/2020	Detrazione interessi mutuo cointestato (*andrea raimondo*)
30/10/2020	La sospensione [facoltativa] degli ammortamenti 2020… (*francesco raco*)	25/11/2020	Affitti brevi e legge di bilancio 2021 (*francesco raco*)
02/11/2020	L'apertura in altri locali di un secondo laboratorio della farmacia (*gustavo bacigalupo*)	25/11/2020	Le spese di ristrutturazione in caso di interruzione del comodato d'uso (*andrea raimondo*)
02/11/2020	Il congedo parentale covid-19… (*matteo lucidi*)	25/11/2020	Redditi condominiali e ripartizione (*gianmarco ungari*)
03/11/2020	Fepa: dal 6 novembre 2020 (finalmente) stop ai rifiuti immotivati da parte della p.a. (*stefano civitareale*)	26/11/2020	Detraibili le spese di un coniuge anche se pagate con la carta di credito dell'altro coniuge (*stefano civitareale*)
3/11/2020	Lenti a contatto non graduate (*francesco raco*)	26/11/2020	Pronto il cashback del 10% sugli acquisti elettronici (*andrea raimondo*)
4/11/2020	La tassazione delle plusvalenze in caso di recesso, esclusione o premorienza del socio (*stefano lucidi*)	27/11/2020	Pluralità di eredi: successione in un'impresa individuale e nella quota di una società titolare di farmacia – divisioni a stralcio (*gustavo bacigalupo*)
4/11/2020	Ripartizione del credito irpef in caso di decesso (*andrea raimondo*)	27/11/2020	Sabatini ter: erogazione unica del bonus anche per importi superiori a 200 mila euro (*andrea raimondo*)
5/11/2020	Il trasferimento nella frazione di una della due farmacie del capoluogo… (*gustavo bacigalupo*)	27/11/2020	Adeguamento ISTAT per ottobre 2020 (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)
5/11/2020	FE ricevute per operazioni mai avvenute: non devono essere registrate (*stefano lucidi*)	30/11/2020	Finanziamenti garantiti - Legge di bilancio 2021 (*stefano civitareale*)
6/11/2020	Beni anti covid-19 esenti da iva: i chiarimenti dell'agenzia (*stefano civitareale*)	30/11/2020	Bonus mobili e bonus verde - legge di bilancio 2021 (*francesco raco*)
9/11/2020	Registratori telematici fuori dall'ambito di industria 4.0 ma agevolabili al credito al 6% (*marco righini*)	30/11/2020	Non imponibilità iva: iscrizione obbligatoria VIES (*andrea raimondo*)
9/11/2020	Superbonus 110% - cos`e il condominio? (*francesco raco*)	1/12/2020	Superbonus: in caso di frazionamento dell'immobile i limiti di spesa "*guardano*" all'unità originaria (*stefano civitareale*)
10/11/2020	L`ambito di operatività del *bonus* facciate (*marco righini*)	2/12/2020	Nella bozza di Legge di Bilancio 2021 c'è anche la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (*marco righini*)
10/11/2020	Le assemblee condominiali in tempo di covid-19 (*cesare pizza*)	2/12/2020	Per la detrazione degli interessi passivi è necessaria la sussistenza contemporanea di intestatario del mutuo e proprietario dell'unità immobiliare (*francesco raco*)

3/12/2020	Anche per il 2021 spetta l'esenzione della FE per i dati da trasmettere al STS (*valerio salimbeni*)	29/12/2020	Due scontrini diversi per una stessa operazione… (*marco righini*)
3/12/2020	"Decreto Ristori" - quater: ennesima proroga (all'1/3/2020) per il "*saldo e stralcio*" (*stefano civitareale*)	30/12/2020	La mancata trasmissione con il RT dei corrispettivi giornalieri: soluzioni e sanzioni (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)
3/12/2020	Ancora sulla DCR e l'importo da "battere" (*roberto santori*)	31/12/2020	Da domani, 1° gennaio 2021, per i beni "Anti Covid" del Decreto Rilancio scatta l'iva al 5% (*marco righini*)
4/12/2020	Sulla plusvalenza da dismissione del locale farmacia (*stefano lucidi*)	31/12/2020	Slitta [ancora…] la partenza della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021 (*marco righini*)
4/12/2020	Il "bonus facciate" nei cortili interni degli edifici (*mauro giovannini*)	04/01/2021	Corrispettivi telematici: ulteriore proroga dell'avvio del tracciato vers. 7.0… (*mauro giovannini*)
7/12/202	Codice fiscale o codice lotteria (*roberto santori*)	04/01/2021	Imu 2020: se un anziano ha spostato la residenza in una Rsa (*andrea raimondo*)
7/12/2020	L'autorizzazione alla vendita online di SOP e OTC (*marco righini*)	05/01/2021	La farmacia tra cashback, lotteria degli scontrini e spese sanitarie detraibili (*stefano civitareale*)
9/12/2020	Lotteria scontrini: già disponibile per tutti il *codice lotteria* sul portale dedicato (*marco righini*)	05/01/2021	Un legato testamentario redatto in stampatello (*marcello claudio lupetti*)
10/12/2020	Le agevolazioni fiscali per il cambio della caldaia (*mauro giovannini*)	07/01/2021	Superbonus 110%: non spetta per infissi e vetrine dei negozi (*valerio t. salimbeni*)
10/12/2020	L'avviso di accertamento imu è nullo se il funzionario sottoscrittore non e' stato delegato dal sindaco… (*stefano civitareale*)	07/01/2021	Dichiarazione di successione sostitutiva […anche per la semplice integrazione della precedente se incompleta] (*andrea raimondo*)
11/12/2020	La società che insorge tra gli eredi non assume di diritto la titolarità della farmacia caduta in successione… (*gustavo bacigalupo*)	8/01/2021	La cedolare secca in caso di subentro dell'erede.. (*andrea raimondo*)
11/12/2020	Al via il cashback di Natale (*marco righini*)	8/01/2021	L'eredità ricevuta dall'estero non si comunica alle entrate… (*gianmarco ungari*)
14/12/2020	Credito d'imposta Sanificazione: quando utilizzare l'incremento del bonus (*valerio t. salimbeni*)	11/01/2021	Gli ordini elettronici nei rapporti tra farmacie e Asl (*Sediva*)
14/12/2020	Sospensione versamenti e contributi in scadenza nel mese di dicembre… (*andrea raimondo*)	11/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - Sabatini ter e Bonus tv 4.0 (*andrea raimondo*)
15/12/2020	La doppia veste del titolare di farmacia nella giungla della lotteria degli scontrini (*marco righini*)	11/01/2021	Il locatore deve dichiarare l'intero ammontare annuo del canone… (*matteo lucidi*)
16/12/2020	"Rischio chiusura" per l'omessa trasmissione corrispettivi telematici… (*stefano civitareale*)	12/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – Sgravi contributivi per l'occupazione femminile e di giovani under35 (*marco righini*)
16/12/2020	Chi si trasferisce per motivi lavorativi non perde l'agevolazione "prima casa" … (*mauro giovannini*)	12/01/2021	La Cassazione sul bonifico tra coniugi è una donazione indiretta (*matteo lucidi*)
17/12/2020	Le conseguenze di una nuova relazione sull'assegno di mantenimento (*alessia perrotta*)	12/01/2021	La Cassazione sul bonifico tra coniugi è una donazione indiretta (*gustavo bacigalupo*)
17/12/2020	Bonus affitti 2021 con il rimborso al locatore del 50% (*andrea raimondo*)	13/01/2021	Una srl unipersonale con due farmacie o due srl unipersonali (*gustavo bacigalupo*)
18/12/2020	Omaggi natalizi ai dipendenti e alla clientela: il trattamento fiscale…[…a ognuno il suo] (*gianmarco ungari*)	14/01/2021	Mascherine vendute con forti rincari (*federico mongiello – stefano lucidi*)
21/12/2020	Spese di manutenzione e gestione veicoli della farmacia "a rischio indeducibilità" se non c'è in fattura l'indicazione della targa (*stefano civitareale*)	14/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – istituzione fondo impresa femminile (*andrea raimondo*)
21/12/2020	L'invio dei dati al STS: dal 1° gennaio cambiano modalità, contenuti e scadenze (*marco righini*)	15/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - per saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) l'iva resta ad aliquota 0% fino al 31/12/2022 (*marco righini*)
22/12/2020	Imposta di bollo sulle FE: nel 2021 termini più ampi per il versamento (*marco righini*)	15/01/2021	Le nuove regole sul default bancario (*matteo lucidi*)
22/12/2020	Adeguamento ISTAT per novembre 2020 (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	18/01/2021	Test & tamponi: la farmacia e l'infermiere (*stefano lucidi – stefano civitareale*)
22/12/2020	Dal 1° gennaio 2021 la misura dell'interesse legale su base annua scende dallo 0,05% allo 0,01%… […e ne beneficiano evidentemente anche i debitori verso il Fisco] (*Studio Bacigalupo -Lucidi*)	18/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – proroga dell'esenzione imu… (*matteo lucidi*)
23/12/2020	L'esecuzione di test antigenici e/o sierologici in locali estranei alla farmacia… (*gustavo bacigalupo*)	19/01/2021	Servizio notturno: la chiusura del RT va comunque effettuata entro le ore 24 (*mauro giovannini*)
28/12/2020	In un emendamento alla legge di bilancio la rivalutazione delle partecipazioni sociali (*stefano lucidi*)	19/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - bonus verde, contributo acquisto veicoli elettrici, terreni agricoli (*francesco raco*)
28/12/2020	Guanti riutilizzabili e aliquota iva agevolata (*francesco raco*)	20/01/2021	Ritorno alla cassa per cartelle esattoriali e atti di accertamento esecutivo: un piccolo "kit di sopravvivenza" (*stefano civitareale*)
29/12/2020	Al Senato il testo del Ddl. bilancio 2021: gli emendamenti dell'ultim'ora riguardanti la farmacia (*gustavo bacigalupo*)	20/01/2021	Legge di bilancio 2021 – le detrazioni per interventi edilizi (*francesco raco*)

21/01/2021	Ennesimo stop alla riscossione fino al 1° marzo 2021… (*stefano civitareale*)	09/02/2021	Lavori di ristrutturazione: pagamento dilazionato e sconto in fattura (*andrea raimondo*)
21/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – il superbonus 110% (*francesco raco*)	09/02/2021	Legge di Bilancio 2021 – Gli incentivi per l'acquisto di autoveicoli "ecologici" (*matteo lucidi*)
22/01/2021	Spetta al Comune l'intera pianificazione territoriale del servizio farmaceutico (*gustavo bacigalupo*)	10/02/2021	Patto di famiglia, liquidazioni e regimi d'imposta applicabili (*gustavo bacigalupo - stefano lucidi*)
22/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria …(*andrea raimondo*)	10/02/2021	L'invio dei dati al STS diventa mensile dal prossimo anno… (*marco righini*)
22/01/2021	Adeguamento ISTAT per dicembre 2020 (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)	11/02/2021	Per il TAR Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia… (*gustavo bacigalupo*)
25/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – Semplificazioni fiscali (*stefano civitareale*)	12/02/2021	Interesse di mora allo 0% fino al 30 giugno 2021 (*marco righini*)
25/01/2021	Il termine triennale per la cessione della farmacia si applica anche alla società beneficiaria di una scissione (*stefano lucidi*)	12/02/2021	Credito 4.0: l'utilizzo della quota annuale (*francesco raco*)
26/01/2021	DCR, trattenute, scontrino (*roberto santori*)	12/02/2021	Anche per il bonifico online del "bonus facciate" si può indicare… (*gianmarco ungari*)
26/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – Spese veterinarie – Redditi dominicali e agrari – Misure per territori calamitati (*francesco raco*)	15/02/2021	Società titolare di farmacia: libera apertura di separati uffici o magazzini, ma divieto di esercizio di parafarmacie (*gustavo bacigalupo*)
27/01/2021	La farmacia e i dipendenti "no vax" (*federico mongiello*)	15/02/2021	Il marketing in farmacia (*michela pallonari*)
27/01/2021	Legge di Bilancio 2021 – La detrazione di [max] 600 euro per il lavoratore dipendente diventa a regime (*marco righini*)	16/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Fondo per l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi… (*marco righini*)
28/01/2021	I soci superstiti e gli eredi del socio deceduto (*gustavo bacigalupo*)	16/02/2021	Imu per immobili strumentali: la deduzione per il 2021 è ferma al 60% (*andrea raimondo*)
29/01/2021	Invio dati 2020 al Sistema Tessera Sanitaria: la scadenza è slittata all'8 febbraio (*andrea raimondo*)	17/02/2021	Sui prezzi di fascia C e C-bis (*maurizio cini*)
29/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - Le novità su lotteria degli scontrini e cashback (*marco righini*)	17/02/2021	Il re-invio della FE scartata (*stefano civitareale*)
29/01/2021	Legge di Bilancio 2021 - Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (*francesco raco*)	18/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Il nuovo incentivo statale per l'acquisto di veicoli commerciali e autoveicoli speciali (*mauro giovannini*)
01/02/2021	La cabina estetica in farmacia secondo il DPCM 16.01.2021 (*marco righini*)	18/02/2021	La nota di credito per il reso di mascherine chirurgiche (*stefano civitareale*)
01/02/2021	Legge di Bilancio 2021: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi… (*andrea raimondo*)	19/02/2021	Quel che può derivare da una malintesa lettura di una sentenza del Consiglio di Stato (*gustavo bacigalupo*)
02/02/2021	Contrordine: con la scomparsa [speriamo non momentanea] delle zone rosse… (*marco righini*)	22/02/2021	Il bonus investimenti "scatta" con l'entrata in funzione del bene oppure… (*stefano civitareale*)
02/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Il "bonus vista" e le agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati dall'estero (*cesare pizza*)	22/02/2021	Lo scontrino partecipa alla lotteria solo se il pagamento è interamente cashless (*valerio pulieri*)
03/02/2021	Riscossione: ancora un rinvio fino al 31 marzo 2021… (*stefano civitareale*)	23/02/2021	Per il TAR Lazio possibile l'apertura dei centri estetici anche in zona rossa (*marco righini*)
03/02/2021	Legge di Bilancio 2021 – I crediti d'imposta per i beni strumentali: modalità di compensazione e adempimenti da osservare (*andrea raimondo*)	23/02/2021	A causa del Covid solo per quest'anno entro il 28 febbraio/1° marzo p.v. è dovuto un conguaglio imu… ma non per tutti (*francesco raco*)
03/02/2021	Legge di Bilancio 2021 – I crediti d'imposta per i beni strumentali: modalità di compensazione e adempimenti da osservare (*andrea raimondo*)	23/02/2021	Tentare un recupero del "fatturato" della farmacia (*michela pallonari*)
04/02/2021	La farmacia deve emettere in regime di split payment le fatture nei confronti della PA, ma non solo…. (*mauro giovannini*)	24/02/2021	Alla scadenza dei sei anni di efficacia delle graduatorie dei concorsi straordinari (*gustavo bacigalupo*)
04/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Proroga bonus investimenti mezzogiorno (*stefano civitareale*)	24/02/2021	Adeguamento Istat per GENNAIO 2021 (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)
05/02/2021	Lotteria scontrini: al via dal 1° febbraio ma con alcune ulteriori regole importanti (*marco righini*)	24/02/2021	Legge di Bilancio 2021 – L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (*marco righini*)
05/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Proroga del blocco dei licenziamenti (*matteo lucidi*)	25/02/2021	La titolarità di un'impresa individuale non è incompatibile con lo status di socio… (*gustavo bacigalupo*)
08/02/2021	Rivalutazione delle partecipazioni al 1° gennaio 2021: possibile anche quella parziale (*stefano civitareale*)	25/02/2021	Chiudere il centro estetico della farmacia? (*michela pallonari*)
08/02/2021	Legge di Bilancio 2021 - Modifiche alla misura "Resto al Sud" - trattamento iva per cessioni di vaccini Covid 19 e kit diagnostici (*marco righini*)	26/02/2021	Nota di credito per sanare l'errore nel campo "data" della FE (*andrea raimondo*)

26/02/2021	Riscossione: dal 1° marzo si torna alla cassa … (*stefano civitareale*)	19/03/2021	Fattura rifiutata: termini e sanzioni (*cesare pizza*)
26/02/2021	Il trasferimento della farmacia in un locale più grande: come affrontare dubbi e incertezze (*michela pallonari*)	19/03/2021	Il conferimento del locale-farmacia nel complesso aziendale (*andrea raimondo*)
1/03/2021	Sì alla riscossione di un assegno anche dopo la morte del traente (*marco righini*)	22/03/2021	"Trasformazione" del "centro estetico" e sublocazione a studio medico (*stefano lucidi*)
1/03/2021	L'assistito che non restituisce la bombola… (*roberto santori*)	22/03/2021	I centri estetici nei provvedimenti più recenti (*marco righini*)
1/03/2021	Cashback: esenzione fiscale dei rimborsi ottenuti (*andrea raimondo*)	23/03/2021	Sospesi anche per tutto il 2021 i termini di decadenza dai benefici "prima casa" (*andrea raimondo*)
2/03/2021	Sospesa "sul filo" di lana la riscossione delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio (*Studio Associato*)	23/03/2021	Per la FE differita c'è il codice TD24 (*marco righini*)
2/03/2021	Bonus investimenti Mezzogiorno: sostituzione del bene difettoso (*stefano civitareale*)	24/03/2021	Credito d'imposta fino a 300.000 per la formazione 4.0… (*angelo paletta*)
02/03/2021	Bonus pubblicità 2021: al via le domande di prenotazione del credito (*andrea raimondo*)	24/03/2021	Via libera con il Decreto Sostegni al nuovo contributo a fondo perduto (*marco righini*)
03/03/2021	La fidelity card in farmacia nel necessario rispetto della normativa sulla privacy (*gustavo bacigalupo-federico mongiello*)	25/03/2021	La posizione del cessionario di una farmacia… (*gustavo bacigalupo*)
04/03/2021	L'abitazione diventa principale a decorrere dal cambio di residenza (*andrea raimondo*)	26/03/2021	Sospensione degli ammortamenti causa Covid: obbligatoria l'informativa nella nota integrativa (*marco righini*)
05/03/2021	La presentazione della DCR e l'emissione dello scontrino "a credito" (*roberto santori*)	26/03/2021	Detrazione del premio di polizza vita… (*gianmarco ungari*)
05/03/2021	La pianificazione aziendale in farmacia (*michela pallonari*)	29/03/2021	Il Min. Salute ribadisce il no al farmacista-biologo… (*gustavo bacigalupo*)
05/03/2021	Cosa fare in caso di risoluzione di un contratto di comodato (*andrea raimondo*)	30/03/2021	Fattura non inviata a dicembre: si paga 1/9 di 250 euro (*marco righini*)
08/03/2021	Licenziamento per malattia protrattasi oltre 180 gg (*giorgio bacigalupo*)	30/03/2021	Decreto Sostegni 2021: ulteriore proroga delle attività di riscossione (*andrea raimondo*)
08/03/2021	Il DVR è obbligatorio anche se nella farmacia i soli lavoratori sono i soci (*cesare pizza*)	31/03/2021	Decreto Sostegni 2021: condono fiscale fino a 5.000 euro […come funziona e chi viene escluso] (*andrea raimondo*)
09/03/2021	La farmacia che fornisce esportatori abituali: le regole per la fatturazione (*stefano civitareale*)	01/04/2021	Adeguamento ISTAT per febbraio 2021 (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)
09/03/2021	I canoni di locazione non riscossi rientrano in successione (*andrea raimondo*)	01/04/2021	Snc e sas: i redditi sociali di esercizio afferiscono ai singoli soci secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili… (*marco righini*)
10/03/2021	La farmacia conseguita individualmente in un concorso ordinario è conferibile in società solo dopo il decorso del triennio (*gustavo bacigalupo*)	01/04/2021	Quando un socio perde lo status di farmacista (*gustavo bacigalupo*)
10/03/2021	Covid-19: redazione/adeguamento DVR e nomina Medico del Lavoro (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)	07/04/2021	Ristrutturazioni edilizie e detrazione agli eredi (*gianmarco ungari*)
11/03/2021	La farmacia accreditata presso il SSN non è tenuta a indicare le modalità di pagamento al STS (*marco righini*)	07/04/2021	Un corner per l'estetica in farmacia? (*stefano civitareale*)
11/03/2021	Bonus mobili 2021: impossibilità di cedere il credito ottenuto (*andrea raimondo*)	08/04/2021	Sul calcolo della distanza nello spostamento di una farmacia .. (*gustavo bacigalupo-cesare pizza*)
12/03/2021	Il tardivo versamento della tassa di conc. reg. 2021 (*roberto santori*)	08/04/2021	Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare dell'ordine è quinquennale (*cesare pizza*)
12/03/2021	Credito d'imposta 4.0: la prenotazione nel 2020 non è vincolante (*andrea raimondo*)	09/04/2021	Neppure il farmacista "no vax" potrà essere sospeso dall'albo (*gustavo bacigalupo-matteo lucidi*)
15/03/2021	Se il titolare si "autoassegna" un bene aziendale (*mauro giovannini*)	12/04/2021	Il controllo di gestione e l'importanza di una buona pianificazione (*michela pallonari*)
15/03/2021	Credito d'imposta per commissioni POS: su cosa si liquida (*stefano civitareale*)	12/04/2021	Il rimborso all'erede delle imposte da 730 (*fernanda boffi*)
16/03/2021	Disinfettanti per mani: come rimediare "tardivamente" a fatture emesse senza iva (*stefano civitareale*)	13/04/2021	Se i farmaci sono immagazzinati al piano seminterrato della farmacia (*stefano civitareale*)
16/03/2021	Detrazioni fiscali e dichiarazioni dei redditi: la prova certa della spesa… (*marco righini*)	13/04/2021	Detrazione interessi mutuo prima casa… (*andrea raimondo*)
17/03/2021	I saturimetri sono fuori dall'esenzione iva (*francesco raco*)	14/04/2021	Per chi vale l'obbligo vaccinale? (*gustavo bacigalupo*)
17/03/2021	Per usufruire del *superbonus 110%* il bonifico deve essere "parlante" (*mauro giovannini*)	15/04/2021	Versione 7.0 del RT: ennesimo rinvio al 1/10/2021 (*stefano civitareale*)
18/03/2021	Questa farmacia del cambiamento … (*michela pallonari*)	15/04/2021	Gli affitti commerciali possono avere una durata anche maggiore di sei anni (*andrea raimondo*)
18/03/2021	Avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2015 da parte del Comune (*andrea raimondo*)	16/04/2021	Il rientro in farmacia dei lavoratori ex pazienti Covid-19 (*giorgio bacigalupo*)

16/04/2021	Sì alla detrazione delle spese sanitarie anche se effettuate *on line* (*marco righini*)	12/05/2021	Il bonus "beni strumentali" non è soggetto a tassazione (*andrea raimondo*)
19/04/2021	Detrazione spese universitarie (*francesco raco*)	12/05/2021	Il mantenimento del figlio maggiorenne (*matteo lucidi*)
19/04/2021	Rottamazione ter: il Decreto Sostegni sposta in avanti le rate in scadenza (*andrea raimondo*)	13/05/2021	Spese sanitarie detraibili: la prova del pagamento tracciato (*stefano civitareale*)
20/04/2021	Bonifico "parlante" errato: si perde la detrazione? (*stefano civitareale*)	13/05/2021	La Cassazione sulla concorrenza sleale tra farmacie (*cesare pizza*)
20/04/2021	Detrazione spese del fisioterapista (*francesco raco*)	14/05/2021	Un farmacista può partecipare liberamente a più società… (*gustavo bacigalupo*)
21/04/2021	Libertà nelle trasformazioni sociali… (*gustavo bacigalupo*)	17/05/2021	Dai tamponi ai vaccini in farmacia al tempo del Covid-19 (*alessia perrotta – matteo lucidi – cecilia v. sposato*)
22/04/2021	Superbonus 110%: edificio posseduto da un unico proprietario con il limite di quattro unità residenziali (*andrea raimondo*)	18/05/2021	Le "fatiche" di questo cambiamento del ruolo della farmacia (*cesare pizza*)
22/04/2021	Documento commerciale per vendite online (*francesco raco*)	18/05/2021	I nipoti a carico (*francesco raco*)
22/04/2021	Adeguamento ISTAT per *marzo* 2021 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	19/05/2021	La responsabilità dell'amministratore di snc nella fase di ripartizione degli utili (*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)
23/04/2021	Detrazioni fiscali per altri familiari a carico: per chi, quando e quanto spetta (*stefano civitareale*)	19/05/2021	Dichiarazione di successione: cosa accade in caso di immobile ereditato (*andrea raimondo*)
23/04/2021	Documentazione vendite UE (*francesco raco*)	20/05/2021	Gli inadempimenti del socio non costituiscono in principio cause di scioglimento della snc (*matteo lucidi*)
26/04/2021	Se il padre cede la sua quota sociale a uno solo dei suoi figli (*ceasre pizza – matteo lucidi*)	20/05/2021	Anche il "pergolato" rientra nel bonus verde 2021 (*andrea raimondo*)
26/04/2021	Cointestare un c/c bancario in parti disuguali: si può (*marco righini*)	20/05/2021	Rent to Buy (*cesare pizza*)
27/04/2021	Affrancamento dell'avviamento: più che un'agevolazione fiscale, un ottimo… affare (*stefano civitareale*)	21/05/2021	La farmacia sociale e i rapporti tra i soci quando la società si scioglie (*gustavo bacigalupo*)
28/04/2021	Un accomandante un po' … invadente (*gustavo bacigalupo*)	24/05/2021	"Scudo penale" per i vaccinatori: effetto mediatico o contrasto ad iniziative giudiziarie frettolose? (*federico mongiello*)
28/04/2021	La presenza della farmacia in rete (*matteo lucidi*)	24/05/2021	Adeguamento Istat per *Aprile* 2021 (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)
29/04/2021	Oneri deducibili e detraibili: differenze e convenienze (*stefano civitareale*)	25/05/2021	Per la Suprema Corte l'iscrizione all'albo non attesta di per sé *l'abitualità* delle prestazioni professionali… (*matteo lucidi-gustavo bacigalupo*)
29/04/2021	Lo "sconto in fattura" anche per le spese di riqualificazione energetica sostenute dalla farmacia nel 2021 (*andrea raimondo*)	25/05/2021	Tamponi Covid in farmacia esenti Iva fino al 31/12/2022 (*marco righini*)
30/04/2021	Cessione del credito d'imposta a un familiare (*francesco raco*)	26/05/2021	La donazione di un bene di *modico* valore (*cesare pizza*)
03/05/2021	L'emissione di un documento di reso/annullo di uno scontrino… (*marco righini*)	26/05/2021	Sanificazione, nessun credito per le spese sostenute nel 2021 (*andrea raimondo*)
03/05/2021	Se il socio svolge un altro lavoro (*gustavo bacigalupo*)	26/05/2021	Nel calcolo della distanza tra farmacie sui "casi dubbi" Milano chiama Roma… (*romina raponi*)
04/05/2021	Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)	27/05/2021	Contrordine: anche le spese di sanificazione sostenute nel 2021 (*andrea raimondo*)
05/05/2021	L'attività di riscossione slitta ancora: nuova scadenza il 31 maggio 2021 (*andrea raimondo*)	27/05/2021	La cessione dell'integratore energetico [se ricompreso in una nomenclatura ad hoc] sconta l'Iva al 10%... (*marco righini*)
05/05/2021	Una società di recupero crediti troppo insistente (*cesare pizza*)	27/05/2021	La possibile coesistenza di Superbonus e Bonus facciate (*gianmarco ungari*)
05/05/2021	5 brevi domande [e brevi risposte] sull'obbligo di vaccinazione (*cecilia sposato - matteo lucidi - cesare pizza*)	28/05/2021	Le agevolazioni fiscali per i lavoratori *impatriati* (*roberto santori*)
07/05/2021	Debuttano nel mod. 730 le erogazioni liberali da Covid-19 (*stefano civitareale*)	28/05/2021	Lo sfratto del conduttore (moroso) del locale adiacente alla farmacia (*cesare pizza*)
07/05/2021	Tutti i proprietari dichiarano il reddito di locazione… (*andrea raimondo*)	31/05/2021	La clientela sta cambiando… insieme alla farmacia (*matteo lucidi – michela pallonari*)
07/05/2021	L'Iva agevolata sugli acquisti di "beni finiti" nelle manutenzioni straordinarie (*marco righini*)	31/05/2021	Partecipazioni sociali e partecipazioni agli utili (*cesare pizza*)
10/05/2021	Sulla "mezzeria" [e non solo] il Tar Lazio fa proprie le tesi del CdS (*romina raponi – gustavo bacigalupo*)	01/06/2021	Decreto Sostegni bis: riscossione sospesa nuovamente fino al 30 giugno 2021… (*andrea raimondo*)
11/05/2021	Donazione o patto di famiglia? (*matteo lucidi*)	01/06/2021	I coniugi non sono obbligati ad avere la stessa residenza (*marco righini*)
11/05/2021	Le alternative al sito web (*michela pallonari – cesare pizza*)	03/06/2021	Bonus idrico (*francesco raco*)
11/05/2021	Operazione con l'estero e nota di variazione (*francesco raco*)	03/06/2021	Quando il pronipote eredita dal prozio (*cecilia v. sposato – cesare pizza*)
12/05/2021	Conferire la farmacia in una società con il coniuge… (*cesare pizza*)	04/06/2021	Un gazebo per test/tamponi in Puglia (*gustavo bacigalupo*)

07/06/2021	L'incremento dei posti di lavoto per il personale sanitario durante la pandemia (*giorgio bacigalupo*)	30/06/2021	L'esenzione dal pagamento del canone Rai (*gianmarco ungari*)
08/06/2021	Clausole di intrasferibilità delle partecipazioni (*cesare pizza*)	01/07/2021	Il subentro nella farmacia del figlio non farmacista (cecilia v. sposato – cesare pizza)
08/06/2021	Limiti di spesa del Superbonus: ogni specifico intervento ha il suo *tetto* (*francesco raco*)	02/07/2021	Proroga attività di riscossione: si va al 31 agosto (*andrea raimondo*)
09/06/2021	*Decreto Sostegni bis*: ancora contributi a fondo perduto… (*andrea raimondo*)	02/07/2021	Riduzione canone di locazione commerciale… (francesco raco)
09/06/2021	L'acquisto di una quota di un immobile non determina in principio il trasferimento del diritto alla detrazione (*cesare pizza*)	05/07/2021	Deducibile l'avviamento "stralciato" per la cessazione dell'attività (*stefano civitareale*)
10/06/2021	Bonus ristrutturazioni ammesso anche per la "nuova costruzione" post-sisma (*gianmarco ungari*)	05/07/2021	Un farmacista collaboratore che "brilla" per i suoi continui ritardi (*giorgio bacigalupo*)
10/06/2021	La srl inattiva e senza ricavi deve presentare il bilancio (*andrea raimondo*)	06/07/2021	Il socio amministratore/lavoratore della srl (*stefano civitareale*)
10/06/2021	Risarcimento danni da immissioni di rumori (*cesare pizza*)	07/07/2021	Il super sismabonus assorbe l'ordinario (*gianmarco ungari – alessia perrotta*)
11/06/2021	Le condizioni di incompatibilità sono inderogabili anche per gli eredi del socio (*gustavo bacigalupo*)	08/07/2021	Credito d'imposta beni strumentali 2021… (*andrea raimondo*)
14/06/2021	Un dipendente un po' "mano lesta" può essere licenziato? (*federico mongiello – cecilia v. sposato*)	08/07/2021	Via privata ma ad uso pubblico: il bonus facciate è salvo (*gianmarco ungari*)
15/06/2021	Ormai ineludibile un controllo quotidiano della PEC (*aldo montini*)	09/07/2021	Testamento olografo (*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)
15/06/2021	Scudo penale… ma non scudo "civile" (*matteo lucidi*)	12/07/2021	Acquisto immobile ristrutturato e bonus mobili (*gianmarco ungari*)
16/06/2021	L'usufrutto non si trasferisce per successione (*andrea raimondo*)	12/07/2021	Per qualsiasi modifica allo statuto della sas è necessario il consenso anche dell'accomandante (*matteo lucidi*)
16/06/2021	La questione delle ferie non godute (*aldo montini*)	13/07/2021	Il nuovo ruolo delle parti sociali nell'individuazione delle causali nei contratti di lavoro a tempo determinato (*matteo lucidi*)
16/06/2021	Adeguamento Istat per *Maggio 2021* (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)	13/07/2021	Ma, insomma, fino a quando debbo mantenere mio figlio maggiorenne? (*federico mongiello*)
17/06/2021	La "giusta" ottemperanza della Lombardia alle tesi dell'A.P. del CdS (*gustavo bacigalupo*)	14/07/2021	La convivenza non è requisito sufficiente per beneficiare della detrazione per i "familiari" a carico (*cecilia sposato*)
17/06/2021	Sulla formazione del farmacista vaccinatore: ecco le nuove linee guida che lui e l'infermiere "tutor" dovranno seguire (*matteo lucidi*)	14/07/2021	Nel Decreto Lavoro rifinanziata la Nuova Sabatini e riapertura del relativo sportello dal 2 luglio (*marco righini*)
18/06/2021	I benefici della L. 104 spettano *comunque* al familiare del disabile fiscalmente a suo carico… (*stefano lucidi*)	15/07/2021	Sull'incompatibilità assoluta di una clinica a partecipare a una società titolare (o gestore) di farmacia… (*gustavo bacigalupo*)
18/06/2021	Contributi Enpaf 2021… (*andrea raimondo*)	16/07/2021	RSA e detrazione (*francesco raco*)
18/06/2021	Abitazioni non di lusso con iva al 4%: al contribuente l'onere della prova (*gianmarco ungari*)	16/07/2021	Separazione e divorzio, tempi brevi con la negoziazione assistita (*aldo montini*)
21/06/2021	Ancora sul principio di inerenza dei costi di gestione… (*stefano civitareale*)	16/07/2021	Adeguamento Istat per Giugno 2021 (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)
21/06/2021	Immobile in comproprietà e dimora abituale ai fini Imu (*marco righini*)	19/07/2021	Il divieto di cedere la farmacia in caso di condanna per truffa ai danni del SSN (*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)
22/06/2021	Cartelle esattoriali: in dirittura d'arrivo due ulteriori mesi di proroga della sospensione [si va al 1° settembre?] (*andrea raimondo*)	19/07/2021	Sulla tassazione delle società di persone (*stefano lucidi*)
22/06/2021	Dal "Sostegni-bis" *ACE* rinforzata per il 2021 (*stefano civitareale*)	20/07/2021	Ancora sulla vaccinazione in farmacia (*matteo lucidi*)
23/06/2021	Accertamento da costi indeducibili e srl a ristretta base societaria… (*stefano civitareale*)	20/07/2021	Videocamere di sorveglianza nel condominio (*cesare pizza*)
23/06/2021	Mascherine detraibili nel 730 se classificate come dispositivo medico (*marco righini*)	21/07/2021	Ancora sulla legittimità dell'insegna "parafarmacia" [con o senza la croce blu] (*gustavo bacigalupo*)
24/06/2021	Diritto camerale 2021… (*Studio Bacigalupo-Lucidi*)	21/07/2021	Sulla legittima dei figli (*cesare pizza*)
24/06/2021	Iva cessioni integratori alimentari: un'aliquota "ragionata" (*gianmarco ungari*)	22/07/2021	Il "blocco" dei licenziamenti è cessato il 30 giugno ma… (*aldo montini*)
25/06/2021	L'installazione di pannelli fotovoltaici sui terrazzi condominiali (*aldo montini*)	22/07/2021	Ragione sociale sas (*matteo lucidi*)
28/06/2021	Se il parcheggio riservato ai clienti della farmacia ha la sbarra ma non è custodito… (*cecilia v. sposato*)	23/07/2021	Ancora sull'impedimento assoluto di una casa di cura a partecipare a una società titolare di farmacia… (*gustavo bacigalupo*)
28/06/2021	La decadenza/revoca del co-accomandatario (*cesare pizza*)	23/07/2021	I diritti di abitazione del coniuge superstite spettano solo se… (*cecilia sposato*)
30/06/2021	L'agevolazione "prima casa" del donante non viene meno… (*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)	26/07/2021	Società di persone in liquidazione: quando si presenta la dichiarazione dei redditi (*roberto santori*)

26/07/2021	Ultime dalla Cassazione sulle rimanenze di magazzino (*stefano civitareale*)	28/07/2021	Detraibilità materasso ortopedico **(francesco raco)**
27/07/2021	Il "punto" sul blocco degli sfratti (*stefano civitareale*)	29/07/2021	Ribaltone del Consiglio di Stato sulle attribuzioni dei comuni… **(gustavo bacigalupo)**
27/07/2021	Istanze contributo a fondo perduto per gli affitti abitativi… (*andrea raimondo*)	30/07/2021	Cass.SS.UU. 26496/2020: La duplice natura dell'attività della farmacia (*gustavo bacigalupo*)
28/07/2021	Credito d'imposta Sanificazione 2021: istanze dal 4 ottobre… (*andrea raimondo*)		

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 - SCADENZE FISCALI AGOSTO 2021

1 – PIAZZA PITAGORA PROSEGUE ANCHE IN "CARTACEO"

Da oltre quattro anni, come sicuramente avrete rilevato, *Piazza Pitagora* è anche un "quotidiano online", con tanto di *Editore* [naturalmente la Sediva], di *Redattore* [che è sempre lo Studio Bacigalupo-Lucidi] e di *Direttore responsabile*, che è la Dr.ssa Alessia Perrotta.

Generalmente, il "frequentatore" di *Piazza Pitagora*, piuttosto che scartabellare nei precedenti 709 numeri "cartacei", preferisce entrare direttamente nell'"online" digitando "www.piazzapitagora.it" [ma indifferentemente anche "www.sediva.it" o "www.sedivanews.it"] per poi consultare le varie sezioni e particolarmente, è chiaro, quella intestata "SEDIVA NEWS" che infatti permette anche qualsiasi ricerca testuale per accedere alle News di maggiore interesse.

Sta di fatto, quindi, che questi quattro anni hanno consentito ai più "curiosi" di fruire con ampiezza e facilità del nostro lavoro, e in particolare ovviamente della ns. Rubrica di maggior successo che è appunto quella delle *Sediva News*.

Come vedete, però, non abbiamo voluto abbandonare del tutto e definitivamente il "cartaceo" e dunque ecco qui il numero 710 che, trovando la luce un anno dopo il n. 709, riporta evidentemente tutte le *Sediva News* dei dodici mesi precedenti con tutto quel che ne deriva in termini di complessità dell'*indice generale* e ancor più delle pagine stampate dedicate alle *News* e alle *Pillole* che non mancano neppure in questo numero.

Anche se *Piazza Pitagora* "cartaceo" è diventato in pratica annuale, abbiamo ritenuto in definitiva doveroso non interromperne la "stampa", anche perché molti di voi – francamente più numerosi di quel che avremmo pensato – conservano addirittura tutti i 709 numeri precedenti, e del resto può essere più comodo per qualcuno sfogliare, maneggiare e consultare la "carta" invece di impelagarsi più di tanto nel *web* tenendo presente per di più che ogni giorno tutti già ricevono comunque la o le *Sediva News* quotidiane…

***

…MA AD AGOSTO ANCHE QUEST'ANNO GLI UFFICI CHIUDONO QUALCHE GIORNO

Gli uffici della Sediva e dello Studio Bacigalupo-Lucidi resteranno infatti chiusi soltanto a cavallo di Ferragosto ed esattamente dal 12 (compreso) al 17 (compreso) agosto, per riaprire pertanto mercoledì 18.

Naturalmente le farmacie – sia le "mensili" che le "trimestrali" - riceveranno in tempo utile le usuali nostre comunicazioni riguardanti l'Iva dovuta al 20 agosto p.v., tanto nel caso in cui a pagare debba essere lo Studio per l'incarico da Voi ricevuto, come anche laddove provvediate Voi direttamente alla liquidazione delle imposte.

In ogni caso, anche il Mod. F24 in scadenza al 20/8 (che riceverete anch'esso in tempo utile) comprenderà – come tutti i mesi – sia l'Iva che gli altri tributi in scadenza lo stesso giorno, oltre a tener conto sia di eventuali compensazioni che di eventuali rateazioni.

Nel breve periodo di chiusura degli uffici potrete contattarci - in caso evidentemente di indifferibile necessità - chiamando uno dei seguenti numeri: 335/1359999, 335/1359998, 336/538103, 392/2952505, 347/2531937.

(*Sediva – Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 15/09/2020 AD OGGI

15/09/2020 - Dove eravamo rimasti?

Dopo la pausa estiva si riavvia dunque l'attività della Rubrica che riprenderà doverosamente – in particolare con alcune Sediva News dei prossimi giorni – con il punto sulle numerose quanto rilevanti novità recate dall'ennesimo *provvedimento dell'emergenza*, che è il d.l. 14 agosto 2020 n. 104, il c.d. *Decreto Agosto*, in vigore dal 15 agosto.

Vi figurano, come si sarà rilevato anche dalla stampa, ulteriori interventi – in qualche caso abbastanza robusti - per la "*ripartenza*" in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di rilancio dell'economia, oltre alle inevitabili misure finanziarie di sostegno ai settori del Paese maggiormente provati dalla pandemia da Covid-19.

Nel frattempo, però, abbiamo evidentemente continuato ad assolvere ai vari obblighi connessi agli adempimenti posti a carico delle farmacie [come delle imprese in generale] scadenti durante il periodo estivo, e in particolare:

- *all'invio* entro il prescritto termine del 13 agosto u.s. - per conto delle farmacie che ne hanno potuto beneficiare - della *comunicazione* prevista per l'erogazione del *contributo a fondo perduto* di cui all'art. 25 del *Decreto Rilancio* [ne abbiamo parlato nella Sediva News del 27/05/2020];
- *al versamento* entro il prescritto termine del 20 agosto u.s. mediante mod. F24 *online*: a) dell'*Iva relativa al mese di luglio 2020* [per i contribuenti "mensili"]; b) dell'*Iva relativa al secondo trimestre 2020* [per i contribuenti "trimestrali"], c) delle *ritenute sui compensi di lavoro autonomo e di capitale* corrisposti dalle farmacie nel mese di luglio; d) nonché, con la maggiorazione dello 0,40%, del *saldo 2019 del primo acconto 2020 di imposte e contributi dovuti all'Inps* relativi al Modello Redditi 2020 e del *diritto annuale alla Camera di Commercio* per

l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2020 limitatamente ai contribuenti soggetti agli ISA (*Indici Sintetici di Affidabilità fiscale*), ex Studi di Settore [N.B. - Tutti tali versamenti – che naturalmente non hanno riguardato le farmacie per le quali vi si è provveduto alla scadenza del 20 luglio - sono stati da noi effettuati soltanto per coloro che hanno conferito l'incarico al ns. Studio per le liquidazioni dei tributi per loro conto, fermo quindi che le farmacie che hanno invece optato per una gestione autonoma tramite *home banking* hanno proceduto in via autonoma secondo le indicazioni via via da noi rese note].
- *alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il prescritto termine dello scorso 7 settembre* della *comunicazione* prevista per la fruizione del *credito d'imposta sanificazione* [v. al riguardo Sediva News del 21/07/2020], sempre per conto delle farmacie che hanno potuto/voluto beneficiarne [anche se, attenzione, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di venerdì, 11 settembre, ha rimodulato il *bonus* riducendone improvvisamente l'importo dall'originario 60% della spesa sostenuta al 15,6423% (!) di questo 60%, *abbassandolo in pratica dal 60% al 9% (!) della spesa*, ma ne parleremo meglio in una prossima Sediva News].
Inoltre, entro la giornata di domani, *16 settembre*, provvederemo [sempre per chi ci ha conferito il relativo incarico, perché diversamente dovranno procedere direttamente gli interessati], oltre che alla liquidazione periodica dell'Iva per i "mensili" e delle eventuali ritenute d'acconto operate sui compensi corrisposti nel mese di agosto a lavoratori autonomi e assimilati, anche e soprattutto al versamento dei tributi originariamente *scadenti al 16 marzo* e/o *16 aprile* e/o *16 maggio*, ma il cui pagamento notoriamente era stato sospeso dai provvedimenti emergenziali di allora [e anche qui sono ovviamente esclusi coloro che a suo tempo ci hanno chiesto di procedere *comunque* alla liquidazione alle scadenze ordinarie].
Nella prima fase dell'emergenza Covid-19 intervennero infatti alcuni provvedimenti legislativi – dettati dalla estrema gravità sotto ogni profilo di quei momenti – che intesero alleggerire gli operatori economici anche proprio *sospendendo* il pagamento dell'iva, delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che erano rispettivamente in scadenza appunto il 16 marzo e/o il 16 aprile e/o il 16 maggio 2020.
E con questo "*Decreto Agosto*" viene oggi fissata la scadenza della liquidazione di tutti tali tributi/contributi, che infatti dovranno essere versati nei termini seguenti:
- *quanto al 50% delle somme oggetto di sospensione*, in unica soluzione **entro domani 16 settembre 2020**, *oppure* mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari ammontare con il versamento *sempre entro domani* della prima delle quattro rate;
- *quanto al residuo 50% degli importi dovuti*, mediante rateazione fino a un massimo di **24 rate mensili di pari somma, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021**.

È appena il caso di aggiungere che il contribuente sarà comunque anche libero di *versare tutto quanto dovuto domani in unica soluzione*, quel che potrà essere opportuno – è chiaro - soprattutto nei casi di debiti erariali di modesto ammontare.
Su questi temi abbiamo d'altra parte avuto occasione di intrattenervi, soffermandoci anche sulle particolarità delle singole vicende, negli incontri che abbiamo avuto e stiamo avendo via *web* con voi che si stanno sempre più infittendo.
Questo *modo* di incontrarci, d'altronde, si sta rivelando nel concreto sempre più fruttuoso per le farmacie, come è vero che generalmente raccoglie il vostro pieno gradimento anche per la semplicità della *videochiamata* a sua volta in grado di permettere anche la migliore e più ampia analisi delle varie situazioni.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

16/09/2020 - Prorogata dal decreto agosto la moratoria per il rimborso dei finanziamenti

Le imprese [sempreché non si tratti di imprese classificate come "deteriorate"] che abbiano certificato agli istituti di credito e/o finanziari l'esistenza di una temporanea carenza di liquidità per effetto dell'emergenza Covid-19 avevano potuto beneficiare dal *Decreto Cura Italia*, come certo si ricorderà, di una *moratoria* fino al 30 settembre 2020 degli obblighi di restituzione di prestiti e/o mutui o di pagamento delle rate di leasing.
Il *Decreto Agosto* proroga ora la moratoria al *31 gennaio 2021*, consentendo altresì alle imprese - che non avessero/abbiano ancora richiesto agli istituti finanziari di usufruire dell'agevolazione - di farne espressa richiesta entro il termine [evidentemente, almeno al momento, *perentorio*] del 31 dicembre 2020.
E però, per chi avesse già richiesto di accedere alla moratoria [ricorrendone evidentemente i presupposti], la proroga di quest'ultima al 31 gennaio 2021 è "automatica" e dunque non va presentata nessuna ulteriore documentazione.

(*stefano lucidi*)

16/09/2020 - Rinnovabili senza causali i contratti a termine [… purchè il rinnovo venga formalizzato entro il 31 dicembre 2020]

Il c.d. *Decreto Dignità* [DL 87/2018, convertito con l. 96/18] aveva previsto il rinnovo dei contratti a termine soltanto in presenza di una causale e perciò per ragioni straordinarie ed eccezionali, fermo il rispetto del termine massimo di 24 mesi di durata del rapporto, rinnovato o meno.
Tenuto conto della crisi del lavoro, acuitasi enormemente nel periodo dell'emergenza Covid-19, il *Decreto Agosto* prevede ora la possibilità, senza necessità di adottare formalità specifiche, di prorogare – entro il 31/12/2020 – tali rapporti senza dover indicare causali o motivazioni.
Resta tuttavia sempre salvo il predetto limite di 24 mesi complessivi di durata, che – è chiaro - potrà scadere anche successivamente al 31/12/2020.
Non è escluso comunque, ed è anzi auspicabile, che questa *inessenzialità* delle ragioni che giustificano il ricorso al

rapporto di lavoro a tempo determinato, come la sua eventuale proroga, finisca per operare "a regime".

(*giorgio bacigalupo*)

17/09/2020 - Prorogato per un altro mese [anche] il credito d'imposta sulle locazioni

Il *Decreto Rilancio* – e anche questo gli interessati lo rammenteranno sicuramente - aveva concesso un *credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo e/o aprile e/o maggio* 2020 dalle imprese [incluse ovviamente le farmacie] e/o dai professionisti, a condizione che le une e/o gli altri avessero/abbiano realizzato per l'anno 2019 un ammontare di ricavi/corrispettivi *inferiore a 5 milioni di euro* e registrato - appunto per i mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020 - una riduzione del fatturato/incassi complessivamente *superiore*, per uno o più di detti mesi, *al 50%* di quanto realizzato nei corrispondenti mesi del 2019 [per una più ampia disamina di questa agevolazione, rinviamo comunque alla Sediva News del 12.06.2020: "*Il Bonus per il pagamento di canoni di locazione, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*"].

Si tratta tuttavia di due condizioni che, come già si è rilevato, non sono richieste **né** alle imprese e ai professionisti che hanno la sede in uno dei comuni c.d. "calamitosi", **né** a quelle che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 [a tale proposito bisogna però tener presente che la CM n. 22/E/2020 ha precisato per questa specifica misura – come d'altronde anche per il ben noto *contributo a fondo perduto* - che "*sono inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all'identificazione del limite temporale identificato dal legislatore*"].

Con il *Decreto Agosto*, ferme le suindicate condizioni/eccezioni e ricordando che si tratta di un credito cedibile anche al locatore in conto canone, il beneficio è stato esteso altresì al mese di *giugno* e può essere compensato, *al pari di quello relativo ai tre mesi precedenti*, con altri tributi ovvero ceduto a terzi sia pure soltanto, anche qui, dopo l'avvenuta corresponsione del canone.

È un'altra boccata di ossigeno per chi si trova in gravi difficoltà.

(mauro giovannini)

18/09/2020 - Sospensione dei carichi a ruolo da Covid-19: il Decreto "Agosto" dispone un'ulteriore proroga

In considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica, il *Decreto Agosto* ha ulteriormente prorogato le scadenze del periodo di sospensione delle attività degli agenti di riscossione, riscrivendo ancora una volta la norma originaria, recata dall'art. 68 del *Decreto Crescita.*

Stiamo parlando dell'attività di riscossione con riguardo ai carichi relativi:

- alle cartelle di pagamento;
- ai c.d. accertamenti impo-esattivi in materia di II.DD., Iva ed INPS;
- agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti locali territoriali;
- ai recentissimi avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali territoriali e dai soggetti concessionari del servizio di accertamento/riscossione.

Premesso questo, tracciamo un rapido quadro della situazione attuale.

- In primo luogo, con l'ultima versione della norma, la sospensione riguarda i termini dei versamenti scadenti nel periodo **8/3/2020-15/10/2020** [e non più, come nella precedente versione, *8/3/2020-31/8/2020*]; nei confronti però dei soggetti che, alla data del 21/2/2020, hanno la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto compresi nell'ex "Zona Rossa" la sospensione riguarda i termini di versamento scadenti nel periodo **21/2/2020-15/10/2020**.

- Inoltre, i versamenti sospesi [N.B. detto per inciso, non è previsto alcun diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato] devono essere eseguiti, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi *entro il 30/11/2020*.

E però, attenzione, devono ritenersi sospese - sempre nei periodi sopra considerati - **non soltanto** le attività di riscossione in senso stretto, **ma anche**:

- le attività di recupero, coattivo e non, relative ai carichi sopra individuati (ivi compresi quelli rateizzati);
- le notifiche di nuove cartelle di pagamento – e relative attività di recupero coattivo e non - afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, coattivo e non, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione.

Infatti, la circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha avvertito che le disposizioni in materia *"devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 … la cui* ratio *risiede nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione".*

Infine, tenuto conto che – come accennato - i versamenti sospesi vanno eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, *cioè entro la citata data del 30/11/2020, è inibita fino ad allora l'esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali del resto non può in realtà considerarsi scaduto il termine normativamente stabilito per il pagamento.*

Conseguentemente, per concludere:

- fino al 30/11/2020 l'Agente della riscossione non potrà svolgere alcuna attività di recupero per i carichi

considerati restando comunque sospesa anche la decorrenza degli interessi di mora;
- si esaurirà, invece, al 15/10/2020 – ma riprendendo immancabilmente il giorno successivo - sia la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento che quella delle attività di recupero, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi.
È questo insomma, al momento, il quadro vigente, ma non si può certo escludere che l'andamento anche attuale dell'epidemia finisca per richiedere nuovi interventi.

(stefano civitareale)

21/09/2020 -La "Caporetto" del credito sanificazione… *(marco righini)*

In data 11/9/2020, come accennato nella Sediva News del 15.09.2020 ["*Dove eravamo rimasti?*"], il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento di pari data preannunciato nel *Decreto Rilancio*, ha per così dire rimodulato – ma in realtà quasi "azzerato" - il *credito d'imposta* sanificazione ***che passa infatti dal "teorico" 60% previsto dal "Rilancio" all'effettivo e finale 15,6423% della somma richiesta***.
Tale percentuale deriva dal rapporto tra l'ammontare complessivo messo a disposizione appunto dal *Decreto Rilancio* - ovvero pari a 200 milioni di euro - e la somma richiesta dai contribuenti per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro [corrispondente a una spesa complessiva "rendicontata" di oltre 2,1 miliardi di euro].
Detto in altre parole, il ***credito d'imposta spettante per ogni beneficiario è ora pari al 9,3854% di quanto speso per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, fermo il limite massimo di spesa agevolabile di 100mila euro***.
Quindi, ad esempio, per una spesa di complessivi 10.000 euro *effettivamente sostenuta* alla farmacia verrà riconosciuto un credito di soli 938,54 euro: sembra pertanto l'ennesima promessa disattesa dalla… politica, dove nei fatti ancora una volta le aziende non vedono coperti in modo adeguato i costi che hanno dovuto sostenere per far fronte al contenimento dei rischi dovuti al contagio Covid.
Inoltre, il credito definitivamente riconosciuto potrà essere utilizzato, naturalmente fino all'esaurimento del suo ammontare:
- nella *dichiarazione dei redditi* relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata *effettivamente sostenuta*, ovvero
- in *compensazione* "sin da subito" con il codice tributo 6917 tramite il Mod. F24, che tuttavia, pena il rifiuto della delega di pagamento, potrà essere presentato soltanto mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, e quindi, ad esempio, non ricorrendo all'*homebanking*.
Gli ulteriori particolari riguardanti la concreta fruizione/fruibilità da parte delle farmacie del credito spettante verranno illustrati nelle *comunicazioni* [inviate singolarmente a quelle interessate da noi assistite] in cui verrà anche indicato l'importo definitivamente riconosciuto.

(marco righini)

21/09/2020 - Rinviato [ma a certe condizioni…] il versamento del II acconto 2020 per i contribuenti assoggettati agli Isa

Il *Decreto Agosto*, come si è già visto, proroga *al 30 aprile 2021* il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta per l'anno 2020 *per i soli contribuenti assoggettati agli ISA* [e/o a questi ultimi "collegati", come ad esempio i soci di società di persone o i collaboratori di imprese familiari] *e per i contribuenti forfettari minimi*, a condizione però, *attenzione*, che sia stata registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi - calcolati secondo il criterio di "cassa" - di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre dell'anno 2019.
Ferma la facoltà di versare *in ogni caso* l'acconto entro la scadenza ordinaria del 30 novembre 2020, sarà dunque onere degli studi professionali che assistono le singole farmacie interessate dal provvedimento di verificare la sussistenza della detta condizione e optare eventualmente per il rinvio del termine di versamento.
Ricordiamo che per i contribuenti soggetti agli ISA la prima e la seconda rata di acconto delle imposte sono dovute nella misura del 50% di quelle calcolate per l'anno 2019, mentre tutti gli altri contribuenti versano il primo acconto nella misura del 40% e il secondo per il residuo 60% sempre delle imposte dovute per l'anno precedente.
Questa novità si affianca a quella contenuta nel *Decreto Liquidità* dello scorso aprile [che riguarda però *tutti i contribuenti* e perciò non soltanto quelli assoggettati agli ISA] in base al quale il contribuente non sarà assoggettato a sanzioni e interessi nel caso in cui egli versi gli acconti 2020 calcolati con il metodo c.d. "previsionale" - cioè "prevedendo" l'ammontare dovuto per lo stesso anno d'imposta 2020 - *sempreché tuttavia l'importo complessivamente versato a titolo di acconto risulti corrispondente ad almeno l'80% delle imposte dichiarate come dovute nel mod. Unico di giugno 2021*.
Come si vede, è stato concesso anche un certo margine di "manovra" [cosa per la verità molto rara…] nel versamento delle imposte, connesso naturalmente proprio alla crisi di liquidità e dei fatturati emersi, quando emersi, in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

22/09/2020 - Per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello per il *credito pubblicità* c'è tempo solo fino al *30 settembre*

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo *modello* (e le relative istruzioni) per presentare la comunicazione per richiedere il credito d'imposta per investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Tale aggiornamento è stato necessario in considerazione delle novità apportate dall'art. 57-*bis* del dl n. 50/2017 dal decreto Cura Italia: v. Sediva news del 12/05/2020.
Come si ricorderà, con tali modifiche, *ma limitatamente all'anno 2020*, il credito d'imposta è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell'agevolazione - e cioè imprese, lavoratori autonomi ed enti non

commerciali - e però **nella misura del 50% del VALORE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI**, e quindi non nella *minor* misura del 75% del loro **VALORE INCREMENTALE** [come invece dovrebbe tornare ad essere a "regime" dal 1° gennaio 2021].

Per il 2020, perciò, non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, né il requisito del relativo *valore incrementale* [superiore di almeno l'1% rispetto al valore degli investimenti effettuati nell'anno precedente], che invece è previsto – come appena detto - per il riconoscimento del credito d'imposta "a regime".

Termini e modalità per la presentazione delle istanze

Per accedere al beneficio *bisognerà inviare la comunicazione telematica per l'anno 2020 dal 1° al 30 settembre 2020.*

Successivamente dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva [in pratica, la solita autodichiarazione, sia pure telematica] relativa agli investimenti operati – che dovrà essere presentata invece tra il 1° e il 31 gennaio 2021 - con la quale si dichiara che quelli indicati nella *comunicazione per l'accesso al credito d'imposta presentata dal 1° al 30 settembre 2020* sono investimenti *effettivamente realizzati nell'anno oggetto dell'agevolazione*.

Utilizzo del credito d'imposta

Dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, il credito d'imposta, riconosciuto con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e pubblicato sul sito internet dell'ente, *è utilizzabile - a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla detta pubblicazione* – ***soltanto in compensazione*** *e con il mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate*.

Resta fermo il riconoscimento del credito d'imposta nei limiti del regime "*de minimis*" previsto dal Regolamento europeo (l'importo massimo è di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni).

(marco righini)

22/09/2020 - Adeguamento Istat per LUGLIO e AGOSTO 2020

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a *luglio* e *agosto 2020.*

Per quanto riguarda il mese di ***luglio*** l'indice è sceso da +0,1 a ***-0,1%***.

È sceso anche quello *annuale*, da -0,3% a ***–0,4%***, e quello *biennale* che addirittura è passato dal precedente +0,2% a ***-0,2%***.

Anche per luglio, perciò, in ragione annuale il canone di locazione resta invariato [perché il 75% di -0,4 darebbe un risultato con segno anch'esso negativo], come però – per la prima volta, se non ricordiamo male – il canone resta invariato anche in ragione biennale perché anche il 75% di -0,2 comporterebbe una *variazione in negativo*.

* * *

Per il mese di ***agosto***, invece, l'indice mensile [rispetto a luglio] è salito dallo -0,1 a ***+0,2%***.

Senonché, sono ulteriormente scesi sia l'indice *annuale* [passato da -0,4% a ***-0,7%***] e sia quello *biennale*, passato da -0,2% a ***-0,4%.***

Anche per *agosto*, perciò, i canoni restano invariati sia in ragione *annuale* che *biennale*, perché in entrambi i casi le variazioni sarebbero di *segno negativo*.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

23/09/2020 – Confermata al 22% l'iva sui dentifrici (anche se venduti in farmacia)

I dentifrici scontano – anche in farmacia - l'aliquota Iva ordinaria del 22% non potendo essere inclusi tra i beni, la cui cessione è soggetta all'aliquota ridotta del 10%, contemplati nel numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R- 633/1972 e cioè tra i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".

Il chiarimento è giunto in una recentissima risposta (n. 335 del 10/9/2020) dell'Agenzia delle Entrate a un interpello proposto da una società di commercio all'ingrosso di questi prodotti.

La risposta è piuttosto complessa [i più interessati possono "scaricarla" dal sito web dell'Agenzia delle Entrate] ma sostanzialmente si può riassumere come segue.

Tutto parte dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, per cui rientrano nell'ambito del richiamato numero 114) "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)".

L'Agenzia molto opportunamente chiarisce che la norma appena richiamata ha inteso risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non vengono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

E infatti, considerato che la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è dovuto provvedere a "raccordare" la classificazione doganale con il numero 114) della Tabella, specificando per l'appunto che, quale che sia la modalità di commercializzazione (medicinale in senso proprio o dispositivo medico) dei beni ricompresi sub 114), l'aliquota ridotta viene applicata solo se la loro composizione di base sia riconducibile alle sostanze classificabili nella voce doganale 3004: ["Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto"].

Ma i prodotti in questione – cioè i dentifrici – non sono classificabili in base alla loro composizione nella voce doganale 3004 ma in quella diversa 3306: ["Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto"] e, più precisamente, nella sottovoce "3306 10" - "dentifrici".

Proprio per questo i dentifrici restano esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta anche se - come osservava l'azienda che ha formulato l'interpello - presentano proprietà profilattiche e terapeutiche derivanti dalle diverse sostanze in essi contenute; né, per altro verso, i dentifrici, possono essere ricondotti tra le "sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale" [così la seconda parte del citato n. 114)], visto che in quest'ultima essi non risultano ricompresi.

(stefano civitareale)

24/09/2020 – 730/2020: ammesso anche l'erede (per conto del "de cuius") all'utilizzo del modello semplificato

Mio padre, che ha sempre presentato il 730, è venuto a mancare nel novembre 2019 e sembra che per il 2019 possa essere io a provvedere a presentare il modello. Vorrei cortesemente una Vs. conferma.

Una delle principali novità del *Mod.730/2020 – in scadenza il prossimo 30 settembre* - è proprio l'estensione del suo utilizzo all'erede del contribuente deceduto che, quindi, potrà utilizzare il modello *semplificato* [è questa, in sintesi, la comodità] per dichiarare i redditi 2019 del *de cuius* venuto a mancare nello stesso anno 2019 o comunque *entro il 23/7/2020*, come nel Suo caso.
Quando invece la scomparsa sia avvenuta successivamente a tale ultima data, diventa ineludibile la presentazione del Mod. *REDDITI PF 2020*].
Ricordiamo tuttavia che il Mod. *730* può essere da Lei presentato soltanto a un CAF o a un professionista abilitato, oppure inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate (la c.d. "precompilata"), essendo preclusa la consegna al sostituto d'imposta del "de cuius" come a quello dell'erede.
Ricordiamo da ultimo che - per i soggetti deceduti entro il 28/2/2020, e quindi la Sua situazione vi rientra - i versamenti devono essere effettuati dagli eredi *nei termini ordinari*, mentre nelle altre circostanze i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30/12/2020.

(francesco raco)

24/09/2020 - *Nell'anno 2020 abbiamo sostenuto spese di pubblicità pari ad euro 3294 per l'affissione, su carrelli della spesa del supermercato di zona, del nostro logo e della nostra immagine.*

Vorremmo sapere se tale tipologia di pubblicità rientra nel credito pubblicità.

In riscontro alla Sua mail di ieri Le confermiamo quanto già precisato in alcune Sediva News, inclusa l'ultima pubblicata anch'essa in data 22 settembre.
Come abbiamo sottolineato a chiare note nella Sediva News del 22.09.2020, il Decreto *Cura Italia* prevede che il *tax credit pubblicità* è riconosciuto solo *per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione*, ovvero su *giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile.*
Non sono pertanto contemplate neppure per il 2020 - come del resto non lo erano negli anni precedenti né è previsto diversamente per gli anni che verranno - agevolazioni di alcun genere [salva naturalmente la deducibilità come costi d'esercizio delle spese sostenute] per "*altre forme di pubblicità*".
Dunque, le forme di pubblicità indicate nel quesito non possono rientrarvi.

(marco righini)

25/09/2020 - L'esonero contributivo per chi assume a *tempo indeterminato*

Rispondendo alle domande di questi giorni, ricordiamo anche che i datori di lavoro che assumono *a tempo indeterminato* lavoratori subordinati *successivamente al 15/8/2020 ma entro il 31/12/2020* non verseranno contributi per un periodo di sei mesi decorrenti dall'assunzione per un importo pari ad Euro 8.060,00 su base annua riparametrato su base mensile.
È quanto previsto dal c.d. *Decreto Agosto* [dl. 14/8/2020 n. 104 in vigore dal 15/8/2020], che precisa che l'esonero si applica anche nei casi di trasformazione - *sempre successivamente al 15/8/2020* - dei contratti di lavoro dipendente a termine in contratti a tempo indeterminato.
Questa agevolazione è inoltre *cumulabile* con altri esoneri o riduzioni di contribuzione.
Chi intende dunque integrare la propria compagine lavorativa è opportuno che vi provveda entro il 31 dicembre di quest'anno.

(stefano lucidi)

25/09/2020 - Gel igienizzanti: per l'iva agevolata è necessario l'additivo disinfettante

È un tema molto attuale e quindi ne parliamo brevemente anche qui.
Dunque, sull'*Iva agevolata* – introdotta, come si ricorderà, dall'art. 124 del *Decreto Rilancio*, che ha previsto l'esenzione [o, se si preferisce, l'Iva ad *aliquota zero*] per le cessioni di beni effettuate entro il 31/12/2020 e, a partire dall'1/1/2021, l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% su taluni beni considerati *necessari* per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 [l'elenco di tali prodotti potete trovarlo nella Sediva News del 21/05/2020] – l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello proposto da un contribuente, ha chiarito che *questo regime di favore non é applicabile nei confronti dei saponi liquidi aventi soltanto finalità di cosmesi* [che pertanto scontano e sconteranno comunque l'Iva ordinaria].
Di contro, il regime Iva di esenzione fino al 31/12/2020, e di aliquota ridotta dal 2021, trova invece applicazione ai *saponi addizionati con disinfettanti* [per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi], e perciò con proprietà – essi sì - *disinfettanti*.
Considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica, questo chiarimento è certamente condivisibile.

(marco righini)

28/09/2020 – "Riparare" a una (frettolosa) donazione di farmacia a un figlio

Durante il lockdown ho scelto di donare la farmacia a uno dei miei due figli, farmacista anche lui, senza coinvolgere gli altri familiari e questo mi ha creato subito tensioni e problemi all'interno della famiglia, soprattutto da parte dell'altro figlio che mi rimprovera, appoggiato dalla madre, di non aver considerato che avrei dovuto inserire anche lui nella farmacia visto che non è più richiesta l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. È vero che la donazione mi è stata quasi imposta psicologicamente dalla situazione drammatica derivante dalla pandemia in quel periodo, ma io ho tenuto conto del pessimo rapporto tra i due fratelli che hanno sempre battuto strade diverse non ritenendo perciò opportuno farli convivere nella gestione di un'azienda delicata come la farmacia.
Ho anche considerato che il farmacista è stato in impresa familiare con me per oltre dieci anni contribuendo quindi allo sviluppo dell'azienda e che comunque il mio restante patrimonio potrebbe assicurare la legittima sia a mia moglie che all'altro figlio. Da allora però mi sono trovato in una situazione familiare difficilissima da cui vorrei uscire, se possibile, senza aspettare la mia morte e il notaio mi ha indicato come soluzione il patto di famiglia avvertendomi che dovrebbero partecipare all'atto tutti i familiari. Ma sono sicuro che non troverei neppure così il consenso di tutti e vi chiedo allora se può esserci un altro rimedio partendo dal presupposto che io, per le ragioni che vi ho detto, voglio in ogni caso che la farmacia resti interamente al figlio farmacista e che lui mi ha assicurato che farà quello che gli chiederò.

È una mail che abbiamo voluto pubblicare fedelmente perché rispecchia una vicenda purtroppo abbastanza ricorrente e non è necessario spiegarne le ragioni che sono d'altronde intuitive.
Scorrendo però il testo del contratto di donazione, affiorano subito un paio di "criticità" non proprio banali, diverse naturalmente da quelle che il quesito descrive.
La prima attiene alla mancata indicazione del *valore venale* del bene donato, cioè della farmacia, dato che nel rogito si fa riferimento alla mera situazione contabile/patrimoniale dell'esercizio e questo potrebbe rivelarsi in contrasto con l'art. 782 cod. civ.: tale disposizione, infatti, nel contenuto necessario della donazione include anche l'indicazione del valore del *donatum*, un valore che però non sembra possa essere - quando si tratti di un'azienda - quello soltanto contabile dei beni che la compongono e/o semplicemente il saldo algebrico di attività e passività [come rileviamo dalla nota allegata al Vs. contratto di donazione in cui, in particolare, non c'è alcuna traccia del bene immateriale di maggior rilievo che è l'avviamento].
L'altra "criticità" riguarda l'assenza, sia nel contratto che nella nota allegata, di un qualunque accenno ai crediti che, alla cessazione dell'impresa familiare, matura ex art. 230 bis cod. civ. - quantomeno a titolo di (eventuali) "*incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento ecc.*" – qualsiasi collaboratore uscente e dunque anche Suo figlio pur assumendo egli la veste di donatario.
Ma, come si vedrà, la strada che cercheremo di indicare può essere in grado di risolvere anche questi due aspetti.
Accantoneremmo tuttavia l'ipotesi del *patto di famiglia* suggerita dal notaio, che presuppone – questo è chiaro – che la donazione sia previamente *risolta* [o, come recita l'art. 1372 cod. civ., "*sciolta*"] per *mutuo consenso*: ogni contratto, infatti, e quindi anche quello di donazione, può essere *sciolto/risolto* se i contraenti, tutti i contraenti, sono in tal senso d'accordo privandolo così di efficacia [generalmente] *ex tunc*, cioè fin dalla sua stipula.
È vero infatti che il *patto di famiglia* è una figura sempre più gettonata perché ormai pressoché libera da serie perplessità di ordine sia giuridico che fiscale: ma il fatto è, soprattutto in questo caso, che – come anche il quesito ricorda – la partecipazione al contratto [perché certo di un contratto si tratta] anche del "*coniuge*" e di "*tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore*" è richiesta dall'art. 768-*quater* a pena di *nullità*.
Tenuto conto allora dello stato attuale di grande tensione all'interno del Suo nucleo familiare, sembra difficile che tale condizione possa essere osservata, anche se astrattamente sarebbe possibile convenire un *patto di famiglia* che preveda anche disposizioni a favore degli altri *legittimari*, ma questo richiederebbe comunque un lavoro "preparatorio" non indifferente.
Per quanto ci riguarda, quindi, propenderemmo serenamente per un rogito modificativo/integrativo della donazione da "riparare", che ad esempio gravi la liberalità di due oneri modali costituiti da altrettante rendite vitalizie, l'una a favore del donante, l'altra a favore del coniuge se in vita al momento del decesso del primo [la costituzione di questo secondo vitalizio non configurerebbe un *patto successorio*, come tale nullo, perché sarebbe al pari dell'altro un negozio *accessorio* alla donazione pienamente valido].
Inoltre, in questo rogito modificativo – ovviamente intercorrente sempre tra donante e donatario – potrebbe farsi riferimento, allegandola all'atto, a una situazione patrimoniale aziendale in cui dal lato attivo figuri anche l'avviamento della farmacia e dal lato passivo anche il complessivo importo dei crediti derivanti al donatario dalla cessazione dell'impresa familiare, pur se tale obbligazione, per identità di creditore e debitore, si estinguerebbe poi per *confusione* ex art. 1253 cod. civ.
Questo patto, insomma, rimetterebbe la donazione in linea con l'art. 782 cod. civ. dato che vi si assumerebbe il valore *venale* dell'azienda e però – ed è quel che più conta – questo verrebbe ridotto, da un lato, in corrispondenza dell'importo dei debiti ex art. 230 bis cod. civ. e, dall'altro, con l'apposizione dei due oneri modali.
È vero del resto che la costituzione del vitalizio a favore del coniuge del donante avrà effetto solo in caso di premorienza di quest'ultimo, ma – è bene ricordarlo – il *valore netto* di una donazione va sempre determinato/rideterminato [specie nella deprecata ipotesi di insorgenza di contrasti tra i coeredi] al decesso del

donante, che tuttavia è proprio il momento in cui il donatario potrebbe in quell'ipotesi avere interesse a che nella rideterminazione del *valore netto* della liberalità si tenga conto anche del valore del secondo vitalizio.
Quindi, per tornare al quesito proposto, una volta decurtato come sopra detto il valore originario della farmacia per effetto del patto accessorio che stiamo delineando, il *valore netto* della donazione potrebbe anche rivelarsi almeno in gran parte imputabile alla *legittima* del donatario [pari a un quarto dell'intero asse ereditario, determinato a sua volta "integrando" il *relictum* proprio con il *donatum*], ma è in ogni caso ineludibile precisare espressamente nel nuovo rogito che la liberalità, ove eccedente la *legittima* di Suo figlio, dovrà essere ascritta alla *disponibile* del donante [pari sempre a un quarto dell'intero] con dispensa del donatario dalla *collazione*.
Quanto alla *legittima* di Sua moglie, pure corrispondente a un quarto, dovrebbe poter essere agevolmente soddisfatta per intero con il vitalizio costituito oggi a suo favore.
Questa, per concludere, è una soluzione che evidentemente - oltre a non presentare aspetti fiscali di particolare complessità – evita, differentemente dal patto di famiglia, lo scioglimento della donazione permettendo così al donatario di conservare il diritto di esercizio della farmacia ininterrottamente [scongiurando quindi anche il rischio che qualche ufficio pubblico possa ravvisare un duplice trasferimento di titolarità…] ma che soprattutto, come si tentato di illustrare, dovrebbe porre al riparo la liberalità anche nell'eventualità di insorgenza di questioni successorie.
Per di più, con calcoli accorti e puntuali [ma qui potrà esserLe senz'altro di aiuto il Suo commercialista nell'individuazione, oltre che dell'ammontare dell'avviamento, anche dell'importo sia delle due rendite che dei crediti ex art. 230 bis] e sempreché gli altri Suoi beni lo consentano, è anche possibile che la farmacia, assunta appunto nel suo *valore netto*, possa essere integralmente imputata alla *legittima* del donatario, senza dunque la necessità di ricorrere alla Sua *disponibile*, e che pertanto il quadro finale veda i tre legittimari subentrare nel Suo patrimonio in ragione più o meno di un terzo per ciascuno, che coinciderebbe con quel che in realtà probabilmente Lei auspica.
Non possiamo infine non aggiungere che alcuni profili dell'intera vicenda non ci è stato possibile, anche per motivi di spazio, approfondirli adeguatamente e quindi certi passaggi di queste note potrebbero non essere limpidi e/o non condivisibili e forse anche non tutti nel concreto realizzabili.
Ma si è trattato, s'intende, di una semplice ipotesi di lavoro.

(*gustavo bacigalupo*)

29/09/2020 - Il contributo a fondo perduto spetta anche agli eredi nel caso di prosecuzione dell'attività

Avendo perduto molto recentemente nostro padre, io e mio fratello che abbiamo ereditato la farmacia in società di fatto non sappiamo se possiamo beneficiare del contributo a fondo perduto subentrando nella domanda presentata da nostro padre.
Voi ne avete parlato, se non ricordo male, in una delle Vs. News che apprezziamo molto.

È un quesito che è stato posto anche all'Agenzia delle Entrate da persone che si trovavano nella stessa vs. condizione, essendo anche loro subentrati nell'attività di impresa svolta dal padre e anche loro in regime di società di fatto.
L'Amministrazione finanziaria ha risposto affermativamente con la circolare n. 22/E del 21 luglio u.s., precisando che "*in considerazione del principio di prosecuzione dell'attività in capo agli eredi e tenuto conto dell'equiparazione tra la società di fatto e le società di persone, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, si ritiene che quest'ultima possa fruire del contributo in esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti*".
Ricordiamo inoltre che i requisiti di accessibilità al beneficio richiamati dall'Agenzia sono i seguenti:
- ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 *inferiori* ai due terzi di fatturato e corrispettivi di aprile 2019,
oppure
- inizio dell'attività a partire dall'01/01/2019 [apertura della partita iva],
oppure
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31/01/2020 [inizio del periodo di emergenza sanitaria nazionale].

(*matteo lucidi*)

29/09/2020 - Ma più che… perduto, il fondo [almeno per il momento] è "esaurito"…

Risorse finite. Sold out.
Mettiamola come vogliamo, ma certo è che chi ha ricevuto il *fondo perduto* [v. Sediva News del 15/06/2020] deve ritenersi almeno per questo aspetto fortunato, visto che gli altri dovranno attendere invece.
Ma quanto?
Non è dato saperlo, tenuto conto che le domande risultano essere bloccate in attesa che sia ridisegnato il perimetro di erogazione dei fondi da assicurare ai richiedenti, essendo esauriti i 6 mld stanziati con il *Rilancio*.
Lo ha dichiarato il Ministro dell'Economia e delle Finanze in audizione alle Camere, precisando che la misura "*ha funzionato così bene (?!?) che ha tirato più dello stanziamento*" e quindi bisognerà "*aggiungere alcune centinaia di milioni spostandoli da alcune misure che hanno tirato meno*".
Roberto Gualtieri ha aggiunto che si provvederà a "*utilizzare le norme con passaggio parlamentare per trasferire le risorse, dato che le ultime tranches non sono state pagate perché è stato speso tutto*".
I contribuenti ancora in attesa sono comunque parecchi anche se sul loro numero tutto tace.

(*roberto santori*)

30/09/2020 - Una corretta procedura per il reso merce

Un cliente, che ha acquistato da noi un prodotto danneggiato, vorrebbe naturalmente restituirlo alla farmacia e quindi vi chiedo se dovrò emettere un buono di pari valore da spendere subito o successivamente, e in ogni caso qual'è la procedura corretta da adottare in

ipotesi come queste, tenendo presente che noi abbiamo emesso a suo tempo regolare scontrino commerciale.

Questa, secondo noi, la "procedura corretta" nei suoi vari passaggi.
- Al momento della riconsegna del bene da parte del cliente la farmacia dovrà emettere un documento commerciale per *reso merce* a rettifica del corrispettivo del bene stesso, riportando all'interno dello specifico documento commerciale riguardante il reso il necessario riferimento all'operazione originaria;
- Successivamente verrà consegnato al cliente il "buono" di quanto speso, *senza necessità di emettere in questa fase il documento commerciale* e però - qualora per esigenze gestionali la farmacia volesse memorizzare l'operazione di consegna del "buono" - il documento commerciale che si emetterà dovrà riportare il codice natura IVA "N2" [ovvero operazioni "non soggette"];
N.B.: Ricordiamo che però il codice N2 potrà essere utilizzato fino al 31/12/2020 dato che le nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 introducono nuovi codici - "*TipoDocumento*" e "*NaturaOperazione*" - utili per individuare alcune casistiche specifiche al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre la bozza di dichiarazione precompilata per le partite IVA.
Per la verità, il nuovo tracciato XML della fattura elettronica partirà dall'1/10/2020, ma fino al 31/12/2020 lo SdI accetterà anche fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche che state utilizzando/avete utilizzato fino ad ora.
Ma di questo ci occuperemo presto in una Sediva News *ad hoc*…
Tornando alla procedura, l'ultimo passaggio prevede che - all'atto del nuovo acquisto da parte del cliente utilizzando il "buono" - la farmacia dovrà naturalmente emettere un *nuovo documento commerciale*, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA e che reca evidentemente un "TOTALE COMPLESSIVO" pari al valore pieno della merce acquistata; diversamente, il "buono" deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento riportando perciò il suo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, utilizzando la c.d. voce denominata "APPENDICE".
Tutto sommato, forse è un po' macchinosa, ma questa procedura consente certamente la tracciabilità di tutto quel che è accaduto.

(*marco righini*)

30/09/2020 - Archiviati i procedimenti penali legati al sequestro delle mascherine

Questo è stato infatti, e non crediamo per le sole vicende seguite dai ns. legali, l'esito delle "disavventure" patite dai farmacisti, troppo spesso - come ben sapete - oggetto di "attenzioni" davvero eccessive da parte degli organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria.
È stata accolta, in particolare, la tesi dell'assenza assoluta di qualunque consapevolezza - nei farmacisti "attenzionati" - di aver posto in vendita *beni diversi* da quelli nominalmente offerti in vendita.
In tutte queste vicende, del resto, nel momento in cui avvenivano le forniture di mascherine c.d. DPI, il farmacista non poteva far altro che affidarsi alle schede tecniche e alle certificazioni che il fornitore di volta in volta allegava senza l'obbligo di accertare ulteriormente la qualità del prodotto ricevuto.
Perciò, quello che viene definito l'*elemento soggettivo* del reato fin qui contestato [la *frode in commercio*, art. 515 c.p.], e che ha indotto gli organi inquirenti a disporre una serie di sequestri in alcuni casi talora molto consistenti, non poteva essere [escludendo, s'intende, eventuali fattispecie di tutt'altra fattura…] minimamente configurabile.
Di qui la richiesta di archiviazione, e anzi – se guardiamo bene – non sarebbe puramente fantasioso concludere che, ben diversamente, gli allora indagati dovessero in realtà ritenersi persone… offese del reato di truffa.
Ma forse tutto, o quasi tutto, è bene quando finisce bene…

(*federico mongiello*)

01/10/2020 – Un ulteriore contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici di alcune città

Il *Decreto Agosto* ha infatti previsto anche uno specifico *contributo a fondo perduto* per gli esercizi commerciali ubicati nei centri storici dei comuni che hanno un numero di presenze straniere almeno tre volte superiore a quello dei residenti, nonché delle città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti.
Esattamente, i Comuni interessati a questa misura dovrebbero [il condizionale è d'obbligo perché il dl non è stato ancora convertito in legge…] essere i 29 qui di seguito elencati: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Può accedere al contributo in argomento l'esercente che ha subìto una perdita a giugno 2020 di "fatturato" [calcolato con il criterio c.d. di "cassa"] superiore a un terzo di quello di giugno 2019.
L'importo del contributo è pari al 15% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 400.000] o al 10% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 1.000.000] o al 5% [per le imprese con i ricavi superiori a € 1.000.000] della *differenza del fatturato tra i mesi di giugno delle due annualità*.
Il contributo [che non può comunque essere di ammontare superiore al tetto di € 150.000] è in ogni caso dovuto ai soggetti – parliamo sempre di esercizi commerciali dei centri storici - che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 ed esattamente per un importo minimo di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per le società.
Gli interessati dovranno presentare - in via telematica - un'istanza all'Agenzia delle Entrate, che sarà oggetto di successivo provvedimento, con l'indicazione della sussistenza dei detti requisiti.
Questo contributo è ovviamente diverso dal *contributo a fondo perduto* che conosciamo come misura di ordine

generale [previsto dall'art. 25 del *Decreto Rilancio* di cui ci siamo occupati in particolare nella Sediva News del 27/05/2020]: anzi, le due misure sono **cumulabili**, salvo che per le imprese del comparto della ristorazione che potranno/dovranno quindi presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Sempre che non cambi qualcosa in sede di conversione in legge del dl., è indubbiamente un aiuto ulteriore per esercizi commerciali in situazioni [verosimilmente] più serie, o molto più serie, di altri esercizi.

(*stefano lucidi*)

01/10/2020 - Ravvedimento per la registrazione tardiva del contratto di locazione "a cedolare secca"

Ho stipulato due mesi fa un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca. Essendo superati i 30 giorni previsti per la registrazione, dovrò pagare delle sanzioni?

Si, ma con una precisazione: sono infatti previste, è vero, sanzioni per il caso di registrazione tardiva del contratto di locazione ma è possibile beneficiare anche qui, secondo le regole, del *ravvedimento operoso* regolato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Anche se, per effetto dell'opzione per la *cedolare secca*, il pagamento dell'imposta di registro è "sostituito" da quello appunto della *cedolare secca*, la sanzione deve comunque essere commisurata all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

(*andrea raimondo*)

02/10/2020 - "Ripescati" con un emendamento governativo gli omessi versamenti del 20 agosto

Un emendamento governativo al disegno della legge di conversione del *Decreto Agosto* in esame al Senato consentirebbe ai soggetti ISA e collegati [e quindi anche alle *farmacie* e loro *soci* e *collaboratori familiari*], che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso il versamento del saldo annuale delle imposte sui redditi per il 2019 e del primo acconto per il 2020, di regolarizzare l'omissione entro il prossimo 30 ottobre ***pagando soltanto lo 0,80% in più***.
Tuttavia, l'agevolazione sarebbe riservata – in linea con lo stesso criterio adottato per la gran parte delle misure anti-Covid 19 finora assunte – *solo a coloro che abbiano registrato una riduzione del fatturato del primo semestre del 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato dello stesso semestre del 2019*.
Il risparmio sembra comunque significativo tenendo conto che la maggiorazione dello 0,80% è meno della metà della sanzione applicabile in caso di ravvedimento entro 90 giorni dall'omissione (1,67%), senza considerare gli interessi e la maggiorazione dello 0,40% per lo slittamento del pagamento dal 20 luglio al 20 agosto.
In altre parole, facendo due conti, se l'omesso versamento ammonta – poniamo - a 10mila euro scaduti il 20 luglio e non versati neppure entro il 20 agosto, chi è ammesso all'agevolazione se la cava versando entro il prossimo 30 ottobre solo lo 0,8% in più su 10mila euro, cioè 80 euro, per un totale 10.080 euro.
Diversamente, con il ravvedimento entro 90 giorni dal 20 luglio [dato che questa è la scadenza originaria da considerare appunto per il ravvedimento] egli avrebbe corrisposto la sanzione dell'1,67%, cioè 167 euro, per un totale di 10.167 euro, con l'aggiunta degli interessi legali dello 0,05% su 10mila euro, cioè altri 1,23 euro, per un importo complessivo di *10.168,23 euro* invece di *10.080 euro*.
Il risparmio finale assomma quindi a *88,23 euro* (*168,23 meno 80*), che, come dicevamo, è un importo che corrisponde a più della metà di quello che si sarebbe pagato con il *ravvedimento*, trascurando la considerazione che il pagamento entro il 20 agosto 2020 avrebbe comunque richiesto lo 0,40% sempre sui 10mila euro, cioè ulteriori 40 euro.
Abbiamo parlato in ogni caso, come dicevamo, di un emendamento governativo anche se, proprio perché tale, dovrebbe essere senz'altro approvato in sede di conversione in legge del dl.

(*stefano civitareale*)

02/10/2020 – La detrazione delle somme pagate per la partecipazione ai test universitari

Le somme che ho pagata per la partecipazione di mio figlio al test di accesso al corso di laurea posso portarle in detrazione?

La risposta è senza dubbio affermativa perché lo svolgimento della prova di preselezione costituisce un passaggio ineludibile per accedere ai corsi di istruzione universitaria.
Il contributo versato per la partecipazione alle prove di selezione può quindi essere portato in detrazione – sempre nella ben nota misura del 19% del suo ammontare - come spesa appunto per istruzione universitaria.

(*andrea raimondo*)

05/10/2020 - "Discordanza" tra pos e scontrino sempre da evitare

La Cassazione è tornata di recente su un tema da noi peraltro già affrontato più volte, quello cioè della difformità dei *pagamenti operati dai clienti con POS e/o carte di credito* rispetto a quanto registrato dalla farmacia tra i *corrispettivi*.
L'eventuale discordanza tra i due importi, infatti, costituisce una *presunzione di evasione*, come tale sufficiente a legittimare l'accertamento, salva naturalmente la possibilità per la farmacia incappata nel controllo di dimostrare il contrario ed è chiaro che nell'era telematica degli RT - in cui il Fisco riesce ormai ad acquisire questi dati in tempi rapidissimi - l'attenzione da dedicare al problema deve essere fatalmente maggiore.
In pratica, non soltanto il totale riscosso in un determinato periodo con moneta elettronica (*bancomat, carte di credito, ecc.*) va sempre evidentemente "coperto" dal totale dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate per lo stesso periodo; ma bisogna anche evitare di emettere scontrini [oggi *documenti commerciali-(DC)*] che non corrispondano esattamente nel loro ammontare all'importo della contestuale ricevuta del POS.
Se quindi, ad esempio, il cliente ha deciso di pagare per sua comodità *parte in contanti* e *parte con carta di credito*

uno stesso acquisto, anche in questo caso la non perfetta "coincidenza" tra POS e DC potrebbe dare adito a sospetti di evasione, pur quando l'importo trasmesso all'AE sia superiore a quello della transazione in moneta elettronica.
È sempre bene, quindi, in casi del genere, emettere due distinti *documenti contabili*, uno per il POS ed uno per il contante; una complicazione in più - beninteso - ma che potrebbe evitarci un domani qualche fastidio in caso di verifiche.

(*stefano civitareale*)

05/10/2020 - La cessione del "bonus locazioni" cosa rischia il cessionario

Come pagamento dei canoni dei mesi di marzo e aprile 2020 ho deciso di accettare dal conduttore di un mio locale – in cui vi si esercita un'attività di ristorazione - la cessione del famoso bonus-locazioni che lui ha certamente maturato. Ma ho un dubbio: che rischi corro se poi, per una qualsiasi ragione, questo credito non gli spetta? Sarei costretto a restituirlo magari con sanzioni a mio carico?

In realtà nei confronti del Fisco risponde - dell'effettiva *spettanza* del credito [cioè dell'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per poterne fruire] come pure della corretta determinazione del suo importo – soltanto il *cedente*; da par suo il *cessionario* entra in ballo, sempre sul versante delle responsabilità, solo laddove egli utilizzi il *bonus* ricevuto in misura maggiore oppure con modalità irregolari.
Così, in caso di controllo, il *cedente* che "per una qualsiasi ragione" non abbia diritto al credito è obbligato a riversarlo – naturalmente al Fisco - con una sanzione che va dal 100% al 200% [oltre agli interessi nel frattempo maturati], mentre il *cessionario* che abbia *in buona fede* utilizzato tale credito correttamente non risponde di nulla, a meno che, come detto, se ne sia avvalso irregolarmente o per un importo maggiore rispetto a quello cedutogli.
Solo quindi in questi casi il *cessionario* incorre in una sanzione che è però del 30% dell'ammontare del credito, fermo, s'intende, che egli dovrà comunque riversarne l'importo non correttamente (in tutto o in parte) da lui utilizzato.

(*andrea raimondo*)

06/10/2020 - La fornitura alla farmacia per la rivendita di confezioni "personalizzate" di gel igienizzante

Un'azienda locale ci ha proposto la fornitura di confezioni di gel igienizzante con etichetta personalizzata, cioè con nome e logo della nostra farmacia.
Ci sono particolari formalità a carico nostro o a carico dell'azienda produttrice? E quali sono le informazioni da inserire in etichetta?

Qui sembrerebbe con tutta evidenza necessario formalizzare previamente con l'azienda produttrice del *gel igienizzante* un contratto che preveda espressamente [magari allegando una scheda tecnica] il pieno rispetto delle norme vigenti delle confezioni oggetto della fornitura, e in ogni caso con l'assunzione dell'azienda in termini non equivoci di qualsiasi responsabilità connessa, anche indirettamente, a eventuali ipotesi di difformità del prodotto rispetto alle sue caratteristiche specifiche/vantate.
Del resto, teniamo presente che – ad esempio –perché possa parlarsi di *gel igienizzante* la percentuale di alcol non deve essere, come Lei sa meglio di noi, inferiore al 70%, e che inoltre non va inserita nell'etichetta la dicitura "*presidio medico-chirurgico*" che deve infatti seguire tutt'altra procedura per l'autorizzazione alla sua produzione e messa in commercio.
Anzi, sull'etichetta è necessario indicare - oltre al nome e al logo della farmacia – anche la composizione e la scadenza del prodotto, il nome del produttore e il prezzo espresso *a corpo* e per *unità di misura*.
Sono questioni comunque sempre delicate perché, ad esempio, in alcune vicende di cui ci siamo occupati la Guardia di Finanza – come peraltro in tante circostanze non molto dissimili da questa – ha contestato il reato di frode in commercio [anche se poi il Giudice ha finito per accogliere le ragioni delle farmacie indagate…].

(*stefano lucidi*)

07/10/2020 - Alle SS.UU. il problema dei termini di accertamento per gli oneri pluriennali

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state di recente chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto su una questione piuttosto delicata e dai risvolti pratici rilevantissimi e dunque è opportuna qualche notazione al riguardo.
Stiamo parlando della *decadenza* dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in presenza di *oneri pluriennali*.
Sappiamo che il costo sostenuto per l'acquisto di un bene strumentale da parte di un'impresa come la *farmacia* non viene imputato interamente all'esercizio di sostenimento ma va "spalmato" nei diversi esercizi di vita utile del bene secondo una tecnica economico-contabile chiamata "ammortamento".
Ora, la questione che le SS.UU. sono chiamate a dirimere riguarda l'ampiezza dei termini entro cui il Fisco può esercitare il controllo su queste spese, e cioè se entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'anno in cui l'investimento è stato realizzato [che è il termine ordinario per gli accertamenti fiscali] *ovvero* entro il (ben più ampio) termine del il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa *a ciascun anno* in cui è stata iscritta in bilancio la relativa quota di ammortamento.
E tra una soluzione e l'altra – se siamo riusciti a farci comprendere - c'è una bella differenza, dato che per un bene che, ad esempio, si ammortizza in sette anni e viene acquistato nel 2020 il Fisco, laddove prevalesse la prima soluzione, potrebbe contestare l'operazione *entro il 31.12.2026*, mentre il termine, se vincesse la seconda, sarebbe quello del *31.12.2032*, cioè del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'esercizio in cui viene stanziato in bilancio l'ultima quota di ammortamento (2026).
In altre parole, finché non si completa il processo di ammortamento il Fisco sarebbe autorizzato a effettuare i

propri controlli – sotto i vari profili della competenza, inerenza, ecc. – anche se il termine di accertamento relativo all'anno in cui è stata sostenuta la spesa sia/fosse abbondantemente scaduto.
E i risvolti pratici della risposta a questo interrogativo sono di tutta evidenza perché, prevalendo la seconda soluzione, un'impresa può essere costretta a conservare le fatture di acquisto dei beni strumentali anche ben oltre i fatidici dieci anni previsti dal codice civile [anche se è vero che in epoca di FE quest'adempimento non dovrebbe essere così oneroso come in passato].
La questione si pone identicamente anche per tutti quegli *oneri detraibili* per cui la legge prevede la rateizzazione quali, ad esempio, le spese di recupero del patrimonio edilizio, le cui detrazioni sono rateizzabili in dieci anni. Anche in questo caso il contribuente è obbligato a conservare la documentazione relativa alle spese molto al di là del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa, essendo la stessa verificabile fino alla decadenza dei termini di accertamento relativi all'anno in cui viene riportata in dichiarazione l'ultima delle dieci rate previste.
Ci auguriamo, quindi, che le SS.UU. diano sulla questione una risposta che tenga conto, oltre che delle ragioni dell'Erario, anche del diritto dei contribuenti alla certezza e definitività dei rapporti tributari.

(*stefano civitareale*)

07/10/2020 - La dichiarazione degli affitti dopo la morte del de cuius

Lo scorso anno ho ereditato da mio padre un immobile già affittato. Con mio fratello siamo subentrati nel contratto e abbiamo percepito regolarmente il canone di affitto per quattro mesi nel 2019.
Bisogna ora dichiarare il totale di quanto incassato, considerando cioè soltanto i giorni di possesso oppure va dichiarato l'intero canone annuo?

I canoni di locazione vanno imputati al singolo contribuente in ragione della durata del periodo di propria titolarità del contratto di locazione [nel vs. caso, quali locatori] qui insorta evidentemente nel corso del periodo d'imposta.
Dunque, a vs. padre [perciò ai suoi eredi] saranno riferiti i canoni di locazione dei primi otto mesi del 2019 e a voi personalmente gli altri quattro.

(*andrea raimondo*)

08/10/2020 - Continuano le proposte "truffaldine" alle società neocostituite

Replicando in pratica quanto già segnalato nella Sediva News del 19.02.2015 ["*Italiani, un popolo di poeti, di artisti, di eroi… e però anche talora di truffatori? Occhio comunque ai bollettini di cc postale fasulli*"], vogliamo richiamare ancora la vs. attenzione sul tema del titolo, evidentemente tutt'altro che gradevole.
Dunque, esistono alcuni soggetti poco "*limpidi*" che acquistano le anagrafiche delle società *neocostituite* presso le Camere di Commercio di Italia per inviare loro un bollettino di conto corrente di 300 euro circa (chi più, chi meno), emesso da società private con la causale ad es. "*Servizi Imprese" – Imprese settore commercio industria artigianato e agricoltura, rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione, protocollo n. xxx, Iscrizione anno 2020"*, ecc. oppure "*Iscrizione al portale web , proposta alle ditte iscritte a camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA*)" o ancora qualcosa di simile.
Ora, questi servizi - o *portali web* che siano - verosimilmente esisteranno pure, ma la cosa molto fastidiosa è che la proposta, ovviamente di pura natura commerciale, gioca con tutta evidenza sull'equivoco che la richiesta economica pervenga direttamente dalla Camera di Commercio e che quindi l'importo si ponga come tributo obbligatoriamente dovuto dagli iscritti.
Per le società di capitali (srl, spa e sapa), per di più, la somma invocata si avvicina, e non può essere certo un caso, all'ammontare della tassa di concessione governativa dovuta annualmente per la vidimazione dei libri sociali: il che contribuisce ulteriormente – è chiaro - a generare confusione nella testa del malcapitato che potrebbe così cadere facilmente nel tranello.
Attenzione quindi alle truffe e alle varie richieste di pagamento che vengono recapitati in farmacia.

(*roberto santori*)

08/10/2020 - La rettifica del versamento con Codice Comune errato

Mi sono accorto che nel versare il primo acconto Imu di quest'anno ho indicato erroneamente un codice Comune sbagliato. Come devo procedere per ottenere la rettifica dello stesso con il codice Comune corretto?

Secondo quanto stabilito nel decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 e chiarito nella circolare 1/DF del 14 aprile 2016, in caso di errore nell'indicazione del "*Codice Comune*" (come nel Suo caso), con relativo versamento a un ente anziché a un altro, non deve essere presentata alcuna istanza di rimborso, ma va inviata *una comunicazione ai due Comuni coinvolti*.
Nella comunicazione - secondo quanto indicato dal comma 2, art. 2, del citato decreto - devono essere indicati:
- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
- l'ente locale destinatario delle somme;
- l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il Comune beneficiario del versamento indebito, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errore, deve procedere - entro il termine di 180 giorni - al riversamento all'ente locale cui le somme competevano.

(*andrea raimondo*)

09/10/2020 - Riscossione avvisi bonari: il d.l. agosto non "regala" nessun'altra proroga… [… e quindi, attenzione, chi ha rateizzato deve pagare la seconda rata ENTRO IL 16 OTTOBRE]

Svanite le speranze di ottenere un'ulteriore proroga per la riscossione degli *avvisi bonari*.

Il testo della legge di conversione del *Decreto Agosto* approvato dal Senato e ora all'esame della Camera per il passaggio finale non ha recepito, infatti, alcun emendamento in proposito.
Restano perciò le scadenze fissate dal *Decreto Rilancio* che andiamo quindi rapidamente a ricordare a beneficio di tutti, precisando subito che stiamo parlando delle somme dovute in base alle comunicazioni:
- *ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi/Irap e delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;*
- *ex 54-bis D.P.R. 600/73 per la liquidazione delle dichiarazioni Iva;*
- *ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni.*

Ebbene, per tutte queste comunicazioni il *Decreto Rilancio:*
- *ha rimesso nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l'8/3/2020 e il 18/5/2020 - anche per le rateazioni in corso - che sono stati considerati tempestivi solo se operati entro il 16/9/2020;*
- *ha previsto che i versamenti delle somme dovute in scadenza nel periodo compreso tra il 19/5/2020 e il 31/5/2020, potevano essere effettuati entro il 16/9/2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi;*
- *in alternativa al pagamento in unica soluzione, ha consentito di effettuare i versamenti delle somme sospese anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020.*

Ora, considerato che nel caso in cui si scelga il *pagamento rateale* dell'avviso bonario le rate trimestrali scadono *l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima*, ne discende (come è stato riconosciuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate) che - se *la prima* scade nel periodo di sospensione *08/3/2020-31/5/2020* - la proroga del suo pagamento "sposta in avanti" tutto il piano di rateazione, mentre - se il piano di rateazione è già avviato - la proroga interesserà solo la rata scadente nel periodo di sospensione, senza dunque influenzare le rate successive, che mantengono di conseguenza la loro scadenza originaria.
Ad ogni buon conto, tutti coloro che avevano ripreso il pagamento delle somme sospese, scegliendo la rateazione e pagando la prima rata al 16/9/2020, *devono ora abbandonare ogni speranza di ulteriore proroga* e *provvedere pertanto al pagamento della seconda rata entro il 16/10/2020*, e così pure al pagamento della terza e della quarta rata, rispettivamente, alle ricordate scadenze *del 16/11/2020* e *del 16/12/2020*.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

09/10/2020 - Bonus mobili

Vorrei acquistare dei mobili per la mia futura abitazione, ma ancora non ho firmato l'atto di acquisto dell'immobile ristrutturato da un'impresa di costruzione.
È possibile usufruire del bonus mobili se li acquisto prima della firma del rogito riguardante l'immobile?

Il quesito ci offre l'occasione per ripercorrere rapidamente l'ormai famoso *bonus mobili*.
In particolare, qualora vengano effettuati interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia [ossia quelli inclusi all'art. 3, lettere c), d) del Dpr n. 380/2001] su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, e/o da cooperative edilizie, *che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile*, si può usufruire appunto del *bonus mobili*.
Il beneficio consiste – giova ribadirlo ancora – in una *detrazione* Irpef del 50% da utilizzare sempre in dieci quote annuali di pari importo, *detrazione* calcolata però su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+.
Per accedere alla *detrazione* è necessario, come del resto in altri casi congeneri:
- che i pagamenti siano effettuati con bonifico o carta di debito/credito, non essendo quindi consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
- e che, attenzione, *la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici*, ricordando che per data di "*inizio lavori*" deve intendersi la *data di acquisto o di assegnazione dell'immobile* [come peraltro già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/2018 e con la Circolare n. 19/2020].

In pratica, come vedete, i mobili vanno ordinati/acquistati *all'interno* del periodo di durata della ristrutturazione o, evidentemente, dopo il completamento dei lavori.
Nel Suo caso, pertanto, non si potrà accedere all'agevolazione.

(*francesco raco*)

12/10/2020 - Attenzione: dal 15 ottobre riparte l'attività di riscossione dell'AdE…[…e quindi, più che mai, occhio alla Vs. pec]

Sono svanite, come quelle di un'ulteriore proroga per la riscossione degli *avvisi bonari* [v. Sediva News del 9.10.2020], anche le speranze di veder approvare una proroga al 30 novembre p.v. della data di inizio dell'attività di riscossione - da parte dell'Agenzia delle Entrate - delle cartelle di pagamento bloccate per effetto dei precedenti provvedimenti emergenziali.
In sede di conversione in legge del *Decreto Agosto*, infatti, il Senato ha respinto [al pari dell'altro ora ricordato] anche questo emendamento e dunque - *a meno di improbabili proroghe dell'ultimo minuto contenute in altro e diverso provvedimento d'urgenza (decreto legge)* ed esclusa qualsiasi ragionevole possibilità che alla Camera cambi qualcosa - **la data di avvio dell'attività di riscossione** [sempre "temibile", è chiaro…] **delle cartelle di pagamento bloccate nei mesi scorsi resta quella ormai molto prossima del 15 OTTOBRE p.v.**
Si tratta di circa nove milioni di atti impositivi che a detta del MEF saranno notificati ai contribuenti con gradualità e [bontà loro!] non in un'unica soluzione, ma senza naturalmente "scavallare" i termini di decadenza/prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Bisogna quindi che tutti i professionisti e gli imprenditori tengano sempre ben presente, come d'altronde abbiamo

rammentato fino alla noia, l'obbligo di *dotarsi [e ovviamente consultare con continuità] di una pec*, perché è soltanto sulla loro pec che potranno ricevere, tra gli altri, anche i detti atti impositivi [che a loro volta vengono/verranno naturalmente inviati tramite pec], non dimenticando inoltre, ed è un aspetto fondamentale, *che è proprio dalla data della consegna dell'atto nella pec che decorreranno i termini per eventuali opposizioni*.
Si tratta perciò di alzare quanto più possibile l'attenzione e tentare – magari modificando le proprie abitudini talora un po' troppo… pigre – di interrogare giornalmente la posta pervenuta sulla pec, perché, coerentemente con quanto appena detto, **se l'atto fosse da Voi rilevato/prelevato nella/dalla pec tardivamente rispetto al decorso di sessanta giorni dalla data di consegna, la pretesa impositiva diventerebbe definitiva** e senza possibilità perciò per Voi di impugnarla avanti l'autorità giudiziaria competente [in tale denegata ipotesi resterebbe soltanto la possibilità, con gli scarsi risultati che è facile immaginare, di chiedere all'ente impositore l'annullamento dell'atto *in autotutela*].
Una volta di più, insomma, dobbiamo raccomandarVi caldamente di visionare con frequenza possibilmente quotidiana la Vs. pec e segnalarci eventuali problematiche al riguardo.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

12/10/2020 - Anche questa volta il codice univoco CEORGIG non cambia…[…e SKYNET arricchisce ulteriormente i suoi contenuti]

Alcuni di voi, alla lettura di una recente circolare di Federfarma su questo tema [con riguardo però, come del resto vi è ben specificato, alla sola Promofarma] ci chiedono se il cambiamento del codice univoco interessi anche quello utilizzato dalle farmacie da noi assistite, ma non è così perché CEORGIG resta ben fermo.
E le ragioni sono quelle già chiarite più o meno alla fine dello scorso anno e che per comodità vogliamo sostanzialmente replicare.
La tecnologia con cui è stata progettata la piattaforma SKYNET consente di evolvere sia i "vecchi" servizi che di introdurne di nuovi in funzione dei continui aggiornamenti sia normativi che tecnici provenienti in particolare dall'Agenzia delle Entrate.
È un costante impegno sia professionale che tecnico, il cui risultato però si esprime attraverso una *piattaforma* la cui stabilità ci pare abbia reso la fatturazione elettronica - e tante altre problematiche anche indipendenti dalle FE - vicende, per le farmacie assistite, del tutto tranquille anche se, s'intende, qualsiasi giudizio di segno contrario come anche indicazioni e/o suggerimenti di qualunque natura sono assolutamente ben accetti.
Non è dunque necessario nessun cambio di codice univoco per fruire, poniamo, dello scadenzario disponibile in SKYNET già da molto tempo, e anzi – come avrete probabilmente rilevato nel corso di quest'anno - sono state introdotte numerose novità sul piano operativo e altre via via ne arriveranno.
Recentemente, ad esempio, sono stati aggiunti nella Sezione di Skynet "*Modelli fiscali*" anche i *Modelli ISA* e, sotto la voce "*Agevolazioni*", le ricevute relative alla presentazione delle domande di accesso ai benefici fiscali introdotti, come il c.d. *credito sanificazione*, in questo periodo infinito di emergenza Covid [con l'indicazione tra l'altro del credito effettivamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate].
In questa stessa Sezione, del resto, la farmacia può già da parecchio consultare, trasmettere e prelevare i modelli quietanzati della LIPE, le ricevute dei modelli F24 presentati, i modelli Unico, le liquidazioni dell'Iva, l'Irap e le Certificazioni Uniche.
È vero che alcune farmacie avvertono ancora qualche difficoltà nell'utilizzo, tutto o in parte, di Skynet, ma il tempo sta indubbiamente favorendo una progressiva familiarizzazione con lo strumento informatico [peraltro non certo complicatissimo] fino a permettervi di avvalervene – quel che ha sempre costituito una finalità primaria di Skynet – come un vero "scrigno", per di più *interattivo* in molti suoi aspetti, per la conservazione e il prelievo di tutti i documenti della farmacia.
Ma naturalmente ne parleremo altre volte.

(*Sediva*)

13/10/2020 - Un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di…[…leghe e società sportive professionistiche e/o di società e associazioni sportive dilettantistiche]

Vorremmo sapere quali sono le sponsorizzazioni particolarmente favorite dai recenti decreti emergenziali, perché ci risulta che almeno alcune di esse, anche se effettuate da imprese come le farmacie, potrebbero beneficiare di un bonus.

In effetti è proprio così, perché l'art. 81 del *Decreto Agosto* [che non dovrebbe comunque subire modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento, ormai vicinissima] introduce a favore di *imprese*, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un *credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni effettuate* ***dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.***
Deve però trattarsi, come precisato nel sottotitolo di queste note, di campagne e sponsorizzazioni a favore soltanto – si badi bene – delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, e/o di società sportive professionistiche e/o di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI.
Il contributo stanziato ammonta - *per l'anno 2020* – a 90 milioni di euro, e pertanto, laddove le domande presentate dovessero esuberare questo importo, il credito verrà come al solito riparametrato tra tutti coloro che avranno presentato la domanda.
Condizioni *essenziali* per fruire del credito è che l'investimento complessivo *non sia inferiore a euro 10.000* [e perciò sono esclusi quelli di ammontare eccessivamente contenuto] e inoltre che *sia sostenuto a favore di società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi realizzati in Italia nel periodo d'imposta 2019 almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro*

[quindi è esclusa, poniamo, sia la Roma o il Milan Calcio che la modestissima società di beach volley di un piccolo stabilimento balneare].
Il credito d'imposta è utilizzabile *esclusivamente*, come ormai è la regola, *in compensazione*, previa però la presentazione di una specifica istanza [che naturalmente, tanto per cambiare, sarà oggetto di successivo decreto…], da presentare al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a condizione, tuttavia, che i pagamenti siano effettuati con versamenti bancari o postali ovvero mediante i sistemi di pagamento tracciati, come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc..
Inoltre, la spesa sostenuta costituisce per la farmacia – nel suo intero ammontare - un *costo per pubblicità* e come tale deducibile ai fini del reddito d'impresa.
Bisognerà da ultimo verificare che il *credito*, essendo stato qualificato come *aiuto de minimis*, non ecceda *nell'arco di tre anni* l'importo limite – per la singola azienda – di complessivi 200.000 euro, tenendo presente che in tale ammontare rientrano anche eventuali incentivi dello Stato e/o di altre amministrazioni pubbliche di cui si sia già beneficiato o di cui si beneficerà nel corso dello stesso triennio.

(*marco righini*)

13/10/2020 – Il doppio beneficio per l'installazione di un condizionatore: Detrazione 50% e Bonus Mobili

Devo installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione.
Posso avvalermi delle detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia? E, se la risposta è affermativa, il beneficio fiscale mi darebbe diritto anche al bonus mobili?

La risposta è affermativa sia per l'una che per l'altra domanda.
Infatti, l'installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali - trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva- rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef ai sensi dell'art. 16-*bis* del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, si è pronunciata più volte sul tema [per tutte v. Circ. 11/E/2014 e Circ. 13/E/2018], precisando che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche *i lavori effettuati sugli impianti tecnologici*, come la sostituzione di alcune componenti per ottenere un risparmio di energia. Questo perché, ha sottolineato il Fisco, tali interventi rispondono al **criterio dell'innovazione**.
Di conseguenza, questo tipo di interventi dà diritto anche al *Bonus mobili*.
Ricordiamo anche che se [invece] gli impianti dotati di pompa di calore *sostituiscono* integralmente o parzialmente un impianto di climatizzazione invernale, l'intervento può essere agevolato con il c.d. *Ecobonus*, non cumulabile evidentemente con il *bonus* per manutenzione straordinaria, né quindi con il *Bonus mobili.*
In questo caso spetta infatti una detrazione Irpef del 65% della spesa sostenuta per l'intervento, fino ad un massimo di 30 mila euro rimborsabili nelle solite dieci rate annuali di pari importo.
Perciò, scendendo nel concreto, prima di effettuare la spesa per la progettata installazione di un condizionatore a pompa di calore, è consigliabile valutare attentamente di quale tipologia di beneficio/i fiscale/i si vorrà/potrà usufruire, così da mettersi nelle condizioni al più presto possibile di osservare tutti gli specifici adempimenti riferiti all'una [*ristrutturazione edilizia + Bonus mobili*] o all'altra [*Ecobonus*] agevolazione fiscale.

(*mauro giovannini*)

14/10/2020 - L`incapacità [anche relativa] come possibile causa di esclusione del socio

La ns. snc è titolare di una farmacia da oltre dodici anni e per contratto dovrebbe scadere il 31.12.2023.
Da qualche tempo però uno dei soci è stato colpito da una malattia neurologica che va sempre più progredendo e ormai oggi lui non è in grado di svolgere nessuna attività lavorativa e tantomeno quella fondamentale di farmacista che, come noi, sarebbe tenuto a svolgere per contratto.
Ai suoi familiari è stato consigliato di far intervenire il Tribunale perché in queste condizioni potrebbe compromettere anche il patrimonio della famiglia che sembra nella gran parte intestato a lui e già da un po' di tempo la pratica è stata avviata.
Ma per quanto riguarda gli altri soci, quali diritti e obblighi possono avere in questa situazione?

Come abbiamo letto, qui l'infermità di un socio concerne una società di "diritto comune", cioè una società titolare di una farmacia non conseguita congiuntamente da più farmacisti a seguito di un concorso straordinario.
Si tratta però di situazioni che possono riguardare – come d'altra parte è capitato e sta capitando - anche uno dei covincitori in forma associata [non importa se titolari *pro quota* o meno] e anche prima o molto prima che scada il periodo indicato nel comma 7 dell'art. 11 del *Crescitalia*, che condiziona espressamente [la conservazione de] "*la titolarità della farmacia assegnata*" al "*mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*".
Ma per semplicità espositiva presupporremo che anche in questa seconda ipotesi la patologia neurologica che ha colpito uno dei soci sia quella stessa descritta nel quesito, premettendo che la finalità di queste note è più che altro quella di indicare uno dei possibili percorsi in grado – soprattutto quando la sua area di operatività possa essere ragionevolmente ampliata in funzione delle singole situazioni - di fornire qualche utile indicazione in soccorso di quelle società (di persone o di capitali), titolari di una o più farmacie, che stanno vivendo in numero sempre più consistente momenti di crisi anche grave nei rapporti tra i soci.
Deve comunque restare ben fermo che quello dello scioglimento del singolo rapporto sociale [per morte, recesso o esclusione di un socio, che sono i tre casi tipicamente previsti e disciplinati, peraltro abbastanza laconicamente, dal codice] è un tema che non è sempre

così lineare come forse potrebbe sembrare, talora anzi rivelandosi nel concreto abbastanza complesso e articolato, tanto più che su alcune delle numerose norme codicistiche applicabili persistono tuttora dubbi importanti anche in sede giurisprudenziale.

Scendiamo allora in una rapida analisi delle due ipotesi configurate, riportando dapprima le due disposizioni del codice civile che possono interessare più da vicino la peculiare fattispecie indicata nel titolo.

Art. 2286, comma 1, cod. civ.

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 2289, comma 1, cod. civ.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La grave malattia neurologica di un socio di una società di "diritto comune"

In questo caso il socio gravemente malato potrebbe invocare la sussistenza di una causa di *recesso* anticipato rispetto alla scadenza del rapporto/contratto sociale, quale che sia la disposizione statutaria – se ve ne è una – che regola l'ipotesi di *recesso*, tenendo infatti presente che neppure l'atto costitutivo potrebbe escludere la *giusta causa* tra le ragioni che giustificano il *recesso* di un socio perché probabilmente l'art. 2285 contiene per questo aspetto una *norma imperativa*, quindi non derogabile neppure dai soci.

Naturalmente, laddove quel socio con un provvedimento del Tribunale fosse *interdetto*, perché non più in grado di amministrare il suo patrimonio [*incapacità* c.d. *assoluta*: art. 414 c.c.], o *inabilitato* perché in uno stato non "*talmente grave da far luogo all'interdizione*" [*incapacità* c.d. *relativa*: art. 415 c.c.], dovrebbe essere il *tutore* nel primo caso e il *curatore* nel secondo a rappresentare o, rispettivamente, affiancare la persona giudizialmente *interdetta* o *inabilitata* nell'esercizio della facoltà di *recesso*.

Ma potrebbero essere anche gli altri soci ad agire per l'*esclusione* del socio dalla società, quando però il contratto sociale non disponga diversamente e in termini non equivoci [e questo forse potrebbe essere qui consentito] e/o tutti i soci non definiscano *concordemente* tra loro l'intera vicenda, quel che però richiederebbe l'intervento del *tutore* o del *curatore* se nel frattempo fosse intervenuto il provvedimento del Tribunale, ovvero del c.d. *amministratore di sostegno* se il giudice abbia ritenuto opportuno ricorrervi nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione.

Sarebbe tuttavia un'*esclusione* non tanto per inadempimento a un'obbligazione, quella prevista nel vs. atto costitutivo di svolgimento di prestazioni lavorative, quanto per una *giusta causa* di esclusione - diversa, beninteso, da quella che può giustificare il *recesso* - dato il ruolo indiscutibilmente rilevante e determinante che possono assumere in una società di *persone* vicende *personali* dei soci come quella di condizioni di salute che impediscono qualsiasi partecipazione *personale* alla società.

Certo, questa potrebbe essere un'iniziativa forse non facile da avviare [magari anche per i rapporti personali che alcuni anni fa vi hanno condotto a costituire tra voi una snc], senza contare che se il socio [o chi per lui] vi si oppone, gli altri soci dovranno ricorrere all'arbitrato, ove previsto per queste evenienze nell'atto costitutivo, o al Tribunale, con tutto quel che ne può derivare anche sul piano degli oneri da sostenere.

Indubbiamente, però, il disagio dell'eventuale continuazione della società fino alla scadenza naturale in una situazione così "sbilanciata", tanto più tenendo conto che si tratta di una farmacia dove il contributo professionale dei soci può essere stato assunto sin dalla costituzione come essenziale per il funzionamento e la vita stessa del rapporto sociale, può suggerire di tentare almeno in prima battuta di convenire [ovviamente, ricorrendone i presupposti, anche con l'intervento del *tutore* o del *curatore*] la cessione in tempi brevi o la compromissione in vendita della quota agli altri soci.

Diversamente, si può pensare alla modifica dei patti sociali proprio in funzione del venir meno del contributo professionale del vs. collega, quindi con il verosimile accrescimento delle prestazioni degli altri anche con riguardo sia all'amministrazione della snc che alla direzione responsabile della farmacia sociale [in pratica potrebbero essere previsti per loro, per questo moltiplicarsi di incombenze, quantomeno compensi più elevati].

Ma anche se, come abbiamo visto, altri rimedi alla difficile situazione odierna – adeguati all'equo contemperamento dei reciproci interessi in gioco - possono pure essere astrattamente praticabili, nei fatti rischia di essere percorribile soprattutto l'*extrema ratio* dell'*esclusione per giusta causa* di cui si è detto.

Si può aggiungere che l'*esclusione*, come d'altronde anche il *recesso*, di un socio recano conseguenze non irrilevanti sul piano fiscale che oltretutto sono diverse se la liquidazione della quota del socio receduto o escluso [si tenga presente che il credito del socio con cui si scioglie il rapporto, o quello dei suoi eredi, è sempre un credito pecuniario, rappresentativo cioè del valore della quota] viene assunta dagli altri soci o dalla società come tale, e anzi sarà opportuno che anche questo profilo – quando possibile – venga lasciato per così dire "aperto" nell'atto costitutivo così da permettere di scegliere al momento opportuno l'una o l'altra soluzione.

La grave malattia neurologica di un socio nel primo triennio di durata di una società tra i co-assegnatari per concorso di una sede

Qui non possono valere tutte le considerazioni appena svolte per l'altra ipotesi perché c'è evidentemente la spada di Damocle del triennio ancora in corso con il rischio di incappare nelle conseguenze che abbiamo visto all'inizio.

Non è rinvenibile infatti in questa evenienza il minimo spiraglio che consenta di approdare a una cessione tout

court della quota del socio infermo né agli altri soci e men che meno a un terzo, ma è anche impercorribile [a meno che non si voglia affrontare le probabili ire di Asl & c…] sia il rimedio del *recesso* come quello dell'*esclusione*: e questo perché le sole eventualità che sicuramente permettono di conservare la titolarità della farmacia nonostante lo scioglimento nel corso del triennio del rapporto con uno dei soci/covincitori sono quelle della *"premorienza"* e della *"sopravvenuta incapacità*".

E però, se escludiamo per ovvi motivi la "*premorienza*", a noi pare – sempre ipotizzando anche in questo caso la fattispecie riferita nel quesito – che ricorrano i presupposti per lo scioglimento anticipato del rapporto con quel socio ove egli sia dichiarato [anche se non interdetto] *inabilitato* perché, come abbiamo visto, anche l'*inabilitazione* postula una *incapacità*, pur se *relativa*, quel che dovrebbe bastare per affermare l'applicabilità di una delle due condizioni legali per la conservazione de "*la titolarità della farmacia assegnata*" nonostante la cessazione della sua "*gestione associata*" da parte di tutti i co-vincitori prima del compimento del triennio.

Come dicevamo, però, il tema è molto ampio e variegato, che certo non si può affrontare in questa sede neppure con un minimo di esaustività.

Fermiamoci quindi a questi meri spunti di riflessione.

(*gustavo bacigalupo*)

15/10/2020 - Il superbonus 110% può essere ben più di una detrazione fiscale…[…pur di per sé rilevante]

E' un tema che ci viene proposto ripetutamente e d'altronde merita tutta la nostra e la vostra attenzione, e infatti tra qualche giorno ripercorreremo il *Superbonus 110%* più o meno in tutti i suoi aspetti.

Qui vogliamo soffermarci un momento su un aspetto particolare della vicenda, per vedere come questa *detrazione fiscale "maggiorata"* [quale è naturalmente il *Superbonus 110%*] – finalizzata, come noto, al miglioramento della resa energetica degli edifici - si possa rivelare una comoda fonte di liquidità per tutti, *imprese e privati*.

Il *bonus* nasce bensì come *detrazione fiscale* – da spendere, quindi, nella dichiarazione dei redditi del beneficiario - ma si può trasformare, come abbiamo sottolineato parecchie volte, in un credito da cedere alle imprese esecutrici dei lavori in pagamento del prezzo (c.d. *"sconto in fattura"*).

Le imprese, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione nel versamento di imposte e/o contributi oppure cederlo a se stesse ad altri soggetti [ad esempio i loro fornitori], come del resto il beneficiario può anche trasferire il credito ad altri soggetti, e non parliamo solo di banche e/o di altri intermediari finanziari ma anche di semplici "privati" come un parente od un amico.

Così, tanto per fare un esempio, se i lavori riguardano un appartamento su cui grava un mutuo ipotecario e se il proprietario che ha realizzato i lavori è in arretrato - a causa dell'emergenza sanitaria in corso - con le rate del mutuo, egli potrebbe offrire alla propria banca il *bonus* in pagamento delle rate scadute o decidere di cederlo, se svolge un'attività commerciale, in pagamento ai propri fornitori.

Sembra insomma che si stia aprendo un vero e proprio "mercato" di questi crediti [fatto sta che sono già numerose le banche che hanno offerto la loro disponibilità per l'acquisto …], e però si tenga conto che l'agevolazione in argomento è abbastanza complessa e in ogni caso non sempre facilissima da ottenere.

A questo riguardo, in particolare, l'ostacolo più complicato da superare parrebbe almeno al momento il *salto di due classi energetiche* che deve necessariamente conseguire dall'intervento.

Di questo specifico aspetto della vicenda, però, dovremo naturalmente parlare ancora.

(*stefano civitareale*)

15/10/2020 - La storia senza fine del credito sanificazione…[…ma con una "lieta fine"]

Dopo la "rimodulazione" del *credito sanificazione*, l'art. 31 del *Decreto Agosto* – convertito con l. 126 del 13 ottobre u.s., pubblicata nella G.U. in pari data - ha rivisto *al rialzo* la percentuale del credito fruibile, ovviamente anche da parte delle farmacie, da chi ha presentato istanza entro il 7 settembre u.s.

La percentuale infatti è passata ***dal precedente 9,3854%*** [v. Sediva News del 21/09/2020] *di quanto speso per la sanificazione e/o l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale* ***all'odierno 28,30%.***

Un ammontare, beninteso, sempre ben lontano dall'originario e annunciato 60%, ma che comunque comporta nei fatti la *triplicazione* dell'importo concesso in prima battuta.

Coloro pertanto che hanno a suo tempo presentato istanza, dopo l'iniziale delusione, potranno ottenere consolazione – almeno parziale - nel rifinanziamento della misura.

Si tratta ora di capire se per la fruibilità dell'estensione del *bonus* i contribuenti siano tenuti o meno [parrebbe di sì] ad attendere l'ufficializzazione dalla misura da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso ad es. l'emanazione di un provvedimento *ad hoc* che ufficializzi la nuova percentuale (nonostante si possa in qualche modo già disporre dei dati per i conteggi…).

Ma, attenzione, *non è prevista nessuna riapertura dei termini*, neppure per integrare eventualmente domande a suo tempo presentate, nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute dopo la produzione dell'istanza abbiano elevato l'importo di quanto complessivamente speso a questo titolo.

(*marco righini*)

16/10/2020 – L'acquisto diretto dalla Cina di mascherine effettuato da una società di servizi…[…che le ha poi distribuite alle farmacie associate]

Come amministratore di una società di servizi partecipata da una associazione sindacale, ho acquistato un notevole numero di mascherine direttamente dalla Cina, perché si trattava naturalmente di rifornire in tempi brevi le farmacie associate che erano allora in grave difficoltà nell'approvvigionarsene mediante i canali abituali.

Vorrei conoscere quali sono le diversità tra la mia posizione e quella delle farmacie che hanno effettuato le stesse operazioni, ma che – come avete riferito nella

Sediva News del 30/09/2020 - hanno visto archiviati i procedimenti penali avviati contro di loro.
E quindi vorrei in pratica sapere se rischio il rinvio a giudizio o se magari non avrei dovuto neppure essere indagato.

In realtà era inevitabile che, quale rappresentante della società di servizi, Lei restasse coinvolto in questa vicenda. Ma non c'è dubbio che l'importazione diretta dalla Cina di mascherine da distribuire successivamente tra le farmacie associate [che è esattamente la condotta imputabile alla società e quindi a Lei nella Sua qualità] non avrebbe potuto che porre, come in effetti sta ponendo, problemi ben diversi da quelli cui invece sono andati incontro – anche se fortunatamente, come abbiamo visto, senza grandi conseguenze - i singoli farmacisti nel momento in cui hanno acquistato da un fornitore [come, nella fattispecie, proprio la Sua società] mascherine solo apparentemente dotate della Certificazione Europea.
E, volendo evidentemente restare nel Suo caso specifico, bisogna guardare dapprima ai *materiali* importati/importabili [quindi anche alle procedure doganali da osservare], poi soffermarsi sugli incombenti necessari per la loro commercializzazione e tentare infine di trarre qualche conclusione.
Ora, dato che qui i *materiali* sono mascherine, è bene ricordare una volta di più – a quei pochi che potessero avere ancora qualche dubbio - che vanno distinte in tre categorie:

1) *Dispositivi Medici* (le c.d. "mascherine chirurgiche") o *DM*;
2) *Dispositivi di Protezione Individuale* o *DPI* (FFP2 e FFP3);
3) *Mascherine Generiche* (o "filtranti") che, pur sembrando generalmente "mascherine chirurgiche"/DM, nella realtà non sono né testate né certificate.

➢ **1)** Quando allora si scelga di importare *Dispositivi Medici*, bisogna ragionevolmente tener conto in prima battuta:

A) se il marchio è presente e valido, *essendo in tal caso il dispositivo sdoganabile immediatamente* ("mascherine chirurgiche");

B) oppure, se il marchio non è invece presente e/o non è valido, occorrendo in questa seconda evenienza inviare apposita *autocertificazione* all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in conformità all'art. 15, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e attenderne di conseguenza la pronuncia per immetterle in commercio; in tale seconda ipotesi il prodotto finisce perciò per poter essere soltanto "sdoganato condizionatamente", con il rispetto cioè delle eventuali prescrizioni e dell'obbligo di tracciabilità, *fermo comunque il divieto di metterlo in commercio anteriormente al rilascio delle autorizzazioni*; e, se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a *mascherina generica* ma, ove non possa essere "rietichettato" come tale [perché ad esempio il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione…], viene/deve essere distrutto.

Sempre con riguardo ai DM senza marchio o con marchio non valido, inoltre, è utilizzabile la procedura di *svincolo diretto* se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario, e cioè:

- regioni e province autonome;
- enti territoriali locali;
- pubbliche amministrazioni;
- strutture pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza (anche unità pronto soccorso per le proprie necessità);
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali di pubblica utilità e/o di interesse pubblico individuati dal DPCM 10/4/2020: tra questi dovrebbe rientrare anche la società di servizi da Lei rappresentata che pertanto avrebbe potuto probabilmente avvalersi o tentare di avvalersi dell'iter previsto per lo *svincolo diretto*, quel che però non sembra sia avvenuto.

➢ **2)** Passando ai *Dispositivi di Protezione Individuale*, le eventualità sono le stesse salvo che per essi l'ente "validatore" non è l'ISS ma l'INAIL, e inoltre – si badi bene - per i DPI non è configurabile lo "svincolo diretto" di cui si è appena detto a proposito dei DM, e pertanto non possono essere importati *in deroga* alle vigenti disposizioni sulla produzione e messa in commercio.

➢ **3)** Quanto, da ultimo, alle *Mascherine Generiche*, per queste si deve considerare che possono essere sdoganate solo quando soddisfino le condizioni di produzione e messa in commercio richiamate infine nella Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020, e pertanto:

a) non devono recare la marcatura CE;

b) le relative confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);

c) vanno accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente, da un lato, che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa e che, dall'altro, non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di DM o DPI (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro), bensì, ad esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico-ambientali e/o per uso della collettività;

d) infine il produttore deve dichiarare che tali dispositivi generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte, il prodotto - qualora sia possibile rietichettarlo - può essere solo "sdoganato condizionatamente" con prescrizioni di utilizzo e l'obbligo di tracciabilità, e fermo l'impegno a non metterlo in commercio prima di aver sostituito le etichette *non a norma* con quelle *a norma*.
Secondo queste sommarie indicazioni, quindi, dato che le mascherine importate dalla Sua società dovrebbero essere quelle definibili DM se non anche DPI, è difficile contestare che - una volta ottenuto lo sdoganamento - la loro commercializzazione era subordinata alla *preventiva validazione* da parte dell'ISS o dell'INAIL che, ricorderete, in ragione dell'emergenza epidemiologica il *Cura Italia* "chiamò" temporaneamente a "surrogare" l'attività degli Enti

certificatori, cioè dei soli soggetti istituzionalmente demandati al rilascio delle Certificazioni Europee.
Quindi, per concludere, non sembra certo campato in aria il dubbio che, laddove la distribuzione delle mascherine senza la preventiva loro *validazione* fosse stata comunque anche solo in parte effettuata [come parrebbe qui essere avvenuto], il legale rappresentante della società possa essere indagato per il reato di *frode in commercio*, perché – proprio in mancanza del presupposto della *validazione* prescritto nel provvedimento – *le mascherine finirebbero per essere state nel concreto consegnate in confezioni tali da trarre in inganno le farmacie*.
Del resto, come forse avrete colto dalle stesse nostre precedenti notazioni sull'argomento, anche per la giurisprudenza di merito gli *importatori* [la vs. società di servizi, in questo caso] devono assicurare che i prodotti che immettono sul mercato rispettino i requisiti prescritti oltre, s'intende, a non presentare alcun rischio per i consumatori (europei), cosicché è fatto loro obbligo di verificare che il produttore extra-UE abbia adottato tutte le misure necessarie e che su richiesta la relativa documentazione sia sempre disponibile.
Da parte loro, i *distributori* hanno l'onere di disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici dei prodotti così da poter essere in grado anche di individuare quelli non conformi [specie laddove la difformità sia palese…], dovendo in caso contrario risponderne sotto i vari aspetti in tutte le sedi competenti.
Inoltre, devono poter dimostrare alle autorità nazionali che hanno agito con la dovuta diligenza e che, ad esempio, hanno ricevuto la conferma - da parte del produttore e/o dell'importatore - che sono state adottate le misure necessarie.
Anche alla luce perciò di queste rapide considerazioni, la Sua iscrizione nel registro degli indagati – verosimilmente a questo punto quasi ineludibile – non vuol dire affatto, di per sé, un Suo rinvio a giudizio e neppure la rilevabilità a Suo carico di irrimediabili carenze sul piano difensivo, perché anzi in questa particolare vicenda i profili da prendere in adeguata considerazione sono tali, specie per quel che attiene all'elemento c.d. psicologico del reato [cioè il *dolo*], da rendere non facilmente configurabili tutti i presupposti per un giudizio di colpevolezza.
Il *dolo* richiesto dal legislatore, giova precisarlo, è però quello c.d. *generico* - quello che d'altronde caratterizza la gran parte degli illeciti - e pertanto si richiede non la consapevolezza dell'agente/indagato/incolpato di perseguire un fine *specifico*, ma la sua mera consapevolezza di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito.
Infine, il *delitto* – perché tale naturalmente è la *frode in commercio* - si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa o del documento che, secondo le norme civilistiche o gli usi commerciali, vale come consegna.
In definitiva, in ogni caso, non dovrebbe forse essere complicatissimo dimostrare con quale facilità la documentazione ricevuta dal venditore straniero, e finalizzata all'importazione, potesse trarre in inganno la Sua società di servizi, come allo stesso modo, peraltro, potrebbe rivelarsi nei fatti possibile anche convincere l'autorità giudiziaria che non vi fosse alcuna consapevolezza di commercializzare prodotti diversi da quelli descritti o addirittura nocivi per la salute pubblica.

(*federico mongiello – gustavo bacigalupo*)

19/10/2020 – Vaccino antinfluenzale: quali adempimenti fiscali?

Come dobbiamo battere lo scontrino fiscale dei vaccini antinfluenzali che distribuiamo per la Regione Lazio in DPC?

Come tutti gli interessati avranno certamente già colto, la Regione Lazio ha previsto che il vaccino antinfluenzale venga ceduto alle persone di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 60 [escluse le categorie a rischio per patologia o esposizione professionale] al prezzo di € 9,50, di cui € 6,26 andranno rimborsate alla Regione ed € 3,24 rimarranno al farmacista [al lordo della quota da riconoscere al distributore].
Sotto il profilo operativo, la farmacia dovrà emettere un normale documento commerciale di vendita [ex scontrino fiscale] dell'importo di € 9,50 Iva compresa al 10%, o meglio ad aliquota iva indefinita per la quasi totalità delle farmacie che si avvalgono della *ventilazione*.
Successivamente, la sommatoria degli importi riscossi [€ 9,50 per il numero di vaccini venduti] dovrà essere indicata nella distinta contabile riepilogativa mensile, nella colonna "ticket" [riscossi] e quindi di fatto defalcata dall'*importo da liquidare*.
Da ultimo, il compenso riconosciuto al farmacista, pari a € 3,24, dovrà essere riportato nella fattura mensile relativa alla DPC e quindi con iva al 22% in regime di *split payment*.

(*roberto santori*)

19/10/2020 - Indagine statistica gestione farmacia anno 2019

Le farmacie assistite nei prossimi giorni riceveranno singolarmente, come per gli altri anni, un'*indagine statistica* sulla gestione dell'esercizio relativa al 2019, che però si è potuto naturalmente perfezionare soltanto di recente, cioè al completamento della trasmissione telematica del Modello Redditi 2020, il cui termine di scadenza è d'altronde quello del 30 novembre p.v.
L'*indagine statistica* riguarda particolarmente i seguenti profili:

- *ciclo finanziario*: rapporto tra scorte, crediti e debiti;
- *spese di gestione* confrontate con quelle medie dei singoli settori di appartenenza;
- *rotazione della merce* in rapporto con il debito dei fornitori;
- *coefficiente di ricarico* da applicare sui prezzi di acquisto al netto iva distintamente per aliquote, considerando anche le imposte e la remunerazione dei titolari e dei collaboratori familiari.

Le note che tra breve accompagneranno la trasmissione a ogni farmacia dell'*indagine statistica* di pertinenza chiariranno ulteriormente questi aspetti e comunque negli incontri periodici in corso ne discuteremo con Voi in

termini adeguati, individuando anche eventuali discrasie e le misure per le migliori correzioni.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

19/10/2020 - Calo del fatturato e rinegoziazione del canone di locazione commerciale

Da più di un anno mia moglie è conduttrice di un locale commerciale dove esercita individualmente un'attività imprenditoriale. Tuttavia, a causa del lockdown, ha registrato un calo del fatturato superiore al 50% che l'ha costretta a richiedere al locatore una rinegoziazione del canone di locazione diventato troppo oneroso, ma il locatore ha rifiutato fin ora qualsiasi trattativa. Come regolarsi?

La vicenda che sta vivendo Sua moglie, connessa alla riduzione del fatturato della propria attività per effetto dell'emergenza Covid, è notoriamente abbastanza diffusa. Alcuni hanno adito l'Autorità giudiziaria per veder accolta la propria domanda di riduzione del canone, ma le risposte dei giudici hanno tracciato, almeno fino ad oggi, un orientamento tutt'altro che univoco.

Il 9 settembre u.s., ad esempio, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di un albergatore che lamentava l'impossibilità di pagare i canoni di locazione, perché – secondo i giudici - non c'è una norma che, a seguito di questa situazione emergenziale, imponga l'esenzione o la riduzione del canone e questa è l'idea che molti tribunali hanno seguito.

Peraltro, come avrete rilevato dai giornali, proprio il Tribunale di Roma - con altra ordinanza del 27 agosto 2020 – aveva invece affermato [suscitando per la verità parecchi dissensi…] che il locatore non può rifiutarsi di rinegoziare il canone di locazione a fronte di un'ingente perdita economica derivante dalla chiusura forzata di marzo-maggio, dovendo questa essere concepita, guardandola nel quadro della crisi economica derivante dalla pandemia, come una sopravvenienza tale da imporre, in base alle clausole di buona fede e correttezza, un obbligo per le parti di rinegoziare il precedente accordo.

E però, nel caso oggetto dell'ordinanza il Tribunale - nonostante la previsione da parte del *Decreto Rilancio* della fruibilità [al ricorrere di certe condizioni] di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione commerciale - ha comunque ritenuto equo procedere direttamente a una riduzione del canone stesso non ritenendo sufficiente tale beneficio fiscale a riequilibrare il contratto.

Se dunque da una parte questa pronuncia dei giudici romani potrebbe forse ritenersi in qualche modo "incoraggiante", dall'altra, rappresenta in realtà una voce isolata, ma ci pare valga egualmente la pena che Sua moglie tenti quanto più possibile di convincere il locatore che, anche e soprattutto per l'avvenuto e documentato calo di fatturato, un eventuale contenzioso giudiziario avrebbe comunque esiti niente affatto sicuri e che in definitiva possa quindi rivelarsi opportuno raggiungere un accordo con il conduttore.

(*matteo lucidi*)

20/10/2020 - Una farmacia in piena zona di movida…[… che teme i due dpcm di questi giorni]

Tra sabato e domenica ho letto dei provvedimenti governativi sull'emergenza Covid e onestamente il punto che più mi interessa non sono riuscito a capirlo.

Noi non viviamo in una città metropolitana, ma la nostra è una farmacia ubicata in una piazza che ormai da alcuni anni è una meta abituale per giovani e meno giovani che di notte sono in cerca di movide.

Vorremmo quindi sapere quale autorità e a quali condizioni l'intera zona, o almeno la nostra piazza, possa rischiare di subire la chiusura e che danni ne deriverebbero per noi, considerando che la farmacia da due o tre anni è aperta fino alle ore 24.00 di ogni giorno.

In pratica, tutti i decreti legge, poi regolarmente tutti convertiti, come pure tutti gli ormai famigerati dpcm "emergenziali" – che hanno trovato e trovano sostanzialmente la loro legittimazione, sia gli uni che gli altri, nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 [pubblicata nella G.U. del 1° febbraio ed entrata in vigore in questa stessa data] che ha dichiarato lo "*stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", recentemente prorogato fino al 31 gennaio 2021 ma andremo certamente oltre – si sono anch'essi regolarmente allineati alla pessima abitudine, ormai purtroppo consolidatissima, di introdurre disposizioni normative contenenti a loro volta centinaia di richiami a disposizioni precedenti che a loro volta rinviano a ulteriori disposizioni precedenti, e così via.

Il risultato è che, per ricostruire i tanti *dicta* legislativi, ma anche la stessa *voluntas legis* è necessario spesso sottoporsi [quel che è valso in gran parte anche per il tema proposto dal quesito] a un autentico supplizio di Tantalo senza per giunta riuscire sempre a cogliere l'obiettivo.

Dunque, se guardiamo:

- al disposto di cui sub a) dell'art. 1 del dpcm del 18 ottobre, che all'art. 1 del dpcm del 13 ottobre, dopo il comma 2, aggiunge il comma 2bis che recita: "*delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*"];
- e prima ancora al disposto sub 8 della lett. d) dello stesso art. 1 del dpcm del 18 ottobre, che sostituisce la lett. ee) dell'art. 1 del dpcm del 13 ottobre con la disposizione-fiume che così recita: "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento*

della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; ecc." [N.B. In realtà questo testo si diversifica dal precedente solo riguardo all'orario, perché prima si leggeva "*sino alle ore 24.00*" e ora "*dalle ore 5.00 sino alle 24.00*", una precisazione voluta con tutta evidenza per contrastare i troppo furbi che chiudevano l'esercizio alle ore 24.00 per riaprire 15 o 30 minuti dopo!];

sembra ragionevole concludere che la piazza in cui voi esercitate la farmacia potrà effettivamente essere "per movida" chiusa al pubblico "*dopo le ore 21,00"* nel caso in cui, semplicemente, vi si ritenga possibile la creazione di "*situazioni di assembramento*", cioè appunto "situazioni di movida".

Chi può disporre la chiusura? Se non ricordiamo male, in prima battuta si vociferava che avrebbero potuto/dovuto provvedervi i sindaci che però hanno protestato [comprensibilmente, perché si sono sentiti rimpallare ogni responsabilità…] cosicché sono stati rapidissimamente "sostituiti" dai prefetti, anche se non siamo riusciti a cogliere dove e come sia stata operata questa improvvisa "sostituzione": comunque i prefetti dovrebbero poter disporre la chiusura solo dopo aver sentito un non meglio precisato comitato scientifico provinciale.

Quanto alle conseguenze concrete dell'ipotetica chiusura "prefettizia" della piazza, la vs. farmacia – osservando per di più un orario continuato di apertura al pubblico fino alle 24.00 [supponiamo che abbiate scelto così proprio per ragioni di "movida"…] – non dovrebbe riceverne grandissimi pregiudizi perché, come abbiamo visto, anche in tale evenienza verrebbe "*fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti* [compresi, ci pare, bar, ristoranti, ecc. quando in grado di assicurare il "consumo al tavolo"] *e alle abitazioni private*".

Questo vuol dire che gli habitué della "movida" potranno anche in quella denegata ipotesi continuare a frequentare la vs. piazza pur dopo le 21.00 e fino alle 24.00 ma, mentre dalle 18.00 alle 21.00 saranno liberi di scorrazzare anche senza consumare alcunché, dopo le 21.00 potranno accedere alla piazza solo se un bar o un ristorante darà loro ospitalità a qualche "tavolo" libero.

Piuttosto, ci preoccuperebbe di più la necessità, come si è letto, che la Regione "*preventivamente*" accerti "*la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività*" [cioè secondo i tempi e le modalità che abbiamo visto] con la situazione epidemiologica nel proprio territorio.

Non è infatti difficile pensare a regioni come Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio, dove i Governatori [qualcuno più degli altri, specie dopo il recentissimo via libera del Tar…] potranno avere agio – nella verifica *preventiva* che l'ultimo dpcm, attenzione, pone espressamente a loro carico - di ritenere "incompatibili" con la situazione epidemiologica locale i bar, ristoranti, ecc. anche nel più ristretto ambito di attività configurato dai dpcm del 13 e del 18 ottobre, con il rischio insomma che le Regioni possano adottare per queste categorie provvedimenti ulteriormente restrittivi, quel che d'altronde il legislatore dell'emergenza e gli stessi dpcm ormai da qualche tempo consentono espressamente.

Dobbiamo solo attendere, ma l'impressione – un po' di tutti - è che i problemi possano diventare altri…

(*gustavo bacigalupo*)

20/10/2020 - Riscossione: "stop" per tutto il 2020 a notifiche e pagamenti...[…ma da gennaio si rischia di dover andare alla cassa per tutto il "passato"]

La tanto attesa proroga della ripresa dell'attività dell'*Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)*, che si riteneva probabile con la conversione in legge del *Decreto Agosto*, giunge invece con un decreto-legge *ad hoc*, ormai in dirittura d'arrivo.

Come sappiamo (v. *Sediva News del 12/10/2020*) il 16 ottobre scorso avrebbero dovuto riprendere sia la riscossione che la notifica degli atti impositivi, e proprio in un momento in cui l'emergenza sanitaria è ben lungi dall'essere cessata.

Così il Consiglio dei Ministri - riunitosi nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre per l'approvazione del DDL di bilancio 2021 ed il documento programmatico di Bilancio [oltre che dell'ennesimo dpcm di cui ci occupiamo in un'altra *News* di oggi] - ha approvato d'urgenza anche la bozza del decreto-legge che consente di far slittare *dal 15 ottobre al 31 dicembre* la data in cui la "macchina" di riscossione del Fisco si rimetterà in moto.

Sembra fortunatamente confermata anche la misura straordinaria delle DIECI anziché CINQUE rate non pagate per decadere dai piani di rateazione in corso.

Anche per questa ulteriore proroga come per le precedenti il rinvio
riguarda:

- *le notifiche delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni fiscali da parte degli Enti locali per i tributi di competenza (bollo auto, Imu, Tari, ecc…), degli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane;*
- *i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione e di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza;*
- *i pagamenti delle cartelle già notificate e i piani di dilazione in corso.*

Con riferimento a questi ultimi, i versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi *entro il 31/1/2021*.

Inoltre, l'AdER avrà evidentemente più tempo per smaltire i ruoli accumulati negli ultimi mesi - il timore, infatti, era quello di una notifica "massiva" dei ruoli in scadenza alla "riapertura" (!) - *essendo stato prorogato di dodici mesi* il termine entro cui, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, l'Ente deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento ai fini della conservazione del c.d. *"diritto al discarico per inesigibilità"*.

Perciò, in buona sostanza, tutti gli atti *in scadenza nel 2020 e nel 2021* saranno notificati *nei termini fino al 31/12/2022*, per effetto sia della proroga di 12 mesi appena richiamata, che di una norma di carattere generale [art. 12, comma 2 d.lgs. n. 159/2015] che prevede, in caso di eventi eccezionali (come il Covid) che hanno determinato la sospensione della riscossione, la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione delle notifiche non ancora avvenute.
Attendiamo, naturalmente, l'emanazione del decreto-legge per avere certezza della proroga in tutti i termini in cui l'abbiamo ora anticipata.

(*stefano civitareale*)

21/10/2020 - Confermata la proroga della moratoria per mutui, leasing e altri pagamenti rateali

Come ricorderete, il *Decreto "Cura Italia"* ha sospeso per le *imprese* (*micro*, *piccole* e *medie* e quindi praticamente *per tutte le farmacie*) *dal 17/3/2020 al 30/9/2020* il pagamento di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, tra cui vanno annoverati anche i contratti di *leasing*. Il *Decreto Agosto* ha esteso fino *al 31/1/2021* tale moratoria, ora quindi resa definitiva dalla legge di conversione del decreto, che infatti ha confermato il testo originario della disposizione.
Se allora l'impresa debitrice era già stata ammessa al beneficio della moratoria alla data di entrata in vigore del *Decreto Agosto"* (*15/8/2020*), la proroga ha operato automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di espressa rinuncia [che peraltro avrebbe dovuto essere trasmessa al soggetto finanziatore entro il 30/9/2020].
Ricordiamo, infine, che l'agevolazione non costituisce *"aiuto di stato"* - non concorrendo perciò al cumulo degli eventuali ulteriori *aiuti* ricevuti dall'impresa ai fini del calcolo del c.d. *"de minimis"* – dato che, secondo le norme comunitarie (*art. 107 del TFUE*), l'attuale emergenza sanitaria è riconosciuta espressamente come *evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia*.

(*stefano civitareale*)

21/10/2020 - Una riapertura del contributo a fondo perduto…ma non per tutti

Nuova *chance* per chi non ha presentato la domanda per il *contributo a fondo perduto*: riaprono infatti i canali telematici, sia pure solo per pochi contribuenti.
È questa la novità contenuta nell'art. 60 del *Decreto Agosto* [definitivamente convertito con l. 126/2020], che prevede infatti questa parziale riapertura dei termini per il riconoscimento del contributo introdotto dall'art. 25 del *Decreto Rilancio* (v. Sediva News del 25/05/2020) *per i soli soggetti localizzati nei comuni colpiti da calamità e che – come forse ricorderete - potevano beneficiare del contributo indipendentemente dal requisito della riduzione di fatturato e/o corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019*.
Sarà però, come ormai è la regola, un apposito provvedimento delle Entrate a stabilire la data per il riavvio di una procedura *che aprirà una nuova finestra di 30 giorni* per la proposizione delle istanze da parte appunto di contribuenti localizzati in comuni "calamitati e montani".
Il beneficio si rivolgerà però, si badi bene, *ai soli soggetti che non abbiano presentato la domanda già prevista dal Rilancio*.
Per comuni "calamitati e montani", come sapete, si intendono quelli classificati come tali nell'elenco predisposto dall'Istat o ricompresi nella Circolare 9 del 1993 del Ministero delle Finanze.
Potrà essere utilizzata la stessa procedura telematica prevista nella prima tornata e sarà quello stesso provvedimento delle Entrate a stabilire anche ulteriori aspetti tecnici per la riapertura dell'opportunità per la quale, è bene precisarlo, il fondo stanziato è soltanto di 5 milioni di euro.

(*andrea raimondo*)

21/10/2020 - Detraibili anche le spese per il certificato medico sportivo

Sto per rinnovare l'iscrizione alla palestra e anche quest'anno mi è stato richiesto un certificato medico di idoneità fisica. La spesa che dovrò sostenere sarà detraibile in dichiarazione?

Sì, perché - come sottolineato altre volte - tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% [sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro (art. 15, comma 1, lett. c, Tuir)] rientrano anche quelle per prestazioni rese da un medico generico, come appunto quella di rilascio di un certificato di idoneità alla pratica sportiva, richiesto peraltro più o meno anche da tutti i circoli sportivi.
Ricordiamo tuttavia che dal 1° gennaio 2020 le spese sono *detraibili* [o, più spesso, *deducibili*] solo se il relativo pagamento viene effettuato tramite bonifico o altri sistemi tracciabili [carta di credito, bancomat, assegno, ecc.] - come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 230 del 29 luglio 2020 – ovvero con altre modalità che garantiscono la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari (Paypal, Satispay, ecc.).
Come del resto sapete, si possono ancora pagare in contanti – in particolare - i *medicinali*, i *dispositivi medici*, come anche le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate presso il SSN.

(*francesco raco*)

22/10/2020 Possibili danni collaterali dall'adunanza Plenaria & C….[…si può forse impedire a una società titolare di farmacia di acquisirne un'altra?]

Quel che diremo riuscirà forse a spiegare questo titolo magari un po' bizzarro.
Intanto, come è noto, con la sentenza n. 1 del 17.01.2020 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto le due questioni che, con tutte le incertezze che recavano, avevano a lungo caratterizzato i concorsi straordinari: da un lato, si trattava di individuare il soggetto da riconoscere titolare del diritto d'esercizio di una farmacia conseguita in un concorso straordinario da più farmacisti in forma associata [e l'A.P. ha optato per la *titolarità pro quota* tra loro]; dall'altro, bisognava decidere sulla *cumulabilità* o *incumulabilità* di due sedi/farmacie da parte di chi, partecipando in forma individuale o associata a due diversi

concorso straordinari, fosse risultato assegnatario di una sede sia nell'uno che nell'altro [e l'A.P. ha optato per l'*incumulabilità*].

Aggiungiamo anche che ora per l'*incumulabilità* ha deciso – dando così, dichiaratamente, piena "esecuzione" alle prescrizioni dell'A.P. – anche la III Sez. del CdS con sentenza n. 6198 del 13.10.2020, che a propria volta perfeziona e definisce quanto in realtà ampiamente già anticipato dal Supremo Consesso con l'ordinanza n. 4903 del 03.08.2020: per la cronaca, in ogni caso di per sé istruttiva, in quella vicenda una formazione vincitrice di due sedi in due diverse regioni si era vista annullare d'ufficio il provvedimento di titolarità relativo alla seconda farmacia perché ormai impossibilitata a *sceglierla* avendo irrimediabilmente abbandonato la prima.

Quei bi-co-vincitori, infatti, avevano nel frattempo [ma pur sempre, è chiaro, dopo la scadenza del triennio] donato le rispettive quote della società formata per la gestione della prima farmacia senza però concedersi la possibilità - apponendo ad esempio negli atti di liberalità una condizione risolutiva costituita proprio dal conseguimento di un secondo esercizio - di ritornarne in possesso e *dunque essere in grado di operare la scelta* [ed è questa *scelta* il perno intorno a cui in pratica ruota l'intera pronuncia dell'A.P. che vi ha infatti particolarmente insistito…] *tra l'una e l'altra farmacia* e rendere così disponibile la prima, nell'eventualità di opzione per la seconda, per i concorrenti del primo concorso non ancora interpellati [v. anche Sediva News del 07.08.2020].

Tornando comunque alla decisione n. 1/20, l'A.P. - con un ragionamento che, sia nell'iter logico seguito che nelle conclusioni, è subito parso tutt'altro che limpido [v. Sediva News del 17.01.2020] – elegge a pietra angolare di entrambe le risposte, *titolarità pro quota* e *incumulabilità*, l'art. 112 TU.San. che, dopo aver "*vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona*" (comma 2), sancisce, a carico di "*chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia*" e abbia concorso "*all'esercizio di un'altra*", la decadenza di diritto "*dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda ecc.*" (comma 3).

Senonché questa funzione centrale e straordinariamente decisiva che la A.P. assegna all'art. 112 per giungere alle conclusioni cui è pervenuta rischia oggi di essere ulteriormente enfatizzata da qualche ufficio pubblico laddove, poniamo, si ritenga che il *divieto di cumulo* non riguardi i soli titolari in forma individuale [inclusi ovviamente i *titolari pro quota*], ma anche i farmacisti che partecipino a una società titolare di farmacia di "diritto comune", cioè estranea ai concorsi straordinari, dovendosi anche in tale evenienza ascrivere la titolarità dell'esercizio a costoro e non alla società in quanto tale [come si vede, titolarità *pro quota* per sempre e in tutte le società anche se di "diritto comune": un vero incubo…].

Seguendo allora un tale ragionamento, eccoci al punto, l'art. 112 finirebbe addirittura per impedire *l'assunzione della titolarità di una seconda* (terza, quarta, ecc.) *farmacia anche a una qualsiasi società di persone o di capitali che sia già titolare di un esercizio*, perlomeno quando alla compagine sociale partecipino solo farmacisti. Proprio questo è l'assunto che, ad esempio, rileviamo dalla condotta recente – peraltro almeno finora non materializzatasi in note ufficiali e men che meno in provvedimenti – di un'Asl che sembrerebbe infatti attribuire esattamente all'art. 112 TU.San. quel ruolo "universalmente dirimente" di cui si è appena detto, sul presupposto specifico che il Consiglio di Stato abbia chiarito che "la forma associata non è una realtà diversa dai singoli farmacisti".

È quindi inevitabile pensare che possa essere stata proprio la sentenza dell'A.P. a deviare particolarmente il dirigente di quell'Asl [della cui onestà intellettuale abbiamo d'altra parte avuto prova in altre occasioni] dalla… retta via; è vero che nel *parere* della Commissione Speciale del CdS del 3.1.2018 si fa un equivoco cenno [v. §6] a una misteriosa "titolarità condivisa" riferendosi alle farmacie "in gestione societaria", e però chiarendo subito dopo che quella che è stata "estesa anche alle società di persone" dalla l. 361/91 è semplicemente "la titolarità della farmacia".

Sta di fatto invece che, dando corpo ai dubbi di quell'Asl, i farmacisti che partecipano a una società titolare di farmacia – qualunque sia la forma sociale e comunque la società si sia formata – dovrebbero intendersi quali *essi stessi, uti singuli, titolari dell'esercizio* e quindi, per ciò stesso, soggetti al *divieto di cumulo* sancito nel comma 2 dell'art. 112, *quel che impedirebbe alla società da loro partecipata di acquisire una seconda farmacia*.

Ecco un possibile *effetto collaterale*, come si dice nel titolo, della decisione dell'A.P., in cui – ben diversamente da quel che parrebbe l'idea dell'Asl - le disposizioni dell'art. 112 vengono ricondotte ai soli titolari di farmacia in forma individuale [e di conseguenza, secondo la tesi fatta propria dall'A.P., anche ai *titolari pro quota* assegnatari in forma associata di una sede in un concorso straordinario] ed è appunto in questo preciso ambito di applicazione che anche per la stessa A.P. quelle disposizioni sono sopravvissute pure al *Decreto Crescitalia*: è d'altronde proprio l'art. 112 [secondo l'A.P., come qualcuno di voi ricorderà] a vietare la duplice assegnazione per i farmacisti bi-assegnatari, non importa se individualmente o in forma associata, e di conseguenza a spingere per il riconoscimento della titolarità ai covincitori *pro quota* tra loro [questa l'inversione logica, anzi illogica, dell'Adunanza Plenaria].

Quando però si tratti di acquisizione di farmacie *a titolo derivativo/traslativo*, perciò *non a titolo originario a seguito di concorso* [ordinario o straordinario che sia], all'art. 112 non si può ascrivere il minimo spazio applicativo: *le sue disposizioni possono bensì continuare tranquillamente a vivere [e dunque anche a sopravvivere] ma pur sempre nell'ambito circoscritto e per esse invalicabile della titolarità individuale*.

Se pertanto anche alle società, che evidentemente potevano [*allora come ora*] acquisire la titolarità di una farmacia solo *a titolo derivativo/traslativo*, era impedita la *pluritititolarità* - valendo conseguentemente anche per esse il *divieto di cumulo* - non era certo per le prescrizioni

dell'art. 112 ma per quelle della l. 362/91, secondo cui "*ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia*", come recitava l'abrogato comma 5 dell'art. 7.
Del resto, dalla legge di riordino e fino al Decreto Bersani del 2006 *titolarità individuale* e *titolarità sociale* hanno camminato a braccetto per parecchi aspetti e tutti strutturali: persona fisica il titolare individuale e persone fisiche i soci di società titolari di farmacia [non per nulla solo di *persone*]; farmacista l'uno e farmacisti gli altri; titolarità, gestione e professione inscindibilmente legate tra loro nella titolarità individuale come in quella sociale; condizioni di incompatibilità del titolare individuale (e altri profili ancora) coincidenti con quelle del socio, sia pure in qualche caso solo parzialmente.
Ma il sistema – *per questo suo aspetto portante, s'intende* – viene dapprima energicamente incrinato proprio dal "Bersani" che consente infatti alle società di persone [le sole che allora, come sappiamo, potevano assumere la titolarità di una farmacia] la *plurittitolarità* pur limitandola "*a non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove la società ha la sede legale*"; ma poi spaccato una volta per tutte dalla l. 124/2017 *che apre la farmacia anche al capitale e indirizza definitivamente e fortemente la titolarità sociale in tutt'altra sfera di operatività fino a permettere alle società di persone come di capitali, dopo aver ridotto il vecchio trinomio nel binomio titolarità-gestione, l'assunzione della titolarità di un numero di farmacie pari nientedimeno che al 20% degli esercizi di un'intera regione.*
Siamo comunque ai giorni nostri e tutti sanno come siano andate le cose e anche come il processo sia difficilmente arrestabile.
E come si può quindi dubitare che la "forma associata" sia tutt'altra vicenda rispetto ai "singoli farmacisti", o sospettare che in quanto tale la *titolarità sociale*, a dispetto dell'inequivoco comma 1 dell'art. 7 della l. 362/91, non sia in realtà mai esistita nel ns. ordinamento settoriale, o credere perfino in un doppio regime, che veda cioè una società cui partecipi magari anche un solo farmacista viaggiare in un sotto-sistema diverso [sempre con riguardo allo specifico aspetto che stiamo esaminando] da quello cui appartiene una società senza farmacisti?
Come, per concludere, si può allora negare il riconoscimento della titolarità di altre farmacie a una società, di persone o di capitali, che sia già titolare di un esercizio?
Di perplessità e incertezze questo piccolo mondo del diritto delle farmacie è ancora fin troppo intriso, ma almeno qui dubbi non possiamo averne.

(*gustavo bacigalupo*)

23/10/2020 - Devo emettere lo scontrino quando incasso le fatture della asl?

Ho ricevuto in banca l'accredito delle fatture emesse alla Asl. Mi rendo conto che ne avete parlato tanto, ma a me non è ancora chiaro se devo necessariamente emettere lo scontrino.

Indubbiamente può essere utile a tutti – anche se l'argomento è già stato affrontato ripetutamente – riparlarne una volta di più, e ampliando almeno in parte il tema.

Dunque, *gli incassi da parte della farmacia degli importi relativi alle fatture elettroniche per DPC, Assistenza integrativa, Webcare/INTD, IRC, Recup, ecc., **non devono essere "battuti"** nel Registratore Telematico,* perché la loro rilevazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate è già avvenuta proprio con la trasmissione telematica delle *Fatture Elettroniche Pubblica Amministrazione* (FEPA) allo SDI.
Per di più, tali fatture vengono emesse in regime di *Split Payment* e quindi non contengono *iva a debito*.
Pertanto, e crediamo che questo aspetto lo abbiate già colto, se la farmacia formalizzasse tali incassi in un documento commerciale (ex scontrino fiscale), ne deriverebbe *a suo danno* lo scorporo dell'iva con il metodo della ventilazione: ne conseguirebbe, cioè, che l'ammontare dell'iva scorporata finirebbe con il concorrere anch'esso alla formazione del debito d'imposta in sede di liquidazione iva del mese o trimestre in cui l'incasso è avvenuto.
Insomma, un bel danno economico!
Anche gli incassi dei distributori automatici **non devono essere più "battuti"** nel Registratore Telematico perché il loro ammontare viene già trasmesso periodicamente all'Agenzia delle Entrate tramite *app* o, per quelli di ultima generazione, inviato in maniera automatica dalla *vending machine* stessa.
Permane invece l'obbligo di emettere il documento commerciale per gli incassi delle Distinte Contabili Riepilogativi (DCR), dato che è appunto l'ex scontrino a determinare, come noto, il momento impositivo ai fini iva.
L'importo in tal caso verrà quindi scorporato sempre con il metodo della ventilazione e concorrerà – questa volta correttamente - nel calcolo della liquidazione iva periodica.

(*roberto santori*)

23/10/2020 - Il prossimo 15 novembre "alla cassa" anche per la rivalutazione di terreni

Ma la rivalutazione che scade tra breve riguarda anche i terreni? Lo chiedo perché entro quest'anno venderò un terreno edificabile.

Come abbiamo anticipato a tempo opportuno, il Decreto Rilancio ha ri-aperto la rivalutazione di partecipazioni e, per l'appunto, terreni [agricoli, edificabili e lottizzati] posseduti al 1/7/2020 - ma, si badi, al di fuori dell'esercizio d'impresa - con il pagamento entro il prossimo 15 novembre, in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali, di un'imposta sostitutiva dell'11% del valore rivalutato.
Entro lo stesso termine dovrà essere redatta e giurata la perizia da parte di un tecnico abilitato anche se, secondo l'Agenzia delle Entrate, la perizia potrebbe essere redatta e giurata fino alla data del rogito di cessione, e quindi anche dopo il 15 novembre.
Ricordiamo infine che la rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata entro appunto il richiamato termine del 15/11/2020: pertanto il rispetto di questa scadenza, ai fini del riconoscimento fiscale della rivalutazione, è determinante.

(*valerio pulieri*)

23/10/2020 – Adeguamento Istat per SETTEMBRE 2020

E' stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *settembre 2020*.

L'indice mensile è sceso ancora: da ***-0,1%*** a **-0,6%**, mentre è leggermente risalito l'indice *annuale* [dal precedente - **0,7%** all'attuale ***-0,6%***].

Quanto all'*indice biennale*, *è sceso ulteriormente passando* da ***-0,4% a - 0,5%***.

Anche per *settembre*, perciò, i canoni restano invariati sia in ragione *annuale* che *biennale*, perché in entrambi i casi le variazioni sarebbero di *segno negativo*.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

26/10/2020 - Credito d'imposta beni strumentali: ammessa la regolarizzazione delle fatture prive della necessaria indicazione

Abbiamo già visto (*v. Sediva News del 20/5/2020*) che la *legge di bilancio 2020* ha concesso alle imprese – e, quindi, alle *farmacie* - che effettuano per tutto il 2020 [ma anche fino al 30/6/2021 se entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto] investimenti in *beni materiali strumentali nuovi*, un credito di imposta del 6%, elevato al 40% per gli investimenti in chiave *"Industria 4.0"*.

Tuttavia, la stessa legge prevede anche che "*(a)i fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili."*, e inoltre che "*A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020"* [che appunto introducono l'agevolazione in discorso].

Ora, non sono pochi i casi in cui il fornitore del bene, anche se diligentemente sollecitato in tal senso dalla farmacia sua cliente, abbia dimenticato di aggiungere nella fattura l'indicazione richiesta dalla legge.

Fino ad oggi il rimedio possibile per evitare di perdere l'agevolazione era quello di chiedere al fornitore l'emissione di una nota di credito seguita dalla ri-emissione della fattura (questa volta) integrata della necessaria indicazione; ma anche qui i problemi non sono mancati dato che più di qualche fornitore ha fatto "resistenza".

L'Agenzia delle Entrate, in una recentissima risposta ad interpello (*n. 438 del 5/10/2020*), è intervenuta sull'argomento e, *pur ribadendo che la fattura non completa del detto riferimento non possa essere considerata documentazione idonea ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione*, *ne ha ammesso la possibilità di regolarizzazione fornendo per di più le concrete modalità operative*.

E dunque, nel caso in cui il fornitore:

- abbia emesso *fattura cartacea* [ipotesi in pratica ormai residuale], il riferimento normativo può essere riportato dalla farmacia stessa sull'originale del documento con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- abbia invece emesso *fattura elettronica* (FE), sono possibili due alternative:

1) stampare il documento di spesa e apporvi la predetta scritta indelebile [cioè l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020], conservandolo secondo le modalità e nei termini di qualsiasi altro documento fiscalmente rilevante;

2) realizzare un documento integrativo elettronico, da inviare allo SdI e conservare in via sostitutiva unitamente alla FE, semplificando così gli oneri di conservazione e consultazione.

Il tutto però – attenzione! – prima che inizi un qualsiasi controllo fiscale che, rinvenendo il documento sprovvisto della necessaria indicazione, possa causare irrimediabilmente la perdita dell'agevolazione.

È un tema comunque delicato e richiede quindi la massima attenzione da parte delle farmacie, che però per qualsiasi dubbio o perplessità potranno rivolgersi naturalmente al ns. Studio.

(*stefano lucidi*)

26/10/2020 - "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" di nuovo in pista con il *Decreto Rilancio*

Sempre a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'art. 154 del *Decreto Rilancio* - ormai convertito in legge - è stata disposta un'ulteriore proroga [si dovrebbe parlare più correttamente di una *rimessione in termini*] dei termini di pagamento delle rate delle c.d. *"rottamazione-ter"* e *"saldo e stralcio"*, scaduti rispettivamente il 28/02/2020 e il 31/03/2020.

Sostituendo il comma 3 dell'art. 68 del *Cura Italia* - che prevedeva il differimento del termine di pagamento delle rate al 31/05/2020 - viene ora disposto che il mancato o insufficiente versamento delle rate scadute nel 2020 relative a queste definizioni agevolate non determina l'*inefficacia* delle stesse se viene operato l'integrale versamento ***entro il 10/12/2020.***

Allo scopo peraltro di acquisire con sicurezza entro questa data tali somme al bilancio dello Stato, viene disapplicata la disposizione generale prevista in caso di *"rottamazione-ter"*, cosicché il versamento tardivo - purché non oltre i cinque giorni - non determina in questo caso l'inefficacia della definizione e non produce interessi di mora.

La detta scadenza del 10 dicembre deve dunque intendersi come *perentoria.*

D'altro canto, sempre per queste definizioni "agevolate", e sempre per venire incontro alle difficoltà dei debitori ad assolvere le obbligazioni assunte per effetto dell'adesione alle stesse, i debiti - per i quali alla data del 31/12/2019 si era comunque prodotta la loro inefficacia per effetto dell'omesso o tardivo pagamento alle prescritte scadenze - possono essere ammessi, in deroga alla norma generale, alla dilazione ordinaria di cui all'art. 19 D.P.R. 602/73.

Se, insomma, si perde il beneficio dell'agevolazione in termini di riduzione del carico debitorio dovuto, si conserva quanto meno quello della *rateazione*.

(*stefano lucidi*)

27/10/2020 – Superbonus del 110%

Dopo la conversione in legge nello scorso mese di luglio del *Decreto Rilancio*, che tra l'altro introduce e disciplina anche l'ormai famoso "*Superbonus*" del 110% per lavori di riqualificazione degli immobili abitativi, sono stati pubblicati nella GU del 5 ottobre u.s. i relativi *decreti attuativi* che contengono in particolare i requisiti tecnici e le modalità di trasmissione della documentazione prevista.
È un tema che abbiamo affrontato più volte in questi tre o quattro mesi, ma per la sua grande importanza pratica è opportuno riportare in un unico testo tutto (o quasi) quello che c'è da sapere sul "*Superbonus*", anche se in realtà è una misura che sembra in continua evoluzione anche normativa.
Per agevolare la lettura di questa analisi, l'abbiamo frazionata in tre parti:
Parte I: *Note introduttive – Cumulabilità – I soggetti beneficiari*
Parte II: *Gli interventi principali o trainanti - Gli interventi secondari o trainati*
Parte III: *L'utilizzo della detrazione – Gli adempimenti ulteriori – I controlli*
E questa è dunque la Parte I

- *Note introduttive*

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari ammontare, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica e/o riducono il rischio sismico di edifici esistenti.
Gli interventi possono riguardare *parti comuni* di edifici oppure *unità immobiliari funzionalmente indipendenti*, dotati di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Senonché, l'individuazione di tale *indipendenza* ha generato molti dubbi, fortunatamente superati in sede di conversione in legge del *Decreto Rilancio*, dove infatti è stato chiarito in termini non equivoci che è "autonomo" l'accesso "*non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone che consenta l'accesso dalla strada, cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva*".
Di conseguenza, se per "accedervi" si deve passare per un cortile, giardino o viale in comune, l'immobile può essere comunque considerato *indipendente*.
Allo stesso modo, due o più unità immobiliari bensì *indipendenti* - ma con alcune strutture in comune con altre abitazioni (ad esempio il tetto) - possono anch'esse accedere al Superbonus, indipendentemente quindi che facciano parte o meno di un condominio e/o dispongano di parti comuni con altre unità abitative.
Tornando ora agli interventi che aprono la strada alla più ampia detrazione del 110%, questi sono:
a) l'*isolamento termico* delle superfici esterne opache verticali e orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie totale (il "*cappotto termico*");
b) la *sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale* esistenti con impianti centralizzati di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o su parti comuni degli edifici (per i condomìni);
c) gli *interventi antisismici.*

- *Cumulabilità*

In caso di interventi ricadenti nell'ambito di operatività di più agevolazioni (*riqualificazione energetica*, superbonus, ecc.), il contribuente può avvalersi *per la stessa spesa* soltanto di una sola di esse: ma in caso di interventi che permettono agevolazioni diverse, il contribuente potrà beneficiare di più bonus, fermo il rispetto delle specifiche modalità della singola agevolazione.

- *I soggetti beneficiari*

Le detrazioni spettano per gli interventi effettuati da:
1. persone fisiche, *ma al di fuori dell'esercizio di attività di impresa* e quindi sono esclusi, ad esempio, i locali costituenti beni strumentali della farmacia e perciò utilizzati per l'esercizio dell'attività e compresi quelli destinati, come spesso accade, al magazzino esterno della farmacia: inoltre il bonus può riguardare non più di due unità immobiliari appartenenti allo stesso soggetto;
2. condomìni, per cui le deliberazioni dell'assemblea per l'approvazione degli interventi relativi al Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;
3. istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, Onlus, Terzo Settore (questi ultimi solo per interventi su immobili adibiti a spogliatoi).

Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, i detti soggetti devono *detenere* l'immobile oggetto dell'intervento quali pieni proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, sempre che si tratti di contratti regolarmente registrati.
Ma ne possono beneficiare anche i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostengano effettivamente le spese.
È importante anche ricordare che i titolari di reddito d'impresa come le farmacie possono rientrare tra i beneficiari nei casi in cui partecipino alle spese per interventi trainanti disposte ed effettuate sulle parti comuni del *condominio* [di cui il locale farmacia evidentemente faccia parte], quindi prescindendo in tal caso dalla strumentalità dell'immobile rispetto all'esercizio dell'attività.
Sono infine escluse dalla fruizione del *Superbonus* le unità immobiliari con categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio storico o artistico).

Parte II

Qui, come anticipato, analizzeremo gli "*interventi primari o trainanti*", che danno diritto *all'agevolazione* e quelli "*secondari o trainati"* che possono anch'essi, come vedremo, accodarsi ed entrare dunque nell'ampia detrazione del Superbonus.

➢ *Gli interventi principali o trainanti*

I vari interventi "*trainanti*" presentano modalità diverse, quanto al beneficio che ne deriva, in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

In particolare, gli *interventi trainanti* sono i seguenti.

a) *L'isolamento termico* delle superfici esterne opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) e inclinate per almeno il 25% della superficie totale (il cd "*cappotto termico*"); la detrazione è calcolata su un ammontare di spese non superiore a euro:

- 50.000: per edifici unifamiliari o unità immobiliari situati a loro volta all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000, importo da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio [quando questo sia composto da almeno due ma non più di otto unità];
- 30.000, importo da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l'edificio [quando questo sia composto da più di otto unità].

b) Gli *interventi su parti comuni degli edifici* per la *sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti* con *impianti centralizzati* per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, con efficienza almeno di classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e collettori solari; inoltre, per i comuni montani non interessati da procedure d'infrazione comunitarie sulla qualità dell'aria, la detrazione è ammessa anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente; in questo caso, naturalmente, gli interventi riguardano solo gli edifici condominiali e la detrazione (che include anche eventuali spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito) è calcolata su un ammontare di spese non superiore a euro:

- 20.000, importo da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono [quando questo sia composto da almeno due ma non più di otto unità];
- 15.000: importo da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio [quando questo sia composto da più di otto unità].

Rientrano inoltre tra quelli sub b) anche gli *interventi su edifici unifamiliari* o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la *sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti* con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici.

Infine, sempre per questa tipologia, la detrazione [che include anche eventuali spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito] è calcolata su un ammontare di spese *non superiore all'importo fisso di euro 30.000*.

[**N.B.** – Aggiungiamo per completezza che una delle Faq Enea di ottobre ha precisato che è "*termico"* ogni impianto di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza limiti sulla potenza minima inferiore, ed è un chiarimento che – come è facile comprendere - amplia di parecchio il novero degli impianti che possono beneficiare del *bonus*, includendovi anche stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato, in precedenza invece esclusi].

c) Gli *Interventi antisismici* sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, ma con il tetto di euro 96.000 di spese.

Si tratta esattamente:

- della classificazione e verifica sismica degli immobili;
- della messa in sicurezza statica degli edifici o riduzione del rischio sismico, con passaggio ad una o due classi inferiori;
- dell'acquisto di unità immobiliari nelle zone di cui sopra realizzate da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici a più basso rischio sismico.

Nel caso di *cessione del credito* [di cui parleremo meglio in prosieguo] il beneficiario - qualora stipuli una polizza contro il rischio di eventi calamitosi - godrà della detrazione del 90% dei premi in luogo dell'ordinario 19%.

➢ *Gli interventi secondari o trainati*

È importante qui sottolineare che l'agevolazione al 110% *viene estesa a ogni altro intervento di efficientamento energetico svolto congiuntamente a uno degli interventi trainanti*, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Si sottolinea, altresì, che sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio.

Così, gli *interventi trainati* sono:

- gli interventi di efficientamento energetico (il cd "*Ecobonus*");
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- gli interventi su edifici, con tetto di spesa a euro 48.000 e ulteriore limite massimo di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale [tale detrazione è tuttavia subordinata alla cessione al Gse, Gestore dei servizi energetici] dell'energia non auto-consumata in sito;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ricordiamo anche che il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati *su un massimo di due unità immobiliari*, limitazione che invece non è prevista per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, come del resto tale limite numerico non opera evidentemente nel caso di interventi antisismici, che possono infatti

essere effettuati su tutte le unità abitative, anche se in numero superiore a due.

* * *

Merita infine precisare che sia gli *interventi trainanti* che quelli *trainati*, anche congiuntamente, devono:

- rispettare i requisiti minimi previsti per la specifica categoria di intervento;
- apportare un miglioramento di *almeno 2 classi energetiche* dell'edificio o unità immobiliare oppure, quando non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; perciò sarà necessario un *Attestato di Prestazione Energetica (APE*) sia prima che dopo l'intervento sotto forma di dichiarazione asseverata.

Parte III

Come premesso in sede introduttiva, questa terza parte è dedicata agli aspetti relativi alla detrazione del *bonus* dalle imposte, agli ulteriori adempimenti richiesti e, dulcis in fundo, al regime di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

➢ *Utilizzo della detrazione*

Rientrano dunque nel Superbonus, come anticipato, soltanto le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, detraibili in ragione del 110% del loro ammontare ripartendo il relativo importo in *cinque quote annuali* di pari somma; *oppure il beneficiario* - e questo è un aspetto che può far gola a molti - *può cedere questo credito d'imposta* derivante dagli interventi a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o trasformarlo in *sconto in fattura* da parte dell'impresa che ha realizzato i lavori.

In tal modo, quindi, il contribuente potrebbe ottenere migliorie del proprio immobile senza dover sborsare nulla, grazie alla cessione del credito di imposta o lo sconto totale in fattura.

In ogni caso, lo sconto in fattura può essere operato anche in misura parziale e l'importo residuo portato in detrazione dal contribuente o ceduto ad altri soggetti sotto forma di credito d'imposta.

Inoltre, in caso di lavori su parti comuni degli edifici, ogni singolo contribuente avrà la facoltà di scegliere l'opzione per lui più conveniente, senza pertanto necessità di individuare una scelta comune.

➢ *Adempimenti ulteriori*

In caso di cessione del credito o sconto in fattura, il contribuente dovrà ottenere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (rilasciato da commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e CAF).

Nello specifico:

- per gli *interventi di efficientamento energetico*, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute e trasmettono l'asseverazione telematicamente all'Enea, la quale – è opportuno evidenziarlo - ha istituito un servizio e-mail [*n.b. l'indirizzo di posta elettronica è: gdl.supebonus@enea.it*], però attivo soltanto il lunedì e il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00 [*n.b. eventuali email inviate al di fuori di questi spazi temporali verranno in pratica cestinate*], per fornire informazioni sulla detrazione in esame e sull'invio delle comunicazioni richieste;
- per gli *interventi antisismici*, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e collaudo statico asseverano l'efficacia delle opere per il rischio sismici, e attestano anche la congruità delle spese sostenute.

Tali asseverazioni possono essere rilasciate direttamente al termine dei lavori, oppure per ogni stato di avanzamento lavori ma per una percentuale minima del 30% degli interventi e per un massimo di due SAL (*stato avanzamento lavori*), e inoltre anche le spese per asseverazioni e visto di conformità sono detraibili.

Ricordiamo, da ultimo, che sono stati pubblicati nella GU del 5 ottobre 2020 i due decreti che disciplinano i *requisiti tecnici* per l'accesso alle detrazioni, nonché il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione.

➢ *Controlli*

L'Agenzia delle Entrate procederà alla verifica documentale relativa alle agevolazioni e, qualora sia accertata la mancanza - anche parziale - dei requisiti che ne danno diritto, provvederà al recupero dell'importo non spettante, maggiorato di sanzioni e interessi; la notifica dell'accertamento non può essere effettuata oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre - in caso di cessione del credito - l'amministrazione finanziaria avrà tempo addirittura fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo.

Quanto ai fornitori e, in generale, ai soggetti cessionari del credito, costoro rispondono – come abbiamo sottolineato altre volte – soltanto [sempreché, s'intende, in buona fede] per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto, indipendentemente quindi che il contribuente avesse o meno diritto alla detrazione.

Infine, il contribuente dovrà conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute, nonché le ricevute dei bonifici bancari o postali; in caso di condominio, si renderà necessaria anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (o, in alternativa, una certificazione dell'amministratore del condominio).

* * *

In definitiva, come abbiamo potuto rilevare durante questo *excursus*, il Superbonus è un'agevolazione con obiettivi evidentemente molto "ambiziosi", perché punta a offrire una allargata possibilità di realizzare interventi di grande importanza anche "*eco-sociale*", dato che nel concreto i contribuenti possono avviare lavori senza doverli necessariamente pagare.

Ma [c'è spesso un "ma"] qualche aspetto nei fatti può minare l'effettiva applicabilità e quindi il vero successo del Superbonus.

Il nodo principale, se guardiamo bene, sta in particolare nella condizione prevista di *miglioramento dell'immobile di due classi energetiche* [o, diversamente, del raggiungimento della classe energetica più alta possibile]

ed è facile comprendere che non sarà sempre agevole rispettare pienamente tale condizione.
Altra questione è quella dello *sconto in fattura* e della *cessione del credito*: quanto al primo, non sempre le piccole realtà imprenditoriali saranno finanziariamente in grado di anticipare costi a favore dei clienti e, quanto alla seconda, le banche potranno avere tempi tecnici potenzialmente lunghi per rendersi effettivamente cessionari del credito.
E però, concludendo, l'agevolazione – quando, s'intende, ricorrano tutti i presupposti per il suo riconoscimento – può rivelarsi una grande opportunità per le persone fisiche (e/o i condomìni) che abbiano progettato o stiano progettando interventi come quelli "protetti" dal Superbonus.
Per quel che ci riguarda, comunque, cercheremo di monitorare – aggiornandovi adeguatamente – l'evoluzione di questa vicenda di così ampio rilievo.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

27/10/2020 - Nessun dubbio sulla deducibilità dei contributi facoltativi versati per il riscatto della laurea

I contributi previdenziali, obbligatori o facoltativi che siano [e, per quelli *facoltativi*, *qualunque sia la causa che ha originato il versamento*: ad es. il riscatto del periodo di studio], versati dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza *sono sempre deducibili dal reddito complessivo*, in applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera *e)* del TUIR.
È questo il rassicurante chiarimento scaturito da una recentissima risposta dell'AE all'ennesimo interpello rivoltole (*n. 482 del 19/10/2020*).
Il dubbio era sorto a causa dell'errata lettura di una sentenza di Cassazione, che peraltro riguardava una fattispecie completamente diversa [precisamente la tassazione dell'indennità di buonuscita, dalla cui base imponibile non può essere esclusa la quota corrispondente ai versamenti volontari effettuati dal dipendente] e non certo la deducibilità dei contributi in discorso ai fini della determinazione del reddito complessivo che, come si è detto, resta definitivamente confermata.

(*valerio salimbeni*)

28/10/2020 - Contributo a fondo perduto: novita' dall'agenzia delle Entrate […per le società costituite entro il 30 aprile 2020]

Il contributo a fondo perduto [art. 25 del Dl 34/2020] è un tema che affrontiamo ripetutamente.
Sembra però meritevole di attenzione anche la risposta n. 479 del 19 ottobre dell'Agenzia delle Entrate a un contribuente, che riteneva di aver diritto alla fruizione del contributo avendo costituito una società non oltre il 30 aprile 2020, che era l'ultimo giorno entro cui il soggetto - in questo caso la società - avrebbe dovuto venire ad esistenza [quindi essere formalmente costituita] per poter beneficiare del contributo.
L'AdE, basandosi su quanto riportato sulla [sua] circolare n. 15/2020, ha risposto *positivamente* all'istanza del contribuente perché, ai fini appunto dell'accesso alla misura, elementi come l'*iscrizione alla camera di commercio* e/o l'*inizio dell'attività* non erano rilevanti, dato che quel che contava era soltanto l'avvenuta formazione della società entro il 30 aprile u.s., quindi la *stipula e formalizzazione del rogito di approvazione del suo atto costitutivo/statuto.*
Ricordiamo che per accedere a tale agevolazione il contribuente:

- non deve aver totalizzato nell'anno 2019 ricavi o compensi superiori a cinque milioni di Euro e
- deve aver subìto un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 di almeno due terzi rispetto ad aprile del 2019.

Quando però l'impresa, individuale o societaria, abbia iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018, il contributo, indipendentemente da un qualsiasi confronto di fatturati, spetta – se impresa individuale – nell'*importo minimo* di € 1.000 e - se società – nell'*importo minimo* di € 2.000, cosicchè la società che aveva inoltrato la richiesta ha diritto [essendo venuta ad esistenza, come abbiamo visto, dopo il 1 gennaio 2019 ed entro il 30 aprile 2020] al contributo nella misura fissa di € 2.000.

(*matteo lucidi*)

29/10/2020 - Prime indiscrezioni sul Decreto Ristori di prossima emanazione…

Ci risiamo, ma – considerati i "numeri" di questi giorni – era facilmente prevedibile.
Con l'aumento dei contagi per l'autunno/inverno, infatti, il Governo sta mettendo a punto – come hanno avuto modo di anticipare i giornali specializzati a seguito della conferenza stampa del Ministro Gualtieri e del Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 27/10/2020 – una serie di misure fiscali e/o lavoristiche che dovrebbero prendere forma nel decreto che sarà emanato nel mese di novembre.
A tale proposito verrà molto probabilmente riproposta la misura relativa al *fondo perduto* ma, a quanto pare, per le sole imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni [ovvero, almeno al momento, bar, ristoranti, pasticcerie, ecc.], le quali riceveranno *contributi a fondo perduto* - con importi che dovrebbero variare dal 100% al 400% in funzione del settore di attività dell'esercizio - con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal *Decreto Rilancio.*
Il contributo sarà verosimilmente parametrato alle perdite subite nell'*intero primo semestre dell'anno* e perciò di questa misura beneficeranno nel concreto solo chi nel primo semestre 2020 abbia subito perdite rilevanti rispetto al primo semestre del 2019.
Mentre scriviamo, tuttavia, non vi sono certezze circa la percentuale minima di calo richiesta per accedere al *fondo perduto*, e però dovrebbe quantomeno essere confermata la soglia del 33%.
Ulteriore misura che potrà prendere forma sarà forse quella riguardante la *cassa integrazione* che il Governo del resto ha già annunciato di voler estendere fino al 31 dicembre 2020 per consentire una copertura anche alle imprese che a metà novembre termineranno il plafond di settimane utilizzabili.
Dovrebbe infine essere riproposto anche il credito d'imposta sugli affitti, esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e inoltre allargato alle imprese con ricavi

superiori ai 5 milioni di euro, semprechè abbiano subito un calo del fatturato non inferiore al 50%.
Saremo più precisi cammin facendo...

(*marco righini*)

30/10/2020 - Beni di altre aziende detenuti dalla farmacia in esposizione

Ci è stato proposto da un nostro cliente, che ha un'azienda che tratta poltrone e reti motorizzate per anziani, di poter esporre questi prodotti in una vetrina della farmacia.
I prodotti non diventerebbero naturalmente nostri né saremmo noi a poterli o doverli vendere, essendo la farmacia tenuta soltanto a dare il recapito dell'azienda.
L'azienda corrisponderebbe a noi una piccola provvigione oppure un piccolo affitto per la vetrina: è una cosa fattibile? E quali responsabilità abbiamo noi nei confronti della merce che non è nostra?

In questo caso, se abbiamo ben capito, la farmacia *affitterebbe* all'azienda che commercializza i prodotti in questione uno spazio nelle proprie vetrine, mettendo direttamente in contatto i clienti interessati con l'azienda stessa, che curerebbe in proprio ogni successivo passaggio (vendita, consegna, riscossione del prezzo, ecc.).
Si tratterebbe, ci pare, di un'attività promozionale [rientrando a buon titolo nel c.d. *"Visual Merchandising"*] pienamente praticabile dalla farmacia, anche tenuto conto [soltanto "ad abundantiam", beninteso] che nello specifico non stiamo parlando di autovetture, confezioni, ecc., ma di articoli che anche se latamente afferiscono anch'essi al benessere della persona.
Il compenso riconosciuto dall'azienda alla farmacia andrebbe evidentemente fatturato (FE) con l'aliquota normale del 22%, al pari di una qualunque altra *prestazione di servizi*, oltre a costituire sicuramente un ricavo del Vs. esercizio da assoggettare a imposizione diretta.
Quanto all'individuazione di profili di Vs. responsabilità per i beni detenuti in esposizione, bisogna guardare alle norme del codice civile in materia di *deposito* (*art. 1766* e ss.), e dunque la farmacia – appunto *depositaria* dei beni - deve custodirli con diligenza (*art. 1769*), non potendo di conseguenza servirsene e/o darli a propria volta in deposito ad altri (*art. 1770*) perché diversamente risponderebbe, secondo i principi generali, per l'eventuale loro danneggiamento e/o perimento.
Anche per questo, in definitiva, prima di prenderli in consegna/deposito è bene controllare se non altro che gli articoli siano integri e perfettamente funzionanti.

(*stefano civitareale*)

30/10/2020 - La sospensione [facoltativa] degli ammortamenti 2020…[…ma per le sole società di capitali]

Il testo definitivo del *Decreto Agosto*, come già accennato, prevede per le sole società di capitali [e soltanto per quelle c.d. "*non IAS*": *International Accounting Standard*, tra le quali però rientrano anche le società titolari di farmacie] la possibilità di *sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali*.
Questa disposizione mira con tutta evidenza a mitigare gli effetti economici causati dal Covid-19 sui bilanci delle imprese, effetti che purtroppo – come stiamo vedendo – sono certo destinati a inasprirsi ulteriormente e ad accentuare la consistenza non solo "numerica" delle misure emergenziali.
Per portare comunque un esempio pratico sul tema di oggi, e cercando così di rendere meglio comprensibile la finalità della misura in questione, una farmacia che accusasse quest'anno una riduzione di ricavi e di utili potrebbe – proprio *sospendendo* l'ammortamento di un cespite e/o dello stesso avviamento commerciale – ottenere il *vantaggio pratico* di non vedere gli utili ulteriormente abbattuti per effetto appunto dell'ammortamento [*potendo infatti avere interesse* – e sarebbe questo il vantaggio pratico - *a che i risultati economici dell'anno non pregiudichino per la loro eccessiva esiguità eventuali operazioni di carattere finanziario*].
Beninteso, si tratta soltanto di una *facoltà*, fermo naturalmente che - in caso di sospensione - il piano di ammortamento originario sarà prolungato di un anno.
Ma nulla viene dato senza un piccolo "prezzo", come è vero che la scelta di sospendere le quote di ammortamento comporterà per le imprese alcuni adempimenti come:

- la formazione/incremento di una *riserva indisponibile*: le imprese dovranno cioè destinare proprio a *riserva indisponibile* utili pari alla quota di ammortamento "sospesa" e quindi, nel caso di risultato negativo o di un risultato di importo inferiore alle quote di ammortamento "sospese", l'impresa dovrà integrare l'ammontare della *riserva indisponibile* utilizzando le riserve di utili o eventuali altre riserve disponibili [e però, in mancanza, potrà integrarla accantonando gli utili degli esercizi successivi];
- l'*indicazione nella nota integrativa* [quella obbligatoriamente allegata al bilancio delle srl depositato in CCIAA] delle ragioni della deroga e dell'impatto sul risultato.

In definitiva, come speriamo di aver illustrato, questa può rivelarsi nei fatti una misura abbastanza gettonata e sarà dunque il caso che la farmacia ne valuti adeguatamente, con il proprio commercialista, l'utilizzabilità.

(*francesco raco*)

02/11/2020 - L'apertura in altri locali di un secondo laboratorio della farmacia

Una farmacia ci ha chiesto come Asl di poter attivare un secondo laboratorio galenico, oltre a quello di dimensioni ridottissime attualmente utilizzato all'interno dell'esercizio, in un altro locale, ampio e molto funzionale, separato e distaccato da quello della farmacia ma ubicato in una via poco distante.
Non trovo una specifica normativa in materia e avrei bisogno di qualche cortese Vs. delucidazione.

La farmacia è vincolata al rispetto dell'ambito di pertinenza della sua sede, e naturalmente anche a quello della distanza legale di 200 metri dagli altri esercizi, *solo per quel che riguarda i locali aziendali accessibili al pubblico*.

Pertanto, così come una farmacia può liberamente aprire sul territorio anche… dieci magazzini supplementari, tutti dislocati qua e là sul territorio comunale, allo stesso modo può destinare a laboratorio galenico [naturalmente con il rispetto di tutte le condizioni prescritte per la preparazione/conservazione di sostanze, farmaci magistrali ecc.] anche un locale lontano o lontanissimo da quello in cui viene propriamente esercitata la farmacia e nel quale quindi sono dispensati all'utenza/clientela medicinali etici, preparazioni galeniche o magistrali, SOP, OTC, altri prodotti e/o articoli normalmente venduti in farmacia e, in generale, prodotti e/o articoli per la salute e/o il benessere della persona.
Il che, s'intende, fermo l'obbligo di detenere invece *all'interno della farmacia* le apparecchiature e le sostanze obbligatorie.
In tal senso, comunque, taglia la classica testa al toro [almeno su questo specifico aspetto] la recente sentenza n. 659 del 22/04/2020 del Tar Lombardia secondo la quale, per quel che può interessarLe, "…*da una disamina della normativa richiamata nel provvedimento impugnato, non si ricava affatto una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava – per converso – la necessità che, ai fini del corretto espletamento del servizio farmaceutico, debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, ivi inclusi quelli che nulla hanno a che vedere con l'accesso degli utenti*".
I giudici milanesi hanno dunque accolto il ricorso proposto contro il diniego di autorizzazione all'apertura di un laboratorio galenico in una zona della città lontana dalla farmacia ricorrente e anzi, se non ricordiamo male, in un locale non ubicato nell'ambito di pertinenza della sede cui la farmacia stessa afferiva.
Il profilo dirimente, lo ribadiamo, sta nella *inaccessibilità al pubblico* del nuovo locale, tanto che si tratti di un magazzino supplementare come di un secondo laboratorio.

(*gustavo bacigalupo*)

02/11/2020 - Il congedo parentale Covid-19…
[…per la magazziniera della farmacia con l'intera classe del figlio in quarantena]

Un compagno di classe del figlio di una magazziniera della farmacia è risultato positivo al Coronavirus ed è stata quindi disposta la quarantena per tutta la classe. La magazziniera vorrebbe rimanere in casa con lui durante il periodo della quarantena per verificare le sue condizioni. È previsto in questi casi un congedo particolare, come crediamo di aver letto?

È proprio così, e la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre u.s. ha fornito le istruzioni appunto in tema di congedo parentale quando viene disposta la quarantena scolastica, anche se - come vedremo – c'è qualche ulteriore novità.
E però, perché possa essere richiesto in questi casi il congedo è necessario che vengano rispettati alcuni presupposti che l'INPS ha chiaramente indicato nel detto documento, a partire dall'età anagrafica del ragazzo dato che non si può usufruire di tale misura quando il figlio abbia più di quattordici anni.
Altro requisito riguarda l'attività lavorativa del genitore che intende fruire del congedo, che deve infatti avere *un rapporto di lavoro dipendente in essere che non possa svolgere* [o, meglio, che non svolga] *in modalità agile* – per capirci, in *smart working* – durante il periodo di fruizione del permesso, ed è proprio il caso della Vs. magazziniera.
È inoltre necessario che il genitore risulti effettivamente convivente con il figlio per tutta la durata della quarantena che oggi – a seguito degli ultimi Dpcm emanati – è di *dieci giorni* e non più quattordici; sempre a proposito della quarantena, l'INPS ha chiarito che essa dovrà essere stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Per i giorni di congedo viene corrisposta un'indennità pari al 50% dello stipendio del genitore che ne fruisce.
Ancora una notazione: l'altro genitore [il coniuge della magazziniera] può usufruire del congedo parentale solo nel caso in cui sia stata disposta la quarantena per un (eventuale) altro figlio, non quindi per lo stesso.
Questo regime è stato comunque parzialmente modificato a seguito dell'entrata in vigore del [temiamo, già "vecchio"…] *Dl Ristori*, il quale ha infatti esteso il limite d'età del figlio che si trova in quarantena *da quattordici a sedici anni*.
A questo riguardo l'art. 22 del provvedimento sancisce in particolare che, se il figlio ha un'età compresa tra i quattordici e i sedici anni, i genitori avranno diritto ad astenersi dal lavoro, ma "*senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa*", anche se avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro [ricordiamo del resto che il "blocco" dei licenziamenti, appena esteso al 31 gennaio 2021, sembra in queste ore fortemente destinato ad essere ulteriormente allungato fino alla fine di marzo].
Siamo in pieno *work in progress*, come vediamo.

(*matteo lucidi*)

03/11/2020 - Fepa: dal 6 novembre 2020 (finalmente) stop ai rifiuti immotivati da parte della p.a.

Dal 6 novembre sarà più difficile per la P.A. rifiutare *immotivatamente* le fatture dei propri fornitori, farmacie comprese.
E infatti, con una modifica al regolamento del MEF sulla FEPA (*Fattura Elettronica Pubbliche Amministrazioni*) sono state introdotte *specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche* che consentiranno di risolvere le numerose criticità segnalate nel corso del tempo da molti fornitori nell'inoltro delle fatture ai propri committenti pubblici.
Ne guadagnerà indubbiamente l'efficienza del processo di spesa, dato che la certezza e l'obiettività dell'esito dei controlli delle fatture emesse dovrebbe senz'altro aumentare la velocità della procedura e favorire pertanto anche la puntualità dei pagamenti.

Ben presto, quindi, *i soli motivi di rifiuto ammessi saranno esclusivamente:*
- *l'inesistenza oggettiva dell'operazione, quando cioè la FE ricevuta dalla P.A. si riferisca a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto pubblico destinatario della trasmissione;* e
- *l'omessa o inesatta indicazione*, laddove richiesti obbligatoriamente ai fini della regolarità del documento, dei seguenti dati:
- *codice identificativo di gara (CIG) o Codice unico di progetto (CUP);*
- *codice di repertorio di cui al Decreto Minsalute 21/12/2009;*
- *codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo di prodotto;*
- *numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.*
- Inoltre, è previsto che le P.A. non possano in ogni caso rifiutare la fattura quando gli elementi informativi in essa contenuti siano correggibili mediante le procedure di variazione *di cui all'art. 26 DPR 633/72 (Decreto IVA).*

Il che significa, in sostanza, che *tutti gli altri possibili errori ed omissioni contenuti nella fattura* - che possano essere motivo di contestazione di quest'ultima da parte della P.A. ricevente - *dovranno essere gestiti con le note di variazione e con la ri-emissione di un documento corretto*, alla stregua, per capirci, della fatturazione elettronica tra privati.

Un importante passo in avanti, insomma, verso l'equiparazione dei cittadini alla P.A. di cui si sentiva davvero il bisogno, tanto più in tempi così difficili.

(*stefano civitareale*)

03/11/2020 - Lenti a contatto non graduate

Mia figlia spesso acquista lenti a contatto colorate non graduate che nella nostra farmacia non trattiamo; credo che ci sia un problema di aliquota iva ma soprattutto vorrei sapere se il loro costo d'acquisto può essere portato in detrazione?

L'acquisto di lenti a contatto *correttive*, in primo luogo, beneficia dell'aliquota Iva ridotta del 4%, siano o meno colorate e inoltre esse sono classificate come *dispositivi medici*, cosicché le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili dalle imposte nella misura del 19%, rientrando a pieno titolo all'interno della voce "*spese sanitarie*".

Andando dunque a braccetto tra loro l'*aliquota agevolata* e la *detraibilità della spesa*, e derivando sia l'una che l'altra dalla funzione *correttiva* delle lenti a contatto, è chiaro che su quelle colorate a *esclusivo utilizzo estetico* [che ci sembra sia proprio il Vs. caso] *l'Iva è applicabile nella misura ordinaria del 22%, e il loro costo non è detraibile dalle imposte*.

(*francesco raco*)

4/11/2020 - La tassazione delle plusvalenze in caso di recesso, esclusione o premorienza del socio

Nella Sediva News del 14 ottobre Vi occupate dell'esclusione del socio, facendo un cenno anche agli aspetti fiscali: vorrei qualche chiarimento sul regime fiscale applicabile alla quota del socio uscente.

Premesso che non è evidentemente la quota in quanto tale a poter essere fiscalmente [tutta o in parte] imponibile, ma il suo *valore*, cioè l'importo rappresentativo della quota stessa in base alla situazione patrimoniale, incluso l'avviamento aziendale, della società nel giorno in cui si scioglie il rapporto del singolo socio con la società, può essere utile riportare la disposizione codicistica di riferimento che è l'art. 2289, per il quale: "*Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto*".

Ora, la vicenda trattata nella Sediva News da Lei richiamata riguardava l'esclusione di un socio da una snc, che rende applicabili sotto il profilo fiscale le disposizioni del T.U.II.DD., secondo cui la somma percepita da un socio escluso o receduto o dagli eredi del socio deceduto rappresenta - *per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione [in sostanza la plusvalenza*] - un reddito di partecipazione da tassare interamente nell'anno, con l'unico beneficio della "*tassazione separata*" [si applica cioè l'*aliquota Irpef media* dichiarata nell'ultimo biennio e non l'aliquota marginale] quando il tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione di recesso o di esclusione o la morte del socio sia superiore a cinque anni.

E nel caso in cui questa somma sia liquidata dalla società come tale [e non dall'altro socio/dagli altri soci], l'importo relativo alla plusvalenza - cioè, come appena detto, la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione - è deducibile dalla società stessa, come peraltro ammesso espressamente, sia pure dopo un primo periodo di incertezza derivante anche da un dibattito dottrinale, dall'Agenzia delle Entrate.

Fondamentale, dunque, si rivela la scelta del soggetto che dovrà liquidare la somma convenuta nelle ipotesi in argomento, dato che il codice civile non sembra dettare al riguardo norme imperative.

L'art. 2284, infatti, fa testualmente salve – in caso di premorienza del socio - le disposizioni contenute nel contratto sociale in ordine appunto al soggetto che deve liquidare la quota agli eredi, come è sicuro d'altra parte il silenzio del codice su questo aspetto anche nei casi di recesso e di esclusione, cioè nelle altre due ipotesi di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Diventa perciò importante che – anche su questo punto come per moltissimi altri aspetti della vita sociale – l'atto costitutivo/statuto lasci spazio adeguato alle scelte che la società e/o gli altri soci riterranno in futuro di adottare.

(stefano lucidi)

4/11/2020 - Ripartizione del credito irpef in caso di decesso

Dalla dichiarazione dei redditi 2020 di ns. padre, deceduto a dicembre dello scorso anno, è emerso un credito di 5.000 euro di Irpef.
Che fine fa questo credito?

La procedura da seguire per il rimborso del credito fiscale vantato da Vs. padre sta in primo luogo nell'inserimento del credito – per il suo intero ammontare - nella dichiarazione di successione, che va naturalmente presentata dai chiamati all'eredità e dai legatari, secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 346/1990.
Teniamo presente che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è quello di un anno dal decesso.
E soltanto successivamente alla dichiarazione, come del resto è intuitivo, potete richiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate competente, che – operati evidentemente gli accertamenti del caso - erogherà l'importo dovuto agli aventi diritto.

(andrea raimondo)

5/11/2020 - Il trasferimento nella frazione di una della due farmacie del capoluogo […con l'eventuale modifica della p.o. che però il CdS ha ora ridenominato "programmazione territoriale"]

Il ns. comune, come tanti altri in Italia, ha subito un notevole calo demografico e la situazione dell'assistenza farmaceutica è ormai precaria.
Le farmacie sono infatti due ed entrambe sono nel capoluogo che è abbastanza esteso anche se gli abitanti tendono ad abbandonarlo.
Io e il titolare dell'altra farmacia siamo amici fraterni e lui mi ha dato già il consenso a che io possa trasferirmi in una frazione di più di 1500 abitanti che è sempre stata priva di farmacie e nella quale comunque io risiedo.
Si tratta di una frazione, distante pochissimi km dal capoluogo, che è anche di passaggio per molti abitanti della zona e quindi in realtà credo che il trasferimento possa andare bene sia a lui che resterebbe l'unica farmacia del capoluogo ma anche a me perché sono convinto che potrei disporre di un buon bacino d'utenza.
Inoltre, se le cose restassero così come sono oggi, non ci sarebbe il rischio di vedere istituire dalla Regione una farmacia in soprannumero nella frazione?

Ci pare che la vicenda sia piuttosto semplice e facile da risolvere, tanto più se i titolari delle due farmacie sono d'accordo nel consentire lo spostamento di una delle due nella frazione.
D'altra parte, il numero complessivo degli abitanti – di poco superiore a 5.000 – giustificherebbe ben poco il ricorso all'art. 104 TU. [comunque di competenza del Comune e non della Regione…] anche se non molto tempo fa abbiamo quasi inorridito nel constatare come il nostro Supremo consesso amministrativo abbia disinvoltamente ritenuto legittima l'istituzione di una sede in soprannumero collocata in una frazione lontana 2 o 3 km dal capoluogo percorribili per di più su una strada liscia e piana.
È chiaro però che un centro abitato di una tale consistenza demografica non può restare a lungo privo di assistenza farmaceutica e anzi sorprende che gli abitanti della frazione non abbiano da tempo invocato energicamente una misura di salvaguardia, che peraltro potrebbe essere soltanto l'apertura di una farmacia [numeraria o soprannumeraria…] non ricorrendo i presupposti per l'istituzione di un dispensario.
Dunque è opportuno che Lei si dia prontamente da fare nella direzione prescelta.
Per lo spostamento della Sua farmacia nella frazione, del resto, è sufficiente - ove la frazione rientri all'interno della Sua circoscrizione - che Lei produca al Comune l'istanza prevista nell'art. 1 della l. 475/68, che non vediamo come possa non trovare pieno accoglimento.
Se invece "appartenesse" all'altra sede, sarebbe necessario un previo intervento – sempre di competenza comunale – di modifica delle due sedi, in modo evidentemente da consentire lo spostamento cui Lei ambisce.
Un'istanza in tal senso, specie se prodotta congiuntamente dai titolari delle due farmacie, avrebbe anch'essa la ragionevole certezza di un riscontro positivo e anche in tempi brevissimi, immaginando che l'amministrazione comunale possa almeno in questo caso rivelarsi nei fatti agile e snella.
Occorrerebbe un provvedimento – di pertinenza della Giunta, come noto – di revisione della *programmazione territoriale* del servizio farmaceutico che, in particolare, modificasse la sede di pertinenza dell'altro esercizio "privandola" della frazione e "annettendo" quest'ultima a quella di riferimento della Sua farmacia.
Abbiamo scritto in corsivo, come forse avrete notato, "*programmazione territoriale*" perché così è stata ribattezzata la "ex pianta organica" da una decisione del Consiglio di Stato di qualche giorno fa [per la verità sorprendente anche per qualche altro aspetto].
Ora, fin dalla sentenza n. 1858 del 3.4.2013 – la prima ad aver affrontato criticamente la riforma del *Crescitalia* – il CdS aveva costantemente e senza alcuna eccezione ripetuto fino ad oggi che "*…benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica"* [N.B.: un assunto pienamente condivisibile], *resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome*".
Quindi il Collegio deve verosimilmente aver pensato che fosse giunto il momento, uscendo da questa sorta di "mantra", di mandare una volta per tutte in soffitta – dopo la "sede", rinominata ormai da due o tre anni *ambito di pertinenza* - anche la "ex pianta organica", ridefinendola appunto *programmazione territoriale*, così però confondendo forse la funzione con il risultato del suo concreto esercizio che sta nella ripartizione [soggetta a "revisione" in dipendenza di fluttuazioni demografiche e/o di spostamenti della

popolazione e/o di mutati stati dei luoghi] del territorio comunale in tante sedi/zone/circoscrizioni/ambiti di pertinenza per quante sono le farmacie "spettanti" a ogni comune.
Ma naturalmente è una questione poco più o poco meno che semantica e che in ogni caso non può interessare più di tanto una volta che sia chiaro che stiamo parlando proprio della "ex pianta organica".
Un cenno però, da ultimo, agli interessi che sono qui in ballo: è vero che lo spostamento della Sua farmacia nella frazione [preceduto o meno dalla modifica delle due sedi] risponde a un disegno di sicura matrice imprenditoriale, come è anche vero d'altronde che nessuno penserebbe mai di assumere iniziative contrarie o non conformi alle proprie esigenze.
Senonché, ed è il profilo in questo caso dirimente, tali Suoi interessi privati coincidono perfettamente, sembra perfino ovvio, con quelli di sicuro rilievo pubblicistico di garantire alla popolazione una *maggiore accessibilità* al servizio farmaceutico [assicurata anche, come prescrive l'art. 11 del *Crescitalia*, da una sua più "*equa distribuzione sul territorio*"], quel che con assoluta evidenza deriverebbe da un assetto del servizio che vedesse le due farmacie ubicate nei due maggiori centri abitati del comune.
È bene tuttavia, come accennato, che Lei acceleri quanto più possibile la "pratica"...

(gustavo bacigalupo)

5/11/2020 - FE ricevute per operazioni mai avvenute: non devono essere registrate

Mi è stata recapitata tramite SDI una FE da parte di un fornitore con cui non ho mai avuto nulla a che fare (!). Poiché so bene che non la posso rifiutare vorrei sapere come fare per rimuovere l'anomalia.

La fattura che espone un rapporto tra due soggetti che in realtà non è mai intervenuto è un *documento fiscalmente irrilevante* e di conseguenza *non deve essere registrato in alcun modo nella contabilità del ricevente.*
Se, infatti, le fatture "veicolate" tramite SDI non possono – come sappiamo - essere *rifiutate* [cioè, in pratica, rispedite al mittente, come anche Lei rileva], non per questo può derivarne l'insorgere di rapporti che non sono mai esistiti (!).
Inoltre, in casi del genere, il principio di correttezza/buona fede impone al cessionario/committente che riceva una fattura errata/irregolare di segnalarlo all'emittente affinchè questo provveda a emettere una *nota di credito* per correggere o eliminare il documento errato; ma anche se questo non avviene - e cioè se il fornitore per un qualsiasi motivo non possa o non voglia collaborare per rimuovere l'anomalia - la fattura non deve essere registrata e tanto meno, è chiaro, essere conteggiata nella liquidazione iva del periodo di riferimento.

(stefano lucidi)

6/11/2020 - beni anti covid-19 esenti da iva: i chiarimenti dell'agenzia

Con la recente *Circ. 26/E del 15/10/2020* l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti notazioni sul *regime di esenzione iva dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso*: il tema per le farmacie è di rilievo e merita pertanto dar conto di questi chiarimenti ufficiali.
Ora, come noto, gli acquisti di tali beni *dal 19/5/2020 al 31/12/2020* [fatte salve naturalmente ulteriori proroghe non del tutto improbabili, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria] sono *esenti da iva e con diritto alla detrazione* dell'imposta eventualmente assolta all'acquisto [qualora questo sia avvenuto prima del 19/05/2020], per essere assoggettati dall'1.1.2021 -cioè *a regime* ma l'impressione è che il "regime" potrà tardare…- *ad iva con aliquota 5%.*
Non pochi dubbi sono sorti su come debbano individuarsi correttamente i prodotti in questione; e qui possono evidentemente tornare utili i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con il citato documento di prassi.
Esaminiamoli sinteticamente con riferimento agli articoli/prodotti che con più frequenza si rinvengono in farmacia.

Termometri

Nella categoria rientrano *tutti* gli strumenti per la misurazione della temperatura corporea, restando perciò definitivamente chiarito che anche i *termoscanner* possono godere dell'esenzione.

Detergenti disinfettanti per mani

Nella vasta gamma dei prodotti/articoli che possono essere ricondotti a questa definizione/categoria, quelli agevolati sono soltanto i prodotti/articoli che hanno *un'effettiva azione virucida o battericida* volta a distruggere o eliminare i microorganismi; sono quindi esenti da Iva tutti i *biocidi* [conformi al *Reg. UE 528/2012*, noto come *BPR: Biocidal Products Regulation*] o i *presidi medico-chirugici* (PMC) e pertanto *i soli prodotti con azione disinfettante*, autorizzati in genere dal Minsalute o dall'ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
"Semaforo rosso", quindi, per i comuni gel igienizzanti per le mani.

Mascherine

Sono esenti esclusivamente le *mascherine chirurgiche* certificate come *dispositivo medico (DM)* che rispettano la norma tecnica *UNI EN 14683:2019* [ivi comprese quelle parificate dall'ISS ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.L. 18/2020], nonché gli *FFP2 e gli FFP3* qualificabili come DPI (*Dispositivi di Protezione Individuale*) che rispettano la norma tecnica *UNI EN149:2009* [ivi comprese, analogamente che per le "chirurgiche", quelle parificate dall'INAIL ai sensi dell' art.15, comma 3, D.L. 18/2020: v. Sediva News del 16.10.2020].
Anche in questo caso "semaforo rosso" per le cosiddette "mascherine di comunità" [per le quali, sotto tutt'altro profilo, c'è stato invece un particolare "semaforo verde" della Cassazione, come vedremo meglio in un'altra circostanza] *che scontano l'iva con aliquota ordinaria.*

Dispenser a muro per disinfettanti

In realtà, nonostante la definizione della norma, godono dell'agevolazione *tutti* i distributori di disinfettanti che

presentino elementi di ancoraggio e fissità, perciò non soltanto i *dispenser* assicurati al muro ma anche le piantane fissate al pavimento.
"Semaforo rosso", dunque, per le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Soluzione idroalcolica in litri

Sono i disinfettanti a base alcolica certificati/autorizzati come PMI o biocidi (BPR) normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario, e per non scontare l'imposta devono essere a base di etanolo *almeno per il 70%*; la definizione data dalla norma *"in litri"* non significa che per godere dell'esenzione debbano essere venduti in… quantità industriale, ma semplicemente che devono fare riferimento al litro come unità di misura, cosicché sono vendibili in esenzione anche le confezioni ad esempio da mezzo litro oppure da 750 ml.

Perossido al 3% in litri

Sono disinfettanti (anche qui PMC o biocidi) a base di perossido (acqua ossigenata); per essere esenti devono avere una concentrazione non inferiore al 3% indipendentemente dal formato della confezione [che, però, deve sempre fare riferimento al litro come unità di misura, analogamente a quanto visto per le soluzioni idroalcoliche].

Strumentazione per diagnostica per covid 19

Anche i *saturimetri* (*pulsossimetri* e *ossimetri*) e i *kit* o gli strumenti per eseguire test sierologici che possono essere venduti in farmacia [ma per questi ultimi una nota del Minsalute ne riserverebbe attualmente la vendita al solo personale sanitario] rientrano nei beni ammessi all'esenzione.

Aghi e provette sterili.

Per gli aghi e le provette sterili, che possono costituire sia *"strumentazione per accesso vascolare"* che *"strumentazione per diagnostica per COVID 19",* sorge un grosso interrogativo perché entrambi questi dispositivi medici non figurerebbero tra le voci doganali da assumere a riferimento per stabilire con esattezza se possano essere ricompresi tra quelli esenti fino al 31/12/2020 [e, come detto, soggetti ad aliquota 5% dal 1/1/2021, salve proroghe]; l'esatta classificazione merceologica richiederebbe un accertamento tecnico a cura dell'Agenzia delle Dogane su impulso dei contribuenti interessati - che del resto è quel che afferma una recentissima risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate – cosicché fino ad allora temiamo debbano ritenersi soggetti ad aliquota iva ordinaria (22%), se non altro per evitare, in questo clima di incertezza, contestazioni in caso di verifica.

Articoli di abbigliamento protettivo per attività sanitarie

I prodotti di questa categoria - piuttosto ampia – godono dell'agevolazione se possono essere qualificati come dispositivi medici (DM) o DPI; per le farmacie, ricordiamo in particolare i *guanti in lattice, in vinile e in nitrile*, *visiere* e *occhiali protettivi*.

Tali beni sono agevolati anche se utilizzati in ambienti diversi da quello sanitario (lavoro, scuola): infatti la finalità sanitaria cui devono essere destinati ai fini dell'esenzione è rispettata egualmente, possedendo le caratteristiche tecniche idonee a garantire *in primis* la protezione degli operatori che li indossano dalla diffusione del virus.

* * *

Questo in sintesi il quadro che ci interessava proporvi, ma è chiaro che anch'esso – come tante altre vicende "protagoniste" di questo periodo – è destinato a subire modifiche, in un senso o nell'altro.

(stefano civitareale)

9/11/2020 - Registratori telematici fuori dall'ambito di industria 4.0 ma agevolabili al credito al 6%

Ho sostituito nel 2020 il vecchio registratore di cassa con uno telematico come previsto ormai per la trasmissione delle FE.
Posso fruire del credito d'imposta c.d. Industria 4.0?
E anche del credito del 6% relativo ai beni materiali strumentali nuovi?

Alla prima domanda non si può che rispondere *negativamente*.
Infatti, Lei non ha diritto al credito d'imposta nella misura del 40% per tale tipologia d'intervento perché si tratta di un bene che non possiede – per quel che ricaviamo dal quesito - i requisiti per essere annoverato nel campo Industria 4.0.
Più in generale i beni materiali rientranti in questo speciale comparto sono quelli elencati nell'all. A della l. 232/2016, che suddivide i beni in tre macro-aree, ovvero:

- beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Invece, ed eccoci all'altra Sua domanda, *l'acquisto del nuovo registratore telematico potrà godere del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi che è pari al 6%, oltre al bonus del 50% proprio perché si tratta dell'acquisto di un RT*, anche se qui c'è il limite di 250 euro.

(marco righini)

9/11/2020 - Superbonus 110% - cos`e il condominio

Abbiamo pubblicato qualche giorno fa una sorta di *vademecum* sul famoso *Superbonus 110%* [v. Sediva News del 27/10/2020], ma qui vogliamo soffermarci – e del resto ci è stato richiesto da più parti, anche perché l'idea di poter beneficiare di questa importante misura anche come semplici condòmini sembra stia ingolosendo parecchi - sul concetto di "**condominio**", presupposto evidentemente *essenziale* per fruire dell'agevolazione fiscale *sui lavori riguardanti le parti comuni di edifici*, ed è dunque in primo luogo imprescindibile che l'edificio sia oggetto di un "*vero e proprio*" condominio.
Ora, benché sotto l'aspetto linguistico "*il condominio è una comproprietà da parte di più soggetti di un unico bene immobile che in parte viene suddiviso tra essi, in parte rimane in comune*" [così il Sabatini-Coletti], di contro il

codice civile non offre una definizione di condominio ma individua e disciplina *le parti comuni di un edificio.*
Il condominio è pertanto una particolare forma di comunione su un bene immobile, disciplinato dagli artt. 1117 e *s.s.* del c.c [che individuano appunto i beni oggetto di *proprietà comune* delle singole unità immobiliari dell'edificio], che esprime quindi una situazione di *contitolarità* inerente gli edifici e avente ad oggetto le parti che risultano funzionali ai piani o alle porzioni di piano attribuite in proprietà esclusiva.
Si può quindi banalmente affermare che per l'esistenza del condominio devono coesistere *parti di proprietà esclusiva* [ad es. la casa di proprietà di Tizio e la casa di proprietà di Caio] accanto a *parti di proprietà comune* [l'androne o ad es. il giardino e/o l'ascensore di proprietà sia di Tizio che di Caio].
Se allora, poniamo, 4 unità immobiliari che compongono un edificio sono possedute da proprietari diversi [ad es. da Tizio, Caio, Sempronio e Mevio o anche solo da Tizio che ne possiede 3 e Caio 1] si avrà un *condominio*, che in buona sostanza sussiste *quando all'interno di un edificio coesistono almeno due proprietari diversi*.
Diversamente, quando ad es. Tizio possiede tutte e 4 le unità immobiliari che compongono l'edificio [per stare all'esempio appena riportato] **non** si è in presenza di un condominio.
Ricordiamo da ultimo che un condominio, per classificarsi come tale, non postula ineludibilmente un atto costitutivo/regolamento condominiale vero e proprio [che invece è necessario quando in un edificio il numero dei condòmini sia superiore a dieci], ma viene ad esistenza ogni volta in cui, come detto, vi siano perlomeno due diversi proprietari di piani o porzioni di piani o comunque di porzioni dell'immobile.

(*francesco raco*)

10/11/2020 - L`ambito di operatività del bonus facciate

La tinteggiatura del muretto di cinta, con relativa cancellata, di una villetta può rientrare tra i lavori agevolabili secondo il bonus facciate?

La risposta è negativa, perché l'intervento prospettato non riguarda una struttura *opaca* della facciata e di conseguenza le spese sostenute non sono ammesse al beneficio in argomento.
Infatti, per essere agevolabili gli interventi possono bensì riguardare - oltre naturalmente alla facciata vera e propria – anche finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta, e però soltanto se realizzati esclusivamente sulle "*strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi*"
Ribadendo inoltre quanto già anticipato a suo tempo [v. Sediva news del 20/03/2020], il *bonus facciate* è un'agevolazione per soggetti Irpef e Ires consistente in una *detrazione dalle imposte* pari al 90% delle spese sostenute (senza alcun limite) *per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, documentate nell'anno 2020 e da ripartire in 10 quote annuali di pari ammontare*.
Nella realtà, del resto, l'agevolazione [come specificato anche nella cm n. 2/E/2020] spetta per i lavori volti al *recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti*, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di *qualsiasi* categoria catastale, *compresi comunque anche quelli strumentali*, purché ubicati nelle zone A o B (*) previste dal dm n. 1444/1968.

(*) N.B. - La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Diversamente la Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: in particolare, si considerano *parzialmente edificate* le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

In particolare, sono ammessi:

- i lavori sulle strutture *opache* della facciata: a) di sola pulitura o tinteggiatura esterna; b) influenti dal punto di vista termico; c) o che comunque interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- i lavori su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Il bonus riguarda pertanto gli interventi effettuati sull'involucro esterno e visibile dell'edificio, e perciò sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Inoltre, come specificato anche qui dall'Agenzia delle Entrate [con le Risposte n. 418 e n. 434 del 2020], *l'agevolazione spetta anche nel caso di lavori su facciate interne purché visibili dalla strada o suolo pubblico*, e però in ogni caso sono esclusi gli interventi di riverniciatura di scuri e persiane.
L'Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 289, ha anche confermato l'ammissibilità all'agevolazione delle *spese per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone* e per la sostituzione dei pannelli in vetro che ne costituiscono le pareti perimetrali, nonché per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali e per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, *in quanto opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso*.
Rientrano tra quelle agevolabili anche le spese per effettuare le perizie e i sopralluoghi, per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica, per l'installazione dei ponteggi e per lo smaltimento dei materiali rimossi nell'esecuzione dei lavori.
Infine, l'art. 121 del *Decreto Rilancio* ha introdotto, è bene ricordarlo, la possibilità – ma soltanto, è chiaro, per coloro che possono beneficiare del *bonus facciate* - di poter

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, *per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero per la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.*
Ed è anche questa opzione che – a quanto pare – sta invogliando, come del resto anche il superbonus 110%, qualche azienda [apparsa sul mercato nell'ultima ora…] ad "apparecchiare" progetti molto articolati di riqualificazione degli immobili abitativi o appunto di rifacimento delle facciate.

(*marco righini*)

10/11/2020 - Le assemblee condominiali in tempo di covid-19

Se non ricordo male in una vostra recente news avete parlato della possibilità per le società di svolgere telematicamente le assemblee. È possibile farlo anche per le assemblee condominiali?

Si riferisce probabilmente alla Sediva News del 23/6/2020 nella quale abbiamo ricordato che però il dl. 18/2020 [convertito con la l. 18/2020] ha previsto la possibilità di svolgere in via telematica *soltanto* le assemblee di *società di capitali*, *associazioni* e *fondazioni*.
Senonché, il *Decreto Agosto* ha ora esteso anche alle assemblee condominiali tale possibilità [pur restando ancora consentita – *anche se "sconsigliata"* – la convocazione in presenza], e però a condizione che tale modalità sia contemplata nel regolamento condominiale o che sia stata approvata all'unanimità dai condòmini.
Come si vede, tuttavia, questi sono due presupposti che possono rivelarsi difficili a configurarsi, dato che ragionevolmente solo i regolamenti condominiali recenti prevedono questa possibilità e che d'altra parte l'"unanimità" rischia di far dipendere la concreta fattibilità in remoto delle assemblee dagli interessi e/o dai capricci del singolo condomino [se non anche, chissà, dal sottile desiderio di un amministratore che voglia guadagnare "gratuitamente" un anno di proroga…].
In ogni caso, perché l'assemblea sia valida – ferma la necessità che ricorra uno dei detti presupposti – sarà necessario che l'avviso di convocazione contenga anche l'indicazione della *piattaforma elettronica* [Zoom, Skype, ecc.] sulla quale si svolgerà la riunione, e che il relativo verbale sia redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e trasmesso all'amministratore e a tutti i condòmini.

(*cesare pizza*)

11/11/2020 - Lo smart working come tipologia lavorativa "ordinaria" per i lavoratori "fragili"

Un dipendente della farmacia, che si occupa dell'amministrazione, ha da poco terminato il ciclo di cure chemioterapiche e noi temiamo che, visto il rialzo dei contagi e considerato che queste cure lo hanno sicuramente indebolito, possa contrarre facilmente, venendo al lavoro in farmacia, il covid-19. Può svolgere la sua attività collegandosi da remoto a casa?

Non può, ma deve.
Infatti, visto il quadro clinico descritto, il Vs. dipendente è certamente un lavoratore "fragile", che cioè - a causa di certe condizioni di salute - può maggiormente incorrere nel rischio di essere contagiato.
E proprio per questo un emendamento inserito in extremis nella legge di conversione del Decreto Agosto ha stabilito che, a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, lo smart working è la modalità "ordinaria" di esecuzione di lavoro per tutti i "lavoratori fragili", ai quali dunque il lavoro agile spetta di diritto anche se con mansioni diverse da quelle svolte in precedenza.
Nel Vs. caso, peraltro, ci pare che curare la parte amministrativa della farmacia possa rivelarsi agevole anche da casa.
Naturalmente, i lavoratori fragili devono produrre una certificazione specifica, rilasciata dai competenti organi medico-legali, circa l'inclusione della loro patologia tra quelle che identificano la categoria.

(*matteo lucidi*)

11/11/2020 - Rivalutazione beni d'impresa per le società di capitali: un'opportunità da valutare attentamente…

Il *Decreto Agosto*, come anticipato a suo tempo, ha reintrodotto nel nostro ordinamento la *rivalutazione dei beni d'impresa*, che permette *alle società di capitali e agli enti non commerciali* di rivalutare appunto i beni aziendali, materiali ed immateriali, con esclusione dei "beni merce" e delle partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019 [ma tenendo sempre ben presente che non può comunque essere oggetto di rivalutazione l'avviamento…].
La novità principale riguarda la possibilità di procedere alla rivalutazione anche di *singoli beni* e dunque verrebbe superato l'obbligo, previsto dalle passate "edizioni", di dover procedere alla rivalutazione di un'intera classe omogenea di beni [ovvero tutti i beni materiali e/o immateriali].
Questo aspetto è di fondamentale importanza perché *consente a coloro che decideranno di avvalersi della rivalutazione di concentrare la loro attenzione solo ed esclusivamente su beni che incorporano "valori latenti"* [che sono quindi iscritti in bilancio ad un valore modesto, come potrebbe essere il caso del locale farmacia acquistato parecchi anni fa]; è chiaro perciò che in tal modo non è più necessario rivalutare anche le "zavorre", i beni cioè privi di reale utilità e che di conseguenza – ove pure rivalutati – non apporterebbero autentici benefici civilistici e fiscali.
Sarà possibile inoltre effettuare la rivalutazione anche solo ai fini civilistici, rafforzando così sostanzialmente i bilanci 2020, alcuni dei quali per di più risentiranno fatalmente delle ripercussioni derivanti dal *lockdown* della primavera scorsa e di quello che purtroppo è in atto in alcune regioni e che sta per essere esteso ad altre ancora nelle prossime ore.
Si potrà altresì rivalutare i beni anche con un vantaggio fiscale: in questo caso la decorrenza degli effetti [e pertanto dei vantaggi] della rivalutazione si avrà a partire dal successivo 1° gennaio 2021, e quindi in realtà "da

subito", per la rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti alla data del 31 dicembre 2020.
Sul maggior valore iscritto in bilancio – ecco l'aspetto che evidentemente più interessa - dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 3% anche in tre rate di pari importo [scadenti il 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023].
Quanto al *saldo attivo di rivalutazione emergente*, al netto dell'imposta sostitutiva, esso costituisce una riserva in sospensione d'imposta *con facoltà di procedere da parte della società all'affrancamento attraverso il versamento di un'ulteriore imposta* [che si sommerebbe così al 3% di cui sopra…] *nella misura del 10%* e sempre (volendo) in tre rate annuali come appena detto.
La norma così disegnata è certo vantaggiosa per il modesto costo sostenuto e per la circostanza che gli effetti fiscali dei valori rivalutati acquistino efficacia – lo abbiamo visto - sin dal prossimo esercizio [ovvero dal 2021…].
È chiaro in definitiva che la misura mira a concedere un'opportunità per *rivalutare* alcune poste dell'attivo di bilancio, se esistenti e capienti, generando di conseguenza un *effetto rafforzativo del patrimonio netto*.
Può essere insomma opportuno dare uno sguardo molto attento all'intera vicenda….

(*marco righini*)

12/11/2020 - La farmacia ai due figli farmacisti: legato o donazione?....[…o una terza soluzione?]

Vi seguo da tanti anni e avete spesso affrontato problemi simili al mio: ho tre figli di cui due farmacisti che sono in impresa familiare da qualche anno, mentre il terzo è ben avviato in altra professione; ma ho anche una moglie casalinga che è più giovane di me e non ha praticamente redditi personali.
Io invece oltre alla farmacia ho anche qualche altro bene ma l'intero mio patrimonio forse non basterebbe per il diritto di legittima di mia moglie nel caso in cui, come vorrei fare, mi limitassi a donare la farmacia ai due farmacisti e a lasciare in eredità un importante immobile all'altro figlio.
Ne sto parlando in famiglia, però potrei nel frattempo disporre con un testamento sia di questo immobile al terzo figlio che della farmacia e poi il mio amore per la professione è ancora grande e mi dispiacerebbe abbandonarla da un giorno all'altro.
Ma soprattutto mi preme evitare che dopo la mia morte la donazione o il legato della farmacia possano essere messi in pericolo proprio dalla legittima di mia moglie che potrebbe infatti non essere soddisfatta con gli altri beni o con i conti correnti bancari, uno dei quali cointestato con lei.
Vi chiedo allora se per queste mie necessità la donazione e il legato si equivalgono o se è comunque opportuna qualche clausola di salvaguardia per i due figli farmacisti.

Prescindendo da analisi sul piano giuridico eccessivamente complicate, l'unica vera differenza – per quel che può interessarLe - tra un *legato* e una *donazione*, che sono ambedue delle liberalità, sta nella decorrenza dei loro effetti.
Il *legato* – in questo caso *congiunto*, perché disposto *congiuntamente* a favore dei due figli farmacisti - è destinato evidentemente ad agire per il tempo successivo al decesso del disponente e inoltre, trattandosi di un negozio unilaterale *mortis causa*, è *revocabile* in qualsiasi momento.
Diversamente, l'efficacia della *donazione* - che è anch'essa disposta *congiuntamente* ma è un *contratto*, quindi *non revocabile*/*risolubile* se non per *mutuo consenso*, oltre che per *indegnità* del donatario - è generalmente immediata, anche se, dato che qui il bene donato sarebbe una farmacia, deve intendersi *di diritto* sospensivamente condizionata [con decorrenza *ex nunc* e quindi dal verificarsi della condizione] al rilascio della titolarità dell'esercizio.
La titolarità non sarà però riconosciuta personalmente e *pro quota* ai due figli farmacisti [pensando, s'intende, che la vicenda della *titolarità pro quota* debba restare circoscritta per sempre ai vincitori di una sede in forma associata in un concorso straordinario…] ma a nome della società di persone o di capitali che ragionevolmente i due donatari costituiranno di seguito o contestualmente al rogito di donazione, così da regolarizzare la società di fatto insorta *ipso iure* quale effetto stesso della liberalità, donazione o legato che sia, disposta *congiuntamente* a loro favore.
Quanto al valore della farmacia - che incide e rileva, anche quando sia stata donata in vita, ai fini della determinazione sia delle varie quote di *legittima* che della c.d. *disponibile* - va assunto *sempre*, nell'ipotesi cioè di *donazione* come nell'ipotesi di *legato*, quello al momento della morte del donante/testatore e perciò anche sotto questo aspetto non c'è differenza tra le due soluzioni, ricordando comunque che l'asse su cui dovranno essere calcolate sia la quota *disponibile* [qui pari a 1/4 dell'intero] e sia per differenza le quote di ciascun legittimario [qui pari a 3/12 per il coniuge superstite e a 2/12 per ognuno dei tre figli] è *sempre* formato dalla somma di *relictum*, che è il complesso dei beni lasciati dal defunto e trasmissibili ai suoi eredi, e di *donatum*, che è invece il complesso dei beni di cui il *de cuius* ha disposto in vita con una o più liberalità.

- *La riduzione del valore della liberalità come possibile "salvaguardia" dei due beneficiari*

È infatti consentito al donante/testatore, e veniamo così a una plausibile "*clausola di salvaguardia dei due figli farmacisti*", innestare nella *donazione* - esattamente come nel *legato* - un'obbligazione a carico dei donatari/legatari, che nella *donazione* assume la veste dell'*onere modale* e nel legato quella del *sublegato*.
E se, ad esempio, l'obbligazione consistesse – come abbiamo ipotizzato altre volte - nel pagamento di un vitalizio a favore del coniuge del donante/testatore, ecco che il valore capitalizzato della rendita ridurrebbe per pari ammontare il valore della *donazione* o del *legato* [potendo di conseguenza "alleggerire" anche parecchio in sede successoria la posizione dei due donatari/legatari], ma al

tempo stesso costituirebbe altresì una *liberalità indiretta* (se *onere modale*) o anch'essa a sua volta una disposizione testamentaria (se *sublegato*), operando sia nell'una che nell'altra ipotesi in conto o a copertura integrale della legittima del coniuge, questo dipendendo naturalmente dall'entità della rendita e dall'età del beneficiario.
Come si vede, quindi, la *donazione* e il *legato* della farmacia diventerebbero – per la doppia azione, da un lato, del minor valore della liberalità ai due figli per effetto dell'onere modale o del sublegato, e, dall'altro, della liberalità indiretta al coniuge – sostanzialmente *irriducibili* da parte di qualsiasi coerede.
Seguendo in definitiva la Sua idea, *oggi* un *legato congiunto* di farmacia con il sublegato di cui si è detto, *domani* – se e quando Lei lo riterrà - una *donazione congiunta* con l'apposizione dell'onere modale: due soluzioni in grado verosimilmente di dissipare, in pratica allo stesso modo, le Sue "preoccupazioni".

➢ *Ma si può pensare anche a una terza soluzione*

Se però guardiamo anche al Suo persistente "*amore*" per la professione, forse sarebbe preferibile – per Lei sicuramente, ma tutto sommato anche per gli altri familiari – conferire per il momento la farmacia in una società con i due figli farmacisti, scegliendo però con accortezza sia la forma sociale [perché sas, snc e srl non sono propriamente la stessa cosa] e sia la misura di partecipazione da parte Sua e degli altri due soci.
Le quote attribuite a questi ultimi potranno/dovranno tuttavia – giova sottolinearlo con chiarezza – tener conto a loro volta anche della cessazione dell'impresa familiare e dunque dell'opportunità/necessità [perché questa è una partita da chiudere per evitare il suo eventuale ritorno in ballo in sede di successione] di definire proprio nella fase di costituzione della società i diritti che ne discendono ex art. 230 bis cod. civ. a favore dei due figli farmacisti, il cui apporto alla società dovrà anzi almeno tendenzialmente corrispondere all'intero importo dei loro crediti, mentre il Suo consisterà evidentemente nell'intero compendio aziendale della farmacia, comprensivo del relativo diritto di esercizio.
Lei dovrà comunque aver cura per quanto possibile di evitare che la partecipazione alla società ascritta ai due figli possa in futuro, per la sua eccessività, essere considerata (almeno in parte) una *liberalità indiretta* con le conseguenze che in astratto potrebbero derivarne e che Lei comprensibilmente sembra temere: del resto a una loro partecipazione sociale giudicata dai figli troppo contenuta si può sempre "rimediare" prevedendo a loro favore nell'atto costitutivo/statuto compensi adeguati in funzione magari della particolarità delle attribuzioni conferite.
Senza in ogni caso dilungarsi ulteriormente in una disamina che finirebbe per rivelarsi veramente laboriosa [d'altronde i temi connessi ai percorsi appena delineati sono molteplici e alcuni tuttora abbastanza controversi], Lei potrà dunque – tirando ora le somme - continuare liberamente a svolgere il lavoro di sempre, spostando nei fatti ogni Sua "inquietudine" *da una farmacia a una quota sociale*.
È vero che anche per la quota sociale varranno le considerazioni svolte fin qui circa il dilemma *donazione* o *legato*, che pertanto prima o poi potrebbe voler/dover sciogliere; ma disporne *oggi* con un *legato* e rinviare la *donazione* a data da destinarsi [che è l'ipotesi, se abbiamo ben capito, che Lei prediligerebbe] sarebbe una scelta per molti versi più agevole da compiere avendo in pancia una quota sociale invece che una farmacia.
D'altra parte, il *legato* e la *donazione* che abbiano per oggetto la Sua partecipazione sociale [pur quando fosse largamente maggioritaria], e che non sarebbero più operati congiuntamente potendo la quota essere donata o legata ai due figli con due liberalità diverse anche se per due frazioni uguali tra loro, potranno recare con sé un onere modale o rispettivamente un sublegato meno oneroso per i due donatari/legatari che, da un lato, potrebbero così sostenerli più facilmente e quindi con minori pregiudizi per la gestione economica della farmacia e, dall'altro, costituirebbero anche qui una misura di riduzione delle liberalità con le semplificazioni nella fase della successione di cui si è detto.

(*gustavo bacigalupo*)

13/11/2020 - Lotteria degli scontrini: un rapido aggiornamento

Rileggendo una vostra news del giugno scorso sulla lotteria degli scontrini, credo che ormai questa storia dovrebbe essersi sbloccata o quasi. Ma le spese in farmacia per medicinali possono anch'esse rientrare nella lotteria?

Come anche il quesito ricorda, l'inizio della *lotteria* è stato ulteriormente differito dal *Decreto Rilancio* al 1° gennaio 2021 [v. Sediva News dell'1/06/2020] in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate ovviamente all'emergenza da Covid-19: speriamo quindi che la data di decorrenza sia rispettata perché vorrebbe dire evidentemente che il Covid-19 abbia quantomeno allentato la presa.
Quanto alla Sua domanda specifica, con il provvedimento modificativo dell'Agenzia delle Entrate dell'11/11/2020 è stato chiarito che la spesa per medicinali - nonché in generale i dati da trasmettere al Sts ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata - possono anch'essi concorrere alla *lotteria degli scontrini* purché il cliente chieda al farmacista l'acquisizione/inserimento del codice lotteria, che ricordiamo essere un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "*portale della lotteria*", in alternativa al codice fiscale al momento dell'emissione dello scontrino.
Cogliamo comunque l'occasione per fornire qualche ragguaglio sulle ultime novità su questa vicenda… infinita.
Un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, ha infatti aggiornato l'entità, il numero dei premi messi a disposizione, le operazioni di estrazione e le modalità di attribuzione dei premi aggiuntivi *per i consumatori che pagano l'intero importo cashless* e *per i venditori* [quindi

anche le farmacie] *che hanno emesso lo scontrino vincente*.
In particolare, le estrazioni della lotteria avranno cadenze settimanali, mensili e annuali.
Ma per chi effettua il pagamento in contanti la partecipazione è circoscritta alle sole estrazioni "ordinarie", mentre *chi utilizza strumenti di pagamento elettronico* – come bancomat, carte di credito e app di pagamento quali Applepay, Googlepay e Satispay - *partecipa sia alle estrazioni "ordinarie" sia a quelle c.d. "zero contanti"* [a queste ultime concorreranno, oltre ai consumatori, anche gli esercenti].
I vincitori saranno poi messi al corrente tramite sms o e-mail oppure - se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore - nell'area riservata del *Portale Lotteria*.
I premi, previa accettazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita che avverrà tramite e-mail o pec, saranno incassati tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile [per quei soggetti senza conto bancario] emessi dall'Adm.
Diversamente, i premi settimanali e mensili non reclamati concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.
Data la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato realmente pagato con strumenti elettronici per le vincite c.d. "zero contanti", *saranno operati controlli su tutte le vincite per verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità cashless*.
Per ridurre al minimo l'aggravio sugli esercenti, i controlli riguarderanno inizialmente i consumatori "estratti" e solo nel caso in cui tale riscontro non sia stato possibile le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti.
Concludendo, sembra che qualcosa nella realtà si stia davvero muovendo visto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, mediante il suo sito internet, che *a partire da dicembre si potrà cominciare a richiedere l'emissione del codice lotteria da esibire al fine di partecipare alla lotteria*.
Stiamo a vedere come procederà il tutto.

(*marco righini*)

13/11/2020 - Nessuna detrazione se il pagamento dei mobili (all'interno di una ristrutturazione) è avvenuto con assegni

Sto ristrutturando la mia abitazione e ho acquistato anche dei mobili per circa € 10.000 pagandoli con assegni e non con rimesse bancarie.
Posso ottenere ugualmente la detrazione fiscale se – come mi hanno detto - il fornitore rilascia un'autocertificazione che attesta l'inserimento della fattura nella sua contabilità?

La risposta è negativa.
Per beneficiare della detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici [se effettuati, come sappiamo, all'interno della ristrutturazione di una unità abitativa] occorre infatti operare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito, mentre non è consentito – sempre ai fini della detrazione, s'intende - pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Del resto, già con la circolare n.43/E del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i mezzi di pagamento sopra indicati sono imprescindibili anche [e, diremmo, soprattutto] per poter usufruire della detrazione d'imposta del 50% delle spese di ristrutturazione alle quali è appunto legato il "bonus mobili", e che *l'unico errore "perdonabile" è quello di un bonifico incompleto* [come l'assenza del codice fiscale del beneficiario, della partita IVA dell'impresa, della causale di versamento], a condizione, però, che l'impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* da cui risulti che "*i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito*".
Questa la posizione dell'AdE, del resto ribadita anche nella circolare n. 13/E del 2019, da ritenere dunque applicabile anche al caso "bonus mobili" descritto nel quesito.

(*gianmarco ungari*)

16/11/2020 - Due Recenti Pronunce Della Cassazione Sugli Obblighi Di Mantenimento Post-Divorzio

- *Sul mantenimento del figlio maggiorenne*

Ai sensi degli artt. 147 e 148 del cod. civ., i genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli che non cessa *ipso facto* al compimento della maggiore età ma perdura finché il genitore non provi in giudizio che il figlio abbia raggiunto una effettiva indipendenza economica oppure che - come nel caso deciso dalla Suprema Corte con ord. 21752/2020 - il mancato svolgimento di un'attività lavorativa sia dovuto soltanto o prevalentemente all'inerzia oppure all'ingiustificato rifiuto di lavorare da parte sua.
Principi appunto riaffermati nel citato provvedimento dalla Cassazione che ha respinto la domanda di un padre, obbligato al mantenimento, per non aver dimostrato la *colpevole inerzia* del figlio maggiorenne nel rendersi autosufficiente.
Infatti, il giudice, per dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento, deve avere elementi sufficienti per l'accertamento di fatto relativo non solo all'età, ma anche – e soprattutto – all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, più in generale, alla complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età.

- *L'incidenza sull'assegno di mantenimento di una stabile nuova relazione dell'altro coniuge*

Questa è una vicenda abbastanza ricorrente ed è stata anch'essa affrontata poco fa dalla Cassazione [ord. n. 22604 del 16/10/2020].
Nella fattispecie la Corte ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato alla moglie la corresponsione dell'assegno divorzile [riconosciutole in sede di separazione] essendo appunto emerso come

quest'ultima – *medio tempore* – avesse intrapreso una stabile relazione con un altro uomo.
Gli Ermellini [ritenendo valide le argomentazioni e l'istruttoria svolte in primo grado] hanno ribadito che la presenza di un rapporto sentimentale *pluriennale*, *consolidato*, *ufficializzato* e contraddistinto da una *quotidiana frequentazione* caratterizzata da periodi più o meno lunghi di *piena ed effettiva convivenza* porta alla configurazione di una c.d. "famiglia di fatto".
Pertanto, occorre nel singolo caso verificare in primo luogo la presenza di tutti gli elementi messi in evidenza dalla Suprema Corte e, in caso affermativo, il coniuge tenuto a corrispondere l'assegno potrebbe non incontrare eccessive difficoltà ad ottenere nelle opportune sedi giudiziarie un provvedimento di modifica delle condizioni del divorzio se non altro per quel che riguarda, appunto, l'assegno periodico.

(*federico mongiello*)

16/11/2020 - Detraibili le spese per i disabili anche se non fiscalmente a carico

Mio padre non è autosufficiente; anche se lui non è fiscalmente a mio carico, le spese per la sua assistenza presso una casa di riposo possono egualmente essere portate in detrazione da me, visto che sono io a sostenerle?

La risposta è affermativa.
Infatti, la detrazione – riconosciuta nei limiti del 19% da calcolare sull'importo massimo di 2.100 euro - spetta anche se le prestazioni di assistenza vengono rese da una casa di cura o di riposo e anche se sostenute, come nel Suo caso, da un familiare di cui la persona *non autosufficiente* non sia fiscalmente a carico.
Si ricorda che lo stato di *non autosufficienza* deve risultare da apposita certificazione medica e che per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che il reddito complessivo annuo non superi 40.000 euro.
Queste spese devono naturalmente risultare da idonea documentazione, contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo [in questo caso, evidentemente quelli di Suo padre].
Da ultimo, proprio per le prestazioni rese da una casa di cura o di riposo la documentazione deve certificare *distintamente* i corrispettivi riferiti all'assistenza come tale da quelli relativi ad eventuali altre prestazioni fornite dall'istituto.

(*marco righini*)

17/11/2020 - Anche la ricetta bianca ha natura certificativa

Appare utile trarre spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un medico piemontese, convenzionato con il SSN, per aver prescritto un farmaco a base di testosterone a un paziente sconosciuto con due *ricette bianche* poi regolarmente evase in una farmacia di Verbania.
Il medico era stato condannato per il reato di *falsità ideologica in certificati* commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all'art. 481 del codice penale, con pena determinata nel pagamento di una multa di 500 euro.
Il medico aveva opposto ricorso alla sentenza, sostenendo che - trattandosi di ricette "bianche", quindi non riferibili al SSN - non potevano costituire *certificati*, bensì solo scritture private aventi natura autorizzativa, *posto che non contengono alcuna attestazione di fatti di cui l'atto stesso è destinato a provare la verità, trattandosi di ricette su carta bianca in cui si prescrive un farmaco senza dare atto di uno stato patologico, quindi prive di valenza certificativa dal contenuto meramente autorizzatorio, con cui il medico rimuove l'ostacolo che la legge frappone fra il cittadino e il farmacista al momento dell'acquisto di un farmaco di cui è, appunto, consentita dalla legge la vendita solo se l'utente si munisca di apposita autorizzazione*.
La Suprema Corte ha, però, disatteso le argomentazioni difensive perché - anche se redatte sul ricettario "bianco" personale del medico, perciò nel suo *ruolo di libero professionista* e *non di pubblico ufficiale* - le ricette bianche sono comunque di natura certificativa, in quanto attestano il diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale e presuppongono l'accertamento da parte del medico della sussistenza di una condizione patologica che giustifichi la somministrazione del prodotto anche a prescindere dall'esplicitazione, sulla ricetta, della diagnosi correlata alla prescrizione.
La Cassazione osserva, alla luce peraltro di una serie di pronunce precedenti, che la prescrizione di un medicinale postula in linea generale che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia o di un disturbo per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta, *senza dunque alcuna possibilità che il medico rilasci ricette "al buio"*.
Sarebbe tuttavia eccessivo dilatare la portata della norma dando per implicito che ogni prescrizione farmacologica corrisponda necessariamente a una visita del sanitario, automatismo che non può infatti essere individuato soprattutto nei casi – come quello in esame – di assenza nel certificato di una anamnesi e di una diagnosi, che mancano anche sotto l'aspetto grafico.
Come detto, infatti, quel che rileva è la *funzione certificativa del sanitario*, nel senso indicato, *non anche come il sanitario stesso sia pervenuto a porre in essere la certificazione* medesima, se cioè attraverso una visita del paziente, un colloquio visivo con lui o altro, specie in considerazione della variegata tipologia di relazioni professionali che possono sussistere tra un medico e i suoi pazienti, nonché in considerazione della diversissima tipologia di farmaci prescrivibili.
Occorre, pertanto, ai fini di inquadrare correttamente i profili rilevanti nel caso di specie, ricordare la differenza tra le varie tipologie di ricette, per quanto di interesse, fermo restando che *entrambe condividono la medesima funzione accertativa*.

In particolare, si legge ancora nella sentenza della Corte, rileva la differenza tra la ricetta redatta su ricettario regionale – che permette l'erogazione di farmaci e prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale – e la c.d. *ricetta bianca* del ricettario personale del medico, che permette comunque l'erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino.

La prima, la c.d. *ricetta rossa*, può essere compilata solo dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN e viene utilizzata per la prescrizione di una terapia farmacologica, la prescrizione di un esame diagnostico o una visita specialistica a carico del servizio pubblico.

I medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN utilizzano questo ricettario solo nell'ambito dell'esercizio della loro attività di medici del servizio stesso; se un medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico", bensì un medico privato e, quindi, non può prescrivere farmaci, viste o esami a carico del SSN, ma deve utilizzare esclusivamente la c.d. *ricetta bianca*, così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in *intramoenia*, ambito nel quale non può usare il ricettario regionale.

La *ricetta bianca*, invece, è quella che il medico compila su carta bianca, sulla quale devono essere, però, riportati il nome e cognome del medico, la data, il luogo e la sua firma autografa; in questo tipo di ricetta non sono perciò necessari né il nome dell'assistito né l'indicazione dell'anamnesi, con la specificazione che le prestazioni o i farmaci saranno sempre a carico del cittadino assistito.

Utile ricordare che oggi, favoriti anche dall'emergenza sanitaria, la *ricetta rossa* è sempre più sostituita da quella *elettronica* che ha le stesse caratteristiche del formato cartaceo [peraltro ancora necessario per alcune specifiche tipologie di prescrizioni come ossigeno, farmaci stupefacenti, sostanze psicotrope, e altro] in termini di capacità di prescrizione da parte del medico e di validità temporale, con il vantaggio che, al contrario della ricetta cartacea, quella elettronica permette di ritirare farmaci in qualunque regione, anche diversa dalla propria, senza pagare il prezzo del farmaco, ma solo il ticket della propria regione di residenza e l'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a più basso costo.

Aspetti distintivi tra le due forme di prescrizione restano quelli legati alle modalità di compilazione perché solo sulle *ricette rosse* devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda sanitaria di riferimento, i possibili codici e/o motivi di esenzione nonché l'eventuale nota Aifa pertinente.

(*federico mongiello*)

18/11/2020 - (Disegno di) legge di bilancio 2021: confermata la proroga dei bonus edilizi

Il Governo ha licenziato il proprio testo di legge di Bilancio 2021 che ha pertanto iniziato il suo cammino parlamentare.

Tra le tante novità – di cui commenteremo via via quelle di maggior interesse – c'è anche la proroga *per il 2021* [l'*ennesima*, per la verità] dei vari *bonus edilizi* ed in particolare:

- *dell'ecobonus, per gli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti*, con detrazioni irpef comprese tra il 50% e il 65%;
- *del bonus mobili e grandi elettrodomestici*, con detrazione irpef del 50%: come è stato per gli ultimi anni, anche nel 2021 la detrazione riguarda l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ nonché delle apparecchiature per cui sia prevista l'etichetta energetica, sempreché gli acquisti degli uni e delle altre siano agganciati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio e finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- *del bonus verde* - sempre detrazione Irpef del 50% - per le spese sostenute a fronte di interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni ed impianti di irrigazione, nonché per la realizzazione di pozzi e coperture a verde e di giardini pensili;
- *del bonus facciate* – per una detrazione irpef del 90% - delle spese documentate relative agli interventi [inclusi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna] finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B (v. Sediva News del 10.11.2020);
- *delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie* - nella misura del 50% [che è la misura che da qualche anno ha sostituito quella "a regime" del 36%].

Si tratta evidentemente delle agevolazioni edilizie definibili come "ordinarie" dato che la scadenza del famoso "Superbonus" - istituito dal *Decreto Rilancio* e partito lo scorso 1° luglio – è prevista (almeno al momento) per il *31/12/2021*.

Dobbiamo comunque, è chiaro, attendere l'approvazione definitiva del provvedimento ma – almeno su tali temi - non crediamo francamente in grandi sorprese perché questi sono *sconti fiscali* che hanno dimostrato di costituire un grosso impulso alla ripresa del settore edilizio, tanto più necessaria per i tempi che stiamo vivendo.

(*stefano civitareale*)

18/11/2020 - La rivalutazione del locale farmacia [anche per l'eventuale sua estromissione dai cespiti aziendali]

Avete recentemente parlato della rivalutazione dei beni d'impresa ed è un tema che interessa molto anche a me perché il locale della farmacia, di cui sono titolare individuale, vorrei tenerlo nonostante stia vendendo la farmacia e comunque l'acquirente non è in grado di pagare anche il locale.

Dovrò quindi eliminarlo dai beni della farmacia e perciò poterlo rivalutare al valore di mercato, perché questo mi permetterebbe di pagare meno per estrometterlo visto che in questo momento è in bilancio a un importo bassissimo.

Nella news di qualche giorno fa avete parlato di una facoltà concessa alle società di capitali ma, come avete chiarito all'inizio di quest'anno, nella Legge di Bilancio 2020 la facoltà di rivalutazione era già prevista ed estesa anche alle aziende diverse dalle società di capitali.
E allora vi chiedo: anche questa rivalutazione è aperta alle imprese individuali?

È proprio così.
Del resto, l'estensione della facoltà di rivalutare i beni aziendali anche alle società di persone e alle imprese individuali [tra le quali evidentemente anche le farmacie di cui siano titolari persone fisiche come nel Suo caso] era stata espressamente prevista la prima volta nel Collegato Fiscale alla Finanziaria 2001 [l. 342/2000] e successivamente anche, come Lei ricorda, proprio nella Legge di Bilancio 2020 [v. Sediva News del 17/1/2020].
Sulla stessa linea si è dunque mosso, da ultimo, anche il *Decreto Agosto*, contemplando [con richiami contenuti nel comma 7 dell'art. 110] l'estensione appunto alle società di persone e alle imprese individuali, oltre che alle società di capitali, la facoltà di rivalutare i cespiti aziendali.
Per quanto La riguarda, pertanto, estromettere il locale dai beni aziendali prima di effettuare la cessione della farmacia Le comporterebbe in questo momento un onere pari più o meno al 13% del suo valore *rivalutato*, operazione che *diversamente* comporterebbe/avrebbe comportato a Suo carico la tassazione ordinaria, quella cioè progressiva.
In sostanza, almeno sotto questo aspetto, il *Decreto Agosto* si comporta come una "parziale legge di bilancio anticipata", permettendo al Fisco di introitare somme a tale titolo già nel 2021 invece che nel 2022, come sarebbe avvenuto nel caso di inserimento della rivalutazione nella Legge di Bilancio 2021.
Confermiamo senz'altro quanto sottolineato nel commento alla Legge di Bilancio 2020, perché allo stesso modo provvede – in termini espressi – anche il *Decreto Agosto* nel comma 7 che infatti ricomprende oltre le società di capitali [ai fini dell'ammissione alla rivalutazione] anche le società di persone e le imprese individuali.
Quindi anche la _Sua farmacia, proprietaria del locale, potrà senz'altro avvalersi di questa opportunità.

(*marco righini*)

19/11/2020 - Contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici….[…ecco finalmente il provvedimento]

Tutto pronto per il contributo a fondo perduto per i centri storici.
Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha infatti definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per *attività economiche e commerciali nei centri storici*, di cui all'art. 59 del *Decreto Agosto*.
Pertanto, a decorrere dalla giornata di ieri – 18 novembre 2020 – e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti [tra cui le farmacie] dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell'emergenza epidemiologica possono farne richiesta.
Ricordiamo che [v. Sediva News dell'1/10/2020] il *Decreto Agosto* ha previsto uno specifico *contributo a fondo perduto* per gli esercizi commerciali ubicati nei centri storici [zone A o equivalenti] dei comuni che hanno un numero di presenze straniere almeno tre volte superiore a quello dei residenti, nonché delle città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti.
Esattamente, come abbiamo già ricordato, i 29 Comuni interessati sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Può accedere al contributo in argomento l'esercente che ha subìto una perdita a giugno 2020 di "fatturato" [calcolato con il criterio c.d. di "cassa"] superiore a un terzo di quello di giugno 2019.
L'importo del contributo è pari al 15% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 400.000] o al 10% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 1.000.000] o al 5% [per le imprese con i ricavi superiori a € 1.000.000] della *differenza del fatturato tra i mesi di giugno delle due annualità*.
Il contributo [che non può comunque essere di ammontare superiore al tetto di € 150.000] è in ogni caso dovuto ai soggetti – parliamo naturalmente sempre di esercizi commerciali dei centri storici - *che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019* ed esattamente per un importo minimo di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per le società.
Questo contributo, però, è diverso – beninteso - dal *contributo a fondo perduto* che conosciamo come misura di ordine generale [previsto dall'art. 25 del *Decreto Rilancio* di cui ci siamo occupati in particolare nella Sediva News del 27/05/2020]: anzi, le due misure sono **cumulabili**, salvo che per le imprese del comparto della ristorazione che potranno/dovranno quindi presentare richiesta per uno solo dei due contributi

Anche in questo caso - come del resto per altri bonus - la procedura è del tutto telematica: una volta presentata l'istanza, l'Agenzia comunicherà la spettanza o meno del contributo e in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario comunicato all'atto della compilazione della domanda.
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate eseguirà una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.
Successivamente all'erogazione del contributo, l'Amministrazione Finanziaria procederà comunque al controllo dei dati dichiarati ed effettuerà ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e anche ai dati della dichiarazione annuale IVA.

Laddove emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate provvederà alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicheranno le disposizioni dell'art. 316-ter c.p., sempreché ne ricorrano i presupposti.
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, potrà rinunciarvi – e regolarizzare così la sua posizione - restituendo spontaneamente quanto ricevuto e liquidando i relativi interessi e sanzioni, anche se per questi ultimi potrà sempre beneficiare del ravvedimento operoso [ex art. 13 D.Lgs. 472/1997].

(*andrea raimondo*)

19/11/2020 - Cessione credito d'imposta e sconto in fattura

Vorrei acquistare un immobile che fa parte di un fabbricato interamente ristrutturato da un'impresa; anche in questo caso posso optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura?

In questo 2020 gli argomenti "*cessione del credito*" e "*sconto in fattura*" sono diventati alcuni tra quelli più affrontati dall'Agenzia delle Entrate; infatti, a seguito dell'emergenza Covid, sono sorti molti *crediti d'imposta* (Superbonus, Bonus facciate, Bonus locazione, ecc.) per cui l'Amministrazione finanziaria ha espressamente previsto la cedibilità del credito o il suo utilizzo a titolo di sconto della fattura ricevuta dal fornitore cessionario.
Così, all'interno della Circolare n. 24/2020, l'Agenzia delle Entrate ha elencato gli interventi per cui si può usufruire dello *sconto in fattura* o della *cessione del credito*, ma la detrazione per l'acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione [che provvedono entro diciotto mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione] non è stata citata espressamente.
Tuttavia, dato che gli interventi realizzati da tali imprese sono gli stessi di recupero del patrimonio edilizio per i quali l'Agenzia ha confermato la cedibilità/sconto del credito, anche nel Suo caso crediamo si possa optare senz'altro – invece che per la detrazione - per la *cessione del credito* o per lo *sconto in fattura*.

(*francesco raco*)

20/11/2020 - La cessione delle mascherine dalla farmacia alla gdo è possibile ma soltanto se per uso interno… […e anche in tal caso l'aliquota iva è quella agevolata]

Devo vendere molte mascherine al proprietario di un supermercato che credo voglia utilizzarle soprattutto per i propri dipendenti. Posso farlo? Ed eventualmente quale aliquota Iva devo applicare?

La risposta è affermativa ma con una precisazione.
Infatti, la vendita di mascherine da parte della farmacia a favore della grande distribuzione è ammessa ma soltanto se il "Suo" supermercato le destina esclusivamente a *utilizzo interno*, cioè, ad esempio, proprio da parte dei dipendenti, e quindi non per una successiva rivendita al dettaglio, a meno che – s'intende – non si tratti di una farmacia autorizzata anche alla vendita all'ingrosso e pertanto autorizzata alla dispensazione anche nei confronti della GDO, che si può peraltro facilmente ottenere mediante una SCIA al Suap del Comune, e relativa comunicazione al Registro delle Imprese.
Per esentarla da qualunque "accusa" di vendita all'ingrosso [in assenza della predetta autorizzazione] sarà dunque sufficiente che il supermercato precisi nell'ordine [evidentemente scritto] che l'acquisto è destinato appunto ad un uso interno.
Quanto all'Iva, l'art. 124 del *Decreto Rilancio* (DL 34/2020) prevede – come abbiamo rilevato ripetutamente - *l'esenzione* dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso *fino al 31 dicembre 2020* e successivamente l'applicazione di *Iva ridotta al 5%*.
Ricordiamo però che – anche come oggetto di precisazione da parte della Circ. 26/E del 15/10/2020 dell'Agenzia delle Entrate [v. Sediva News del 6/11/2020] - l'*esenzione* riguarda esclusivamente le *mascherine chirurgiche* certificate come *dispositivi medici* (DM) che rispettano la norma tecnica UNI EN 14683:2019 [ivi comprese quelle parificate dall'ISS ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.L. 18/2020], nonché gli FFP2 e gli FFP3 qualificabili come *Dispositivi di Protezione Individuale* (DPI) che rispettano la norma tecnica UNI EN149:2009 [ivi comprese, analogamente che per le "chirurgiche", quelle parificate dall'INAIL ai sensi dell' art.15, comma 3, D.L. 18/2020].

(*stefano lucidi*)

20/11/2020 - …Ma se uno dei figli è in comunione con il coniuge?

Ho letto il Vs. parere, sempre molto argomentato, sulla situazione di quel mio collega che vorrebbe anche lui dare la farmacia ai suoi due figli farmacisti, anche se nel mio caso uno è farmacista e la sorella lavora in farmacia ma con mansioni amministrative.
Io però fortunatamente non ho il problema della legittima di mia moglie perché lei è più che autosufficiente, né abbiamo un terzo figlio da sistemare.
In pratica credo che la strada migliore sia quella del legato congiunto che voi avete ben delineato e non penserei perciò a una donazione in vita.
Ma i miei dubbi nascono dal fatto che la figlia è in comunione legale con il marito che mi sembra sia piuttosto interessato al destino della farmacia perché oltretutto lavora negli investimenti finanziari.
Invece vorrei che la farmacia dopo la mia morte andasse a loro due senza interferenze.

Il quesito mostra idee piuttosto chiare e quindi quello che abbiamo scritto nella Sediva News cui certamente Lei si riferisce [*12.11.2020 La farmacia ai due figli farmacisti legato o donazione?*] in pratica potrebbe interessarLe solo in parte.
Lei intanto esclude espressamente la donazione congiunta della farmacia [e possiamo capirne le ragioni tanto più che qui non sembra possano porsi problemi di lesioni di legittime tali da consigliare l'apposizione nella liberalità di oneri modali o simili], ma non siamo certi che Lei abbia

ben valutato anche l'ipotesi di costituire sin d'ora una società con i Suoi due figli, che è la soluzione che in quell'altra circostanza abbiamo illustrato e indicato come ragionevolmente preferibile e che francamente, per quel poco che abbiamo letto, parrebbe anche qui l'opzione migliore sotto tanti aspetti, compresi quelli accennati la volta scorsa.
Rinviando in ogni caso alla Sua migliore meditazione questa diversa ipotesi, qui restiamo doverosamente fermi alla Sua idea del *legato congiunto*.
Intanto, però, ed è bene sottolinearlo, i due legatari [se non sarà proprio Lei a dettare nella disposizione testamentaria anche la disciplina perlomeno dei profili essenziali e talora vitali dei rapporti sociali tra loro] dovranno comunque aver cura - quando sarà… - di regolare con accortezza le norme di funzionamento della società, di persone o di capitali, che costituiranno tra loro subito dopo la pubblicazione del testamento e che sarà riconosciuta titolare del diritto d'esercizio della farmacia, e in particolare dovranno preoccuparsi di chiarire i rispettivi ruoli, obblighi lavorativi e compensi, la sorte di una quota nel caso di premorienza di un socio, e così via.
Ma certo è che il regime di comunione legale sussistente tra Sua figlia e il coniuge [evidentemente questo è un regime che continua a… imperversare] non deve minimamente preoccuparla.
Infatti, la farmacia – appunto perché sarà acquisita [anche se congiuntamente con il fratello, quel che non ha qui alcun rilievo] "*successivamente al matrimonio per effetto di (…donazione o) successione*" – rientrerebbe sicuramente tra i "*beni personali*" dei due legatari e allora, proprio in quanto tale, non potrebbe costituire in nessun tempo un "*oggetto della comunione*" [art. 179, comma 1, cod. civ.], cui in definitiva la farmacia e così pure la quota sociale ascritta a ciascun figlio resterebbero per sempre estranee.
Ne abbiamo parlato in varie occasioni ma una volta di più non può far danni.
Dunque, è vero che il precedente art. 178 dispone che "*i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa*", sembrando così che il legislatore del '75 [che ha incisivamente riformato, come noto, il diritto di famiglia] abbia inteso includere nella c.d. *comunione differita* o *de residuo* – quella cioè che attrae nel regime di comunione legale alla data del suo scioglimento alcuni beni, fino ad allora di proprietà esclusiva di un coniuge, se e nella misura in cui risultino a quel momento ancora sussistenti – anche i beni o gli incrementi aziendali secondo che la farmacia sia stata individualmente acquisita da "*uno dei coniugi*" prima o dopo il matrimonio.
Senonché, ricordando ancora una volta – per completezza - che tra le cause di scioglimento, oltre evidentemente al decesso di uno dei due coniugi, c'è anche la *separazione personale* tra loro [cosicché il regime *cessa* per effetto stesso della sentenza che omologa la *separazione consensuale* o pronuncia quella *giudiziale*], nel Suo caso la farmacia/quota perverrebbe/sarebbe pervenuta ai due figli a seguito di successione, dunque per quanto detto come uno dei "*beni personali*" indicati nell'art. 179 e però, eccoci al punto, la farmacia/quota resterebbe "bene personale" di ogni figlio sia durante la comunione che anche dopo il suo scioglimento.
Il che, s'intende, varrebbe esattamente allo stesso modo anche nel caso in cui oggetto del *legato congiunto* fosse, ad esempio, la Sua quota di partecipazione alla società da Lei eventualmente costituita con i Suoi due figli, una soluzione che tra l'altro Le permetterebbe anche di descrivere forse meglio perfino i rapporti tra loro che, come accennato, spesso si rivela un tema delicato da affrontare.
Comunque, lo ribadiamo, anche il *legato congiunto* – sia della farmacia che dell'ipotetica Sua quota sociale - non correrebbe nessun rischio, ancor meno quello che Lei sembra paventare.

(*gustavo bacigalupo*)

23/11/2020 - L'acquisto del locale farmacia

Il proprietario delle mura della farmacia mi ha proposto di acquistare il locale che ho attualmente in affitto. Il prezzo richiesto è di circa 300.000 euro e oggi pago 24.000 euro annui. Quali indicazioni potete darmi circa i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale acquisto a queste condizioni?

L'acquisto del locale farmacia può comunque costituire – senza considerare gli aspetti che possono riguardare l'investimento come tale – una buona occasione per migliorare la nostra attività dal punto di vista gestionale, sia mettendola al riparo da possibili rialzi del canone d'affitto [anche se improbabili di questi tempi…] e sia aumentandone il grado di "patrimonializzazione", rendendola quindi, in definitiva, più affidabile agli occhi dei vari finanziatori [banche, enti finanziari, fornitori, ecc.].
La proposta però, è chiaro, deve recare un prezzo conveniente o almeno in linea con il mercato.
L'operazione, inoltre, potrebbe migliorare il risultato economico della farmacia perché verrebbe meno una spesa, quella dell'affitto, che - essendo un costo *"monetario"* - incide evidentemente anche sulla liquidità, spesa a sua volta sostituita da un costo *"non monetario"* di importo inferiore, cioè la quota di ammortamento dell'immobile acquistato in proprietà e inserito in bilancio (3% annuo).
Nel nostro caso la farmacia risparmierebbe immediatamente 24.000 euro all'anno ma in realtà, visto che l'affitto, quale spesa fiscalmente deducibile, procura attualmente un risparmio d'imposta di *[45% x 24.000=] 10.800 euro*, il risparmio scenderebbe a *13.200 euro*; di contro l'ammortamento, qui di circa 9.000 euro annui, procurerebbe un risparmio fiscale di *[45% x 9.000=] 4.050 euro* per un costo netto di *4.950 euro*, *con un miglioramento definitivo del conto economico di 5.850 euro*, senza contare che l'ammortamento, non costituendo

- come abbiamo appena detto - un costo monetario non può peggiorare certamente la liquidità della farmacia.
Inoltre, se non si ritiene di far fronte all'investimento con mezzi propri, si può valutare la fattibilità di sostituire l'affitto con la rata di un mutuo di pari importo che consenta, però, il rimborso del prestito *entro un orizzonte temporale non eccessivamente lungo.*
Per tornare al nostro caso, se il locale-farmacia costa 300.000 euro e l'affitto è pari a 24.000 annui (2.000 euro al mese), un mutuo a 15 anni a un tasso dell'1% [tasso oggi tutt'altro che ipotetico…] comporterebbe una rata mensile di circa *1.800 euro.*
Questa, ci pare, potrebbe rivelarsi un'opzione accettabile, dato che comunque non inasprirebbe gli impegni della farmacia e l'immobile verrebbe riscattato in un ragionevole tasso di tempo.
Non bisogna peraltro trascurare che in questo quindicennio per la farmacia vi sarebbe, da un lato, un miglioramento del risultato economico – visto che in bilancio "sparirebbe" la rata mensile di 2.000 euro, sostituita da una rata di mutuo di eguale importo – ma crescerebbe l'onere fiscale, considerato che la rata del mutuo che andrebbe a sostituire il canone d'affitto sarebbe *deducibile non per l'intero ma solo per la quota (irrisoria) corrispondente agli interessi gravanti sul prestito*: il resto è rimborso di capitale, e quindi non un costo ma un puro movimento finanziario.
Insomma, nel quindicennio le cose peggiorano un po', ma poi ci si ritrova l'immobile di proprietà con il conseguente vantaggio sia in termini di liquidità che di conto economico, come si è visto.
Tanto per completezza, osserviamo che lo scenario muterebbe radicalmente se l'immobile costasse di più, ad esempio 400.000/450.000 euro: la rata in tale evenienza salirebbe infatti a circa 2.400/2.700 euro al mese [sempre per un tasso dell'1% per 15 anni], mentre per mantenere una rata di circa 1.800 euro con lo stesso tasso bisognerebbe estendere il mutuo di altri 5 anni.
In queste condizioni di maggior prezzo di acquisto, quindi, potrebbe forse convenire in ultima analisi mantenere il rapporto di locazione tenendo conto, da un lato, del maggior risparmio fiscale che procura e, dall'altro, del tempo davvero eccessivo che si impiegherebbe a riscattare l'immobile [e sempre che l'interessato non voglia fare l'investimento con mezzi propri, beninteso].
Insomma, come a questo punto dovrebbe essere evidente, in valutazioni del genere le variabili da considerare sono tante e ogni situazione è diversa dall'altra: non esiste, dunque, una "formula" buona per tutti, men che meno "magica", ma se queste brevi note hanno contribuito a delineare almeno un po' il giusto approccio a questi problemi la nostra parte l'abbiamo fatta.

(*stefano civitareale*)

23/11/2020 - Per l'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per l'esecuzione di test sierologici al personale della farmacia… […non rientrano nel credito d'imposta del Decreto Rilancio]

La risposta n. 510 dell'AdE ha chiarito che le spese sostenute per l'esecuzione dei test sierologici ai propri dipendenti non rientrano nell'ambito applicativo del credito d'imposta previsto ex art. 125 del DL Rilancio.
Tale disposizione prevede infatti [come abbiamo ricordato un paio di volte] che possono usufruire del credito in questione – che è pari, giova ribadirlo, al 60% dell'onere complessivo - soltanto le spese "*sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti*".
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che - nonostante questo sia un elenco non esaustivo dei soggetti che possono usufruire del credito - è comunque necessario che le spese sostenute siano riferibili alle attività appena indicate tra cui non può evidentemente rientrare quella per l'esecuzione del test sierologico sul personale dipendente, non trattandosi d'altra parte *né di sanificazione degli ambienti di lavoro né di spese per l'acquisto di Dpi*.

(*matteo lucidi*)

24/11/2020 - L'emergenza covid-19 può costituire anche causa di "forza maggiore"…[…in tema di prima casa]

Con la risposta 485 del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di detrazione degli interessi passivi in tema, in particolare, di mutuo contratto per l'acquisto dell'*abitazione principale* (art. 15, c. 1, lett. b), DPR 917/86 - *TUIR*).
Nello specifico, il contribuente aveva acquistato con mutuo ipotecario un'unità immobiliare da accorpare alla sua abitazione principale, ma, a causa dell'emergenza Covid-19 e dei conseguenti divieti e blocchi agli spostamenti delle persone, non era riuscito a effettuare i necessari aggiornamenti catastali entro un anno dall'acquisto.
L'Agenzia ha riconosciuto in questa specifica vicenda la sussistenza di un'ipotesi di "*forza maggiore*", essendosi verificato un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato; pertanto, il contribuente potrà beneficiare della detrazione, a condizione che l'immobile sia adibito a *dimora abituale* entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato però del periodo di sospensione.

(*francesco raco*)

24/11/2020 - Detrazione interessi mutuo cointestato

Io e mia moglie abbiamo un mutuo prima casa cointestato al 50%; da quest'anno io inizierò attività in proprio in regime forfettario. Dal momento che non potrò detrarmi gli interessi passivi del mutuo, mia moglie potrà indicare nella sua dichiarazione anche la mia quota del 50%?

La risposta è negativa.
Infatti, per un mutuo cointestato a più soggetti, ogni cointestatario può usufruire della detrazione esclusivamente per la propria quota di interessi, fatto salvo il caso in cui l'altro cointestatario sia il coniuge fiscalmente a carico: solo in tale eventualità, pertanto, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote (art. 15, comma 1 lett. b del Tuir).

Ricordiamo che il coniuge, *anche non legalmente ed effettivamente separato*, può essere considerato fiscalmente a carico solo quando il suo reddito complessivo [inclusi redditi di impresa e/o di lavoro autonomo anche in regime forfettario] non supera il limite dei 2.840,51 euro (art. 12, comma 2, del Tuir).

(*andrea raimondo*)

25/11/2020 - Affitti brevi e legge di bilancio 2021

Secondo il testo provvisorio della Legge di Bilancio 2021, dal prossimo anno, se il proprietario di più immobili concede – direttamente o tramite piattaforme dedicate (AirB&B, Booking, ecc.) - in *affitto breve* [quindi con durata non superiore a 30 giorni], nel corso dello stesso periodo d'imposta più di quattro appartamenti, si configurerà attività d'impresa, con conseguente obbligo di aprire una partita Iva.

Quindi, si rientrerà nel regime opzionale (per molti conveniente) della cedolare secca al 21% per le locazioni brevi solo fino a quattro unità abitative, il cui conteggio include anche i contratti con intermediari immobiliari.

Come si vede, in caso di *affitti brevi* di più di quattro unità, la norma presume – senza prova contraria - l'esercizio di attività imprenditoriale [in base all'art. 2082 cod. civ.] da parte del locatore che proprio per questo dovrà di conseguenza istituire una propria partita Iva dedicata a tale attività.

Inoltre, dovrebbe essere attivata una banca dati presso il *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo* che raccoglierà le informazioni sulle strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi che verranno identificati da un codice che sarà poi utilizzato in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Restiamo comunque in attesa, come al solito, del testo definitivo della Legge di Bilancio per verificare eventuali modifiche o variazioni di questa prima bozza.

(*francesco raco*)

25/11/2020 - Le spese di ristrutturazione in caso di interruzione del comodato d'uso

Due anni fa io e mio padre abbiamo regolato con un contratto di comodato d'uso gratuito l'utilizzo di un suo appartamento e io ho provveduto a ristrutturarlo usufruendo del beneficio fiscale previsto del 50%. Quest'anno però ho deciso di trasferirmi, interrompendo di conseguenza il comodato. Potrò continuare a detrarre le spese sostenute o perderò il beneficio acquisito?

Come sappiamo, la legge [art. 16–bis del DPR 917/1986] prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene *in principio* trasferita per i rimanenti periodi di imposta - salvo diverso accordo tra le parti - all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

E' fatto salvo il caso, però, proprio del *comodato d'uso gratuito*, nel quale la detrazione fiscale ottenuta spetta comunque al detentore dell'immobile e dunque in questa sola evenienza le quote residue di detrazione non si trasferiscono.

Di conseguenza, il comodatario mantiene il diritto a beneficiare dell'agevolazione anche se la detenzione si interrompe.

(*andrea raimondo*)

25/11/2020 - Redditi condominiali e ripartizione

Abito in un condominio che ha concesso un'area per affissione di cartelli pubblicitari per cui ha percepito una somma. Devo dichiarare la mia quota in base ai millesimi di proprietà? E che modello di dichiarazione devo utilizzare?

Nel nostro ordinamento il Condominio come tale non ha personalità giuridica e quindi non può avere neppure finalità di lucro, e però può mettere egualmente "a rendita" i beni comuni, concedendoli ad esempio in locazione.

Così, sempre del resto più frequentemente, i Condomìni - specie quelli che godono di una posizione strategica o funzionale - concedono in locazione i tetti o le facciate per l'installazione di cartelli pubblicitari [particolarmente quando è in atto un restauro dell'edificio condominiale] oppure ripetitori telefonici, a fronte ovviamente di un corrispettivo.

Ogni singolo condomino dovrà quindi dichiarare la propria quota in proporzione ai millesimi di proprietà e, dato che queste entrate vanno qualificate fiscalmente come "*redditi diversi*" [parliamo di quelli di cui alla lett. i) dell'art. 67 del DPR 917/86 – Tuir] tassabili appunto in capo ai singoli condòmini, ciascuno di loro deve riportare la somma incassata all'interno della propria dichiarazione.

Tale importo deve confluire nel quadro D del Mod. 730 (*Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere*) ovvero, se si compila il Mod. Redditi PF, l'importo percepito andrà indicato nel quadro RL [*Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere*].

(*gianmarco ungari*)

26/11/2020 - Detraibili le spese di un coniuge anche se pagate con la carta di credito dell'altro coniuge

In risposta ad un interpello (n. *431 del 2/10/2020*), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è validamente documentata una *spesa fiscalmente detraibile* sostenuta con una carta di credito "appoggiata" su un c/c bancario *co*-intestato, ma di cui sia *titolare* - ci riferiamo alla *carta di credito* - uno solo dei correntisti.

Il caso concreto riguardava marito e moglie, per l'appunto *co-intestatari di un conto corrente bancario*, su cui la carta di credito era stata rilasciata soltanto al marito, che *effettuava pagamenti per spese detraibili riferite solo alla moglie* [e con la relativa documentazione intestata a quest'ultima].

Ma facciamo un passo indietro ricordando che, a decorrere dal 1/1/2020, gli oneri detraibili al 19% devono essere sostenuti con "strumenti tracciabili" tra cui carte di debito, credito, prepagate ecc., a pena della perdita del diritto alla detrazione.

Fanno eccezione soltanto, come del resto ben sapete, l'acquisto di *medicinali* e *dispositivi medici* come anche le *prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN*.

Ora, l'Agenzia chiarisce che la nuova regola non modifica le altre condizioni previste dalla norma fiscale ai fini della detrazione, tra cui quella – fondamentale – dell'*effettivo sostenimento della spesa*: in altri termini, *sono detraibili i soli oneri effettivamente sostenuti, cioè rimasti a carico del soggetto che li indica in dichiarazione*.
E, nel caso che stiamo esaminando, tale condizione resta pienamente rispettata perché, anche se il pagamento è stato eseguito con uno strumento (la carta di credito) di cui è titolare un solo dei due correntisti (il marito), l'addebito è avvenuto sul conto corrente co-intestato ed è dunque innegabile che anche l'altro correntista (la moglie) ne abbia sopportato il relativo "*sacrificio economico*".
Alla moglie, peraltro, come detto all'inizio, è intestata la documentazione di spesa, che di per sé garantisce la corrispondenza tra la spesa stessa e il pagamento eseguito dal marito e – conclude l'Agenzia – che *l'esecutore materiale del pagamento sia stato proprio quest'ultimo con la sua carta di credito è aspetto che attiene ai loro rapporti interni e non compromette minimamente lo sconto fiscale della moglie*.
Tutto abbastanza chiaro, ci pare.

(*stefano civitareale*)

26/11/2020 - Pronto il cashback del 10% sugli acquisti elettronici

Con il parere favorevole del Garante della Privacy – Provvedimento n. 179 del 13/10/2020 – si è dato il via, a partire dal prossimo primo dicembre, al c.d. *cashback che prevede il rimborso del 10% delle spese effettuate utilizzando strumenti elettronici*.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una forma di rimborso di denaro a favore dei soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che – *al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professioni* – effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da parte di soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.
In sostanza, la misura del *cashback* è rivolta alle operazioni B2C e prevede un rimborso pari al 10% delle operazioni effettuate all'interno di un semestre, con un minimo di 50 operazioni nel medesimo periodo di tempo: quindi, per esempio, un beneficiario potrà ricevere un rimborso limite di 150 euro in un semestre, corrispondenti ad operazioni per un ammontare complessivamente pari ad € 1.500 [tetto di spesa massimo previsto in sei mesi].
Per richiedere il rimborso bisognerà utilizzare la App IO [già utilizzata per il *bonus vacanze*] o anche attraverso banche/società [c.d. "*issuer convenzionati*"] che emettono carte di pagamento; per ciascuna operazione elettronica effettuata, la società che gestisce la transazione trasmetterà al *Sistema cashback* i dati [importo e data dell'acquisto] che verranno utilizzati al termine di ogni semestre per il calcolo del rimborso spettante, che verrà accreditato sul c/c individuato dal codice IBAN registrato dall'aderente al momento dell'adesione o in un momento successivo.
Inoltre, potrà toccare in sorte anche il maxipremio finale – il c.d. *supercashback* – che è previsto per i primi 100.000 acquirenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni utilizzando metodi di pagamento elettronici.

(*andrea raimondo*)

27/11/2020 - Pluralità di eredi: successione in un'impresa individuale e nella quota di una società titolare di farmacia – divisioni a stralcio

Ricercando in queste ore una soluzione per un ns. caso di successione molto delicato, abbiamo letto quanto avete scritto in un Vs. commento del 2007 che forse potrebbe andar bene anche per noi.
Meno di un mese fa è venuto a mancare improvvisamente il ns. capostipite [farmacista], lasciando una ditta individuale [non una farmacia] e la quota maggioritaria di una snc titolare invece di una farmacia.
Siamo in parecchi eredi ma saremmo d'accordo che alcuni di noi subentrino nell'attività individuale, che opera nel settore turistico, mentre due o tre nipoti potrebbero subentrare al nonno nella gestione della farmacia anche se non sono farmacisti, visto che la legge è cambiata.
Da quel Vs. articolo ci rendiamo conto che avremmo potuto escludere che le due attività entrassero in comunione procedendo con tempestività e mediante divisioni a stralcio.
Questa ipotesi, sempreché sia ancora realizzabile, comporterebbe la sola esclusione delle due attività dal resto dell'eredità, oppure dovremmo procedere a una sistemazione generale, che in realtà vorremmo rinviare, perché non siamo ancora d'accordo su tutto?

Quella nostra analisi del 2007 riguardava la quota di una società titolare di farmacia caduta in successione, ma la soluzione indicata in tale circostanza può essere praticata anche da voi – perché siete nei termini per farlo - sia per la quota della snc che per la stessa azienda posseduta individualmente dal nonno.
Dovreste dunque procedere con la presentazione di una dichiarazione di successione sia dell'una che dell'altra [salvo dichiarare al Fisco l'intero residuo asse ereditario entro un anno dal decesso] e predisporre uno o due rogiti di *divisione a stralcio*, indicando tutti i beni caduti in successione e regolamentando contestualmente l'accordo intervenuto, è chiaro, *solo con riguardo all'impresa individuale e alla quota della snc titolare di farmacia*.
Potreste infatti prevedere, ad esempio, l'assegnazione della ditta a uno o più di voi e il subentro di alcuni o di tutti gli altri eredi nella quota della snc [in ordine alla quale, s'intende, andrà successivamente sottoscritto un nuovo rogito di continuazione della società e approvazione di un atto costitutivo/statuto], rinviando in ogni caso a *successivi atti di divisione dei residui cespiti dell'asse ereditario* la determinazione dell'esatto valore dei beni divisi e perciò anche dell'esatta e definitiva quota divisionale spettante a ogni erede in conseguenza delle due assegnazioni a titolo di divisione parziale.
E, trattandosi di atti con efficacia *ex tunc*, produttivi pertanto di effetti fin dalla data di apertura della

successione, potrete perfezionare questa prima parte del programma entro il 31/12/2020, così da imputare ai singoli destinatari - *anche fiscalmente* – i risultati della gestione, sia dell'impresa individuale che della società titolare di farmacia, relativa al periodo compreso tra la data del decesso del nonno e il 31 dicembre 2020.
Naturalmente, però, si tratta di accordi che vanno definiti, anche se rapidamente, tentando comunque di disciplinarne tutti gli aspetti e soprattutto di convenire le giuste intese per i passi successivi.

(*gustavo bacigalupo*)

27/11/2020 - Sabatini ter: erogazione unica del bonus anche per importi superiori a 200 mila euro

È vero che il bonus Sabatini deve ora essere pagato in un unico importo anche se è molto elevato?

Sì, è così, perché sono ancora una volta cambiate le regole. Il contributo verrà infatti erogato in un'unica soluzione per tutte le piccole e medie imprese, indipendetemente dall'importo dell'operazione: attualmente tale modalità era prevista solo per finanzimenti fino a 200 mila euro [come stabilito dal DL 76/2020] e sopra tale soglia invece il contributo veniva rateizzato in 5 tranches.
È questa la novità introdotta dal disegno di legge di Bilancio 2021 per le imprese [e quindi anche alle farmacie] che intendono accedere all'agevolazione per l'acquisto - anche in leasing - di beni materiali e immateriali.
Ricordiamo infine che la Sabatini Ter [v. *Sediva News* del 7 febbraio 2019] è un *contributo in conto impianti* che viene determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un un finanziamento o un leasing [non superiori a 5 anni] a un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura di rifiuti.

(*andrea raimondo*)

27/11/2020 - Adeguamento ISTAT per ottobre 2020

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *ottobre 2020.*
L'indice mensile è salito da **-0,6% a +0,1%**, ed è ulteriormente risalito anche l'indice *annuale* dall'attuale - ***0,6%*** a ***-0,4%***.
Quanto all'*indice biennale*, *è tornato a* ***-0,4% da -0,5%***.
Anche per *ottobre*, perciò, i canoni restano invariati sia in ragione *annuale* che *biennale*, perché in ambedue i casi le variazioni sarebbero di *segno negativo*.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

30/11/2020 - Finanziamenti garantiti - legge di bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, considerato il perdurare delle situazione emergenziale, l'estensione al 30 giugno del prossimo anno delle garanzie sui finanziamenti introdotte dal *Decreto Liquidità* [v. Sediva News del 23.04.2020].
Per assicurare maggiore liquidità alle attività danneggiate, quindi, si potrà continuare a ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche e istituzioni finanziarie attraverso la garanzia di Sace S.p.A. e la controgaranzia dello Stato.
Inoltre – *e questa è una novità* - la garanzia da parte di Sace potrà essere rilasciata *anche in relazione a finanziamenti destinati in parte alla rinegoziazione o consolidamento di finanziamenti esistenti*, a condizione però che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 25% dell'importo oggetto di rinegoziazione e che si determini un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento stesso rispetto a quello originario.
Come si vede, pertanto, *le attività che desiderano migliorare la propria liquidità avranno un nuovo slot temporale, nell'attesa evidentemente dell'agognato ritorno alla "normalità".*

(*stefano civitareale*)

30/11/2020 - Bonus mobili e bonus verde -Legge di bilancio 2021

All'interno della bozza della nuova legge di Bilancio figura anche la proroga per il 2021 delle agevolazioni già previste per questi ultimi anni; infatti, oltre a *ecobonus*, *bonus ristrutturazioni* e *bonus facciate*, dovrebbero essere confermati anche il *bonus verde* e il *bonus mobili ed elettrodomestici*.
Quanto a quest'ultimo, comunque, è bene sempre ricordare che si tratta di un'agevolazione per la quale i contribuenti – *che effettuino opere di recupero del patrimonio edilizio* – possono beneficiare di una detrazione di imposta per le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+/A, *finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto appunto di ristrutturazione*.
La detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute per un massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
È opportuno anche sottolineare che nell'agevolazione rientra altresì l'arredo delle parti comuni di edifici residenziali (ad esempio sale comuni o la portineria) con detrazione tra i condomini in base alla propria quota millesimale.
Passando al "*Bonus verde*", questo prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute per interventi di sistemazione di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Il beneficio consente una detrazione di imposta del 36% delle spese sostenute, per un massimo di spesa di 5.000 euro, importo da ripartire anch'esso in dieci quote annuali di pari ammontare.
Anche in questo caso la detrazione è prevista pure per le spese per interventi eseguiti su parti comuni esterne degli edifici condominiali e il condomino ha diritto alla detrazione sempre in base alla propria quota millesimale.
Restano tuttavia esclusi i lavori realizzati direttamente dal contribuente sulla propria terrazza o sul proprio giardino, come del resto – in linea generale – sono escluse dal bonus anche le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei giardini.
Infine, si ricorda che, per poter usufruire di una e/o dell'altra detrazione, le spese devono essere sempre pagate

con bonifico bancario, carta di credito o debito, assegno circolare o altri sistemi tracciabili.

(*francesco raco*)

30/11/2020 - Non imponibilità iva: iscrizione obbligatoria VIES

Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione all'archivio VIES è diventata, come si ricorderà, elemento sostanziale e quindi fondamentale per poter beneficiare del *regime di non imponibilità IVA per transazioni intracomunitarie*; in mancanza, perciò, un operatore economico nazionale può effettuare solo *transazioni domestiche*.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate [circ. n. 39/E/2011 e ris. n. 42/E/2012] ha comunque chiarito che l'iscrizione rappresenta "*il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari*".

Solo pertanto con l'iscrizione un operatore economico italiano può operare con soggetti UE e dunque, in pratica, i nostri operatori – ove intendano operare con l'estero – devono, oltre che iscriversi alla banca VIES, verificare anche che i loro "interlocutori" vi risultino anch'essi regolarmente iscritti.

Diversamente, ecco il punto, le operazioni con soggetti comunitari non sono qualificabili come "cessioni intracomunitarie" con la conseguenza che in tal caso *non si potranno emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, e che per di più per gli acquisti non sarà possibile integrare le fatture ricevute col meccanismo del* reverse charge *e recuperare l'imposta pagata*.

(*andrea raimondo*)

1/12/2020 - Superbonus: in caso di frazionamento dell'immobile i limiti di spesa "guardano" all'unità originaria

Ho intenzione di frazionare un vecchio fabbricato unifamiliare in due nuove unità residenziali ma non prima di avervi effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico per i quali ho intenzione di usufruire del c.d. "Superbonus".

Per quel che riguarda le spese che dovrò sostenere per tali interventi - sia i c.d. "trainanti" che i c.d. "trainati", come avete ben spiegato nella Sediva News del 27/10/2020 - i limiti da prendere in considerazione per ognuno di essi vanno riferiti all'unica unità immobiliare antecedente agli interventi oppure alle due unità indipendenti che risulteranno a seguito del frazionamento?

Stiamo naturalmente parlando del Superbonus del 110%, introdotto dal *Decreto Rilancio*, per il quale, con riguardo alle detrazioni spettanti per le *spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico*, è stato precisato che - nel caso in cui essi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa [che è appunto l'ipotesi proposta nel quesito] – *per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi, e quindi nel nostro caso l'immobile unifamiliare inizialmente esistente, e non quelle risultanti alla fine dei lavori, cioè le due unità residenziali che verranno ad esistenza una volta eseguite le opere.*

(*stefano civitareale*)

1/12/2020 - Il bonus "prima casa" per l'immobile acquisito mortis causa

Con ord. n. 20132/2020 la Cassazione ha ulteriormente ribadito che – *nell'ipotesi di subentro per successione nella proprietà di un immobile* - le agevolazioni fiscali "**prima casa**" [che, come noto, consentono di applicare le imposte di registro al 2% sul suo valore catastale, in luogo dell'aliquota ordinaria del 9%, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna] sono concesse solo "*quando in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione*" [*Cfr.* art. 69, comma 3 della L. 342/2000].

La condizione è che l'erede titolare dei requisiti, anche se coniuge superstite convivente, compili/abbia compilato l'apposita sezione prevista nella dichiarazione di successione e quindi, laddove questa sia stata presentata senza tale adempimento, l'erede beneficiario dovrà presentarne una nuova [*successione integrativa*] compilando questa volta anche quella sezione.

Ricordiamo per completezza quali sono i requisiti ***soggettivi*** [del contribuente] e ***oggettivi*** [dell'immobile] che devono essere contemporaneamente rispettati per accedere al bonus fiscale "prima casa".

- ***Requisiti soggettivi***

  Il contribuente "*beneficiario*":
  - non deve essere proprietario, nell'ambito dello stesso comune, di un altro immobile idoneo a essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
  - non deve essere titolare neanche di diritti di uso, usufrutto o abitazione su altro immobile nel medesimo comune;
  - non deve aver già fruito dell'agevolazione "prima casa" su altro immobile in Italia.

- ***Requisiti oggettivi***

  L'immobile oggetto del trasferimento:
  - non deve essere "di lusso";
  - deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente [o erede] ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto o nel quale svolge la propria attività lavorativa.

    [**N.B.** – Tuttavia, come già abbiamo avuto modo di approfondire nella *Sediva News del 19/06/2020*, tale termine di 18 mesi è stato sospeso dall'art. 24 del *Decreto Liquidità* per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020].

(*mauro giovannini)*

2/12/2020 - La DCR: il totale e l'importo da liquidare

Vorrei un vs. cortese chiarimento.

Premesso che l'importo da scontrinare all'atto del pagamento della DCR da parte delle Asl è uguale al totale da liquidare sommato alle trattenute, vorrei sapere se queste ultime devono essere considerate costi del lavoro, come credo, oppure diversamente.

Considerata anche la frequenza con cui questo dubbio viene sollevato, è necessario ribadire una volta di più che l'importo del documento commerciale da "battere" nel registratore telematico deve essere pari al campo "*totale*" [quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali] e non deve perciò corrispondere a quanto indicato nel campo "*importo da liquidare*", che rappresenta invece la somma di quel che verrà nel concreto percepito.
Tali trattenute costituiscono, infatti, un *costo* da contabilizzare nel *conto economico* e vengono riscosse, fondamentalmente per esigenze di semplificazione, in occasione della liquidazione della DCR *senza per questo, però, ridurre né l'imponibile né l'iva contenuta nel documento stesso*.
Tali costi dovranno essere censiti nell'area del *conto economico* denominata "*oneri diversi di gestione*" e dunque non tra i "costi del lavoro", come da Lei ipotizzato.

(*roberto santori*)

2/12/2020 - Nella bozza di Legge di Bilancio 2021 c'è anche la proroga fino al 2022 del *credito d'imposta* per gli investimenti nel mezzogiorno

Dovrebbe infatti trovare senz'altro spazio nella Legge di Bilancio 2021 anche la proroga *per un ulteriore biennio* [dunque fino al 31/12/2022] del *bonus investimenti nel Mezzogiorno*, introdotto dall'art. 1, commi da 98 a 108, della l. 208/2015, cioè della Legge di Bilancio 2016.
Questo è un incentivo/bonus che prevede ad oggi un credito d'imposta a favore delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, *beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo*.

Il credito d'imposta è pari:

- al 25% per le *grandi imprese*, che occupano *non meno* di duecentocinquanta persone e con un fatturato annuo non inferiore a 50 milioni di euro;
- al 35% per le *medie imprese*, che occupano *non meno* di cinquanta persone e con un fatturato annuo non inferiore a 10 milioni di euro;
- al 45% per le *piccole imprese*, che occupano *meno* di cinquanta persone e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro [pertanto, la generalità delle farmacie].

Naturalmente, però, per l'ufficialità della proroga bisognerà attendere la conclusione dell'*iter* parlamentare e la pubblicazione del testo definitivo in G.U..

(*marco righini)*

2/12/2020 - Per la detrazione degli interessi passivi è necessaria la sussistenza contemporanea di intestatario del mutuo e proprietario dell'unità immobiliare

Ho un mutuo cointestato con la mia compagna per l'acquisto avvenuto l'anno scorso di un immobile intestato solo a lei e a nostro figlio minore, e di fatto l'immobile è la nostra dimora abituale e residenza.
Per quanto mi riguarda sono anche nudo proprietario di un'altra abitazione.
La domanda è: dato che nel frattempo la mia compagna ha perso l'impiego e non può detrarre più gli interessi passivi per incapienza, posso farlo io ed eventualmente in che misura?

La risposta è negativa perché - come abbiamo rilevato altre volte - la *detraibilità* degli interessi passivi è strettamente dipendente dalla *piena coincidenza del soggetto intestatario del mutuo con quello proprietario dell'unità immobiliare*.
In assenza di questo requisito congiunto di *acquirente* e *mutuatario*, quindi, la detrazione non è riconosciuta.
Anche se non è il Suo caso, e per completezza di informazione, possono invece detrarre gli interessi passivi i contribuenti non titolari di redditi di fabbricati laddove il mutuo sia stato stipulato *prima del 1991*.

(*francesco raco)*

3/12/2020 - Anche per il 2021 spetta l'esenzione della FE per i dati da trasmettere al STS

Tra le novità contenute nel testo della Legge di Bilancio 2021 - che ha da poco iniziato il suo *iter* parlamentare – c'è anche la proroga per l'anno 2021 del divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche [di cui all'art. 10-*bis* del dl n. 119/2018: v. in particolare Sediva News del 2/12/2019].
Sarà il *Sistema Tessera Sanitaria* a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, per la predisposizione delle *dichiarazioni precompilate*, i dati delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
Pertanto, anche per il 2021 la fattura per le prestazioni da trasmettere al STS *dovrà obbligatoriamente essere compilata in modalità cartacea*, ricordando che le FE di importo superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell'IVA saranno assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo in modalità cartacea di euro 2.

(*valerio salimbeni*)

3/12/2020 - "Decreto Ristori" - quater: ennesima proroga (all'1/3/2020) per il "*saldo e stralcio*"

Il *Decreto Ristori-Quater* regala – quasi "sul filo di lana" - una terza proroga alla pace fiscale.
Ricordiamo (V. *Sediva News del 26/10/2020*) che la prima proroga – *al 31/05/2020* - era stata concessa dal "*Curaitalia*" e riguardava il versamento:

- *della rata con scadenza 28/2/2020 della "definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione" inclusi anche i pagamenti oggetto della cd. "riapertura dei termini";*
- *della rata con scadenza 31/3/2020 del cd. "saldo e stralcio" dei carichi esattoriali.*

Con il successivo *Decreto Rilancio* questa scadenza è slittata al 10/12/2020, sempre con la previsione che - se

entro tale data si saldano le rate scadute o in scadenza nel 2020 - si conservano comunque i benefici delle definizioni agevolate.
Ora il *Decreto Ristori-Quater*, nel testo definitivo approdato in GU, proroga nuovamente - senza alcuna decadenza o aggravio di sanzioni - la scadenza *all'1/3/2021*.
Viene confermato, tuttavia, che, allo scopo di acquisire con certezza entro questa data tali somme al bilancio dello Stato, non si applica la regola generale secondo la quale il versamento tardivo non oltre i cinque giorni non determina l'inefficacia della definizione e non produce interessi di mora: *la richiamata scadenza deve, quindi, intendersi* [come la precedente] *perentoria*.
Inoltre, sempre per queste definizioni agevolate, e sempre per venire incontro alle difficoltà dei debitori a far fronte alle obbligazioni assunte per effetto dell'adesione a queste ultime, i debiti - per i quali alla data del 31/12/2019 si era comunque prodotta la loro inefficacia in dipendenza dell'omesso o tardivo pagamento alle prescritte scadenze - possono essere ammessi, in deroga alla norma generale, alla dilazione ordinaria di cui all'art. 19 D.P.R. 602/73.
Tale beneficio, come abbiamo visto, *viene esteso ora anche ai debitori che erano decaduti dalle "vecchie" dilazioni dei ruoli, disciplinate dalle precedenti edizioni della rottamazione, nell'intento evidente di estendere il più possibile l'accesso al pagamento rateale e lo smaltimento dei carichi "scaduti"*.

(*stefano civitareale*)

3/12/2020 - Ancora sulla DCR e l'importo da "battere"

Sono titolare di una farmacia assistita dal Vs. Studio e ho sempre "battuto" lo scontrino per il valore indicato nella DCR nel campo "importo da liquidare".
Ho letto però la Vs. News di oggi e vorrei quindi essere rassicurato che finora il mio comportamento dal punto di vista fiscale è stato corretto.

Il quesito ci suggerisce in pratica una giusta precisazione alla Sediva News di ieri, nella quale [rivolgendoci evidentemente alla generalità dei lettori e non alle farmacie assistite dallo Studio X o dallo Studio Y] indichiamo di "battere" nel registratore telematico - all'atto dell'incasso della DCR - l'importo indicato nel campo "*totale*" e quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali, perché questo è il comportamento fiscalmente corretto che deve essere osservato per *rendere esigibile tutta l'iva contenuta nel documento riepilogativo mensile*.
Senonché gli studi commerciali, e il nostro non fa eccezione, per agevolare e semplificare la "vita" delle farmacie assistite hanno da sempre "rinunciato" al meccanismo dell'*esigibilità differita* limitatamente al solo importo delle trattenute, facendo pertanto concorrere l'imposta ivi contenuta [di modestissimo ammontare] nella liquidazione periodica iva corrispondente alla mensilità in cui è stata contabilizzata la relativa DCR, *prescindendo dall'effettivo incasso*.
Quindi nel concreto abbiamo dato e diamo anche noi [e naturalmente lo confermiamo] indicazione alle farmacie di "battere" lo scontrino definitivo per il solo ammontare indicato nel campo "importo da liquidare", che poi corrisponde alla somma effettivamente percepita.
Ma anche questo, beninteso, è un comportamento dal punto di vista fiscale del tutto corretto.

(*roberto santori*)

4/12/2020 - Sulla plusvalenza da dismissione del locale farmacia

Mi riferisco alla Vs. interessante Sediva news del 23 novembre sulla dismissione o assegnazione del locale farmacia per chiedervi di aggiungere qualche chiarimento sulla tassazione della plusvalenza che ne deriverebbe a carico del titolare, soprattutto nel caso in cui si il processo di ammortamento del bene immobile si sia compiuto o stia per compiersi.

Lei allude evidentemente alla plusvalenza che potrebbe scaturire in caso di futura cessione/autoconsumo del locale-farmacia al titolare dell'impresa individuale ovvero [secondo la forma giuridica con cui l'attività è condotta] di assegnazione a uno o più soci della società titolare della farmacia.
Ora, è cosa nota che la "fuoriuscita" dal patrimonio aziendale del bene in questione non sia operazione fiscalmente "indolore", e questo in particolare quando cada *molto in là* rispetto all'acquisto dando modo all'immobile di "rivalutarsi", considerando che la plusvalenza imponibile è data proprio dalla differenza tra il prezzo/valore normale del bene ceduto/assegnato e il suo costo fiscale "assottigliato nel tempo "– come Lei stesso del resto ricorda - dagli ammortamenti dedotti.
Tuttavia in questi anni stiamo assistendo alla *ri*-edizione di diversi regimi agevolati (*assegnazione ai soci; estromissione degli immobili dell'impresa individuale; rivalutazione dei beni d'impresa*) che riducono spesso in misura anche rilevante il carico fiscale dell'operazione, e siamo propensi a credere che il legislatore in futuro continuerà a far ricorso a queste agevolazioni (anche) per aiutare le imprese a superare il periodo difficile che viviamo e vivremo probabilmente ancora per un bel pezzo.
Ma le considerazioni espresse nella *News* presupponevano per l'appunto un progetto di investimento *stabile*, cioè l'acquisizione "duratura" del cespite nel bilancio della farmacia; se così non fosse, gran parte del vantaggio finanziario dell'operazione – che intuibilmente ha bisogno di un ampio intervallo di tempo per "esprimersi" appieno – verrebbe, è chiaro, "rimangiato" dalle tasse almeno in parte [sempreché non venga in soccorso, come detto, una misura agevolativa che in qualche modo salvi "capra e cavoli"] e allora, per concludere sempre con un aforisma, "il gioco non varrebbe la candela".

(*stefano lucidi*)

4/12/2020 - Il "bonus facciate" nei cortili interni degli edifici

Con la recente *Risposta a interpello 11/09/2020, n. 348*, l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a occuparsi

del c.d. "*Bonus facciate*", introdotto dalla *Legge di Bilancio 2020* [*ex* art. 1, commi da 219 a 223 della L. 160/2019].
Tale disposizione, come sappiamo, prevede che "*per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento*", ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
*[**N.B.** – Secondo il detto D.M. n. 1444/68:*
*- **la zona A** include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
*- **la zona B** include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.].*
L'Amministrazione finanziaria ha dunque chiarito che - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e fermo il rispetto di ogni altro adempimento previsto a questo scopo - il "*Bonus facciate*" spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne degli edifici *anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico*.
Di conseguenza, devono considerarsi *escluse* dal *bonus* le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, proprio perché essi non "godono" di *visibilità*, neppure parziale.

(*mauro giovannini*)

7/12/2020 - Codice fiscale o codice lotteria

Ci riferiamo alla Vs. Sediva news del 13.11.2020, in cui non ci sembra che abbiate chiarito che tra codice lotteria e codice fiscale c'è per il cliente un vero aut aut.
Volete darci una conferma su questo punto?
Grazie

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 0351449 del 11/11/2020 è perfettamente sintetizzabile proprio nell'"*aut aut*" da Lei espresso: o il codice fiscale per la detrazione nella dichiarazione dei redditi o il codice lotteria per la partecipazione a quest'ultima.
Per la verità, ci pare che la Sediva News del 13 novembre 2020 abbia espresso proprio questo concetto [anche se forse, da quel che rileviamo dalla Sua email, in termini magari non propriamente incisivi], precisando testualmente che "*…la spesa per medicinali… possono anch'essi concorrere alla lotteria degli scontrini purché il cliente chieda al farmacista l'acquisizione/inserimento del codice lotteria, che ricordiamo essere un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria", in alternativa al codice fiscale al momento dell'emissione dello scontrino"*.
Quindi, come vede, siamo tutti d'accordo sull'*alternatività* tra loro delle due opzioni.

(*roberto santori*)

7/12/2020 - L'autorizzazione alla vendita online di SOP e OTC

È un tema che ci viene riproposto molto spesso e vale dunque la pena riassumerne ancora una volta i termini essenziali.
Dunque, ribadito che la vendita *online* - anche da parte delle farmacie/parafarmacie - è consentita *soltanto* con riguardo a SOP e OTC, è comunque necessaria una *preventiva specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o provincia autonoma* [o dalle altre autorità competenti eventualmente individuate dalle normative regionali], ai cui fini l'impresa richiedente dovrà rendere noti, e se del caso aggiornare, almeno i seguenti dati:

1. denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2. data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
3. indirizzo del sito web utilizzato a questo scopo e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

Ottenuta l'autorizzazione, il titolare della farmacia/parafarmacia che intende avviare l'attività *on-line* deve procedere alla *registrazione del proprio esercizio nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali* e ottenere così copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale riportato di seguito [come da decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015], da esporre in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina dedicata alla vendita dei farmaci, che conterrà a sua volta il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia/parafarmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco generato dal Ministero della Salute.
Il titolare della farmacia/parafarmacia deve compilare l'istanza *online* alla pagina: **http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/** e inoltrarla a mezzo PEC all'indirizzo **dgfdm@postacert.sanita.it** allegando in formato elettronico la copia del documento di identità del legale rappresentante della farmacia/parafarmacia, nonché la copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
Il Ministero, effettuati i dovuti controlli, provvede a registrare la farmacia/parafarmacia nell'elenco e consegna tramite PEC un'*unica copia digitale non trasferibile del logo* e anche il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto in quest'ultimo.
Infine, per non generare confusione nei clienti sul tipo di prodotto venduto *on line*, la farmacia/parafarmacia non può utilizzare il logo nelle pagine dedicate a prodotti diversi dagli OTC e SOP [dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.].

(*marco righini*)

9/12/2020 - Lotteria scontrini: già disponibile per tutti il *codice lotteria* sul portale dedicato

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia dogane e monopoli hanno reso noto che dal 1° dicembre già 427mila cittadini hanno scaricato il codice lotteria [v. Sediva news del 13/11/2020] *senza dover procedere ad alcuna registrazione per autenticarsi*.

Quattro i passaggi, giova ricordarlo, per generare il *codice lotteria*:

1 – accedere al *link* https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria

2 – inserire il *codice fiscale* della persona fisica che vuole generare il codice;

3 – accettare l'informativa sulla *privacy*, e infine

4 - visualizzare il *codice lotteria* sia in *formato alfanumerico* che sotto forma di *codice a barre*, come nel fac-simile seguente [che sarà possibile salvare sul proprio pc o sul cellulare o semplicemente stamparlo per esibirlo volta a volta all'esercente di turno].

Nessun problema in caso di smarrimento, perché si possono ottenere fino a 20 *codici lotteria* associabili al proprio codice fiscale e utilizzabili alternativamente tra loro.

Dal 1° gennaio 2021, pertanto, ogni volta che utilizzeremo [come *consumatori*, perché voi avrete anche la veste di *esercenti*] il *codice lotteria* il *Sistema lotteria* riceverà - a seguito di ogni acquisto - esclusivamente i dati relativi all'importo speso, alla modalità di pagamento e al *codice lotteria*, non consentendo quindi [quello che preoccupava più di qualcuno…] il tracciamento degli acquisti.

I dati acquisiti saranno in definitiva destinati a essere utilizzati soltanto ai fini delle estrazioni, per consentire all'Agenzia dogane e monopoli di risalire al consumatore in caso di vincita.

Il "via", ripetiamo, è fissato per il 1° gennaio p.v. e almeno qui non dovrebbero esserci slittamenti di alcun genere.

(*marco righini*)

9/12/2020 - Detraibilità fattura podologo

La fattura che credo riceverò dal podologo tra qualche giorno potrò detrarla? E potrò pagarla in contanti?

Come noto, l'art. 15 del Tuir (Dpr 917/86) prevede la detraibilità dall'Irpef per il contribuente delle *spese sanitarie*, tra le quali rientrano anche quelle relative alle prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano "*professioni sanitarie riabilitative*", specificatamente individuate dall'art. 3 del DM 29 marzo 2001, che a sua volta include: a) *podologo*; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.

Vale la pena precisare che, per usufruire della detrazione della spesa, la ricevuta fiscale o fattura del professionista deve specificare la *qualifica professionale* e la *descrizione della prestazione*.

Bisogna però sempre tener presente che (v. Sediva news del 21.10.2020) dal 1° gennaio 2020 le spese sono *detraibili* solo se il relativo pagamento viene effettuato *tramite bonifico* o *altri sistemi tracciabili* [carta di credito, bancomat, assegno, ecc.] - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 230 del 29 luglio 2020 – ovvero con altre modalità che garantiscono la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari (Paypal, Satispay, ecc.).

Sono fatte tuttavia ancora salve le spese per l'acquisto di medicinali e/o dispositivi medici e quelle per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, *che potranno infatti continuare a essere pagate anche per contanti*.

Di conseguenza, la spesa che Lei si appresta a sostenere potrà essere portata in detrazione solo se il pagamento della fattura/ricevuta sarà operato con uno dei sistemi tracciabili appena ricordati.

(*francesco raco*)

10/12/2020 - Le agevolazioni fiscali per il cambio della caldaia

Ho intenzione di sostituire la caldaia della mia abitazione: di quali agevolazioni fiscali posso oggi usufruire?

Per il cambio della caldaia, come abbiamo ricordato più volte, sono previste detrazioni Irpef che possono raggiungere anche il 110% del famoso *"Superbonus"*, *ove effettuate contestualmente a determinati interventi condominiali [essenzialmente il c.d. "cappotto termico"] e a determinate condizioni*.

Prescindendo però dal *"Superbonus"* [di cui del resto abbiamo parlato ampiamente e continueremo a parlare anche in prosieguo, data l'enorme importanza di questa agevolazione la cui scadenza attuale del 31/12/2021, per di più, verrà ulteriormente prorogata], restano sempre in vigore – si badi bene - *gli sconti fiscali legati al c.d. "ecobonus" ordinario, consistenti in detrazioni Irpef del 50% o del 65% in 10 anni secondo il modello di caldaia prescelto per la sostituzione*.

In particolare, *dall'1/1/2018* per le *caldaie a condensazione* si può usufruire della *detrazione del 50%* solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal *Reg.UE n. 811/2013*.

Se poi, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di *sistemi di termoregolazione evoluti [appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Comm. UE 2014/C 207/02]*, è possibile ancora usufruire della *detrazione più elevata del 65%*, mentre - sempre dall'1/1/2018 - per l'acquisto di caldaie a condensazione

con efficienza inferiore alla classe A non si può più richiedere l'agevolazione.

(*mauro giovannini*)

10/12/2020 - L'avviso di accertamento imu e' nullo se il funzionario sottoscrittore non e' stato delegato dal sindaco…

Sta ripartendo – sia pure lentamente – l'attività di accertamento degli enti locali e tornano a "fioccare", ad esempio, gli avvisi di accertamento in materia di IMU.

È allora opportuno tenere ben presente – perché riguarda una fattispecie non infrequente - una recente sentenza della Cassazione (*Sez. V, n. 6.697/2020*) secondo cui gli avvisi di accertamento degli enti locali sono affetti da *nullità* ove non rechino la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco.

Gli Ermellini precisano, inoltre, che spetta in ogni caso all'Amministrazione comunale *dimostrare* (il c.d. *"onere probatorio"*), in caso di contestazione, l'esercizio legittimo del potere di firma da parte del sottoscrittore.

Infatti, secondo l'art. 11, comma 4, del *D.lgs. n. 504/1992*, in materia di imposta comunale sugli immobili [la vicenda riguardava infatti la "vecchia" ICI ma i principi ricavabili dalla pronuncia valgono allo stesso modo anche per la "nuova" IMU come per tutti gli altri tributi locali] *"(c)on delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"*.

Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, la disposizione non è stata soppressa dal successivo Testo Unico degli Enti Locali del 2000 [che sancisce nell'art. 274 l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del D.Lgs. 504/1992] per la sua natura di norma *speciale* e del resto, come ricorda spesso il giurista, *"lex posterior generalis non derogat priori speciali"*.

Lo stesso principio di delega si rintraccia comunque - in materia di imposizione diretta – anche nell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

Concludendo: quando si riceve un atto di accertamento dal Comune è il caso di guardare con cura non soltanto ovviamente il *merito* della pretesa che vi è contenuta (mancato pagamento, mancata dichiarazione, ecc.), così da verificarne la fondatezza, ma anche gli aspetti puramente *formali* – proprio come quello di cui ci stiamo occupando in queste poche righe, quello cioè della validità della sottoscrizione – che poi, per la verità, tanto "formali" non sono dato che se l'atto non è sottoscritto dal soggetto che ne ha il legittimo potere è *nullo* e dunque *nulla* è dovuto, e tra il *dover* e il *non dover* pagare la differenza è ovviamente *sostanziale*…

(*stefano civitareale*)

11/12/2020 - La società che insorge tra gli eredi non assume di diritto la titolarità della farmacia caduta in successione… […occorrendo a tal fine il verificarsi di altre condizioni]

Abbiamo ereditato la farmacia di nostro padre deceduto recentemente e stiamo decidendo chi di noi vuole restare nella società che diventerà titolare della farmacia, ma ci viene detto che a seguito della legge sulla concorrenza del 2017 che non richiede più lo stato di farmacista (nessuno di noi lo è) per partecipare a una società titolare di farmacia, la nostra comunione ereditaria sarebbe diventata titolare fin dal decesso e che saremmo quindi obbligati a nominare subito come direttore un farmacista idoneo.

Vorremmo quindi sapere se invece spettano anche a noi sei mesi per prendere una decisione.

Esaminando vicende analoghe a quella descritta nel quesito, abbiamo avuto già occasione di chiarire che questa tesi che vi è stata riferita partiva proprio dal presupposto che anche voi avete ora ricordato: tenuto conto, cioè, che per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto ad alcuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale, ne deriva che la società per la gestione dell'esercizio formatasi *ipso jure* - secondo i principi civilistici - alla data stessa del decesso tra tutti gli aventi causa [quando ovviamente a succedere al titolare premorto siano più di uno] ne assume a quella data stessa anche la titolarità e il diritto di esercizio.

Di qui, tra l'altro, anche l'obbligo già a quel momento di preporre alla direzione della farmacia caduta in successione un *farmacista idoneo*.

La tesi non ha però fondamento, come tentiamo di illustrare richiamando quanto già scritto al riguardo.

Dunque, è vero che all'apertura della successione ciascuno degli eredi – a meno che non sia un minore di età ovvero esprima formalmente e tempestivamente la sua volontà di non partecipare all'esercizio collettivo dell'impresa di farmacia – diventa in quanto tale partecipe alla società insorta *di diritto* tra tutti loro come *società di fatto* [anche se in qualunque momento successivo regolarizzabile come *società di persone* o *di capitali*]; e però, questa non è (ancora) né può essere (ancora) una società cui possa *di per sé* ritenersi ascritta né ascrivibile la titolarità della farmacia.

È infatti necessario a tal fine il perfezionamento di una duplice condizione: da un lato, l'espressione/formalizzazione di una volontà negoziale di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente e/o di loro eventuali aventi causa di *partecipare a una società titolare di farmacia*, quale ne sia la forma, e, dall'altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più ad autocertificazioni [rectius: *autodichiarazioni*] – circa l'insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e pertanto di una delle ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, come modificati dalla l. 124/2017.

Si tratta dunque, fino al compimento di tali due condizioni, di una società per la mera *gestione provvisoria* dell'esercizio caduto in successione e il limite di durata di tale provvisorietà, entro il quale perciò entrambe le condizioni dovranno essere perfezionate, è naturalmente quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione [e non del

sesto mese successivo al decesso del titolare, come avete affermato…] perché, tanto per chiarire meglio, i commi 9 e 10 dell'art. 7 della l. 362/91 - pur nel loro incerto dettato letterale, che dal 1991 nessuno ha trovato mai il coraggio di modificare - sono ancora oggi in vigore, anche se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti alla Legge Concorrenza.

Nessuno vieta agli eredi, s'intende, di formare una società regolare – alla quale quindi, ricorrendone gli altri presupposti, possa legittimamente essere poi assentita l'autorizzazione all'esercizio definitivo della farmacia – anche il… giorno stesso della morte del *de cuius*.

Ma anche in tale evenienza sarà ineludibile che questo loro intendimento sia esplicitato in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sulla loro precisa volontà di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] che abbia per *oggetto esclusivo* la gestione della farmacia ricevuta per successione e che contenga perciò anche la dichiarazione di ogni socio circa l'insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione.

E sarà soltanto – come abbiamo ampiamente argomentato nella Sediva News del 29/5/2018 - dal riconoscimento della titolarità a favore della società che il direttore responsabile della farmacia sociale dovrà essere un *farmacista idoneo*, socio o non socio e pertanto prima di allora, tanto per ribadirlo una volta di più, potrà anche essere un "semplice" farmacista iscritto all'albo, erede o non erede e, anche qui, socio o non socio.

Per quanto ci riguarda, dunque, voi avete il diritto di mantenere la gestione provvisoria – ragionevolmente regolarizzando nel frattempo la sdf insorta tra voi [si tratta perciò di una *società* e non di una *comunione*…] in snc o sas – fino al compimento di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione [anche solo parziale] della farmacia.

Tenete però presente che, come hanno affermato sia alcuni Tar che lo stesso Consiglio di Stato, la durata complessiva della gestione provvisoria ereditaria non può comunque superare il termine complessivo di diciotto mesi, perché la norma tributaria – ed è quanto basta per i giudici amministrativi – prevede l'obbligo degli eredi di presentare la dichiarazione di successione [indipendentemente da quali siano i beni che ne sono oggetto] entro il tempo limite di dodici mesi dal decesso.

Avrete comunque tutto il tempo, ci pare, per operare tutte le scelte che riterrete opportune e per eliminare – ove sussistenti – eventuali cause di incompatibilità attualmente gravanti su chi di voi intendesse partecipare alla società (futura) titolare della farmacia e che invece per il momento, *proprio perché si tratta ancora di una società di gestione provvisoria ereditaria*, non possono costituire nessun ostacolo a parteciparvi.

(*gustavo bacigalupo*)

11/12/2020 - Al via il cashback di Natale

Il **cashback** [v. Sediva News del 26/11/2020] – a regime dal 1° gennaio 2021 e che prevede, lo ricordiamo, una forma di rimborso di denaro a favore dei soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che *al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professioni* effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da parte di soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi – ***è partito in misura rafforzata che però, come sapete, è rigorosamente circoscritta al periodo compreso tra l'8 dicembre e il 31 dicembre p.v.***.

Non per caso è il c.d. ***cashback di Natale,*** che mira con tutta evidenza ad incentivare gli acquisti durante il periodo delle festività anche se per i soli pagamenti effettuati nei "negozi" e dunque non per quelli *online*.

In questa fase transitoria, per avere diritto al rimborso sarà necessario effettuare almeno 10 operazioni con pagamento in moneta elettronica.

I rimborsi sono in ogni caso determinati su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore – per l'intero detto periodo - a 1.500 euro per vedersi riconoscere il 10% a titolo di rimborso [il cui tetto massimo ammonta pertanto a 150 euro].

Il credito spettante del *cashback natalizio* sarà accreditato a febbraio 2021 sull'Iban indicato al momento dell'adesione da parte del consumatore ricordando che per richiedere il rimborso e per partecipare al cashback bisognerà utilizzare la App IO [quella stessa di cui ci si è avvalsi per il *bonus vacanze*] o anche attraverso banche/società, i c.d. "*issuer convenzionati",* che emettono carte di pagamento.

Per ciascuna operazione elettronica effettuata, la società che gestisce la transazione trasmetterà al *Sistema cashback* i dati che verranno utilizzati per il calcolo del rimborso spettante.

Nella fase a regime, che partirà il 1° gennaio 2021, sarà riconosciuto un rimborso semestrale pari al 10% di quanto speso dal consumatore fino a un massimo di 1.500 euro a semestre e purché si facciano almeno 50 operazioni con moneta elettronica a semestre.

Perciò, anche qui, il tetto massimo di rimborso è pari a 150 euro ma in ragione semestrale e dunque a 300 euro annuali.

Infine, tutti i rimborsi - inclusi quelli relativi al *cashback natalizio* -per le persone fisiche che decideranno di aderire al programma [adesione ovviamente solo facoltativa, anche se stiamo vedendo quante difficoltà siano insorte in questi giorni intorno all'App IO…] saranno esentasse ai fini reddituali.

(*marco righini*)

14/12/2020 - Credito d'imposta Sanificazione: quando utilizzare l'incremento del bonus

Il Vs. studio ha presentato per mio conto la richiesta del credito sanificazione entro la scadenza prevista dello scorso 7 settembre e il bonus risulta accettato all'interno del mio cassetto fiscale in misura del 9,38% della spesa indicata.

Vorrei ora sapere, visto che sono stati stanziati nuovi fondi per elevare il bonus al 28,3%, se secondo Voi è meglio attendere che venga rettificato il valore nel cassetto fiscale o utilizzarlo direttamente in compensazione così com'è? Inoltre fino a quando la compensazione è consentita?

L'art. 125 del *DL Rilancio* [v. Sediva News del 22/05/2020] - al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere la diffusione dell'epidemia - aveva previsto per le spese di sanificazione l'assegnazione di un *credito d'imposta* pari al 60% del loro ammontare *con un tetto massimo di 100.000 euro* di spesa, fissando dunque un *tetto al credito di 60.000 euro* per il singolo beneficiario.
Senonché, come ricorderete certamente, l'11/9/2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento di pari data preannunciato nel *DL Rilancio*, ha per così dire rimodulato – ma in realtà quasi "azzerato" - il credito d'imposta sanificazione che è passato infatti dal "teorico" predetto 60% all'effettivo *15,6423%* della somma richiesta, arrivando dunque al *9,38539%* della spesa sostenuta.
Durante la conversione in legge del *DL Agosto*, tuttavia, è stato fortunatamente inserito il comma 4 ter dell'art. 31 che – come il quesito ricorda - ha previsto un incremento delle risorse destinate al *credito sanificazione* che ha elevato [definitivamente?] all'odierno *28,30%* il precedente *9,38539%*.
Ma per beneficiare nel concreto di questo aumento – e veniamo quindi al punto – *è necessario un nuovo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate*.
Nelle more, però, ci pare che Lei possa tranquillamente utilizzare - quindi anche immediatamente - l'importo visualizzabile nel Suo cassetto fiscale e solo quando sarà rettificato l'importo a Lei spettante in base all'incremento dei fondi potrà utilizzare anche l'ulteriore ammontare.
Per concludere, e rispondere così anche al Suo ultimo interrogativo, il credito definitivamente [ad oggi] riconosciutoLe potrà essere utilizzato, naturalmente fino all'esaurimento del suo importo:

- nella *dichiarazione dei redditi* relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata *effettivamente sostenuta*,

ovvero

- in *compensazione* "sin da subito" con il codice tributo 6917 tramite il Mod. F24, che tuttavia, *pena il rifiuto della delega di pagamento*, potrà essere presentato soltanto mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, e quindi, ad esempio, non ricorrendo all'*homebanking*.

Lo stesso varrà evidentemente per l'importo corrispondente all'aumento del credito, se e quando Le verrà riconosciuto.

(*valerio t. salimbeni*)

14/12/2020 - Sospensione versamenti e contributi in scadenza nel mese di dicembre…[…ma solo a certe condizioni]

L'art. 2 del *Decreto Ristori quater* [pubblicato nella GU n. 297 del 30.11.2020] dispone la sospensione - *ma alle due condizioni che vedremo tra un momento* - dei versamenti fiscali/previdenziali scadenti in via ordinaria nel corso del corrente mese di dicembre, e dunque:

- dell'*Iva periodica*, per i contribuenti mensili, relativa al mese di novembre 2020 [scadenza fissata al 16.12.2020];
- dell'*acconto Iva 2020* [scadenza al 28.12.2020, dato che il 27.12.2020 cade di domenica];
- delle *ritenute alla fonte* sui redditi di lavoro dipendente e assimilati [artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973] e delle *trattenute per addizionali regionali e comunali Irpef* [scadenza, per le une e per le altre, al 16.12.2020];
- dei *contributi previdenziali e assistenziali* [scadenza anche qui fissata al 16.12.2020].

Ora, tutti i detti versamenti potranno essere effettuati – *in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi* - entro il 16 marzo 2021 o in un'unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo con versamento della prima entro la data stessa del 16 marzo p.v.
Potranno usufruire della sospensione coloro che esercitano attività d'impresa, arte o professione (e perciò anche le farmacie), che però - indipendentemente dalla loro localizzazione - rispettano ambedue tali condizioni:

- *il conseguimento nel periodo d'imposta precedente a quello in corso [dunque nell'esercizio 2019] di ricavi o compensi di importo pari o inferiore a 50 milioni di euro;*
- *la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;*

A chi invece ha intrapreso l'attività di impresa, arte o professione, *in data successiva al 30 novembre 2019* la sospensione – con le stesse modalità di versamento sopra indicate - spetta senza nessuna condizione.

(*andrea raimondo*)

15/12/2020 - La doppia veste del titolare di farmacia nella giungla della lotteria degli scontrini

Ai nastri di partenza, come sapete, c'è la *lotteria degli scontrini* [v. *Sediva News* del 13/11/2020]: è il nuovo "concorso a premi" gratuito che dal 1° gennaio prevede - per i contribuenti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti "cashless" [ovvero non in contanti e quindi con strumenti elettronici come bancomat, carta di credito, carta di debito, ecc.] di beni o servizi [*fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione*] presso esercenti, e quindi anche presso le farmacie, che trasmettono telematicamente i corrispettivi - la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Infatti, il testo attuale dell'art. 194 della bozza di Legge di Bilancio 2021 - modificando l'art. 1 dell'omologa legge 2017 [che aveva istituito almeno sulla carta la lotteria degli scontrini] - circoscrive espressamente l'ambito di applicazione della *lotteria* appunto ai soli pagamenti effettuati "*attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico*", lasciando quindi fuori quelli operati per contanti.
Ora, ricordando che per partecipare all'estrazione è necessario che il consumatore finale, al momento dell'acquisto in farmacia, comunichi il proprio *codice lotteria* all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, è previsto che ogni acquisto generi biglietti

"virtuali" che permettono appunto la partecipazione del consumatore alla *lotteria*: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. *Ma ogni singolo corrispettivo pagato in modalità elettronica partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale, secondo il calendario che sarà visibile sul Portale lotteria*.

Alle estrazioni della lotteria "cashless", tuttavia, partecipano *non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti*: quindi, in pratica, il farmacista può parteciparvi *sia nella sua veste di esercente* [che trasmette telematicamente i corrispettivi ricevuti in modalità elettronica] che anche evidentemente *in quella di consumatore/persona fisica*, quando acquista cioè beni e servizi pagandoli in quel modo.

Guardando quindi al *farmacista come esercente*, se il biglietto vincente nell'estrazione [settimanale, mensile o annuale] favorisce il consumatore finale della sua farmacia, sarà anche il farmacista – automaticamente - a vincere, perché le estrazioni "cashless" prevedono esattamente:

- ogni settimana 15 premi da 25.000 euro ciascuno *per il consumatore finale* e 15 premi da 5.000 euro ciascuno *per l'esercente* riconducibile a quel consumatore;
- ogni mese 10 premi di 100.000 euro ciascuno *per il consumatore* e 10 premi di 20.000 euro ciascuno *per il rispettivo esercente*;
- ogni anno, infine, sarà assegnato un premio di 5 milioni di euro *per il consumatore* e un premio di un milione di euro *per il rispettivo esercente*.

Le vincite non sono soggette a tassazione e però vanno reclamate entro 90 giorni dalla comunicazione di vincita [che avverrà a mezzo pec o con sms fornito al momento della registrazione], pena la decadenza.

Le prime estrazioni del 2021 dovrebbero essere effettuate il 14 gennaio tra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal *sistema lotteria* dal 4 al 10 gennaio 2021.

Se nulla si sa ancora per la definizione dell'estrazione annuale, le estrazioni settimanali invece dovrebbero senz'altro essere effettuate il giovedì, mentre quelle mensili ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell'ultimo giorno del mese precedente. La prima estrazione mensile è programmata per l'11 febbraio.

Cosa deve fare il consumatore?

Ogni consumatore dal 1° dicembre, come ben sapete, ha potuto richiedere – e potrà farlo naturalmente anche in prosieguo - il *codice lotteria* acquisibile sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it [v. Sediva News del 9/12/2020] da esibire ogni volta all'esercente/farmacista.

Ed è proprio qui evidentemente che il farmacista può partecipare alla lotteria degli scontrini come *esercente*, oltre naturalmente a partecipare alle estrazioni quale *consumatore* in tutte le circostanze in cui egli ha effettuato/effettua acquisti di beni o servizi pagati in modalità elettronica, sia pure - s'intende - *al di fuori della sua attività di impresa* [cioè, ad esempio, quando va al supermercato].

Cosa deve fare la Farmacia/Esercente?

In primo luogo deve verificare con la ditta fornitrice e/o di manutenzione del registratore telematico che il software di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della *lotteria* all'Agenzia delle Entrate, e successivamente dovrà pertanto consentire ai clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) collegando il RT con il sistema di pagamento elettronico, e attraverso un lettore ottico registrare in automatico e senza errori il *codice lotteria* che verrà mostrato dal cliente [né più e né meno di quello che fa con il STS…].

Sullo scontrino che la farmacia rilascerà andrà dunque riportato sia il *codice lotteria* del cliente che l'evidenza dell'importo pagato in elettronico.

Da ultimo, si tenga presente:

- che, nel caso in cui l'esercente/farmacia rifiuti di acquisire il *codice lotteria*, il consumatore può segnalare la circostanza nella sezione dedicata del *Portale Lotteria* del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e si tratta di segnalazioni – si badi bene - che possono almeno in astratto essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione;
- e che, come abbiamo già sottolineato [v. Sediva News del 13.11.2020 e del 7.12.2020], almeno nella prima fase – ma c'è il rischio che questo venga disposto a regime - non possono partecipare alla *lotteria degli scontrini* gli acquisti per i quali il consumatore richiede all'esercente/farmacia l'acquisizione del proprio *codice fiscale* per usufruire delle detrazioni/deduzioni fiscali per gli acquisti di farmaci e altri articoli sanitari: è questa l'*alternatività*, come noto, che è tuttora prevista tra *codice fiscale* e *codice lotteria*…

(*marco righini*)

16/12/2020 - "Rischio chiusura" per l'omessa trasmissione corrispettivi telematici… […anche se per pochi centesimi]

La *mancata memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri* provoca - oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria *del 100%* [che sta comunque per diventare *del 90%* per effetto del DDL Bilancio 2021 in discussione alla Camera], con un minimo di 500 euro, dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato e trasmesso - anche una *sanzione accessoria* nel caso in cui siano state commesse *4 distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.*

La sanzione accessoria consiste, attenzione, nella *sospensione dell'attività da 3 giorni a 1 mese* [che diventa *da 1 a 6 mesi* qualora l'importo complessivo oggetto di contestazione ecceda i *50mila euro*].

Di recente, tuttavia, la Cassazione (*Ord. n. 26322 del 19/11/2020*) richiamando peraltro qualche pronuncia precedente, ha chiarito alcuni importanti aspetti di questa sanzione, che infatti *"accessoria"* non lo è per nulla se si ha riguardo al danno economico che potrebbe produrre per

il trasgressore: anzi, a ben guardare, è questa la *"vera"* sanzione da temere a fronte di violazioni del genere.
Tornando allora al punto, gli Ermellini hanno chiarito che:

- l'applicazione della sanzione della *sospensione dell'attività* prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati: ne deriva che, anche se le quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel quinquennio hanno ciascuna di esse ad oggetto pochi centesimi, la chiusura "scatta" egualmente perché quel che si vuole punire è il comportamento "recidivo", in quanto tale, del malcapitato trasgressore;
- avendo carattere di specialità, inoltre, *la sanzione* [che, non dimentichiamolo, è/sarebbe "accessoria"] *matura anche se le sanzioni pecuniarie principali siano definite in via agevolata con il pagamento di 1/3.*

A impedire la progressione delle quattro distinte violazioni nel quinquennio, insomma, *a nulla in realtà vale fare "acquiescenza" sulle sanzioni principali* (che possono consistere anche in pochi spiccioli, come abbiamo visto), perché, per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'attività, *bisogna necessariamente impugnarlo*, qualora ovviamente ne ricorrano gli estremi.
Concludendo, *massima attenzione con il nostro RT!*

(*stefano civitareale*)

16/12/2020 - Chi si trasferisce per motivi lavorativi non perde l'agevolazione "prima casa" … [… ne' la detraibilita' degli interessi sul mutuo, purchè la prima casa resti l'abitazione principale]

Per motivi di lavoro mi sono trasferito a Milano, comune diverso da Roma dove ho il domicilio e la residenza avendo acquistato qui un immobile nel 2017 fruendo dei benefici prima casa.
Posso prendere in locazione un immobile in Lombardia senza perdere questi benefici prima casa e senza incorrere in problemi legati al mutuo prima casa?

Quanto ai *benefici prima casa* non si perdono i vantaggi a suo tempo fruiti laddove venga mantenuta la residenza anagrafica nel comune ove è ubicata l'unità immobiliare acquistata come *prima casa* [nel Suo caso, per intenderci, Roma].
Per quel che riguarda invece la detrazione degli interessi passivi inerenti al mutuo stipulato appunto per l'abitazione romana *perché abitazione principale* [detrazione che, ricordiamo, spetta per una percentuale pari al 19% dall'imposta lorda con un "tetto" di *detraibilità* dell'importo delle rate riferibile ad *interessi passivi*, *oneri*, *accessori* e *quote di rivalutazione* di complessivi € 4.000], essa non viene meno laddove il contribuente si trovi nella necessità – *dovuta appunto a motivi lavorativi* – di dover trasferire la sua dimora abituale altrove, come è proprio il suo caso.

(*mauro giovannini*)

17/12/2020 - Le conseguenze di una nuova relazione sull'assegno di mantenimento

Sono divorziato da molti anni e corrispondo a mia moglie l'assegno di mantenimento. Da qualche tempo, però, lei convive con un'altra persona e mi pare di aver letto sui giornali che potrei sottrarmi all'obbligo di corrisponderle l'assegno.

La vicenda è stata infatti affrontata in termini chiari in una recente pronuncia – cui i giornali hanno dato giustamente risalto - della Suprema Corte [ord. n. 22604 del 16/10/2020, VI sez. civ.] chiamata a valutare una questione più o meno corrispondente a quella che Lei descrive.
In quel caso la Cassazione ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato alla moglie il diritto a vedersi corrispondere l'assegno divorzile [riconosciutole in sede di separazione] proprio perché era risultato che nel frattempo lei aveva intrapreso una stabile relazione con un altro uomo.
La Corte, ritenendo valide le argomentazioni e l'istruttoria svolte in primo grado, ha affermato che la presenza di un rapporto sentimentale *pluriennale*, *consolidato*, *ufficializzato* - e contraddistinto da una *quotidiana frequentazione* caratterizzata da periodi più o meno lunghi di *piena ed effettiva convivenza* – può portare alla configurazione di una c.d. "famiglia di fatto".
Nel Suo caso, pertanto, occorrerebbe in primo luogo verificare se ricorrano tutti gli elementi presi in considerazione dalla Suprema Corte e, in caso affermativo, Lei non dovrebbe avere difficoltà ad ottenere nelle opportune sedi giudiziarie un provvedimento di modifica delle condizioni del divorzio e soprattutto, è chiaro, quelle riguardanti l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.

(*alessia perrotta*)

17/12/2020 - Bonus affitti 2021 con il rimborso al locatore del 50%

È questa la novità introdotta in sede di conversione in legge del primo *Decreto Ristori*.
In particolare, il locatore che - in ordine ai contratti che erano in essere alla data del 28 ottobre 2020 – riduce nel 2021 il canone di locazione di immobili adibiti dal conduttore ad *abitazione principale* può beneficiare di un *contributo a fondo perduto*.
In primo luogo, però, il locatore (privato, ente o impresa) deve concedere appunto una riduzione del canone, anche se non è stata stabilità né la misura minima né quella massima, essendo stata rimessa la scelta al locatore stesso.
Un limite massimo è stato invece fissato all'ammontare del *contributo a fondo perduto*: il tetto è di 1.200 euro annui per ogni singolo contratto, ma il contributo non può comunque superare il 50% dell'importo della riduzione, anche se la percentuale di quest'ultima dovrà evidentemente essere prima o poi fissata, e a farlo sarà l'Agenzia delle Entrate che sceglierà in funzione delle domande pervenute e in base ai fondi stanziati (pari ad € 50 milioni).
Inoltre, il bonus – che, ribadiamo, prende in considerazione *solo i canoni ridotti dal locatore nel 2021*

- spetta solo per gli immobili (adibiti ad abitazione principale) ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, inclusi in un apposito elenco redatto dal CiPe (Comitato interministeriale per la Programmazione economica), che viene qui reso cliccabile.

Infine, per poter beneficiare del contributo, il locatore è tenuto a *comunicare* all'Amministrazione Finanziaria la rinegoziazione del canone [in questo caso, come abbiamo già rilevato altre volte, non è dovuta né l'imposta di bollo né quella di registro], anche se per le modalità da osservare bisognerà attendere la pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che, secondo il dettato normativo, dovrebbe essere adottato entro 60 giorni dalla entrate in vigore della legge di conversione del primo *Decreto Ristori*.

(*andrea raimondo*)

18/12/2020 - Omaggi natalizi ai dipendenti e alla clientela : il trattamento fiscale… […a ognuno il suo]

Anche quest'anno, come in tutti gli anni scorsi, dobbiamo parlare brevemente del tema del titolo [proprio distinguendo le due ipotesi ivi indicate], che evidentemente è sempre attualissimo.

➢ *OMAGGI AI DIPENDENTI*

In questa ipotesi il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'*acquisto di beni da destinare quale omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati*, come i collaboratori coordinati e continuativi, il trattamento è il seguente:

- *IVA* - L'imposta assolta sugli acquisti di tali beni – *quando naturalmente non si tratti di beni oggetto dell'attività dell'impresa farmacia*, come ad es. un telefono cellulare - è *indetraibile*, indipendentemente dall'ammontare del costo sostenuto, e allo stesso modo la successiva loro cessione gratuita è esclusa da IVA, secondo quanto disposto dall'art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, cosicché per queste operazioni la farmacia *non deve emettere nessun documento fiscale*. Ben diversamente, *quando gli omaggi ai dipendenti riguardino beni oggetto dell'attività dell'impresa farmacia*, come ad es. un cosmetico, la *detrazione dell'Iva* relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione - la farmacia sconta l'Iva, sempre per il totale del suo ammontare, sulla successiva cessione gratuita al dipendente: l'intera operazione, ai fini dell'Iva, diventa così *neutra*, anche se ovviamente è sempre *facoltà* della farmacia *non detrarre l'IVA* sull'acquisto del cosmetico e di conseguenza *non assoggettare all'imposta* la successiva cessione gratuita.
- *IRPEF o IRES* – Invece, indipendentemente che si tratti di omaggi di beni *estranei* o *inerenti* all'attività dell'impresa farmacia [quindi, telefono cellulare o cosmetico], il loro costo di acquisto - che *diventa una spesa per prestazioni di lavoro* - è *interamente deducibile dalla farmacia come costo d'esercizio*, e infatti in questa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.
- *IRAP* - I costi sostenuti rientrano anche qui tra *le spese per prestazioni di lavoro* e in quanto tali non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, indipendentemente che il datore di lavoro sia un'impresa individuale o una società, di persone o di capitali.

Aggiungendo ora qualche doverosa precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che [come del resto è sempre stato] gli omaggi ai dipendenti *non concorrono a formare reddito per questi ultimi* ma *soltanto quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore, in ciascun periodo d'imposta, a € 258,23 per unità lavorativa, anche part-time* [ma si ricordi che - SOLO PER QUEST'ANNO – la soglia per l'esenzione sopra menzionata è stata raddoppiata dall'art. 112 del *Decreto Agosto*, ed è passata dunque dal € 258,23 a € 516,46].

Pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che - nel corso di uno stesso periodo d'imposta - non gli siano stati elargiti omaggi per un valore complessivo superiore alle dette soglie [€ 258,23 e per quest'anno € 516.46], tenendo tuttavia sempre presente che tra gli omaggi rientrano anche, ad esempio, i *buoni spesa*, ma non i c.d. *ticket restaurant*.

Infine, attenzione, *il superamento di quegli importi limite* [€ 258,23 e per quest'anno € 516.46] *comporta addirittura la tassazione dell'intera somma/valore oggetto della liberalità al dipendente*.

➢ *OMAGGI ALLA CLIENTELA [E/O AI FORNITORI]*

Anche nel caso di omaggi destinati a clienti e/o fornitori costituiti da beni non inerenti l'attività d'impresa, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:

- *IVA* - La *detraibilità* dell'imposta sugli acquisti di omaggi a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e quindi:

a) per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l'IVA è *interamente detraibile*;

b) per i beni di costo unitario superiore a € 50, l'IVA è invece *indetraibile*.

- *IRPEF o IRES* - Il costo sostenuto dall'azienda sempre per l'acquisto di tali beni si qualifica come *spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario del bene*, e dunque il loro costo è deducibile:

a) *interamente*, laddove il costo unitario del bene sia pari o inferiore a € 50;

b) *in misura percentuale, ma per scaglioni, rispetto ai ricavi* [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all'1,5% dei ricavi complessivi], qualora il costo unitario del bene superi € 50:

Ricavi complessivo nel periodo d'imposta	% di deducibilità per omaggi
Fino a 10 milioni di euro	1,5

Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro	0,6
Oltre 50 milioni di euro	0,4

N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di omaggi formati da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti i beni che compongono l'omaggio, e non al valore di ciascuno di essi.

- *IRAP* - Occorre distinguere tra:

a) soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali [in sostanza la totalità delle farmacie assistite]: *le spese di rappresentanza sono interamente deducibili*;

b) e soggetti IRPEF che invece determinano l'IRAP ai sensi dall'art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: *le spese di rappresentanza, in quanto oneri diversi di gestione, sono indeducibili*.

Questo, in definitiva, il quadro degli aspetti fiscali che riguardano gli omaggi ai dipendenti della farmacia e ai clienti/fornitori, che – a parte la citata novità recata dal *Decreto Agosto* – riguarda sostanzialmente il regime in atto in questi ultimi anni.

(*gianmarco ungari*)

21/12/2020 - Spese di manutenzione e gestione veicoli della farmacia "a rischio indeducibilità" se non c'è in fattura l'indicazione della targa

È quanto in sostanza afferma la Cassazione in una sua ordinanza di qualche giorno fa (*n. 27116 del 27/11/2020*). Qui gli Ermellini si riallacciano all'indirizzo giurisprudenziale consolidato per cui *"la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa* […] *incombe sul contribuente"*; cosicché qualora *"sia contestato dall'Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa, è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l'attività d'impresa in concreto esercitata"*.

Il principio – si badi bene – è di fonte esclusivamente giurisprudenziale dato che la norma nulla dispone in tal senso e costituisce, come è intuibile, uno dei tanti "regali" offerti al Fisco che, in questo modo, può limitarsi a generiche e superficiali contestazioni circa l'*inerenza* e la *deducibilità* di un costo "scaricando" in pratica sullo sfortunato/distratto imprenditore sottoposto a verifica – che, è ovvio, può tranquillamente essere anche una *farmacia* - l'onere di provare il contrario, cioè la perfetta *inerenza* di quel costo all'impresa esercitata.

E come può il ns. imprenditore fornire la prova dell'inerenza della spesa sostenuta all'attività? Secondo la Suprema Corte, restando nel caso specifico delle spese di manutenzione e gestione di autoveicoli, indicando in fattura la targa del veicolo di riferimento.

Diversamente, saranno costi *indeducibili* non potendo l'impresa dimostrare il contrario in un eventuale contenzioso.

La prudenza suggerisce, quindi, di (far) indicare sempre nel documento giustificativo di spesa la targa del veicolo aziendale e porsi così al sicuro dal rischio [non proprio remoto] di vedersi stralciati fiscalmente questi costi in caso di contestazione.

(*stefano civitareale*)

21/12/2020 - L'invio dei dati al STS: dal 1° gennaio cambiano modalità, contenuti e scadenze

Dal prossimo anno, come anche voi avete scritto, dovrebbero entrare in funzione alcune novità sull'obbligo di trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria: potete ricordarci in che cosa consistono?

Le novità provengono in particolare dal decreto del MISE del 19/10/2020 [pubblicato nella G.U. del 29/10/2020] che modifica il *tracciato* per la trasmissione dei dati al STS.

Il provvedimento stabilisce infatti che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati, e quindi anche le farmacie e parafarmacie, trasmettono *anche le informazioni circa le modalità di pagamento delle spese sanitarie*, cioè in *contanti* e/o con *moneta elettronica*.

Ricordiamo che la possibilità di *pagare in contanti conservando il diritto alla detrazione* resta ferma soltanto per le *spese in medicinali e in dispositivi medici* e per quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, *che pertanto sono tutte detraibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato* [v. per una migliore analisi Sediva news del 24/01/2020].

Quanto alle spese sostenute dal **1° gennaio 2021** le farmacie/parafarmacie attraverso il proprio gestionale invieranno i dati al STS indicando:

- il tipo di documento fiscale;
- l'aliquota o la "natura" Iva dell'operazione [ad esempio, esente];
- l'eventuale opposizione del cittadino alla messa a disposizione all'Agenzia delle Entrate dei dati per la *dichiarazione dei redditi precompilata* [in questo caso si dovrà comunque provvedere alla trasmissione dei dati al STS *senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito*].

Riguardo ai tempi di trasmissione dei dati, il decreto identifica nuove scadenze, ed esattamente:

- *entro la fine del mese di gennaio 2021*, per tutte le spese sostenute nel 2020;
- *entro la fine del mese volta a volta successivo alla data del documento fiscale* per tutte le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 [quindi, poniamo, entro il 28 febbraio 2021 per tutte le fatture/documenti commerciali emessi tra il 1° e il 31 gennaio 2021].

Quanto al regime sanzionatorio, la normativa prevede che in caso di *omessa*, *tardiva* o *errata* trasmissione dei dati si applica la *sanzione* di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000, ma - se la trasmissione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista - la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Nel caso tuttavia di *errata trasmissione*, la sanzione non si applica se quella corretta viene effettuata *entro i cinque giorni successivi alla scadenza*, o, nell'ipotesi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque gg. successivi.

(*marco righini*)

22/12/2020 - Imposta di bollo sulle FE: nel 2021 termini più ampi per il versamento

Con decreto del MEF del 14/12/2020, pubblicato sulla G.U. del 19/12/2020, vengono introdotte alcune modifiche sull'assolvimento dell'imposta di bollo sulle FE [che ricordiamo essere dovuta per le fatture, sia elettroniche che cartacee, *non assoggettate ad Iva e di importo superiore a 77,47 euro*].

➢ *Cambiano le tempistiche di versamento*

L'imposta di bollo sulle FE - emesse dalla farmacia nel *primo*, nel *terzo* e nel *quarto* trimestre dell'anno - potrà *dal 2021*, in via generale, essere versata *entro il compimento del SECONDO mese successivo* [e quindi non più entro il giorno 20 del *primo* mese successivo] *alla chiusura del trimestre di riferimento*: perciò, ad esempio, l'imposta sulle FE emesse nei primi tre mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021 e non più entro il 20 aprile 2021.

Invece, l'imposta di bollo *relativa al secondo trimestre* [aprile-giugno] dovrà essere versata *entro l'ultimo giorno del TERZO mese successivo*, e dunque entro il 30 settembre;

Qualora poi l'importo complessivo del primo trimestre dell'anno sia inferiore a 250 euro, l'imposta andrà pagata entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre [ovvero, come appena detto, entro il 30 settembre 2021].

Da ultimo, se l'importo di 250 euro non sia stato ancora raggiunto con riferimento alle FE emesse nei primi due trimestri dell'anno, l'imposta di bollo può essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'*imposta relativa al terzo trimestre* [ovvero entro il 30 novembre].

➢ *Ma se manca l'imposta, l'Agenzia integra automaticamente le FE…*

Infatti, le FE trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite SdI senza l'applicazione dell'imposta di bollo - e per le quali questa era invece dovuta - *verranno integrate direttamente dall'Amministrazione finanziaria per ciascun trimestre* sulla base dei dati in suo possesso e in questo caso la farmacia sarà informata dell'aggiornamento operato *entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre sul proprio cassetto fiscale*.

Con un successivo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate definirà comunque le *modalità tecniche* [per l'integrazione dell'imposta da parte appunto dell'amministrazione finanziaria] e *quelle telematiche* per la messa a disposizione dei dati integrati.

Nel caso in cui, attraverso le procedure automatizzate, l'Agenzia delle Entrate rileva il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle FE inviate tramite SdI, *comunica alla farmacia* – esclusivamente con modalità telematiche - *l'ammontare dell'imposta*, della *sanzione amministrativa* [pari al 30% dell'importo non versato] ridotta ad un terzo, e degli *interessi dovuti* fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se la farmacia non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo.

Come si vede, anche un tributo "modesto" come l'*imposta di bollo* sulle FE, con l'avvento della tecnologia, è ormai prossimo alla piena sua automazione…

(*marco righini*)

22/12/2020 - Dal 1° gennaio 2021 la misura dell'interesse legale su base annua scende dallo 0,05% allo 0,01%… […e ne beneficiano evidentemente anche i debitori verso il Fisco]

Con decreto del MEF del 11/12/2020 (in G.U. del 15/12/2020, n. 310), infatti, il tasso dell'interesse legale *scende* - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - allo 0,01% su base annua.

Come ogni anno, comunque, riportiamo qui di seguito la tabella dei tassi dal 1942 ad oggi.

Giorno	Mese	Anno	Tasso	Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5.0%	1	Gennaio	2011	1.5%
16	Dicembre	1990	10.0%	1	Gennaio	2012	2.5%
1	Gennaio	1997	5.0%	1	Gennaio	2014	1.0%
1	Gennaio	1999	2.5%	1	Gennaio	2015	0.5%
1	Gennaio	2001	3.5%	1	Gennaio	2016	0,20%
1	Gennaio	2002	3.0%	1	Gennaio	2017	0,10%
1	Gennaio	2004	2.5%	1	Gennaio	2018	0,30%
1	Gennaio	2008	3.0%	1	Gennaio	2019	0,80%
1	Gennaio	2010	1.0%	1	Gennaio	2020	0,05%
				1	Gennaio	2021	0,01%

La riduzione, come noto, comporta anche – in parecchie circostanze - un minore onere nei rapporti con il Fisco, perché, ad esempio, nel caso di "*ravvedimento operoso*" si applica evidentemente - per il versamento dei tributi dovuti - la nuova misura [*inferiore*] del saggio legale.

Diminuiranno quindi anche gli interessi relativi al *versamento rateale* delle somme dovute per effetto di *adesione ad accertamenti* o di *verbali notificati* dall'Agenzia delle Entrate, e però - per portare anche un esempio di segno contrario - *aumenteranno i coefficienti di capitalizzazione* delle rendite vitalizie ai fini fiscali, anche se per quest'aspetto è necessario attendere la pubblicazione di un apposito DM. che peraltro non dovrebbe tardare.

(Studio Bacigalupo -Lucidi)

23/12/2020 - L'esecuzione di test antigenici e/o sierologici in locali estranei alla farmacia… […le

imprudenti ma illegittime iniziative di una società di gestione di farmacie comunali]

Queste note prendono le mosse da una vicenda che ci pare valga la pena raccontare se non altro per alcuni aspetti [verosimilmente] di interesse generale che la caratterizzano.

- *Il fatto*

In una frazione molto estesa di un comune laziale viene istituita a seguito della revisione straordinaria della p.o. del 2012 una seconda sede cui viene assegnata una porzione territoriale fino ad allora, evidentemente, di pertinenza dell'unica sede preesistente nella frazione.

Quest'ultima era stata a suo tempo prelazionata dal Comune che successivamente – optando per la soluzione più remunerativa per le proprie casse, come continuano ampiamente a certificare le analoghe scelte di numerose altre farmacie comunali – era stata però conferita in una società di capitali, che già gestiva un'altra farmacia di cui pure era titolare il Comune, interamente partecipata da quest'ultimo che con il rispetto delle regole di evidenza pubblica aveva ritenuto di aggiudicare/cedere una frazione del capitale pari al 49% dell'intero a soggetti privati che, come del resto è dato spesso vedere, hanno poi assunto l'effettiva gestione della società.

Naturalmente, però, l'apertura nella frazione di questa seconda farmacia da parte dei suoi vincitori per concorso - pur perfezionatasi solo di recente e perciò dopo molti anni dall'istituzione della sede - ha finito per incidere in termini consistenti sul volume di affari dell'altro esercizio.

- *La farmacia comunale vorrebbe aprire una "sanitaria"…*

Di qui il tentativo della farmacia comunale di fronteggiare in un modo qualunque questa parziale caduta dei ricavi con l'apertura [per il momento solo annunciata] di una "sanitaria"/parafarmacia ad alcuni chilometri di distanza dalla farmacia e addirittura all'interno della seconda sede.

Un'iniziativa imprudente, pure se assunta puntando forse sulla forza anche politica del socio di maggioranza, ma sicuramente illegittima perché in contrasto solare con la norma imperativa di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91, per il quale "*le società di cui al comma 1* [cioè "le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata"] *hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia*", una disposizione integralmente sopravvissuta sia al c.d. Decreto Bersani del 2006 [dl. 223/2006 conv. l. 248/2006] che alla l. 4/8/2017 n. 124.

E' quindi tuttora operante il divieto per le società, di persone o di capitali, *titolari* o *gestori* di una o più farmacie - *private* o *pubbliche* [la piena equiparazione tra le une e le altre è stata infatti a suo tempo sancita dalla Corte Costituzionale n. 275 del 2003] - di svolgere qualsiasi attività diversa da quella che inerisce all'esercizio di una o più farmacie di cui detengano la titolarità o, come in questo caso, la mera gestione, quel che ha comunque ribadito Tar Lombardia-Brescia n. 84/2012 e da ultimo, con alcune ulteriori e decisive notazioni, anche Tar Umbria 78/2018.

Per di più, l'illiceità di questa ipotetica ulteriore attività commerciale si tradurrebbe in quanto tale in una condotta indubitabilmente configurabile come *concorrenza sleale* [con quel che ne conseguirebbe sul piano civilistico] sia per l'oggettiva situazione di concorrenzialità tra le due farmacie - nella specie accentuata anche dall'ubicazione della preannunciata "sanitaria"/parafarmacia non solo all'interno della seconda sede ma perfino a ridosso dei locali in cui viene esercitata la nuova farmacia - e sia per la comunanza dell'ambito territoriale di operatività e quindi per ciò stesso della clientela.

- *…nella quale anzi avrebbe intenzione di eseguire test, tamponi & C.*

Da un comunicato stampa del Comune, che pertanto decide di entrare in questa vicenda in prima persona, sembrerebbe infatti che la farmacia comunale abbia/avesse progettato di organizzare il servizio di *tamponi rapidi* per l'identificazione del Covid-19 [e, perché no?, anche quello di *test sierologici*, dato che anch'essi sono oggetto dell'*Accordo* intervenuto tra la *Regione Lazio* e l'*Associazione di categoria delle farmacie convenzionate*] esattamente in quei locali dove, come abbiamo visto, è stata espressa l'intenzione di avviare ed esercitare una "sanitaria"/parafarmacia.

Siamo dunque al titolo di queste note e alla domanda se per l'esecuzione dei test/tamponi previsti nell'accordo laziale sia consentito alla farmacia utilizzare, ad esempio, un locale [o anche un semplice appartamento…] con ingresso ben distinto e/o con altro numero civico, quindi in ogni caso perfettamente estraneo ai locali dove la farmacia è esercitata.

Senonché, l'accordo laziale [cui naturalmente dobbiamo per ora fare esclusivo riferimento] prevede espressamente che tali servizi possano/debbano essere svolti (su prenotazione) - dalla singola farmacia aderente "*su base volontaria*" all'accordo - "*all'interno della farmacia in spazio dedicato* (e) *separato da quelli destinati all'accoglienza dell'utenza e alla vendita*" oppure, "*se la farmacia è sprovvista di un ambiente dedicato*", sempre all'interno della farmacia ma "*durante l'orario di chiusura*" dell'esercizio.

"*In alternativa*" alle due modalità ora indicate – e ferma la facoltà della farmacia di organizzare un servizio domiciliare – i test e tamponi, precisa ulteriormente l'accordo, potranno essere eseguiti "*in ambiente esterno e adiacente alla farmacia* [N.B. per la verità, l'accordo esprime poco dopo lo stesso concetto, ma il prodotto non cambia di una virgola, così: "…all'aperto in area limitrofa alla farmacia…"] *anche su suolo pubblico (esempio gazebo, camper ecc.), con modalità di esecuzione che garantiscano ecc.*".

È chiaro dunque anche ai meno esperti di notazioni e/o terminologie burocratiche e/o giuridiche che almeno nel Lazio *i tamponi rapidi, sierologici e antigenici, non possono essere effettuati dalle farmacie in strutture esterne non adiacenti alle farmacie stesse o addirittura in locali diversi da quelli in cui la singola farmacia è esercitata* e comunque – meno che mai – in un locale ubicato a chilometri di distanza da quello della farmacia

aderente all'accordo e per di più al di fuori della sede farmaceutica cui essa afferisce.

- *Interviene la Asl*

Coinvolta da un paio di diffide della farmacia di nuova apertura, è però intervenuta con prontezza la Asl competente che, richiamando anch'essa quei passaggi dell'accordo laziale, ha invitato la farmacia comunale a "dare formale assicurazione …. tale da escludere presunte iniziative adottate in difformità" all'accordo stesso.

E' un intervento [tra i tanti che le Asl tendono meritoriamente a effettuare con frequenza sempre maggiore] che deve aver sortito i suoi effetti dato che i tamponi nel frattempo prenotati dalla clientela sono stati eseguiti – sia pure non rispettando pienamente le altre prescrizioni dell'accordo circa le modalità di svolgimento, gli operatori sanitari utilizzati, la sanificazione degli ambienti e la sicurezza di clienti e lavoratori – nei locali della farmacia comunale.

Può darsi, in definitiva, che la questione si sia chiusa lì.

* * *

Come abbiamo visto, il servizio – "*in un'ottica di prossimità e nell'ambito della farmacia dei servizi*", come premette l'accordo – nel Lazio è già decollato e, a quanto pare, con un certo successo presso l'utenza e questo dovrebbe essere considerato con giusto favore dalle farmacie perché è ragionevole pensare che l'idea possa essere estesa ad altri servizi, e non soltanto alle vaccinazioni che sembra un fatto ormai scontato.

Piuttosto, il problema vero è che non c'è, o non c'è ancora una normativa statale che regoli la vicenda tamponi/test in termini univoci e soprattutto omogenei, cosicché dobbiamo fare i conti in questo momento con discipline regionali variegate che, anche se in gran parte ispirate all'accordo laziale, si diversificano tra loro per alcuni aspetti talora importanti.

Ad esempio, pensando proprio al tema riportato nel titolo, le disposizioni campane – che per il resto replicano sostanzialmente quelle laziali – ampliano in modo rilevante le alternative cui le farmacie aderenti possono ricorrere quando ritengano di eseguire il servizio "*in ambiente esterno e adiacente alla farmacia*", perché alle modalità di esecuzione previste anche nell'accordo laziale aggiungono inopinatamente anche un "*apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia e possibilmente nelle sue adiacenze, a distanza non inferiore a 200 metri da altra farmacia esistente*".

Quindi, la Campania risponde all'interrogativo del titolo [tenendo sempre ben presente comunque che anche i "nuovi servizi" introdotti nel 2009 rimasti per il momento sulla carta, quando non siano espressamente o implicitamente indicati come "domiciliari", possono essere erogati soltanto "*presso le farmacie*"] in termini francamente discutibili per quel che può derivarne nei rapporti tra le farmacie e comunque, come si è detto, ben diversamente dal Lazio e tutto sommato anche dalla Lombardia, anche se quest'ultima contempla – quale luogo di esecuzione dei test e tamponi [aggiungendo da par suo pure i molecolari] – anche "il dispensario" [e questo può andar bene] e la "sede data dal comune", eventualità questa che invece può forse dare più problemi che soluzioni.

Senza comunque intrattenervi ulteriormente sull'analisi delle singole disposizioni regionali, preferiamo concludere auspicando che l'emendamento di Andrea Mandelli al DDL Bilancio 2021 [che prevede una disciplina statale e quindi uniforme circa le modalità di erogazione di questi servizi], per il momento accantonato, possa essere al più presto reintrodotto in altro provvedimento e ovviamente approvato.

E questo vale per i test e i tamponi, come per gli altri "nuovi servizi" che potranno anch'essi vedere le farmacie in prima linea.

(*gustavo bacigalupo*)

28/12/2020 - In un emendamento alla legge di bilancio la rivalutazione delle partecipazioni sociali

Aveva destato qualche perplessità la mancata previsione nel disegno di Legge di Bilancio 2021 predisposto dal Governo della [ennesima] riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni, tenuto conto che per l'anno 2020 tale disposizione era stata previsa per ben due volte, con la possibilità dunque di usufruire dell'agevolazione per le partecipazioni sociali e i terreni posseduti sia al 1° gennaio 2020 [con pagamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2020] e sia al 1° luglio 2020 [con pagamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2020].

Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera la lacuna è stata ora colmata e perciò anche per l'anno 2021 sarà possibile godere di questa opportunità ormai giunta alla ventesima(!) edizione, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% del valore risultante da una perizia da asseverare entro il 30 giugno 2021.

Non abbiamo dubbi che all'esame dell'Aula l'emendamento sia di nuovo approvato, ma… mai dire mai, per cui attendiamo in ogni caso di leggere tale disposizione anche nel testo finale della legge, pur se forse è giunto il momento che la norma sia introdotta *a regime*.

(*stefano lucidi*)

28/12/2020 - Guanti riutilizzabili e aliquota iva agevolata

In merito all'agevolazione Iva di cui all'art 124 comma 1 del decreto *Rilancio* n. 34/2020 - che ha previsto l'esenzione [o, meglio, l'Iva ad *aliquota zero*] per le cessioni di beni effettuate entro il 31/12/2020 e, a partire dall'1/1/2021, l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% su taluni beni considerati *necessari* per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 [l'elenco di tali prodotti potete trovarlo nella Sediva News del 21/05/2020] – l'Agenzia delle Dogane, rispondendo a una FAQ del 14 dicembre, ha chiarito, con la condivisione di quella delle Entrate, che la detta agevolazione è applicabile soltanto ai *guanti monouso* e non anche ai guanti riutilizzabili.

In particolare, infatti, l'abbigliamento protettivo, per essere ammesso al regime agevolativo, deve:

a) essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla circolare n. 12/2020 dell'Agenzia delle Dogane;
b) essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) o un dispositivo medico (DM);
c) essere utilizzato per finalità sanitarie.
Con riguardo a quest'ultimo punto, la norma non pone limiti soggettivi e quindi la finalità sanitaria può ritenersi soddisfatta ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco la prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all'emergenza sanitaria in corso.
Le Dogane hanno quindi precisato che *"l'esenzione di cui all'art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti"*.
Restano pertanto esclusi dall'applicazione dell'Iva agevolata ad aliquota zero, come detto, i *guanti ad uso prolungato* (ad esempio, i guanti commercialmente definiti "*di uso domestico*", guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili), perché palesemente incompatibili con la *finalità sanitaria*.

(*francesco raco*)

29/12/2020 - Al Senato il testo del Ddl. bilancio 2021: gli emendamenti dell'ultim'ora riguardanti la farmacia

Come avrete certamente colto dalla stampa di categoria il DDL Bilancio 2021 sta per essere definitivamente approvato dal Senato, avendo il 27 dicembre superato il vaglio della Camera.
Nel testo licenziato da Palazzo Montecitorio, però, sono stati introdotti *in extremis*, e dunque approvati, alcuni emendamenti di grande interesse per le farmacie di cui, per chi ancora non li conoscesse, è utile riportare il testo integrale ricordando che – come è abitudine ormai antica – il provvedimento finirà per constare, per la parte di maggiore interesse, di un solo articolo [il classico maxiemendamento] con ben 1150 commi.

- *Test sierologici e tamponi SARSCoV-2*

Questi i commi che se ne occupano e che per il momento recano i numeri 418, 419 e 420.
418. "*I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.*"
419. "*Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.*"
420. "*All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: « e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».*"
Come vediamo, i commi 418 e 419 disciplinano, sia pure con disposizioni di cornice, l'esecuzione da parte delle farmacie di test sierologici e tamponi antigenici: si tratta quindi dell'emendamento Mandelli che in un primo tempo sembrava essere stato accantonato ma che – evidentemente per la tenacia del Presidente della Fofi - è stato invece per fortuna reintrodotto nel testo della manovra approvato dalla Camera.
Una disposizione statale qui era infatti necessaria come si è avuto occasione di sottolineare nella Sediva News del 23.12.2020 ["*L'esecuzione di test antigenici e/o sierologici in locali estranei alla farmacia…*"], pur se sostanzialmente è una "norma quadro" perché rinvia – come si legge nel comma 419 – alle "*convenzioni di cui ecc… conformi agli accordi collettivi ecc…*" e soprattutto "*ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.*".
Nell'attesa pertanto che la Convenzione farmaceutica faccia anche qui il suo corso, saranno gli *accordi regionali* a regolare le "*modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi*" con le inevitabili diversità per alcuni aspetti [cui abbiamo già fatto cenno] tra una regione e l'altra, anche se l'accordo laziale dovrebbe aver assunto ormai il ruolo di testo guida anche per le altre regioni; però, attenzione, i "*correlati accordi regionali*" dovranno tener conto anche "*dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali*" e quindi qualcosa o più di qualcosa in tale direzione negli accordi regionali sarà inevitabilmente previsto, prima o poi.
Nel frattempo comunque il comma 420 ha aggiunto ai "*nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*", previsti nell'art. 1, comma 2, del dlgs. 3.10.2009, n. 153, anche "*l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare*", una novella praticamente imposta dai commi 118 e 119.

- *Vaccinazioni*

Questo invece il comma 471.
471. "*In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione*

di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".

La norma [che ovviamente riguarda anche e soprattutto il vaccino anti Covid] è abbastanza chiara salvo il punto sulla "*supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato*", che dovrà perciò essere oggetto di qualche disposizione di attuazione.

- *Scende il tetto della spesa farmaceutica convenzionata…*

…che infatti passa [nel comma 475] dall'attuale 7,96% al 7%, con il contemporaneo rialzo dall'attuale 6,89% al 7,85% della spesa farmaceutica "ex ospedaliera": in pratica un travaso di ben oltre 1 miliardo di euro da un "comparto" all'altro.

Il testo governativo prevedeva misure meno penalizzanti per la spesa farmaceutica convenzionata: ma qui un emendamento Lorenzin [non nuova a provvedimenti tutt'altro che di favore per le farmacie…] ha pensato diversamente, anche se le dette percentuali, secondo il comma 476, "*possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale*".

Infine, il comma 477 detta ulteriori disposizioni sul *payback* 2021 che comunque non è questa la sede per approfondire.

(*gustavo bacigalupo*)

29/12/2020 - Due scontrini diversi per una stessa operazione…[…per la doppia finalità: lotteria e detrazione spese farmaci]

Posso rifiutarmi di fare due scontrini diversi per parafarmaco e farmaco? Qualche cliente ha già ventilato la richiesta in modo da poter partecipare alla lotteria e anche detrarre la spesa per farmaci.

Indubbiamente però questo modus operandi genera problemi di corrispondenza tra POS e fiscale, e quindi questo potrebbe essere una scusa valida per noi per respingere la richiesta.

Non esiste notoriamente una disposizione specifica che vieti l'emissione di due scontrini a uno stesso cliente per una stessa operazione e non è certo raro il caso in cui il cliente richieda per l'appunto scontrini separati.

Del resto, capita – ad esempio - che in alcuni acquisti effettuati nei supermercati figurino sia prodotti che possono essere "scaricati" con partita iva e sia prodotti diversi [come è dato anche vedere clienti di un ristorante seduti allo stesso tavolo che chiedono conti separati…].

Per la farmacia il discorso può valere ancor più, specie di questi tempi in cui – come Lei rileva giustamente – dovrebbe partire la *lotteria degli scontrini*, che indurrà in parecchie circostanze il cliente a fornire il *codice fiscale* per la detrazione delle spese per farmaci nella dichiarazione dei redditi e al tempo stesso il *codice lotteria* per parteciparvi con riguardo all'acquisto di prodotti diversi.

Ci pare quindi che il commerciante - su richiesta espressa del cliente, che tuttavia deve sempre essere formulata prima dell'emissione dello scontrino e dell'avvenuto pagamento – non possa esimersi [dal 1° gennaio p.v., anche se per la "lotteria" sembra ormai quasi scontato uno slittamento al 1° febbraio o ancora più in là…] dall'emissione di *due scontrini*: nel caso che Lei propone, perciò, uno scontrino riguarderà i *farmaci e/o dispositivi medici* ecc. per i quali il cliente avrà naturalmente fornito il suo *codice fiscale*, e un altro il *parafarmaco* con la previa indicazione proprio del *codice lotteria* per… tentare la fortuna.

Per concludere, Lei *non potrà* sottrarsi all'emissione di due scontrini e anzi sarà costretto - secondo le modalità di pagamento prescelte dal cliente - a utilizzare magari due volte il POS per le due distinte transazioni.

(*marco righini*)

30/12/2020 - la mancata trasmissione con il rt dei corrispettivi giornalieri: soluzioni e sanzioni

Mi sono appena reso conto che il Registratore Telematico della farmacia non ha trasmesso - e non è purtroppo la prima volta - i corrispettivi della chiusura giornaliera del 14 novembre 2020. Il tecnico abilitato mi ha riferito che potrò inserire tali dati direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Mi sapreste dire come fare?

Il problema che il quesito solleva è in realtà molto più frequente di quanto fosse e sia lecito attendersi, anche se nel Suo caso varrebbe forse la pena intervenire con energia nei confronti del fornitore del RT.

Infatti, dopo l'introduzione degli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dal D.Lgs. n. 127/2015, gli operatori [e quindi anche tutte le farmacie] si trovano non di rado ad affrontare una serie di problematiche di carattere tecnico e pratico, dovute proprio – il più delle volte – al non corretto funzionamento dei Registratori Telematici.

Ne parliamo quindi dettagliatamente, replicando comunque quanto già altre volte [in particolare v. *Sediva News del 16/07/2019*] abbiamo avuto occasione di rilevare.

Le Soluzioni

Le *specifiche tecniche* dell'Agenzia delle Entrate [nella loro ultima versione 10.0, aggiornata al 10/06/2020] prescrivono dal canto loro che la trasmissione dei dati giornalieri *deve avvenire entro 12 giorni* dalla data di memorizzazione dei corrispettivi *per mezzo dei Registratori Telematici*, ovvero, lo ribadiamo, avvalendosi delle apposite *procedure di emergenza* all'interno del portale *Fatture e Corrispettivi* dell'Agenzia delle Entrate.

Ed è appunto una di queste *procedure di emergenza* previste che dovrà essere da Lei attivata al fine di trasmettere i dati dei corrispettivi non inviati dal Suo RT il 14 novembre 2020.
Tuttavia, per definire quale sia la corretta *procedura* da adottare, sarebbe utile capire se la mancata trasmissione dei dati sia dipesa da un problema connesso alla rete internet oppure da un malfunzionamento [seppur momentaneo] del RT.
Infatti, le stesse *specifiche tecniche* citate precisano che, nella prima ipotesi, si dovrà ricorrere alla *procedura di emergenza* di "Assenza di rete" e, nella seconda, fare ricorso a quella denominata "Dispositivo fuori servizio".
In ogni caso, visto che dal quesito non si possono ricavare altri dati circa la causa della mancata tempestiva trasmissione telematica da parte del RT, diamo qui di seguito una descrizione di ambedue le *procedure di emergenza*.

- ***Assenza di rete***

La prima *procedura* è destinata agli esercenti che, per problemi di rete [dovuti all'operatore internet utilizzato e/o alla connettività del *dispositivo*], non siano riusciti a trasmettere i corrispettivi - *dopo la loro corretta memorizzazione*, s'intende - nei termini stabiliti dalla legge.
In queste evenienze l'esercente ha la possibilità di estrarre il file *xml* correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal RT e inviarlo "esternamente" all'Agenzia delle Entrate.
Per far questo occorre dapprima entrare nel portale di "*Fatture e Corrispettivi*"

[accedendovi con le proprie credenziali *Fisconline* rilasciate dall'Agenzia delle Entrate], e da qui direttamente nell'area "***Corrispettivi***", successivamente cliccare su "***vai a Corrispettivi***",

scegliere poi "*Gestore ed Esercente*" e cliccare infine su "***Accedi ai servizi***".

Ci troviamo ora nell'area "*Servizi per Gestore ed Esercente*", da dove si dovrà selezionare [dal menu a sinistra] "***Procedure di emergenza***" e poi ancora "***Assenza di rete***".

A questo punto verrà visualizzata la seguente schermata:

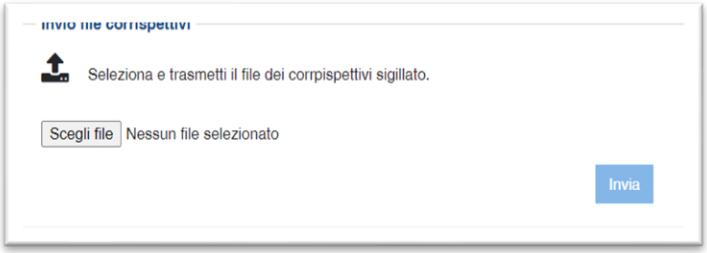

Da qui si potrà caricare il file *xml* sigillato e precedentemente trasferito dal RT al pc tramite un dispositivo esterno (USB o altro).
Cliccando poi su "*Scegli file*", e infine sul pulsante "*Invia*", si consentirà quindi all'Agenzia delle Entrate di ricevere il corrispettivo (o i corrispettivi) del giorno in questione memorizzato/i e non inviato/i per l'appunto per "Assenza di rete".

- ***Dispositivo fuori servizio***

Con tale *procedura*, come accennato, è possibile gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi per i RT che abbiano rilevato malfunzionamenti tali da impedirne la memorizzazione elettronica e il loro conseguente invio.
Come molti probabilmente rileveranno, questa è una funzionalità che in pratica opera un po' come il vecchio "*registro per il mancato funzionamento del misuratore*

fiscale", anche se – attenzione – la tenuta di questo *registro*, almeno formalmente, non viene meno.
E ora veniamo alla *procedura* vera e propria, che, per una sua corretta attivazione, si compone essenzialmente di queste **due operazioni** [da compiere sempre all'interno del portale *Fatture e Corrispettivi*].
La prima consiste nel mettere preliminarmente il RT "Fuori Servizio".
A questo scopo, dall' area "*Gestore ed Esercente*" [a cui si giunge seguendo il percorso descritto nella *procedura* "Assenza di rete"] occorre in primo luogo selezionare la voce "***Ricerca dispositivo***" dal menu di sinistra e, nella schermata successiva, cliccare sul pulsante (blu) "***Ricerca dispositivo***", visualizzando così l' "*Elenco dispositivi ricercati*" da cui cliccare direttamente sullo specifico "*Id dispositivo*" riferito al RT per il quale si vuole intervenire.
Dalla schermata successiva [che verrà visualizzata in basso sulla destra] si dovrà cliccare su "***Cambia stato***" e, in quella ulteriormente successiva, selezionare l'"Evento" chiamato **"FUORI SERVIZIO"**

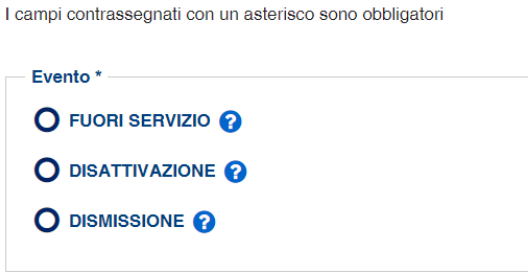

[N.B.: si presti attenzione a non cliccare né su DISATTIVAZIONE né su DISMISSIONE], indicando altresì nel "*Dettaglio*" anche la "*Data e ora*", e infine cliccare su "***Invia***";

la seconda operazione, che segue ovviamente la prima, consente la trasmissione vera e propria dei dati dei corrispettivi giornalieri non trasmessi dal *dispositivo* malfunzionante.
Ora, sempre dalla detta area "*Gestore ed Esercente*", dal menù a sinistra si dovrà selezionare la voce "*Procedure di emergenza*", ma qui, differentemente dall'ipotesi "*Assenza di rete*", si dovrà questa volta cliccare su "***Dispositivo fuori servizio***", per poter visualizzare così l'immagine sotto riportata:

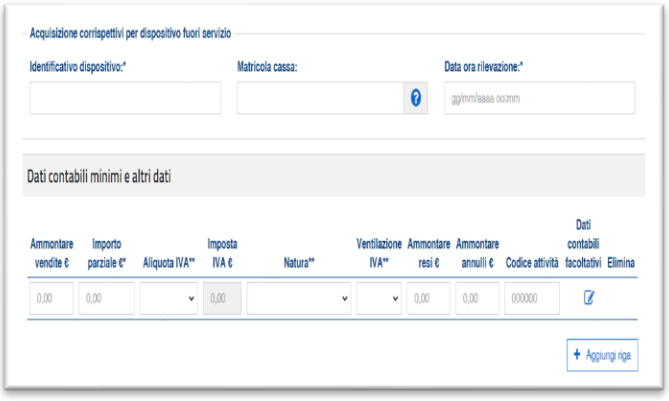

A questo punto si dovrà:

1. compilare, perché **obbligatori**, i **tre campi** contrassegnati con *un asterisco*, e cioè**:**

- l'"*Identificativo dispositivo*", che è la matricola alfanumerica dell'"*Id dispositivo*" del RT selezionato nella *prima operazione* [e che le farmacie assistite potranno rilevare anche direttamente su Skynet nella sezione *Registratori Telematici*];
- la "*Data ora di rilevazione*", che dovrà coincidere con il momento esatto, ma comunque successivo alla "Data e ora" in cui il dispositivo è stato messo "Fuori servizio" nella *prima operazione* e
-l'"*Importo parziale €",* che a sua volta:
- corrisponderà al totale dei corrispettivi **al lordo** dell'IVA, nel caso in cui l'esercente applichi la *ventilazione* dei corrispettivi [come naturalmente la stragrande maggioranza delle farmacie], oppure,
- sarà pari al totale dei corrispettivi giornalieri **al netto** dell'Iva, qualora non operi la *ventilazione*.
- compilare, perché pure **obbligatori**, anche i **tre campi** contrassegnati con *due asterischi* ("*Aliquota IVA*", "*Natura*" e "*Ventilazione IVA*": però, come accennato, la gran parte delle farmacie indicheranno evidentemente solo "*Ventilazione Iva"*), anche se, si badi bene, la compilazione di uno dei tre esclude la compilabilità degli altri due;
- compilare inoltre il campo "*Imposta IVA*" ma solo quando, come d'altronde è intuitivo, è stato compilato il campo "*Aliquota IVA*", che a sua volta non è compilabile – lo abbiamo detto – se è attivo il flag di "*Ventilazione IVA*";
- compilare da ultimo anche il campo "*Riferimento normativo*", ma soltanto per le operazioni previste dall'art. 21, comma 6, DPR 633/72, che sostanzialmente – per le farmacie – sono quelle esenti iva [es. servizi non imponibili svolti da operatori sanitari in farmacia] e le cessioni all'estero.

N.B. – *Nella compilazione dei campi sopra indicati potrà darsi il caso che in una stessa giornata si siano realizzate più operazioni di natura diversa [ad esempio assoggettate ad iva oppure esenti iva]: in tale ipotesi vanno compilate tante righe [cliccando su "+**Aggiungi riga**"] per quante tipologie di operazioni sono state poste in essere nella giornata.*
Da ultimo, *una volta effettuate le dette operazioni*, si dovrà cliccare su "***Invia***" così da permettere all'Agenzia

delle Entrate di ricevere il corrispettivo della giornata interessata.

Le Sanzioni

Avendo avuto modo di scegliere attentamente la *procedura di emergenza* più adatta all'evento che ha causato il mancato invio dei corrispettivi del 14/11/2020, veniamo infine agli aspetti sanzionatori che conseguono alla **trasmissione oltre i 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione prescritti dalla normativa [*cfr.* art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. 127/2015] e dalle *specifiche tecniche* citate.

Infatti, secondo il combinato disposto dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015 e dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997, si dovrà corrispondere, come nel caso esposto nel quesito, la sanzione amministrativa pari al 100% **(*)**dell'Iva riferita ai corrispettivi non comunicati tempestivamente, con un minimo di 500 euro, fatta salva naturalmente la possibilità di ricorrere al *ravvedimento operoso* [con le consuete riduzioni ad 1/9 nel caso di pagamento entro 90 giorni, ad 1/8 nel caso in cui questo avvenga entro un anno, ad 1/7 laddove il versamento sia effettuato entro due anni e ad 1/6 qualora questo avvenga oltre due anni dalla violazione].

(*) Ma, attenzione: il testo della legge di Bilancio 2021, che il Senato sta varando in queste ore, prevede LA RIDUZIONE DI TALE PERCENTUALE DAL 100% AL 90%, cosicché, per il ben noto "*favor rei*" che vale anche qui, in realtà la sanzione anche per infrazioni commesse prima d'ora, proprio come nel caso del quesito, deve ormai ritenersi definitivamente ridotta al 90%.

Per completezza espositiva, ricordiamo anche che la *norma*, oltre a definire le sanzioni da applicare, prescrive che il contribuente non in regola con i corrispettivi telematici può incorrere anche nelle c.d. *sanzioni accessorie* previste dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, le quali prevedono la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio delle attività [immediatamente esecutiva]:

- *per un periodo da tre giorni a un mese nel caso di quattro violazioni nel quinquennio*;
- *per un periodo da uno a sei mesi, qualora i corrispettivi irregolari superino i 50 mila euro*.

Aggiungiamo anche che il *ravvedimento operoso*, oltre a regolarizzare la violazione commessa con consistente abbattimento delle sanzioni pecuniarie dovute, scongiura - in caso di controllo - anche l'applicazione delle ben più gravi *sanzioni accessorie* appena elencate [*Cfr.* C.M. 180/E/98/110100 del 13/07/1998, *Dipartimento entrate, Dir. centr. accertamento e programmazione*].

Ci rendiamo ben conto di aver sottoposto il paziente lettore a una vera tortura se è riuscito a leggere queste note fin qui, ma del resto non tutto può essere assolto dai commercialisti o altri professionisti e quindi è necessario darsi carico di sapersi muovere almeno un po' anche in una giungla così fitta come quella che abbiamo appena tentato di sintetizzare.

Certo è, in definitiva, che – proprio per la frequenza di vicende del genere – bisogna tentare di "impadronirsi" anche di notazioni lunghe e noiose come queste [come nostro cadeau di fine d'anno…], perché prima o poi potranno purtroppo tornare utili.

Può essere dunque opportuno conservare questo testo e ancor prima tentare di far proprio il suo contenuto.

(Studio Bacigalupo -Lucidi)

31/12/2020 - Da domani, 1° gennaio 2021, per i beni "Anti Covid" del *Decreto Rilancio* scatta l'iva al 5%

Tra il **31 dicembre 2020** e il **1° gennaio 2021** cambierà infatti il regime Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai c.d. beni anti-Covid.

Come certo ricorderete [v. Sediva news del 21/05/2020], il *Decreto Rilancio* ha previsto l'*azzeramento dell'Iva* **fino al 31/12/2020** su una serie di articoli/beni, alcuni dei quali dispensati (anche) dalle farmacie, ovvero:

- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- strumentazione per diagnostica per Covid-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili.

A partire da domani, 1° gennaio 2021, finirà dunque il periodo di esenzione dall'Iva per i beni sopra elencati e pertanto da domani l'imposta tornerà a essere applicabile ***MA CON L'ALIQUOTA DEL 5%.***

A questo punto, nel caso in cui doveste emettere una FE per uno dei beni di cui sopra ceduto dal 1° gennaio 2021 a un *soggetto titolare di partita Iva* [un avvocato, un supermercato, la Sediva, ecc.], la FE dovrà riportare l'Iva al 5% di cui al punto 1-*ter*.1) della Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Quanto al *cliente persona fisica*, invece, la fattura dovrà essere emessa in modalità cartacea e anche – laddove riguardi comunque dispositivi medici – trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria.

(marco righini)

31/12/2020 - Slitta [ancora…] la partenza della *lotteria degli scontrini* al 1° febbraio 2021

Pur essendo ancora in corso di pubblicazione nella GU [forse proprio mentre scriviamo o al più nella giornata odierna] il decreto legge "Milleproroghe", del resto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre, dovrebbe contenere il ***differimento dell'avvio della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021*** [v. Sediva news del 15/12/2020].

Il tutto per consentire l'aggiornamento dei Registratori Telematici in tempi più ragionevoli e conformi alle esigenze degli esercenti (farmacisti compresi).

Viene inoltre posticipata al 1° marzo 2021 anche la data dalla quale potranno essere segnalati sul portale telematico

dedicato alla riffa di Stato quegli esercenti che si rifiuteranno di far partecipare i consumatori al concorso, e si tratta di segnalazioni – è bene ricordarlo - che non sono prive di conseguenze perché potranno essere utilizzate dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

(*marco righini*)

04/01/2021 - Corrispettivi telematici: ulteriore proroga dell'avvio del tracciato vers. 7.0… […e nuovo firmware per la corretta ventilazione dell'iva]

Come abbiamo reso noto qualche giorno fa alle farmacie assistite con una circolare dedicata a questo tema, l'Agenzia delle Entrate - con il Provvedimento n. 389405 del 23/12/2020 - ha ulteriormente posticipato, per l'esattezza al *1° aprile 2021*, la data entro la quale i Registratori Telematici dovranno adeguarsi obbligatoriamente al "nuovo" tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "*TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020*", che, giova rammentarlo, è destinata ad avere un notevole impatto per tutti gli esercenti, e in particolare proprio per le farmacie.

Infatti, con il "nuovo" tracciato [*che dovrà essere installato su tutti i Registratori Telematici appunto entro il prossimo 31/03/2021*], *dal 1° aprile 2021* (salvi ulteriori rinvii) la farmacia con il proprio RT dovrà emettere *contestualmente alla DCR* uno specifico documento commerciale denominato "*corrispettivo non riscosso DCR/ASL/SSN*" (o dicitura similare), *fermo in ogni caso l'obbligo di battere lo scontrino "regolare" all'incasso della DCR stessa.*

Perciò, attenzione, PRIMA DEL 1° APRILE 2021 LE FARMACIE - ANCORCHÉ ABBIANO NEL FRATTEMPO PROVVEDUTO A INSTALLARE LA *VERSIONE 7.0* - NON DOVRANNO BATTERE ALCUNO SCONTRINO/DOCUMENTO COMMERCIALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DCR ALL'ENTE EROGATORE e invece [vale la pena ribadirlo una volta di più] DOVRANNO COMUNQUE BATTERE LO SCONTRINO/DOCUMENTO COMMERCIALE "REGOLARE" ALL'AVVENUTO INCASSO DELLA DCR.

Inoltre, va rilevato che - con il rilascio dei vari firmware che comprendono anche l'aggiornamento del nuovo tracciato *versione 7.0* - si sta finalmente risolvendo l'anomalia riscontrata fino a poco tempo fa in ordine alla "ventilazione IVA" sui dati registrati dal RT per l'erogazione di servizi da parte della farmacia.

Come sappiamo, infatti, l'opzione della *ventilazione* dell'Iva [che viene notoriamente applicata dalla quasi totalità delle farmacie] può/deve riguardare *soltanto* i corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti e non anche dall'erogazione di uno qualsiasi dei servizi resi dalle farmacie.

Con la *versione 7.0* sarà una volta per tutte possibile far "coesistere" sullo stesso RT l'opzione per la *ventilazione* per le cessioni dei beni e il regime iva proprio di ogni prestazione di servizi.

Evidentemente, però, sarà comunque opportuno verificare che *in sede di aggiornamento del firmware da parte del tecnico abilitato* sia confermata l'impostazione base della *ventilazione* per la cessione dei beni, salvo poi – grazie alla nuova funzionalità - impostare i reparti relativi ai servizi non soggetti a ventilazione.

(*mauro giovannini*)

04/01/2021 - Imu 2020: se un anziano ha spostato la residenza in una rsa

Quest'anno mio padre, a causa di una prolungata degenza, è stato messo in una casa di riposo. La casa dove lui risiedeva può essere ancora considerata "abitazione principale" e quindi esente dal pagamento dell'IMU, come ha sostenuto il nostro commercialista?

Il comma 741, lett. c), punto 6, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sancisce che: *"(…) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (…)".*

Venendo quindi al quesito, l'assimilazione ad *abitazione principale* può operare (e dunque usufruire dell'esenzione dall'Imu) solo se il Comune in cui risiede Suo padre ha recepito tale possibilità con espressa norma regolamentare e sempreché, s'intende, l'immobile in questione non sia/sia stato locato.

È verosimile pertanto che il Suo commercialista abbia agito proprio in funzione delle disposizioni comunali e perciò correttamente.

(*andrea raimondo*)

5/01/2021 - La farmacia tra cashback, lotteria degli scontrini e spese sanitarie detraibili

Come stiamo tutti constatando, è un tema molto gettonato di questi tempi, specie per le sue variegate implicazioni di cui peraltro abbiamo già detto in alcune note precedenti, che però è il momento di riprodurre in un quadro generale dell'intera vicenda e rispondere così anche ai numerosi interrogativi che ci sono stati proposti.

Tra la fine del 2020 e l'inizio di quest'anno, dunque, la farmacia si sta trovando inevitabilmente al centro perlomeno di due iniziative - il *cashback* e la *lotteria degli scontrini* - che sotto diversi aspetti si "intrecceranno" sempre più generando forse dubbi sul piano soprattutto operativo.

Per fornire qualche indicazione utile alla migliore "gestione" delle due operazioni - ripetiamo, del *cashback* e della *lotteria degli scontrini* - è necessario comunque ribadire che entrambe hanno come obiettivo primario l'incentivo all'utilizzo della moneta elettronica, così da ridurre l'uso del contante e scoraggiare pertanto il "nero".

- ***Cashback***

L'8 dicembre scorso, quindi, è partita la versione "natalizia" (*v. Sediva News del 11/12/2020*) durata fino al 31 dicembre.

Pertanto, i consumatori [cioè gli acquirenti di beni o servizi *non* nell'esercizio di imprese o arti e professioni] che in questo breve periodo hanno effettuato almeno 10 pagamenti - di qualsiasi importo, anche di pochi euro - con

moneta elettronica (carte di credito/debito ma anche App come *PayPal*) potranno/dovranno vedersi restituire il 10% di tali pagamenti per una spesa complessiva massima di 1.500 euro, e perciò per un rimborso massimo di 150 euro.
Dall'1/1/2021 il *cashback* è però entrato – come noto - a regime ma con procedure sostanzialmente identiche a quello "natalizio", salvo che il rimborso avverrà su base semestrale con un minimo di cinquanta operazioni e sempre con un rimborso del 10% su un massimo di spesa utile di 1.500 euro.
La farmacia, per far partecipare i propri clienti al *cashback*, è stata/è costretta a dotarsi - ove già non fosse in suo possesso - di un terminale POS in grado di trasmettere le transazioni elettroniche, mentre il cliente si è dovuto/si deve registrare sull'App pubblica "*IO*" fornendo le coordinate IBAN su cui ricevere il rimborso e inserendovi gli strumenti di pagamento con cui partecipare all'iniziativa.
Il *cashback* è attivabile anche per i pagamenti certificati da *fattura* e non solo per quelli certificati dal Documento Commerciale – *DC*, cosicché il cliente che in farmacia chiederà la fattura, sempre per acquisti come "privato consumatore", avrà diritto di partecipare al *cashback* anche per quelle spese.
Infine, come abbiamo ampiamente già chiarito, se il farmacista vuole partecipare all'iniziativa non come esercente ma come "privato consumatore", dovrà ricordarsi di non usare la carta di credito della farmacia, collegata al conto corrente *business*, bensì *quella personale*.

- ***Lotteria degli scontrini***

Considerata l'ultima proroga contenuta nel *decreto Milleproroghe* [v. Sediva news del 31/12/2020], la lotteria dovrebbe partire l'1/02/2021 e per il momento – come confermato dalla legge di Bilancio 2021- *solo per i pagamenti in moneta elettronica*.
Per far partecipare il proprio cliente la farmacia dovrà aggiornare il *software* del RT alla *versione 7.0* che consente l'inserimento del codice lotteria nel DC e la comunicazione delle operazioni all'Agenzia delle Entrate.
Il codice lotteria può essere richiesto - fino ad un massimo di 20 - sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, è abbinato al codice fiscale e consente di partecipare in assoluta *privacy* evitando la tracciatura degli acquisti effettuati.
Anche la lotteria degli scontrini, al pari del *cashback*, è riservata agli acquisti di beni e servizi effettuati come "privati consumatori" e non quindi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Inoltre, almeno per ora, *non è possibile partecipare all'iniziativa con pagamenti documentati da fattura* anche se la norma istitutiva lo prevede (limitatamente alle operazioni certificate da FE).
Se la farmacia si rifiuta di ricevere il codice lotteria (anche soltanto perché non è ancora tecnicamente pronta) bisogna tenere presente che, pur non essendo prevista alcuna sanzione, il cliente – come abbiamo visto in precedenza - può segnalare il rifiuto nell'apposita sezione dedicata del portale lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e tali comunicazioni, anche se anonime e non "supportate" da alcuna documentazione, potranno essere utilizzate dagli organi verificatori nell'ambito dell'attività di analisi del rischio di evasione [ricordiamoci sempre la finalità di tutte queste iniziative …]

- ***Spese sanitarie detraibili, cashback, lotteria degli scontrini***

Per le spese sanitarie detraibili che possono essere effettuate in farmacia e oggetto di comunicazione al sistema TS, la farmacia potrà acquisire alternativamente **o** il *codice lotteria* - consentendo al cliente la partecipazione all'iniziativa - **o** il *codice fiscale* ai fini dell'indicazione sul DC necessaria per la detrazione fiscale: al momento, per ragioni di *privacy* [che per la verità non sembrano insuperabili] non è possibile ottenere entrambe le cose.
La farmacia dovrà, quindi, avvertire il proprio cliente che chieda di partecipare alla lotteria che questo lo escluderà dallo sconto fiscale e però - nel caso in cui i beni/servizi acquistati siano più di uno, alcuni detraibili e altri no - potrà emettere *2* DC.
Naturalmente, se queste spese sono saldate con carta di credito/debito, è possibile partecipare (anche) al *cashback*. *R*icordiamo che dall'1/1/2020 le spese sanitarie sono detraibili soltanto se pagate con strumenti tacciabili [tra cui anche gli assegni e non solo perciò carte di credito, bancomat, ecc.] tranne gli acquisti di medicinali e/o dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese in strutture pubbliche e convenzionate.

- ***Ricapitolando…***

È bene insomma che la farmacia gestisca con cura ambedue le iniziative, facendosi trovare sempre pronta alle richieste della clientela, e questo non solo perché la sua immagine commerciale ne può trarre sicuro giovamento ma anche per le possibili conseguenze già accennate del rifiuto di accettare il codice lotteria anche se motivato, ad esempio, da temporanee difficoltà tecniche.
Particolare attenzione si dovrà, poi, porre anche alle spese sanitarie detraibili documentate da DC per le quali il cliente chieda la partecipazione alla lotteria; bisognerà informarlo con chiarezza che questa partecipazione non è compatibile con la detrazione fiscale dato che non potrà essere rilasciato un DC con l'indicazione del codice fiscale.
Infine, visto che in farmacia possono essere effettuati anche acquisti nell'esercizio di imprese o arti e professioni, sarà necessario anche qui ricordarsi (e ricordarlo al cliente) che tali acquisti *non possono partecipare né al cashback e né alla lotteria degli scontrini* (dalla quale del resto sarebbero esclusi perché documentati da fattura).
Proponiamo da ultimo un quadro sinottico dei vari "intrecci" tra *cashback*, *lotteria degli scontrini* e *spese sanitarie detraibili*.

tipo di spesa	*mezzo di pagamento*	*cashback*	*lotteria degli scontrini*	*detrazione fiscale*
acquisto di medicinali e dispositivi medici/ticket per prestazioni ASL certificate da DC	*carta di credito/debito*	**sì**	**sì** (*se è stato inserito il codice lotteria*) **no** (*se è stato inserito il codice fiscale*)	**sì** (*se è stato inserito il codice fiscale)* **no** (*se è stato inserito il codice lotteria*)
acquisto di medicinali e dispositivi medici/ticket per prestazioni ASL certificate da DC	*contanti*	**no**	**no**	**sì** (*se è stato inserito il codice fiscale*)
spese sanitarie detraibili diverse dalle precedenti certificate da DC	*carta di credito/debito*	**sì**	**sì** (*se è stato inserito il codice lotteria*) **no** (*se è stato inserito il codice fiscale*)	**sì** (*se è stato inserito il codice fiscale*) **no** (*se è stato inserito il codice lotteria)*
spese sanitarie detraibili diverse dalle precedenti certificate da DC	*contanti*	**no**	**no**	**no**
spese diverse dalle spese sanitarie certificate da DC	carta di credito/debito	**sì**	**sì**	**no**
spese diverse dalle spese sanitarie certificate da fattura	contanti	**no**	**no**	**no**

(*stefano civitareale*)

5/01/2021 - Un legato testamentario redatto in stampatello

Un nostro parente stretto, deceduto recentemente, ha lasciato alcune disposizioni testamentarie aventi ad oggetto legati di beni a favore di beneficiari diversi, ma una di esse – in realtà la più importante perché riguarda il legato a uno dei figli, non farmacista, dell'intera quota posseduta dal de cuius in una società titolare di farmacia – è stata scritta in stampatello, a differenza di tutte le altre che sono scritte in corsivo.
È valido anche questo legato, anch'esso regolarmente scritto di pugno del testatore, datato e firmato?

La validità di un testamento olografo non è inficiata dalla sua redazione in stampatello.
Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 31457 del 5 dicembre 2018, ha stabilito che "Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio", aggiungendo che "non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge".
Perciò, conclude la Suprema Corte, deve ritenersi valido un testamento seppur vergato in stampatello nonostante il testatore – in altri suoi scritti – avesse/abbia normalmente usato in vita caratteri diversi, e questo vale anche nel caso, evidentemente molto particolare, descritto nel quesito.

(*stefano civitareale*)

7/01/2021 - Superbonus 110%: non spetta per infissi e vetrine dei negozi

La mia farmacia si trova all'interno di un edificio condominiale - a prevalente destinazione abitativa - dove lo scorso mese è stata deliberata l'esecuzione del famoso cappotto termico sulle parti comuni per conseguire il 110% di bonus. La domanda è la seguente: essendo la farmacia al piano terra di quest'edificio e con categoria catastale C1, posso beneficiare del bonus, oltre che per i lavori relativi al cappotto, anche per la sostituzione degli infissi o delle vetrine?

La risposta non può essere affermativa.
Come è noto [v. Sediva News del 27/10/2020], il beneficio fiscale cui si riferisce il quesito riguarda soltanto gli interventi realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in condomìnio;
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio.

Dunque, le unità immobiliari che non sono a destinazione residenziale [come nel Suo caso] possono accedere al beneficio soltanto per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio e naturalmente per la quota di spettanza in base alle tabelle millesimali, *ma non per gli interventi diretti su di esse* [i c.d. lavori trainati].

(*valerio t. salimbeni*)

7/01/2021 - Dichiarazione di successione sostitutiva […anche per la semplice integrazione della precedente se incompleta]

Lo scorso mese il mio commercialista mi ha presentato la dichiarazione di successione di mio padre ma non abbiamo dichiarato un conto corrente che non conoscevamo. Cosa dobbiamo fare?

Per inserire nell'asse ereditario beni che non sono stati indicati nella dichiarazione di successione già trasmessa, è necessario presentare una *dichiarazione di successione sostitutiva*, richiamando (nel frontespizio) gli estremi di registrazione – anno, volume e numero – della dichiarazione che s'intende sostituire.
Il nuovo modello può essere inviato telematicamente solo da chi ha presentato la precedente dichiarazione e inoltre, considerando che si tratta in realtà della *sostituzione integrale* di una dichiarazione a un'altra, è importante compilare tutti i quadri, quindi anche quelli non oggetto di modifica e/o integrazione.

Si tenga presente, per concludere, che è possibile effettuare la modifica/integrazione della dichiarazione precedentemente inviata anche *oltre il termine di presentazione* della dichiarazione quando però - attenzione - l'Ufficio non abbia ancora notificato l'avviso di liquidazione e/o di rettifica della maggiore imposta, e comunque *non oltre il termine previsto per la notificazione dell'avviso stesso*, che è il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione del modello che si va a correggere/modificare/integrare.

(*andrea raimondo*)

8/01/2021 - La cedolare secca in caso di subentro dell'erede

Dieci giorni fa è purtroppo venuto a mancare mio padre e ho ereditato, come unico erede, un appartamento che lui aveva dato in affitto e optato per la cedolare secca.
Cosa devo fare per poter proseguire in questo regime?

Il subentro da parte Sua, quale unico erede, nella veste di locatore del rapporto di locazione *va anche denunciato telematicamente all'Agenzia delle Entrate*, mediante il modello RLI, entro trenta giorni dalla data dell'apertura della successione.
Del resto, a seguito del passaggio *mortis causa* della proprietà dell'immobile locato, *si determina in linea generale la successione o il subentro dell'erede nella titolarità del contratto senza soluzione di continuità dato che nelle locazioni a uso abitativo la legge tutela la posizione del conduttore.*
Ora, l'opzione per la *cedolare secca* a tempo debito esercitata da Suo padre *può essere confermata anche da Lei sempre mediante il suindicato modello RLI* e pertanto può continuare ad avere efficacia sia l'esenzione da imposta di registro e di bollo, che l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'irpef nella misura del 21%, o in quella del 10%.
Tale ultima più ridotta misura dell'imposta trova applicazione nell'ipotesi in cui il contratto riguardi un immobile collocato in una città ad alta densità abitativa, la cui durata sia di *tre anni più due* e il canone di locazione sia stato determinato sulla base dei parametri stabiliti dagli accordi sindacali stipulati tra proprietari immobiliari ed inquilini.

(*andrea raimondo*)

8/01/2021 - L'eredità ricevuta dall'estero non si comunica alle entrate…

… un cittadino inglese, residente e contribuente in Italia, riceve dall'Inghilterra un accredito sul proprio conto corrente: la somma deriva dall'eredità ricevuta per la morte della madre, residente a Londra.
Quale dichiarazione deve presentare il contribuente all'Agenzia delle Entrate?

Data la mancanza del requisito di *territorialità* [perché infatti si realizzi un'operazione rilevante ai fini IVA, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio dello Stato], il trasferimento a favore dell'erede, e sul suo conto corrente italiano, di denaro proveniente dalla successione di un soggetto non residente in Italia, *non fa insorgere l'obbligo di particolari comunicazioni all'Agenzia delle Entrate*.
Va precisato, però, che è consigliabile anticipare la notizia dell'accredito alla banca, per i dovuti adempimenti ai fini del monitoraggio e dell'antiriciclaggio.

(*gianmarco ungari*)

11/01/2021 - Gli ordini elettronici nei rapporti tra farmacie e Asl

A decorrere dal 1° gennaio 2021, come noto, per le cessioni di beni [e dal 1° gennaio 2022 anche per le prestazioni di servizi] le aziende pubbliche del settore sanitario - come ad es. le *ASL* – si avvalgono del *Nodo Smistamento Ordini* (NSO) [per la sola Emilia Romagna attraverso lo specifico canale denominato "PEPPOL"] per l'invio degli ordini ai propri *fornitori*, e naturalmente anche le *farmacie* sono *fornitori* delle Asl.
A loro volta, attenzione, tutti i *fornitori* delle Asl *sono tenuti a gestire la ricezione di tali ordini in modalità elettronica* con meccanismi analoghi a quanto avviene con riguardo alle *fatture elettroniche* per le quali cedente e cessionario "dialogano" per il tramite del *Sistema di Interscambio* (SDI).
Anche le farmacie, dunque, vengono ineludibilmente coinvolte in questo nuovo processo, che interessa infatti alcune prestazioni da loro rese al SSN.
Peraltro, l'*ordine elettronico* è un "evento" che *precede* la fattura emessa nei confronti della P.A. la quale perciò *non verrà convalidata* e quindi *non verrà pagata* nell'ipotesi in cui non sia stato correttamente completato il relativo processo, sempreché tuttavia la Asl invii – specie in questa fase di avvio del 2021 – l'*ordine elettronico*, perché alcune aziende/regioni ancora non sono pronte dal punto di vista tecnologico a soddisfare tali esigenze, ed è proprio per questo in definitiva che in detta ipotesi la fattura verrà/dovrà essere comunque pagata.
Inoltre, è chiaro, l'*ordine elettronico* viene emesso dal cliente, quindi nel ns. caso da un'azienda del Servizio Sanitario Nazionale - come è la Asl - verso il fornitore - come è la farmacia - e i dati relativi [*data ordine*, *numero e identificativo trasmittente*] vanno integrati nella fattura (FEPA) da emettere nei confronti dell'azienda pubblica per poter essere regolarmente saldata.
Senonché, eccoci al punto, l'*ordine* è in *formato xml* [cioè praticamente non intellegibile] e abbiamo allora ritenuto necessario – e comunque di grande utilità per le farmacie assistite - introdurre nella ns. piattaforma *SKYNET una specifica funzione che permetta di ricevere gli ordini e convertirli in formato leggibile*, in modo che la farmacia possa agevolmente ricavare i dati sopra indicati da integrare nella fattura elettronica da emettere alla P.A.
Ci siamo pertanto dotati di un *codice* [e per l'Emilia Romagna anche di un apposito codice "PEPPOL"] da comunicare alle Asl che lo chiederanno e la fruizione del *Nodo Smistamento Ordini* (NSO) sarà semplicissima, perché potrà avvenire sia *via web* che *tramite il proprio gestionale* di farmacia (*via webservice*), esattamente come avviene oggi appunto per la fattura elettronica.

(*Sediva*)

11/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Sabatini ter e Bonus tv 4.0

Iniziamo da qui, cioè in realtà da due notizie, la nostra disamina del testo della Legge di Bilancio 2021, che si dipanerà inevitabilmente in numerose news successive che riguarderanno in particolare le farmacie ma anche i temi più importanti di carattere generale.

- ***Sabatini Ter**: erogazione contributo in un'unica soluzione*

I commi 95-96 modificano dunque l'art. 2, comma 4, del D.L. 69/2013, disponendo che il contributo della *Nuova Sabatini* sia erogato *in un'unica soluzione*: viene pertanto superata la normativa in vigore che prevedeva l'erogazione in un'unica soluzione solo per i finanziamenti/leasing fino a 200 mila euro [come stabilito dal DL 76/2020], mentre oltre tale soglia il contributo veniva rateizzato in 5 tranches.

Per il perseguimento di tali finalità la misura è stata rifinanziata con 370 milioni per l'anno 2021.

- ***Bonus TV 4.0***

Per favorire il rinnovo e/o la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e al tempo stesso il migliore smaltimento degli apparecchi obsoleti, i commi 614-615 prevedono anche per il 2021 - *per le famiglie con un ISEE non superiore a 20.000 euro* - un bonus TV per un importo pari a 50 euro.

La misura è stata rifinanziata con 100 milioni di euro.

(*andrea raimondo*)

11/01/2021 - Il locatore deve dichiarare l'intero ammontare annuo del canone…[…anche quando il conduttore abbia apportato migliorie all'immobile]

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 2134/13/2020, ha sancito il principio secondo cui il locatore di un immobile è tenuto a dichiarare *l'intero canone annuale* stabilito nel contratto, *anche a fronte di una sua riduzione per effetto dell'esecuzione di migliorie apportate al locale dal conduttore*.

Nel caso di specie un locatore aveva dichiarato all'Erario un canone annuale parziale [dieci mensilità su dodici] perché aveva convenuto con il conduttore lo "sconto" di due rate mensili per aver realizzato lavori di ristrutturazione nell'immobile locato che in ogni caso alla scadenza del contratto sarebbe stato evidentemente restituito con i miglioramenti apportati.

Per i giudici tributari lombardi l'effettuazione di queste opere rappresentano comunque un vantaggio [futuro] per il locatore *che dunque avrebbe dovuto dichiarare all'Amministrazione Finanziaria l'intero canone annuale*.

Per la verità è proprio questa la tesi sempre sostenuta dall'Agenzia delle Entrate che perciò, per una volta, si vede confortata anche da un giudice tributario sia pure di primo grado.

(*matteo lucidi*)

12/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 – Sgravi contributivi per l'occupazione femminile e di giovani under35

- ***Sgravio contributivo per l'assunzione di donne 16-19***

In via sperimentale, *per il biennio 2021-2022*, i commi 16-19 estendono alle assunzioni di *tutte le lavoratrici donne* lo sgravio contributivo previsto dall'art. 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Più precisamente, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente *a tempo determinato* effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL *per la durata di 12 mesi*, che però sono elevati a 18 per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Il limite massimo dell'esonero è di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono obbligatoriamente comportare un *incremento occupazionale netto* calcolato sulla base della differenza tra il numero complessivo dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese del 2021 e/o del 2022 e il numero dei lavoratori *mediamente* occupati nei 12 mesi volta a volta precedenti [l'incremento della base occupazionale è inoltre considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto].

L'efficacia di questa misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

- ***Sgravi contributivi giovani under 35***

Il comma 10 modifica invece, sempre *per il biennio 2021 e 2022*, la disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2018 sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35.

In particolare si prevede, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ***effettuate nel 2021 e nel 2022***, il riconoscimento dell'esonero contributivo nella misura del 100% e per un periodo non superiore a 36 mesi, con il tetto di 6.000 euro annui.

In precedenza la misura dell'esonero era del 50% dei contributi e il limite di euro 3.000 sempre su base annua.

Tuttavia, per le nuove assunzioni [o trasformazioni da determinato a indeterminato del rapporto] in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il periodo di durata dell'esonero contributivo viene elevato a *48 mesi*.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che – nei 6 mesi precedenti all'assunzione o trasformazione, o nei 9 mesi successivi – non abbiano proceduto/non procedano a *licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo* ovvero a *licenziamenti collettivi* di lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva inquadrati con la medesima qualifica.

(*marco righini*)

12/01/2021 - La Cassazione sul bonifico tra coniugi: è una donazione indiretta

L'ordinanza della Suprema Corte n. 27665 del 7 ottobre 2020 sancisce l'importante principio sintetizzato nel titolo. Tenendo presente che le donazioni c.d. indirette sono le liberalità operate senza ricorrere allo schema tipico della donazione previsto ex art. 769 cod. civ. [e che prima o poi – anche se non sempre consapevolmente – tutti noi effettuiamo…], la Cassazione ha deciso con quel provvedimento una vicenda, affiorata a seguito di una verifica dell'Agenzia delle Entrate, che ha visto una "moglie" bonificare 12 milioni di Euro su un conto intestato a una società fiduciaria riconducibile al "marito" che a propria volta aveva utilizzato il denaro per finanziare un'altra società da lui partecipata.

L'AdE ha sostenuto in particolare che il bonifico doveva considerarsi proprio come una *donazione indiretta*, assoggettabile quindi al regime tributario previsto dall'art. 56 *bis* del D.Lgs. 346/90, secondo cui l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (dirette) può essere effettuato in presenza delle seguenti condizioni: "*a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire"*.

Dunque, i giudici di legittimità, condividendo anche le pronunce delle Commissioni Tributarie di merito, hanno ritenuto sussistente la condizione di cui sub b), in quanto il bonifico ha determinato un incremento patrimoniale a favore di un soggetto [nella specie il "marito"] e perciò, appunto, una *donazione indiretta*.

Non importa inoltre che quel denaro sia transitato nel conto della società fiduciaria per 24 ore per considerare sottratto il bonifico alla sua qualificazione come *liberalità indiretta*, perché nel concreto da una parte c'è stato il depauperamento di un soggetto [la "moglie", donante] e dall'altra l'arricchimento di un altro [il "marito", donatario].

Di conseguenza è stato ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche il secondo comma del citato art. 56 *bis*, ai sensi del quale a queste liberalità "*si applica l'aliquota del sette per cento* [ndr. la CTR competente, invece, aveva ritenuto applicabile l'aliquota dell'8% per mantenere una funzione "*latamente sanzionatoria*"(?)], *da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire*".

Si tratta certo di una pronuncia molto rilevante perché operazioni del genere [magari di importo/valore minore…] vengono abbastanza frequentemente – come accennato all'inizio - realizzate tra coniugi, ma anche tra parenti o estranei, con le conseguenze appena descritte e generalmente non preventivate dagli interessati.

Per la cronaca, si tratta di operazioni che dovrebbero in principio essere registrate *volontariamente* così da poter usufruire delle aliquote e delle franchigie oggi vigenti, come il 4% tra coniugi e tra parenti in linea retta [con la franchigia di 1 milione di Euro], il 6% tra fratelli [con una franchigia di 100mila Euro] e dell'8% in ogni altro caso.

(*matteo lucidi*)

13/01/2021 - Una srl unipersonale con due farmacie o due srl unipersonali?

Due soluzioni che non integrano ipotesi di abuso del diritto

Oggi sono titolare di una farmacia e vorrei acquistarne un'altra: ma sono incerto se formare una società con la farmacia attuale e intestare a questa società anche la nuova farmacia, oppure costituire due diverse società ognuna titolare di una farmacia.

Quale ritenete preferibile tra queste due soluzioni, considerando che la risposta dovrebbe valere anche se in futuro io decida di procedere all'acquisto di una terza farmacia?

In ogni caso preferirei restare l'unico socio perché vorrei un domani poter disporre liberamente di una o l'altra farmacia senza essere costretto a dover chiedere l'intervento anche dell'eventuale socio.

Ma ho anche un altro dubbio: visto che io sono un farmacista, questi non potrebbero essere considerati modi per intestarmi di fatto più di una farmacia violando quindi la legge? Perché se così fosse non vorrei correre rischi e chiederei a una persona a me molto vicina di intestarsi una minima quota di una delle due società o eventualmente anche dell'altra.

Il ricorso alla *srl unipersonale* [o *uninominale*, o *a socio unico*] è una soluzione che sembra attrarre sempre di più, farmacisti e non farmacisti, e d'altronde anche per una *persona fisica* può talvolta rivelarsi proficuo possedere con la protezione di uno schermo sociale una o più farmacie.

Teniamo però sempre presente che *unipersonale* può essere soltanto una *società di capitali*, come ovviamente è la srl, dato che l'*unico socio* di una società di persone non può permanere in questo *status* più di sei mesi, al decorso dei quali la società si scioglie [con la facoltà del *socio unico* di assegnare a se stesso l'azienda sociale].

Avendo comunque affrontato questo tema in altre circostanze, qui possiamo limitarci a ricordare che, proprio perché società di capitali, le *srl unipersonali*, al pari delle loro sorelle *pluripersonali* [da cui peraltro le differenziano nel codice civile solo alcune particolarità sul piano delle garanzie], devono ritenersi anch'esse - secondo l'astratta previsione del comma 1 dell'art. 7 della l. 362/91 [per il quale, nel testo integrato dal comma 157 della l. 124/2017, *"sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata"*] - pienamente legittimate ad assumere la titolarità/gestione di farmacie, fermo naturalmente anche per le srl *unipersonali* il tetto numerico, per la verità alto come quello di un… grattacielo, del 20% degli esercizi "*esistenti nel territorio della medesima regione*" introdotto dal comma 158 della stessa "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

Se questo è dunque lo stato dell'arte, la prima tappa del Suo progetto è di agevole realizzazione, trattandosi "banalmente" di conferire appunto in una *srl unipersonale*

la farmacia oggi posseduta in forma individuale - con Lei evidentemente unico socio - trasformandola così da *impresa individuale* a *impresa societaria*, con tanto di trasferimento [sia dell'azienda commerciale sottostante che] della titolarità dell'esercizio da un *soggetto/persona fisica* a un (altro e diverso) *soggetto/società*.
Nel caso specifico l'atto costitutivo della *srl uninominale* sarà – è chiaro - un *atto unilaterale*, come consente espressamente l'art. 2463, comma 1, secondo cui la società a responsabilità limitata *"può essere costituita con contratto o con atto unilaterale"*: ed è perciò questa la disposizione codicistica che ammette testualmente la possibilità dell'*unicità del socio* fin dalla costituzione della società come in un qualunque momento successivo della vita societaria.
Meno semplice è invece scegliere il passo successivo tra i due indicati nel titolo, tenendo conto in linea generale che optare per l'acquisto della seconda farmacia a nome della *srl unipersonale* appena costituita potrebbe presentare - rispetto all'alternativa di formare una seconda *srl unipersonale*, sempre con Lei *unico socio*, avente come oggetto esclusivo l'esercizio dell'altra farmacia – il vantaggio di migliori economie di scala e forse anche di una maggiore facilità gestionale, mentre l'altra soluzione potrebbe lasciarsi preferire alla prima per la maggiore ampiezza delle scelte negoziali in caso di dismissione dell'una o dell'altra [considerazioni che varrebbero allo stesso modo anche se in prosieguo Lei acquisisse una terza farmacia].
La risposta che a Lei sembrava premere, come si vede, in realtà non siamo riusciti a individuarla perché – se abbiamo colto esattamente il Suo punto di vista e le ragioni che La spingono a porsi il dilemma – le due soluzioni possono considerarsi equivalenti, e quindi in pratica Lei sceglierà quella delle due che più riterrà confacente ai Suoi programmi.
In coda al quesito Lei esprime tuttavia un dubbio, che anche noi abbiamo a suo tempo sollevato unitamente ad altri due o tre che vi sono connessi, e cioè: può un farmacista eludere – con aggiramenti della norma mediante strumenti giuridici pur formalmente legittimi - il divieto di "*cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona*", sancito dalla disposizione imperativa di cui al secondo comma dell'art. 112 TU. [in questi ultimi anni evocato quanto mai in tutti i suoi precedenti 80 anni di vita…], ricorrendo alla costituzione di una società titolare di due farmacie che lo veda suo *unico socio*, oppure di due diverse società titolari di altrettante farmacie che lo vedano entrambe loro *unico socio*?
È un interrogativo che ci condurrebbe, come si è già avuto occasione di rimarcare, nella selva tuttora per molti versi oscura dell'*abuso del diritto*, che però il legislatore ha introdotto - come figura (sufficientemente) tipizzata – soltanto nella normativa tributaria innestando nello *statuto del contribuente* l'art. 10-bis ["*Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni*"].
Ma, questo è il punto, si può/deve forse ritenere come immanente nell'ordinamento generale – anche perciò all'interno di una sua branca che, come quella civilistica, non ne faccia cenno puntuale e men che meno espresso - un (divieto di) *abuso del diritto*, assumendo di conseguenza che il diritto cessi *in principio* di essere tale quando se ne abusi?
Rispondere affermativamente sembra però, anche alla luce dell'elaborazione fin qui della giurisprudenza, veramente molto complicato, tanto più che – se escludiamo proprio l'art. 10-bis dello *statuto del contribuente* – non si riscontrano, come appena detto, disposizioni codicistiche che definiscano, anche latamente ma quanto necessario, l'*abuso* [vietato] di un diritto distinguendolo sia pur soltanto indirettamente dall'*uso* [consentito].
Differentemente cioè da quanto è dato rilevare negli ordinamenti di altri Paesi, il ns. codice civile non contiene una norma [di principio] che configuri e vieti in quanto tale l'*abuso del diritto*, sancendo quindi il divieto di abusarne, e non possono valere a presupporla alcune disposizioni specifiche che vi fanno incidentale riferimento e neppure quelle altre due o tre che potrebbero, ma con eccessive acrobazie ermeneutiche, sottintendere l'esistenza di un divieto generale in tal senso, e pensiamo particolarmente all'art. 1344 cod. civ. [*Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa*] cui abbiamo già accennato in termini comunque dubitativi.
Il vero allora è che, almeno in questa sede, è doveroso rinunciare a qualsiasi ulteriore approfondimento sia per l'estrema difficoltà di pervenire a una conclusione che ai nostri fini possa rivelarsi utile e però al tempo stesso anche un po' convincente, ma soprattutto per la specificità della vicenda oggetto di queste brevi notazioni.
Qui bisogna infatti tenere in massimo conto che l'estensione nel nostro ordinamento settoriale anche alle società di capitali della legittimazione a gestire farmacie mirava/mira a realizzare una più ampia concorrenza nel settore, giungendo a permettere alle società di persone o di capitali – anche quando i soci siano tutti "non farmacisti" - di assumere la titolarità/gestione di un numero indefinito di esercizi [con il solo limite (teorico) di cui si è detto] e questo anche in applicazione, da un lato, del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e, dall'altro, di quelli comunitari in materia per l'appunto di concorrenza.
In questo quadro non è lecito quindi pensare che la personalità giuridica di una *srl unipersonale* possa essere superata, o anche soltanto depotenziata, sovrapponendovi *la persona dell'unico socio* e configurando – nell'una e/o nell'altra delle due opzioni indicate nel titolo - un ipotetico aggiramento da parte Sua, sol perché farmacista, della già citata norma imperativa dell'art. 112 TU.San.
Non si può per di più dimenticare che questa disposizione aveva e tuttora ha come soli destinatari i farmacisti persone

fisiche [anche se poi il suo ambito di operatività è stato esteso dall'A.P. del CdS anche a una pluralità di farmacisti persone fisiche vincitori in forma associata nei concorsi, non per caso del resto definiti "straordinari"], cosicché, laddove l'*unico socio* della *srl unipersonale* non sia un farmacista, questo divieto non si renderebbe applicabile con le conseguenze però che, anche sul piano della legittimità costituzionale, fatalmente ne deriverebbero.
Né d'altra parte potrebbe ragionevolmente dubitarsi che l'acquisizione di più farmacie da parte di una *srl unipersonale* partecipata come *unico socio* da un farmacista, e così pure la partecipazione di un farmacista come *unico socio* a due o più *srl unipersonali* titolari di altrettante farmacie, siano vicende che possano considerarsi minimamente contrastanti con le finalità della legge sulla concorrenza, e anzi è semmai sicuro il contrario.
È pur vero infatti che la l. 124/17 ha continuato [almeno per il momento e forse neppure deliberatamente] a circoscrivere al solo farmacista la riserva di titolarità/gestione *in forma individuale* di una farmacia e di una soltanto.
Ma il cospicuo ampliamento [che indubitabilmente è anch'esso una *ratio* della legge, si badi bene] del novero dei soggetti che possono assumerla *in forma sociale*, e sostanzialmente senza limiti numerici e territoriali, ci sembra di per sé certificare che nel Suo programma l'*abuso del diritto* non può darLe nessuna preoccupazione, perché nell'una come nell'altra soluzione Lei eserciterebbe legittimamente un diritto, cioè ne *userebbe* e nulla più.

(*gustavo bacigalupo*)

14/01/2021 - Mascherine vendute con forti rincari […Cassazione e AGCM]

La messa in vendita di mascherine con forti rincari comporta, come sostenuto da alcune Procure italiane, il reato di manovre speculative oppure siamo solo in presenza di pratiche che violano il codice del consumatore? Una recente pronuncia della Cassazione potrebbe dare una importante chiave di lettura (Cass., Sez. III, sent. 16 ottobre 2020 (dep. 22 dicembre 2020), n. 36929, Pres. Liberati, est. Gentili).

Con la sentenza appena citata la Cassazione torna, dopo oltre trent'anni, a pronunciarsi sul delitto di cui all'art. 501-bis c.p. ("*manovre speculative su merci*"), fornendo alcune rilevanti indicazioni sull'ambito applicativo e, soprattutto, sulla natura giuridica della fattispecie prevista dal primo comma.
Si tratta di una norma introdotta negli anni '70 allo scopo di contrastare fenomeni di turbativa del mercato di carattere eccezionale e naturalmente la situazione congiunturale verificatasi nella fase acuta della pandemia di Covid-19 in Italia ha trovato terreno fertile [per l'"allarme sociale", talora francamente eccessivo, che è derivato e può tuttora derivare da tutto quel che anche indirettamente possa riguardare la pandemia] per una sua possibile applicazione favorita – in particolare - dalla generale penuria di dispositivi di protezione individuale prontamente disponibili che può aver alimentato speculazioni e comportamenti fraudolenti da parte di alcuni venditori, anche attraverso le piattaforme di e-commerce.
Nel tentativo di reprimere tali pratiche, alcune procure avevano ritenuto di poter porre alla base di *sequestri*, probatori o preventivi, un'incolpazione provvisoria ai sensi dell'art. 501-bis, nella parte in cui punisce, al comma 1, chi "*nell'esercizio di un'attività commerciale*" compie "*manovre speculative*" su "*prodotti di prima necessità*" "*in modo atto a determinarne* […] *il rincaro sul mercato interno*".
Il recente intervento della Cassazione, da un lato, consolida alcuni punti fermi avallando la riconducibilità di rincari sproporzionati [aventi ad oggetto soprattutto mascherine] al paradigma del delitto in questione e, dall'altro, qualifica espressamente la fattispecie come *reato di pericolo concreto*.
Un simile inquadramento, per le ragioni che si diranno, induce a ritenere che soggetto naturalmente deputato al controllo ed al sanzionamento debba essere l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* [AGCM] e non quella giudiziaria.
Nella vicenda qui all'esame della Cassazione, il *sequestro probatorio* ex art. 501-bis aveva fatto seguito all'accertamento da parte della Guardia di Finanza, a marzo 2020, della messa in vendita su Amazon - da parte dell'indagato - di mascherine "generiche" (talora dette "di comunità") in quantità non precisata in atti a un prezzo maggiorato del 350%.
La Cassazione si adopera nel ricostruire l'origine storica del delitto, da riferire – come accennato - al periodo di grave crisi economica registratasi nel nostro Paese negli anni '70, quando il vertiginoso aumento del costo per l'importazione di idrocarburi aveva generato ripercussioni, animate da finalità speculative, anche sui prezzi e sulla disponibilità di beni di largo consumo.
La Suprema Corte ritiene di dover ravvisare un *reato proprio*, sul presupposto cioè che esso potrebbe essere commesso solo da chi già svolga - con carattere sistematico o quantomeno in modo stabile - una "*qualsiasi attività produttiva o commerciale*", il cui esercizio sottenderebbe un'idea di ripetizione e abitualità.
Strutturalmente il comma 1 dell'art. 501-bis ["*Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822*"] incrimina la condotta del soggetto, qualificato come abbiamo appena letto, che "*compie manovre speculative, ovvero occulta, accaparra od incetta*" determinati beni "*in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno*", mentre il comma 2 ["*Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro*

sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità"] punisce invece il fatto del soggetto, anch'esso qualificato, che "*sottrae* […] *al consumo rilevanti quantità*" degli stessi beni che si trovano già "*in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro*".

Da questo la Cassazione fa discendere, per le ipotesi di cui al primo comma, l'inquadramento in termini di *reato di pericolo*, e in particolare di *pericolo concreto*, data la necessaria proiezione verso la produzione di un risultato lesivo, mentre individua nella fattispecie descritta nel secondo comma un *reato di pura condotta*, esaurendosi il fatto nel contesto descritto dalla norma.

Se le condotte di "occultamento", "accaparramento" e "incetta" non hanno mai posto particolari problemi interpretativi, stando a indicare l'accumulo di determinati beni per ridurne materialmente la disponibilità sul mercato, la maggiore difficoltà sta nel dover tracciare esattamente proprio i contorni della nozione di "*manovre speculative*".

La Cassazione ritiene di poterne dare una definizione generale come "*stravolgimento consapevole e voluto del bilanciamento fra la domanda e l'offerta di un bene […] onde renderne così artatamente più elevato il prezzo di cessione*"; con la nozione per cui tale condotta sarà realizzata "*attraverso il compimento di azioni per lo più riconducibili, appunto, all'occultamento, l'accaparramento o l'incetta*".

L'oggetto materiale del reato è quella categoria di beni – *in ogni caso beni mobili* - che più risentono di gravi tensioni nella struttura del mercato: *materie prime*, *generi alimentari di largo consumo* e *prodotti di prima necessità, da considerarsi quelli diversi dai precedenti ma comunque indispensabili per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa*.

Infine, la Corte dedica la propria attenzione a quello che definisce "l'evento da cui dipende l'esistenza del reato", ossia *la possibile rarefazione o rincaro sul mercato interno* dei beni.

La portata di tale espressione viene chiarita nei termini seguenti: quanto alla rarefazione e al rincaro, occorre avere riguardo a ipotesi connotate, "*per intensità e per durata*", da "*assoluta eccezionalità*", non potendosi ritenere integrato il reato in presenza di qualsiasi riduzione della disponibilità del bene o di qualsiasi aumento dei prezzi, vicende che rientrano nella fisiologica oscillazione dell'equilibrio tra domanda e offerta; quanto al mercato interno, invece, non è necessario assumere come parametro l'intero territorio nazionale, purché la condotta speculativa possa produrre effetti su una "significativa parte" di esso, coinvolgendo una *notevole quantità di merci* e denotando una *probabile influenza […] sui comportamenti di altri operatori*.

L'incidenza della condotta sull'andamento dei prezzi deve essere sempre *tale da comportare un serio pericolo per la situazione economica generale*, tenuto conto – espliciterà la Corte in un passaggio successivo – che *bene protetto dalla norma incriminatrice è l'ordine economico nazionale*.

È da segnalare peraltro la difficoltà che si incontrerebbe nel riferire il concetto in esame a situazioni in cui il prodotto in vendita è sottoposto a un regime di prezzi imposti dall'autorità, come in effetti avviene oggi per le mascherine: occupandosi della questione, in passato la Cassazione aveva sì riconosciuto in astratto la configurabilità del reato, supponendo però che potessero venire in rilievo le condotte di accaparramento e simili descritte dalla prima parte della disposizione; possiamo quindi limitarci a ipotizzare che le "*manovre speculative*" potrebbero conservare un residuo spazio applicativo solo ove se ne ammettesse l'operatività anche in un eventuale mercato nero (la cui stabilità è tuttavia arduo ritenere oggetto di tutela da parte della norma…).

Un dato normativo di riferimento si può rinvenire in una previsione del decreto Cura Italia (art. 16 c. 2 del d.l. 18/2020), che ai fini del rispetto delle misure di contenimento in ambiente non ospedaliero aveva autorizzato l'impiego di mascherine filtranti non classificabili né come dispositivi medici né come dispositivi di protezione individuale.

Da ultimo, l'obbligo generalizzato di indossare mascherine al chiuso e all'aperto è stato ribadito dall'art. 1 c. 1 del d.p.c.m. 3 dicembre 2020, che al c. 8 del medesimo art. 1 ammette l'utilizzo di "*mascherine di comunità* […] *anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera*", e pertanto - con riguardo ad esse - la norma dovrebbe ritenersi tuttora configurabile.

Svolte le considerazioni che precedono, ispirate da alcune peculiarità del caso di specie, non v'è dubbio che a livello sistematico l'aspetto più rilevante consista nella valorizzazione dell'offesa, sotto forma di pericolo concreto, nell'ambito della fattispecie di cui al riportato primo comma dell'art. 501bis c.p.

Al netto di questi rilievi, la condivisibile interpretazione oggi fornita dalla Cassazione dell'art. 501-bis ci pone di fronte a un evidente difetto di effettività, o quantomeno percepito come tale.

In verità, pare trattarsi di una conseguenza del tutto naturale del processo interpretativo, e, più in generale, un risultato in linea con il carattere sussidiario della sanzione penale. In questa ottica è comprensibile che la sussistenza del reato possa essere esclusa per fatti di portata quantitativa o spaziale in ultima analisi contenuta: il che si verifica con particolare evidenza nei casi di prodotti venduti in negozi fisici, salvo che si tratti di condotte poste in essere nell'ambito della grande distribuzione, ma in linea di massima può valere anche nel contesto delle vendite realizzate attraverso piattaforme di e-commerce, dove, nonostante l'ampiezza del mercato virtualmente accessibile, il peso del singolo è nuovamente reso marginale dalla concorrenza con un numero spesso elevato di venditori (salvo che si verifichi un'intesa tacita al rialzo dei

prezzi, quel che ci riconduce al problema di definire lo sfuggente concetto di "manovre speculative").
Si comprende forse immediatamente, allora, la difficoltà di ascrivere all'area del *penalmente rilevante* fatti che pure sono caratterizzati da un "odioso approfittamento", destando nella collettività allarme e un connesso "desiderio", se non di "penalità", quantomeno di sanzione; a questo dato di realtà può aggiungersi la considerazione per cui, se è vero che la pena dovrebbe essere riservata solo ai casi in cui è posta in pericolo l'economia pubblica, questo non significa negare che anche condotte distorsive almeno di media dimensione abbiano un autonomo disvalore, non solo sociale ma anche giuridico, e siano quindi passibili di sanzioni di altra natura.
Su queste premesse, una strada già percorribile potrebbe essere quella offerta dal potere dell'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) di sanzionare i comportamenti delle imprese che integrano pratiche commerciali scorrette.
La relativa disciplina, di fonte comunitaria, a livello nazionale recepita nel *codice del consumo* (artt. 20 ss. d.lgs. 206/2003), è diretta – come noto - a reprimere le condotte poste in essere dai "professionisti" (nozione di ampia portata) nello svolgimento di attività economiche sul mercato, tra cui la vendita di prodotti, che si configurano come scorrette perché, "in contrasto con la diligenza professionale", falsano o sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
L'applicazione delle norme in esame, come detto, spetta all'AGCM (art. 27) che - ove ravvisi una violazione [per accertare la quale si può avvalere della Guardia di Finanza] all'esito di un apposito procedimento assistito da garanzie di partecipazione e contraddittorio con l'impresa interessata - ha il potere di disporre una inibitoria della pratica illecita e di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso, nell'ipotesi base, tra 5.000 a 500.000 euro, da quantificare secondo i criteri dell'art. 11 L. 689/1981.
Un potere di adottare provvedimenti interdittivi dell'attività d'impresa, con efficacia non superiore a trenta giorni, è previsto dalla legge solo per l'ipotesi di *reiterata inottemperanza dei provvedimenti inibitori*, mentre la tutela dell'impresa interessata è affidata al ricorso dinanzi al giudice amministrativo, che in sede di giurisdizione esclusiva esercita il proprio sindacato con pieno accesso al fatto e con il potere di rideterminare (*in melius*) l'entità della sanzione.
Augurandoci che abbiate seguito queste lunghe notazioni fin qui, potrebbe essere utile – nella direzione che abbiamo appena esaminato - richiamare alcuni interventi dell'Autorità.
Un primo gruppo di provvedimenti ha riguardato piattaforme per così dire minori. Mentre con riferimento a Oxystore (sito specializzato in prodotti legati all'ossigenoterapia) si è esclusa la sussistenza di una pratica vietata, ritenendosi che un aumento del prezzo di vendita delle mascherine chirurgiche, fino a raggiungere 1,20 al pezzo, fosse giustificato dall'incremento dei costi sostenuti dall'impresa stessa per l'acquisto del prodotto, diversa è stata invece la conclusione raggiunta nel caso di Tigershop.
Nonostante le difese dell'impresa, infatti, l'Autorità ha ritenuto che ricorressero elementi di aggressività anche in presenza di rincari di circa (soltanto…) il 50% del prezzo di vendita di mascherine del tipo FFP2/KN95 [laddove, ben diversamente – merita sottolinearlo - la rilevanza penale del fatto è stata esclusa dalla Cassazione e dal Tribunale di Lecce pur a fronte di aumenti ampiamente superiori al 300%!].
A venire qui in rilievo è in particolare la fattispecie di cui all'art. 25 lett. c), che tra gli indici sintomatici di una condotta di indebito condizionamento contempla "lo sfruttamento da parte del professionista di un qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore": ipotesi sussistente in relazione all'emergenza sanitaria in questione, caratterizzata dalla rapida diffusione del virus e dalla crescente preoccupazione della popolazione per la difficoltà di reperimento del prodotto, il cui approfittamento sarebbe evidente nella condotta di un'impresa fino ad allora dedita alla vendita di prodotti di elettronica.
La sanzione particolarmente elevata irrogata (550.000 €) si spiega non solo per la dimensione economica del professionista, ma anche per l'estensione della condotta, praticata a mezzo internet.
L'attività istruttoria dell'AGCM si è naturalmente rivolta anche verso i due operatori di primo piano nel mondo dell'e-commerce, cioè Amazon e Ebay.
I procedimenti sono stati diretti ad accertare la responsabilità dei rispettivi gestori rispetto a offerte provenienti da venditori terzi che proprio tramite quei siti hanno la possibilità di entrare in contatto con il consumatore finale, sul presupposto che la clausola della diligenza professionale (di cui al citato art. 20) imporrebbe sui gestori stessi un dovere di prevenire, tra l'altro, condotte speculative da parte delle imprese presenti sulla piattaforma: ancora una volta, pertanto, un profilo che renderebbe assai più impegnativa la costruzione di un addebito di responsabilità penale.
In entrambi i casi il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell'infrazione in applicazione dell'istituto dei c.d. "impegni", in base al quale le imprese assumono obblighi, vincolanti a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità, aventi ad oggetto la cessazione della condotta contestata e prevenzione di ulteriori violazioni.
Per quanto concerne i rincari sproporzionati su mascherine, le misure di contrasto sviluppate dalle imprese sono consistite – con riguardo ad Amazon – in un sistema di monitoraggio dinamico basato su un algoritmo in grado di rilevare e rimuovere in automatico offerte connotate da un aumento anomalo del prezzo, e, nel caso di Ebay, anche l'introduzione di una *white list* di venditori che si vincolano al rispetto di un apparato di regole [tra cui il divieto di aste] assistito da sanzioni private.
È infine significativo segnalare, nell'ambito di questa penetrante forma di regolazione privata del mercato, come

l'Autorità si sia preoccupata di valutare l'adeguatezza e la legittimità degli impegni anche alla luce del bilanciamento tra le istanze di protezione della collettività in una situazione emergenziale e le esigenze di tutela della libertà di iniziativa economica dei venditori terzi, in vista delle quale sono stati previsti correttivi non solo mediante accorgimenti tecnici ma anche tramite apposite procedure di verifica umana (reclamo dei venditori al professionista e invio da parte di questi di una relazione all'Autorità).
Come è [sperabilmente…] agevole rilevare da quanto sinteticamente richiamato, si è al cospetto di una prassi ancora in fase quasi embrionale, da cui emergono criticità di carattere non solo giuridico, ma che sembra meritevole di sviluppi pratici nei prossimi mesi.

(federico mongiello - stefano lucidi)

14/01/2021 - Legge di bilancio 2021 – istituzione fondo impresa femminile

I commi 97/106 istituiscono un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico - con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 - a sostegno dell'*imprenditorialità femminile*, destinato quindi a promuovere e a sostenere la diffusione dei valori del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare dunque il contributo qualitativo e quantitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
In particolare, il Fondo sostiene:

- gli interventi per agevolare l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle "imprese femminili", con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- i programmi e le iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- i programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

Con decreto del MISE, adottato di concerto con il MEF e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 saranno delineate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste.

(*andrea raimondo*)

15/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - per saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) l'iva resta ad aliquota 0% fino al 31/12/2022

Dal 1° gennaio è scattata l'Iva al 5% per i noti prodotti ritenuti utili per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
Il gestionale della mia farmacia in effetti ha aggiornato le aliquote, fatta eccezione per i saturimetri per i quali trovo ancora l'esenzione Iva.
È corretto?

Sì è corretto, perché - come abbiamo anticipato nella Sediva News del 30/12/2020 - dal 1° gennaio l'aliquota Iva del 5% [in luogo di quella pari allo 0%] trova applicazione soltanto per:

- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri.

Diversamente, i commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 2021 hanno previsto che **fino al 31/12/2022** restano ad aliquota iva **zero** le cessioni riguardanti la "*strumentazione per diagnostica per Covid-19*" [che presentino i requisiti indicati nella Direttiva n. 98/79/CE o nel Regolamento UE n. 2017/745], categoria cui sono riconducibili – come ha chiarito la Circ. n. 26/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate – anche i *saturimetri* in quanto *dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile il Covid-19.*
Condizione essenziale per beneficiare dell'esenzione Iva, però, è che siano classificabili nei *codici doganali* richiamati dalla circolare 12/D/2020 dell'Agenzia delle Dogane di cui, per vostra comodità, riportiamo lo stralcio che interessa.

strumentazione per diagnostica per COVID-19	ex 3002 1300 ex 3002 1400 ex 3002 1500 ex 3002 9090 ex 3822 0000 ex 9027 8080 ex 9018 19 10 ex 9018 90 ex 9027 80

(*marco righini*)

15/01/2021 - Le nuove regole sul default bancario

Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove regole sullo *sconfinamento* - o *default* – bancario, introdotto dall'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013.
La definizione di *default* riguarda il modo con cui le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare i propri clienti a fini prudenziali.
La nuova definizione di *default* prevede che i debitori siano classificati come *deteriorati* [ovvero appunto in *default*] al ricorrere di *almeno una* delle seguenti due condizioni:
a) che il debitore sia in arretrato da oltre 90 giorni [in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, i giorni diventano 180] nel pagamento di un'*obbligazione rilevante* [o che superi entrambi i limiti di cui parleremo tra poco];
oppure
b) che la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie [ad es. *fidejussione*], il debitore sia in grado di adempiere integralmente alla sua obbligazione.

La novità dal 1° gennaio 2021 sta in particolare nella condizione *sub a)* dato che un debito scaduto va considerato *rilevante* quando l'ammontare dell'arretrato sia superiore a *entrambe* le seguenti soglie:
- *100 euro* per le esposizioni al dettaglio [si tratta ad *es*. di carte di credito, scoperti di conto, prestiti personali e leasing, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, crediti al consumo, ecc.] e *500 euro* per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio;
- l'*1%* dell'esposizione complessiva verso una controparte.

Tanto per fare un esempio numerico, se la propria esposizione debitoria nei confronti della banca ammonta a 100.000 euro, di cui 80.000 di mutuo, 15.000 euro di prestito e 5.000 euro di spesa con carta di credito, l'*1%* di tale esposizione [ovvero di 100.000 euro] sarà pari a 1.000 euro.
Superate ambedue le soglie, prende avvio da parte del vs. istituto di credito il conteggio dei 90 [o 180] giorni consecutivi di scaduto oltre i quali il debitore è classificato in stato di *default bancario*.
È bene specificare - come chiarito del resto da Bankitalia - che la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente ma una *facoltà concessa dalla banca*, che infatti può anche applicare, come in effetti generalmente applica, delle commissioni [la c.d. CIV, *Commissione di Istruttoria Veloce*].
Dal 1° gennaio 2021 le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, perfino quando si siano superate le due soglie.
Si tratta tuttavia – attenzione - di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.
Le banche segnalano pertanto un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito, cioè quando, nel concreto, l'istituto abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria *complessiva* del cliente non basandosi quindi soltanto su singoli eventi, come può essere il caso di uno o più ritardi nel pagamento del debito.
Questo per chiarire che non c'è pertanto nessun vero automatismo tra la classificazione a *default* del cliente e la segnalazione "a sofferenza" in Centrale Rischi.
Per concludere, non si può ragionevolmente sostenere che sia sufficiente uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti [per somme anche solo di 100 euro…] per dar luogo *tout court* a una segnalazione "a sofferenza" del cliente, con il rischio perciò di compromettere o rendere più oneroso il futuro suo accesso al credito presso l'intero sistema bancario.
È però importante, s'intende, avere sempre chiara la situazione debitoria e anche conoscere bene il contratto stipulato con il proprio istituto, così da poter "dialogare" con esso – specie in questa primissima fase di entrata in vigore delle nuove regole - con la migliore conoscenza del nuovo quadro normativo.
D'altra parte, per concludere, gli istituti di credito di maggiore rilievo a livello nazionale hanno già inviato ai propri correntisti – nei mesi scorsi - lettere informative proprio sull'argomento.
Vedremo strada facendo come questa vicenda si evolverà sul piano operativo.

(*matteo lucidi*)

16/01/2021 - Test & tamponi: la farmacia e l'infermiere

Secondo gli accordi con la Regione Lazio ho approntato un gazebo, in funzione per sei ore giornaliere, nella zona antistante la farmacia per eseguire test rapidi Covid-19 che facciamo effettuare da un infermiere con il quale, dato che non ha la partita iva, abbiamo convenuto un compenso forfetario di 125 euro al giorno indipendentemente dal numero di tamponi effettuati.
Come ritenete sia più corretto o preferibile inquadrare il rapporto tra la farmacia e l'infermiere?

Ormai da qualche mese anche le farmacie sono state investite della possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidi e test sierologici per Covid-19 a carico del cittadino e quindi le Regioni si stanno via via tutte attivando per organizzare e/o disciplinare [anche con accordi con le rappresentanze sindacali delle farmacie] le modalità di esecuzione del servizio sul proprio territorio.
In particolare, guardando soprattutto all'accordo laziale che - come abbiamo già ricordato – sta sostanzialmente ispirando anche le altre Regioni, il servizio può essere svolto [evidentemente previ appuntamenti]:

1. all'interno della farmacia *in spazi separati* da quelli dedicati alla vendita e accessibili mediante percorsi esclusivamente destinati all'ingresso e all'uscita dei pazienti che intendono effettuare il test e/o il tampone;
2. all'interno della farmacia ma *durante l'orario di chiusura* dell'esercizio, quando i locali farmacia non permettano il rispetto delle prescrizioni indicate sub 1;
3. in una struttura [gazebo, camper, etc.] installata all'esterno della farmacia, e anche su suolo pubblico, ma in aree *adiacenti* all'esercizio [ma non tutte le Regioni parlano di adiacenza o prossimità o contiguità o simile e questo potrebbe creare qualche malessere tra le farmacie vicine…], con modalità di esecuzione che garantiscano gli indispensabili parametri di sicurezza per l'utenza, per il personale sanitario dedicato all'esecuzione dei test e naturalmente per quello della farmacia.

È chiaro quindi che, quali che siano le modalità optate tra quelle appena elencate, la farmacia avrà necessità di coprire l'intera finestra temporale prescelta per l'esecuzione dei test/tamponi che potrà essere di alcune ore giornaliere [come nel Suo caso] o corrispondere all'intero orario di apertura della farmacia, escludendo ragionevolmente quello di eventuale apertura per turno notturno.

Ora, tenuto conto che l'attività infermieristica ha di per sé il requisito della *professionalità* e anche dell'*abitualità*, le prestazioni dell'infermiere, o di due o più infermieri, possono essere generalmente espletate nel quadro di:
- uno o più rapporti di *lavoro dipendente;*
- uno o più rapporti di *lavoro autonomo con partita iva;*
- un *contratto con una cooperativa di infermieri;*
- uno o più rapporti di *collaborazione coordinata* e *continuativa;*
- uno o più rapporti di *lavoro autonomo occasionale.*

- ***LAVORO DIPENDENTE***

Non ci pare che questa sia una tipologia lavorativa molto gettonata, anche per i maggiori oneri che la farmacia dovrebbe sostenere e per le criticità che nel concreto possono presentare i rapporti di lavoro subordinato pur quando siano a tempo determinato.
Del resto, le insidie che talvolta ineriscono a questi rapporti sono ben conosciute.

- ***LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA***

Con questa opzione, con cui ci si avvale di un professionista autonomo, la farmacia ha modo di poter gestire l'erogazione della prestazione con una certa elasticità.
Infatti, sia la farmacia che ritenga di effettuare tamponi soltanto in alcune e/o limitate fasce orarie - solo i giorni dispari o sei ore giornaliere, come nel caso proposto dal quesito – e sia quella che opti invece per un servizio erogato per l'intera giornata [e magari, come accennato, per tutte le giornate di apertura dell'esercizio] possono evidentemente convenire con l'infermiere una sua presenza corrispondente alla modalità prescelta dalla farmacia: i costi diretti e di gestione potranno essere in questi casi abbastanza contenuti anche per l'esclusione di ogni adempimento a carico della farmacia connesso agli aspetti previdenziali del rapporto.
Di contro, però, può aumentare il grado di incertezza dovuto alla potenziale indisponibilità dell'infermiere in alcuni giorni o fasce orarie o perfino durante l'orario o la giornata di lavoro concordati.
Di qui l'opportunità di conferire per iscritto l'incarico professionale anche per convenire con l'infermiere, oltre naturalmente al compenso [a giornata, ad ora, a tampone/test, ecc.], anche i periodi di sua disponibilità/indisponibilità e sia pure nella piena autonomia delle prestazioni da lui svolte, quel che d'altronde caratterizza per lo più i rapporti libero-professionali.
Quanto al versante previdenziale, l'infermiere sarà tenuto al versamento – *integralmente a suo carico* - dell'intero ammontare dei contributi dovuti alla *Gestione Principale Enpapi*.
L'infermiere, infine, si limiterà a rilasciare alla farmacia una fattura (elettronica) in esenzione da iva e addebitandole – anche se questa è soltanto una *facoltà* dell'infermiere e non un obbligo – il contributo integrativo del 4% alla citata *Gestione Enpapi*.

- ***CONTRATTO CON COOPERATIVA***

Questa soluzione consiste, come noto, in un accordo formalizzato con una *cooperativa di lavoro* che "*fornirà*" alla farmacia l'infermiere [o gli infermieri] con modalità anche "aperte" e/o "a chiamata": le intese con la cooperativa dovrebbero quindi garantire di massima la messa a disposizione di un infermiere anche in caso, poniamo, di indisponibilità di quello abitualmente "*fornito*".
È una modalità cui potrebbero ricorrere indifferentemente le farmacie che hanno optato per un lungo orario giornaliero del servizio, come pure quelle che hanno preferito ore o giornate di lavoro in numero ridotto, dato che con le cooperative di infermieri si tende a contrattualizzare appunto una copertura variabile in funzione delle esigenze della farmacia.
Gli oneri complessivi sostenuti dalla farmacia tendono tuttavia in questo caso ad essere più elevati.

- ***COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA***

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ammissibile *laddove l'infermiere non sia provvisto di partita iva* [ed è proprio questo il Suo caso], ha precise caratteristiche – su tutte l'autonomia tecnico-professionale tipica dell'attività specifica dell'infermiere - che vanno accuratamente rispettate anche per evitare una diversa qualificazione del rapporto, e in particolare quello subordinato *a tempo indeterminato* come prevede d'altra parte il *Jobs Act* di "renziana" memoria.
Le modalità di esecuzione delle prestazioni non possono in ogni caso essere organizzate soltanto dal committente-farmacia [se non, evidentemente, per quel che riguarda i tempi e il luogo di svolgimento del servizio], ma d'intesa con l'infermiere.
Dal punto di vista previdenziale l'infermiere ha l'obbligo di iscrizione alla *Gestione Separata Enpapi*, mentre sotto l'aspetto fiscale i compensi vengono considerati *redditi assimilati a quello di lavoro dipendente*.
Da parte sua, il committente-farmacia sarà tenuto a versare la ritenuta Irpef e relative addizionali, nonché i contributi pari complessivamente al 33,72% di quanto liquidato all'infermiere [la quota a carico di quest'ultimo, aggiungiamo, è dell'11,72% e quella a carico della farmacia del residuo 22%]: la farmacia trattiene in "busta paga" l'11,72% del compenso all'atto della sua liquidazione ed è tenuta ai connessi obblighi dichiarativi.
E però, s'intende, il compenso erogato rappresenta un costo totalmente deducibile nel bilancio dell'esercizio.
Come si vede, il rapporto di co.co.co. è certamente più oneroso per la farmacia sia dal punto di vista economico [perché oltre al compenso c'è anche quel 22% dei contributi da sostenere], che con riguardo agli adempimenti previdenziali di versamento/dichiarazione.

- ***LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE***

Quest'ultima tipologia è caratterizzata, appunto, dall'*occasionalità* della prestazione, quel che spiega anche – diversamente dal *lavoro autonomo*, di cui si è parlato poco fa – l'assenza di partita iva da parte dell'infermiere.
Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un dipendente che in via del tutto sporadica - ad esempio per una necessità improvvisa della farmacia connessa al venir meno della prestazione di un altro infermiere/professionista/co.co.co/dipendente - presti la

propria attività al di fuori della struttura presso cui è impiegato abitualmente e stabilmente.
Anche in questo caso sorge l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali alla *Gestione Separata Enpapi*, che non è condizionato da alcun limite reddituale [quindi è un obbligo che insorge anche per redditi inferiori ai 5.000 euro, che invece nella *Gestione separata Inps* non darebbero luogo ad assoggettamento a contribuzione], e dunque la farmacia sarà tenuta a versare sia la classica ritenuta d'acconto irpef del 20%, che anche i contributi alla *Gestione* – con la stessa percentuale del 33,72% prevista per la co.co.co., e perciò con il 22% a effettivo carico della farmacia e l'11,72% a carico, previa trattenuta, del prestatore di lavoro occasionale – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento della prestazione mediante Mod. F24.
Andrà, inoltre, consegnata all'infermiere la Certificazione Unica dei compensi erogati nell'anno.
Sembra in ogni caso opportuno in questa tipologia lavorativa formalizzare – quantomeno - la liquidazione del compenso, anche qui interamente deducibile per la farmacia, con una o più *ricevute* [il corrispettivo può infatti essere pagato anche in più soluzioni] sottoscritte dall'infermiere e redatte seguendo più o meno questo fac-simile:
"***Ricevuta di pagamento n. ….. per lavoro autonomo occasionale***
[Marca da bollo di € 2,00 obbligatoria per importi superiori ad € 77,46]

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il residente in Via codice fiscale dichiara
di ricevere dalla Farmacia _____, con esercizio in _____, Via _____, partita iva e codice fiscale _____ a titolo di compenso per prestazioni occasionali di infermiere effettuate per l'esecuzione di tamponi rapidi antigenici per la rilevazione del Covid 19 e test sierologici, nei giorni _____ il seguente importo:

compenso al lordo della ritenuta d'acconto	*€ 100,00*
meno	
ritenuta d'acconto 20%	*€ 20,00*
trattenuta Enpapi Gestione Separata	*€ 11,72*
compenso netto percepito	*€ 68,28*

In fede.
Firma
[infermiere]
Luogo e data

Operazione non soggetta a regime iva ai sensi dell'art. 5, comma 2, Dpr. 663/72;
La prestazione ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità.
Questa opzione, al pari della co.co.co., ha un costo maggiore rispetto a quello medio di una prestazione infermieristica di lavoro autonomo, e inoltre gli adempimenti sono anche qui rilevanti e impegnativi anche sotto il profilo previdenziale.

***

In conclusione, come forse Lei avrà già rilevato, l'opzione che sembrerebbe in questo caso meglio esercitabile è probabilmente quella di un rapporto di co.co.co. [sussistendone naturalmente i requisiti sopra indicati], volendo per le ragioni già accennate trascurare il rapporto di lavoro dipendente, che pure nel Suo caso specifico, se a tempo determinato, si attaglierebbe abbastanza bene…
La co.co.co. garantisce comunque quella continuità e stabilità del rapporto che dovrebbe rispondere alle Sue esigenze, avendo Lei pianificato questa attività – come rileviamo dal quesito – per sei ore al giorno, e quindi per una frazione consistente dell'orario giornaliero di apertura della farmacia.
Infine, al termine della "campagna" - quando cioè le prestazioni infermieristiche per il Covid verosimilmente e sperabilmente [anche se si profilano per le farmacie, come sappiamo, vaccinazioni a più livelli che potranno richiedere anch'esse la collaborazione dell'infermiere…] non saranno più richieste come servizi ulteriori resi dalla farmacia – cesserà di conseguenza il rapporto di co.co.co. senza che abbiano a insorgere ulteriori impegni a Suo carico.

(*stefano lucidi – stefano civitareale*)

19/01/2021 - Servizio notturno: la chiusura del RT va comunque effettuata entro le ore 24

Quando svolgo il turno notturno, soprattutto in questo periodo di restrizione degli spostamenti, i clienti raramente vengono dopo le ore 22; sarebbe quindi molto comodo andare a riposarsi, cosa che evito di fare per poter effettuare la chiusura del registratore di casa subito prima delle ore 24.
La chiusura del POS e del registratore di cassa deve essere obbligatoriamente fatta prima delle ore 24 o può anche essere effettuata prima della prima battuta del giorno successivo?

È un tema che abbiamo qui già affrontato [in particolare, v. *Sediva News del 23/10/2017*], ma quando, per la verità, ancora non era stato introdotto l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi per mezzo dei RT.
Proprio nell'occasione citata, comunque, sulla base del principio generale dettato dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 544/99 e dalla Circ. 12/E/2016 abbiamo chiarito che *per tutti gli esercizi* [e quindi anche *per tutte le farmacie*] la cui attività si fosse protratta oltre le ore 24, il *documento riepilogativo* – cioè lo scontrino di chiusura giornaliera – poteva essere emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività [e quindi anche dopo la mezzanotte], computando comunque i corrispettivi alla data di inizio del servizio stesso.
Senonché, proprio con l'avvento dei RT, il problema dello "sfasamento" della data di chiusura giornaliera dei corrispettivi dopo la mezzanotte si è ripresentato.
D'altronde, come riportano le *Specifiche tecniche* dell'Agenzia delle Entrate [che, nel momento in cui

scriviamo, sono addirittura giunte alla loro *versione n. 10*], i dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente tramite i RT si considereranno riferiti alla data riportata nel campo *<DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi– versione 7 – giugno 2020"*, che *corrisponde esattamente alla data e all'ora in cui avviene materialmente la chiusura obbligatoria di cassa giornaliera*.

A tale proposito, sempre nelle *Specifiche tecniche* citate, viene chiarito che : "*In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà […] utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura".*

Per quanto attiene infine la chiusura giornaliera del POS [che consiste il più delle volte in una stampa in cui viene presentato un riepilogo delle vendite effettuate in una certa giornata, con totalizzatori per tipo di chiusura, reparto e codice Iva, tipo di pagamento ed operatore, ecc..], ci pare sia opportuno effettuare questa operazione *in concomitanza con la chiusura giornaliera del RT*, anche al fine di effettuare un riscontro contabile-gestionale di fine giornata degli importi effettivamente registrati e di quelli incassati sia per contanti che tramite POS.

Dunque, questa è l'inevitabile conclusione, anche Lei dovrà attenersi alle "nuove" regole dettate a seguito dell'introduzione dei RT e che si dimostrano – come abbiamo appena descritto – essere un grande passo indietro rispetto alle "vecchie" procedure già accettate dall'A.f.

Ci auguriamo, tuttavia, che in futuro - non troppo lontano - i Registratori Telematici vengano messi in condizione [con appositi aggiornamenti e nuovi *firmware*] di imputare al giorno precedente i dati della chiusura giornaliera avvenuta dopo la mezzanotte, così da poter rimediare *nuovamente* ai problemi di chi, come Lei, svolge il servizio notturno.

(*mauro giovannini*)

19/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - bonus verde, contributo acquisto veicoli elettrici, terreni agricoli

➢ *Bonus verde*

Il comma 76 proroga anche per il 2021 la detrazione per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili abitativi

La misura della detrazione dalle imposte sul reddito resta al 36% delle spese sostenute ed è immutato anche il tetto di 5.000 euro di *bonus* per unità immobiliare.

➢ *Veicoli elettrici*

I commi 77-79 riconoscono - alle persone fisiche con Isee inferiore a 30.000 euro, che *acquistano* [anche in *leasing*] entro il 31 dicembre 2021 un autoveicolo nuovo, di categoria M1 alimentato esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW e con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva - *un contributo pari al 40% della spesa sostenuta*.

Le modalità attuative saranno incluse in un DM di prossima emanazione.

➢ *Esenzione imposta di registro acquisto terreni agricoli*

Il comma 40 prevede - per il 2021 - il non assoggettamento all'imposta di registro (di norma in misura fissa di 200 euro) per gli atti di acquisto di terreni agricoli di valore non superiore a 5.000 euro da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

(*francesco raco*)

20/01/2021 - Ritorno alla cassa per cartelle esattoriali e atti di accertamento esecutivo: un piccolo "kit di sopravvivenza"

Per il periodo *8/3/2020-31/12/2020* – come molti di voi ricorderanno - ha operato la sospensione della *riscossione* delle somme risultanti dalle *cartelle di pagamento* e dagli *avvisi di accertamento esecutivi* già notificati *alla data dell'08/3/2020*.

Per lo stesso periodo, inoltre, è rimasta sospesa anche la *notifica* degli atti "in gestazione" da parte dell'Agente della riscossione.

Tra breve, quindi, i contribuenti dovranno far fronte non solo ai pagamenti rimasti sospesi - da effettuare, lo diciamo subito, *in un'unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio* - ma anche alla notifica di nuovi atti rimasti "silenti", che riprenderà a tamburo battente già nei prossimi giorni.

Possono perciò essere utili queste brevi note, se non altro per fare il punto della situazione e fornire – come dire? - un piccolo *"kit di sopravvivenza"* per quella che si teme essere una ripresa massiva dell'attività dell'Agente della riscossione.

Concentriamoci sull'aspetto più critico, e cioè sulla *fine della sospensione dei pagamenti degli atti già notificati all'8/3/2020* che può dare luogo, sostanzialmente, almeno a 4 diversi "scenari", e cioè che a quella data stessa dell'8/3/2020:

- ***a)*** *i termini di pagamento non erano ancora scaduti (e ciò, intuibilmente, perché la notifica è stata effettuata entro i 60 giorni antecedenti all'8/3/2020, pertanto a partire dall'8/1/2020);* o
- ***b)*** *quegli stessi termini erano già scaduti;* o
- ***c)*** *era già stata presentata istanza di rateazione;* o infine
- ***d)*** *c'era già un piano di dilazione in corso.*

Ora, nel caso *sub a)*, come accennato, *le somme dovute devono essere versate in un'unica soluzione entro il 31/01/2021:* non c'è scelta, se si vuole versare il dovuto senza ulteriori indugi e/o preoccupazioni.

Nel caso *sub b)* è bene essere consapevoli che l'Agente della riscossione potrebbe intraprendere le azioni esecutive "fin da subito": *il termine del 31/1/2021 riguarda, infatti, il pagamento delle cartelle e non la sospensione delle azioni esecutive e cautelari*, che – lo ribadiamo ancora una volta – è invece cessata lo scorso 31 dicembre.

Tuttavia, con il c.d. "decreto Ristori", è stata data la possibilità - per coloro che sono decaduti da precedenti piani di rateazione - di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31/12/2021, *senza necessità di saldare le*

rate scadute alla data di presentazione della richiesta, come invece stabilisce la regola generale.
Ebbene, tale possibilità dovrebbe essere riconosciuta anche a chi non ha pagato la cartella nei termini ma non ha presentato alcuna istanza di dilazione – come nel caso ipotizzato *sub b)* - perché di fatto si trova nella stessa condizione di chi è decaduto da un precedente piano di rateazione.
In tali casi, *è quindi consigliabile presentare l'istanza di rateazione il prima possibile*, così da evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agente della riscossione.
Nel caso *sub c)* - e cioè se all'8/3/2020 era *già* stata presentata istanza di rateazione durante il periodo di sospensione - l'istanza è stata (o sarà) lavorata dall'Agente della riscossione; ricordiamo che, una volta richiesta e accettata la rateazione, l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca e non può avviare nuove azioni esecutive e inoltre, una volta pagata la prima rata, non può neppure proseguire le procedure di recupero coattivo già eventualmente avviate; infine – il che vale anche per coloro che si trovano nel caso *sub b)* - per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere *dal 30/11/2020 e fino al 31/12/2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà* deve essere documentata solo laddove il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dalla regola generale.
Da ultimo, nel caso *sub d)*, qualora alla data dell'8/3/2020 c'era già un piano di dilazione con rate scadenti nel periodo di sospensione, anche il pagamento di quelle rate ha beneficiato della sospensione fino al 31/12/2020, ma – anche qui - *le rate sospese devono essere comunque versate in un'unica soluzione entro il 31/1/2021*.
Ma il *Curaitalia* ha stabilito, *per i piani di dilazione in essere alla data dell'8/3/2020*, che si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di *10 rate* [*e non di 5*, sempre secondo la regola generale] anche non consecutive.
Questo significa che entro il 31/1/2021 potranno anche non essere versate tutte le rate sospese nel periodo 8/3/2020-31/12/2020 conservando egualmente il beneficio della rateazione, purché però quelle non saldate siano di numero inferiore a dieci.
Le rate con scadenza successiva al 31/12/2020 devono essere versate, invece, nel rispetto delle scadenze ordinarie.
"Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"
Per chiudere, coloro che hanno aderito a queste due definizioni [cioè sia alla "*rottamazione-ter*" che al "*saldo e stralcio*"], *se salderanno tutte le rate in scadenza nel 2020 entro il 1/3/2021* conserveranno i benefici delle due agevolazioni, purché – attenzione! - in regola con il pagamento delle rate del 2019.

* * *

Questo il quadro attuale, ma sono sin d'ora allo studio misure per attenuare l'impatto sui contribuenti della ripresa dei pagamenti degli atti già recapitati, nonché dell'invio dei nuovi; misure che vanno – almeno dalle informazioni riportate dalla stampa specializzata – dall'allungamento dei termini di prescrizione [per consentire all'amministrazione finanziaria di diluire atti di recupero ed invii] *ad una nuova edizione* [e sarebbe la quarta] *della "rottamazione".*
Naturalmente la tempistica e l'entità di questi interventi dipende/dipenderà anche dalla crisi politica in atto, che certo non semplifica la difficile situazione che stiamo vivendo.

(*stefano civitareale*)

20/01/2021 - Legge di bilancio 2021 – le detrazioni per interventi edilizi

I commi 58 – 60 prorogano *per tutto il 2021* le detrazioni per:
- la riqualificazione energetica degli edifici – il cd "*ecobonus*" – per una percentuale tra il 50 e il 65%, secondo l'intervento effettuato;
- la ristrutturazione, il restauro e il risanamento di *edifici abitativi* per il 50% della spesa;
- l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare, come al solito, gli immobili ristrutturati ed è il cd "*bonus mobili*": la detrazione è del 50% della spesa ma con il massimale aumentato da e per quest'anno a 16.000 euro, dai precedenti 10.000 euro;
- il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici – il cd "*bonus facciate*" – per il 90% della spesa.

(*francesco raco*)

21/01/2021 - Ennesimo stop alla riscossione fino al 1° marzo 2021…[…ma è già in arrivo con un'ulteriore proroga l'ennesima "rottamazione"]

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione (*AdER*) ha aggiornato le *FAQ* sulle misure *anti-Covid* in materia di riscossione, modificate ancora una volta per effetto del recentissimo *D.L. 3/2021 (GU del 15/01/2021).*
E' il provvedimento che attendevamo per intervenire nuovamente sull'argomento (*v. Sediva News del 20/01/2021)*: sono infatti chiarimenti operativi dell'AdER estremamente utili in questo "turbinìo" di proroghe e sospensioni, che pertanto si riportano a beneficio di tutti in calce a queste note.
Dunque, essenzialmente è stato ampliato di *un mese* il periodo di sospensione dell'attività di riscossione, spirato lo scorso 31 dicembre.
Per effetto di questo ampliamento, pertanto, TUTTE LE SOMME NON VERSATE NELL'INTERO PERIODO DI SOSPENSIONE – e quindi, a questo punto, NELL'INTERO PERIODO COMPRESO TRA L'8/03/2020 E IL *31/01/2021* - *DOVREBBERO* essere pagate *entro il prossimo 28 febbraio* [che in realtà diventa però il *1° marzo*, perché il 28 febbraio cade di domenica], e pertanto fino alla stessa data del 1° marzo p.v. opera anche la *sospensione delle notifiche di nuovi atti.*
Il condizionale ["*DOVREBBERO*"] è però d'obbligo trattandosi, come infatti è stato definito, di un provvedimento "ponte" dato che in gestazione – molto

probabilmente nel prossimo decreto "Ristori" (il quinto per la precisione) - *vi SAREBBE nell'immediato futuro* [e anche qui non possiamo usare l'indicativo] non solo un ulteriore slittamento in avanti della ripresa dell'attività dell'Agente della Riscossione, ma anche una nuova edizione della *"rottamazione"* e del *"saldo e stralcio"*.
Si vuole intuibilmente alleggerire, a tutto beneficio della loro effettiva riscuotibilità, i "carichi pendenti" che prima o poi dovranno infatti tornare ad essere riscossi, perché non dimentichiamo che stiamo pur sempre parlando – come del resto la stragrande maggioranza delle misure anti-Covid assunte dal governo in questi mesi – di una pura e semplice "moratoria" degli adempimenti e non certo di una loro riduzione/cancellazione.
Naturalmente non mancheremo di informarvi prontamente non appena il tutto vedrà la luce.
Ed eccovi, come anticipato all'inizio, le FAQ dell'AdER.
LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- *Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021)?*

No. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 – l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, neppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

- *Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione?*

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza *Covid-19* hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021.
(*) *Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.*

- *Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?*

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

- *I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?*

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

- *Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?*

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021.

- *Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 gennaio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?*

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio.

* * *

Come vediamo, la varietà dei quesiti e delle risposte dovrebbe coprire più o meno qualsiasi vs esigenza di chiarimenti.

(*stefano civitareale*)

21/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 – il superbonus 110%

L'ormai famoso *Superbonus*, che consiste in un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per *specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici*, è stato prorogato dai commi 66-68 fino al 30 giugno 2022.
Queste le ulteriori novità, tutte più o meno di rilievo:
- la detrazione per le spese sostenute nel 2022 andrà ripartita in *quattro anni* (per quelle fino al 31/12/2021 sarà invece in 5 anni);
- possono ora beneficiare dell'agevolazione anche i *lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche*;
- da quest'anno rientrano nell'agevolazione anche *edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà e quelli sprovvisti di Ape*;
- l'agevolazione viene infine ampliata anche all'installazione di *pannelli fotovoltaici su strutture pertinenziali*.

(*francesco raco*)

22/01/2021 - Spetta al Comune l'intera pianificazione territoriale del servizio farmaceutico

Le leggi regionali che ancora oggi prevedono la competenza di uffici della Regione o delle Asl ad emanare provvedimenti sul servizio farmaceutico come lo spostamento o il decentramento delle farmacie devono essere considerate tuttora applicabili?
La nostra Asl, ad esempio, potrebbe – secondo la nostra Regione – disporre proprio il decentramento di due farmacie che lo hanno chiesto da anni, ma i titolari e soprattutto l'Ordine dei Farmacisti si oppongono sostenendo la competenza comunale, e secondo noi hanno ragione.

Sorprende francamente che vi siano ancora dubbi del genere, vista l'ormai fermissima costanza del giudice amministrativo, e parliamo del CdS, nell'ascrivere ai Comuni qualsiasi competenza in tema di organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico: in questo momento residue attribuzioni provvedimentali vanno riconosciute soltanto alle Regioni e limitatamente alle competenze che operano su raggi *ultracomunali*, come l'istituzione di farmacie aggiuntive [nei porti, aeroporti, ecc.], il

trasferimento di esercizi da un comune all'altro [nei casi previsti nel comma 161 della l. 124/2017] oltre naturalmente all'indizione e integrale espletamento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.
Questa concentrazione di qualsiasi altra funzione in materia non è per la verità piaciuta a tutti, forse anche perché troppo spesso – in barba anche alla "sussidiarietà verticale" pur di rango costituzionale - i Comuni mostrano di farne esercizio inadeguato [e questo è un tema, pur già affrontato, su cui torneremo presto]: ma ormai così è, perché dovrebbe trattarsi di un approdo giurisprudenziale a questo punto senza ritorno.
Soprattutto le Regioni - che talora tentano incursioni nelle competenze comunali invocando [o minacciando] l'esercizio di poteri sostitutivi che non spettano né ad esse né a qualsiasi altra amministrazione - avrebbero dovuto ormai da tempo farsene una ragione: ad esempio, le Asl, laddove – come nel caso che propone il quesito – le norme regionali sembra continuino a riconoscere loro superstiti poteri provvedimentali, parrebbero per lo più essersi adeguate e anche gli Ordini si muovono abbastanza su questa direttrice.
D'altra parte, siamo in presenza di un [nuovo] *principio fondamentale statale* – introdotto, come tutti sappiamo, dall'art. 11 del Crescitalia - che *riserva* in via esclusiva appunto ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio, e quindi in particolare ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica, con tutti i poteri che vi ineriscono e le finalità che detta lo stesso art. 11 in ordine al loro concreto esercizio [assicurare una maggiore accessibilità al servizio e un'equa sua distribuzione sul territorio], ma altresì, per naturale "attrazione", l'istituzione e affidamento in gestione del dispensario [sia permanente che stagionale], l'istituzione delle farmacie succursali/stagionali [mentre il loro affidamento in gestione può, quando sia necessario secondo l'art. 117 T.U. provvedervi in via concorsuale, competere alla Regione], l'istituzione di farmacie in soprannumero ex art. 104 T.U., il decentramento della sede, lo spostamento della farmacia all'interno della sede.
Ma proprio perché *principio fondamentale statale*, e vertendosi in materia [la "*tutela della salute*"] di *legislazione concorrente Stato/Regioni*, deve ritenersi preclusa – e anche questo è pacifico – qualsiasi sua modifica da parte del legislatore regionale le cui disposizioni contrastanti vanno dunque considerate, con le parole del CdS, "*tacitamente abrogate*".
Se perciò una norma regionale, antecedente o successiva al Crescitalia, ascrive – ad esempio - a un qualunque organo, centrale o periferico, della Regione i provvedimenti ex art. 104, dovrebbe ragionevolmente [e auspicabilmente] essere emendata da ulteriori interventi legislativi.
Dove così non sarà, e d'altronde non si scorgono precedenti che lascino ben sperare in questa direzione, bisogna distinguere:

- nel caso sia una disposizione antecedente al Crescitalia, va considerata *caducata* [o "*tacitamente abrogata*"] e in sede giudiziaria *disapplicata*, come abbiamo sottolineato ripetutamente;
- se è invece una disposizione successiva – e alcune, anzi, sono addirittura recenti – deve provvedere in "autotutela" proprio il legislatore: *diversamente* dovrà pensarci, se e quando sarà, la Corte Costituzionale.

Come rileviamo dal quesito, quindi, l'Asl sembra – diversamente dalla Regione – pensarla in sostanza allo stesso modo.

(*gustavo bacigalupo*)

22/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria [… e per la connessione a internet]

I Commi 611-613 confermano anche per il 2021 il rilascio – a chi compie 18 anni nell'anno ed è residente in Italia - di una *carta elettronica*, utilizzabile:
- per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- e per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il budget di questa misura è fissato al momento – sempre per il 2021 – a euro 160 milioni.
Inoltre, per favorire l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi – circoscritto tuttavia a nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro - è riconosciuto loro un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.
Qui il budget è di 25 milioni di euro sia per l'anno 2021 che per il 2022.

(*andrea raimondo*)

22/01/2021 - Adeguamento ISTAT per dicembre 2020

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *dicembre 2020.*
L'indice mensile è salito [dal precedente 0%] a ***0,3%***, come anche quello *annuale*, passato da ***-0,3% a -0,2%,*** e quello *biennale*, che dal precedente ***-0,2%*** è passato a ***+0,2%.***
I canoni restano pertanto invariati in ragione *annuale*, perché di segno negativo, mentre in ragione *biennale* si ritorna a una variazione sia pure soltanto dello **0,150%** (il 75% di 0,2).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

25/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 – Semplificazioni fiscali

I commi 1102-1107 contengono semplificazioni di alcuni adempimenti fiscali a beneficio dell'operatività quotidiana di imprese e consulenti.
Si tratta delle seguenti.

- I *contribuenti trimestrali ai fini Iva* dovranno registrare le *fatture attive* non più, secondo la regola generale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese, *bensì entro la fine del mese successivo a*

quello di chiusura del trimestre di effettuazione delle operazioni, ma rientrando pur sempre, ai fini della liquidazione del tributo, nello stesso mese di effettuazione delle operazioni. Così, ad esempio, una fattura emessa nel corso del mese di febbraio non dovrà più essere registrata inderogabilmente entro il 15 marzo, ma entro il 30 aprile concorrendo però anch'essa alla liquidazione Iva del primo trimestre.

- Viene abolito il c.d. *"esterometro":* per le operazioni con l'estero effettuate *a partire dal 1/1/2022*, la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il *Sistema di Interscambio (SDI)* che diventerà pertanto l'*unico canale di trasmissione* sia per le fatture elettroniche (FE) che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di un'apposita comunicazione per tali operazioni.
- Conseguentemente *viene modificato l'impianto sanzionatorio previsto per tale ultimo adempimento*. In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1/1/2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero, in caso di trasmissione errata o incompleta, se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Esteso anche al 2021 *il divieto di fatturazione elettronica (FE) per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria* (tra cui, naturalmente, anche le *farmacie*).
- Semplificata la predisposizione e consultazione dei documenti ai fini della dichiarazione precompilata IVA.
- Viene infine previsto che - *entro il 31 marzo dell'anno di riferimento* - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviino al Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul *Web*, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP.

(*stefano civitareale*)

25/01/2021 - Il termine triennale per la cessione della farmacia si applica anche alla società beneficiaria di una scissione

Una Snc è titolare di 2 farmacie da più di tre anni e intende scindersi in due società, ciascuno con una farmacia.
Vorremmo sapere se la titolarità storica passa in capo a entrambe le società e se quindi entrambe sono libere di cedere la propria farmacia come azienda senza aspettare i tre anni?
Oppure solo una la mantiene (forse quella che mantiene la vecchia partita iva?)

Sono in ballo nel quesito alcune problematiche civilistiche e amministrative che richiederebbero tuttavia un'analisi articolata, incompatibile con lo spazio di queste note.
In ogni caso, anche se sinteticamente, possiamo precisarLe che con la *scissione* la titolarità e il diritto di esercizio di una delle due farmacie oggi possedute da un'unica società viene assegnata - unitamente all'azienda ad essa riferibile - a *una società di nuova costituzione* o a *una società preesistente*, e perciò sembrerebbe configurabile un autentico e pieno trasferimento [di titolarità e azienda] a un *soggetto terzo*, cosicché la competente autorità sanitaria, in un unico contesto provvedimentale, dichiarerà la società attuale *decaduta* dalla titolarità della farmacia in questione riconoscendola a nome e favore di quella assegnataria.
Del resto non è qui applicabile l'art. 2504 bis del cod. civ., secondo cui "*la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*": in questo caso, cioè, la società [c.d. beneficiaria] che acquisisce la titolarità di una delle due farmacie - oggi "in pancia" alla società "bititolare", tecnicamente "*società scissa*" - non è assimilabile a una società *incorporante*, e quindi non può non ritenersi assoggettata al rispetto del termine legale di tre anni, decorrente dalla data d'efficacia della scissione, perché possa a sua volta trasferire a terzi la farmacia assegnataLe.
Per la società *scissa*, che resta titolare dell'altra farmacia, la scissione non incide invece sulla decorrenza del triennio.
È chiaro inoltre che tale limite temporale non può però minimamente riguardare l'eventuale cessione di quote, né della società *scissa*, ma neppure di quella *beneficiaria* che riceve una delle due farmacie: infatti, la modifica della compagine sociale, sia parziale che integrale, non è soggetta – come non lo è qualsiasi altra modifica statutaria - a vincoli temporali.

(*stefano lucidi*)

26/01/2021 - DCR, trattenute, scontrino

Le trattenute vanno battute con uno scontrino a parte oppure lo scontrino non è necessario se ho battuto il lordo?

È un tema trattato ripetutamente in questi ultimi tempi e quindi, riassumendo, possiamo senz'altro ribadire che se all'atto dell'incasso della DCR la farmacia ha emesso il documento commerciale dal Registratore Telematico per l'importo al lordo delle trattenute, il valore corrispondente a queste ultime non deve essere ulteriormente "battuto".
Diversamente, infatti, si verificherebbe una duplicazione dei corrispettivi sia ai fini Iva che ai fini reddituali.

(*roberto santori*)

26/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 – Spese veterinarie – Redditi dominicali e agrari – Misure per territori calamitati

- ***Aumento limite detrazione per spese veterinarie***

Il comma 333 eleva a 550 euro, rispetto ai precedenti 500 euro, il tetto per la detraibilità delle spese veterinarie che, ricordiamo, spetta nella misura del 19% del loro importo e con il limite elevato appunto a 550 euro.
Resta ferma la precedente franchigia di 129,11 euro.

- ***Esenzione redditi dominicali e agrari***

Il comma 38 stabilisce tale esenzione dall'Irpef per il 2021 a favore dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

➢ ***Misure per i territori calamitati***

I commi 945-953 prevedono l'assegnazione, anche per l'anno 2021, di un contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila di 10 milioni di euro e, per gli altri comuni del "cratere sismico", di 1 milione di euro, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione.

Inoltre, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

C'è inoltre la proroga, sempre al 31 dicembre 2021, della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei comuni interessati:

- dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (provincia di Modena);
- dagli eccezionali eventi atmosferici del periodo compreso tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (alcune province venete);
- dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (alcune province dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).

(*francesco raco*)

27/01/2021 - La farmacia e i dipendenti "no vax"

Il nostro Ordine professionale ha inoltrato richiesta a tutte le farmacie della provincia di indicare la disponibilità dei titolari e dei collaboratori a sottoporsi al vaccino anti COVID-19.

La nostra farmacia ha sette dipendenti: tre farmacisti, due commesse e due magazzinieri.

Con nostra sorpresa, però, un farmacista, le due commesse e un magazziniere ci hanno già manifestato la loro indisponibilità a vaccinarsi.

Su questo argomento abbiamo letto interpretazioni diverse, forse perché è materia ancora troppo recente.

Quali provvedimenti potrebbe adottare la farmacia nei confronti di questo personale? Potrebbe ad es. licenziarli?

Si tratta con tutta evidenza - come del resto dovrebbe essere ben noto perché tutti da un po' di tempo si stanno ponendo i vs stessi interrogativi – di quesiti abbastanza complessi, cui dunque non è facile fornire risposte "blindate", tanto più che su questo tema anche la dottrina giuslavoristica [e non solo] è tutt'altro che pacifica perché fornisce in realtà risposte diverse, trascurando il piccolo particolare che nel merito non si è ancora pronunciato nessun Tribunale.

In sostanza, Lei chiede se un dipendente "no vax" della farmacia [collaboratore-farmacista, magazziniere, commessa] possa essere licenziato o quantomeno sottoposto a misure sanzionatorie nel caso appunto in cui egli si rifiuti in termini categorici di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

Proviamo a descrivere l'intera vicenda pur dandone un quadro poco più che sintetico.

§1 - IL DATORE DI LAVORO PUÒ ESIGERE DAI DIPENDENTI LA VACCINAZIONE?

Tenendo necessariamente conto della natura dell'attività svolta dal servizio farmaceutico in generale, e quindi anche dai dipendenti delle farmacie, *il datore di lavoro* – perciò sia un titolare individuale come una società titolare di farmacie – *può*, nonostante la *riserva di legge* posta dalla Costituzione e di cui diremo meglio più in là, *esigere dai lavoratori la vaccinazione contro il Covid-19* sulla base di tre argomenti essenziali:

- come quasi tutti i diritti assoluti della persona, anche la libertà di sottoporsi o no alla vaccinazione antiCovid-19 è suscettibile di limitazioni di fonte contrattuale, pur in assenza di una legge che disciplini specificamente la materia;

- la comunità scientifica internazionale è concorde circa la necessità urgente di combattere la pandemia da Covid-19 mediante la "vaccinazione di massa", considerando molto più gravi i rischi derivanti dal perdurare della pandemia stessa rispetto a quelli di eventuali effetti indesiderati dell'inoculazione del vaccino; le autorità sanitarie competenti e il Governo, da parte loro, auspicano - ma in realtà tendono ad assicurare ai cittadini - che la "vaccinazione di massa" possa avvenire al più presto e con la maggiore diffusione possibile;

- quand'anche il singolo datore di lavoro, in relazione alle caratteristiche dell'organizzazione dell'attività lavorativa nell'impresa, ravvisi nella vaccinazione contro il Covid-19 una misura utile per ridurre apprezzabilmente il rischio specifico di trasmissione dell'infezione a causa del contatto tra le persone in seno all'azienda, *egli ha il potere/dovere contrattuale* – e non solo – *di pretendere dal lavoratore che si sottoponga alla vaccinazione* [consigliata, lo si tenga sempre ben presente, dalla scienza e dall'esperienza], adempiendo così a un obbligo gravante su di lui dal rapporto contrattuale in essere con l'azienda (v. §1 e §2), *salva la sussistenza di un motivo giustificato di segno contrario* (v. §3).

E però, anche laddove il *rifiuto della vaccinazione risulti oggettivamente ingiustificato*, non sembra una via facile [né propriamente opportuna…] da intraprendere, anzi molto impervia, ricorrere alla sanzione [addirittura la più grave…] del *licenziamento disciplinare per giusta causa*, considerata la possibilità che venga contestata, se non altro, la sussistenza dell'elemento psicologico necessario ai fini della configurabilità della *mancanza grave* (v. §3).

E anche rispetto al *licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, quando sarà cessato il relativo divieto congiunturale tutt'ora in vigore, sarebbe preferibile – a tutto concedere, aggiungiamo con massima franchezza - applicare la *sospensione della prestazione fino alla fine della pandemia*, anche se l'eventuale praticabilità di soluzioni alternative riguardanti l'organizzazione interna potrebbe far considerare questa misura della farmacia datrice di lavoro eccessivamente minacciosa [con effetti, almeno sotto certi profili, perfino controproducenti sul "clima aziendale" che, specie per aziende minori come sono più o meno tutte le farmacie, può rivelarsi un aspetto incidente negativamente sulla qualità e quantità delle prestazioni lavorative svolte al loro interno].

§2 - Riserva di legge

Senonché, dovendo fatalmente evocare anche la *riserva di legge* contenuta nell'art. 32 della Costituzione, si vuole forse introdurre o affermare surrettiziamente un obbligo generale di vaccinazione che la legge non prevede?

La risposta è però negativa, tenuto conto che i "renitenti" potranno continuare a non vaccinarsi mentre l'impresa potrà loro inibire l'accesso a un ambiente di lavoro in cui la loro presenza sia considerata fonte di un maggior rischio per la salute altrui e in particolare delle altre unità lavorative.

Ora, l'art. 32, comma 2, della Costituzione ["*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*"] sancisce – è vero - la libertà di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario [il famoso TSO], ivi comprese le vaccinazioni, a meno che non sia una disposizione di legge a prevederlo espressamente.

E però, l'ordinamento italiano conosce numerosi casi di vaccinazioni *rese obbligatorie appunto da norme di legge* per singole categorie di persone o per tutti: contro la difterite (1939), contro il tetano (1963-1981), contro la poliomielite (1966), contro l'epatite virale B (1991), contro la tubercolosi (2000), contro la poliomielite, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella, oltre che ancora difterite e tetano (2017), mentre, come sappiamo bene, a tutt'oggi nessuna norma ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19.

Così stando le cose, la questione che inizia a porsi è se, pur in assenza di una specifica disposizione legislativa e finché duri questa pandemia, sia consentito a un imprenditore imporre ai propri dipendenti - che abbiano l'effettiva possibilità di sottoporvisi – una misura di sicurezza per il lavoro all'interno dell'azienda come la vaccinazione anti Covid; ovvero, in altre parole, se il vincolo non specificamente previsto da una legge per la generalità delle persone possa [senza che sia violato l'art. 32 Cost.] essere attivato a carico di alcune di esse per effetto del contratto di lavoro (ma anche, eventualmente, per effetto di un contratto diverso: di trasporto, di ristorazione, o di altro genere) di cui esse siano titolari.

Ma potrebbe darsi a questi interrogativi una risposta in ogni caso positiva [quindi favorevole all'attivabilità da parte del datore di lavoro, al ricorso di certe condizioni ma comunque in assenza di una prescrizione legislativa, di misure di sicurezza per i dipendenti] laddove per l'appunto uno o più di loro rifiutassero esplicitamente e definitivamente la vaccinazione anti-Covid, *soprattutto ponendo l'attenzione sulle norme, di carattere generale, che obbligano rispettivamente il datore e il prestatore di lavoro a realizzare le condizioni di massima sicurezza e igiene in azienda a beneficio di tutti coloro che in essa lavorano*.

§3 - L'obbligo generale di sicurezza fa carico sia al datore che al prestatore di lavoro

L'art. 2087 del cod.civ. obbliga l'imprenditore pubblico o privato [quindi una farmacia, come un bar o un ufficio postale] ad adottare *le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*.

Occorre dunque chiedersi se, in una situazione di pandemia da Covid-19, un luogo di lavoro nel quale tutti [o la gran parte degli addetti] siano vaccinati contro il virus realizzi condizioni di sicurezza in ordine a un rischio apprezzabilmente maggiore dell'infezione, rispetto al caso in cui una parte dei dipendenti non sia vaccinata.

Se però le indicazioni della scienza medica sono univocamente nel senso della risposta positiva, l'imprenditore ben può - proprio in conformità all'art. 2087 cod.civ. e a seguito di attenta valutazione del rischio specifico all'interno dell'azienda - richiedere a tutti i dipendenti la vaccinazione, dove questa sia per loro concretamente possibile; né gli interessati potranno opporre alla richiesta di un certificato di vaccinazione il divieto di indagini di cui all'art. 8 Statuto dei Lavoratori, dal momento che l'essersi sottoposti alla misura protettiva diventa, per effetto appunto del contratto di lavoro, un dato rilevante circa la loro prontezza ad adempiere correttamente.

Questo modo di attuazione da parte dell'imprenditore del contratto si porrebbe perfettamente in linea con direttive generali di sanità pubblica condivise dalla comunità scientifica, dal Governo e dalle autorità sanitarie competenti: si tratta dunque di una modalità ragionevole di attuazione del rapporto contrattuale e come tale meritevole di tutela nell'ordinamento.

§4 - L'obbligo di attivare le vaccinazioni necessarie, secondo il TU sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

Per altro verso, l'art. 20 del TU citato (d.lgs. n. 81/2008) testualmente recita: "*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*".

Così, le direttive impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro, se conformi alle indicazioni che si traggono da scienza ed esperienza, contribuiscono a determinare il contenuto dell'obbligazione contrattuale del dipendente, anche quando da esse derivi un obbligo non specificamente previsto dalla legge, né comunque imposto alla generalità dei cittadini.

Un'altra disposizione direttamente rilevante in questa materia può essere l'art. 279 dello stesso TU, che prevede in termini più specifici l'obbligo per l'imprenditore di richiedere la vaccinazione del dipendente; la previsione è bensì riferita al rischio di infezione derivante da un "*agente biologico presente nella lavorazione*", e tuttavia - se l'obbligo è esplicitamente previsto dalla legge per questo rischio specifico - si può anche affermare che si tratti di un obbligo gravante sull'imprenditore per la prevenzione di un rischio di infezione derivante da un virus altamente contagioso, di cui pertanto può essere portatrice una qualsiasi delle diverse persone

contemporaneamente presenti nello spazio aziendale chiuso e nel quale l'attività lavorativa è destinata a svolgersi.
A questa applicazione estensiva dell'art. 279 del TU si obietta che le norme protettive in materia di sicurezza e igiene del lavoro "*sono pensate per prevenire i rischi derivanti dal luogo di lavoro*" e non i rischi provenienti dall'esterno.
Per superare questa obiezione potrebbe essere sufficiente considerare che l'imprenditore - nell'esercizio del suo potere organizzativo - *è tenuto a valutare e prevenire anche rischi provenienti da agenti dall'esterno dell'azienda*, come per esempio gli agenti atmosferici cui i dipendenti possono essere esposti nello svolgimento della prestazione e/o comportamenti imprudenti o addirittura dolosi di terzi e/o gli agenti patogeni di cui possa essere portatore un utente del servizio o un fornitore.
A questo proposito si osservi, peraltro, che il rischio dell'infezione da Covid-19, a differenza degli altri rischi di contrarre malattie infettive, è stato qualificato dalla legge come *rischio di infortunio sul lavoro* (art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020) proprio in considerazione dell'elevatissima contagiosità e diffusione del virus che causa questa grave malattia e dell'alta probabilità che in un ambiente chiuso anche una sola persona portatrice del virus lo trasmetta ad altre: con questa disposizione il legislatore ha in sostanza considerato il fatto stesso di lavorare in un'azienda insieme ad altre persone *come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19*.
Che è quanto basta, verosimilmente, perché di questo rischio il datore di lavoro possa/debba farsi pienamente carico.
Per altro verso, in alcune circostanze grava sul datore di lavoro un rilevante dovere di sicurezza anche nei confronti dell'utente del servizio: dovere nell'adempimento del quale non può certo distinguersi se il rischio derivi da un fattore o agente patogeno proveniente "dall'interno" o "dall'esterno" dell'organizzazione.
Questo è particolarmente evidente nel caso di un ospedale o casa di cura, ma forse anche nel caso di una farmacia: se la direzione aziendale non richiedesse la vaccinazione ai propri dipendenti (cui pure sia data la possibilità di vaccinarsi) e da tale omissione derivasse la malattia di una persona, dipendente o paziente o cliente, l'azienda ne sarebbe evidentemente responsabile e così pure se il danno fosse derivato dal mancato rispetto di una qualsiasi altra misura di sicurezza specificamente suggerita dalla scienza, dalla tecnica e/o dall'esperienza per l'esercizio di attività sanitarie.
I sostenitori della tesi secondo cui il datore di lavoro non potrebbe invece, in linea generale, pretendere che i dipendenti si assoggettino alla vaccinazione anti-Covid ammettono che questa possa essere invece richiesta ai medici e infermieri di un ospedale o casa di cura.
Ma non spiegano in che cosa si differenzi la responsabilità del titolare di un ospedale o di una casa di cura nei confronti dei dipendenti o dei terzi rispetto alla responsabilità del titolare di qualsiasi altra impresa: la particolare intensità del rischio di contagio da contatto tra persone nel luogo di degenza e/o cura non toglie del resto che un rischio della stessa natura [forse meno intenso ma pur sempre molto elevato nel caso del Covid-19 e in particolare delle sue mutazioni/varianti più recenti] sussista anche in una farmacia come d'altronde, poniamo, anche in un ristorante dove più persone operano continuativamente ed entrano in contatto tra loro in un ambiente chiuso.
E poi, la severità della giurisprudenza consolidatasi nell'ultimo trentennio in materia di *responsabilità dell'imprenditore per la sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro* non sembra lasci grandissimi dubbi a questo riguardo.

§5 - Il possibile ragionevole rifiuto della vaccinazione

L'ammissibilità della disposizione aziendale che richiede la vaccinazione, in una situazione in cui essa sia concretamente possibile per il lavoratore, non significa che questi non possa legittimamente opporre un impedimento di natura medico-sanitaria [anche se, beninteso, non potrebbe costituire motivo ragionevole di rifiuto della vaccinazione la preoccupazione del lavoratore per i suoi possibili effetti indesiderati, dato che il compito di valutare la sicurezza dei vaccini, come di qualsiasi altra misura di protezione della salute, è affidato dall'ordinamento a presidi sanitari specialistici, che fino a prova contraria si deve supporre svolgano la funzione affidata loro in modo appropriato e rigoroso].
Potrebbe invece essere addotta, per esempio, una condizione personale di immunodeficienza (per i tipi di vaccino tradizionali), o altra patologia che sconsigli la vaccinazione, oppure lo stato di gravidanza (in relazione al quale permane una controindicazione prudenziale da parte delle autorità competenti).
In tali specifiche evenienze il datore di lavoro dovrà pertanto adottare, in accordo con il medico competente e con gli altri organi preposti alla sicurezza del lavoro, *misure appropriate* per consentire comunque lo svolgimento della prestazione nella condizione della massima possibile sicurezza e potrà quindi, sempre per esemplificare, collocare la persona interessata [se e in quanto i locali e/o le attività di una farmacia lo consentano] in una postazione isolata e non a contatto con utenti o fornitori, e ciò anche eventualmente riducendo il contenuto professionale delle mansioni, nonostante il rischio non certo campato in aria che la farmacia possa trovarsi costretta a fronteggiare pretese del lavoratore dirette a contrastare ipotesi di demansionamento o, nei casi estremi, di mobbing.
Dove nessuna delle dette soluzioni sia *ragionevolmente* [ci rendiamo conto che questo è un avverbio che stiamo utilizzando a iosa ma la *ragionevolezza* è il parametro in realtà di maggiore consistenza…] praticabile, può rendersi plausibile – come ipotizzato nel §1, ma dovendo ammettere che si rischia di deviare verso una *extrema ratio* (con tutti i pericoli del caso…) – il ricorso, a norma dell'art. 2110 c.c., alla *sospensione della prestazione* e

anche del trattamento salariale fino alla fine della pandemia, salva la possibilità dell'attivazione della c.d. integrazione salariale.

§6 - LE POSSIBILI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DELLA VACCINAZIONE.

Siamo evidentemente nell'ipotesi opposta a quella esaminata nel §4, e quindi la questione è se il datore di lavoro può *ragionevolmente* – ma legittimamente – fronteggiare il rifiuto opposto da un dipendente alla richiesta della vaccinazione, non giustificato da un comprovato impedimento personale di natura medico-sanitaria.

Se in una situazione di perdurante pandemia si riconosce – sulla base di quanto detto fin qui - la legittimità della scelta del datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti la vaccinazione contro il Covid-19, si deve anche riconoscere che la renitenza del dipendente alla vaccinazione è in astratto suscettibile di essere trattata allo stesso modo del rifiuto di una qualsiasi altra misura di sicurezza, che nei casi più gravi può portare al licenziamento disciplinare.

È chiaro, però, che l'intensità del dibattito anche politico sulla vaccinazione contro il Covid-19 sta avendo – e continuerà ad avere sempre più [fino a quando non intervenga uno specifico precetto del legislatore] - un'incidenza, come accennato, sull'elemento psicologico indispensabile per il configurarsi della mancanza disciplinare grave.

In questa ottica, *se la natura della prestazione non consente lo svolgimento "da remoto", e non è disponibile una posizione di lavoro che permetta l'isolamento rispetto agli altri dipendenti, ai fornitori e agli utenti*, alla persona ingiustificatamente renitente potrà prospettarsi, lo ripetiamo ancora una volta, la sospensione dal lavoro fino a che la pandemia non sia cessata: sospensione che in questo caso, a differenza del rifiuto giustificato da impedimento di natura medica, non comporterebbe, come detto, il diritto al trattamento economico.

Dove anche questa soluzione non sia praticabile, per l'impossibilità della sostituzione temporanea, potrebbe non essere escluso – in linea di puro principio, sia ben chiaro - il *licenziamento per motivo oggettivo*, salvo il rispetto del blocco in atto fino alla fine di marzo 2021.

Peraltro, considerato il prevalere degli orientamenti contrari che al momento si registrano in dottrina su questo punto, quando ogni altro tentativo di risolvere la questione abbia dato esito insoddisfacente, non sembra certo opportuno – sul piano puramente pratico - un provvedimento più rigoroso della *sospensione senza retribuzione* [che già di per sé può esporre la farmacia o il bar o l'ufficio pubblico a reazioni del dipendente sul versante giudiziario…] anche laddove l'ipotizzata *sostituzione temporanea* sia magari molto onerosa o addirittura impossibile.

* * *

Quello riportato fin qui è il parere del sottoscritto che però – tanto per rafforzare le nostre notazioni circa l'estrema incertezza che grava sull'intera vicenda in questo momento - non condividono, ad esempio, né l'Avv. Bacigalupo e né l'Avv. Lucidi, perché a loro [fermo] giudizio l'ostacolo costituito dal secondo comma dell'art. 32 della Cost. non è eludibile né minimamente superabile, men che meno ricercando una *voluntas legis* in disposizioni che, come l'art. 2087 cod.civ. e gli artt. 20 e 279 del citato d.lgs. n. 81/2008, non siano *espressamente dirette* a imporre come obbligatoria, cioè come TSO, la vaccinazione anti-Covid.

Soltanto una norma di legge che introduca in termini non equivoci questo specifico TSO [come accadde per il vaiolo ecc.] potrà – concludono i due illustri Colleghi – rivelarsi davvero risolutiva di una vicenda che, ben diversamente, è in questo momento densa di mille incertezze, tanto più che, come stiamo constatando in queste ore, l'inopinato moltiplicarsi di [possibili] "varianti" del Covid-19 sta non solo mettendo l'intera Europa in "zona rossa" o "arancione", ma soprattutto [ed è l'aspetto più preoccupante] sta mettendo in dubbio perfino l'efficacia del vaccino Pfizer la cui percentuale di "successo" sembra, ribadiamo però *sembra*, stia infatti scendendo dall'originario 95% circa a un 50-60%.

Questa crescente incertezza, insomma, può rendere sempre meno verosimile che il legislatore possa decidersi a tanto, ma – per tornare e concludere sul tema del titolo – può rendere ancor più arduo per il datore di lavoro adottare una qualsiasi misura contro i "no vax".

(federico mongiello)

27/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 – la detrazione di [max] 600 euro per il lavoratore dipendente diventa a regime

I commi 8 e 9, infatti, *stabilizzano* la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente [e di taluni redditi ad esso assimilati], prevista dall'art. 2 del dl n. 3/2020: la detrazione – giova rammentarlo – è pari all'importo massimo di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, salvo il decrescere lineare dell'importo limite, *fino ad azzerarsi* con il raggiungimento di un livello di reddito annuo pari a 40.000 euro.

(marco righini)

28/01/2021 - I soci superstiti e gli eredi del socio deceduto

È deceduto qualche tempo fa uno dei soci della nostra snc titolare di farmacia e noi preferiremmo che non subentrassero tutti i suoi eredi, che sono i tre figli, perché sarebbe difficile gestire una farmacia con tanti soci anche se non vorremmo fare un torto alla memoria del socio cui ci legava una grande amicizia.

Soltanto il figlio farmacista sembrerebbe però intenzionato a subentrare al padre, perché sta cercando di sistemare con i fratelli i rapporti ereditari sulla quota: ma al momento occupa un posto importante in un'industria farmaceutica e non sa come orientarsi, e può darsi che il valore della quota possa convincerlo ad accettare la liquidazione.

In questa situazione di incertezza avremmo necessità di sapere: all'eventuale liquidazione della quota all'erede farmacista saremmo noi a dover provvedere

personalmente? Se invece concordassimo il suo ingresso nella società in sostituzione del padre, lui dovrebbe prima abbandonare il posto di lavoro oppure lo potrebbe conservare diventando semplice socio di capitale, come ci hanno detto che è possibile? E sempre nel caso di suo subentro, dovremmo ricorrere a un atto notarile o il subentro sarebbe automatico?
In pratica, avremmo bisogno di conoscere, se potete farlo, i princìpi di legge che regolano questo nostro caso, visto che abbiamo ricevuto indicazioni e consigli contrastanti anche dal commercialista e dal notaio oltre che da alcuni colleghi. Quindi i vostri pareri, che sono sempre esaurienti negli scritti quotidiani che proponete, diventano per noi fondamentali.

Abbiamo voluto pubblicare integralmente questa email, perché ci permette una disamina abbastanza adeguata di una vicenda che è di sicuro interesse generale per il numero sempre crescente delle società di persone o di capitali che assumono la titolarità di una o più farmacie [un numero che dovrebbe aver ormai eguagliato se non superato quello delle persone fisiche, tutti ovviamente farmacisti, che sono ancor oggi titolari in forma individuale], e inoltre si tratta evidentemente della causa molto più frequente di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio rispetto alle altre due che sono il *recesso* e l'*esclusione*.
Premesso che guarderemo solo alla premorienza di un socio di società di persone, quindi di snc o sas [perché il quesito è posto da una snc, ma più che altro perché la morte di un socio di società di capitali, a differenza dell'altra ipotesi, per lo più non implica per la società, data la sua piena e autonoma soggettività giuridica, conseguenze particolarmente rilevanti], proveremo a fare chiarezza - dal nostro personale punto di vista, s'intende – su un tema che secondo le disposizioni dettate dal codice civile è tuttavia sufficientemente lineare e non dovrebbe offrire materia per grandi contrasti di vedute.
Il discorso può invece diventare talora complicato quando – indipendentemente che la società personale abbia per oggetto l'esercizio di una farmacia o di una qualsiasi altra azienda commerciale – l'atto costitutivo/statuto, che in prosieguo per semplicità chiameremo *statuto* o *contratto sociale*, contenga disposizioni *in deroga* al codice [che al riguardo non detta infatti norme imperative e perciò inderogabili] e ancor più quando si renda applicabile la *disposizione speciale* prevista per il caso di premorienza del socio di una società titolare di farmacia, cioè il comma 9 dell'art. 7 della l. 362/91, di cui diremo meglio in prosieguo.
Senonché, da quel che leggiamo, lo *statuto* della vs. società rinvia pigramente – per la premorienza di un socio, ma anche per parecchi altri aspetti del funzionamento della società – alle norme del codice e quindi per quanto vi concerne possiamo/dobbiamo tener conto della sola disciplina operante sul piano generale [limitandoci in alcuni passaggi a replicare sinteticamente quanto già osservato in altre circostanze], cogliendo però le occasioni che la nostra analisi via via ci offrirà per deviare su alcune diversità derivanti dai singoli statuti.

- ***LA DISCIPLINA DEL CODICE E LE DEROGHE STATUTARIE***

Entrando dunque nel merito degli interrogativi che pone il quesito, in primo luogo sono proprio i soci superstiti a dover *in principio* provvedere alla liquidazione agli eredi della quota del socio premorto: è quel che prevede infatti l'art. 2284 cod.civ., secondo cui, "*Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*".
Diversamente, sempre con riguardo alla liquidazione della quota, nelle ipotesi di *recesso* e di *esclusione* essa fa invece carico *alla società come tale* con la corrispondente *riduzione del capitale sociale*, ma con la possibilità che gli altri soci si sostituiscano alla società dal lato passivo di tale obbligazione *concordando* con il socio receduto o escluso il rilievo/acquisto della sua quota che in questa eventualità *accrescerà* il valore della loro partecipazione sociale.
Aggiungiamo anche, con un'incursione-lampo nel versante tributario, che la *diversità* delle due soluzioni - liquidazione a carico della società o a carico dei soci superstiti - produce effetti tra loro *diversi* anche sul piano fiscale, dato che nel primo caso la società *deduce* l'onere della liquidazione (nell'importo corrispondente alla differenza tra quanto liquidato e il valore nominale della quota), mentre nel secondo esso resta *indeducibilmente* a carico dei soci che l'hanno sostenuto.
Tornando ora al tema generale della premorienza del socio, nell'asse ereditario - *qualunque sia stata la volontà del testatore* ma *fatto salvo il caso*, per la già ricordata *derogabilità* in principio delle norme codicistiche, *in cui lo statuto preveda diversamente* - non cade la *quota sociale* [che come tale, conseguentemente, nessun avente causa del *de cuius* acquista per diritto successorio] ma un *credito pecuniario*, ed esattamente "*una somma di danaro che rappresenti il valore della quota*": così testualmente il comma 1 dell'art. 2289 cod.civ. che peraltro, regolando con un'unica disposizione la "liquidazione della quota del socio uscente", si riferisce a tutti e tre i casi in cui "*il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio*" e quindi, come accennato, alla *morte* come al *recesso* e all'*esclusione* di un socio.
Ne deriva perciò e a maggior ragione che in realtà, anche laddove lo *statuto* preveda espressamente la *continuazione* della società tra i soci superstiti e l'erede del socio premorto, nessun successore a titolo universale [l'*erede* in senso proprio, che succede nella totalità o in una parte del patrimonio del de cuius] o particolare [*legatario* o *sublegatario*, che succedono in uno o più beni o diritti individuati dal testatore] acquisisce *iure ereditario* lo status di socio, *né quindi in comunione* tra più legatari o sublegatari o tra più coeredi, *né singolarmente per frazioni della quota* corrispondenti alle rispettive percentuali di eredità/legato/sublegato, *né individualmente* in caso di unico legatario o sublegatario o di unico erede.

Ma ne consegue altresì che - se nel *credito pecuniario* corrispondente al valore della quota sono subentrati *più aventi causa* - anch'esso, per la sua indiscutibile componente patrimoniale, rientra nella comunione insorta tra più legatari/sublegatari/eredi alla data del decesso, e questo vuol dire anche che ciascuno può agire nei confronti dei soci superstiti per l'intero credito.

Se invece esaminiamo ora la fattispecie proposta dal lato dei soci superstiti e rileggiamo l'art. 2284, è chiaro che costoro in definitiva possono scegliere tra *la liquidazione agli eredi/legatari/sublegatari della quota* (nel senso che si è detto), *lo scioglimento della società* e *la sua continuazione con gli eredi*, uno o tanti che siano, ove però *questi vi acconsentano*.

Anche nel vs. caso, pertanto, i soci superstiti hanno *comunque* piena facoltà [ma solo d'intesa tra loro] di proporre all'erede farmacista – se naturalmente, come sembrerebbe sua intenzione, egli conseguirà dai coeredi, previa divisione o altre figure negoziali, la piena ed esclusiva titolarità del *credito pecuniario* rappresentativo della quota sociale - la *continuazione della società* con lui, libero peraltro quest'ultimo di acconsentirvi o di richiedere ciò nondimeno la liquidazione dell'intera quota.

Inoltre, è ben vero che le parti del *contratto sociale* possono sempre liberamente prevedere nello *statuto* – quel che tuttavia, come abbiamo premesso, non è stato nel vs. caso – la *continuazione della società* con gli eredi del socio premorto ["*Salvo contraria disposizione del contratto sociale*", recita infatti l'*incipit* dell'art. 2284].

E però, attenzione, anche in una tale ipotesi gli eredi potrebbero egualmente - quantomeno se si tratti di una snc, dove tutti i soci sono illimitatamente responsabili, fermo che l'erede del socio accomandatario potrebbe subentrare a quest'ultimo solo come socio accomandante - non aderire al *contratto sociale* e dunque *non continuare la società con i soci superstiti*, pretendendo perciò la liquidazione del valore della quota, alla quale i soci superstiti *potrebbero*, ma il condizionale è d'obbligo, opporsi quando la clausola contempli la *continuazione* della società come *automatica*.

Qui però l'analisi finisce per essere troppo condizionata anche dalla varietà delle possibili disposizioni statutarie *derogatorie* del codice, e quindi allungare sin troppo queste note, senza contare che anche in giurisprudenza parrebbero sussistere su alcuni di questi aspetti motivi di incertezza che ci consigliano di fermare comunque a questo punto le nostre riflessioni.

Vi dobbiamo invece qualche precisazione sul valore della quota [quando si tratti di liquidare gli eredi secondo quel che si è accennato] il cui ammontare deve essere quantificato - in qualsiasi caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, dunque anche nell'ipotesi di recesso o esclusione - "*in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*" [art. 2289, comma 3].

Ancora una volta tuttavia può decidere *diversamente* il *contratto sociale* che potrebbe, ad esempio, rimettere la determinazione del quantum dovuto al socio receduto o escluso o agli eredi del socio premorto a un terzo soggetto – preferibilmente un professionista del settore, nominato a propria volta da ente o associazione o persona già indicata nello *statuto* – che nella veste di perito o arbitratore, e seguendo le eventuali direttive statutarie, assolverà l'incarico nei termini ivi previsti.

Possiamo allora concludere la disamina della vicenda che il quesito ha posto, sintetizzandone di seguito gli aspetti essenziali.

Visto l'espresso rinvio nel vs *statuto* alle disposizioni del codice [che dovrebbe quindi rendere qui non invocabile la *disposizione speciale* di cui al comma 9 dell'art. 7 della l. 362/91], ogni questione dovrebbe essere risolta applicando i citati artt. 2284 e 2289 cod. civ.

I soci superstiti, di conseguenza, saranno tenuti a liquidare agli eredi, o all'unico erede, del socio premorto la somma corrispondente al valore della quota, a meno che - dinanzi a una dichiarata disponibilità dell'unico erede di continuare la società con loro aderendo così al *contratto sociale* - i soci superstiti non ritengano di accogliere la richiesta, procedendo all'imprescindibile *rogito di continuazione* innestandovi nuovi patti sociali che magari siano meno negligenti di quelli odierni.

In tal caso, quell'unico erede dovrebbe comunque risolvere il suo attuale rapporto di lavoro *prima* della stipula del rogito, perché la sentenza interpretativa della Corte Costituzionale e la successiva decisione del Consiglio di Stato [sotto questo aspetto d'accordo con la Corte], e alle quali forse intendete riferirvi, hanno ritenuto inapplicabile al socio di mero capitale, purché non assuma nella società ruoli apicali, solo la condizione di incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di impiego pubblico e privato*", ma non quella – perché non avrebbero potuto per l'inequivocità degli interventi della l. 124/2017 – "*con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ecc.*", prevista nel nuovo comma 2, secondo periodo, dell'art. 7 della l. 362/91.

- ***LA DISPOSIZIONE SPECIALE PER LE QUOTE DI SOCIETÀ TITOLARI DI FARMACIA***

Come si è accennato più volte, si tratta della disposizione di cui al comma 9, dell'art. 7 della l. 362/91, che nel testo modificato dal comma 11 dell'art. 11 del Crescitalia così recita: "*A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*".

[N.B. – come noto, per effetto del successivo comma 10, il "*termine di sei mesi ecc.*" si applica anche per il caso di cessione a titolo oneroso o gratuito della farmacia da parte degli eredi del titolare in forma individuale].

Soffermiamoci dunque sul comma 9, precisando subito che:

- ai tempi del Crescitalia quelle "*società di cui al comma 1*" potevano evidentemente essere soltanto *società di persone*, ma la disposizione – dopo la legge sulla concorrenza – deve ritenersi estesa anche al caso di premorienza di un socio, farmacista o non farmacista, di una *società di capitali* titolare di farmacia;

- l'inciso "*qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2"* intendeva riferirsi, pur nella sua infelice formulazione, all'ipotesi in cui nessun successore a titolo universale o particolare nella partecipazione sociale del socio premorto risultasse, alla scadenza del termine, un "farmacista idoneo": è quindi un inciso che deve considerarsi soppresso [come del resto è stato nei fatti soppresso l'originario "*secondo periodo del comma 2"*] e semmai sostituito dal seguente "qualora versi in una delle condizioni di incompatibilità previste nel comma 1 dell'art. 8", o simile;

- quell'"*avente causa"* si riferisce naturalmente a uno/più legatari o sublegatari della quota o a uno/più eredi del socio premorto.

Ora, questa è una disposizione che deve considerarsi applicabile non solo quando a richiamarla direttamente sia lo stesso *statuto*, come è ovvio, ma - come già accennato e appunto perché *lex specialis* – anche nel silenzio e/o equivocità delle disposizioni statutarie; perciò non si applica quando un *contratto sociale* regoli il caso della premorienza del socio con il rinvio espresso [come nella fattispecie proposta nel quesito] alle norme del codice oppure, tenendo sempre presente la *derogabilità* sia di queste come anche della *disposizione speciale*, con una propria specifica disciplina.

Una cospicua particolarità della norma sta in questo: l'erede o il legatario del socio premorto, cioè l'*avente causa* di cui essa parla, subentra *iure successionis* nella *quota* del *de cuius* [leggiamo infatti: "*A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione ecc."* e "*cede la quota di partecipazione*"], quindi questa volta non necessariamente in un mero credito pecuniario.

Il discostamento dai princìpi civilistici è allora notevole e grande può rivelarsi la sua importanza pratica perché, specie quando lo *statuto* abbia specificamente richiamato il comma 9 e/o le regole ivi previste, sarà l'"avente causa" [*e non i soci superstiti*] a scegliere se *continuare* la società o chiedere loro la liquidazione della quota ma soprattutto l'"avente causa" potrà anche [liberamente e senza il gradimento dei soci superstiti?] cedere la partecipazione [a un qualsiasi terzo?], essendo in ogni caso lecito credere che fino a che tali opzioni non verranno da lui esercitate, quindi non oltre la scadenza del termine indicato nel comma 9, la quota già del socio premorto vivrà in uno stato di quiescenza, esattamente come il relativo rapporto sociale.

Certo, se gli "aventi causa" sono più di uno [legatari, sublegatari, co-eredi] e la partecipazione [non perciò un credito pecuniario] entra pertanto nella comunione tra loro, ne possono intuibilmente derivare mille complicazioni: di qui la necessità che nello *statuto* i soci concordino – per il caso di premorienza di un socio [ma non solo] – una disciplina il più possibile corrispondente alle loro comuni volontà.

E questo ancor più proprio quando le parti originarie del *contratto sociale* - invece che circoscrivere a loro soltanto, come è dato spesso vedere, la partecipazione alla società – scelgano di richiamare nello *statuto* il comma 9 o di "aprire" comunque la società anche ai propri successori a causa di morte.

Ma il vero è che, come stanno purtroppo certificando i frequenti casi di *crisi* dei rapporti tra i soci [che non riguardano soltanto le società costituite in fretta e furia, e senza badare troppo al pur fondamentale *intuitus personae*, tra i vincitori in forma associata nei concorsi straordinari…], che gli *statuti* delle società di persone – proprio sfruttando l'estrema *derogabilità* delle norme civilistiche, quel che non è per le società di capitali – dovrebbero dettagliare fin nei minimi particolari i tanti momenti della vita sociale, dalla *durata* del rapporto alla forma di amministrazione (prevedendo con rigore i casi di amministrazione congiunta), dalla disciplina delle prestazioni lavorative dei soci ai relativi compensi, dalla cedibilità/incedibilità delle partecipazioni sociali alla loro sorte nel caso di premorienza di un socio e così via.

Non saranno sufficienti, sia ben chiaro, neppure 100 o 200 disposizioni statutarie per prevenire qualsiasi forma di malessere, ma è sicuro che i contratti sociali "copia e incolla" possono cagionare danni ad ampio spettro e spesso irreparabili, soprattutto quando il semplice scorrere del tempo, una progressiva diversità delle c.d. scelte di vita, i mutamenti degli assetti familiari, ecc., abbiano inciso fortemente sull'*affectio societatis* che è molto più di una semplice espressione ereditata dal diritto romano.

(*gustavo bacigalupo*)

29/01/2021 - Invio dati 2020 al sistema tessera sanitaria: la scadenza è slittata all'8 febbraio

Più tempo per trasmettere i dati 2020 relativi alle spese sanitarie.

Infatti, con Provvedimento del 22 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine previsto per l'invio – da parte delle farmacie, parafarmacie, medici, ospedali, case di cura, ecc. - dei dati al Sistema Tessera Sanitaria stabilendo uno slittamento di 8 giorni del termine, che dunque passa dal precedente 31 gennaio all'attuale 8 febbraio 2021.

Nello stesso Provvedimento viene inoltre ampliata fino al 16 marzo [in luogo del precedente 9 marzo], per il contribuente/paziente/assistito, la finestra temporale per l'esercizio del diritto di opposizione alle spese sanitarie da inserire a cura dell'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata [per esempio, io posso segnalare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo che per farmaci non ho speso 100 ma 150, oppure non 150 ma 100].

(*andrea raimondo*)

29/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Le novità su lotteria degli scontrini e cashback

I commi 1095-1097 modificano la disciplina della [sempre più contestata, per la sua ritenuta inutilità nella lotta all'evasione fiscale che era/è la precipua finalità di queste due misure] *lotteria degli scontrini*, istituita lo scorso anno al fine – come si ricorderà - di permettere ai cittadini di parteciparvi con qualsiasi acquisto da loro effettuato pagandoli con moneta elettronica.

Viene inoltre specificato che le segnalazioni inerenti al rifiuto del *codice lotteria* da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sulla *lotteria* aggiungiamo tra parentesi che mentre scriviamo non è ancora stato emanato il previsto provvedimento a doppia firma [Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane] che *dovrebbe* tra l'altro confermare la data di avvio del 1° febbraio p.v.

Infine, la Legge di Bilancio chiarisce – ed è un chiarimento atteso e molto importante - che le somme riconosciute come *cashback non concorrono* alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

(*marco righini*)

29/01/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

I commi 1109-1115 modificano infatti alcuni passaggi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dell'art. 2 del D.lgs. n. 471/1997.

Vediamo come:

- la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente), che attestano l'avvenuta operazione, devono essere effettuate non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati relativi ai corrispettivi;
- sono modificate le sanzioni per l'omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, con la previsione di una sanzione del 90% dell'imposta ovvero, se l'irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo, di 100 euro.

Resta sempre consentito avvalersi del ravvedimento operoso a meno che la violazione non sia stata già constatata.

(*francesco raco*)

01/02/2021 - La cabina estetica in farmacia secondo il DPCM 16.01.2021

Sono titolare di una farmacia urbana: avendo all'interno della farmacia una cabina estetica.

Vorrei un vs parere per quanto riguarda la possibilità di tenere aperta la cabina durante il lockdown (Regione Sicilia). Ho sentito pareri contrastanti.

Il DPCM del 14/01/2021 – richiamato dall'ordinanza della Regione Sicilia n. 10 del 16/01/2021 - all'art. 3 stabilisce che sono sospese, tra le altre, le *attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24*, che qui di seguito si trascrive;

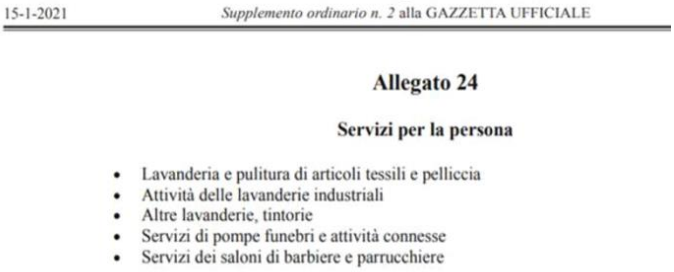

15-1-2021 *Supplemento ordinario n. 2* alla GAZZETTA UFFICIALE

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Come si vede *tutta l'attività di estetica in generale* - e dunque anche quella svolta all'interno della farmacia – nelle *zone rosse*, come la Sicilia, non potrà essere esercitata fino a un nuovo diverso DPCM, o a un cambio di "colore" della regione.

(*marco righini*)

01/02/2021 - Legge di Bilancio 2021: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi…[…subito operativo al 100% a seguito dell'avvenuta pubblicazione dei codici tributo]

Con la pubblicazione dei *codici tributo* per l'utilizzo in compensazione nel *Mod. F24* diventa *immediatamente operativo e spendibile al 100%* il nuovo *credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi* introdotto dall'ultima Legge di Bilancio.

Forniamo pertanto un quadro riassuntivo delle nuove misure *che si preannunciano particolarmente interessanti soprattutto per le imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni* (tra le quali rientrano più o meno tutte le farmacie).

Beneficiano di questo credito d'imposta, lo ricordiamo, *gli acquisti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato* con le solite eccezioni dei veicoli aziendali, degli immobili e dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (nonché di taluni beni particolari che non riguardano tuttavia le farmacie).

La misura dell'agevolazione – ecco una prima novità – varia secondo la tipologia del bene, sempre distinguendo però tra beni diversi da *"Industria 4.0"* e beni *"Industria 4.0"* [per le farmacie parliamo soprattutto, come sapete, del *robot*, del *distributore automatico "intelligente"*, ma recentemente anche di *etichette "intelligenti"* e *casse automatiche*].

Diversamente da quanto accadeva con il super/iper-ammortamento [ma pure con la versione precedente di questo credito d'imposta] sono ammessi anche i *beni immateriali diversi dai software, dalle piattaforme e applicazioni connessi ad investimenti "Industria 4.0"*.

- *Beni diversi da "Industria 4.0"*

Iniziando da questa categoria generale di beni, il credito viene ora riconosciuto nella misura del 10% [rispetto al precedente 6%] dell'investimento:

- in beni *materiali* strumentali, nel limite massimo di costo di 2 milioni di euro;
- in beni *immateriali* strumentali, nel limite massimo di costo di 1 milione di euro.

Nella detta misura del 10% il credito spetta per gli investimenti effettuati a decorrere *dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021*, ovvero *fino al 30/06/2022* a condizione che *entro il 31/12/2021* risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione [il c.d. "recapture"].

La misura del credito è elevata dal 10% al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro c.d. agile [smart working].

Esempi di "*Beni diversi da Industria 4.0*": arredi, RT, ecc.

- *Beni "Industria 4.0"*

A) Beni materiali

Questi sono gli investimenti [sempreché effettuati negli stessi termini sopra indicati] che saranno i veri "protagonisti" dell'agevolazione, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto:

- *nella misura del 50%* per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- *nella misura del 30%* per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- *nella misura del 10%* per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo ammissibile di 20 milioni di euro.

Esempi di "*Beni materiali Industria 4.0*": robot, distributori automatici c.d. intelligenti, etichette c.d. intelligenti, ecc., cosicché - se guardiamo a queste specifiche tipologie di investimento - è chiaro che le farmacie accederanno generalmente a beni che, per il loro costo di acquisto [nel concreto sempre inferiore al tetto di 2,5 milioni], consentiranno la fruizione del 50% della spesa sostenuta, cioè la misura massima dell'agevolazione.

B) Beni immateriali

Per tali beni, ma anche per le spese per servizi sostenute per essi mediante soluzioni di *Cloud computing*, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% nel limite massimo di costo ammissibile di 1 milione di euro.

Esempi di "*Beni immateriali Industria 4.0*": software, ecc.

* * *

Ci pare di aver semplificato in termini accessibili un tema spesso difficile da penetrare, ma la sua grande importanza ci induce a consigliare alle farmacie un'attenta disamina di questa breve rassegna così da orientarsi al meglio possibile nelle loro scelte imprenditoriali.

Si tenga conto per di più, come del resto abbiamo sottolineato altre volte, che – se si vuole guardare al complessivo ed effettivo "guadagno" finale per l'impresa – all'ammontare dei crediti d'imposta nelle misure sopra indicate bisogna aggiungere la deduzione delle quote annuali di ammortamento [civilistico e fiscale] dei beni stessi.

È facile quindi concludere che in alcune circostanze, questo "doppio beneficio" permetterà alle farmacie – nel concreto - di "guadagnare" *più* della spesa effettuata.

(*andrea raimondo*)

02/02/2021 - Contrordine: con la scomparsa [speriamo non momentanea] delle zone rosse…[…anche le cabine estetiche all'interno delle farmacie possono "riaprire"]

La nostra Sediva News di ieri, redatta peraltro due giorni prima, è stata subito messa in fuori gioco dall'ultimissima ordinanza, adottata *in extremis* [il 29/1/2021, in piene dimissioni governative] dal Min. Salute, che ha in pratica soppresso proprio da ieri le zone *rosse*: tutte le regioni, infatti, sono ora *gialle* con eccezione di Sicilia, Sardegna, Puglia, Umbria e la provincia di Bolzano diventate *arancioni*.

Soltanto nelle zone *rosse*, come ricorderete, sono interdette – tra le altre – *le attività inerenti ai servizi alla persona*, salvi quelli indicati nell'All. 24 riportato nella citata Sediva News e quindi anche *tutta l'attività di estetica in generale* compresa quella all'interno di una farmacia o parafarmacia.

Ma per il momento, augurandoci che sia per sempre, *zone rosse* in Italia non ce ne sono più e dunque le cabine estetiche in farmacia ritornano operative, e probabilmente – *pur quando la farmacia o parafarmacia sia in esercizio all'interno di un centro commerciale* – anche nei giorni festivi e prefestivi.

Resta fermo, s'intende, l'obbligo di rispettare – anche nelle zone *arancioni*, *gialle* o nelle future *bianche* - le misure *Covid* di prevenzione [ad es. distanziamento interpersonale di almeno un metro, ingressi dilazionati, sanificazione dei locali, *ecc*.].

Inoltre, devono continuare a essere osservati i protocolli o le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, incluse le misure di cui agli allegati 9 e 11 del Dpcm, riguardanti rispettivamente il "*Commercio al dettaglio*" e le "*Misure per gli esercizi commerciali*".

Da ultimo ricordiamo che è obbligatorio esporre un *cartello* che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali.

(*marco righini*)

02/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Il "bonus vista" e le agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati dall'estero

- ***Il "bonus vista": il contributo per occhiali e lenti a contatto***

I commi 437-439 prevedono infatti – a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 10.000 Euro annui - un contributo di 50 Euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Il fondo istituito appunto per la *tutela della vista* ha una dotazione di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

La legge non definisce però i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, ma delega tali competenze al Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, anche per quel che riguarda il limite di spesa.

- ***Agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati dall'estero***

Il comma 1127, invece, integra "*per via interpretativa*" la l. 238/2010 sulle agevolazioni fiscali applicabili fino al 2017 per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero.

Stando al disposto normativo, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono in ogni caso l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti rientrati in Italia *dopo aver svolto continuativamente attività di studio all'estero*.

Inoltre, proprio tenendo conto della sua dichiarata natura interpretativa, la norma dovrebbe avere efficacia retroattiva e quindi operare anche per gli anni 2018-2019-2020.

Ma staremo a vedere.

(*cesare pizza*)

03/02/2021 - Riscossione: ancora un rinvio fino al 31 marzo 2021…[…sempre in attesa, magari con un'ulteriore proroga, dell'ennesima "rottamazione"]

Facendo seguito alla nostra ***News del 21/01/2021,*** un D.L. dell'ultim'ora (*n. 7 del 30/1/2021*) – come certo avrete rilevato dalla stampa - ha fatto slittare ***di un altro mese*** il termine per la ripresa dell'attività dell'Agente della Riscossione (AdER).

Il termine era infatti spirato lo scorso 31 gennaio senza che il Governo, a causa della crisi politica in corso, facesse in tempo a varare quel *"Ristori 5"* che contenesse anche le misure necessarie per agevolare i contribuenti a fronte della "ripresa dei lavori" di AdER.

Per effetto di questa ulteriore proroga, pertanto, **TUTTE LE SOMME NON VERSATE NELL'INTERO PERIODO DI SOSPENSIONE – e quindi, a questo punto, NELL'INTERO PERIODO COMPRESO TRA L'8/03/2020 E IL *28/02/2021*** - *DOVREBBERO* essere pagate ***entro il prossimo 31 marzo***, come d'altra parte ***opera fino alla stessa data del 28/2/2021*** **p.v. anche la *sospensione delle notifiche di nuovi atti***.

Il condizionale ["*DOVREBBERO*"], però, resta anche qui d'obbligo come era d'obbligo anche per il precedente termine [spostato infatti dall'1/2/2021 al 1/3/2021], dato che in gestazione – molto probabilmente nel prossimo decreto "Ristori" (il quinto, come dicevamo) - *vi SAREBBE nell'immediato futuro,* e anche qui non possiamo usare l'indicativo, non solo un verosimile ulteriore slittamento in avanti della ripresa dell'attività dell'Agente della Riscossione, ma anche una nuova edizione della *"rottamazione"* e del *"saldo e stralcio"*.

Insomma, la situazione è ancora molto "fluida" e in ciò, come è immaginabile, la crisi politica fa la sua parte; naturalmente non mancheremo di informarvi con prontezza non appena il tutto verrà definito.

Per il resto rimandiamo alla nostra *News* precedente e alle FAQ di AdeR ivi pubblicate, che mantengono senz'altro la loro validità, a parte evidentemente la novità dell'aggiornamento delle scadenze.

(*stefano civitareale*)

03/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 – I crediti d'imposta per i beni strumentali: modalità di compensazione e adempimenti da osservare

Ho letto un paio di giorni fa una Vs Sediva news molto interessante che parlava dei crediti d'imposta per tutti i beni strumentali acquisiti nel 2021. Quali sono gli adempimenti per fruire del credito?

Una brevissima premessa: i crediti d'imposta in beni strumentali previsti dalla *Legge di Bilancio 2021* – come abbiamo tentato di sottolineare a chiare note - sono immediatamente spendibili, ma *esclusivamente in compensazione nel modello F24* per il pagamento di imposte o contributi.

La compensazione opera *in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero dall'avvenuta interconnessione per gli investimenti "Industria 4.0"*.

Invece, attenzione, *per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi dall'"Industria 4.0"* [sempreché, vale la pena ribadirlo, effettuati da soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro] *c'è la possibilità di compensare l'intero importo in un'unica soluzione nell'anno di entrata in funzione dei beni*.

Detto questo, solo per gli investimenti in beni *"Industria 4.0"* è necessario inoltrare una *comunicazione al MISE* che ha la finalità di consentire alla pubblica amministrazione il monitoraggio della diffusione e dell'efficacia delle agevolazioni, e questo proprio perché si tratta di crediti d'imposta "autoliquidabili".

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati – oltre a dover essere accuratamente conservati ai fini della dimostrazione della spettanza del credito - devono indicare, per il conseguimento appunto del beneficio fiscale, il riferimento all'articolo di legge.

In particolare:

- *per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi diversi da "Industria 4.0" si deve richiamare l'art. 1, commi 1054 e 1055, L. n. 178/2020;*
- *per il credito d'imposta investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0" si deve richiamare l'art. 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020;*
- *infine, per il credito d'imposta investimenti in beni immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" si deve richiamare l'art. 1, comma 1058, L. n. 178/2020.*

Per concludere, i beni *"Industria 4.0"* – al pari di quanto era previsto per quelli oggetto di *iper-ammortamento* - necessitano di una *perizia tecnica* che, per gli investimenti non superiori a 300mila euro, può essere sostituita da un'*autocertificazione* del titolare individuale o del legale rappresentante della società titolare di farmacia.

(*andrea raimondo*)

4/02/2021 - La farmacia deve emettere in regime di split payment le fatture nei confronti della PA, ma non solo….

Un'azienda commerciale, cliente della nostra farmacia, a seguito dell'acquisto di alcuni prodotti mi ha chiesto di emettere la fattura con la famosa scissione dei pagamenti. Vi chiedo se posso procedere secondo la richiesta perché ho qualche dubbio: infatti, per quanto ne so, questo è un adempimento obbligatorio soltanto per le fatture emesse nei confronti della P.A.

Preliminarmente ricordiamo che la "*scissione dei pagamenti*" [disciplinata dall'art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72], cioè il c.d. *split payment*, è uno speciale meccanismo contabile e di assolvimento dell'Iva che *va applicato obbligatoriamente soltanto per le cessioni di beni o prestazione di servizi nei confronti di specifici soggetti*, come diremo tra un momento.

Come noto, inoltre, lo *split payment* consente ai cessionari/committenti di non corrispondere l'Iva ai propri

cedenti/prestatori [come possono essere ad esempio le farmacie], ma di liquidarla direttamente all'Erario.
Tale *meccanismo* fu introdotto nel ns. ordinamento con l'art. 1 comma 629 della *Legge di Stabilità 2015* e interessava i soli rapporti commerciali intrattenuti da tutte le imprese [e quindi anche dalle farmacie] con la Pubblica Amministrazione, lo Stato o e gli Enti pubblici.
Ma successivamente l'art. 3 del D.L. del 16/10/2017, n. 148 [convertito con modificazioni dalla L. 04/12/2017, n. 172], ha disposto che – *già a partire dal 1° gennaio 2018* – la disciplina della "*scissione dei pagamenti* va applicata *anche nei confronti* [*Cfr.* art. 17-*ter*, comma 1-*bis* del D.P.R. 633/72]:

- *degli enti pubblici economici* nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle fondazioni *partecipate* da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- delle società *controllate* dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- delle società *controllate* direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche ovvero da enti e società assoggettati allo *split payment*;
- delle società *partecipate* - per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% - da amministrazioni pubbliche ovvero da enti e società assoggettati allo *split payment*;
- delle società *quotate* inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate agli effetti dell'Iva.

Ora, l'elenco aggiornato di tutti questi "nuovi" soggetti sottoposti allo *split payment* viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.
Rispondendo quindi al quesito, voi dovrete semplicemente inserire il codice fiscale della società vs. cliente nell'apposita sezione di ricerca consultabile, cliccando direttamente su questo link: non potete infatti essere certi [per il gioco spesso intricato degli enti pubblici o privati controllanti e di quelli controllati, il cui elenco è d'altronde sempre "in divenire"] che questa società rientri, o non rientri, tra i soggetti cui fatturare con lo *split payment*, come vi è stato richiesto, e dunque è una verifica che diventa nei fatti per voi imprescindibile.
Basterà, in definitiva, una volta entrati sul sito cui conduce il link, inserire appunto il codice fiscale della società per controllarne la presenza o meno nell'*elenco 2021*.

(*mauro giovannini*)

4/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Proroga bonus investimenti mezzogiorno

I commi 171-172 prorogano al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ed esattamente: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Ricordiamo che il credito spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero **del 25%** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate in alcuni comuni dell'Abruzzo e del Molise.
Queste intensità massime di aiuto sono inoltre maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese [e quindi in pratica per tutte le farmacie] e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni, giungendo quindi, rispettivamente, **al 45%** e **al 35%.**

(*stefano civitareale*)

05/02/2021 - Lotteria scontrini: al via dal 1° febbraio ma con alcune ulteriori regole importanti

Anche la *lotteria* è dunque partita e pertanto tutti gli acquisti di beni e servizi di *almeno 1 euro* - pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi - genereranno altrettanti biglietti virtuali validi per l'estrazione.
I premi, come abbiamo ricordato più volte, sono assegnati sia agli acquirenti e sia agli esercenti [sul punto e sulla doppia veste del farmacista cliente/esercente v. Sediva news del 15/12/2020].
La prima estrazione avverrà *giovedì 11 marzo p.v.* con *premi mensili* da 100mila euro a 10 acquirenti e premi da 20mila euro a 10 esercenti con riguardo agli *scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio*.
A giugno si aggiungeranno anche le *estrazioni settimanali* con 15 premi da 25mila euro per chi compra e altri 15 premi da 15mila euro per chi vende.
Infine, il *premio annuale* è fissato in 5 milioni di euro per chi ha acquistato e pagato con moneta elettronica e in 1 milione di euro per chi ha venduto beni o erogato servizi contro corrispettivi pagati allo stesso modo.
La vera novità però è contenuta nel provvedimento congiunto dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 29 gennaio secondo cui ***il pagamento cashless deve essere sempre provato***.
In buona sostanza, laddove l'Amministrazione Finanziaria non dovesse ricevere dall'esercente i dati della compravendita liquidata in moneta elettronica, in caso di vincita il contribuente dovrà dimostrare di aver pagato con bancomat, carte di credito o altre forme di pagamento digitale tracciabili.
E pertanto, se necessario, fornendo anche gli estratti conto bancari...
Per la partecipazione alla riffa di Stato non rilevano:

- gli acquisti per la propria attività artistica o professionale;
- gli acquisti on line;
- gli acquisti effettuati con buoni pasto;
- gli acquisti per i beni per i quali è riconosciuta una detrazione;
- gli acquisti di biglietti di cinema, teatri o musei;
- le ricevute di spedizioni postali;
- i rifornimenti di carburante e i parchimetri.

Da ultimo, le spese effettuate con *giftcard* [ovvero *carte regalo* spendibili in un esercizio commerciale] non consentono di partecipare alla *lotteria*, mentre chi acquista la *carta regalo* con pagamenti tracciati può invece entrare nel meccanismo della *lotteria*.

(*marco righini*)

05/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Proroga del blocco dei licenziamenti

I commi 309-311, infatti, estendono fino al 31 marzo 2021 – come del resto è noto - il *divieto di licenziamento collettivo* e *per giustificato motivo oggettivo*.

Restano quindi precluse al datore di lavoro le fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223 del 23 luglio 1991 [si tratta delle procedure per la dichiarazione di *mobilità* dei prestatori di lavori unitamente ai criteri di individuazione dei lavoratori da mobilitare – artt. 4 e 5 – e delle norme in materia di riduzione del personale – art. 24].

Vengono inoltre sospese tutte le procedure pendenti ove avviate *successivamente al 23 febbraio 2020*.

È opportuno anche sottolineare che tali divieti non si applicheranno quando:

- cessi definitivamente l'attività d'impresa a seguito della sua *messa in liquidazione senza continuazione dell'attività*;
- l'impresa sia fallita e non sia stato previsto il suo esercizio provvisorio;
- sia previsto da un accordo collettivo nazionale un *incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro*, ma naturalmente questo varrà soltanto per i lavoratori che hanno sottoscritto l'accordo e ai quali verrà comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (NASPI).

(*matteo lucidi*)

8/02/2021 - Rivalutazione delle partecipazioni al 1° gennaio 2021: possibile anche quella parziale

Seguo sempre con grande interesse la vostra rubrica, perché riesce a spaziare un po' su tutte le tematiche che riguardano la farmacia e i farmacisti mostrando serietà e preparazione.

Vorrei ora chiedervi un consiglio su questo mio problema. Socio di farmacia (Snc), sto per vendere parte della mia quota e ho visto, se non mi sono sbagliato, che è stata rinnovata la possibilità di rivalutare le quote sulla base del possesso al 1° gennaio scorso.

Vi chiedo se mi è consentito rivalutare solo parzialmente la quota, cioè la parte che intendo cedere o se invece sono costretto a rivalutare l'intera quota con la conseguenza in questo caso che l'operazione di vendita riguardante solo una parte diventerebbe più costosa per me costringendomi a tentare di cambiare le condizioni del prezzo di vendita.

Ringraziandola doverosamente per le sue parole di stima, Le confermiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha riaperto per l'ennesima volta la rivalutazione delle partecipazioni societarie [e anche dei terreni] con riferimento a quelle possedute – questa volta - *al 1/1/2021.*

L'*imposta sostitutiva* è sempre stabilita *nell'unica aliquota dell'11%* [non vi è, infatti, più distinzione tra partecipazioni *"qualificate"* e *non* ai fini della tassazione dei *capital gain*] da versare, anche in 3 rate, *entro il 30/6/2021* unitamente alla solita perizia da asseverare entro la stessa data.

Venendo ora al punto, e quindi all'*ammissibilità di una rivalutazione parziale*, sia la prassi amministrativa che la stessa giurisprudenza di legittimità (*Cass. Sez. Quinta Civ. 9507/2018*) hanno dato risposta affermativa per le precedenti edizioni della misura agevolativa, e non vi sono dunque motivi ragionevoli per ritenere che la stessa conclusione non possa/debba valere anche per questa *ulteriore* edizione [a tale proposito sarebbe veramente ora che questa misura venisse finalmente introdotta "a regime" …].

Tuttavia si pongono alcune criticità da tenere ben presenti. Ed esattamente, in caso di acquisto di più porzioni della stessa partecipazione in epoche successive si è obbligati a rivalutare per prime quelle acquisite per ultime [secondo il c.d. criterio del "LIFO" – *Last In First Out*], ma la successiva cessione riguarderà dapprima le quote rivalutate, rendendo quindi possibile acquisire i vantaggi del regime agevolato.

Esemplificando, poniamo che di una *snc* noi abbiamo acquistato:

- *il 15/01/2017 una quota per € 1.000 pari al 10% del capitale sociale;*
- *il 15/01/2018 una quota per € 3.000 pari al 20% del capitale sociale;*
- *il 15/01/2019 una quota per € 6.000 pari al 30% del capitale sociale;*
- *per un totale di € 10.000, pari al 60% del capitale sociale*.

Se ci accingiamo ora a cedere una quota del 40%, dovremo rivalutare, rispettivamente, l'intera quota del 30% acquistata il *15/01/2019* e la metà della quota del 20% - cioè il 10% - acquistata il *15/01/2018*, partendo dai rispettivi costi di acquisizione, per poi cedere le stesse quote rivalutate e dunque beneficiare del risparmio fiscale.

Se, invece, la partecipazione posseduta al 1/1/2021 è stata acquisita in un'unica soluzione, poniamo il *15/01/2019* per € 10.000, anche in questo caso si considera ceduta per prima la porzione rivalutata [comunque posseduta alla data di riferimento della rivalutazione, e cioè sempre il *1/1/2021*] ma senza il problema della "stratificazione" emerso poco fa per il caso delle frazioni di partecipazione acquistate in epoche diverse: la rivalutazione del 40% da cedere, infatti, avrà come riferimento l'unico costo di € 4.000 (40% del valore complessivo).

Possiamo, in definitiva, rassicurarLa sull'ammissibilità di una *rivalutazione parziale* della partecipazione, che senz'altro – da quello che Lei scrive – dovrebbe agevolare il buon esito delle trattative e d'altronde è proprio questo lo scopo della misura, facilitare cioè con la leva fiscale la circolazione delle partecipazioni e delle aziende cui esse si riferiscono *nell'interesse dell'economia generale,* mai così provata come nel periodo che stiamo vivendo.

Come vediamo, insomma, l'elasticità dimostrata su questo punto sia dall'amministrazione che dalla giurisprudenza è per una volta sicuramente apprezzabile.

(*stefano civitareale*)

8/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Modifiche alla misura "resto al sud" - trattamento iva per cessioni di vaccini covid 19 e kit diagnostici

➢ *Modifiche alla misura "Resto al Sud*

Il comma 170 modifica la disciplina della misura agevolativa denominata "*Resto al Sud*", introdotta dall'art. 1 del dl n. 91/2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di "giovani" imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 55 anni [il limite precedente di età era di 45 anni], nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È prevista l'erogazione di un *contributo a fondo perduto* fino a un ammontare del 50%, a valere in generale su un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può tuttavia arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Il requisito del limite di età dei 55 anni deve essere posseduto al 1° gennaio 2021.

Possono presentare l'istanza sia le *imprese individuali* che le *società*, ivi comprese le cooperative.

➢ *Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici*

I commi 452 e 453 esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022, come abbiamo già sottolineato, i vaccini COVID-19 e i kit diagnostici.

In particolare, l'esenzione riguarda:

- le cessioni di strumentazione di diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse; e
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, nonché – anche qui - le prestazioni di servizi strettamente connesse.

(*marco righini*)

09/02/2021 - Lavori di ristrutturazione: pagamento dilazionato e sconto in fattura

Mi sono messo d'accordo con l'impresa edile che effettua i lavori di casa per cederle il credito d'imposta che maturerò per questa ristrutturazione. È possibile dilazionare il pagamento all'impresa? In caso affermativo, occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dopo ogni rata di pagamento o è sufficiente una sola comunicazione cumulativa e in contemporanea con il pagamento della prima rata o a saldo avvenuto?

L'opzione di sconto in fattura, che esercita naturalmente il proprietario dell'immobile da ristrutturare e che può riguardare – come sappiamo – soltanto il 50% dell'intero ammontare delle spese di ristrutturazione, è subordinata al pagamento del residuo 50% e quindi anche al rispetto delle relative condizioni convenute con l'impresa.

Senonché, *proprio perché l'opzione viene in pratica esercitata con il pagamento all'impresa*, qualora questa – in relazione al pagamento delle varie rate concordate - emetta *più fatture*, Lei dovrà in questo caso operare necessariamente, *per ogni fattura emessa dall'impresa a fronte della liquidazione di ciascuna rata*, una distinta comunicazione all'Agenzia delle Entrate che renda appunto nota a quest'ultima l'opzione di sconto esercitata.

(*andrea raimondo*)

09/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 – Gli incentivi per l'acquisto di autoveicoli "ecologici"

I commi 651-659 hanno previsto nuovi incentivi per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di CO2.

➢ ***Veicoli con emissioni fino a 60 g/km***

Il contributo viene in primo luogo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che acquistano - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 – veicoli [*con un prezzo inferiore a Euro 50.000*] della nuova categoria M1 con emissioni che vanno *da 0 a 60 g/km*.

Al ricorso di tali presupposti, spetta al consumatore un *bonus* pari a 1.000 Euro.

Se però l'acquisto viene effettuato mediante la classica rottamazione di un'autovettura, *laddove quest'ultima sia di classe inferiore ad Euro 6 e immatricolata prima del 1° gennaio 2011*, il bonus sale a 2.000 Euro.

Queste agevolazioni *sono cumulabili con l'*ecobonus [istituito, come qualcuno certo ricorderà, dalla Legge di Bilancio 2019] che, nel caso di acquisto di veicoli con emissioni che vanno *da 0 a 20 g/km*, ammonta a 4.000 Euro *se non c'è rottamazione* e a 6.000 Euro *se c'è rottamazione*.

In sostanza, perciò, quando il veicolo acquistato abbia emissioni non superiori a 20 g/km, i 4.000 Euro dell'*ecobonus* diventano, con l'aggiunta del *nuovo contributo*, 5.000 Euro e i 6.000 Euro diventano 8.000 Euro.

➢ ***Veicoli con emissioni da 61 a 135 g/km***

Per quel che riguarda invece gli acquisti dei veicoli con emissioni di CO2 *superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km*, la Legge di Bilancio 2021 prevede un contributo statale di 1.500 Euro senza ovviamente accesso all'*ecobonus*; e però, attenzione, per poter beneficiare di questo *nuovo contributo* è necessario:

- rottamare un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2021;
- la concessione da parte del venditore di uno sconto di 2.000 Euro;
- che il prezzo dell'autovettura sia inferiore a 40.000 Euro;
- e che l'acquisto venga effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

➢ ***Auto elettriche***

Merita un cenno anche il disposto dei commi 77-79 che danno la possibilità alle *famiglie con ISEE inferiore a 30.000 Euro* di poter usufruire di un *contributo* pari al 40% del prezzo di acquisto di un'*auto elettrica*.

Perché venga riconosciuto questo bonus è però necessario:

- che l'acquisto dell'autovettura sia effettuato entro il 31 dicembre 2021;
- che il veicolo acquistato non superi la potenza di 150 kW;
- e che il suo prezzo di listino sia inferiore a 30.000 Euro [IVA esclusa].

Per approfondire comunque quest'ultima opportunità si dovranno purtroppo attendere le modalità applicative che verranno definite con il solito provvedimento attuativo del MEF.

(*matteo lucidi*)

10/02/2021 - Patto di famiglia, liquidazioni e regimi d'imposta applicabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29506/20, ha ribaltato il precedente orientamento [sul quale v., in senso critico, Sediva News dell'8 aprile 2019] sul regime fiscale applicabile - per effetto della stipula di un *patto di famiglia* - alle liquidazioni/attribuzioni di beni e diritti ai *colegittimari*, cioè ai *legittimari del titolare di aziende o quote sociali* [che è il *disponente*] *diversi dal legittimario/assegnatario dell'azienda o della quota*.In particolare, nel caso trattato da questa decisione il *disponente* [e qui naturalmente possiamo immaginare che si sia trattato del titolare in forma individuale di una farmacia o del socio maggioritario di una società titolare di farmacia] aveva trasferito al figlio l'azienda, o la partecipazione di controllo della società, ponendo però a carico dell'*assegnatario* – all'interno del *patto di famiglia* - l'obbligo di liquidare alla sorella l'importo di Euro 1.054.000 a tacitazione dei di lei diritti di legittima sull'azienda, o sulla quota sociale, oggetto della disposizione.

La Suprema Corte ha dapprima qualificato civilisticamente il *patto di famiglia*, affermando l'"inutilità" – come si legge nella decisione - di ricondurre questo istituto a figure già presenti nel nostro ordinamento, *essendo un contratto del tutto nuovo che il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori*.

E questo "*non tanto perchè con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell'imprenditore prima dell'apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa), ma perchè, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente* [sul ruolo di questo avverbio ci soffermeremo meglio in un'altra occasione] *la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante assegnazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell'attribuzione* [anche su questa notazione dovremo inevitabilmente tornare], *anticipando gli effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisione ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima, e rafforzando la definitività delle attribuzioni tutte con l'esclusione della collazione e della riduzione"*.

Dunque, accanto alla *causa di liberalità*, rinveniente [e qui non ci sono dubbi] nel trasferimento dell'azienda o della quota sociale, la legge prescrive l'adempimento di un obbligo - la liquidazione dei diritti di legittima degli altri coeredi, *sempreché questi ultimi non vi rinuncino espressamente* - imposto dalla legge.

E quest'obbligo, prosegue la S.C., è del tutto *simile* [sic!] all'onere modale imposto su una donazione - con la differenza che in questa seconda ipotesi la fonte è negoziale, mentre nel caso del patto di famiglia è legale – "*ma non costituisce il corrispettivo dell'attribuzione ricevuta, ma la ridimensiona, soddisfacendo altri interessi dello stesso disponente e dei terzi destinatari della prestazione*".

E se questa è la premessa civilistica, dal punto di vista fiscale va rammentato – prosegue la Cassazione - che l'art. 58 del T.U. delle Imposte sulle successioni e donazioni [applicabile anche al caso del *patto di famiglia*] prevede che gli oneri, di cui è gravata la donazione [o il *patto di famiglia*], che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente [come nel caso dell'obbligo dell'assegnatario dell'azienda o della quota di versare la somma di denaro o di cedere beni in natura a tacitazione dei diritti di legittima spettanti al coerede non assegnatario] si considerano donazione a favore dei beneficiari.

Nel concreto, pertanto, sotto l'aspetto tributario si realizza una *doppia donazione* da parte del disponente: la prima naturalmente eseguita a favore dell'assegnatario dell'azienda o della quota sociale e la seconda a favore del beneficiario dell'onere, quindi della somma di denaro o del bene in natura, posto a carico dell'assegnatario.

Di conseguenza, vanno applicate - *sia sull'assegnazione dell'azienda come sulla previsione del precisato obbligo dell'assegnatario e a favore del colegittimario* - le aliquote d'imposta e le franchigie previste per le cessioni operate in linea retta, pari al 4%, con la franchigia di 1 milione.

È necessario tuttavia aggiungere che l'assegnazione dell'azienda o della quota è esente anche da imposta di donazione *nell'ipotesi in cui l'assegnatario dichiari* [all'interno dello stesso *patto di famiglia*] *di proseguire l'attività per cinque anni*, una disposizione che non è invece applicabile all'obbligazione che il *patto di famiglia* pone a carico dell'*assegnatario* dell'azienda o della quota e a beneficio del colegittimario.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'assegnatario per una ragione qualunque dismetta prima del compimento del quinquennio l'attività aziendale, *il valore imponibile a imposta di donazione deve essere assunto al netto dell'avviamento*, cosicché nella stragrande maggioranza dei casi non si applica nessuna imposta, trattandosi di un valore generalmente inferiore alla franchigia di 1 milione.

Ma sul *patto di famiglia*, come accennato, torneremo presto perché l'istituto merita – per la sua importanza sempre crescente anche nel mondo delle farmacie - un'analisi ad ampio spettro.

(*gustavo bacigalupo - stefano lucidi*)

10/02/2021- L'invio dei dati al sts diventa mensile dal prossimo annno [… per il 2021 è semestrale]

Con dm 29 gennaio 2021 – modificativo del precedente dm 19/10/2020 [sul quale v. Sediva news del 21/12/2020] - il MEF ha ridefinito i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al StS.

Esattamente, *si abbandona per il 2021 l'invio dei dati al StS su base mensile - che invece prenderà il via dal 1° gennaio 2022* – prevedendo una tempistica di invio dei dati *semestrale*, ovvero entro la fine del mese successivo al

semestre di riferimento [cioè, ad esempio, entro il 31 luglio 2021 per il primo semestre 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 per il secondo semestre 2021].
E' naturalmente rimasta ferma la data dell'8/02/2021 per l'invio delle spese sostenute nel 2020.
Ecco ora, qui di seguito, uno schema riepilogativo.
Precisiamo da ultimo che ai fini delle comunicazioni al StS rientrano nell'obbligo di invio *tutte le prestazioni sanitarie* e quindi, in particolare, anche le spese relative all'acquisto di farmaci [anche omeopatici], quelle per l'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE e quelle per i servizi sanitari erogati dalle farmacie/parafarmacie [ad *es*. ecocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, *ecc*.].

(*marco righini*)

11/02/2021 - Per il TAR Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia… [… e non si può naturalmente che essere d'accordo]

Si tratta dell'importante sentenza [la prima su questo tema specifico] del Tar Marche n. 106 del 9.2.2021, quindi pubblicata soltanto da qualche ora, che rendiamo cliccabile perché meritevole di essere consultata con adeguata attenzione anche per la straordinaria paradigmaticità ed esemplarità della fattispecie ivi decisa.

SPESE SANITARIE DA TRASMETTERE AL STS	
IL NUOVO CALENDARIO AGGIORNATO Alla luce del dm 29/01/2021	
DATI	INVIO
Dati anno 2020	08/02/2021
Dati I semestre 2021	31/07/2021
Dati II semestre 2021	31/01/2022
Dati dal 1/01/2022	entro la fine del mese successivo [ovvero mese per mese]

Prima però di richiamarne brevissimamente qualche passo saliente, vogliamo riportare quanto osservato nella Sediva News del 02.11.2017 ["*Concorrenza - Le incompatibilità (vecchie e nuove) oggi vigenti e quelle (forse) tacitamente abrogate*"] con riguardo al nuovo secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 - secondo cui "*La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica"* - e al successivo nuovo terzo periodo: "*Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8*".
In realtà la prima di queste due disposizioni – entrambe, lo ricordiamo, introdotte dal comma 157 della l. 124/17 – riscrive con integrazioni il precedente disposto sub a) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91, ma sottraendo la condizione di incompatibilità che vi è prevista al "filtro" della compatibilità espressamente invece contemplato, come si rileva dal terzo periodo, per le condizioni sub b) e c) dello stesso comma 1.

In sintesi, mentre la sopravvivenza alla l. 124/17 della condizione sub b) "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio ecc.*" e di quella sub c) "*con qualsiasi rapporto di lavoro ecc.*" va scrutinata con il "filtro" della compatibilità con la prima legge sulla concorrenza [tant'è che la Corte Costituzionale ha interpretato nel modo che sappiamo la condizione sub c), ricevendone un giudizio di condivisione da parte del CdS], la causa di incompatibilità "*con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ecc.*" si applica invece per *tutti* i soci, persone fisiche [farmacisti e non farmacisti] e società [di persone e di capitali], di *tutte* le società titolari di farmacia, quale che sia il ruolo che vi assuma il soggetto che versi in una di tali condizioni e qualunque sia la misura della sua partecipazione.
Fatta questa premessa, ecco di seguito le nostre notazioni di allora sulla questione, perché talvolta un'"autocitazione" può aiutare.
"Sono tre e diverse tra loro le condizioni di incompatibilità previste nel comma 2 dell'art. 7: ma tutte sono riconducibili all'intendimento del legislatore di evitare la partecipazione all'esercizio e/o gestione di una o più farmacie di figure imprenditoriali o
professionali portatrici di interessi privati potenzialmente in grado di confliggere o incidere negativamente o porre comunque in pericolo l'interesse di rilievo pubblico alla "migliore" dispensazione del medicinale al cittadino.
Quanto alla *produzione* e all'*informazione scientifica del farmaco*, nella norma le due ipotesi vengono riunite perché i criteri di operatività sono gli stessi e in prima battuta sembra anche facile coglierli: la partecipazione è cioè impedita sia alla Bayer come tale che alle persone dei suoi manager, impiegati o collaboratori anche autonomi, e così pure a un'impresa individuale o collettiva di informazione scientifica del farmaco come a tutte le persone fisiche degli informatori.
Quindi in queste due prime figure l'incompatibilità riguarda indubbiamente sia il *socio-persona fisica* che il *socio-impresa* o *socio-società*.
Nonostante però la diversità di formulazione e il più stringente dato letterale, anche l'incompatibilità con l'"*esercizio della professione medica*" non parrebbe circoscrivibile ai soli medici iscritti all'albo, dunque al *socio-persona fisica*, e invece dovrebbe parimenti applicarsi [la *ratio* è la stessa e tutto sommato neppure l'apparente rigore della lettera forse lo impedirebbe] anche al *socio-società*, ma quando la società "partecipante" – ci sembra questo un plausibile criterio discretivo - *sia legittimata statutariamente all'esercizio di attività sanitarie inclusive di quella medica*.
Non può perciò partecipare a una società titolare di farmacia la classica casa di cura - che generalmente eroga a proprio nome alcune prestazioni mediche, come quelle radiologiche, di medicina nucleare, ecc. - mentre può probabilmente parteciparvi una società al cui oggetto sia *statutariamente* estranea qualsiasi attività riservata alla professione medica.
Quest'ultimo può essere il caso, poniamo, della Sediva (!) o di una società che ad esempio abbia per oggetto *statutario* l'esercizio e lo svolgimento soltanto di

prestazioni infermieristiche o di fisioterapia o di podologia ecc., oltre, inevitabilmente, al compimento (quel che d'altronde leggiamo più o meno in tutti gli statuti sociali) di operazioni finanziarie e forme di investimento comunque connesse con il conseguimento di quell'oggetto sociale, come infatti sarebbe per queste società la partecipazione a società titolari di farmacie.

Nella loro compagine sociale potrebbero allora forse entrare - perché si tratterebbe in realtà di meri soci investitori/capitalisti - anche medici iscritti all'albo professionale, esattamente come commercialisti, avvocati, impiegati, ecc.: a decidere a favore della legittimità della partecipazione anche di tali società a società di persone o di capitali titolari di farmacie potrebbe insomma bastare l'assenza, tra le attività consentite dallo *statuto* sociale, di qualunque prestazione medica.

Certo, non possiamo non considerare che per il fondamentale art. 1344 cod. civ. è radicalmente *nullo* per *illiceità della causa* un contratto "*quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa*", e tutte quelle che sanciscono l'incompatibilità con la partecipazione a una società titolare di farmacia sono con ogni evidenza *norme imperative* e quindi sono tali le disposizioni sopra riportate di cui al comma 2 dell'art. 7 e al comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.

Questo vuol dire che il negozio (atto di costituzione o di cessione di quote) con cui un medico acquista lo *status* di socio di una società - che *statutariamente* abbia per oggetto l'acquisizione a nome proprio di imprese commerciali e/o di quote di società commerciali [quindi incluse, o non escluse, le farmacie] - potrebbe essere *nullo* proprio perché ritenuto un "*mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa*", quella evidentemente che vieta la partecipazione di un medico iscritto all'albo.

S'intende però che la *nullità* si concretizzerebbe solo se e quando la società da lui partecipata si rendesse a sua volta titolare di una farmacia o partecipasse a una società già titolare di farmacie.

Ma nei casi in cui invece la partecipazione a una società titolare di farmacie costituisca per un'altra società una mera operazione di investimento e non un'attività direttamente prevista dallo *statuto*, perché - e soprattutto *come* - impedire a un medico, solo perché medico, di essere socio della società "partecipante"?

Come vedete, stiamo via via entrando in una selva oscura da cui diventa complicato uscire indenni, dunque con risposte pienamente convincenti per le mille fattispecie che è lecito ipotizzare; per di più parecchie vicende concrete non saranno necessariamente connesse o riconducibili a un gioco di "scatole cinesi", o di società c.d. carosello, o magari di holding operative ovvero puramente finanziarie, perché potranno anche presentarsi in un primo tempo con contorni netti e in astratto non censurabili, per poi però rischiare cammin facendo di risolversi anch'esse in violazioni del secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91.

Inoltre questi "incastri", e le conseguenze che possono sotto profili diversi derivarne per l'"*esercizio della professione medica*", potranno allo stesso modo riguardare anche i *soci-persone fisiche* che svolgano una "*qualsiasi altra attività… nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco*", dato che anche per costoro potrà rivelarsi necessario controllare che non si perfezionino partecipazioni vietate.

Ci rendiamo conto che lo spartiacque dello "*statuto*" può di per sé non essere sempre sufficiente a evitare illecite elusioni di qualche divieto di partecipazione, ma – ferma l'*extrema ratio* dell'applicabilità dell'art. 1344 cod. civ. – è chiaro che quando il medico o il dirigente di un'industria farmaceutica o l'informatore partecipa alla soc. A, che partecipa alla soc. B, che partecipa alla soc. C, e così via, solo una fittissima ragnatela di controlli può tentare di smascherare l'intruso.

Ma nel concreto, con quali strumenti?"

Chi ha avuto la pazienza di rileggere queste note, con l'interrogativo finale che parla da solo, avrà colto le incertezze che gravano fatalmente su questa vicenda [e che i giudici anconetani non hanno potuto dissipare per l'inequivoca e quasi banale illegittimità della fattispecie sottoposta al loro esame] per l'obiettiva difficoltà per le amministrazioni – alle quali, per il nuovo comma 2 del citato art. 8, deve essere obbligatoriamente trasmesso lo statuto di ogni società titolare di farmacia e comunicata "*ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale*" – di individuare, a carico di vecchi o nuovi soci, posizioni di incompatibilità che non emergano, per così dire, *ictu oculi* direttamente dallo statuto della società titolare di farmacia o da quelli di società che ad essa partecipino.

Del resto, proprio per questo loro ruolo anche il Tar riconosce alla Fofi, all'Ordine, all'Assessorato regionale e alla Asl [ma, immaginiamo, anche al Comune quando sia quest'ultimo, e non l'ASUR come nella regione marchigiana, competente al rilascio della titolarità dell'esercizio della farmacia e quindi anche alla *presa d'atto,* ad esempio, di una variazione "*relativa alla compagine sociale*"] un potere/dovere di controllo – che diventa ovviamente più penetrante, ma non per questo senza limiti, quando ad esercitarlo sia per l'appunto il Comune o, come nelle Marche, l'ASUR - circa l'osservanza anche delle condizioni richieste per l'assunzione dello *status* di socio, ed è anzi proprio questo potere/dovere che per il Tar "*non può non implicare, sul piano della tutela giurisdizionale, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alle medesime autorità in caso di violazioni di tali condizioni"*.

È una notazione del tutto condivisibile e tra l'altro, direttamente o indirettamente, rende merito anche alla Fofi [e ancor più, evidentemente, alla Federfarma che ha proposto in via principale il ricorso poi accolto dal Tar] riconoscendone la piena legittimazione ad agire, perché:

- viene fatto "*valere in giudizio un interesse istituzionalizzato riferibile all'intera categoria dei farmacisti titolari di farmacie private (oltre 18.000 su tutto il territorio nazionale), consistente appunto nella*

difesa dell'interpretazione più rigida della disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, come modificata dalla legge n. 124 del 2017";

- in particolare, l'interesse azionato nel ricorso [ascrivibile alla categoria unitariamente considerata] è che "*sia assicurata la corretta applicazione dell'anzidetta disciplina, che, in quanto volta ad evitare situazioni di conflitto di interessi nel settore farmaceutico, è posta a garanzia del buon funzionamento del complessivo sistema della rete delle farmacie e del servizio farmaceutico in generale, quale condizione indispensabile per la tutela del diritto alla salute".*

Accennando da ultimo al *merito* della decisione, qui il Tar non poteva francamente che accogliere il ricorso data la macroscopica illegittimità del fatto: può invero una farmacia comunale, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, essere mai aggiudicata a una srl uninominale il cui unico socio sia una casa di cura?

E, detto tra noi, come può aver pensato – anche per un solo istante - il comune legale rappresentante della srl e della clinica [perché la stessa persona era/è incredibilmente presidente della prima e amministratore unico della seconda] di cogliere l'obiettivo prefissato partecipando alla gara? E inoltre, come ha potuto l'ASUR – una volta conosciute, se non altro rilevandole dal ricorso e dalle successive memorie difensive delle "controparti", le gravi carenze commissive ed omissive della sua condotta – non aver optato per una dignitosa marcia indietro?

Ignoranza, arroganza, o che altro?

Certo, qualunque sia la veste e/o la misura della sua partecipazione – come accennato - una clinica non può *in principio* partecipare a una società titolare di farmacia, e almeno qui non può esserci dubbio; ma il gioco delle scatole cinesi può essere molto più complesso e impenetrabile di un caso addirittura scolastico come questo e dunque i veri nodi di questo autentico intrico sono ancora da sciogliere.

(*gustavo bacigalupo*)

12/02/2021 - Interesse di mora allo 0% fino al 30 giugno 2021

Il Comunicato del MEF pubblicato in G.U. il 4/02/2021 fissa allo *0% il tasso di riferimento degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021*.

L'interesse di mora, come del resto è noto, altro non è che un "*costo maggiorato*" che si applica a una rata non pagata [ad *es*. la rata del mutuo, del leasing, *ecc*.] nel rispetto di termini temporali stabiliti a livello contrattuale tra un creditore [ad *es*. la banca] e il debitore [ad *es*. la farmacia].

Per il primo semestre 2021, pertanto, gli interessi "*legali*" di mora corrispondono al *cd*. tasso di riferimento [che nel primo semestre, come si è detto, è uguale allo 0%] maggiorato di *otto punti percentuali*.

Il tasso applicabile è dunque pari a un complessivo 8%.

(*marco righini*)

12/02/2021 - Credito 4.0: l'utilizzo della quota annuale

Nel corso dell'ultima edizione del "*Telefisco 2021*", l'Agenzia delle entrate ha affrontato il delicato tema dell'utilizzo delle quote annuali - non completamente compensate in un anno - del *credito di imposta derivante da investimenti in beni strumentali nuovi.*

In particolare, si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile *esclusivamente in compensazione* in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero dall'avvenuta interconnessione per gli investimenti "*Industria 4.0*" (v. Sediva news del 01.02.2021 e Sediva news del 03.02.2021).

Tuttavia, può capitare che il contribuente non riesca a spendere in compensazione in un anno l'intera quota di credito prevista, ma l'Agenzia ha chiarito che – laddove, per motivi di incapienza, la quota annuale o parte di essa non possa essere utilizzata – il relativo importo potrà essere sommato [al fine naturalmente del suo utilizzo] a quello della quota annuale relativo al successivo periodo di imposta.

(*francesco raco*)

12/02/2021 - Anche per il bonifico online del "bonus facciate" si può indicare… […il riferimento normativo agli interventi di ristrutturazione edilizia]

Per il pagamento delle spese che mi daranno il bonus facciate posso indicare nel bonifico come causale, se è obbligatoria, quella stessa che è prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

La risposta è affermativa.

Infatti, ribadito che l'indicazione della causale è obbligatoria, anche per richiedere il "bonus facciate" [v. Sediva News del 20/03/2020] *le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa* possono utilizzare gli stessi bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell'*ecobonus* o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando quindi anche gli estremi della l. 178/2020.

In questo senso sono i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2020.

L'agevolazione può peraltro essere riconosciuta anche senza l'indicazione di tale riferimento normativo, purché però il bonifico sia compilato in modo da agevolare gli istituti bancari e postali nel rispetto dell'obbligo di legge di operare la ritenuta d'acconto sull'importo bonificato all'impresa.

Si raccomanda, pertanto, di riportare *sempre* nel bonifico tutti i dati necessari a tal fine e dunque:

- il codice fiscale del *beneficiario della detrazione d'imposta*, cioè della persona fisica che godrà del *bonus*; nonché
- il numero di partita Iva o codice fiscale del *beneficiario del bonifico*, cioè dell'impresa.

(*gianmarco ungari*)

15/02/2021 - Società titolare di farmacia: libera apertura di separati uffici o magazzini, ma divieto di esercizio di parafarmacie

Vorrei porvi due quesiti, affidandomi alla vs. comprovata disponibilità.

1) Vorremmo affittare o acquistare un secondo locale per la nostra farmacia da adibire a uffici e magazzino (si tratta di un secondo magazzino perché la farmacia è già

provvista del magazzino principale): tale locale si trova molto distante dalla nostra farmacia e pertanto ci chiediamo se sussiste l'obbligo del rispetto della pianta organica.
2) La ns. società titolare di farmacia può essere titolare anche di una Parafarmacia? In caso di risposta affermativa la parafarmacia deve rispettare la pianta organica?

È una "disponibilità" che questa volta ci sembra sufficiente "comprovare" soltanto in sintesi, trattandosi in realtà di due questioni affrontate più volte [e di recente] anche se sempre attuali.
Dunque, al *primo quesito* si può dare tranquillamente risposta *positiva*, come del resto depone anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato, pur relativa a un laboratorio galenico: beninteso, il nuovo locale, ubicato all'interno o all'esterno della sede di pertinenza [essendo questo un aspetto non decisivo], *non potrà essere accessibile al pubblico* e però la sua annessione aziendale dovrà comunque essere formalmente resa nota alla CCIAA [con conseguente annotazione nel Registro delle Imprese], all'Amministrazione finanziaria [con il mod. telematico Aa7 o Aa9] e alla Asl [con una banalissima *Dia*].

◆ ◆ ◆

Deve invece essere inevitabilmente *negativa* la risposta al *secondo quesito* perché tuttora una società titolare di farmacia non può avere altro *oggetto* che l'assunzione della titolarità e/o gestione di farmacie: su questo punto e in tal senso il Consiglio di Stato continua infatti a mostrare assoluta fermezza, anche se nessuno è riuscito ancora a spiegare perché mai al titolare individuale di farmacia l'apertura di una o più parafarmacie continui a essere *liberamente consentita* e a una società di persone o di capitali continui invece a essere *irrimediabilmente preclusa* per il dato meramente formale della *esclusività* dell'*oggetto sociale* prevista nel primo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 sin dalla nascita di tale disposizione e così sopravvissuta anche alla l. 124/2017.
La parafarmacia, che notoriamente è estranea a qualsiasi "pianta organica", potrà essere semmai assunta e gestita da uno o più dei soci, sia individualmente che costituendo una separata società di persone o di capitali, *ma non dall'attuale vs. società come tale*.

(*gustavo bacigalupo*)

15/02/2021 - Il marketing in farmacia

Voi sapete sicuramente meglio di noi che, il mercato delle farmacie si fa sempre più dinamico e superconcorrenziale anche per la frequenza con cui alcune farmacie si organizzano anche con locali più ampi per erogare i tanti servizi che ci sono oggi consentiti.
Abbiamo esempi di colleghi titolari che si trovano in difficoltà proprio per la vicinanza di farmacie che di recente, presumibilmente con l'aiuto di forti capitali, si stanno attrezzando o si sono già molto attrezzate da questo punto di vista e rappresentano quindi fonte di preoccupazione per gli altri esercizi.
Anche noi, che siamo tre farmacisti in società, potremmo avere questi problemi e vorremmo perciò tentare di migliorare la nostra attività sotto l'aspetto del marketing perché siamo convinti di poter fare molto di più.
Non pretendiamo un'analisi particolare ma vorremmo almeno qualche consiglio in linea generale in questa ottica e quindi quali obiettivi specifici porsi e come perseguirli, anche se ci stiamo rendendo conto sempre più che forse potrebbe essere il giusto approccio mentale a mancarci, pur avendo uno di noi poco più di trent'anni.

A queste domande, che d'altronde anche voi vi state ponendo, risponde o mira a rispondere la scienza del *marketing* che, nelle classiche "parole povere", è il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del consumatore e dell'utenza in generale *in un certo mercato, nel tempo, nel luogo e nei modi più adatti* e, almeno tendenzialmente, *ai costi più bassi per il consumatore e al tempo stesso ragionevolmente remunerativi per l'impresa.*
Il *marketing* deve pertanto "entrare" [in misura maggiore o minore, questo è chiaro, secondo le dimensioni aziendali e la presumibile domanda della clientela] in ogni impresa, e di conseguenza anche nella farmacia: i tempi, per le ragioni accennate nel quesito, sono comunque ormai più che maturi.
Ma prima che in azienda deve entrare nella… testa dell'imprenditore [dunque anche del titolare in forma individuale o sociale di una o più farmacie], che deve dunque *anche mentalmente* cominciare a concepire le sue scelte proprio in chiave di *marketing*.
Per riuscire con la maggiore efficacia possibile in tal senso, è bene però distinguere – in linea di massima - tra *due ordini di obiettivi*:

⇒ obiettivi *a breve/brevissimo termine*, che potremmo definire "routinari" perché appartengono all'operatività quotidiana avendo riguardo all'andamento contingente dell'attività; e
⇒ obiettivi *a medio/lungo termine.*

Ora, al conseguimento di obiettivi a breve/brevissimo termine concorrono tutte quelle attività dirette a promuovere un prodotto quando questo ha già raggiunto il punto di vendita (c.d. "merchandising") quali:

- *ottimizzazione della rotazione e della corretta esposizione dei prodotti all'interno del punto di vendita;*
- *rinnovamento delle vetrine e dello spazio espositivo per inserire prodotti stagionali oppure esporre offerte speciali e promozionali al fine dell'eliminazione degli invenduti.*

Gli obiettivi riguardanti tali attività – da raggiungere e verificare con periodicità almeno trimestrale – possono considerarsi tipicamente:

- *l'aumento della redditività dello spazio espositivo della farmacia;*
- *l'incremento dell'indice di rotazione dei prodotti (per ridurre l'investimento in scorte);*
- *la riduzione dei costi (sia logistici che finanziari) di gestione del magazzino;*

- *la definizione dei flussi di cassa per reparto di vendita.*

Gli obiettivi *a medio/lungo termine*, invece, sono quelli evidentemente raggiungibili nel corso di più esercizi, più frequentemente mediante una serie di azioni coordinate tra loro ma in particolare attraverso un'accurata programmazione delle attività necessarie.

Parliamo:

- *dell'incremento del fatturato e dell'utile netto;*
- *della riduzione degli oneri finanziari che l'impresa sostiene ai fini della creazione di forme di autofinanziamento;*
- *dell'espansione dell'offerta della farmacia ad altri settori merceologici.*

Sempre a questa categoria appartengono anche gli obiettivi c.d. *straordinari*, che determinano mutamenti profondi nell'organizzazione della farmacia, perché in ogni caso destinati a ripercuotersi e durare per lunghi periodi di tempo, e pensiamo ad esempio:

- *all'ampliamento del punto vendita;*
- *all'introduzione di tecnologie e metodi di gestione innovativi e costosi (trasformazione del punto vendita in chiave "Industria 4.0", ad esempio) destinati a caratterizzare l'intera attività gestionale e a dare un'immagine nuova della farmacia;*
- *all'introduzione di reparti specifici per consulenze.*

Tutto questo, e altro ancora, può essere sviluppato soltanto – o soprattutto – con un'accurata analisi [generalmente conosciuta come *"controllo di gestione"*] dei dati sia interni che esterni ricorrendo, se del caso, anche a un consulente esterno, ma particolarmente, come accennato all'inizio, bisogna sviluppare anche la necessaria *"forma mentis"* e, se queste brevi note hanno almeno reso un'idea della strada da intraprendere, non saranno state del tutto inutili.

(*michela pallonari*)

16/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Fondo per l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi… […e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza]

I commi 20-22 della "manovra" *esonerano per il 2021* dal pagamento parziale dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base o ad altre forme previdenziali obbligatorie [cioè, in generale, le casse private] – nonché il personale sanitario o sociosanitario *assunto in dipendenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19* e *già in quiescenza*.

Tale esonero, vista la dote stanziata di 1 miliardo di euro per il 2021 [e non di 1 euro in più…], potrebbe essere appunto *parziale* dato che se tali risorse non dovessero bastare sarà necessario procedere a una *ripartizione proporzionale*, quel che del resto è stato e sarà previsto anche per altre misure.

L'esonero *non* riguarda però i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Fondo, allo scopo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è destinato quindi a finanziare specificamente questo *esonero temporaneo* – cioè *per l'anno 2021*, pertanto definito subito come l'"anno bianco fiscale" delle partite iva - *dagli oneri contributivi posti a carico*:

- dei lavoratori autonomi, dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, *che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019*;

- dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018 che, come detto, siano stati assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e che siano già stati collocati in quiescenza.

Per il momento, in definitiva, l'importo stanziato è quello, ma l'ulteriore evolversi in termini non certo rassicuranti della pandemia [in grado perciò di creare ulteriori potenziali beneficiari di questa misura] fa pensare che quel miliardo possa essere ulteriormente integrato.

(*marco righini*)

16/02/2021 - Imu per immobili strumentali: la deduzione per il 2021 è ferma al 60%

Per tutto il 2021 la *deducibilità dell'IMU* prevista sugli immobili strumentali resta ferma al 60%, come per il 2020, in linea quindi con quanto disposto dall'art. 1, comma 773, della Legge di Bilancio 2020.

Quest'ultima aveva infatti stabilito - superando così quanto inizialmente era previsto dal *Decreto Crescita* 2019 - che la *deducibilità dell'IMU* avrebbe operato appunto nella misura del 60% per le annualità 2020 e 2021 per poi salire al 100%, *a regime*, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*e dunque dal 2022*).

Possono beneficiare di tale deduzione tutte le imprese, sia in forma individuale che collettiva (società di persone, società di capitali, cooperative), nonché i lavoratori autonomi, anche se organizzati in associazioni professionali.

Vale la pena tuttavia rammentare che la deduzione IMU riguarda esclusivamente gli *immobili strumentali* all'attività di impresa, di arti e professioni, e perciò sono esclusi sia gli immobili ad uso promiscuo che quelli ad uso personale/familiare del contribuente.

(*andrea raimondo*)

17/02/2021 - Sui prezzi di fascia C e C-bis

Vi chiederei una semplice summa sui tetti o limiti – se previsti – ai prezzi al pubblico dei farmaci di fascia C e di fascia C-bis. In particolare, mi pare che l'antibiotico non possa essere venduto a un prezzo superiore a quello aggiornato al 1° gennaio dell'anno dispari, mentre il Moment forse la farmacia può venderlo anche a… 50 euro. E il Sop?

Inoltre, è una vecchia questione, se l'antibiotico non è stato aggiornato dalla farmacia, non dovrebbe esserle

consentito venderlo a un prezzo superiore a quello della vecchia etichetta; ma questo, se è proprio così, forse per il rispetto dell'art. 125 TU.?
Correggetemi, per favore, se ho detto sciocchezze.
[Il riscontro del quesito è stato affidato all'esperienza e alla disponibilità dell'amico Prof. Maurizio Cini]

* * *

Per i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) occorre fare questa precisazione: gli OTC sono presenti nella classe C-bis, mentre i SOP appartengono anch'essi alla classe C anche se naturalmente autorizzati con un'AIC che non prevede l'obbligo della prescrizione medica.
Ho parlato di "classe" anche se comunemente [ma ne ignoro il perché] molti continuano a chiamarla "fascia", pur essendo in realtà "classe" il termine previsto dalla legge n. 537/1993 art. 8.
Dunque, tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) non hanno un prezzo imposto e per ciò stesso non devono riportare sulla confezione alcuna indicazione di prezzo: di conseguenza è il farmacista che applica un ricarico sul prezzo di acquisto basato solo sulle sue scelte commerciali [N.B. pertanto sono consentiti anche i … 50 euro indicati nel quesito] *anche se, come noto, dovrebbe [anzi deve] mettere a disposizione della clientela un listino con i prezzi praticati.*
Diverso è invece il caso dei medicinali di classe A e C con obbligo di prescrizione, per i quali il prezzo è modificabile - in aumento - solo all'inizio degli anni dispari e però il prezzo deve essere esposto sulla confezione ai sensi dell'art. 125 TULS, come giustamente richiamato dal quesito.
Il problema pratico riguarda, come i farmacisti ben sanno, le confezioni presenti nella filiera distributiva (depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie) i cui operatori si troverebbero infatti costretti a bollinare tutte le confezioni con prezzo non aggiornato.
Ho scritto al condizionale perché - di fatto – nessuno lo fa davvero, e certo non lo fanno i grossisti.
Il farmacista, di fronte a una contestazione di un cliente pagante, si rifugia allora generalmente dietro al prezzo indicato dal gestionale, con il rischio – che non è solo teorico – di essere costretto a "soccombere" pur trattandosi di un'ipotesi che non si verifica molto spesso.
Sarebbe insomma ora che i grossisti – o comunque loro per primi - provvedessero a bollinare a pena magari del respingimento della merce.
Ma questo è un altro problema.

(*maurizio cini*)

17/02/2021 - Il re-invio della FE scartata

Per una FE della farmacia emessa a una casa di cura per una fornitura di medicinali ho ricevuto dallo SDI comunicazione di scarto. Posso ora re-inviarla con lo stesso progressivo e la stessa data?
In caso di esito positivo dei controlli automatici dello SDI, la FE viene correttamente recapitata o messa a disposizione ed *entro 5 giorni* lo SDI rilascia una ricevuta di ricezione, contenente la data e l'ora esatta di consegna, il nome del *file*, il numero assegnato dal sistema e il codice (*hash*) a garanzia dell'integrità del documento.
Se invece i controlli hanno *esito negativo* – come nel caso riferito nel quesito - viene inviata, sempre entro 5 giorni dalla trasmissione, una *ricevuta di scarto*; a questo punto la fattura si considera *non emessa* e deve quindi essere necessariamente *re*-inviata.
Ora, se questo accade *entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione* [e perciò nel vs caso dall'avvenuta consegna della merce] la fattura deve considerarsi sempre *tempestiva* e non si incorre conseguentemente nella violazione di omessa fatturazione (e nelle connesse sanzioni); tuttavia, *se* l'invio avviene - sia pure entro il richiamato termine dei 12 giorni - *oltre i 5 giorni dallo scarto*, non è possibile inviare il documento con la stessa data e lo stesso numero della fattura precedentemente scartata.
Su quest'aspetto l'Agenzia delle Entrate ha precisato (*Cir. 13/E/2018*) che nel caso in cui l'emissione del documento con identici numero/data non sia possibile [il che può accadere anche perché, ad esempio, è già stata inviata con esito positivo una FE con un numero successivo] è necessario procedere alternativamente:

- *emettendo la "nuova" FE con numero e data differenti, purché risulti un collegamento alla precedente FE scartata* [e in questa evenienza sarà necessario stornare con variazione contabile interna la fattura originaria al fine di documentare con certezza la tempestività dell'invio rispetto all'effettuazione dell'operazione];
- *emettendo la FE con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dallo SDI.*

E' chiara allora l'opportunità di controllare con cura e tempestività l'esito degli invii delle FE allo SDI per evitare – non fosse altro – inutili perdite di tempo.
Anzi, per essere più concreti, è in sostanza imprescindibile che la farmacia sviluppi e perfezioni sempre di più - e in tempi stretti - un processo di adeguata gestione di tutte e tre le fasi di cui idealmente si compone la formazione della FE [redazione, invio, controllo della ricezione].
Quantomeno si eviteranno gli inconvenienti di cui sopra.

(*stefano civitareale*)

18/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 - Il nuovo incentivo statale per l'acquisto di veicoli commerciali e autoveicoli speciali

AMMONTANO A 50 MILIONI DI EURO I FONDI STANZIATI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 *PER L'ACQUISTO DI PARTICOLARI AUTOMEZZI EFFETTUATO TRA IL 1° GENNAIO 2021 E IL 30 GIUGNO 2021 [A MENO CHE LO STANZIAMENTO NON SI ESAURISCA ANTICIPATAMENTE]: VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE CARATTERISTICHE DI QUESTO NUOVO INCENTIVO.*

Il comma 657 della Manovra introduce un nuovo contributo statale rivolto ai soggetti [*imprese o privati, ma con i vantaggi fiscali per le imprese che ben conosciamo*]

che dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 acquistano in Italia, *con o senza rottamazione*:

- *veicoli commerciali leggeri* nuovi di categoria *N1*: cioè automezzi che il Codice della Strada definisce per il trasporto di merci, con massa non superiore a 3,5 tonnellate, come ad esempio gli autocarri e i furgoni:
- *autoveicoli speciali* nuovi di categoria *M1:* sono caratterizzati dalla presenza permanente di una specifica attrezzatura che rende idoneo il veicolo a un particolare e ben definito uso, che tuttavia non consenta né il trasporto di merci né quello di persone (possono prendere posto sul veicolo soltanto le persone necessarie per garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell'attrezzatura). Vi rientrano, sempre a titolo esemplificativo, ambulanze, carroattrezzi, furgoni isotermici, autospazzatrici, autocisterne, furgoni blindati, autoveicoli per disinfezioni, autoinnaffiatrici, autoscavatrici, ecc..

Come è agevole constatare dalla tabella riporta di seguito, l'entità del contributo al quale è possibile accedere [*e i cui importi variano da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8.000 euro*] dipende:
a) dalla c.d. *massa totale a terra* (MTT) dell'automezzo;
b) dal *tipo di alimentazione* del motore (benzina, diesel, ibrida, elettrica, alimentazioni alternative); e
c) dall'eventuale *rottamazione* di un veicolo (fino ad Euro 4/IV) della stessa categoria *MMT*:

Massa totale a terra (tonnellate)	Contributo per veicoli esclusivamente elettrici [€]	Contributo per veicoli ibridi o alimentazione alternativa [€]	Contributi per veicoli con altre tipologie di alimentazione[€]
da 0 a 1,999			
con rottamazione	4.000	2.000	1.200
senza rottamazione	3.200	1.200	800
da 2 a 3,299			
con rottamazione	5.600	2.800	2.000
senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
da 3,3 a 3,5			
con rottamazione	8.000	4.400	3.200
senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

Il quadro ci sembra sufficientemente esplicativo.

(*mauro giovannini*)

18/02/2021 - La nota di credito per il reso di mascherine chirurgiche

Devo emettere una nota di credito per un reso di mascherine chirurgiche consegnate e fatturate a una società cliente della farmacia nel 2020.
Tenuto conto che se ne parla parecchio in questi giorni, vorrei sapere che aliquota iva devo applicare, se cioè l'aliquota zero" della fattura fatta a suo tempo o quella attuale del 5%.

Come principio generale, quando per le cessioni di un bene interviene una variazione di aliquota, le note di credito che rettificano operazioni già fatturate in precedenza [e che non espongono ulteriori *nuove* operazioni] devono recare *l'aliquota utilizzata nella fattura originaria* e *non quella vigente al momento dell'emissione del documento.*
Quindi, per venire al punto, la nota di credito emessa nel 2021 per rettificare la fornitura del 2020 dei presidi *anti Covid-19* [che, come ricordato nel quesito, passano dall'aliquota "zero" con diritto alla detrazione, applicabile fino al 31/12/2020, all'aliquota 5% a partire dal 2021] deve recare la c.d. "*aliquota zero*", cioè in pratica l'*esenzione*, indicando di conseguenza nella nota di credito elettronica il codice natura "**N4**" e non l'aliquota attualmente in vigore del 5 %.

(*stefano civitareale*)

19/02/2021 - Quel che può derivare da una malintesa lettura di una sentenza del Consiglio di Stato

Abbiamo partecipato in quattro farmacisti associati a un concorso straordinario e quando ormai eravamo senza grandi speranze ci è stata assegnata una sede adattissima a una gestione di farmacia economicamente soddisfacente per tutti e quattro e quindi l'abbiamo accettata e non vorremmo assolutamente perderla.
Crediamo che sia stato per noi un colpo di fortuna. Infatti nel primo interpello questa sede era stata assegnata ad altri colleghi che recentemente hanno rinunciato.
Ma ora purtroppo potremmo avere un problema: infatti, uno di noi circa tre anni fa ha partecipato come accomandante e con una quota esigua alla sas che la madre ha costituito con la sua piccola farmacia allo scopo, raggiunto poco tempo dopo, di vendere a un farmacista della zona sia la propria quota che quella del figlio.
Ho chiesto qualche giorno fa a un dirigente della Regione se questa operazione può pregiudicare l'assegnazione a noi quattro della sede e con mia sorpresa mi è stato fatto presente che quel nostro collega cedendo la quota avrebbe secondo lui contravvenuto all'obbligo, che ogni concorrente deve rispettare fino alla titolarità della farmacia assegnata, di non vendere la propria farmacia negli ultimi 10 anni, e il rischio per noi sarebbe quello di essere tutti esclusi dal concorso.
Onestamente mi è sembrato che neppure lui fosse molto convinto di quel che diceva e per ora di scritto non c'è niente perché formalmente non abbiamo inoltrato alla Regione nessun quesito, ma nessuno di noi, anche se non siamo legali, crede che la cessione della quota possa essere equivalente alla cessione di una farmacia e anche

l'Ordine ritiene non legittima la tesi del dirigente regionale.
Abbiamo però molto timore perché vorremmo a ogni costo aprire la farmacia per la quale abbiamo anche già individuato i locali al punto che stiamo per firmare il contratto con il proprietario.
Vorremmo il vostro conforto.

Non capita spesso che un dirigente esprima verbalmente tesi di questa rilevanza, tanto più descrivendo all'interessato [anche se forse in termini dubitativi] uno scenario così disastroso.

- *Un singolare "passa parola" e la [verosimile] genesi dell'idea regionale: CdS n. 229/2020*

Ma, come se ci fosse stato un "passa parola" veramente curioso tra uffici regionali, abbiamo registrato in un paio di altre regioni vicende sostanzialmente sovrapponibili a questa e nelle quali infatti dei funzionari stanno manifestando sempre a parole esattamente la stessa idea.
È possibile del resto che questioni del genere [e soprattutto una questione come questa] si pongano anche in altri concorsi straordinari: è lecito cioè pensare che – se pure la gran parte di essi sta ormai volgendo al termine perché, se escludiamo il concorso campano, nello spazio di un lasso di tempo non eccessivo si compiranno per gli altri i sei anni dalla pubblicazione della graduatoria - l'ultimo interpello di ogni concorso possa implicare nei fatti una discreta *ultrattività* della procedura.
La coda potrà insomma essere lunga e scandita dall'insorgere di problemi, grandi o piccoli, sinora magari "sopiti", e questo può esserne un esempio, pur se tutt'altro che edificante.
Non sembra dubbio in primo luogo che – una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso straordinario – il concorrente, in forma individuale o associata, fosse/sia libero di svolgere qualsiasi attività, imprenditoriale o professionale o lavorativa in genere, senza incappare in preclusioni o impedimenti di alcun tipo e comunque senza ricadute sulla sua posizione all'interno del concorso.
E però questo, s'intende, solo fino a quando la fase del procedimento che lo condurrà, individualmente o collettivamente, alla titolarità della farmacia relativa alla sede conseguita [una fase che è ortodosso definire *subprocedimento*] non gli imporrà qualche scelta.
Quindi, ad esempio, egli potrà essere costretto – se non vuole decadere dall'assegnazione, ove già perfezionata, e/o essere escluso dal concorso unitamente a eventuali altri coassegnatari – a recedere dal rapporto di lavoro pubblico o privato [salve le ipotesi specifiche che abbiamo delineato in altre occasioni], o sottrarsi a qualsiasi rapporto con l'industria farmaceutica o con "altra farmacia", o rinunciare alla titolarità della farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria posseduta al momento della presentazione della domanda, o della farmacia anche urbana acquisita successivamente, e così via.
Ma – come nella fattispecie proposta alla ns. attenzione – il vincitore/assegnatario [individualmente o collettivamente] di una sede potrà anche essere tenuto a cedere a titolo oneroso o gratuito la quota di una società titolare di farmacia eventualmente *medio tempore* da lui acquisita e questo, in particolare, quando l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia abbia optato, secondo il *dictum* dell'A.P. del CdS, per la titolarità *pro quota*.
Fatte queste premesse, dobbiamo inevitabilmente tentare di cogliere la genesi di questa idea [certo sorprendente] condivisa contemporaneamente da almeno tre regioni, anche se abbiamo molto più che un sospetto che il suo fondamento – che, come vedremo subito, è in realtà un assoluto "non fondamento" – dovrebbe ragionevolmente essere lo stesso.
In particolare, siamo fortemente propensi a credere che questa sia una posizione che nasca da una malintesa lettura di un'isolata, anche se recente, sentenza del CdS, quella n. 229 del 10.1.2020, che dunque rischia di fare danni "collaterali" che andrebbero ben oltre la vicenda scrutinata in quella pronuncia.

- *Cessione della farmacia e della quota ante Bersani 2006…*

Nella circostanza, infatti, il Supremo Consesso si trovò a decidere se la *preclusione decennale* potesse applicarsi anche ai farmacisti soci di una società titolare di farmacia che – *uti societas* – aveva venduto la farmacia [l'unica di cui poteva essere allora titolare una società di persone] ***prima*** che il Bersani 2006 introducesse, oltre alla *multititolarità* [fino a quattro farmacie ubicate nella stessa provincia], anche la *pluripartecipazione* di un farmacista a un numero infinito di società, ***prima*** cioè che il Bersani sciogliesse [una volta per tutte, aggiungiamo] quel "*legame strettissimo*" che, secondo il CdS, la l. 362/91 aveva costituito tra "*farmacia gestita dalla società e soci-(necessariamente) farmacisti, a garanzia della corretta gestione del servizio farmaceutico*".
Sull'esatto perimetro decisionale di questa sentenza abbiamo comunque scritto ampiamente nella Sediva News del 14/01/2020, precisandone in termini che crediamo non equivoci il *ristrettissimo ambito applicativo* - in realtà coincidente con la sola particolarissima fattispecie da essa decisa - e che dunque *non può beneficiare di spazi di operatività ulteriori rispetto a quello puntualmente tracciato in quel "precedente" del CdS* [peraltro di per sé già discutibile per parecchie ragioni accennate in tale occasione ma che sarebbe lungo approfondire e illustrare ulteriormente in questa sede].

- *…e post Bersani 2006*

È un "precedente" che non può perciò essere invocato – neppure come mero riferimento giurisprudenziale – in fattispecie che, come quella descritta nel quesito, nulla hanno a che fare con la vicenda scrutinata in quella circostanza, perché è indubbio che nel Vs. caso, differentemente che nell'altro, non solo la società *de qua* è stata costituita molti anni dopo il Bersani, ma soprattutto è dopo il Bersani che sono state effettuate le cessioni che in ogni caso hanno inequivocabilmente avuto per **oggetto *quote sociali*** operate dai soci ***uti socii*** [compreso il socio che partecipa alla Vs. compagine assegnataria della sede]

e non *la farmacia come tale* operata dalla società ***uti societas***.
Insomma, qui alla società e ai soci non sono minimamente riconducibili i presupposti di *identificazione società-soci* delineati dal CdS.
Sembrerebbe invece che a giudizio di quei funzionari in casi come questo – quale conseguenza diretta [o indiretta?] della cessione della quota effettuata da un concorrente covincitore – sia per ciò stesso venuto meno un requisito di ammissione, anzi di *permanenza* nel concorso, in capo a quel componente la compagine associativa con la conseguente esclusione dalla graduatoria anche dell'intera formazione associata, esclusione che deriverebbe evidentemente [perché non potrebbe ipotizzarsi null'altro…] dal combinato disposto degli artt. 2 e 12 dei bandi regionali di concorso straordinario.
Più esattamente, secondo questo probabilissimo assunto dei funzionari regionali, il concorrente che abbia effettuato la cessione di una quota di società titolare di farmacia prima del rilascio della titolarità della sede conseguita per concorso **avrebbe perduto uno dei requisiti previsti sub 6 dell'art. 2**, cioè quello "negativo" di "*non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni*", requisito che, come precisa la nota 4, deve permanere "*fino al momento dell'assegnazione della sede*", in difetto dovendosi applicare la causa di esclusione "*dalla graduatoria e dalla sede*" prevista sub e) per la "*mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello*".

➢ *Nessuna "preclusione decennale"*

Entrerebbe quindi in gioco, anche in casi come questi, la famosa "*preclusione decennale*", prevista nel quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68, secondo cui "*il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento*", una disposizione dettata pacificamente per i concorsi ordinari [i soli del resto che potevano allora essere banditi] ma implicitamente richiamata, con una scelta dal punto di vista giuridico ineccepibile, anche in tutti i bandi di concorso straordinario.

Senonché, come si rileva agevolmente dal testo della disposizione, si tratta di un impedimento previsto testualmente solo a carico del "*farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo*", cioè ai sensi appunto dell'art. 12 e più precisamente del disposto del suo 11° comma per il quale "*il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto d'esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza*".
Qui il Vs. collega, ben diversamente, non ha certo trasferito "*la propria farmacia*", e inoltre - ma soprattutto – la cessione della sua quota sociale non ha coinvolto, né avrebbe potuto in alcun modo coinvolgere [quel che invece imporrebbe, come abbiamo appena letto, l'11° comma dell'art. 12], *né la titolarità del diritto d'esercizio della farmacia sociale* rimasta pertanto in capo alla società come tale *e neppure*, per la stessa ragione, *l'azienda commerciale che vi era connessa*.
In altri termini, *la titolarità dell'esercizio e la sottostante azienda commerciale*, **inscindibilmente ascritte ambedue alla società *prima* delle cessioni delle quote** [effettuate da *soggetti persone fisiche* ad *altri soggetti persone fisiche*], **sono rimaste ambedue inscindibilmente ascritte alla società stessa anche *dopo* la cessione**, talché le cessioni - neppure quindi quella operata dal vs. collega – non hanno in alcun modo potuto incidere sul trasferimento della titolarità e/o dell'azienda sottostante, come è vero d'altronde che la partita iva del *soggetto-società* è rimasta *certamente* la stessa e che il provvedimento comunale [o della Regione o dell'Asl secondo i criteri di riparto delle competenze] si è risolto *certamente* in una *mera presa d'atto* delle intervenute variazioni "*della compagine sociale*", perché di nulla si è trattato se non di una variazione "*della compagine sociale*".
È dunque una fattispecie che, in definitiva**, non sembra possa ritenersi sotto nessun profilo sussumibile nella ben delineata e circoscritta sfera di operatività dell'art. 12**, che, come si è visto, è la condizione espressa che *sola* può far scattare la *preclusione decennale*, rendendo così vano, ci pare, qualunque tentativo di estenderne l'area applicativa a vicende diverse da quella che veda un titolare individuale di farmacia trasferire titolarità e azienda della "*propria farmacia*" a un qualsiasi terzo, persona fisica o società che sia.

➢ *L'interpretazione restrittiva del combinato disposto degli artt. 2 e 12 dei bandi*

Infine, non si può non evidenziare con il giusto vigore che il precetto che si ricava combinando il disposto sub 6 dell'art. 2 [e relativa nota 4] e quello sub e) dell'art. 12 dei bandi è una norma ***restrittiva*** e pertanto va interpretata ineludibilmente in termini altrettanto ***restrittivi***, senza perciò poterle attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate nel bando, come sancisce il fondamentale art. 12 delle *preleggi*.
La cessione di una quota di una società titolare di farmacia, in definitiva, *resta una cessione di quota sociale e non può essere consentito all'interprete, e dunque neppure all'Amministrazione pubblica, assegnarle un ruolo equiparato o equiparabile al trasferimento di una farmacia operata dal suo titolare in forma individuale che è la sola ipotesi che, ai sensi dell'art. 12 della l. 475/68, può comportare la preclusione decennale*.
Ci sembra veramente difficile aver dubbi su una tale conclusione anche se varrebbe la pena – e non solo in un caso fin troppo chiaro come questo – tentare di provocare interventi autorevoli che possano dissipare rapidamente fughe in avanti e francamente intollerabili.

(*gustavo bacigalupo*)

22/02/21 - Il bonus investimenti "scatta" con l'entrata in funzione del bene oppure…[…per il bene "industria 4.0", con l'interconnessione]

Sono in procinto di realizzare nella mia farmacia un importante investimento che comprende anche l'installazione di un "robot". Da quando posso usufruire

del credito di imposta? Ho sentito pareri discordanti ma vorrei la vs. opinione che riteniamo molto affidabile.

Come abbiamo illustrato in precedenza, le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 hanno dunque introdotto questo "nuovo" credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, *sia in chiave "Industria 4.0" che non*.
L'agevolazione, in particolare, è fruibile in linea generale - *per tutti i beni* - già a partire dall'anno di entrata in funzione, per lo più coincidente con quello in cui il bene è stato consegnato alla farmacia, e la sua misura "ordinaria" è pari al 10% del costo di acquisto.
Per accedere invece alla misura "maggiorata" prevista per un bene "*Industria 4.0*" [pari a un complessivo 50% del costo, che è il tetto previsto per gli investimenti di importo non superiore a Euro 2,5 milioni] è necessario dover guardare – sempre ai fini della decorrenza/fruibilità del credito d'imposta – all'anno nel quale esso viene *interconnesso*, naturalmente quando questo sia successivo a quello di consegna.
Esattamente, se l'*interconnessione* di un bene "*Industria 4.0*" avviene appunto nell'anno successivo a quello della sua entrata in funzione/consegna, in quest'ultimo la fruizione del *bonus* è ammessa soltanto per il 10% del costo di acquisto, mentre il residuo credito – pari al 40% sempre del costo - diventerà fruibile soltanto dall'anno successivo, cioè a *interconnessione* avvenuta.
Così, ad esempio, se l'investimento comprende l'acquisto per Euro 5.000 di apparecchiature per auto-analisi *consegnate ed entrate in funzione nel 2021*, *da questo stesso anno è possibile usufruire dell'intero credito d'imposta* che trattandosi di un bene non "*Industria 4.0*" è pari – come detto - al 10% del suo costo di acquisizione, cioè a 500 Euro.
Se invece nello stesso anno 2021 viene consegnato e *interconnesso* un magazzino automatico ("*robot*"), e quindi un bene *"Industria 4.0"*, acquistato per 100.000 Euro, il *bonus* spettante – pari a complessivi Euro 50.000 – *diventa fruibile dal 2021 per l'intero importo di Euro 50.000*.
Ma *se* il nostro "*robot*", consegnato e posto in funzione entro il 2021, viene *interconnesso* al sistema gestionale (LAN) della farmacia soltanto nel 2022, il *bonus* potrà essere goduto dal 2021 per 10.000 Euro e dal 2022 per i residui 40.000 Euro.
È forse inutile rammentare, perché ormai lo sapete tutti, che la fruizione del *bonus* avviene utilizzando l'importo nel Mod. F24 in compensazione con imposte o contributi e, s'intende, fino all'esaurimento del suo ammontare.
Questa, almeno, è la dinamica prevista dalla legge il cui testo ci appare, del resto, chiaro ed inequivocabile, anche se per la certezza definitiva è sempre bene attendere i commenti dell'Agenzia delle Entrate.

(*stefano civitareale*)

22/02/2021 - Lo scontrino partecipa alla lotteria solo se il pagamento è interamente *cashless*

Un cliente della farmacia, ha contestato, fin troppo energeticamente, il mio rifiuto di farlo partecipare alla lotteria degli scontrini all'atto della vendita di prodotti, rifiuto dovuto al fatto che il pagamento mi è stato effettuato parte in contanti e parte con bancomat. Chi dei due ha torto?

Ha torto lui, perché la condotta da Lei assunta nei confronti del cliente è stata pienamente conforme alla disciplina attualmente in vigore sulla c.d. *lotteria degli scontrini*.
Infatti, come del resto più volte chiarito [v. ad esempio *Sediva News del 13/11/2020*, *Sediva News del 15/12/2020* e *Sediva News del 05/02/2021*], la partecipazione dei cittadini alla *lotteria degli scontrini* è ammessa solo se il pagamento avviene *integralmente* con strumenti *cashless*, [cioè "senza contanti"], e pertanto con bonifico, bancomat, carte di credito, o altre forme di pagamento digitale tracciabili come carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc…..

(*valerio pulieri*)

23/02/2021 - Per il TAR Lazio possibile l'apertura dei centri estetici anche in zona rossa

I centri estetici – e quindi anche le *cabine estetiche nelle farmacie* – possono continuare a esercitare l'attività anche nelle *zone rosse*, al pari cioè degli altri servizi indicati nell'all. 24 al Dpcm del 14/01/2021 [ne abbiamo parlato nella Sediva news dell'1/02/2021 e Sediva news del 2/02/2021].
La sentenza n. 1862/2021 del Tar del Lazio del 16 febbraio, infatti, "riscrive" in pratica il Dpcm in vigore dal 14/01/2021 e fino al 5/03/2021 *nella parte in cui esclude i centri estetici dai servizi alla persona erogabili in zona rossa*, costringendoli dunque alla chiusura.
Con questa decisione *si equipara di conseguenza l'attività in argomento a quella dei barbieri e parrucchieri*, dato che le linee guida del 13/03/2020 - predisposte dall'Inail, insieme al Comitato tecnico scientifico (Cts) e all'Istituto superiore di sanità (Iss), per la riapertura di estetisti e parrucchieri - prevedevano protocolli eguali per le due categorie.
Il Tar specifica in particolare che, seppur diverse, tra tali attività "*esiste un segmento di attività comune*" di cui non si è tenuto conto giungendo alla conclusione che "*qualora l'intento sotteso alla chiusura fosse stato quello di inibire le più ampie prestazioni degli estetisti che si rivolgono anche alla cura del corpo, si sarebbero potuti mantenere aperti i centri, al più, limitando le prestazioni erogabili alle stesse consentite presso i parrucchieri*".
Una sentenza che va pertanto nella direzione indicata nelle richieste/proteste degli operatori anche se resta l'incognita di un eventuale – però molto eventuale… - appello governativo al Consiglio di Stato che potrebbe anche tentare di congelarne immediatamente gli effetti.
Ma in questo momento i centri estetici – *e quindi anche il corner di estetica all'interno delle farmacie* – possono continuare l'attività anche nelle zone rosse.

(*marco righini*)

23/02/2021 - A causa del Covid solo per quest'anno entro il 28 febbraio/1° marzo p.v. è dovuto un conguaglio imu… ma non per tutti

Solo per quest'anno [almeno c'è da augurarselo…], oltre alle già "onorate" scadenze IMU del *16 giugno 2020* e del *16 dicembre 2020*, è possibile che si renda necessario procedere a nuovi calcoli di questa imposta e versare l'eventuale differenza a debito IMU *entro il 28 febbraio p.v.* [anzi, *entro il 1° marzo*, dato che il 28 febbraio cade di domenica].
Questo perché - stante la situazione sanitaria emergenziale - gli ordinari termini del 14 ottobre [entro i quali i Comuni devono pubblicare sul portale del MEF le delibere relative alle aliquote] e del 28 ottobre [entro i quali esse vanno rese pubbliche] *sono stati rispettivamente differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021*.
Laddove pertanto al 16 dicembre u.s. [cioè, come detto, alla data del pagamento del saldo IMU] non fossero state ancora pubblicate le delibere comunali sul portale del MEF, *il versamento del saldo al 16 dicembre si configura come un "secondo acconto" dell'imposta* e non come un vero e proprio saldo, dovendo quindi essere integrato.
La data spartiacque per sapere se bisognerà provvedere al calcolo del *conguaglio IMU*, come specificato dal MEF nella Faq del 4/12/2020, era quella del 16 novembre u.s. e più precisamente:

- se le delibere dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili risultano essere state pubblicate sul portale del MEF *prima del 16 dicembre u.s.*, oggi il contribuente non dovrà fare nulla avendo egli avuto la possibilità di calcolare correttamente l'IMU sulla base delle aliquote aggiornate e conguagliando l'importo ottenuto con quanto già versato a giugno 2020;
- se invece le delibere comunali siano state bensì pubblicate *prima del 16 dicembre u.s. e però successivamente al 16 novembre u.s.*, il contribuente che non abbia tenuto conto delle aliquote deliberate per il 2020 sarà obbligato ad effettuare nuovamente i conteggi versando eventuali differenze a debito entro la predetta data del 1° marzo p.v. senza alcuna maggiorazione per sanzioni e/o interessi.

Qualora infine dai calcoli effettuati emergessero *differenze a credito*, si dovrà procedere a richiedere i rimborsi ai singoli Comuni.
Un'altra piccola "grana" per il contribuente [e per il suo consulente…].

(*francesco raco*)

23/02/2021 - Tentare un recupero del "fatturato" della farmacia

La mia farmacia nelle prime tre settimane del 2021 ha subito un calo considerevole di fatturato: che posso fare?

La metamorfosi che fatalmente sta coinvolgendo anche le farmacie è sotto gli occhi di tutti, perché i consumi in generale sono notoriamente calati [e questa è una delle preoccupazioni maggiori anche per il Governo, Draghi o non Draghi] e inevitabilmente sono in discesa o in stallo anche le domande di prodotti farmaceutici o salutari in genere.
Nessuna sorpresa, quindi, se voi nelle prime tre settimane dell'anno avete registrato questo fenomeno.
Anche la farmacia ha dunque necessità [indipendentemente dalla crisi che stiamo vivendo] di rivelarsi appetibile e anche di cambiare, tentando – è chiaro - di intercettare quanto più possibile bisogni nuovi ed esigenze inespresse della clientela.
Almeno alcune delle aree della farmacia vanno quindi riviste e in molte circostanze snellite a beneficio di altre: certe categorie di prodotti, infatti, è verosimile che ristagnino rendendo ineludibile, ancor più che nel passato, evitare doppioni e/o inserimenti di prodotti similari dato che – e ce ne rendiamo conto se pensiamo al nostro atteggiamento quando ci travestiamo da consumatori – tutto questo può creare confusione nel cliente al dettaglio oltre ad appesantire i costi della farmacia [e svuotare talvolta il conto corrente…] fino a ritrovarsi nell'esercizio una quantità non prevista di scaduti e/o invenduti.
Può pertanto essere utile, ma spesso necessario, anche ridurre il magazzino del 30/40% così da selezionare solo alcuni prodotti per tipologia, fare scelte di qualità e mirate in modo da permettere ai clienti un'individuazione più rapida al banco dei prodotti adeguati alla loro domanda e in definitiva servire i consumatori nel migliore dei modi.

(*michela pallonari*)

24/02/2021 - Alla scadenza dei sei anni di efficacia delle graduatorie dei concorsi straordinari

La scadenza dei sei anni è abbastanza vicina per alcune regioni, come Puglia, Veneto e Friuli e vi chiedo cortesemente se si può pensare che le farmacie non assegnate vengano rapidamente messe a concorso ordinario.
Seguo sempre con molto interesse i vs studi e recensioni e mi complimento per la vs attenzione e professionalità.

Premesso che, dopo la scadenza dei sei anni, la procedura concorsuale continuerà sia pure ai soli fini dell'assegnazione delle sedi incluse nell'ultimo interpello immediatamente precedente la scadenza del periodo, è chiaro che la fase di individuazione di tutte quelle rimaste inoptate e/o inassegnate e/o non aperte nei sei mesi previsti dai bandi potrà essere perfezionata soltanto al completamento di tutti gli step avviati fino ad allora, e pertanto è ragionevole credere che i concorsi ordinari non potranno essere indetti troppo "rapidamente".
Anzi, temiamo, tutt'altro.
D'altronde è difficile configurare l'indizione in un prossimo futuro di numerosi e successivi concorsi ordinari che abbiano ad oggetto le sedi volta a volta risultate non assegnate e quindi nel concreto si riveleranno necessari tempi ragionevoli perché le amministrazioni regionali possano fare la conta delle sedi *definitivamente* "superstiti".
Per di più, e non sarebbe certo la prima volta, le Regioni potranno muoversi [anche su questi aspetti] diversamente tra loro, anche perché, come noto, non c'è ancora evidentemente nessun precedente al riguardo in sede amministrativa e men che meno, è ovvio, in quella giurisdizionale.
Vale la pena in ogni caso sottolineare che almeno sulla carta l'assegnazione delle sedi risultate *definitivamente*

inassegnate nei concorsi straordinari dovranno - in via prioritaria e quindi in prima battuta - essere offerte ai farmacisti risultati idonei nelle graduatorie ad efficacia quadriennale e non ancora assegnatari di sedi farmaceutiche, e tuttavia in questo momento [se non ci è sfuggito qualcosa] non dovrebbe essercene in vigore nessuna, essendo decorso il quadriennio anche per la graduatoria campana del 2016.
Come accennato, però, questa è una vicenda che in realtà – per le sue caratteristiche di assoluta novità - è ancora tutta da scrivere.

(gustavo bacigalupo)

24/02/2021 - Adeguamento Istat per GENNAIO 2021

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a gennaio 2021.
L'indice mensile è salito [dal precedente 0,3%] allo 0,6%, come anche quello annuale, passato da -0,2% a +0,2%, e quello biennale, che [dal precedente +0,2%] è ora pari a +0,7%.
Quindi in ragione annuale la variazione del canone di locazione è pari allo 0,150% (il 75% di 0,2%), e quella in ragione biennale allo 0,525% (il 75% di 0,7).

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

24/02/2021 - Legge di Bilancio 2021 – L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 della Manovra chiarisce che, per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il SdI, il soggetto che effettua la cessione del bene o eroga il servizio è obbligato – *in solido* con il cessionario o committente, secondo la regola generale [quindi con la Bayer risponderebbe in solido anche la farmacia…] - anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto, come quando, ad esempio, la farmacia delega un professionista di fiducia o una società di servizi all'emissione delle proprie fatture di vendita.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ove rilevi che su una FE non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare la fattura stessa con procedure automatizzate già in fase di ricezione sul SdI, includendo nel calcolo di quanto dovuto sia *l'ammontare dell'imposta determinato in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura*, sia *l'importo calcolato sulle fatture nelle quali invece non sia stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.*

(*marco righini*)

25/02/2021 - La titolarità di un'impresa individuale non è incompatibile con lo status di socio…… di una società titolare di una o più farmacie

Chiariamo una volta per tutte questo aspetto perché non ci pare di averlo mai affrontato, pur essendo stato proposto più volte e sotto forme diverse.
Il titolare individuale di una qualsiasi impresa commerciale – che sia una profumeria, una parafarmacia o una qualunque altra - può partecipare a una società titolare di una o più farmacie?
La risposta non può che essere in principio *affermativa* non potendo rientrare questa condizione in alcuna di quelle previste nel comma 2 dell'art. 7 e nel comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91: è fatto salvo soltanto, e sappiamo tutti perché, il caso che si tratti di un'impresa individuale operante "*nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco*" o che gestisca case di cura e/o di assistenza alle persone o attività a queste strettamente assimilabili/equiparabili.
Il che, s'intende, vale esattamente per un farmacista come per un "non farmacista".
Qualche notazione ulteriore merita tuttavia l'*imprenditore agricolo professionale*, perché ci è stato posto un quesito specifico in cui si è affermato che, rientrando tale figura nell'ampia schiera dei lavoratori autonomi, egli potrebbe incappare – stando agli assunti del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato - nell'incompatibilità con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*" contemplata sub c) del comma 1 dell'art. 8.
Il vero è, infatti, che l'IAP è e resta – quando ricorrano i rigorosi presupposti legali perché possa considerarsi tale a ogni effetto – un *imprenditore* e non un lavoratore autonomo.
Né è consentito – come è noto – interpretare se non *restrittivamente* le disposizioni che, come quelle in argomento, introducono limiti o restrizioni al libero esercizio di una o più attività ponendosi dunque come norme derogatorie dei principi generali in tema di libertà di iniziative economiche.
Infine, se escludiamo vicende più o meno articolate di "scatole cinesi", quel che si è appena detto con riguardo ai titolari di imprese in forma individuale può estendersi serenamente anche a chi partecipi a società, di persone o di capitali, pure titolari di imprese commerciali.

(*gustavo bacigalupo*)

25/02/2021 - Chiudere il centro estetico della farmacia?

La nostra è una farmacia con un volume di affari medio alto e al nostro interno operano 4 farmacisti, tra i quali i 2 titolari, e 2 magazzinieri.
Abbiamo anche un centro benessere con 3 unità lavorative.
Ma il centro a seguito del Covid sta evidentemente incassando meno di quel che servirebbe per giustificarne l'attività e così penso di chiuderlo aprendo magari un e-commerce

Anche se, come avrà letto, un Tar ha recentemente affermato che anche nelle zone rosse l'attività dei centri benessere/estetici può continuare, le conseguenze del Covid danno purtroppo vita a scenari come quello che voi descrivete con riguardo proprio al centro benessere in attività nella vs. farmacia.
Prima però di giungere a soluzioni drastiche come quella indicata, e tenendo sempre presente che l'e-commerce può non di rado rivelarsi per una farmacia un'attività tutt'altro che "rosea" dal punto di vista imprenditoriale [oltre che, spesso, molto onerosa sotto parecchi aspetti…] sarebbe opportuno affrontare una scelta del genere sulla base di un'adeguata verifica dei parametri del "controllo di gestione".

Lo scopo, operando sui dati della farmacia in generale e del centro estetico in particolare, è naturalmente quello di cogliere, o tentare di cogliere con la maggiore esaustività possibile, il punto di pareggio sia per la farmacia nel suo complesso che per il solo centro estetico.
Questo, però, soprattutto alla luce dei risultati di quella imprescindibile verifica di tutti i parametri che caratterizzano appunto un vero "controllo di gestione".

(*michela pallonari*)

26/02/2021 - Nota di credito per sanare l'errore nel campo "data" della FE

E' stata trasmessa nel mese di gennaio 2021 una fattura elettronica che nel campo "data" indicava l'anno 2020 invece che il 2021. Per la correzione dell'errore si ipotizza come possibile rimedio l'emissione di una nota di credito di pari importo e avente la stessa data della fattura erroneamente trasmessa (quindi con data 2020) e poi successiva emissione della fattura con data corretta. È giusta questa procedura?

La soluzione individuata per la correzione dell'*errore materiale* è corretta.
Con riferimento alla "parte descrittiva" della fattura elettronica [ad esempio i dati del soggetto emittente e del cliente, numeri di identificazione dell'iva, data, ecc.] l'errore può essere corretto da parte del soggetto che ha emesso la fattura mediante lo *storno totale del suo ammontare con nota di variazione del medesimo importo*, recando naturalmente il riferimento della FE.
Successivamente, però, dovrà essere emessa una *nuova fattura* indicando ovviamente la data corretta e - se sono superati i 12 giorni dalla data di consegna del bene o dalla prestazione del servizio reso - dovrà essere versata contestualmente [all'emissione della fattura], ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997, la sanzione da 250 a 2.000 Euro, con la possibilità però di ricorrere al *ravvedimento operoso* ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

(*andrea raimondo*)

26/02/2021 - Riscossione: dal 1° marzo si torna alla cassa …[…a meno di un'ennesima proroga sul filo di lana]

Se non interverrà un ulteriore rinvio (v. *Sediva News del 03/02/2021 e del 21/01/2021*) *il prossimo 1° marzo* cesserà il periodo di sospensione dell'attività dell'Agente della riscossione (*AdER*) con la conseguenza che riprenderà la **notifica** *delle cartelle di pagamento sospesa nel periodo tra l'8/3/2020 ed il 28/2/2021* e la **riscossione** *di quelle già notificate a quella data e non ancora riscosse*, che dovranno essere saldate ***entro il 31/3/2021***.
La riscossione, tuttavia, dovrebbe riprendere – almeno sulla carta - *gradualmente* per effetto delle varie disposizioni di proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento/riscossione intervenute nel corso di questo periodo di pandemia; e infatti in estrema sintesi:

- *gli atti di accertamento, rettifica, liquidazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta scaduti tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020, se emessi entro tale ultima data,* ***sono tempestivi se notificati nel periodo compreso tra il 1/3/2021 e il 28/02/2022****, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza;*
- ***sono prorogati di 14 mesi*** *i termini di decadenza della notifica delle cartelle di pagamento risultanti: a) dalla liquidazione delle dichiarazioni ex 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis DPR 633/72 per l'anno 2018* [N.B. il termine ordinario scadrebbe il 31/12/2022]; *b) dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta per i redditi soggetti a tassazione separata per l'anno 2017* [N.B. anche qui il termine ordinario scadrebbe sempre il 31/12/2022]; *c) dal controllo formale ex 36-ter DPR 600/73 per gli anni 2017 e 2018* [N.B. il termine ordinario scadrebbe, rispettivamente, il 31/12/2022 e il 31/12/2023].

Tutto questo, s'intende, a meno che – come accennato – non intervenga un'ennesima proroga all'ultimo minuto magari nel contesto di una nuova edizione della "pace fiscale", di cui naturalmente vi daremo tempestivamente notizia.

(*stefano civitareale*)

26/02/2021 - Il trasferimento della farmacia in un locale più grande: come affrontare dubbi e incertezze

La mia è una farmacia con un locale di modestissime dimensioni soprattutto nell'area di vendita, ma è situata in una zona periferica di una grande città piuttosto popolosa che, avendo a disposizione un locale più ampio, consentirebbe – almeno così crediamo –di espandere l'attuale giro d'affari.
Ora capita che si stiano liberando a poca distanza dei negozi molto più grandi e vorrei approfittare dell'occasione.
Quali aspetti devo prendere in considerazione per valutare il da farsi? Sono pieno di dubbi e non vorrei fare un passo falso.

Quando si devono operare scelte aziendali di questa importanza - soprattutto in un periodo come l'attuale - il timore di fare *"un passo falso"* è più che comprensibile.
Sintetizzando il nostro pensiero, ci pare che l'approccio corretto per uscire dall'*"impasse"* potrebbe essere delineato trovando una risposta, perlomeno, alle seguenti domande:

- ***non solo l'affitto più alto…:*** *i miei ricavi attuali sono in grado di sostenere, oltre all'affitto indubbiamente più alto dell'attuale, anche gli ulteriori costi connessi al trasferimento quali, ad esempio, quelli per nuovo mobilio, per nuove attrezzature, per la ristrutturazione del locale, etc?*
- ***…ma una nuova farmacia:*** *sono consapevole che l'aumento dello spazio espositivo comporterà non soltanto, sperabilmente, l'aumento degli incassi ma introdurrà in farmacia un nuovo modo di fare impresa come, ad esempio, una maggiore attenzione agli aspetti più strettamente commerciali dell'attività - sia pure nel rispetto del*

ruolo della farmacia – e una sua gestione/direzione più manageriale?

- ***e i collaboratori?:*** *i miei collaboratori sono pronti ad intraprendere questa nuova avventura e – soprattutto - sono consapevoli che il loro impegno sarà fondamentale per la buona riuscita? Saranno disposti, insomma, ad addossarsi il maggiore impegno professionale/lavorativo richiesto per il successo dell'iniziativa e, non ultimo, ne saranno all'altezza?*

Queste sono le domande di maggior rilievo che dovremo porci, naturalmente anche qui – in linea di massima - con l'aiuto del consulente aziendale, e le risposte che troveremo potranno forse dirla lunga (anche) sulle possibilità/probabilità di realizzare il nostro progetto.

(*michela pallonari*)

1/03/2021 - Sì alla riscossione di un assegno anche dopo la morte del traente

Ero cointestataria con mio marito - che è venuto a mancare da pochi giorni - di un conto corrente bancario con firma disgiunta.
Poco prima del decesso mio marito aveva consegnato a nostro figlio un assegno e io ero informata e consenziente. Potrebbe esserci qualche problema per incassarlo?

Suo figlio non dovrebbe incontrare, almeno astrattamente, grandi difficoltà nell'incasso del titolo.
Il rd n.1736 del 21/12/1933 prevede infatti all'art. 36 che "*la morte del traente* [ovvero, nel quesito, Suo marito] *e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario*".
Dato che l'assegno è stato emesso in data anteriore alla morte del padre, Suo figlio potrà esigere il pagamento anche successivamente, cioè dopo il decesso del titolare [meglio, contitolare] del cc bancario.
La banca dovrà entrare nel merito della sola compilazione dell'assegno - e cioè verificare l'indicazione del luogo e la data di emissione del titolo, la regolare indicazione dell'importo, la firma di traenza del titolare o contitolare.
Laddove l'assegno rechi una data anteriore a quella del decesso del traente [come in questo caso] la banca non potrà quindi porre alcun veto circa il regolare pagamento, anche se con gli Istituti bancari qualche questione può sempre sorgere…

(*marco righini*)

1/03/2021 - L'assistito che non restituisce la bombola…

Tanto per cambiare, un mio cliente non mi ha ancora restituito la bombola che gli ho consegnato da più di tre mesi e che come sempre io ho dato in comodato senza cauzione.
Che posso fare?

Le forniture di ossigeno medicale rientrano nella vendita di gas, che in questo caso viene effettuata proprio con la consegna in bombole.
Pertanto, non è la bombola in sé – almeno generalmente - oggetto della cessione, perché la sua funzione è quella di *contenitore* e a sua volta la consegna configura, come del resto Lei mostra di ben sapere, un *contratto di comodato* con il conseguente *obbligo di restituzione* secondo i principi generali stabiliti dall'art. 1809 c.c.
Quanto al *termine per la restituzione*, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è stato fissato nulla al riguardo, il cliente-comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas contenuto nella bombola [quel che ragionevolmente nel Suo caso dovrebbe essere avvenuto].
Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire in via giudiziaria per la restituzione, se non fosse per l'ovvia considerazione che il costo dell'azione legale è molto probabile che si rilevi ben superiore al valore del bene da recuperare…
Circa la *cauzione*, infine, questa *può* essere richiesta proprio a garanzia della restituzione della bombola e anzi - vista la frequenza con cui i clienti un po' distratti ne omettono la riconsegna - abbiamo l'impressione che sia opportuno pretenderla sempre: quindi è chiaro che la farmacia, se decide di non richiederla per ragioni, diciamo così, di "*politica commerciale*" o per altro, si espone fatalmente a questi rischi.

(*roberto santori*)

1/03/2021 - Cashback: esenzione fiscale dei rimborsi ottenuti

Fino al 31 dicembre ho conseguito con il cashback c.d. natalizio 102 euro che mi si dice che mi verranno accreditati entro il 1° marzo 2021. Questo importo che otterrò deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi?

Come è noto, il *cashback* – introdotto con la *Legge di Bilancio 2020* - è un programma infrannuale di rimborso in denaro degli aderenti che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Ma tutti i rimborsi derivanti dal *cashback* non concorrono a formare il reddito di chi li riceve e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale, e dunque non davranno essere indicati nella sua dichiarazione dei redditi.

(*andrea raimondo*)

02/03/2021 - Sospesa "sul filo" di lana la riscossione delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio

Come non era difficile prevedere [v. Sediva News del 26/02/2021 ["*Riscossione: dal 1° marzo si torna alla cassa… a meno di un'ennesima proroga sul filo di lana*"] con un "comunicato-legge" dell'ultim'ora è stato annunciato l'ennesimo rinvio del termine di versamento delle rate, sospese per la *"rottamazione-ter"* e *"saldo e stralcio",* che dovevano essere saldate entro l'1/3/2021 a pena di decadenza dai benefici previsti dalle agevolazioni in discorso.
Riportiamo integralmente il testo del comunicato, pubblicato sul sito del MEF il 27 febbraio scorso:

IN ARRIVO LA PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER E DEL SALDO E STRALCIO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto

Non ci resta quindi che attendere le disposizioni di proroga per conoscere il nuovo termine di pagamento.
Anche per quanto riguarda la ripresa dell'attività dell'Agente della riscossione [riavviata virtualmente da ieri, 1° marzo, e che *determinerebbe* – condizionale d'obbligo – il versamento delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento sospese entro il prossimo 31 marzo] si parla di un rinvio - che magari prenderà il treno del primo decreto-legge dell'"*Era Draghi"*- ma al momento non c'è ancora nulla di certo.
Naturalmente vi aggiorneremo anche qui.

(*Studio Associato*)

02/03/2021 - Bonus investimenti Mezzogiorno: sostituzione del bene difettoso

Ho richiesto il Bonus Investimenti Mezzogiorno nel 2020 per la ristrutturazione della farmacia. Lo scorso mese, però, ho dovuto restituire alcuni beni difettosi al fornitore, che ho subito rimpiazzato con altri (funzionanti) della stessa categoria.
Che effetto ha tutto questo sull'agevolazione, tenendo conto che il credito d'imposta è stato utilizzato quasi tutto nel mod. F24 in compensazione con il pagamento di imposte e contributi?

Se i beni difettosi sono stati sostituiti con altri funzionanti della stessa categoria – come si evince dalla lettera del quesito – non vi è alcuna conseguenza, nel senso che non si dovrà presentare alcuna comunicazione rettificativa all'Agenzia delle Entrate e sono fatti salvi gli utilizzi del credito in compensazione già effettuati.
E infatti la *disposizione secondo la quale*, in caso di fuoriuscita del bene dalla sfera dell'impresa entro il quinto anno decorrente da quello di entrata in funzione, *si è obbligati a riversare* (sia pure senza sanzioni ed interessi) *il credito utilizzato in compensazione corrispondente al costo del bene stesso*, non si applica nell'ipotesi di mera sostituzione con attrezzature/macchinari aventi identiche o analoghe caratteristiche, dato che in tale eventualità l'agevolazione si trasferisce, per così dire, "automaticamente" sul nuovo bene senza ulteriori conseguenze.

(*stefano civitareale*)

02/03/2021 - Bonus pubblicità 2021: al via le domande di prenotazione del credito

La *Legge di Bilancio 2021*, come abbiamo chiarito in più circostanze, ha previsto che - *per gli anni 2021 e 2022* - il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella *misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici*, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).
Tale credito, come noto, è destinato a *imprese, lavoratori autonomi* e *enti non commerciali*.
Come per le precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate **dal 1° al 31 marzo 2021**.
Nel caso in cui siano presentate più comunicazioni, è ritenuta valida l'ultima inviata entro il 31 marzo 2021, ma per presentare una nuova dichiarazione – sostitutiva di una o più precedenti già trasmesse - *è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione*.
Ricordiamo anche che la comunicazione per l'accesso a questo credito d'imposta costituisce una sorta di "prenotazione", nella quale vanno indicati i *dati* degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato [cioè investimenti già effettuati e/o da effettuare], *dati* che – con lo stesso meccanismo, in pratica, del credito per le spese di sanificazione - dovranno tutti essere confermati a consuntivo dal beneficiario con una dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti operati nel 2021, da presentare nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

(*andrea raimondo*)

03/03/2021 - La fidelity card in farmacia nel necessario rispetto della normativa sulla privacy

Vi allego il testo della privacy della fidelity card che ora sto facendo firmare ma che vorrei integrare.
La mia intenzione è di creare dei gruppi di clienti (attraverso l'uso appunto dei dati provenienti dalla fidelity) che abbiano le stesse necessità: per chi è diabetico di misurare la glicemia, per chi ha il colesterolo alto di misurare appunto il colesterolo o magari provare un integratore che potrebbe aiutarlo in tal senso, e così via.
Così non mi pare certo di promuovere farmaci, semmai integratori e comunque non facci sicuramente diagnosi.
Vorrei un vostro parere.

Il tema della tutela dei dati personali è notoriamente delicato e, per dire subito le cose come stanno, implica spesso – anche se questo aspetto sembra curiosamente sfuggire ai più - qualche intervento da parte del *Titolare del trattamento* [quindi del titolare individuale della farmacia o del rappresentante legale della società titolare], che si vanno evidentemente ad aggiungere a quelli che già per conto loro gravano, e talora pesantemente, sulla gestione dell'esercizio.
Ed è un tema tanto "sensibile" che Federfarma ha pensato giustamente di coinvolgere anche qui la piattaforma Promofarma, finalizzata a fornire al farmacista - anche in

ossequio alle direttive impartite dal Garante Privacy - l'adeguato software per la gestione dei *dati sensibili*.
È ragionevole pensare che il titolare di farmacia sia tenuto a individuare *comunque* i dati trattati e valutare perciò quali adempimenti - tra quelli previsti dal Regolamento - porre in essere in relazione alla tipologia e alla quantità dei dati, ai rischi che vi sono connessi e agli ulteriori parametri disciplinati dalla nuova normativa.
Nel provvedimento del Garante vengono distinte tre finalità che possono essere perseguite con il trattamento dei dati della clientela:
- la *fidelizzazione* vera e propria;
- la *profilazione*; e
- il *marketing diretto*.

Inoltre, il *Titolare del trattamento*, sempre in conformità a quanto disposto dal GDPR, dovrà operare secondo i principi di *necessità, liceità, correttezza e trasparenza, qualità dei dati e proporzionalità* e dovrà anche adoperarsi - fin dalla progettazione del trattamento - per utilizzare quanto meno possibile dati che possano identificare il cliente, preferendo quindi tendenzialmente quelli *anonimi*, fermo che i dati devono *comunque* rispettare i canoni della *pertinenza* e della *non eccedenza* in relazione agli scopi dei vari trattamenti.
Perciò, al momento in cui fornisce i propri dati per aderire al programma di fidelizzazione, il cliente deve essere informato circa l'uso che la farmacia ne farà o potrà farne e l'informativa deve anche essere improntata alla chiarezza e alla completezza.
Il Garante precisa inoltre che "*devono essere poste in distinta e specifica evidenza, le caratteristiche dell'eventuale attività di profilazione e/o di marketing*", e in particolare il cliente deve essere reso edotto che *il consenso prestato ai detti fini è indipendente dalla fidelizzazione vera e propria e deve essere "specifico, informato e distinto per ciascuna di esse".*
Nell'operare il "trattamento" il *Titolare del trattamento* deve in ogni caso attenersi anche a quanto disposto dall'art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, per il quale "*i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati*".
Qui però va ricordato anche quanto previsto dal considerando 39 del Reg. UE: tale norma, accanto al principio della limitazione della conservazione, dispone che "*onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica*", ed è bene sottolineare che la *verifica periodica* è necessaria soprattutto nella conservazione dei dati ai fini del marketing.

- Il c.d. *principio dell'accountability* e il *Titolare del trattamento*

Nello specifico, il GDPR recepisce il principio dell'*accountability* all'art. 24, secondo cui - tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche - il *Titolare del trattamento* (o il *Responsabile del trattamento*, se nominato) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire [essendo poi in grado, s'intende, di dimostrare] che il trattamento dei dati personali è stato/viene operato conformemente al Regolamento.
Quando necessario - è chiaro - queste misure vanno riesaminate e aggiornate, ricordando che esse includono/dovrebbero includere - ove richiesto dalla specifica attività di trattamento - anche l'attuazione da parte del *Titolare del trattamento* di strategie adeguate appunto alla protezione dei dati.
In generale si deve però ritenere che il principio e i suoi vari contenuti derivano dalla concezione-base per la quale gli individui sono responsabili per le proprie azioni all'interno del sistema e devono, proprio per questo, renderne conto ai terzi che ne facciano richiesta.

- L'*accountability* e il *titolare della farmacia*

Tuttavia questo principio – da cui crediamo discendano a carico del *titolare di farmacia* le prescrizioni che andremo a indicare – non prevede più un'acritica esecuzione di adempimenti cartacei o l'adozione di misure informatiche individuate in un elenco dal legislatore, ma, ben diversamente, sancisce per il *Titolare del trattamento* l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari e naturalmente il *Titolare* dovrà essere sempre in grado di dimostrare che il trattamento vi si sia nel concreto pienamente conformato.
Ma l'ambito in cui il farmacista dovrà verosimilmente meglio e più compiutamente adeguarsi al nuovo disciplinare sarà soprattutto proprio quello relativo alle campagne di fidelizzazione della clientela, attraverso le quali del resto vengono raccolti dati sensibili dietro la consegna della c.d. *fidelity card* infatti potrebbe essere utilizzata per finalità di *profilazione* così richiedendo una chiara e dettagliata applicazione appunto del *principio dell'accountability*.
Potranno essere raccolti ed utilizzati i dati pertinenti per l'invio di materiale pubblicitario - anche attraverso mail o sms - o di comunicazioni commerciali o per la vendita diretta: si tratta, di regola, dei soli dati direttamente correlati all'identificazione dell'intestatario della carta o di suoi familiari, ovvero di persone da lui indicate.
Il che, in ragione dell'*accountability*, imporrà che l'eventuale utilizzazione di dati personali derivanti dalla *profilazione* sia oggetto di un *consenso differenziato* dei diretti interessati.
In tal senso diventa quindi necessario anche un richiamo delle prescrizioni in merito alla

- *Informativa sulla privacy*

Il GDPR, cioè, precisa le caratteristiche e i contenuti dell'*Informativa sulla privacy* che il *Titolare del trattamento* deve rendere nota - o consegnare anche con modalità informatiche – solo quando, nel caso della farmacia, tra questa e il cliente si instauri ad esempio, come accennato poco fa, *un rapporto appunto di fidelizzazione*.

Prima del conferimento dei dati e del rilascio della *fidelity card* [senza mai dimenticare che la farmacia non può consentirne l'utilizzo per l'acquisto o l'approvvigionamento di farmaci], pertanto, deve essere fornita al cliente *un'informativa chiara e completa, al fine di consentire un'adesione del tutto consapevole alle iniziative proposte*.

Nel rispetto del principio di correttezza non sono consentiti comportamenti suscettibili di incidere sulle scelte libere e consapevoli del cliente nell'adesione ai "programmi di fidelizzazione".

Nello svolgimento delle operazioni preordinate al rilascio della "carta", non può certo ritenersi corretto indurre il cliente ad aderire al programma senza aver avuto le spiegazioni e il tempo necessari per essere previamente informati così da maturare quel *consenso consapevole* [cui si è poco fa accennato] riguardo ai dati da fornire, specie in ordine alla *profilazione* o al *marketing* [come potrebbe, poniamo, accadere sollecitando una rapida sottoscrizione mentre il cliente è in fila alla cassa senza un esame preventivo di un'informativa].

L'informativa tuttavia può anche utilizzare – questo ci sembra opportuno precisarlo - formule sintetiche e, per così dire, colloquiali, purché chiare e inequivoche, e però deve contenere *comunque* tutti gli elementi richiesti dal Codice cosicché non sembra possano ritenersi consentiti generici riferimenti, e men che meno rinvii, a regolamenti di servizio non acclusi.

In ogni caso, l'informativa – quando inserita all'interno di moduli - va adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, per essere così agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio eventualmente riportato in calce o a margine.

Vanno in particolare poste in distinta e specifica evidenza le caratteristiche dell'eventuale attività di *profilazione* e/o di *marketing*, come pure l'intenzione di cedere a terzi [specificamente individuati] i dati per finalità da indicare puntualmente.

Deve risultare parimenti chiara la circostanza che, per questi scopi, *il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi rispetto alle ordinarie attività legate alla fidelizzazione in senso stretto.*

➢ *I contenuti dell'informativa*

Ecco però un breve elenco degli elementi imprescindibili dell'*Informativa*:

- indicazione dei dati di contatto del *responsabile del trattamento* (se esistente);
- precisazioni circa il trasferimento (eventuale) dei dati personali in Paesi terzi e in ordine agli strumenti utilizzati;
- indicazione della base giuridica del trattamento e precisazioni sugli interessi che le regole sull'informativa intendono tutelare;
- indicazione del periodo di conservazione dei dati (con i criteri adottati per stabilire tale periodo);
- precisazioni sugli eventuali processi-base decisionali automatizzati (ad es. la profilazione), sulla loro logica e le conseguenze per gli interessati.

Con riguardo specifico, però, al farmacista/imprenditore e al trattamento di dati personali per finalità attinenti "*in senso lato alla cura*" [come le *strategie di marketing*], è opportuna un'ulteriore puntualizzazione.

Esattamente, come chiarisce anche qui il Garante, i trattamenti "*attinenti solo in senso lato alla cura, ma non strettamente necessari*" richiedono, anche se effettuati da un professionista della sanità, "*una distinta base giuridica, da individuarsi eventualmente nel consenso dell'interessato o in un altro presupposto di liceità*".

I trattamenti in ambito sanitario, che pretendono il consenso esplicito dell'interessato, nel provvedimento n. 55 del 12 giugno 2019, sono [pur esemplificativamente] elencati/raggruppati in categorie diverse tra le quali però figurano altresì espressamente sia quella dei *trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela* effettuati dalle farmacie [attraverso i programmi di, riportiamo testualmente, "*accumulo punti, al fine di fruire di servizi e prestazioni accessorie attinenti al settore farmaceutico-sanitario, aggiuntivi rispetto alle attività di assistenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle farmacie territoriali pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN)*"] e sia quella dei *trattamenti effettuati dai professionisti sanitari per finalità commerciali*.

Confermata quindi la base giuridica del consenso, il trattamento dei dati personali della clientela - all'interno delle strategie di marketing - deve rispettare tutte le disposizioni previste nel GDPR.

Premesso tutto questo, indipendentemente dagli strumenti utilizzati [che siano cioè app, fidelity card e campagne promozionali], *le strategie di vendita rientrano tutte, attenzione, nel novero delle operazioni svolte per finalità differenti dalla cura*.

Il *Titolare del trattamento* deve pertanto sempre informare l'interessato sulle principali finalità dello stesso: anzi, deve farlo in modo chiaro e conciso e deve rispettare anche il principio di *minimizzazione* oltre a dover garantire un'adeguata sicurezza dei dati trattati, come sancito ancora una volta dai princìpi dell'art. 5 del GDPR.

Da ultimo, il ruolo di imprenditore/professionista del farmacista merita ancora una notazione: con il Regolamento resta cioè fermo e invariato, come del resto è opportunamente ribadito anche nel quesito, il *divieto di trattare i dati sanitari per finalità di fidelizzazione e di profilazione della clientela*, cosicché la *profilazione* – che rientra naturalmente anch'essa tra le finalità dei *programmi fedeltà* - può essere effettuata solo con dati anonimi o non identificativi e senza una relazione tra quelli che permettono di individuare gli interessati e le indicazioni relative agli acquisti effettuati, e ovviamente *non può avere ad oggetto se non dati personali diversi da quelli "sensibili".*

Come si vede, in definitiva, il progetto fin troppo sintetizzato nel quesito [mancano infatti alcuni dati che in questa vicenda possono assumere grande rilievo non solo pratico] merita di essere attentamente scrutinato [anche]

alla luce di quanto fin qui si è osservato, tanto più che la materia – almeno sulla carta molto complessa – non sembra destinata in un prossimo futuro ad individuare vie di autentica semplificazione.
Ma tutt'altro…

(gustavo bacigalupo- federico mongiello)

4/03/2021 - L'abitazione diventa principale a decorrere dal cambio di residenza

Ho acquistato un'abitazione a novembre 2020 ma non ho ancora trasferito la residenza. Ai fini dell'esenzione Imu per l'abitazione principale fa fede la data di acquisto o di trasferimento della residenza? Nel secondo caso dovrei pagare l'imposta come seconda casa fino al momento del trasferimento?

Come noto, per *abitazione principale* s'intende l'immobile - iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare - nel quale il possessore e il suo nucleo familiare *dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*.
Per quanto La riguarda, dunque, l'abitazione acquistata nel 2020 sarà esentata dal pagamento dell'IMU a decorrrere *dalla data di trasferimento della residenza anagrafica* e perciò, finchè non verrà effettuata la comunicazione al Comune di appartenenza, dovrà in pratica essere versata l'imposta con l'aliquota IMU ordinaria.

(*andrea raimondo*)

05/03/2021 - La presentazione della DCR e l'emissione dello scontrino "a credito"

Vorrei un chiarimento in merito al corrispettivo da scontrinare per la DCR.
Vorrei sapere se sono entrate in vigore le previste modifiche sulla battitura dello scontrino "a credito" [non incassato] all'atto della consegna della DCR all'ASL, oltre a quello di incasso.

L'obbligo di emettere il *documento commerciale* <u>*a credito*</u> relativo all'importo delle DCR mensili presentate alla ASL avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° luglio 2020, termine successivamente prorogato al 1° gennaio 2021, previo però il necessario aggiornamento del software operativo dei registratori telematici con la versione 7.0.
L'emergenza COVID ha tuttavia impedito alle *software house* di aggiornare gli apparecchi e pertanto l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente rinviato - al 1° aprile 2021 - l'entrata in vigore di tale adempimento.
Quindi, salvi ulteriori rinvii, dal prossimo 1° aprile le farmacie saranno chiamate a rispettare anche questa formalità, restando naturalmente in vigore – come Lei stesso sottolinea - l'obbligo di "battere" il documento commerciale definitivo nel momento della liquidazione del corrispettivo da parte della ASL.

(*roberto santori*)

05/03/2021 - La pianificazione aziendale in farmacia [Brevi note d'indirizzo…]

Abbiamo da tempo in programma di rifare la farmacia ma i preventivi delle tre aziende specializzate che abbiamo consultato sono tra loro molto diversi quanto ai contenuti delle proposte e dal punto di vista economico [si va addirittura da 120.000 a 400.000].
Tutti e tre ci parlano di pianificazione della gestione, in funzione della quale dovremmo prendere le nostre decisioni, ma in realtà, forse per la cattiva conoscenza da parte nostra della materia di marketing, non siamo riusciti a cogliere la strada maestra, anche se da queste aziende ci saremmo aspettati una maggiore disponibilità a introdurci proprio nel marketing.
Si tenga conto che il locale attuale può essere sfruttato in modo molto diverso anche aumentando di parecchio l'area di vendita e settorizzandola secondo gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Il quesito è probabilmente un po' troppo generico, anche se è chiaro che la diversità dei preventivi – peraltro molto frequente in questi casi - reca inevitabilmente con sé scelte altrettanto diverse.
È però in questa ottica che vi hanno forse parlato di "*pianificazione della gestione aziendale"* che d'altronde solo in apparenza è un'espressione un po' astratta, ma nei fatti è proprio lì il cuore della scelta che vi apprestate a fare.
Dovendo comunque anche noi limitarci a qualche notazione di carattere generale, possiamo provare a rendere un po' più concreto un concetto – quello, appunto, di *"pianificazione della gestione aziendale"* - che, detto così, suona molto lontano dalla realtà che vivete in farmacia tutti i giorni quando invece, appena approfondendolo un poco, se ne scoprono quasi immediatamente implicazioni pratiche di estrema importanza.
Sono anni, ormai, che il mercato della farmacia – come d'altronde ben sapete - è cambiato e le nuove dinamiche richiedono da parte del suo amministratore una nuova mentalità di tipo manageriale/imprenditoriale o, per meglio dire, una nuova visione che, se egli vuole portare al successo la sua azienda, non può prescindere dalla conoscenza delle tecniche di gestione più evolute; tra queste occupa senz'altro un ruolo rilevante la *pianificazione aziendale* che consiste essenzialmente (tanto per calare il discorso nel contesto dell'investimento che vi accingete a fare):

- *nell'effettuare previsioni sull' evoluzione dell'ambiente entro cui – in dipendenza della scelta del tipo di ristrutturazione che sceglierete - volete collocare la vostra farmacia;*
- *nel definire gli obiettivi e nell'individuare le strategie per il loro raggiungimento;*
- *nel valutare i risultati e le circostanze che hanno reso critico fino a oggi il raggiungimento degli originari obiettivi e che quindi vi hanno consigliato da tempo - come riferite nel quesito - interventi così importanti;*
- *nel riformulare di conseguenza gli obiettivi e/o individuare strategie alternative per conseguirli.*

Per un imprenditore - perciò anche per un titolare di farmacia - che intende condurre la propria attività con consapevolezza e determinazione, i sistemi di pianificazione e controllo vanno quindi considerati alla stregua di un vero e proprio fabbisogno.

Ma *pianificare* significa essenzialmente *ipotizzare uno scenario futuro*, identificare obiettivi raggiungibili, promuovere e formulare decisioni di carattere strategico e, infine, individuare le risorse indispensabili alla realizzazione dei programmi.
Successivamente, le strategie così definite devono essere tradotte nel breve termine in programmi di azione che quindi si devono collocare – per scendere nel caso che il quesito propone - *"a monte"* della scelta tra i tre preventivi che vi hanno presentato [con il rischio magari di avvertire l'esigenza di acquisirne… un quarto o un quinto].
Ma fino a che punto nel tempo possono/devono spingersi le previsioni?
Il sistema di pianificazione e controllo deve coprire un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire all'imprenditore di portare a compimento quanto si è proposto di realizzare.
Le previsioni, in altri termini, devono possedere un sufficiente grado di attendibilità: diversamente non servono a nulla.
È chiaro, quindi, che in mercati particolarmente "turbolenti" - come è diventato/sta diventando quello della farmacia [di qui quella "*nuova mentalità*" cui si è accennato poco fa] - un orizzonte temporale eccessivamente lungo *non* può essere preso in considerazione.
Se le previsioni *a breve termine* coprono, tipicamente, l'arco temporale di un anno, quelle *a medio termine* si spingono, diciamo, fino al triennio mentre quelle *a lungo termine* vanno verosimilmente dal quinquennio in su, anche se per la farmacia, almeno nell'attuale situazione, previsioni che si estendono oltre il quinquennio sembrano estremamente azzardate.
Lo strumento fondamentale per realizzare la *programmazione annuale* dell'attività aziendale è il *budget*, che consiste essenzialmente in un *bilancio previsionale annuale* ma a differenza del *bilancio d'esercizio*, che rappresenta i valori rilevati *a consuntivo*, il *budget* espone le stesse tipologie di informazioni ma a livello previsionale.
Il confronto tra *obiettivi prefissati* e *risultati conseguiti* sarà poi oggetto di verifica, così da poter evidenziare la presenza di eventuali scostamenti dando avvio al processo dell'analisi degli scostamenti e - in caso di difformità tra *obiettivi* e *risultati* - alla formulazione delle necessarie *azioni correttive*.
Nel medio/termine (tra 3 e 5 anni) parliamo invece, normalmente, di *business plan* ma in momenti economicamente delicati e complessi sembra preferibile limitarsi a *budget annuali* e *controlli mensili degli scostamenti*.
Torneremo senz'altro in futuro su questi aspetti e sulle loro numerose implicazioni pratiche ma per il momento quel che si è detto fin qui ci pare possa essere sufficiente.

(*michela pallonari*)

05/03/2021 - Cosa fare in caso di risoluzione di un contratto di comodato

Devo risolvere anticipatamente il contratto di comodato gratuito che avevo stipulato a suo tempo con mio figlio per la casa di mia proprietà e registrato regolarmente all'Agenzia delle Entrate. In pratica, cosa devo fare?

Nel caso di risoluzione di un contratto di comodato va richiamato l'art. 28, del Dpr 131/1986, secondo il quale: *"(…) la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto (…)".*
Pertanto, nel Suo caso, *dovrà essere versata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro mediante modello F24 con codice tributo 1550*, che - unitamente al modello 69 (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) - dovrà essere presentato all'Ufficio di competenza [lo stesso in cui è stato registrato a suo tempo il contratto di comodato] per denunciarne l'avvenuta risoluzione anticipata.

(*andrea raimondo*)

08/03/2021 - Licenziamento per malattia protrattasi oltre 180 gg

Un ns. collaboratore è assente per malattia ormai da quasi sei mesi.
Considerato pertanto che si sta avvicinando il superamento del periodo di comporto posso procedere al licenziamento?

Ribadendo almeno in parte quanto già osservato in altre occasioni [v. soprattutto Sediva News del 21/06/2018], il licenziamento per il superamento del periodo di comporto – che corrisponde a *180 gg. di calendario nell'anno solare* [art. 47 del CCNL farmacie private] – è attuabile dal datore di lavoro anche senza la sussistenza di un *giustificato motivo* o di una *giusta causa*.
E però, l'aspetto più insidioso di cui tener conto attiene alla *tempestività* con cui il titolare della farmacia deve comunicare il licenziamento, dato che un'azione *tardiva* - per esempio avviata al 185° giorno – potrebbe configurarsi come una *rinuncia* del datore di lavoro *a procedere al recesso*.
Pur quando tuttavia ricorrano tutti i presupposti di un licenziamento per il compimento del comporto [per aver verificato l'effettivo superamento del *periodo*], potrebbe essere nondimeno consigliabile - prima di avviare l'*iter* di *recesso* nei confronti del lavoratore - considerare anche la *sequenza* degli episodi di malattia, il tipo di infermità, le qualità anche morali della persona, e così via.
Si tratta in sostanza di valutare con la migliore attenzione [tutto considerato] se può esserci un superstite interesse per la farmacia a proseguire il rapporto nonostante le assenze del dipendente [come si rileva anche scorrendo Cass. n. 4818/1999 e n. 23920/2010], e dunque in ultima analisi prendere in esame i vari aspetti che può comportare sia la cessazione definitiva di prestazioni lavorative da parte di un dipendente magari con buoni e collaudati "precedenti" e sia, per converso, le incertezze che possono oggettivamente riguardare una nuova unità lavorativa, di cui si ignori evidentemente quale possa rivelarsi nel tempo, poniamo, la capacità di integrarsi in un assetto aziendale ormai consolidato.

Il titolare potrebbe insomma anche decidere di attendere il rientro in farmacia del lavoratore e appurare convenientemente se vi siano o meno buoni margini di utilizzo o riutilizzo del lavoratore [anche qui abbiamo tratto qualcosa da Cass. sent. n. 24899/2011, 18411/2016, 24739/2017 e 7849/2019].
Infine, senza naturalmente avere la pretesa di poter risolvere in astratto vicende così delicate e apprezzabili adeguatamente solo nel concreto, teniamo conto anche di quanto sia infrequente – e soprattutto nelle piccole imprese – il ricorso al *recesso* da parte del datore di lavoro per il compimento dei 180 gg. di comporto. E questo forse può voler dir qualcosa...
Da ultimo, però, ancora due importanti notazioni.
Il licenziamento per il compimento del periodo di comporto *non è impedito dal blocco dei licenziamenti disposto in questa lunghissima fase di pandemia* [la data del 31 marzo sembra per di più destinata a un'ulteriore proroga, con tutte le conseguenze che possono derivarne per le aziende in crisi…], come del resto non lo è neppure il licenziamento per *giusta causa*.
Sembra invece incluso nel "blocco" il licenziamento per "*eccessiva morbilità*", che naturalmente prescinde dal compimento dei 180 giorni perché si può giustificare per le modalità con cui le assenze si verificano [si pensi a quelle articolate chirurgicamente a macchia di leopardo o con grande regolarità e "costanza" nei giorni sempre immediatamente precedenti o successivi alle festività, ecc.]: infatti, l'*eccessiva morbilità* – che è frutto particolare dell'elaborazione giurisprudenziale - rientra tra le cause di recesso del datore di lavoro per *giustificato motivo oggettivo* e tali licenziamenti in questo periodo sono per l'appunto vietati.
È comunque materia, lo sappiamo tutti, da maneggiare con grande cura.

(giorgio bacigalupo)

08/03/2021 - Il DVR è obbligatorio anche se nella farmacia i soli lavoratori sono i soci

Siamo soci al 50% di una snc titolare di farmacia dove lavoriamo senza naturalmente essere inquadrati come dipendenti; e però, se non sbagliamo, anche per noi dovrebbe essere necessario redigere il famoso documento di valutazione dei rischi.

Stando almeno a quanto dispone l'art. 2, comma 1, lett. a) del TU Sicurezza Lavoro [Dlgs. 81/2008] - secondo cui il lavoratore è la "*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato […]*" aggiungendo che "*Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso*" - la risposta sembrerebbe affermativa.
L'assoggettamento delle società – quindi anche delle società di persone – a tale disciplina obbliga pertanto i *soci lavoratori* a provvedere a tutte le misure finalizzate a garantire la *sicurezza sul luogo di lavoro*, inclusa di conseguenza la redazione del Dvr [*Documento di valutazione rischi*].
L'assunto trova conferma anche nella sentenza n. 32193 del 6 agosto 2009 della Cassazione che ha infatti ribadito l'obbligatorietà della redazione del Dvr precisando che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ciascun socio di una società di persone [come nel Vostro caso] deve adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
Ricordiamo anche che il Dvr deve essere aggiornato adeguatamente, tenendo conto quindi – in particolare – anche della pandemia in corso, che implica evidentemente anche [la previsione di] ulteriori misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

(cesare pizza)

09/03/2021 - La farmacia che fornisce esportatori abituali: le regole per la fatturazione

Abbiamo concluso un accordo commerciale piuttosto vantaggioso per la farmacia con una società di export di manufatti per la fornitura di medicinali per la loro infermeria. Mi risulta però che per la fatturazione ci sono delle regole particolari che vorrei appurare con voi. Potrei perciò saperne di più?

Il vostro nuovo cliente ha sicuramente lo *status* di *"esportatore abituale"* e dunque ha il diritto di chiedere ai propri fornitori l'emissione di *fatture senza applicazione dell'Iva* per evitare di trovarsi "cronicamente" a credito dato che sulle esportazioni – come è noto – non si applica l'imposta.
Per ottenere questo, tuttavia, la farmacia deve inviare *annualmente* in via telematica all'Agenzia delle Entrate - e con riferimento a ciascun fornitore - una *"lettera d'intento"* con cui manifesta l'intenzione di effettuare acquisti appunto senza l'applicazione dell'imposta, indicandone anche l'ammontare massimo.
Fino a tutto il 2019 l'esportatore abituale aveva anche l'obbligo di inviarne copia cartacea - completa di ricevuta di invio telematico - al proprio fornitore, ma *dal 2020*, per effetto di una norma semplificatrice, *questo documento deve essere recuperato esclusivamente a cura del fornitore in formato "pdf"* in un'apposita sezione del proprio *"cassetto fiscale"*, essendo venuto meno per l'esportatore abituale l'obbligo di invio della copia cartacea.
Il cliente provvede, poi, a fatturare la cessione indicando gli estremi del protocollo telematico di invio della *dichiarazione d'intento* nella fattura (elettronica) e precisamente nei campi facoltativi relativi ai *dati generali* (campo *"causale"* ovvero *"altri dati gestionali"*); a questo punto sarà autorizzato a fatturare *senza* applicazione dell'imposta, utilizzando il codice natura N3.5 *("operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento"*).
Queste in sintesi le incombenze a carico della *farmacia*, in veste naturalmente di *fornitore* di medicinali della società di export [sua nuova *cliente* (*esportatore abituale*)], per la fatturazione di operazioni del genere.

(*stefano civitareale*)

09/03/2021 - I canoni di locazione non riscossi rientrano in successione

Alla fine dello scorso anno è venuto a mancare mio padre che era proprietario di un immobile che concedeva in locazione ad una società contro un canone di 12.000 euro annui, pagato in due tranches semestrali posticipate di 6.000 euro ciascuna.
Vi chiediamo se secondo voi nella dichiarazione di successione dobbiamo inserire anche il canone relativo al secondo semestre del 2020, incassato da noi solo lo scorso mese di gennaio, ma solo limitatamente al rateo del periodo 1 luglio/data del decesso.

La risposta è affermativa e la risposta è molto più breve della… domanda.
Nell'attivo ereditato, infatti, rientrano anche – in questo caso – tutti i canoni di locazione maturati fino alla data del decesso, anche se [tutti o in parte] riscossi nell'anno successivo.

(*andrea raimondo*)

10/03/2021 - La farmacia conseguita individualmente in un concorso ordinario è conferibile in società solo dopo il decorso del triennio

Ho vinto una sede farmaceutica vacante in un concorso ordinario; posso intestarla ad una società unipersonale (io stesso) o ad una società pluripersonale (tra me e un mio familiare)?
E in caso di risposte affermative, la società può nominare come direttore un farmacista diverso da me?

E' negativa la risposta al primo interrogativo e dunque è negativa anche quella al secondo.
"Intestare", come Lei dice, a una società *unipersonale* o *pluripersonale* una farmacia conseguita individualmente in un concorso ordinario è vicenda che configura *civilisticamente* [quando si tratta, come nelle ipotesi proposte nel quesito, di conferire un'azienda in proprietà a una società] una *vendita*, tant'è - ad esempio – che l'art. 2554 del cod. civ. regola il trasferimento di qualsiasi rischio riguardante i beni conferiti, come anche le garanzie che il conferente deve prestare, richiamando proprio le disposizioni codicistiche sulla *vendita*.
Almeno in questo caso, cioè, tecnicamente il conferimento - non c'è dubbio - vede il trasferimento, da parte di un'impresa individuale o di una società [di persone o di capitali], della proprietà di un'azienda a favore di una società [di persone o di capitali] preesistente o costituita per effetto del rogito stesso di conferimento.
E, per completare il quadro, il conferente - quale corrispettivo del conferimento - riceve una partecipazione nella società conferitaria.
Premesso questo, è chiaro che il titolare di una farmacia, che ne abbia conseguito individualmente il diritto di esercizio a seguito di un concorso [ordinario o straordinario, non fa qui differenza], deve attendere anch'egli – per poterne operare il trasferimento, unitamente all'intera azienda sottostante – il decorso del prescritto termine di "*tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente*" [art. 7, comma 8, l. 362/91].
Del resto, se pensiamo bene, il *decennio* – che nell'originario comma 7 dell'art. 11 del Crescitalia costituiva la durata minima della "*gestione associata*" delle farmacie conseguite nei concorsi straordinari da partecipanti/co-vincitori in forma associata – è diventato poi un *triennio* per il disposto di cui al comma 163 della l. 124/2017 proprio per ricondurre al principio generale [di cui al citato art. 7, comma 8, l. 362/91] la sorte, sotto questo aspetto della loro trasferibilità, anche degli esercizi assegnati congiuntamente a più farmacisti con tanto di titolarità pro-quota (!) e pro-indiviso (!) tra loro.
Parliamo in ogni caso di una norma imperativa e non c'è quindi alcuna possibilità di eluderla.

(*gustavo bacigalupo*)

10/03/2021 - Covid-19: redazione/adeguamento DVR e nomina Medico del Lavoro

Oggi vi siete occupati di Dvr per una società con soli soci lavoratori, ma vi saremmo grati se ci faceste il quadro generale del problema perché sentiamo voci discordanti sia sull'obbligo di adeguarlo al Covid che sulla questione del medico del lavoro.

Raccogliamo con piacere il Suo invito anche perché proprio in queste ore abbiamo illustrato l'intera vicenda in una circolare alle farmacie da noi assistite, che reca lo stesso titolo, di cui pertanto qui di seguito riportiamo sostanzialmente il contenuto.

* * *

Ci è stato segnalato che l'*Ispettorato del Lavoro* e il *Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri* stanno effettuando visite ispettive (anche) presso le farmacie, allo scopo di verificare:
a) l'adozione/aggiornamento delle misure di prevenzione e contagio dell'epidemia Covid-19 che devono essere illustrate nel *Documento di Valutazione dei Rischi* (DVR) predisposto dal titolare [cioè predisposto, quando non ricorrano le cause di esenzione di cui diremo tra un momento, *personalmente* dal titolare in forma individuale, ovvero *personalmente* da un rappresentante legale della società titolare]; e
b) l'avvenuta nomina del medico competente.
La normativa in vigore, in particolare, stabilisce che **è obbligatorio** *per tutte le imprese individuali* [e liberi professionisti] *che abbiano almeno un dipendente e per le società che annoverino nella loro compagine almeno un socio lavoratore* [ma anche, attenzione, per tutte le società semplici e le società in nome collettivo *anche se prive sia di dipendenti che di soci lavoratori*] **elaborare tale documento con l'obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori**.
Sono dunque in ogni caso esonerate dall'obbligo di redazione del DVR le imprese individuali [incluse le "imprese familiari"] e i liberi professionisti *che non hanno dipendenti*, nonché le società che non hanno *né dipendenti né soci lavoratori*, ad eccezione delle società semplici e società in nome collettivo che invece sono sempre tenute a redigerlo.

Inoltre, come sapete, il Decreto Rilancio ha previsto che fino al termine dell'emergenza sanitaria (a oggi fissato al 30 aprile 2021) i datori di lavoro – *che generalmente* [come le farmacie: v. Sediva News del 12.03.2020] *non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria* - devono invece nominarlo appunto per il solo periodo emergenziale, rivolgendosi anche ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Raccomandiamo pertanto, ove non vi abbiate già provveduto, di procedere a tale nomina, magari con l'aiuto del Vs consulente del lavoro, come ovviamente anche di *adeguare* [in funzione proprio dell'avvenuta nomina] il DVR che dovrà d'altra parte indicare tutti i comportamenti idonei a evitare la diffusione del Covid-19.
Ricordiamo anche che, in ossequio al GDPR, i datori di lavoro - *nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro* - non possono rendere noto il nome del dipendente che ha contratto il virus, *se non alle Autorità sanitarie competenti*, oltre evidentemente a dover collaborare con queste ultime per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
È chiaro quindi che *non può esserci invece obbligo di comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* e d'altronde i compiti sopra descritti - stando alle norme di settore – non rientrano tra le sue specifiche attribuzioni.
Egli comunque, sempre nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro; inoltre, quando nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni [che di regola tratta in forma aggregata come ad es. quelle riportate nel DVR], il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rispetta/deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati, e questo anche nei casi in cui sia possibile, sia pure indirettamente, l'identificazione di dipendenti contagiati.
Giova infine precisare che una recente comunicazione dell'Inail ha confermato la *copertura assicurativa per i dipendenti che abbiano contratto il Covid-19 sul luogo di lavoro*, ad esclusione dei casi in cui gli assicurati abbiano dolosamente cagionato o aggravato [o anche semplicemente simulato] le condizioni dell'infortunio.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

11/03/2021 - La farmacia accreditata presso il SSN non è tenuta a indicare le modalità di pagamento al STS

La società privata/ditta individuale accreditata presso il SSN [e quindi anche la farmacia] tenuta all'invio dei dati al StS per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate – e che opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le Asl, sia in regime di libero mercato - deve comunicare al StS le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, *senza l'obbligo di indicazioni circa le modalità di pagamento da parte del cliente*.
Questo l'importante chiarimento emerso dalla risposta a un interpello fornito dall'Agenzia delle Entrate il 5/03/2021.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, la regola generale prevede che per poter fruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi 2021 il pagamento delle spese detraibili nella misura del 19% deve essere effettuato con moneta elettronica ovvero attraverso strumenti di pagamento tracciabili [bancomat, carta di credito, assegno, bollettino postale, MAV, RAV, ecc.].
Tale disposizione, attenzione, non trova però applicazione riguardo le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN [*per le quali, per poter beneficiare della detrazione, è dunque possibile pagare anche in contanti*].
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati al StS relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati ai fini del 730 precompilato provvedono alla trasmissione dei dati stessi ma comprensivi dell'indicazione appunto delle modalità di pagamento.
Tale ultima informazione *non è comunque obbligatoria* per le spese che danno diritto alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al SSN.
Di conseguenza, in caso di struttura privata accreditata al SSN e finché l'accreditamento perdura, la stessa *comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e prescindendo comunque da quella effettivamente utilizzata.*

(*marco righini*)

11/03/2021 - Bonus mobili 2021: impossibilita' di cedere il credito ottenuto

Sto effettuando dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento a cui si è aggiunto in questi giorni l'acquisto della cucina con elettrodomestici per 12.000 euro.
Posso cedere oltre il credito per i lavori di ristrutturazione anche il bonus mobili ottenuto?

La risposta non può essere affermativa.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 58–60, della *Legge di Bilancio 2021* ha prorogato *fino al 31 dicembre 2021* il *bonus mobili*, e cioè in pratica la detrazione per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe energetica elevata *finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione*.
È stato anche aumentato il tetto massimo di spesa [sempre nell'ultima Legge di Bilancio] ammissibile alla detrazione per tale beneficio fiscale, che passa infatti da 10.000 a 16.000 Euro.
Venendo al quesito, non può farsi ricorso alla cessione del credito e dunque sostanzialmente il solo modo per recuperare la detrazione ottenuta [in 10 anni] passa per la dichiarazione dei redditi.
Nessun problema, invece, per la cessione del credito per lavori di ristrutturazione, che è possibile [in misura pari al 50%] entro il limite massimo di spesa di 96.000 Euro.

(*andrea raimondo*)

12/03/2021 - Il tardivo versamento della tassa di conc. reg. 2021

Come posso sanare l'omesso versamento della tassa di concessione regionale 2021 per la mia farmacia che è ubicata a Roma?

La tassa di concessione regionale deve essere versata *entro il 31 gennaio di ogni anno*: ma, come noto, per l'anno in cui viene emessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia la tassa annuale si versa unitamente a quella *una tantum* prevista – peraltro non in tutte le Regioni – per l'adozione del provvedimento [quindi se questo viene assentito il 28.12.2021, *la tassa per il 2021 è dovuta egualmente per intero* anche se il versamento va effettuato, si badi bene, nel corso dell'*iter* anche documentale che conduce al rilascio dell'autorizzazione e perciò non entro una data predeterminata].
Inoltre, l'importo varia in base alla tipologia di farmacia e al numero di abitanti del comune di ubicazione dell'esercizio.
In caso di omesso versamento, ci si può comunque avvalere anche qui del *ravvedimento operoso*, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97, n.472 e s.m.i., che comporta il pagamento di una sanzione ridotta, ma crescente all'aumentare del ritardo:
- da 0 a 14 giorni, sanzione pari allo 0,1% al giorno;
- da 15 a 30 giorni, pari all'1,5%;
- da 31 a 90 giorni, pari all'1,67%;
- da 91 giorni a 365 giorni, pari al 3,75%.

Pertanto, tenuto conto che nel Suo caso siamo nella terza delle ipotesi suindicate [ritardo tra i 31 e i 90 giorni], Lei può/deve aggiungere all'importo originariamente dovuto la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale, attualmente pari allo 0,01%, con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento cumulativo della tassa, della relativa sanzione e degli interessi – considerato che la Sua è una farmacia romana - va operato:

- *con bollettino c/c postale* n. 63101000, intestato a: "Regione Lazio - Tasse concessioni regionali, Servizio Tesoreria - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145"; nella causale è necessario riportare la dicitura *"ravvedimento tassa annuale 2021"*, il codice fiscale o partita iva, il codice tariffa 01-1 farmacia urbana, l'esatta denominazione e l'ubicazione della farmacia;

oppure

- *con bonifico c/c bancario* n° 400000292, intestato a: "Regione Lazio", cod. IBAN "IT03M0200805255000400000292" presso Unicredit Spa, Filiale 30151, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma; nella causale anche in questo caso vanno riportati, oltre alla dicitura *"ravvedimento tassa annuale 2021"*, anche il codice fiscale o partita iva, il codice tariffa 01-1 farmacia urbana, l'esatta denominazione e l'ubicazione della farmacia.

Una volta effettuato il versamento è comunque consigliabile inoltrare copia del bollettino di c/c postale, o della quietanza del bonifico, all'indirizzo di posta elettronica bmelchiorri@regione.lazio.it, indicando nell'oggetto della mail: "*Ravvedimento Tassa concessione regionale Farmacia……*".

(*roberto santori*)

12/03/2021 - Credito d'imposta 4.0: la prenotazione nel 2020 non è vincolante

Ho acquistato a dicembre 2020 un robot versando il 20% al fornitore mentre la consegna e il collaudo è previsto per il corrente mese di marzo. È possibile usufruire del credito d'imposta al 50% oppure, essendoci stata una "prenotazione", il credito d'imposta è legato alla vecchia normativa con il 40%?

L'investimento indicato nel quesito rientra temporalmente sia nell'agevolazione contemplata nella *Legge di Bilancio 2020* [un credito d'imposta del 40%] come anche in quella prevista dalla *Legge di Bilancio 2021* [credito pari al 50%].
Quindi, pur non essendo state ancora rese note le istruzioni dell'Amministrazione Finanziaria, ci pare che Lei possa utilizzare la *norma più vantaggiosa* applicando di conseguenza la Legge di Bilancio 2021.
Le ricordiamo anche che per fruire del credito in argomento [pari appunto al 50%] sulla fattura del robot deve essere indicata la dicitura: "*art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020*".

(*andrea raimondo*)

15/03/2021 - Se il titolare si "autoassegna" un bene aziendale

Ho recentemente rinnovato la rete informatica della mia farmacia di cui sono titolare personalmente; vi sono tuttavia alcuni computer ed altri dispositivi ancora efficienti che vorrei continuare a utilizzare nella mia abitazione. Sono previsti adempimenti fiscali?

Qui si configurerebbe un'*estromissione* dall'azienda di un *bene strumentale* con la conseguente sua destinazione all'uso o consumo personale e/o familiare del titolare.
Ai fini dell'iva, l'*assegnazione* sconta l'aliquota del 22% [ove sia stata detratta l'imposta pagata al fornitore al momento dell'acquisto dei beni] anche se, attenzione, in fase di "autoassegnazione" *l'iva va applicata sul valore normale dei beni stessi (in pratica, sull'attuale loro "valore di mercato")*.
Sul versante delle imposte dirette, invece, trattandosi appunto di beni *strumentali*, l'"*autoassegnazione*" concorrerà alla formazione del reddito della farmacia – per l'anno in cui essa viene effettuata - per l'importo corrispondente alla *differenza* tra il valore *normale* e l'eventuale residuo da ammortizzare, determinando pertanto un *provento* [nel caso evidentemente in cui quello *normale* si riveli *superiore* all'importo ancora da ammortizzare] ovvero un *costo* [nel caso contrario].
In conclusione, dal punto di vista strettamente operativo, per poter dismettere dal complesso aziendale della farmacia i beni da Lei indicati [come anche, poniamo, una vettura aziendale, che è un caso abbastanza frequente] e

assegnarli a se stesso, è necessario che la farmacia emetta regolare/i fattura/e elettronica/che di vendita - da assoggettare ad Iva secondo quanto appena precisato - inserendo i Suoi dati personali di "*privato cittadino*" [nome, cognome, luogo di residenza e codice fiscale] nella sezione "cliente" e regolare il pagamento della fattura *versando il relativo importo da un Suo conto corrente personale a quello della farmacia*.

(*mauro giovannini*)

15/03/2021 - Credito d'imposta per commissioni POS: su cosa si liquida

Potete precisarmi quali sono le spese ammesse al credito di imposta per i pagamenti POS? La mia banca, infatti, mi addebita sia una commissione su ogni transazione che un canone mensile, indipendentemente dal numero delle rimesse effettuate.

Stiamo parlando evidentemente del credito d'imposta del 30% a valere sulle spese sostenute dagli *esercizi commerciali* (tra cui certo le *farmacie*) a fronte delle commissioni sostenute per l'accredito in conto corrente delle transazioni regolate dalla loro clientela *mediante carte di credito/debito o prepagate, ecc.*

Anche se le banche inviano periodicamente ed indistintamente *a tutti i loro correntisti* un'informativa con le commissioni addebitate a tale titolo, nel concreto di questo credito possono beneficiare soltanto i *"piccoli"* esercenti, cioè *coloro che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi per un importo non superiore a 400mila euro*.

Pertanto, prima di porsi qualsiasi dubbio al riguardo, bisogna verificare che il volume dei ricavi della farmacia non superi il richiamato limite, perché in tal caso non ci spetterebbe alcunché.

Ciò chiarito e per giungere al punto, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29/04/2020 [che, per inciso, regola la comunicazione dei gestori dei sistemi POS all'Anagrafe tributaria delle informazioni necessarie per il controllo della spettanza del credito] dispone innanzitutto che per *commissione* deve intendersi quella "*... applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale"* precisando poi che rientrano in questa definizione *"i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione*".

In definitiva, perciò, non pare possa dubitarsi che nelle commissioni addebitate alla farmacia - e da prendere a base ai fini della liquidazione di questa agevolazione - rientrano tutti i costi sostenuti dall'esercente per il servizio di accredito bancario dei pagamenti tramite POS, ***sia variabili*** [cioè legati al numero delle transazioni] ***che fissi*** [sotto forma di canone mensile o altro e che, in ogni caso, non siano liquidati in diretta proporzione al numero delle transazioni].

(*stefano civitareale*)

16/03/2021 - Disinfettanti per mani: come rimediare "tardivamente" a fatture emesse senza iva

Ho effettuato l'anno scorso con la mia farmacia discrete forniture di disinfettanti per mani di mia produzione a varie comunità e tutte in esenzione da iva. Ma ora vengo a sapere che secondo l'Agenzia delle Entrate l'esenzione spettava soltanto per i gel autorizzati come biocidi o presidi medico-chirurgici.
Come posso rimediare, se posso rimediare?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito soltanto *il 15/10/2020*, con la circolare 26/E, che l'esenzione spettava per i soli disinfettanti *biocidi* o Pmc.

Quindi, per le cessioni di disinfettanti diversi dai Pmc – come è stato il Suo caso - effettuate nel periodo compreso tra il *18/5/2020 (data di entrata in vigore del regime di esenzione)* e il *15/10/2020* si pone proprio il problema del recupero dell'Iva (22%) non addebitata a suo tempo ai clienti.

Tralasciando ogni commento sulla tardività dell'intervento di prassi - ancor più rimarchevole in considerazione delle difficoltà che la situazione emergenziale ha recato e reca a tutti gli operatori economici - la soluzione migliore è senz'altro quella di emettere *note di variazione* ai clienti con addebito ovviamente della sola iva [che tuttavia per loro non costituirebbe alcun onere potendo esercitare, come sappiamo, il diritto alla detrazione].

Rimarrebbe pur sempre, peraltro, il problema delle sanzioni per *"infedele fatturazione"* non avendo esposto - nelle fatture originarie - l'imposta a debito bensì il titolo di esenzione.

Tuttavia, almeno per tutte le operazioni poste in essere prima del chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, si potrebbero invocare *"le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"* che consentono la non applicazione delle sanzioni.

Il condizionale è d'obbligo perché molto può dipendere dalla "sensibilità" dei verificatori e non possiamo nasconderci che in parecchie circostanze del genere si è reso necessario in passato ricorrere al giudice tributario per ottenere concretamente l'applicazione di quell'esimente.

Diversamente, se vogliamo andare sul sicuro anche per le sanzioni, ci dobbiamo affidare al c.d. *"ravvedimento operoso"*.

(*stefano civitareale*)

16/03/2021 - Detrazioni fiscali e dichiarazioni dei redditi: la prova certa della spesa…[…con la presentazione della transazione/pagamento]

Devo cominciare a collazionare i documenti per il calcolo delle imposte e per le detrazioni da indicare in dichiarazione dei redditi.
Vorrei sapere una volta per tutte se è vero che al documento di spesa, ad es. per una prestazione sanitaria, va allegato anche la ricevuta di pagamento, come lo scontrino del bancomat, della carta di credito, ecc.

La risposta è affermativa, ma non univoca perché non può valere per tutte le spese da portare in detrazione, e vediamo perché.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, la regola generale prevede che per poter fruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi 2021 il pagamento delle spese detraibili nella misura del 19% dovrà essere effettuato con moneta elettronica ovvero attraverso strumenti di pagamento tracciabili [bancomat, carta di credito, assegno, bollettino postale, MAV, RAV, ecc.].
Questa regola trova però delle "esimenti" – potendo pertanto il contribuente pagare ancora in contanti, non sussistendo l'obbligo di tracciabilità – con riguardo all'acquisto/al pagamento:

- di *medicinali* effettuati presso le farmacie, le parafarmacie, nei supermercati che vendono prodotti da banco della stessa tipologia;
- di *dispositivi medici* effettuati sempre presso farmacie, parafarmacie o altri rivenditori;
- di *prestazioni sanitarie* rese dalle strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN [ad es. visita specialistica alla ASL].

Sarà bene pertanto, fatta eccezione per le spese che non necessitano appunto di *tracciabilità*, fornire al professionista che vi assiste - oltre al documento di spesa - anche la *prova cartacea* della transazione/pagamento.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito comunque che non è necessario esibire questa "prova" del pagamento se sulla *fattura* o sulla *ricevuta fiscale* il soggetto emittente ha apposto l'annotazione in ordine al metodo di pagamento [bancomat, carta di credito, assegno bancario, ecc.].
L'annotazione a cura di chi cede il bene/presta il servizio deve quindi costituire parte integrante del documento, e non sono ammesse aggiunte manuali da parte del contribuente, cosicché in definitiva l'annotazione circa il metodo di pagamento:

- nello scontrino, deve uscire dal registratore di cassa;
- nella FE, deve far parte del tracciato Xml;
- nelle digitali non Sdi [come la fattura per spese sanitarie inviata per email o scaricata da app o sito], deve essere contenuta nel corpo del file originario;
- nelle fatture cartacee, deve essere a stampa o - se aggiunta con timbro oppure a mano - controfirmata dall'emittente.

(*marco righini*)

17/03/2021 - I saturimetri sono fuori dall'esenzione iva

In sede di conversione del DL 183/2020 (il famoso "*Milleproroghe*") un emendamento ha escluso – al fine di evitare una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea – i *saturimetri* dall'agevolazione dell'Iva ad aliquota 0%.
Pertanto, anche i *saturimetri* subiranno la stessa sorte di mascherine (di qualunque tipo), detergenti, disinfettanti e molti altri prodotti (vedi Sediva News del 31.12.2020 e Sediva News del 15.02.2021) necessari al contenimento dei contagi da Covid-19 per i quali a partire dal 1° gennaio 2021 si è applicata l'Iva al 5%.
L'applicazione è retroattiva e quindi, in caso di vendita a titolari di partita Iva, andrà loro emessa una nota di variazione ex art. 26 Dpr 633/72, mentre non potranno naturalmente essere rettificate le vendite al dettaglio.
Ci preme tuttavia precisare che, come espressamente previsto dall'emendamento, nessun contribuente potrà essere sanzionato per le vendite in precedenza effettuate in esenzione, dal momento che il testo originario del Decreto era errato.
Ricordiamo da ultimo che fino al 31/12/2022 resteranno ad aliquota iva zero le cessioni riguardanti la "*strumentazione per diagnostica per Covid-19*" [ora considerata in termini restrittivi], categoria cui sono riconducibili esclusivamente tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test seriologici.

(*francesco raco*)

17/03/2021 - Per usufruire del superbonus 110% il bonifico deve essere "parlante

Su questo benedetto superbonus i dubbi purtroppo non finiscono mai: noi, ad esempio, sappiamo che il pagamento dei lavori va effettuato con modalità particolari, ma vorremmo sapere di quali in realtà si tratta.

Come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 24/E/2020, per vedersi riconoscere il diritto al c.d. *Superbonus 110%* [fermo il rispetto di tutte le altre condizioni soggettive e oggettive previste dalla specifica disciplina di riferimento di cui ci siamo ampiamente occupati] il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve avvenire tramite il c.d. "bonifico parlante", cioé con bonifico bancario o postale dal quale risultino:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A questo scopo possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l'*ecobonus* o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Su tali particolari bonifici viene infatti applicata, al momento dell'accredito dei relativi pagamenti, una ritenuta d'acconto (attualmente fissata all'8%).
Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta [perché mancano dei dati imprescindibili], se non si vuole perdere il diritto all'agevolazione *occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale* in cui ovviamente siano riportati questa volta in modo corretto e completo i dati richiesti.
Diversamente, laddove cioè questo non sia possibile, la detrazione spetta soltanto se [come già ricordato nella *Sediva News* del 07/05/2020] il contribuente sia in possesso di una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa* con cui questa attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione

nella determinazione del reddito d'impresa (Cfr. Circ. n. 48/E/2016 e Circ. 8/E/2017).

(*mauro giovannini*)

18/03/2021 - Questa farmacia del cambiamento …

Il nostro ruolo di farmacisti necessita di cambiamenti, e questo lo sentiamo: ma come strutturarci per affrontare le nuove "sfide" come piace a tutti noi chiamarle?

Durante questo sciagurato periodo il titolare di farmacia, ma forse anche il farmacista in generale, ha visto accelerare in termini considerevoli il processo di cambiamento avviato sulla carta da oltre dieci anni, ma per molte farmacie diventato effettivo solo negli ultimi due o tre.
Quindi, oltre a dispensare farmaci, consigli per salute e bellezza, la farmacia sta sempre più volgendo verso un ruolo di autentico centro di prevenzione.
La stretta logica del prezzo – in questa evoluzione - non può dunque pagare secondo le aspettative magari di qualche tempo fa, come è vero d'altra parte che, come tutti sappiamo, i famosi "nuovi servizi" appaiono sempre meno una meta teorica e sempre più un approdo concreto e da sfruttare quanto più lo permetta il "bacino di utenza" della farmacia, inteso bensì anche come clientela residente nella zona, ma spesso le è consentito guardare anche ben oltre.
Nessuno può negare comunque che, se ben organizzati, i "nuovi servizi" possono di frequente rivelarsi veicoli importanti, se non fondamentali, anche per fidelizzare i clienti, e però bisogna sempre tenere ben presente la normativa sulla privacy [come abbiamo scritto in una recente Sediva News] e questo purtroppo i farmacisti talora lo dimenticano con eccessiva facilità.
I servizi, inoltre, fanno/possono aumentare i contatti, stimolare nuovi ingressi e spingere la clientela a percepirvi con ancor maggiore autorevolezza e forse, chissà, sotto aspetti più gratificanti rispetto a qualche vostro collega.
In definitiva, *farmacia di quartiere* sì, ma anche altro o molto altro.
Come accompagnare, però, tale mutazione che del resto – almeno in questo momento – sembra inarrestabile?
Una risposta potrebbe essere la seguente: strutturare per qualità e quantità i servizi tenendo adeguato conto dell'offerta presente sul mercato [quello ristretto di zona e quello meno ristretto del territorio comunale] e anche, ma soprattutto, del target della clientela [di quartiere e non], sviluppando tendenzialmente in tale direzione – pur sapendo bene che probabilmente stiamo troppo semplificando una vicenda sicuramente molto più articolata e complessa - queste quattro categorie: la *prevenzione*, il *supporto alle cure mediche*, la *dermocosmesi*; i *servizi innovativi* e *digitali*.
Con l'aiuto di un consulente la farmacia può definire insomma la strategia che le è più adatta e congeniale, quasi come cucire un vestito in modalità sartoriale, senza peraltro mai trascurare il fondamentalissimo e imprescindibile "team" della farmacia che deve infatti essere formato ad eseguire un'unica procedura ed un unico metodo di lavoro.
La pianificazione va quindi organizzata in base anche all'annualità' e alle stagioni, all'ingresso di nuovi prodotti e servizi, ai prodotti complementari da abbinare, ecc.
Infine, l'ultimo passaggio – che però è anche il più importante - attiene fatalmente all'*analisi della redditività* [strumento cult del controllo di gestione] per reparti, per personale, per metri quadri.
Comunque, di questo e di altro parleremo anche in altre occasioni.

(*michela pallonari*)

18/03/2021 - Avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2015 da parte del Comune […le notifiche entro il 26 marzo 2021]

Ho ricevuto pochi giorni fa un accertamento Imu da parte del Comune per l'anno d'imposta 2015. Ma i tempi per notificare l'avviso, se non ricordo male, sono cinque anni: posso perciò presentare un'istanza di annullamento in autotutela dato l'invio tardivo?

I termini per il Comune di notifica di un *avviso di accertamento* sono - come Lei rileva – proprio di 5 anni, ma bisogna tener conto delle prescrizioni contenute nell'art. 67 del *DL Cura* che ha disposto, *per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020*, la sospensione dei termini relativi alle attività - da parte degli Uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali (e dunque anche dei Comuni) - di *liquidazione*, di *controllo*, di *accertamento*, di *riscossione* e di *contenzioso*.
Il citato articolo comporta perciò lo *spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla detta sospensione*, implicando di conseguenza un periodo ulteriore di 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma.
Per concludere, il periodo d'imposta 2015 sarà di conseguenza accertabile *entro il 26 marzo p.v.*: l'avviso Le è stato quindi notificato nei termini e allora, almeno sotto questo profilo, è legittimo.

(*andrea raimondo*)

19/03/2021 - Fattura rifiutata: termini e sanzioni

Un dipendente della farmacia ha emesso una fattura elettronica ad un Pubblica Amministrazione, ma è stata rifiutata alcuni giorni dopo. È stata emessa nuovamente dopo due settimane e quindi vorrei che cortesemente mi chiariste se, proprio a causa di questa tardività, ci sia il rischio concreto di incorrere in una sanzione.

Qui non sono leciti dubbi di alcun tipo: decorso il termine di 12 giorni dalla data di rifiuto da parte della PA, infatti, diventa ineludibilmente applicabile/irrogabile la sanzione minima di 250 Euro ex art. 6, comma 1, terzo periodo, del Dlgs 471/1997.
Inoltre, sarà evidentemente necessario stornare la prima FE emessa [e rifiutata] con una nota di variazione contabile interna.

(*cesare pizza*)

19/03/2021 - Il conferimento del locale-farmacia nel complesso aziendale

Seguendo attentamente le Vs. indicazioni riguardanti la deduzione dell'Imu, vi chiedo se possa essere conveniente che il locale della farmacia, che mi appartiene come

"privato", possa diventare un bene dell'azienda per poter beneficiare della detrazione che, se ho capito bene, arriverà prima o poi al 100%.

Qualora Lei decida di inserire nel bilancio dell'impresa questo locale, quindi come bene strumentale dell'esercizio, potrà ovviamente beneficiare - come previsto dalla *Legge di Bilancio 2020* - della deduzione pari al 60% dell'Imu versata per tutto il 2021 che effettivamente *aumenterebbe al 100% dal 1° gennaio 2022*, fermo il "naturale" ammortamento civilistico dell'immobile strumentale in 33 anni con un coefficiente del 3%.
Un problema pratico si porrebbe forse nel momento in cui Lei entrasse nella determinazione di vendere la farmacia, comprensiva pertanto di tutti i beni strumentali e incluso di conseguenza l'immobile in questione.
Infatti, laddove l'ipotetico acquirente, ad esempio, ritenesse di non acquistare il locale [senza che Lei giudichi opportuno o conveniente operare *comunque* la cessione dell'intero compendio aziendale], Lei sarà costretto a operare una *estromissione* del locale - secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del DPR 917/1986 - che implicherebbe il realizzo da parte Sua di una *plusvalenza tassabile*, ai fini Irpef e addizionali locali, generalmente pari alla *differenza* tra:

- il *valore "normale" dell'immobile estromesso*, che si ricava moltiplicando la superficie in mq [desumibile dal certificato catastale o, in mancanza, calcolata ai sensi dell'Allegato C del DPR 138 del 1998] per il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile; *e*
- il suo *costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato*.

Per quel che riguarda le imposte indirette, viene applicato il regime di esenzione dell'iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972.
Quindi, come abbiamo tentato di illustrare in queste poche righe, la convenienza di tale operazione va valutata sulla base di quelle che saranno le Sue scelte in ordine al "destino" della farmacia e anche, come detto, alla disponibilità all'acquisto da parte dell'eventuale acquirente.
Perciò, in definitiva, nel caso in cui Lei continuasse l'attività ancora per un periodo medio-lungo di tempo, potrebbe beneficiare dei vantaggi che Le abbiamo appena indicato, che tuttavia - in caso di cessione dell'attività entro i prossimi 10 anni (poniamo) - verrebbero in pratica annullati dalla plusvalenza realizzata per effetto della cessione.
Ma, come vede, non abbiamo preso in considerazione l'ipotesi in cui Lei – invece di operare *tout court* la cessione della farmacia - conferisca l'esercizio in una società con l'ipotetico acquirente per poi cedergli non la farmacia come tale [comprensiva dell'immobile] ma le quote sociali.
Questo, del resto, è il percorso ormai generalmente prescelto per trasferire la farmacia e però gli aspetti che lo rendono conveniente [e per lo più preferibile all'altro] sono noti.

(*andrea raimondo*)

22/03/2021 - "Trasformazione" del "centro estetico" e sublocazione a studio medico

Abbiamo un quesito da sottoporvi: siamo titolari di una farmacia con annesso centro estetico e nel contratto d'affitto il locale farmacia e il centro estetico sono riportati con un unico subalterno catastale. Avendo ora chiuso definitivamente il centro, il locale è stato diviso in due subalterni: il primo riguarda il locale farmacia, l'altro riguarda l'ex centro estetico ed è stato reso inaccessibile dal locale farmacia.
Il contratto d'affitto non è stato ancora modificato e vorremmo perciò sapere se abbiamo fatto le cose per bene anche per poter subaffittare con un regolare contratto il locale dell'ex centro estetico ad uno studio medico senza incorrere in problemi (comparaggio o altro).

Sicuramente avete finora fatto "le cose per bene" e manca soltanto l'ultimo miglio.
Ora, è certo possibile *subaffittare* il locale a terzi, e dunque anche a uno studio medico, ma naturalmente è imprescindibile che l'attuale contratto di locazione preveda per il conduttore tale facoltà e che sia consentito destinare l'unità a studio medico.
Laddove quindi il contratto non contempli espressamente la facoltà di sublocazione, le parti potranno evidentemente introdurvi una modifica in tal senso oppure prevederla in una scrittura privata integrativa [cui sarà opportuno conferire data certa], tenendo presente che – diversamente, come pure nel caso in cui sia per pura ipotesi previsto il divieto di sublocazione a uno studio medico - il locatore potrebbe eccepire la risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore.
Tuttavia, va in ogni caso preliminarmente verificato che la destinazione dell'ex centro estetico sia C1 o A10, categorie catastali infatti necessarie per svolgere un'attività professionale, e inoltre – quanto agli aspetti cui il quesito fa cenno da ultimo - il contratto di sublocazione dovrebbe prevedere un canone più o meno corrispondente a quello di mercato rilevabile dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate.
Ma questa è un'indicazione puramente… prudenziale, perché per la verità parrebbe [e ormai già da qualche tempo] che neppure un canone di sublocazione particolarmente vantaggioso per il subconduttore possa di per sé profilarsi come una vicenda realisticamente eccepibile sotto un qualunque profilo: questo però è un tema che ci porterebbe francamente troppo lontano.

(*stefano lucidi*)

22/03/2021 - I centri estetici nei provvedimenti più recenti

Sono titolare di una farmacia laziale che ha all'interno la classica cabina estetica che ho dovuto chiudere per prudenza.

Ma, vista l'incertezza sull'esatta nomenclatura dei vari centri estetici, vorremmo se vi è possibile un quadro riassuntivo secondo il colore delle zone dei limiti e divieti riguardanti questo settore.

Intanto, la Sua scelta di chiudere il *corner* di estetica della farmacia è stata sì prudenziale ma anche quella più corretta, perché da lunedì 15 marzo anche il Lazio è diventato, come è tuttora, *zona rossa*.
In sostanza, secondo le misure restrittive per il contenimento del contagio dell'epidemia contenute nel dl n. 30 del 13/03/2021 e nel dpcm 2/03/2021, *dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021* in tutte le *zone gialle* si applicano le disposizioni previste per le *zone arancioni* [art. 1, comma 1, del dl 13/03/2021 n. 30], mentre *per il 3, 4 e 5 aprile 2021* (vigilia di Pasqua, Pasqua e Pasquetta) *su tutto il territorio nazionale* [tranne che nelle zone bianche, ma da oggi di *bianche* non ce n'è più nessuna perché anche la Sardegna è diventata *arancione*] *si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse*.
Da lunedì 15 marzo 2021 in base ai detti provvedimenti e a quello di venerdì scorso [salve modifiche dell'ultimissimo minuto] sono ricomprese:

- nell'*area bianca*: Sardegna, che da oggi è però *arancione*;
- nell'*area gialla*: Sicilia, Valle d'Aosta e Calabria [due regioni peraltro in bilico], nonché la Liguria che però da oggi è diventata anch'essa *arancione*;
- nell'*area arancione*: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e le già citate Sardegna e Liguria, nonché la new entry Molise;
- nell'*area rossa*: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Veneto e il Molise, che da oggi però, come appena detto, è diventata *arancione*.

Premesso questo quadro di sintesi, per le attività di estetica il dpcm del 2/03/2021 – in vigore dal 6/03/2021 al 6/04/2021 – ha stabilito nell'art. 47 che *sono sospese nelle zone rosse* [v. quadro di sintesi], tra le altre, anche le *attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24* [tale allegato, tuttavia, si differenzia dalla precedente versione contenuta nel dpcm del 14/01/2021 che ricomprendeva anche barbieri e parrucchieri].

Ecco dunque il "nuovo" Allegato 24:

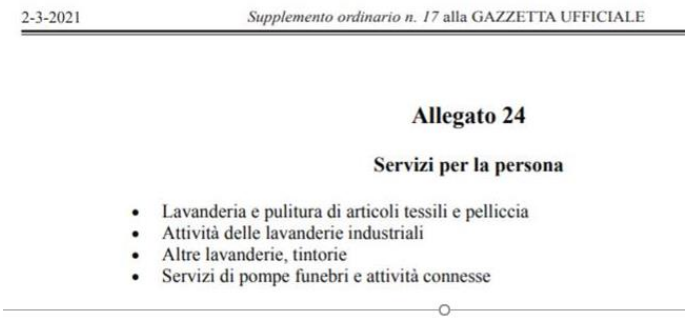
2-3-2021 *Supplemento ordinario n. 17* alla GAZZETTA UFFICIALE

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Nelle *zone rosse* sono di conseguenza "chiusi", oltre le altre attività commerciali, i *servizi alla persona* - fatti salvi quelli appena elencati nel "nuovo" All. 24 - come parrucchieri, barbieri e *centri estetici* [dunque anche le *cabine estetiche nelle farmacie*], *a partire dal 6/3/2021 e fino all'eventuale cambio di colore della regione o comune o zona.*
La situazione ovviamente è in costante divenire e perciò sarà il caso di monitorare di settimana in settimana il "colore" della regione/comune/zona di interesse per valutare la riapertura del *corner* di estetica – laddove evidentemente la zona da rossa diventi arancione o gialla o bianca – ovvero la sua chiusura, laddove la zona passi da gialla o arancione a *rossa*.

(*marco righini*)

23/03/2021 - Sospesi anche per tutto il 2021 i termini di decadenza dai benefici "prima casa

Lo scorso mese ho acquistato un appartamento fruendo dei vantaggi fiscali come prima casa e perciò, essendo già proprietario di un altro appartamento, dovrei venderlo per non perdere il beneficio fiscale.
È prevista una nuova proroga anche di questi termini, come mi risulta?

L'art. 24 del *Decreto Liquidità* (v. Sediva News del 19/06/2020) aveva disposto la sospensione - fino al 31 dicembre 2020 – dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del *beneficio prima casa* come disposto dalla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986.
Dato lo sciagurato perdurare della pandemia, la legge di conversione del *Decreto Milleproroghe* ha introdotto [ma ne abbiamo già fatto cenno a tempo opportuno] una nuova proroga del detto termine di sospensione ed esattamente *dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021*.
Lei potrà dunque fruire di questo ulteriore termine e nel concreto, di conseguenza, i dodici mesi previsti dalla norma [per poter godere dello sconto fiscale] prenderanno/riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(*andrea raimondo*)

23/03/2021 - Per la FE differita c'è il codice TD24

Ho una società che solo di recente ha iniziato a vendere all'ingrosso medicinali e in questo mese abbiamo deciso di cominciare a effettuare consegne emettendo una sola fattura mensile per più consegne effettuate nello stesso mese e allo stesso cliente ma rilasciandogli ogni volta il DDT. Quando emetterò la fattura elettronica obbligatoria, quale specifico codice fattura dovrò utilizzare?
Siamo naturalmente in presenza di una FE c.d. *differita*, riguardante cioè cessioni di merce effettuate nell'arco dello stesso mese e nei confronti dello stesso soggetto passivo [art. 21, comma 4 lett. *a)* del dpr n. 633/1972].
In queste circostanze, come sappiamo, il fornitore *può emettere una sola fattura*, recante il dettaglio delle operazioni, *entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione*.
Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha da tempo precisato che è possibile indicare una sola data sulla *fattura*

riepilogativa, ovvero - per le FE - quella dell'ultima operazione effettuata o anche la data di fine mese.
Supponiamo, pertanto, che la Sua azienda grossista consegni nei giorni del 2, 16 e 17 marzo a una stessa impresa al dettaglio merce con rilascio di DDT: Lei potrà emettere una *FE differita* entro il prossimo 15 aprile riportando - come data operazione - quella dell'ultima consegna operata [nell'esempio, la data del 17/03/2021] o, al più, la data di fine mese [e quindi, sempre nell'esempio, quella del 31/03/2021].
Nell'uno come nell'altro caso, la *FE differita* dovrà indicare nel file *xml* con il proprio gestionale il *codice TD24*.

(*marco righini*)

24/03/2021 - Credito d'imposta fino a 300.000 per la formazione 4.0… […spetta alle farmacie che investono nella formazione del personale dipendente]

CON LA PUBBLICAZIONE DI QUESTE SUE NOTE, DIAMO IL BENVENUTO TRA I COLLABORATORI DELLA RUBRICA "*SEDIVA NEWS*" AL PROF. ANGELO PALETTA, DOCENTE DI MANAGEMENT E INNOVATION MANAGER

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

La misura incentivante istituita con la Legge di Bilancio 2018 è stata rifinanziata per il biennio 2021-2022 dal Parlamento con l'approvazione della Legge di Bilancio 2021. L'obiettivo strategico nazionale è favorire la trasformazione tecnologica e digitale. La misura concede un credito d'imposta fino a 300.000 euro alle piccole imprese e fino a 250.000 alle medie e grandi imprese.
Piccole, medie e grandi imprese possono beneficiare di un credito d'imposta *per formare i propri dipendenti con le tematiche della Formazione 4.0*, tese evidentemente a favorire la trasformazione digitale delle aziende italiane.
La notizia va accolta tanto più favorevolmente quando si consideri che la misura della *Formazione 4.0* è stata prorogata *per l'intero biennio 2021-2022*, quel che consente una migliore programmazione delle attività didattiche per il personale dipendente durante l'orario di lavoro.
Il credito di imposta si matura con le spese di formazione del personale in aula o in versione e-learning oppure training on-the-job [sostenute da ogni impresa], che sono correlate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
Riguardo al *quantum*, il legislatore ha fissato delle soglie c.d. dimensionali favorendo ovviamente le imprese minori.
Infatti, in generale le piccole imprese [perciò la stragrande maggioranza delle farmacie] possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% delle *spese ammissibili* e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.
Le medie imprese possono ottenere un credito d'imposta nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro. Infine le grandi imprese concorrono per un credito d'imposta pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

11 ARGOMENTI TEMATICI GENERALISTI: QUAL È IL RAPPORTO CON LE FARMACIE?

Sono proprio 11, infatti, gli argomenti tematici tesi ad elevare le "skills" dei lavoratori dipendenti italiani. Eccoli qui di seguito: *Big data e analisi dei dati*; *cloud e fog computing*; *cyber security*; *simulazione e sistemi cyber-fisici*; *prototipazione rapida*; *sistemi di visualizzazione*, *realtà virtuale (RV)* e *realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa*; *interfaccia uomo-macchina*; *manifattura additiva* (o stampa tridimensionale); *internet delle cose e delle macchine*; *integrazione digitale dei processi aziendali*.
La connessione di questi temi con i dipendenti delle farmacie è più stretta di quel che si può in prima battuta pensare.
In primo luogo, ogni dipendente svolge infatti ogni giorno delle attività che "quasi in automatico" da parecchi di noi vengono svolte [e soprattutto sono considerate] *ordinarie*, quando – ben diversamente - rientrano a pieno titolo nel paradigma della *Transizione 4.0*.
I lavoratori subordinati, cioè, *sempre più spesso* devono svolgere il loro lavoro utilizzando PC e/o altri *strumenti elettronici*, un aspetto operativo di quanto più propriamente rientra nella didattica "*interfaccia uomo-macchina*".
Per ogni mezzo telematico connesso alla rete si tocca anche l'argomento del "Cloud e fog computing", senza contare che ogni volta che inseriamo una username e una password stiamo effettuando un'operazione di "*cybersecurity*", a prescindere se si stia lavorando in modalità *online* oppure *offline*.
È forse che tutto questo non pienamente inquadrabile all'interno di un contesto lavorativo dove si sta svolgendo un'integrazione digitale dei processi aziendali?
Se poi ci sono attività più complesse, si possono approfondire tutti gli altri argomenti, e non ultimo i Big-Data e i Big-Data Analisys per la migliore valutazione dei trend patologici correlati con l'età o con altri fattori di rischio.
Un altro esempio che può diventare oggetto della *Formazione 4.0* è la *stampa tridimensionale*, che probabilmente in un futuro molto prossimo *sarà valida anche per i farmaci di larga diffusione*, specie se consideriamo le forti limitazioni interpersonali causate dal distanziamento sociale generato dalla pandemia oppure dalla difficile raggiungibilità in tempo reale di alcune abitazioni lontane dai centri abitati.
Fare la formazione su tutto questo è diventato indispensabile per proiettare nel presente e nel futuro la *mission* delle farmacie tradizionali.

FORMAZIONE 4.0: QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER MATURARE IL CREDITO D'IMPOSTA?

Quelle ammissibili al beneficio del credito d'imposta sono soltanto – come ormai sarà chiaro - le spese relative al personale dipendente impegnato come *discente* nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Inoltre, si considerano ammissibili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi come *docente* o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Le spese ammissibili *non possono comunque eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua dei dipendenti.*
Quanto alla concreta determinazione del "costo aziendale" sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili, deve essere conteggiata la *retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali*, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto (TFR), delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore e/o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

PANDEMIA E DISTANZIAMENTO SOCIALE: SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE 4.0 IN "E-LEARNING".

Molte richieste di chiarimenti hanno riguardato e riguardano la possibilità di riconoscere l'applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità "*e-learning*" e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. "frontale" o "in aula".
Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, *devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni "on line".*
Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l'impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell'effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime.
In particolare, agli effetti della concessione dell'agevolazione si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi "e-learning" e "streaming" *imponga alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.*
Il quadro dell'agevolazione – soprattutto per quel che riguarda le farmacie - dovrebbe a questo punto rivelarsi abbastanza esaustivo [per chi ha avuto la pazienza di leggere queste note] e in grado verosimilmente di fornire tutto o quasi tutto quel che serve per usufruirne.

(*angelo paletta*)

24/03/2021 - Via libera con il Decreto Sostegni al nuovo contributo a fondo perdut [con criteri differenti rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto dettati dall'emergenza Covid…]

L'art. 1 del dl n. 41/2021 pubblicato nella G.U. del 22/03/2021, il c.d. "*Decreto Sostegni*", introduce l'ennesimo aiuto per quanti sono stati colpiti dall'emergenza Covid rappresentato da un *contributo a fondo perduto* a favore dei soggetti titolari di partita Iva – quindi anche le farmacie – con sede o residenza nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, inclusi i soggetti che producono reddito agrario.
Le condizioni che devono essere rispettate per fruire di tale agevolazione sono:

- l'aver dichiarato redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura ***non superiore a dieci milioni di euro***;
  e
- la sussistenza di un ***ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019***.

Il contributo – attenzione - *spetta anche in assenza dei detti requisiti* ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, in sostanza la stessa disposizione di salvaguardia prevista nelle altre misure dell'emergenza adottate lo scorso anno.
Verificate le due condizioni, il *contributo a fondo perduto* dovrà essere calcolato applicando all'importo corrispondente alla *riduzione media mensile di fatturato registrato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019* una percentuale - variabile in dipendenza dal volume d'affari 2019 - della società/professionista/ditta individuale ed esattamente:

1 - il 60% per i contribuenti con un fatturato entro i 100 mila euro;
2 - il 50% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 100 mila e 400 mila euro;
3 - il 40% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 400 mila e un 1 milione di euro;
4 - il 30% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro;
5 - il 20% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 5 e 10 milioni di euro.

Viene comunque fissato un <u>*contributo minimo di 1.000 euro* per le persone fisiche</u> e di <u>*2.000 euro* per le società di persone o di capitali</u>, nonché <u>un tetto massimo per ogni soggetto pari a 150.000 euro</u>.
Eccoci dunque al classico esempio numerico: una farmacia nel 2019 ha registrato un totale di fatturato pari a 1.000.000 di euro [quindi al di sotto dei 10 milioni], che però nel 2020 è sceso a 650.000 euro.
La *media mensile del 2019* è dunque pari a [1.000.000 : 12 =] *83.333,34 euro*, mentre la *media mensile del 2020* è pari [650.000 : 12 =] *54.166,67 euro*, con una riduzione perciò del *35%*, che è superiore al limite di accesso al beneficio del *30%*.
Ora, la *differenza tra le due medie mensili* è di 29.166,67 euro [83.333,34 – 54.166,67], cui andrà applicata la percentuale del 30% in base agli scaglioni sopra riportati, cosicché a quella farmacia spetterà un *contributo a fondo perduto* pari a *8.750 euro*.
Tale contributo, come altri congeneri, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

Dovrà in ogni caso essere inviata un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate i cui criteri – nonché i termini di presentazione - saranno stabiliti dal solito apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.
Inoltre, attenzione, il contribuente a sua insindacabile scelta potrà richiedere, in luogo dell'erogazione del *contributo a fondo perduto* con bonifico sul proprio conto corrente, il riconoscimento di un *credito d'imposta* da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Da ultimo, è necessario rammentare che sono esclusi da questa misura agevolativa i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in questione (23 marzo 2021) e naturalmente anche quelli che hanno aperto la partita Iva in data successiva.

(*marco righini*)

25/03/2021 - La posizione del cessionario di una farmacia […o di quote di una società titolare di farmacia]

Abbiamo costituito una snc per l'acquisto di una farmacia non volendo accettare la proposta del venditore di costituire previamente tra noi una società per poi procedere a una cessione di quote, anche se questo ha comportato un leggero rialzo del prezzo.
Si tratta di una farmacia di dimensioni importanti e con parecchio personale e comunque nella situazione patrimoniale che ci è stata presentata figurano debiti verso fornitori che potrebbero agire nei confronti della ns. snc.
Vorremmo avere, se possibile, un quadro generale dei rischi che assumiamo.

È un tema affrontato più volte e per aspetti anche diversi tra loro, ma forse un "quadro generale" dell'intera vicenda – in termini magari il più possibile semplificati - può essere utile riproporlo.
Dunque, il trasferimento [oneroso o gratuito, oppure anche mediante conferimento in società] di un'azienda individualmente posseduta determina, *ove il contratto non disponga diversamente*:

1. *la cessione dei crediti aziendali all'acquirente*;
2. *la successione di quest'ultimo nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa*; e,
3. *il divieto di concorrenza a carico del venditore*.

Ma determina anche – questa volta però *inderogabilmente* per le parti, quindi *di diritto* – la responsabilità del cessionario in solido con il cedente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori [salvo quel che diremo tra un momento].

* * *

I tre ordini di conseguenze di cui sub 1, 2 e 3, come si è visto, sono
derogabili tant'è che nelle cessioni a titolo oneroso i contraenti convengono nella gran parte dei casi di **escludere** – ma devono farlo espressamente - **sia una generalizzata successione nei *contratti aziendali*** [che per lo più viene infatti circoscritta alle utenze e all'eventuale contratto di locazione] come anche la ***cessione dei crediti* dell'impresa all'acquirente** [N.B. – *Nelle donazioni e nei conferimenti in società le cose vanno però diversamente dato che, per ragioni soprattutto di opportunità fiscale, il donatario e la società conferitaria subentrano in tutti i crediti e in tutti i contratti*].
Quanto al ***divieto di concorrenza***, fino a qualche tempo fa [perché da qualche anno anche questo profilo tende sempre più a essere disciplinato con norme anche molto puntuali] le parti hanno trascurato tale aspetto, senza però forse rendersi conto che l'assenza di una qualunque disposizione contrattuale in proposito dà via libera all'art. 2557 del cod.civ.
Questa impone nel comma 1 all'alienante di "*astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta*", precisando nel comma 2 che "*il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante*".
La *ratio* della disposizione è chiara: si vuole assicurare all'acquirente – pur senza incidere eccessivamente, come abbiamo appena letto, nella libertà professionale del cedente - il tranquillo godimento dell'azienda, che potrebbe certo rivelarsi meno tranquillo se al cedente fosse consentito di riprendersi di fatto [tutta o in parte] l'"utenza" che egli ha "alienato".
Nella pratica, perciò, quando questa figura non è stata contrattualmente regolata, bisogna verificare caso per caso [ed è un'indagine che può spettare infine al giudice…] se l'attività commerciale che l'alienante abbia in ipotesi riavviato, pur magari identica a quella ceduta, si presenti - rispetto al luogo d'esercizio e/o alle "*altre circostanze*" - idonea a porsi nel concreto in termini veramente concorrenziali rispetto all'altra.
Anche queste ultime considerazioni, comunque, fanno ritenere difficilmente configurabile un *divieto di concorrenza* a carico di chi cede una farmacia; potremmo semmai immaginarlo in ordine all'esercizio relativo ad una sede confinante con quella inerente all'azienda ceduta, ma anche in tale evenienza è ortodosso pensare che proprio la ripartizione del territorio - più o meno rigorosamente, secondo il criterio opzionato dal Comune - in sedi farmaceutiche, il contingentamento degli esercizi che vi è connesso e l'obbligo di rispettare una distanza minima [i tre capisaldi del sistema faticosamente più o meno sopravvissuti alle manipolazioni legislative degli ultimi anni] escludano una vera *idoneità* della nuova farmacia, ipoteticamente attivata dall'alienante pur in una sede contermine, a "*sviare la clientela*" di quella ceduta.
La questione è peraltro elegante e - anche per la sua crescente rilevanza a seguito dell'infittimento sul territorio del numero delle farmacie e altresì, perché no?, dell'ingresso sulla scena di nuove figure di "titolari" - può valere la pena almeno in qualche circostanza di approfondirla adeguatamente.

* * *

Invece, qualche notazione in più sui ***debiti* aziendali**: ne risponde, come accennato, anche l'acquirente *in solido*

con il cedente, a meno che non siano stati dichiaratamente oggetto di *accollo* da parte del primo e i creditori abbiano "consentito" alla liberazione del cedente, anche se probabilmente per liberare il cedente non è condizione essenziale una dichiarazione espressa o in forma scritta dei creditori.

Certo è in ogni caso che la *responsabilità solidale dell'acquirente*, come detto, discende *di diritto* dal codice, e dunque è inopponibile a qualsiasi terzo un qualunque patto contrario intercorso tra cedente e cessionario, cosicché - se non hanno prestato il consenso alla liberazione del venditore – i creditori possono rivolgersi *indifferentemente* a quest'ultimo come all'acquirente [appunto per la *solidarietà* tra loro], salvo il diritto del cessionario, quando sia lui a pagare, di rivalersi nei confronti del cedente.

Proprio per tale esposizione dell'acquirente alle pretese dei creditori aziendali, si tende a prevedere nel contratto - quando, s'intende, l'ammontare dei debiti residui non sia stato oggetto di *accollo liberatorio* per il cedente [e, per questo, non sia stato pertanto decurtato dal prezzo di cessione] - che il pagamento di una parte del corrispettivo avvenga in un tempo successivo al trasferimento, su cui l'acquirente possa quindi esercitare le sue ragioni di rivalsa, oppure, più di frequente, che sia effettuato direttamente in mani dei creditori aziendali contestualmente o giù di lì al rogito di cessione.

Ma, come dicevamo, la responsabilità solidale dell'acquirente opera soltanto per i debiti risultanti "*dai libri contabili obbligatori"*, e quindi ne è elemento costitutivo la loro inequivoca emersione dalla contabilità e anche la loro stretta inerenza all'esercizio dell'impresa: siamo in presenza con tutta evidenza di una norma a tutela della *buona fede* dell'acquirente la quale però, attenzione, nel testo in vigore ormai da vent'anni dell'art. 2112 del cod.civ. *cede* dinanzi all'esigenza di protezione dei lavoratori dipendenti dell'impresa.

Costoro, infatti, a seguito delle varie successive riscritture di quella disposizione del codice, da ultimo modificata e integrata dal d.lgs. 276/03, non soltanto hanno il diritto di "continuare" il rapporto di lavoro con il nuovo titolare dell'impresa [questi, se vorrà, potrà bensì "*esercitare il recesso*" nei confronti dei lavoratori "ceduti", ma potrà farlo soltanto invocando secondo le regole ordinarie, comprese quelle dettate con i vari *jobs act* e simili, un *giustificato motivo* o una *giusta causa* e senza in ogni caso poter invocare a questo fine il trasferimento d'azienda], ma vedono *solidalmente* obbligati nei loro confronti il venditore e l'acquirente "*per tutti i crediti*" maturati "*al tempo del trasferimento"*, indipendentemente perciò sia dalle risultanze del *libro unico del lavoro*, che dalla loro conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario.

Il che, però, non vale ovviamente per i rapporti di lavoro cessati o esauriti in data anteriore alla vendita, per i quali le eventuali ragioni creditorie dei lavoratori devono invece essere trattate esattamente come tutti gli altri debiti aziendali, e perciò anch'esse vanno considerate oggetto della responsabilità solidale dell'acquirente soltanto alla luce e nei limiti delle evidenze contabili dell'impresa.

Da ultimo, i ***debiti fiscali***: anche qui, è vero, c'è la responsabilità dell'acquirente - peraltro esclusa per le imposte dirette conseguenti alla cessione [quelle sulla c.d. *plusvalenza*, per intenderci] che restano infatti a esclusivo carico dell'alienante - ma essa è circoscritta alle risultanze del *certificato* previsto nell'art. 14 del d.lgs. 472/97, che sarà quindi bene acquisire in tempo utile rispetto alla stipula del rogito definitivo di vendita, tenendo presente che potrà richiederlo anche l'acquirente.

Se è *negativo* (o non rilasciato "*entro i quaranta giorni successivi*" alla richiesta) il *certificato*, precisa la norma citata, "*ha pieno effetto liberatorio del cessionario*" e di conseguenza non potrà scattare a suo carico *nessuna responsabilità* fiscale, mentre, se evidenzierà un qualunque ammontare di imposte dovute dall'alienante, l'acquirente ne risponderà *in solido* con il venditore, se pur limitatamente a quel solo ammontare.

* * *

Infine, un rapidissimo parallelo con la cessione/acquisto dell'intero capitale della società - diciamo, per comodità, una sas - costituita tra il cedente e il cessionario nello specifico comune intento di operare non una cessione di azienda ma di quote sociali [ma il parallelo va bene anche con la cessione/acquisto di quote di una qualunque società da parte di un qualunque terzo].

Si tende ormai nella stragrande maggioranza dei casi a prediligere questo percorso rispetto alla cessione d'azienda e le ragioni le conoscete, anche se in tale eventualità concorrono alla valutazione di quel che conviene al cedente e quel che conviene all'acquirente anche altri fattori, come la rivalutabilità fiscale delle quote [specie, naturalmente, quando siano in ballo quote possedute da qualche tempo], l'affrancabilità dell'avviamento, ecc., fattori che in definitiva – rivolgendoci ora all'autore del quesito – potrebbero anche fargli cambiare idea circa la scelta a lui più conveniente.

E, quanto agli aspetti esaminati partitamente poco fa parlando di cessione/acquisto di un'azienda come tale, si tenga presente che nel caso di cessione di quote non si pongono in genere – per motivi facilmente intuibili – né problemi di continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, né questioni di subentro nei crediti o nei debiti: il soggetto infatti, che è una società, resta lo stesso anche se tizio sia subentrato a caio nel possesso dell'intero capitale sociale [anche se, quando oggetto della cessione è una quota sociale, quel "certificato fiscale" di cui sopra non ha nessun rilievo riguardando soltanto, per la stessa intitolazione dell'art. 14, la cessione di un'azienda].

Può in ogni caso avvertire la necessità di qualche tutela più seria chi cede le quote, perché - quale socio *pro tempore* – egli può essere chiamato a rispondere in via *solidale*, *sussidiaria* e *illimitata* delle obbligazioni sociali insorte anteriormente alla cessione e rimaste successivamente inadempiute nonostante l'escussione della società da parte dei creditori: stiamo parlando evidentemente del socio di una snc o di un socio accomandatario, che dunque dovrà trovare il modo per assicurarsi la migliore protezione per le dette eventualità, ad esempio liquidando egli stesso [se del caso con la provvista fornita in pratica dal cessionario]

le posizioni debitorie della società al momento del rogito, o pretendendo dal cessionario l'immediata definizione di ogni posizione.
Per oggi, questo quadro - neppure troppo "generale", come invece promesso all'inizio – può sicuramente bastare.

(*gustavo bacigalupo*)

26/03/2021 - Sospensione degli ammortamenti causa Covid: obbligatoria l'informativa nella nota integrative

Ne abbiamo già parlato in un precedente intervento ma - vista la scadenza ormai prossima per l'approvazione dei bilanci - è bene tornare sull'argomento.
Con il *Decreto Agosto* è stata infatti introdotta la facoltà – e ribadiamo la *facoltà*, perciò non un obbligo - *per le società di persone e la società di capitali di non procedere*, anche fino al 100%, *alla rilevazione nel Conto Economico del bilancio relativo all'esercizio sociale 2020 della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali*.
È ovvio che in tale evenienza si deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2426, co. 1 e 2 del c.c. in base al quale l'ammortamento deve essere eseguito in modo sistematico per imputare il costo di acquisto delle immobilizzazioni lungo la durata della vita utile del cespite.
Dal punto di vista operativo tale norma prevede il rispetto di alcune condizioni, e cioè:

- *che la quota di ammortamento sospesa sia imputata al conto economico relativoall'esercizio successivo*, e con lo stesso criteriosiano differite le quote a venire [prolungando quindi di un anno il piano di ammortamento originario];
- che i cespiti per i quali si è optato per la sospensione della quota di ammortamento *siano iscritti nel bilancio 2020 a un valore netto contabile pari a quello risultante dal bilancio relativo al precedente esercizio sociale*;
  - che sempre nel bilancio 2020 figuri *una riserva indisponibile di utili di importo pari alle quote di ammortamento oggetto di sospensione* [nel caso in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare negativo, o inferiore alla quota di ammortamento differita, la società dovrà integrare la riserva con l'utilizzo di *riserve di utili* portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili];
- che nella Nota Integrativa: a) siano precisate le motivazioni che hanno portato all'esercizio della facoltà in argomento; b) sia indicata la quota oggetto di sospensione; c) venga iscritta la riserva indisponibile e indicato l'impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio.

Diversi naturalmente potranno essere i motivi che possono portare all'interruzione delle quote di ammortamento: ad es. la riduzione fino all'azzeramento della quota di ammortamento può essere motivata dalla necessità di ridurre o evitare una perdita operativa registrata per effetto della pandemia [o anche per far figurare un utile civilistico che permetta un maggiore *appeal* dell'azienda verso gli operatori finanziari].
Sarà opportuno di conseguenza confrontarsi col professionista di fiducia sulla scelta migliore da intraprendere alla luce degli obiettivi societari.

(*marco righini*)

26/03/2021 - Detrazione del premio di polizza vit […stipulata con una compagnia con sede legale all'estero]

Ho sia la farmacia che la residenza in Italia ma per le polizze assicurative mi rivolgo da tanti anni a una fondazione con sede all'estero, con cui ho stipulato anche una polizza rischio morte: è possibile detrarre il premio pagato?

La risposta, in presenza di determinate condizioni, è affermativa.
In primo luogo, è opportuno precisare che - ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del TUIR - spetta la detrazione IRPEF del 19% dell'importo pagato a titolo di:

- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di *morte o di invalidità permanente*;
- premi per assicurazioni per rischio di *non autosufficienza*;
- premi per assicurazioni contro il rischio di *eventi calamitosi*.

Dall'1/1/2020, però, la l. 160/2019 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% spetta solo nel caso in cui la spesa sia stata pagata *mediante bonifico bancario o postale, o altri sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/97* (es. carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione del premio cui si riferisce il quesito spetta nel limite di 530 Euro e a condizione che la compagnia non abbia facoltà di recedere dal contratto.
Ne deriva quindi che, come chiarito dalla Circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, in presenza delle dette condizioni gli importi corrisposti possono essere portati in detrazione *anche se versati all'estero o a compagnie estere*.

(*gianmarco ungari*)

29/03/2021 - Il Min. Salute ribadisce il no al farmacista-biologo […come al farmacista-psicologo, al farmacista-chimico, al farmacista-podologo, ecc.]

Il tentativo della Fofi, di per sé già meritorio e comunque non certo privo di fondamento, si è infranto – come avrete colto sicuramente sia dalle circolari delle vs. Federazioni che dal *web* in generale – sulle posizioni tenacemente retrive del Ministero della Salute.
Il quesito della Federazione degli Ordini riguardava il farmacista-biologo (nutrizionista) ma doveva/deve in realtà ritenersi esteso – proprio come la risposta ministeriale – anche al farmacista-dietista, al farmacista-logopedista, e così via…
Era/è in discussione l'interpretazione – "odierna", se così si può dire – dell'ormai antico testo del comma 1 dell'art. 102 T.U.San., per il quale "*Il conseguimento di più lauree*

o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie".

- **Divieto a tutto campo di cumulo soggettivo**

Purtroppo è un testo che, secondo la nota ministeriale del 9 marzo u.s., è ancor oggi talmente in floride condizioni da dover essere interpretato tuttora, in conformità sia pure a una giurisprudenza abbastanza risalente, come prescrittivo di un *divieto* - in capo alla stessa persona fisica, quindi *soggettivo* – di esercitare al tempo stesso sia la professione di farmacista che una qualsiasi altra professione sanitaria, dunque un *divieto di cumulo* di due professioni sanitarie quando una delle due sia quella di farmacista.

Inoltre, per il Ministero, nonostante nella disposizione in argomento si legga "*eccettuato l'esercizio di farmacia*" [e non, ad esempio, "eccettuato l'esercizio della professione di farmacista"], il nostro "biprofessionista" non può esercitare l'altra professione sanitaria neppure se in assoluta autonomia e/o indipendenza ambientale e/o lavorativa e/o economica e/o aziendale in genere dall'esercizio di una farmacia, tant'è che nella pratica - pur in assenza di una qualsiasi inequivoca previsione normativa – il *divieto* gli impedisce il duplice esercizio [cioè appunto il *cumulo*] anche solo *potenzialmente* perché, seguendo anche qui l'assunto di una vecchia decisione del giudice amministrativo, si tende a ritenere interdetta al "biprofessionista" anche la semplice iscrizione ai due albi.

- ***L'occasione perduta dalla "Lorenzin"***

Inevitabile però a questo punto aprire una parentesi. Una disposizione mirata della "Lorenzin", quando era ancora ddl, avrebbe voluto – come abbiamo ricordato in più di una circostanza - modificare il comma 1 sostituendo il secondo periodo [da "*eccettuato*" in poi] con "*gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia*".

Ma nel mistero più fitto l'emendamento è stato espunto proprio in sede di approvazione finale del ddl, e personalmente non sapremmo neppure oggi come rispondere agli interrogativi tipici di vicende del genere [cioè: *cui prodest? cui nocet?*].

Sta di fatto che, come vediamo, quella modifica avrebbe riscritto finalmente in direzione storico-evolutiva [come condivisibilmente vorrebbe fosse interpretata, pur nell'attuale testo, la norma in questione] un precetto legislativo tanto vetusto e concepito - come sanno tutti - quando erano tre le professioni sanitarie [quelle *eccellenti* del medico, del farmacista e del veterinario] e tre le rispettive arti ausiliarie.

Ne sarebbe derivato il duplice ragionevolissimo risultato di sottrarre al divieto di *cumulo soggettivo* tutti quei "biprofessionisti" e al tempo stesso di mantenerlo pienamente in vita per il farmacista/medico, il farmacista/odontoiatra e il farmacista/veterinario, sancendo espressamente l'incompatibilità "*con l'esercizio della farmacia"* per i (soli) *professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali*

Così riformulato, il comma 1 dell'art. 102 avrebbe perciò tenuto in giusto conto che tanto le 22 nuove *professioni sanitarie* istituite da altrettanti provvedimenti amministrativi del 1994, quanto le 6 (*chimico, fisico, psicologo, biologo, osteopata e chiropratico*) neo-riconosciute come tali dalla stessa *Lorenzin* [istitutiva anche, sia per le une che per le altre, dei relativi albi professionali], sono *tutte professioni estranee alla prescrizione di farmaci* rendendo pertanto opportuno, ma in verità necessario, non accomunarle a quelle "prescrittrici" tantomeno ai fini del divieto di *cumulo soggettivo*, come invece sono accomunate nel vecchio e ancora vigente testo della disposizione.

Quel nuovo testo avrebbe inoltre favorito tutto sommato anche una migliore, e certamente più agile e snella, realizzazione della "farmacia dei servizi", costretta ancora a muoversi, perfino sul piano strettamente normativo, tra sussulti e qualche persistente incertezza.

In definitiva, allora, il comma 1 dell'art. 102 è ancora quello del 1934, ma siamo convinti o se non altro vogliamo credere che – indipendentemente dalle possibili interpretazioni pro-concorrenziali della giurisprudenza amministrativa [che però non riuscirà facilmente a introdurre nel sistema una disposizione che lo stesso legislatore non ha voluto…] – prima o poi, e più prima che poi, quel nuovo testo sarà riproposto da qualche parte e questa volta con successo perché è una norma semplicemente imprescindibile.

- ***Ribadita invece la legittimità del cumulo oggettivo***

Ma se in questo momento, come si è visto, l'art 102 vieta *al farmacista e solo al farmacista* il c.d. *cumulo soggettivo*, quindi la possibilità per lui di essere iscritto *anche* nell'albo di una tra le numerosissime *professioni sanitarie* cui si è accennato, diversamente non è precluso né dalla giurisprudenza, né dalle autorità di vigilanza, né dalla burocrazia e neppure dal Ministero [che per un adeguato riscontro del quesito della Fofi rinvia infatti alla sua precedente nota dell'8.2.2018] il c.d. *cumulo oggettivo*.

È invece legittimo, cioè, l'esercizio *in farmacia* - da parte ovviamente di "non farmacisti" e con il rispetto delle prescritte autorizzazioni e/o altre formalità previste da norme regionali e/o comunali - di una o più di tali professioni sanitarie, fermo, beninteso, che non deve comunque trattarsi di sanitari appunto "prescrittori" [anche se per la verità sembra tenda ad aprirsi, sia pure con qualche semplice accenno e alcuni piccoli passi, qualche spiraglio anche in questo versante…].

E, checché se ne dica o pensi, non è affatto un risultato da poco, perché, se guardiamo bene, questi venti favorevoli e di grande apertura hanno cominciato a spirare probabilmente *grazie anche alla legge delega e alle norme delegate* [*e relativi decreti di attuazione*] *sui "nuovi servizi", che del resto* – introducendo, sia pure con il preciso ambito di operatività della convenzione con il SSN, la semplice "*messa a disposizione*" [D.Lgs.

153/2009, art. 1, comma 2, lett. a) p. 4] dell'assistito, da parte della farmacia territoriale, di due di quei professionisti sanitari, esattamente del fisioterapista e dell'infermiere – *hanno segnato una chiara scelta legislativa, quella della configurabilità di efficienti rapporti di collaborazione tra farmacia e altri professionisti della sanità* [oltre a quei due…], *all'interno ma anche al di fuori di qualsiasi regime convenzionale*.
Il che, insomma, può aver contribuito a indurre la giurisprudenza e la *communis opinio* a trarre proprio da qui l'idea che nella "nuova farmacia" potessero/possano operare anche tanti altri professionisti sanitari con sicuro beneficio per la salute pubblica.
Un tema, peraltro, che soltanto di recente si è iniziato a prendere davvero in seria considerazione [come certifica anche l'inclusione delle vaccinazioni tra i "nuovi servizi" della farmacia], e quindi tanto altro dovrà essere detto e scritto.

(*gustavo bacigalupo*)

30/03/2021 - Fattura non inviata a dicembre: si paga 1/9 di 250 euro

Ho dimenticato di inviare a dicembre una fattura datata 15 gennaio 2021 entro i successivi 12 giorni; l'imponibile di tale fattura è di 50 euro, l'Iva di 11 euro.
Qual è l'importo della sanzione da versare considerato che la invierò oggi allo SdI e che io sono un trimestrale?

La somma da versare ammonta a 27,78 euro, pari cioè a 1/9 di 250 euro, perché il problema della mancata fatturazione nei termini viene nel Suo caso sanato *entro i 90 giorni*.
La sanzione di 250 euro è applicabile nelle vicende, come questa, in cui la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, perché l'Iva relativa è liquidata nel mese o trimestre di competenza.
Diversamente, *laddove la violazione comporti un ritardo nel pagamento dell'Iva* [ad es. quando l'Iva di quel periodo è già stata liquidata], trova applicazione la sanzione dal 90% al 180% dell'Iva con un minimo di 500 euro, anche in questo caso peraltro ravvedibile entro i 90 giorni con il versamento dell'importo di Euro 55,56.

c

30/03/2021 - Decreto Sostegni 2021: ulteriore proroga delle attività di riscossione

Il *Decreto Sostegni* interviene sulle attività di riscossione già prorogate dai precedenti provvedimenti legislativi.
In particolare, l'art. 4 del decreto modifica:

1. l'art. 68 del *Decreto Cura Italia*, in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione;
2. l'art. 152 del *Decreto Rilancio*, relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

In merito al punto 1, il provvedimento ha previsto la sospensione dei termini di versamento - in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 – conseguenti a:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019).

Prima del *Decreto Sostegni* era previsto – come si ricorderà - che la sospensione venisse a scadenza il 28 febbraio 2021 e *pertanto questa nuova misura sposta di ulteriori due mesi tale termine portandolo al 30 aprile 2021*.
I versamenti oggetto di sospensione, tuttavia, devono essere effettuati *in unica soluzione* entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi *entro il 31 maggio 2021*; e però, aggiunge il provvedimento, in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare entro il detto termine di pagamento del 31 maggio p.v.
Viene inoltre chiarito che, durante il periodo di sospensione, *l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare* (es. fermo amministrativo o ipoteca) *o esecutiva* (es. pignoramento).
La stessa proroga è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch'essa infatti, scaduta lo scorso 28 febbraio, è stata prorogata al 30 aprile p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° maggio 2021.

(*andrea raimondo*)

31/03/2021 - Decreto Sostegni 2021: condono fiscale fino a 5.000 euro […come funziona e chi viene escluso]

I debiti verso l'Agente della Riscossione di importo non superiore a 5.000 euro – e risultanti "*dai singoli carichi affidati agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010*"- sono azzerati *ope legis*, a condizione però che il debitore abbia un reddito imponibile dichiarato per l'anno 2019 [Mod. 2020] non superiore a 30.000 euro.
È la novità introdotta dal comma 4 dell'art. 4 del *Decreto Sostegni* che peraltro riproduce con alcune modifiche l'analoga disposizione già contenuta nell'art. 4 del D.L. 119/2018.
Sotto il profilo oggettivo, il riferimento è al *debito che residua alla data di entrata in vigore del decreto legge e non all'importo originario,* cosicché possono fruire della sanatoria anche partite che inizialmente superavano la soglia di 5.000 euro.
Concorrono a formare tale limite la *sorte capitale*, gli *interessi* per ritardata iscrizione a ruolo e le *sanzioni*, mentre sono irrilevanti – sempre al fine del calcolo del

detto importo limite - gli *interessi di mora* e l'*aggio di riscossione* che dunque, qualora dovessero determinare il superamento della soglia, non impediscono l'applicazione della misura in argomento.
Sempre a questo scopo, inoltre, occorre guardare non al totale della cartella ma alla *singola partita di ruolo*, che va identificata – lo ricordiamo - nell'importo totale del provvedimento che sta a monte di essa.
Una cartella quindi che contenga - ad esempio - *multe stradali per 3.000 euro, importi da liquidazione della dichiarazione dei redditi* (Irpef, sanzioni e interessi) *per 5.000 euro e tassa rifiuti per 4.000 euro è suscettibile, in astratto, di rientrare nella norma di favore*.
Le sole tipologie di debito escluse dall'azzeramento sono in definitiva:

a) il recupero degli aiuti di Stato;
b) le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;
c) le sanzioni a carattere penale;
d) le risorse proprie Ue (es. dazi);
e) l'Iva all'importazione.

Non vi sono invece preclusioni di alcun genere *sotto il profilo soggettivo*, dato che la modifica si rivolge tanto alle persone fisiche che agli altri titolari di impresa.
Ulteriore requisito necessario per l'accesso alla sanatoria - come accennato all'inizio - è il *possesso di un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro per l'anno 2019*.
Tale limite reddituale è lo stesso per la totalità dei contribuenti, incluse pertanto anche le società.
La nozione di *reddito imponibile* richiama con ogni evidenza *la somma di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili*; a stretto rigore, peraltro, dovrebbero risultare *irrilevanti* i redditi a tassazione separata, quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente, il Tfr e le plusvalenze da cessione di azienda, mentre, al contrario, i redditi soggetti a cedolare sugli affitti dovrebbero rientrare nel limite dei 30.000 euro, alla luce del disposto di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23/2011.
L'*azzeramento delle partite* vale – beninteso - anche per i carichi inclusi nella *rottamazione ter* e nel *saldo e stralcio* ma sono sempre fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del *Decreto Sostegni*.
Con provvedimento del Mef - da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del Decreto - saranno dettate le disposizioni attuative della sanatoria, compresa quella riguardante la data di riferimento dell'annullamento del debito: sino ad allora, quindi, *sono sospese tutte le attività di recupero da parte dell'Agente della riscossione relative ai debiti non superiori a 5.000 euro*, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore.
Per le medesime partite, sono anche sospesi i termini di prescrizione.
Si evidenzia da ultimo che l'azzeramento non opera per le somme riscosse dagli enti territoriali (comuni, regioni e province) mediante ingiunzione.

(*andrea raimondo*)

01/04/2021 - Adeguamento ISTAT per febbraio 2021

È stato pubblicato nella G.U. [questa volta con grande ritardo] l'indice di aggiornamento Istat relativo a *febbraio 2021*.
L'indice mensile è sceso [dal precedente + 0,6%] allo **+ *0,1%***, contrariamente a quello *annuale*, che è salito passando da + *0,2% a* **+ *0,5%***, mentre rimane invariato quello *biennale* che infatti è ancora pari a **+ *0,7%*.**
Quindi in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è pari allo **0,375%** (il 75% di 0,5%), e quella in ragione *biennale* allo **0,525%** (il 75% di 0,7).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

01/04/2021 - Snc e sas: i redditi sociali di esercizio afferiscono ai singoli soci secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili…

Sono socio accomandatario di una Sas con mia moglie che è socia accomandante.
Sulla base dell'atto costitutivo io, in veste di socio accomandatario, ho il 95% delle quote del capitale e mia moglie accomandante ha il restante 5%.
Nello stesso atto viene specificato inoltre che l'accomandatario e l'accomandante partecipano agli utili, rispettivamente, all'80% e al 20%.
Ora non capisco però perché il mio commercialista nelle dichiarazioni dei redditi personali ha distribuito gli utili sulla base delle percentuali del 95% e del 5% dal 2015 al 2019.
È corretto?
Se dal 2020 si attribuiscono le percentuali giuste (ovvero 80% e 20%) dobbiamo sanare le precedenti dichiarazioni?

Intanto, sembrerebbe senz'altro opportuno procedere alla correzione delle posizioni dichiarative dei soci per le annualità dal 2015 al 2019, dato che siamo nei termini per le c.d. *integrative*.
Questo perché *le imposte dei singoli soci devono essere allineate alla loro quota di partecipazione agli utili* che, come il quesito riferisce, è per l'80% dell'accomandatario e il restante 20% per l'accomandante.
Diversamente, d'altronde, risulterebbe facile operare "arbitraggi fiscali", distribuendo in sostanza gli utili secondo la migliore convenienza delle parti in gioco.
In tal senso lo stesso art. 5 del dpr n. 917/1986 stabilisce che "*le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali*".
In definitiva, dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020, ancora da presentare con il Mod. Redditi PF 2021, vi allineerete invece a quanto previsto nel vs. atto costitutivo *conformando la quota di reddito di ciascun socio a quella della sua partecipazione statutaria agli utili* [perciò, ripetiamo, l'80% per Lei e il restante 20% per Sua moglie].

(*marco righini*)

01/04/2021 - Quando un socio perde lo *status* di farmacista

La nostra snc, formata da tre farmacisti, è titolare da anni di una farmacia e sta per acquistarne un'altra.
La domanda è questa: se uno di noi, come è nei programmi, si cancella dall'albo, che conseguenze ci sono per l'acquisto della seconda farmacia, negli adempimenti verso il Comune, nei rapporti tra noi regolati dallo statuto attuale e soprattutto per la forma sociale da trasformare in una srl come ci è stato suggerito?
Inoltre, è indifferente la causa della cancellazione dall'albo?

Anche se dovrebbe trattarsi di principi ormai arcinoti, può egualmente valere la pena ricordare ancora una volta che dal 29 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della l. 124/17:
- titolari di farmacia possono essere *persone fisiche individualmente* purché *farmacisti idonei* [una condizione che sembra tuttora ineludibile], società di persone, società cooperative a responsabilità limitata ma anche – ed è questa la novità - *società di capitali*;
- a tutte e tre le dette forme di società, titolari di una o più farmacie, inoltre, possono *indifferentemente* partecipare farmacisti e "non farmacisti" [quindi la compagine sociale può essere composta dagli uni e dagli altri contemporaneamente, oppure soltanto da farmacisti o soltanto da "non farmacisti"], ma possono partecipare anche altre società, a loro volta di persone o di capitali, purché - se proprio vogliamo prestare ancora fede al noto *parere* del CdS sulla l. 124/2017 - non siano esse stesse titolari di una o più farmacie.

➢ *SOCIETÀ DI DIRITTO COMUNE*

È chiaro allora che in questo mutato quadro normativo la perdita [in un qualsiasi momento della vita della società] dello *status* di farmacista da parte di uno o più soci non può incidere minimamente sulla relativa partecipazione sociale, e questo qualunque sia la causa che ha comportato il venir meno dell'iscrizione all'Albo: un provvedimento dell'Ordine, la pena accessoria di una sentenza penale di condanna, una misura di sicurezza c.d. preventiva o infine una cancellazione volontaria.
Dunque, fossero anche *tutti* i soci a perdere in un colpo solo il loro *status,* resterebbero *tutti* soci a pieno titolo e la società nella pienezza della sua capacità di compiere operazioni economiche e porre in essere negozi giuridici, perciò anche di acquistare una seconda farmacia, anche se - una volta che la sua compagine sociale sia stata interamente "svuotata" di farmacisti - farebbe evidentemente carico alla società l'obbligo, da un lato, di preporre alla direzione responsabile [di ogni farmacia sociale] un *farmacista idoneo non socio* e, dall'altro, di comunicare alla Asl la cessazione nella farmacia sociale delle prestazioni di farmacista da parte dei soci "cancellati".
Quanto ai rapporti con il Comune e/o l'ASL, la cancellazione dall'Albo di uno o più soci non dovrebbe di per sè far insorgere l'obbligo di provvedere alla *comunicazione* prevista nel (nuovo) comma 2 dell'art. 8 della l. 362/91, ma in ogni caso si tratterebbe di un precetto certo non complicato da assolvere.
Piuttosto, è verosimile che in queste evenienze i soci debbano rivedere qualche norma statutaria, e soprattutto quelle riguardanti le prestazioni lavorative [ove previste e regolate, s'intende], perché andrebbero evidentemente riorganizzate e quindi ridisciplinate, magari con uno sguardo anche alle possibili modifiche dei compensi.
È invece sicuramente da escludere un qualunque obbligo di modifica della forma sociale che pertanto – a meno che la comune volontà dei soci non ritenga diversamente – potrà restare serenamente quella di una snc, dato che, come si è visto, anche in una società di persone i soci possono essere tutti "non farmacisti".

➢ *SOCIETÀ DI DIRITTO SPECIALE*

Fin qui ci siamo riferiti a *società di "diritto comune"*, quelle che - come abbiamo precisato in qualche occasione – sono state formate per la gestione di una o più farmacie acquisite *a titolo derivativo* e quindi a seguito di negozi traslativi [compravendite, donazioni, permute, successioni, conferimenti, ecc., ma per altri versi anche fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc.], mentre ragionevolmente diverso può talora rivelarsi il discorso *nel loro primo triennio di vita* per *società di "diritto speciale"*, quelle conseguite *a titolo originario* da più farmacisti congiuntamente e che in un concorso straordinario siano pertanto risultati vincitori in forma associata di una sede farmaceutica/farmacia per la cui gestione abbiano di conseguenza costituito una società di persone o di capitali.
Infatti, se in questa specifica vicenda la titolarità del diritto di esercizio della farmacia è stata assentita alla *società come tale* [quel che più o meno è stato per il 50% delle farmacie assegnate sinora nei concorsi straordinari] non vediamo ragioni insormontabili perché non debbano valere anche per essa quanto abbiamo poco fa osservato per le società di "diritto comune": infatti, il socio, farmacista o "non farmacista", *resta tale* senza alcuna *deminutio* o simile, continuando anch'egli – anche se ha perduto lo *status* di farmacista nel corso del triennio – a partecipare alla "*gestione associata… su base paritaria*", avendone piena facoltà.
Ma se [almeno] per i primi tre anni la titolarità della farmacia è stata invece riconosciuta *pro quota* o *pro indiviso* ai covincitori, equiparati/equiparabili perciò a perfetti titolari di farmacia in forma individuale, e uno di loro nel corso del triennio perde lo *status*, come può egli conservare la sua "quota" di titolarità ed evitare così la decadenza dal diritto di esercizio anche dei suoi compagni di ventura, ricordando e tenendo ben presente che per il comma 7 dell'art. 11 del Crescitalia "…*la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo* (oggi) *di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*"?
Temiamo che in tal caso non vi sarebbe scampo né per lui né per gli altri e dunque – quantomeno per i primi tre anni di "*gestione associata*" - conservare l'iscrizione all'Albo per tutti i covincitori diventa fatalmente una necessità.

(gustavo bacigalupo)

07/04/2021 - Ristrutturazioni edilizie e detrazione agli eredi

Vorrei conoscere le condizioni per le quali le spese per la ristrutturazione dell'abitazione principale di una persona deceduta possano essere portate in detrazione dagli eredi (moglie/figli).

Come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in caso di decesso del contribuente *che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio*, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all'erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la "detenzione materiale e diretta dell'immobile".

L'agevolazione, quindi, spetta agli eredi che possono disporre dell'unità abitativa, anche se non la utilizzano come abitazione principale.

La condizione della *detenzione* del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ciascuno degli anni per i quali si vuole usufruire della rata di detrazione.

Inoltre, la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento.

Ricordiamo, infine, che - quando gli eredi siano più di uno, ma uno soltanto di loro abiti l'immobile ereditato - la *detrazione spetta per intero a quest'ultimo*, proprio perché gli altri coeredi non ne hanno la disponibilità.

(*gianmarco ungari*)

07/04/2021- Un corner per l'estetica in farmacia?

E' possibile realizzare in farmacia uno spazio separato dall'area vendita che sia una via di mezzo tra corner cosmetico e cabina cosmetica? Un'area dove poter effettuare trattamenti viso o make up con i prodotti stessi della farmacia in presenza di un'estetista (con cui eventualmente stabilire il più opportuno rapporto di collaborazione) o dell'addetta al reparto cosmetico (nel caso di trattamenti solo make up o comunque trattamenti non estetico-professionali). Ci sarebbero degli adempimenti burocratici di cui tener presente non trattandosi propriamente di "cabina cosmetica" ma semplicemente di area trattamenti attigua all'area vendita?

La disciplina di riferimento, giova rammentarlo, è contenuta in una legge-quadro statale (n. 1 del 4/1/1990), nonché nelle norme regionali di programmazione/attuazione e nei regolamenti comunali, che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l'attività.

A nostro parere i *trattamenti estetici* in senso proprio – e quindi, in sostanza, tutte le prestazioni sulla persona ricomprese nell'attività peculiare dell'estetista - devono essere rese in una cabina estetica *attrezzata* secondo la normativa appena richiamata, a meno che non si tratti, ad esempio, di una semplice *"prova-trucco"* che invece è verosimilmente eseguibile anche da un collaboratore della farmacia "non-estetista" (con un minimo di pratica, s'intende…) e non necessariamente in una *cabina estetica*. Perciò, in sostanza, anche in un *corner* o simile dotato naturalmente di adeguati *confort* e attrezzature.

(*stefano civitareale*)

08/04/2021 - Sul calcolo della distanza nello spostamento di una farmacia […una stravaganza del Tar milanese: invocando il principio di libera concorrenza possono essere risolti anche i "casi dubbi"]

Il TAR Lombardia, affrontando una vicenda abbastanza peculiare ma non proprio infrequente, si è pronunciato [sent. n. 846 del 31.03.2021] sulle modalità di computo – in fase di verifica dell'osservanza del limite legale di 200 m. nelle ipotesi di trasferimento di farmacia all'interno della sede di riferimento - della distanza dall'esercizio più vicino.

In particolare, i giudici milanesi hanno infatti deciso il ricorso di due farmacie avverso l'autorizzazione allo spostamento rilasciata dall'ATS del capoluogo lombardo a favore dell'esercizio relativo a una sede adiacente a quelle di pertinenza delle due ricorrenti.

Nel giudizio queste ultime, lamentando naturalmente il mancato rispetto nella specie della distanza legale, avevano affermato doversi assumere come *"soglia"* della farmacia trasferita [da prendere pertanto a base della misurazione della distanza] *l'ingresso-strada* nel corridoio/galleria al cui interno si affaccia *la porta di accesso al locale vendita*.

Ben diversamente, come sostenuto in giudizio dalla controinteressata e asseverato dalla perizia prodotta unitamente all'istanza, era proprio *la porta di accesso al locale vendita* a potersi/doversi assumere come *l'effettiva soglia* d'ingresso alla farmacia, quindi come tale da considerare con preferenza rispetto all'*ingresso-strada*.

Ricordato che in questi casi la distanza, come del resto sappiamo tutti da parecchi anni, va misurata "*tra soglia e soglia*" e "*per la via pedonale più breve*", e che l'onere della prova dell'asserito mancato rispetto di quella minima legale di 200 m. è a carico della parte che intende contrastare lo spostamento della farmacia concorrente, il Tar ha infine rigettato il ricorso aderendo a quanto dedotto dalla controinteressata in linea principale e cioè che, come accennato, la "soglia" deve a questi fini ritenersi quella d'*ingresso nel locale vendita* e non di mero accesso al corridoio/galleria, la cui funzione – chiarisce la sentenza - è "*esclusivamente di collegamento, non svolgendosi in esso alcuna attività di vendita di farmaci né altra attività legata al servizio farmaceutico*", e aggiungendo ulteriormente:

- che il dato relativo alle distanze tra farmacie "*può essere legittimamente ricavato*" dalla p.a. anche dalle sole "*perizie che la parte interessata allo spostamento deve necessariamente produrre con la domanda di autorizzazione*";
- che quindi "*è la parte che vanta l'interesse opposto a dover dimostrare l'erroneità delle risultanze delle suddette perizie e, conseguentemente, la mancata osservanza nel concreto del limite legale*";

- che inoltre "*la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275 del 1971, secondo cui il trasferimento della sede farmaceutica deve avvenire in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, va interpretata tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui l'amministrazione deve motivare il diniego di autorizzazione e non il rilascio della medesima, e ciò in quanto il farmacista deve essere, in linea di principio, libero di assumere le proprie scelte imprenditoriali e, quindi, libero di individuare l'ubicazione del proprio esercizio all'interno della zona di pertinenza, salva la sussistenza di ragioni ostative legate all'interesse pubblico*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7agosto 2019, n. 5617; id. 22 maggio 2019, n. 3338; id., 7 gennaio 2015, n.24; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 giugno 2018, n.917).

Ma soprattutto, conclude il Tar, "*la norma relativa alle distanze minime fra farmacie, in quanto sì funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio ma pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che, **nei casi dubbi**, va data prevalenza all'interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell'attività economica*".

Perciò, trattandosi qui ["*In tale quadro*", precisa infatti la sentenza] di un "caso dubbio", "*deve ritenersi che la soglia della Farmacia … debba farsi coincidere* [con] *la porta di ingresso ai locali di vendita situata all'estremità del corridoio che li collega con la strada*", e dunque "*il limite della distanza legale di duecento metri fra le sedi delle Farmacie di cui sono titolari le ricorrenti e la sede della Farmacia di cui è titolare la controinteressata è stato nel concreto rispettato*".

Ora, se non sbagliamo, questa è la terza circostanza in cui negli ultimi anni il giudice amministrativo - in nome del "*principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria*" [nelle tre occasioni la precisazione più o meno è stata questa] - attenua con tesi regolarmente discutibili il rigore di un limite legale di distanza dalle farmacie più vicine.

Era già accaduto per i 400 m. prescritti per la *farmacia aggiuntiva* istituita in una stazione ferroviaria [Consiglio di Stato, ord. 22/12/2017, n. 5639: v. Sediva News del 29/12/2017] e poi per i 3000 m. della *farmacia soprannumeraria* istituita con il criterio topografico [Consiglio di Stato, sent. 15/10/2019, n. 6998: v. Sediva News del 19/11/2019] e oggi, come abbiamo appena visto, è toccato anche ai fatidici e finora granitici 200 m.

In definitiva, la decisione milanese pare sicuramente condivisibile per quel che dispone ma lascia perplessi – anche perché francamente almeno in quel caso non se ne avvertiva la necessità - quest'ultimo suo svolazzo circa il "*principio di libera concorrenza*" che d'altronde, invocato così a man salva, rischia seriamente di rivelarsi la panacea di parecchi… "*casi dubbi*" e avvicinarsi fin troppo disinvoltamente al "*non liquet*" del diritto romano…

Con tanti saluti, una volta ancora, alla solita certezza del diritto, tanto più che - come vedremo presto – il nostro Supremo Consesso recentemente ha fatto di peggio, molto di peggio.

(*gustavo bacigalupo-cesare pizza*)

08/04/2021 - Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare dell'ordine è quinquennale

Non c'è anche un limite di tempo perché l'Ordine possa sottoporre a procedimento disciplinare l'iscritto?

Un termine prescrizionale è previsto ed è di 5 anni.

Senonché, come ha precisato la Suprema Corte [sent. n. 25571/2020, riguardante proprio una vicenda che coinvolgeva alcuni titolari di farmacia pugliesi], il termine decorre bensì dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di un procedimento penale a carico degli incolpati, non rilevando la successiva eventuale sua archiviazione [esattamente quel che si era verificato nel caso deciso dalla Cassazione], ma riprendendo a decorrere dall'ufficialità dell'archiviazione.

(*cesare pizza*)

09/04/2021 - Neppure il farmacista "no vax" potrà essere sospeso dall'albo

Per tentare di rispondere al grande numero di quesiti che in questi giorni vengono rivolti agli studi professionali del settore, guarderemo – anche per semplicità espositiva – ai soli aspetti che riteniamo meritevoli di chiarimenti, tenendo conto naturalmente anche delle diversità di opinione che stanno girando nel web e non solo.

In questo quadro ci pare utile premettere qui di seguito il testo integrale dell'art. 4 – con alcuni *omissis* nei punti di nessuna rilevanza - dell'ormai noto *decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44* [pubblicato nella GU ed entrato in vigore nello stesso giorno], per poi enuclearne i dieci passaggi, numerati da 1 a 10, sui quali crediamo possa valere la pena soffermarsi qualche istante.

* * *

Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti (1.I destinatari degli obblighi vaccinali) *le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione omissis*

2. Solo in caso (2.Esenzione o differimento vaccinazione) *di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*
3. Entro cinque giorni (3.L'*elenco* degli iscritti in albo e l'*elenco* dei dipendenti) *dalla data di entrata in vigore del presente decreto* [N.B. Il termine è scaduto il 6 aprile u.s.] *ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti* [N.B. Vaccinati e non vaccinati], *con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti* [N.B. Vaccinati e non vaccinati] *con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.*
4. Entro dieci giorni (4.La verifica della Regione dello stato vaccinale dei soggetti in elenco e le segnalazioni alle Asl) *dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.*
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, (5.L'*invito* dell'Asl ai non vaccinati a produrre idonea documentazione) *l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita* (6.L'*invito* dell'Asl a vaccinarsi) *formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita* (7.L'*invito* dell'Asl a trasmettere il certificato di vaccinazione) *l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*
6. Decorsi i termini di cui al comma 5 (8.Quali termini?), *l'azienda sanitaria locale competente accerta* (9.L'apertura di un procedimento presso l'Asl) *l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2* (10.La *sospensione dal diritto* di svolgere [per il farmacista] prestazioni o [per il dipendente] mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2).
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 [N.B. I soggetti sottratti all'obbligo di vaccinazione] *a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.*
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Omissis

* * *

1.I destinatari degli obblighi vaccinali

Come si vede, sono tutti i *professionisti sanitari* [quindi anche il podologo, il dietista, ecc.] e tutti gli *operatori di interesse sanitario* quando però – gli uni e gli altri - svolgono l'attività nelle cliniche, nelle farmacie, ecc., e negli studi professionali, perciò in tutti quegli ambiti nei quali il legislatore presume entrino in contatto interpersonale con qualsiasi terzo, con il rischio pertanto, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio da Covid-19.
Ma c'è un nodo che è difficile sciogliere: quali sono nelle farmacie gli "*operatori di interesse sanitario*"? Non si tratta certamente degli *operatori socio sanitari* propriamente detti [categoria infatti ben individuata ed estranea alla farmacia come tale], né dell'assistente di un odontoiatra, o di un massofisioterapista, e così via: dobbiamo quindi credere che anche tutti i magazzinieri e i commessi delle farmacie siano destinatari dell'obbligo vaccinale? Certo, se non altro prudenzialmente, può essere forse opportuno che le farmacie includano anche costoro negli elenchi di cui diremo subito, ma non ci pare che il provvedimento riguardi anche loro.
Inoltre, non crediamo che – come è detto nell'ultima parte del comma 1 – "*la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*".
Infatti, come vedremo meglio, anche al più tenace dei "no vax" [un'espressione che utilizziamo per comodità e, beninteso, senza alcun pregiudizio, come è vero del resto che l'intero art. 4 del decreto legge è figlio con tutta evidenza di parecchi compromessi anche ideologici…] non potrà essere precluso *in via assoluta* l'esercizio della professione [se farmacista] come neppure [se commesso o magazziniere] lo svolgimento di ogni attività lavorativa, perché saranno impedimenti rigorosamente circoscritti alle attività che implichino contatti interpersonali e simili.
Dunque, per intenderci, al farmacista "no vax" verrà precluso il banco ma non, ad esempio, la preparazione anche massiccia di galenici nel laboratorio della farmacia, come il commesso "no vax" potrà essere insindacabilmente adibito dal titolare della farmacia a mansioni estranee al banco.

2.Esenzione o differimento della vaccinazione

Il comma 2 indica naturalmente le categorie sottratte, definitivamente o provvisoriamente, all'obbligo di vaccinazione introdotto dal decreto legge.

3.L'*elenco* degli iscritti in albo e l'*elenco* dei dipendenti

L'Ordine dei Farmacisti avrà ormai già inviato [probabilmente] alla Regione di "appartenenza" l'elenco degli iscritti all'albo, ovviamente senza poter distinguere tra vaccinati e non vaccinati; e così avrà già operato anche il titolare della farmacia – in forma individuale o sociale - con riguardo ai dipendenti [e collaboratori?] non farmacisti, visto che ai farmacisti ha provveduto l'Ordine, ma soltanto a quelli di loro "*con tale qualifica*", cioè a quelli inquadrabili nella misteriosa categoria di "*operatori di interesse sanitario*".

4.La verifica della Regione dello stato vaccinale dei soggetti in elenco e le segnalazioni alle Asl

Una volta ricevuto l'elenco degli iscritti all'albo e dei dipendenti, la Regione provvederà "*entro dieci giorni*" dalla loro ricezione alla verifica dello stato vaccinale di ciascuno, provvedendo a segnalare all'Asl "*i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati*".

5.L'*invito* dell'Asl ai non vaccinati a produrre idonea documentazione

Si tratta della documentazione indicata nel comma 5, inclusa l'eventuale richiesta di vaccinazione da parte dell'interessato.

6.L'*invito* dell'Asl a vaccinarsi

L'invito evidentemente è rivolto dall'Asl solo ai professionisti e dipendenti che non abbiano documentato alcunché: l'aspetto singolare [e delicato per le tante imprevedibilità della burocrazia] sta nella mancata esplicitazione nel d.l. dei termini [e delle modalità] che l'Asl può/deve indicare a costoro per adempiere all'obbligo di vaccinazione.

7.L'*invito* dell'Asl a trasmettere il certificato di vaccinazione

Nel caso in cui il professionista o il dipendente presenti documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Asl dovrà invitarlo a trasmettere *entro tre giorni* dalla somministrazione la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

8.Quali termini?

Probabilmente sono quelli indicati nel punto 6, cioè il termine assegnato dalla Asl per adempiere all'obbligo di vaccinazione, ma è anche quello di *tre giorni* citato nel punto 7.

9.L'apertura di un procedimento presso l'Asl

Fatto sta che il mancato rispetto dell'uno e/o dell'altro termine comporta l'avvio da parte dell'Asl di un procedimento diretto all'*accertamento* dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il cui esito a sua volta – con la "*previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti*" – rende definitivamente *accertato* l'inadempimento del professionista o del dipendente, cui segue, sempre da parte dell'Asl, la "*immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza*".

10.La *sospensione dal diritto* di svolgere [per il farmacista] prestazioni o [per il dipendente] mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2

È il punto cruciale perché, diversamente da quel che sembra essere un convincimento abbastanza diffuso, qui non è previsto nessun provvedimento – né dell'Ordine né di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato – di sospensione dall'esercizio della professione; quindi il farmacista "no vax" resta certamente, nonostante tutto, iscritto all'albo e pienamente legittimato a svolgere le sue prestazioni professionali purché non comportino "*contatti interpersonali ecc.*".
Egli sarà di conseguenza allontanato per tutto il tempo della "sospensione dal diritto" dal banco della farmacia, ma potrà indubbiamente occuparsi delle altre mille

incombenze che la farmacia può comportare, comprese quelle puramente professionali [preparazioni galeniche, controlli scadenze, registro stupefacenti, ecc.], e ovviamente questo vale – e a maggior ragione – anche per il dipendente non farmacista che verrà adibito a mansioni di pari o inferiore livello e solo nei casi che si leggono nel comma 8 rischierà una sospensione del trattamento retributivo.
Quanto, infine, al titolare in forma individuale – ove sia anch'egli un convinto "no vax" – possono valere le stesse considerazioni: allontanamento dal banco e poco altro; e anzi, se riflettiamo, egli non sarà neppure tenuto a nominare un sostituto nella conduzione professionale della farmacia [ai sensi dell'art. 11 della l. 475/68, che tra l'altro fra i casi di sostituzione non contempla certamente quella in argomento…], né tantomeno a sospendere l'esercizio della farmacia come tale [ai sensi dell'art. 129 T.U. San.], perché, anche se impossibilitato ai "contatti interpersonali" e simili, il ruolo di direttore responsabile potrà tranquillamente continuare ad assolverlo.

* * *

Due parole, tanto per chiudere, sullo *scudo penale*: ma è proprio uno "scudo"?

(*gustavo bacigalupo - matteo lucidi*)

12/04/2021 - Il controllo di gestione e l'importanza di una buona pianificazione

Con mio fratello abbiamo da poco ereditato la farmacia di famiglia iniziando a gestirla, ma non versa in una situazione economica ottimale e onestamente non sappiamo bene dove e come intervenire. La prima idea che ci è venuta in mente è quella di passare al più presto a una gestione "commerciale" più attenta rispetto al passato e su questo vorremmo qualche consiglio.

Il punto di partenza per una buona conduzione imprenditoriale è rappresentato, come abbiamo rilevato ripetutamente, dal *controllo di gestione* che è infatti lo strumento principale per *una gestione consapevole della farmacia*, in quanto fornisce una visione complessiva e significativa dell'attività da un punto di vista qualitativo e anche quantitativo.
Con *controllo di gestione*, in particolare, si intende l'insieme dei mezzi in mano all'imprenditore che possono permettere di pianificare l'acquisizione delle risorse e valutarne l'impatto attraverso la prospettazione di fenomeni misurabili e confrontabili, grazie ai quali sarà possibile identificare le aree critiche e i fenomeni problematici così da predisporre tempestivamente delle azioni correttive.
Naturalmente, affidandosi a un esperto del settore, sarà forse più facile identificare quelle aree su cui operare interventi finalizzati a un più corretto inquadramento della Vostra attività nel presente e al tempo stesso individuare per il futuro le leve più efficaci per direzionare la vita economica/commerciale della farmacia.
È bene anche ricordare che l'ambiente in cui va contestualizzato quanto più possibile il piano di gestione della farmacia è e resta il c.d. *mercato*, il quale del resto può presentare delle avversità evidentemente da evitare, come però anche opportunità da sfruttare.
Sarà necessario soprattutto avere una visione sistematica dei fattori che caratterizzano il *mercato* perché il farmacista deve rendersi conto – quel che peraltro egli sa bene da tempo - di non essere un mero fornitore di beni e servizi, ma un "*organismo economico*" a tutti gli effetti, senza trascurare la sfera dell'etica e men che meno quella della deontologia.
Per "aggredire" il *mercato* nel modo tendenzialmente più fruttifero, si dovrà procedere – come accennato - alla pianificazione della gestione aziendale che, detto in pillole, consiste:

- nell'effettuare previsioni sull' evoluzione dell'ambiente entro cui si muoverà la farmacia;
- nel definire gli obiettivi;
- nell'individuare le strategie per coglierli;
- nel valutare le criticità, cioè le circostanze che verosimilmente hanno reso meno facilmente raggiungibili o addirittura non affatto raggiungibili gli scopi prefissati;
- nel riformulare, ove possibile, gli obiettivi o individuare strategie alternative per conseguirli.

Concludendo, però, non possiamo non puntualizzare che il *budget* – alla fine di tutto - resta lo strumento ovviamente fondamentale e verso il quale è necessario dunque rapportare la fattibilità delle nostre scelte, traducendo in definitiva finalità e strategie in azioni concrete nel breve e nel medio periodo.

(*michela pallonari*)

12/04/2021 - Il rimborso all'erede delle imposte da 730

In data antecedente al decesso di mio marito, avvenuto a giugno dello scorso anno, è stato inviato il modello 730 precompilato relativo all'anno di imposta 2019 da cui è scaturito un credito, credito che non è stato finora rimborsato dall'Inps. Vi chiedo quale procedura è necessario adottare, come coniuge superstite, per ottenere il rimborso di tale credito.

Nei casi in cui il sostituto d'imposta - che qui è l'Inps - non ha potuto rimborsare, tutto o in parte, il credito derivante dal modello 730 precompilato, sarà possibile per l'erede far valere tale credito nella prossima dichiarazione che sarà presentata per conto del deceduto, cioè quella relativa al periodo d'imposta 2020.
Precisamente, questo *importo a credito* dovrà essere indicato nel *quadro F* [rigo F3: "*eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione*"] del Mod. 730/2021; se si utilizzerà il Mod. Redditi Persone fisiche (Pf), il credito andrà indicato nel rigo RN36, colonna 2 [in caso di rimborso Irpef].
L'importo che l'Inps non ha rimborsato è comunque rilevabile dalla *Certificazione Unica* rilasciata dall'Istituto per le somme pagate alla persona deceduta nel corso dell'anno 2020, ed esattamente:

- *punto 64* per l'Irpef;
- *punto 74* per l'addizionale regionale;
- *punto 84* per l'addizionale comunale.

(*fernanda boffi*)

13/04/2021 - Se i farmaci sono immagazzinati al piano seminterrato della farmacia

Ho il magazzino dei farmaci al piano interrato –1; i farmaci sono riposti su delle scaffalature, a che altezza minima da terra devono stare i ripiani?

Le indicazioni in materia di buona conservazione dei farmaci pubblicate sul sito *web* del Ministero della Salute prevedono testualmente che *"i medicinali vanno conservati in modo appropriato per mantenerne invariate le proprietà e per evitare errori pericolosi"*.
A questo proposito le principali accortezze - suggerite sempre dal Ministero - sono le seguenti:

- *conservare i medicinali lontano dalla portata dei bambini;*
- *conservare i medicinali nella loro confezione originale. In questo modo, è conservato il foglietto illustrativo, il numero di lotto e la data di scadenza del prodotto, oltre la quale il medicinale non deve essere più usato e deve essere eliminato;*
- *riporre i medicinali lontano da fonti di calore e non esporli direttamente alla luce. Molti principi attivi possono perdere la loro efficacia se riscaldati, altri invece sono "fotosensibili" e l'esposizione alla luce li danneggia. Generalmente, i medicinali devono essere conservati a temperatura ambiente, in ogni caso inferiore a 30° C, a meno che sulla confezione, non sia esplicitamente raccomandata la conservazione in frigorifero;*
- *non riporli insieme ad altre sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina o acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili. Si corre il rischio di confondere il medicinale con queste sostanze e i vapori che queste possono sprigionare sono in grado di alterare i principi attivi e le confezioni;*
- *conservare i medicinali, in particolare le capsule o le pasticche, in luoghi asciutti e non in luoghi umidi, come il bagno o la cucina. La presenza di umidità può far diminuire l'efficacia del medicinale.*

È evidente, quindi, che - più che prescrivere altezze minime da terra dei ripiani utilizzati per la conservazione del farmaco o altri parametri del genere - queste raccomandazioni hanno riguardo alle condizioni generali del locale adibito alla conservazione dei farmaci.
Nello specifico, trattandosi di un locale interrato, dovrà ragionevolmente dedicarsi maggiore attenzione al grado di umidità dell'ambiente e - qualora il pavimento non sia adeguatamente isolato – aver cura di riporre i farmaci ad altezza sufficiente per non essere danneggiati dall'umidità risalente dal pavimento.

(*stefano civitareale*)

13/04/2021 - Detrazione interessi mutuo prima casa […il Covid è causa di forza maggiore]

Nel maggio 2019 ho acquistato un appartamento e contestualmente ho stipulato contratto di mutuo. Causa Covid-19 a giugno 2020 ho trasferito la residenza nell'immobile che rappresenta oggi la mia abitazione principale. È possibile portare in detrazione gli interessi passivi pagati nel 2020 anche se non ero ancora residente nell'unità immobiliare entro l'anno?

La risposta è affermativa ma con una precisazione.
L'art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986 dispone che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione è prevista (con il tetto massimo di 4.000 euro) solo se – come è noto - l'immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto.
Tenuto conto però che la destinazione dell'immobile a dimora abituale deve essere effettiva, e richiede lo svolgimento di attività [di trasloco, ecc.] che sono state limitate per effetto di alcuni DPCM di quel periodo dello scorso anno, nel Suo caso è verosimilmente invocabile l'ipotesi di forza maggiore, cioè il sopravvenire di un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato: Lei dovrebbe pertanto poter fruire di una proroga del termine stabilito dalla legge e dunque accedere al beneficio fiscale.

(*andrea raimondo*)

14/04/2021 - Per chi vale l'obbligo vaccinale?

Da quanto vediamo, gli Ordini professionali hanno inviato l'elenco di tutti gli iscritti agli albi e altrettanto hanno fatto le cliniche, le farmacie, ecc., per i loro dipendenti senza quindi distinguere tra chi ha contatti con il pubblico e chi no.
Non si è tenuto conto perciò che l'introduzione con il d.l. n. 44 dell'obbligo vaccinale, come è detto nel comma 1 dell'art. 4 dello stesso provvedimento, persegue il "fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza": questa precisazione non vuol forse dire che l'obbligo di vaccinazione è imposto solo a chi ha contatti con il pubblico?

Dapprima, per comodità di chi legge, trascriviamo ancora una volta il testo integrale del comma 1 dell'art. 4 del dl. n. 44 citato nel quesito [mentre l'intero art. 4 - che disciplina anche nei dettagli l'obbligo vaccinale - è riportato nella Sediva News del 9 aprile u.s.].
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo

svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano.

Ora, il dubbio che l'obbligo di vaccinazione sia imposto dal decreto legge soltanto agli "*esercenti le professioni sanitarie*" e agli "*operatori di interesse sanitario*" che svolgono – tanto i primi come i secondi - la loro attività nelle strutture sanitarie, ecc., è stato in realtà sollevato da più parti e in questo caso specifico dal funzionario di una Asl [forse un farmacista…].

Non era del resto un dubbio del tutto campato in aria perché il testo del comma 1 dell'art. 4, almeno per come è formulato, avrebbe potuto forse lasciar intendere – come anche noi avevamo inteso nel nostro primo commento - che i soggetti obbligati fossero bensì *tutti* i professionisti sanitari [quindi il medico, il farmacista, il biologo, il podologo, il dietista, ecc.] e *tutti* gli operatori di interesse sanitario sol quando però – *gli uni e gli altri* – svolgono l'attività appunto "*nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali*", quindi in ambiti nei quali il legislatore presume senza ammettere la prova contraria [secondo quel che si rileva dal successivo comma 6 dello stesso art. 4] che quei soggetti possano entrare in "*contatti interpersonali*" con i terzi, con il rischio perciò di diffusione del contagio da Covid-19.

Evidentemente, se davvero fosse stata quella la lettura corretta della norma, è facile capire quanto sarebbe stato complicato, per non dire impossibile, per un Ordine professionale [e non solo] distinguere tra un *professionista sanitario* che svolga l'attività in una di quelle strutture o magari semplicemente in un suo studiolo, e un altro che invece eserciti sì la professione ma – poniamo – senza fissa dimora ["porta a porta", o simile, come talora ad esempio possono lavorare i podologi], essendo però anch'egli, allo stesso modo dell'altro, perfettamente in grado di avere "*contatti interpersonali*" e dunque di contagiare i malcapitati pazienti.

Ma elimina ogni perplessità, e taglia la testa al classico toro, il comma 3 disponendo tout court che l'*Ordine professionale territoriale competente* trasmetta alla Regione in cui ha sede – e proprio così hanno nei fatti provveduto tutti gli Ordini dei sanitari - l'*elenco degli iscritti*, quindi di *tutti* gli iscritti [occupati e disoccupati, vaccinati e non vaccinati], e che invece i datori di lavoro inviino - e tutti più o meno hanno ottemperato a questa indicazione - l'elenco *dei soli dipendenti* con la "qualifica" di *operatori di interesse sanitario* in una delle strutture che abbiamo visto, e anche qui dei vaccinati come dei non vaccinati, dato che sia per i *professionisti sanitari* che per gli *operatori di interesse sanitario* la verifica di chi sia vaccinato e di chi non lo sia è affare della Regione.

In definitiva, perciò, la condizione di svolgere "*la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie ecc.*" è richiesta dal provvedimento – perché siano considerati destinatari dell'obbligo vaccinale e di conseguenza perché i rispettivi datori di lavoro li debbano includere "*per tale qualifica*" nell'elenco da inviare alla Regione - solo per i non meglio identificati "*operatori di interesse sanitario*", mentre per tutti i "*professionisti sanitari*" l'obbligo discende dalla mera iscrizione all'albo.

Come si è visto, però, per ambedue le categorie la misura interdittiva è la stessa ed è quella – come è descritta, in termini per la verità un po' singolari, proprio nel comma 6 - della "*sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*".

E' una misura pertanto la cui sfera di operatività, per l'ampiezza della previsione legislativa, prescinde o comunque va ben oltre l'ambito delle *"strutture sanitarie, sociosanitarie, ecc."* e degli "*studi professionali*", anche se per il farmacista [lo abbiamo rilevato nell'altra circostanza] essa può voler dire semplicemente doversi allontanare dal banco senza dunque nessuna incidenza sulla sua iscrizione all'albo, e men che meno sulla titolarità individuale o sociale della farmacia o sulla direzione responsabile dell'esercizio.

Un giudizio anche sommario sul provvedimento? Può forse apparire ingeneroso, tenuto conto dell'"allarme sociale" che può aver contribuito a spingere frettolosamente il Governo ad adottarlo [d'altra parte sono rarissimi i precedenti nel nostro Paese], ma è difficile contestare la sua modesta o modestissima utilità pratica, tanto più se guardiamo ai termini che scandiscono le varie fasi che dovrebbero condurre all'interdizione, perché sembra improbabile che le Asl [prese tra i fuochi dei due "inviti" previsti senza nessun termine perentorio nel comma 5] siano in grado di far funzionare adeguatamente un meccanismo così farraginoso – e destinato a una platea quasi sconfinata di "sanitari" e "operatori" - entro la fatidica data del 31 dicembre di quest'anno, quando auspicabilmente tutto questo finirà.

(*gustavo bacigalupo*)

15/04/2021 - Versione 7.0 del RT: ennesimo rinvio al 1/10/2021

L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'ennesimo rinvio – questa volta *all'1/10/2021* - del termine iniziale per *l'adozione obbligatoria* della *versione 7.0 – giugno 2020* del tracciato dei corrispettivi telematici.

La precedente *"dead line"* era stata posta, come noto, allo scorso 1° aprile (che costituiva già la proroga del precedente termine del 31/12/2020).

Conseguentemente, soltanto *dal 1°ottobre p.v.*, a meno di altre proroghe, dovrà essere utilizzato - *esclusivamente* e *ineludibilmente* - il nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi telematici, anche se evidentemente dopo opportuno aggiornamento del *firmware* del RT stesso.

Pertanto, le farmacie che entro lo scorso 1° aprile non abbiano adeguato il proprio RT *hanno ora tempo fino a tutto il mese di settembre*.

Le motivazioni di quest'ennesimo slittamento sono da ricercarsi anche nelle difficoltà legate al perdurare della pandemia e alle conseguenti richieste delle associazioni di categoria, ma probabilmente la vera ragione - del resto anche indicata nel provvedimento di rinvio dell'AE -

risiede nel fatto che il *"D.L. Sostegni"* ha prorogato al 2022 i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA.
E, visto che ormai le "*precompilate IVA*" partiranno soltanto dal prossimo anno, non è più indispensabile che gli operatori trasmettano i dati con il tracciato telematico della versione 7.0 che contiene infatti le implementazioni necessarie ad elaborare "precompilate" con un minimo di attendibilità, considerata e soprattutto sperimentata l'estrema "grossolanità" della versione (6.0) attualmente vigente.

(*stefano civitareale*)

15/04/2021 - Gli affitti commerciali possono avere una durata anche maggiore di sei anni

Da quello che ho sempre saputo un contratto di locazione commerciale deve avere una durata minima di sei anni e rinnovarsi di sei anni in sei anni, salva disdetta di una delle parti; ma mi pare che per il primo periodo può essere pattuita anche una durata maggiore e che inoltre alla prima scadenza soltanto il conduttore possa disdire il contratto

L'art. 27, della L. 392/1978, sancisce che: *"(...) la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico (...)".*
Come vediamo, dunque, le parti possono anche stabilire con riguardo a una locazione "commerciale" una durata superiore a quella minima di 6 anni, e quindi anche 7, 8, 9, ecc.
Tuttavia il rinnovo – salvo espresso patto contrario – seguirà il disposto della norma sopra indicata, cosicché il contratto, *anche nel caso di una prima durata superiore a 6 anni*, si rinnova tacitamente proprio di sei anni in sei anni.
Alla prima scadenza contrattuale [quindi al compimento del sesto, settimo, ottavo, ecc. anno], mentre il conduttore è libero di disdire il rapporto impedendo perciò il suo rinnovo per sei anni, il locatore può esercitare la facoltà di *negare la rinnovazione* soltanto per i motivi tassativamente previsti nell'art. 29 della stessa L. 392/1978, che, lo ricordiamo, sono i seguenti:

a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Solo perciò il ricorso oggettivo di uno o più di tali condizioni può giustificare il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, mentre alle scadenze successive anche il locatore sarà libero di negare il rinnovo senza dover fornire alcuna giustificazione.

(*andrea raimondo*)

16/04/2021 - Il rientro in farmacia dei lavoratori ex pazienti Covid-19

Un nostro magazziniere, che aveva contratto il Covid19, è risultato in queste ore negativo al tampone e vorrebbe perciò tornare in farmacia a lavorare.
Leggendo un po' dappertutto e sentendo le tante opinioni diverse in tv, vorremmo qualche chiarimento su quel che possiamo o dobbiamo fare verso questo dipendente.

È un quesito molto ricorrente quanto dibattuto anche per il susseguirsi di provvedimenti e disposizioni di contenuto diverso.
Certo è che la procedura di rientro al lavoro di un ex paziente Covid-19 non è semplicissima se non altro per la varietà delle singole situazioni e la conseguente diversità dei regimi applicabili.
Senonché, proprio recentemente, cioè il 6 aprile u.s. [guarda caso, la stessa data entro cui anche le farmacie avrebbero dovuto trasmettere alla Regione l'elenco dei propri *dipendenti non farmacisti*, sempreché considerati "operatori di interesse sanitario", dato che per i *dipendenti farmacisti* dovrebbero essere sufficienti gli elenchi inviati dagli Ordini], è stato sottoscritto - aggiornando alcune disposizioni della circolare del Min. Salute del 12 ottobre 2020 - il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*".
Soffermiamoci quindi su questa vicenda in generale distinguendo le varie fattispecie.

a) *Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero*: questi sono i soggetti che hanno sviluppato una polmonite o comunque un'infezione respiratoria acuta grave e naturalmente sono anche e soprattutto quelli che sono stati ricoverati in terapia intensiva; per loro il *medico competente* [ove nominato] o il *medico di base* deve redigere il certificato in cui si attesta la *negatività* del paziente risultante da un tampone molecolare.

b) *Lavoratori positivi sintomatici*: per loro restano valide le regole che in gran parte tutti conosciamo e che prevedono, dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e il riscontro di un tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi, il rientro in comunità ma allo stesso tempo anche la riammissione alle normali attività lavorative.

c) *Lavoratori positivi asintomatici*: anche questi lavoratori possono rientrare al lavoro dopo il periodo di isolamento di almeno 10 giorni calcolati dall'accertamento della positività e però, s'intende, *sempre dopo l'esecuzione di un tampone molecolare con esito negativo*.
Tutte e tre le categorie di lavoratori indicate sub a), b) e c), sempre ai fini del reintegro in farmacia, devono inviare al titolare – mediante anche qui il *medico competente* o il *medico di base* - il certificato che attesta l'avvenuta negativizzazione.
Inoltre, i lavoratori di cui sopra - risultati negativi al tampone – anche quando nel loro nucleo familiare risultino casi ancora positivi possono nondimeno tornare in comunità e anche, al tempo stesso, riprendere le attività lavorative perché in ogni caso *non considerati contatti stretti*.

d) *Lavoratori positivi a lungo termine*: i soggetti risultati ancora positivi al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, possono bensì – come recita la circolare del Min. Salute del 12 ottobre 2020 – tornare in comunità ma, ed è questa l'importante novità che reca il citato Protocollo del 6 aprile u.s., non possono rientrare *tout court* in servizio [come era contemplato in precedenza e come abbiamo appena visto nei casi precedenti] dovendo per questo sottoporsi a un tampone molecolare o anche rapido antigenico con esito negativo effettuato in struttura autorizzata dal SSN; anche in questa specifica ipotesi il lavoratore dovrà *previamente* inviare il referto al datore di lavoro con il solito *medico competente* o *di base*.
Giova aggiungere che – nell'"interregno" tra la fine dell'isolamento [i famosi 21 giorni] certificata dal medico curante in conformità alla circolare predetta e la completa negativizzazione - il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro c.d. *agile* (*smart working*) e, ove questo non sia possibile [e/o compatibile con le mansioni svolte e/o con l'attività aziendale], potrà proseguire il periodo di malattia iniziato dalla comparsa dei sintomi, se naturalmente sintomatico, oppure dall'accertamento della positività, se asintomatico.
La *negativizzazione definitiva* del nostro lavoratore "positivo a lungo termine" non necessita – almeno lui! - di validazione dal medico curante.

e) *Lavoratore con un "contatto stretto" asintomatico*: siamo infine al lavoratore identificato/considerato come "*contatto stretto*" di un caso a sua volta positivo ma asintomatico; egli deve essere posto in regime di *smart working* [messaggio Inps n. 3653 del 9/10/2020] e, se la sua mansione lavorativa non è compatibile con il lavoro agile, potrà informare il suo medico curante che gli rilascerà il certificato telematico di malattia.

Ai fini, da ultimo, della sua riammissione in farmacia, questo lavoratore, trascorso il periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo, dovrà effettuare un tampone antigenico o molecolare e il referto negativo dovrà essere trasmesso dalla struttura al lavoratore che a sua volta provvederà immediatamente a inviarlo al titolare della farmacia sempre mediante il *medico competente* o quello *di base*.
Tutto questo, evidentemente, fino alle prossime novità.

(*giorgio bacigalupo*)

16/04/2021 - Sì alla detrazione delle spese sanitarie anche se effettuate on line

Un cliente mi chiede se è possibile portare in detrazione spese sanitarie e/o veterinarie acquistate sul sito on line della mia farmacia.
E se affermativo quali documenti deve conservare ai fini della detrazione nel 730?

Per portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi, i medicinali devono essere acquistati presso le farmacie o parafarmacie, *indipendentemente che gli acquisti siano effettuati al "banco" o attraverso l'e-commerce.*
La detrazione dall'Irpef spetta pertanto anche per le spese per farmaci [anche veterinari] acquistati *on line* da farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita a distanza all'esito dell'*iter* previsto dalla legge [l'elenco dei soggetti autorizzati, quindi anche la Sua farmacia, è comunque disponibile al link: http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm].
Ai fini della detrazione, peraltro, il Suo cliente dovrà necessariamente – come del resto è noto – conservare, e consegnare a tempo debito al suo commercialista/CAF, il documento di spesa il quale deve evidentemente specificare la natura del bene acquistato [farmaco o medicinale, OTC, *ecc*.] e la quantità, oltre al codice fiscale dell'acquirente.

(*marco righini*)

19/04/2021 - Detrazione spese universitarie

Nonostante si tratti di un argomento trattato ripetutamente e ogni anno, è opportuno – considerate le incertezze che sembrano regnare tuttora - elencare partitamente quali sono le voci detraibili al 19% per oneri di istruzione universitaria.
Si tratta esattamente delle spese per:

- tasse di immatricolazione e iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e di laurea;
- partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- la c.d. "*ricognizione*", che è il diritto fisso dovuto per anno accademico da chi non ha rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi;
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).

Ricordiamo comunque che la detrazione va calcolata *sull'intera spesa* sostenuta se l'*università è statale*, mentre per le università *non statali* il tetto alle detrazioni è quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria

ma anche secondo la zona geografica, con decreto del Ministero dell'Istruzione.
Nella GU del 22.2.2021, infatti, è stato pubblicato il decreto MIUR che stabilisce i limiti da considerare per il periodo d'imposta 2020, definendo anche gli importi per le spese di dottorato, i master e i corsi di specializzazione.

(*francesco raco*)

19/04/2021 - Rottamazione ter: il Decreto Sostegni sposta in avanti le rate in scadenza

L'art.4 del *Decreto Sostegni*, di cui abbiamo peraltro già parlato, rinvia ancora una volta i termini per il pagamento dei carichi "*agevolati*" affidati all'agente della riscossione.
A tale riguardo, si ricorda che tutte le scadenze del 2020 sono state in un primo tempo differite al 1° marzo scorso dal *Decreto Ristori* e si tratta in particolare dei pagamenti riferiti alla *rottamazione-ter* (art. 3 del D.L. 119/2018) e alla *successiva riapertura* di quest'ultima (art. 16-bis del D.L. 34/2019), alla *definizione dei carichi relativi alle risorse Ue* (art. 5 del D.L. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (art. 1, commi 184 e s.s., della L. 145/2018).
E con il *Decreto Sostegni* si provvede a posticipare ulteriormente il versamento delle rate 2020 e a disporre una ampia proroga per quelle in scadenza fino a luglio 2021.
Le prime potranno essere versate entro il prossimo *31 luglio 2021* [relativamente alle rate in scadenza nel 2020], per le seconde invece il nuovo termine è *il 30 novembre 2021* [relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021]
Diversamente però dal precedente differimento, questa volta viene espressamente fatta salva la tolleranza di cinque giorni di ritardo: ne consegue che saranno considerati validi i pagamenti effettuati non oltre 5 giorni dalle nuove scadenze del 31 luglio e del 30 novembre.
Si ricorda anche che per il versamento del dovuto si possono utilizzare i bollettini inviati inizialmente dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, dato che non si applicano maggiorazioni di sorta.
La normativa a regime prevede invece che in caso di omissione o ritardo nel pagamento superiore a 5 giorni anche di una sola rata *si decade automaticamente dalla definizione*.
Va infine evidenziato che, per coloro che fossero *decaduti* alla fine del 2019 da una qualsiasi delle edizioni della rottamazione, è tuttora possibile chiedere una nuova dilazione del debito residuo, in espressa deroga rispetto a quanto previsto dalla disciplina a regime.
Sarà sufficiente presentare l'istanza di rateazione che, se inoltrata entro la fine di quest'anno, *dà diritto al debitore di fruire dell'ampliamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro*.

(*andrea raimondo*)

20/04/2021 - Bonifico "parlante" errato: si perde la detrazione?

Ho eseguito recentemente dei lavori di ristrutturazione di un mio appartamento per i quali intendo avvalermi della detrazione d'imposta del 50% ma mi sono accorto che ho effettuato il pagamento di una fattura con il bonifico ordinario anziché utilizzare quello messo a disposizione dalla mia banca per questo tipo di interventi. Ricordo bene che voi ne avete parlato ma sono costretto a chiedervelo: se e come è possibile sanare l'errore senza perdere il beneficio fiscale?

Vista la frequenza, francamente sorprendente, con cui ci viene posto questo interrogativo, torniamo ancora sull'argomento, ricordando in particolare quali siano i possibili rimedi nel caso in cui il bonifico eseguito non sia quello specificatamente indicato dalla normativa di riferimento dei vari *"eco-bonus"* o *"sismabonus"*.
Tutti tali benefici, *indistintamente*, prevedono, come condizione essenziale per acquisire il diritto alla detrazione, che il pagamento delle fatture avvenga tramite il c.d. "bonifico parlante", cioè con quel particolare tipo di bonifico - eseguibile presso il proprio istituto di credito/Poste Italiane Spa [ovvero tramite gli appositi servizi di *homebanking* ad esso collegati] - che riporti, oltre alla *causale* contenente il richiamo all'art. 16*bis* del Tuir [per rimanere sul tipo di intervento citato nel quesito] quale norma applicata per la fruizione della detrazione, anche il codice fiscale del beneficiario del *bonus* fiscale, il numero di partita Iva [ovvero il codice fiscale] del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
La necessità di riportare nel bonifico questi dati ha comportato che gli istituti bancari e postali istituissero appunto dei *modelli di bonifici espressamente "dedicati"*, quel che ha assunto particolare rilievo con l'introduzione della ritenuta d'acconto [attualmente nella misura dell'8%] che tali istituti devono applicare nei confronti delle imprese incaricate della ristrutturazione.
A questo riguardo l'Amministrazione finanziaria ha quindi precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale - che pregiudichi pertanto in modo definitivo il rispetto da parte delle banche e/o di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta - non consente il riconoscimento della detrazione, *salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico "parlante"* [con tutte le difficoltà del caso, come è facile immaginare …].
Qualora invece la ripetizione del pagamento non sia possibile e/o per errore non siano stati indicati sul bonifico originario tutti i dati richiesti, o ancora sia stato effettuato il pagamento con un bonifico ordinario, la stessa A.F. anche di recente ha chiarito che *la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa*).
Resta inteso che, in sede di un eventuale controllo, l'A.F. potrà verificare se il comportamento di tutti i soggetti coinvolti sia stato posto in essere allo scopo di eludere il rispetto della normativa relativa all'applicazione della ritenuta.
È dunque consigliabile in definitiva conservare [unitamente alla *dichiarazione sostitutiva* rilasciata

dall'impresa e a tutti gli altri documenti riferiti ai lavori eseguiti oggetto della detrazione d'imposta] anche l'eventuale corrispondenza intrattenuta con l'impresa esecutrice delle opere, appunto per dimostrare la propria estraneità ad eventuali irregolarità contestate.

(*stefano civitareale*)

20/04/2021 - Detrazione spese del fisioterapista

Ho fatto fisioterapia presso un centro polispecialistico che ha emesso una fattura elettronica generale in cui, insieme ad altre voci di spesa, ha inserito "trattamento fisioterapico fornito da personale in possesso della qualifica professionale". È detraibile la spesa?

Le prestazioni di fisioterapia rientrano tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19% dell'importo – al netto della franchigia di € 129,11 – sostenuto dal contribuente.

Nel caso in cui la fattura sia rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, l'Agenzia delle Entrate ha specificato nella Circolare n. 19/2020 che, per accedere alla detrazione, ci sarà bisogno anche di una dichiarazione che *attesti che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il loro controllo*.

(*francesco raco*)

21/04/2021 - Libertà nelle trasformazioni sociali… […ma da srl a snc i soci possono pagare anche per il pregresso]

La storia della nostra farmacia è questa: conferita in una sas nel 2009, con la legge sulla concorrenza è stata poi trasformata alla fine del 2017 in srl le cui quote sono state recentemente acquistate dal nostro ambito familiare e per questo abbiamo preferito trasformare subito la srl in una snc.

Ora però ci è stata recapitata una cartella esattoriale che riguarda il bilancio di tre anni fa, quando la società era una Srl e i soci ovviamente erano altri.

Avremmo due domande da porvi.

La prima è molto concreta: noi, come soci attuali e tutti diversi da quelli della srl, potremmo essere oggetto di azioni del Fisco sui nostri beni personali, oppure il Fisco può rivolgersi soltanto sui beni della società?

L'altra riguarda in generale queste trasformazioni sociali perché abbiamo visto che altri nostri colleghi passano da una forma di società a un'altra senza attendere i tre anni di titolarità: ci riferiamo in particolare al passaggio da una snc a una sas o a una srl, che sono i casi che ci risultano più frequenti.

La vicenda descritta nel quesito [*da sas a srl* e *da srl a snc*, il tutto nel giro di una dozzina di anni] non è frequente, e certo non lo è l'ultimo miglio, quello della *trasformazione da srl in snc*, dato che per lo più assistiamo al tragitto inverso anche se non sempre gli interpreti sembrano pienamente edotti delle grandi diversità sotto parecchi aspetti tra società di capitali e società di persone.

Questo è un tema che abbiamo affrontato spesso, ribadendo di preferire largamente – specie quando la società sia titolare di non più di una o due farmacie – le società di persone [*snc* o *sas*] a quelle di capitali [e con il "capitale" che avanza si tende ormai a prendere in considerazione non solo le *srl* ma anche le *spa*].

La vs. scelta precisa di *trasformare* la srl in snc è quindi per noi condivisibile sia per la maggiore semplicità e minore onerosità della gestione [soprattutto quando una farmacia, come nel vs. caso, sia destinata ad ambiti strettamente familiari] e sia perché – ed è quel che crediamo conti molto di più - lo statuto consente una vasta gamma di opzioni anche di "vita" non tutte compatibili con le norme codicistiche sulle srl.

Venendo comunque alla vs. seconda domanda – da cui ci sembra preferibile partire per ragioni puramente espositive - le *trasformazioni* riferite nel quesito configurano e si sostanziano dal punto di vista giuridico in semplici [si fa per dire, perché talora sono in realtà molto complesse] modificazioni dell'atto costitutivo, senza implicare sotto alcun profilo il trasferimento di beni, patrimoniali o aziendali, da una società all'altra, perché l'una non succede all'altra e dunque non c'è l'estinzione di un soggetto giuridico con la nascita di un altro: *il soggetto resta cioè lo stesso anche se cambia la sua veste giuridica*.

È questo il c.d. "principio di continuità" espresso nel fondamentale art. 2498 ["*Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione"*], che allora vale sicuramente per le *trasformazioni* di cui stiamo parlando [Sez. I del Capo X] ma anche - considerato l'inequivoco disposto dell'art. 2504*bis*, comma 1 - per le società risultanti da una fusione o che ne incorporano altre [Sez. II del Capo X], pur ritenendo a questo proposito di dover ribadire i dubbi da noi sollevati sul versante del diritto amministrativo nella Sediva News del 18.01.2019 ["*Incorporazioni/Fusioni di società titolari di farmacia*"].

Il "principio di continuità", invece, non dovrebbe essere applicabile nelle *scissioni* e perciò la società beneficiaria di una scissione è un soggetto *giuridicamente diverso* dalla società scissa [visto che l'art. 2506*ter*, comma 5, non richiama il citato art. 2504*bis*], anche se la prima "*è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*" [art. 2506*quater*, comma 3].

Quindi, riassumendo, nei *conferimenti in società di farmacie possedute individualmente* e nelle *scissioni* la società conferitaria e la società beneficiaria della scissione sono *soggetti diversi*, rispettivamente, dall'impresa conferente e dalla società scissa: le due operazioni, pertanto, dovrebbero ritenersi legittime soltanto se poste in essere dopo che siano decorsi i fatidici tre anni dall'acquisizione della titolarità da parte del conferente e della società scissa e inoltre ogni passaggio dovrebbe comportare il pagamento della tassa di concessione regionale.

Diversamente, le mere *trasformazioni*, come quelle da sas a srl e da srl a snc che hanno riguardato la vs. farmacia, possono essere realizzate per una stessa azienda [e così pure le *fusioni/incorporazioni*] anche… tutti i giorni.In

definitiva, è esattamente per il "principio di continuità" - come ora forse sarà chiaro – che in questo tourbillon di *trasformazioni sociali* [che hanno caratterizzato la vita della vs. farmacia in questi ultimi dieci anni] non è stata probabilmente corrisposta in nessun passaggio la tassa di concessione regionale e/o si è reso necessario attendere il decorso dei tre anni.
Con il primo vs interrogativo, invece, siamo in tutt'altro aspetto della vicenda perché la *trasformazione* da srl in snc - avendo evidentemente recato il venir meno della personalità giuridica dell'*unico soggetto* che è sempre stata [perlomeno dal 2009] questa società – ha tra l'altro comportato e comporta la responsabilità illimitata dei soci dell'odierna snc *anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla "trasformazione"*.Così infatti dispone proprio per questa specifica ipotesi l'u.c. dell'art. 2500*sexies* del cod. civ. ["*I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione*"], che del resto nel comma 1 – appunto nelle "*trasformazioni di società di capitali in società di persone*" – richiede, oltre a una deliberazione di trasformazione adottata "*con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto*", anche "*il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata*".
Fatto quindi sempre salvo, anche qui, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale [previsto nell'art. 2304 del cod.civ.], i soci della snc risultante dalla *trasformazione* della srl potrebbero conseguentemente rispondere in via solidale - con l'intero patrimonio personale - anche dei debiti relativi alla gestione sociale antecedente alla trasformazione, *compresi quelli erariali*.
Ricevere quella cartella esattoriale è stata verosimilmente una sorpresa per voi amara, i cui effetti tuttavia – con qualche accortezza in più - avreste forse potuto contenerli, se non azzerarli del tutto.

(*gustavo bacivalupo*)

22/04/2021 - Superbonus 110%: edificio posseduto da un unico proprietario con il limite di quattro unità residenziali

Sono proprietario di un edificio composto da tre unità abitative e due cantine distintamente accatastate. Posso fruire del superbonus 110%?

Inizialmente l'Agenzia delle Entrate – come forse si ricorderà, perché ne abbiamo parlato più volte e diffusamente - ha negato all'unico proprietario dell'edificio la possibilità di fuire della detrazione del 110%.
Il problema però alla fine è stato risolto con una modifica della disposizione ad opera della *Legge di Bilancio 2021* che *ha introdotto l'opportunità di applicare la maggiore detrazione* anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari – distintamente accatastate – anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che *"in assenza di specifiche indicazioni della norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate"*.
Lei potrà pertanto fruire della detrazione del Superbonus 110% perché l'edificio è composto da tre unità immobiliari e nel computo le pertinenze (ossia le due cantine) non devono essere incluse.

(*andrea raimondo*)

22/04/2021 - Documento commerciale per vendite online

Da poco abbiamo iniziato a vendere anche online. È obbligatoria l'emissione del documento commerciale?

Il commercio elettronico *online*, quello c.d. "*indiretto*", configura la vendita di un bene mediante internet con consegna all'acquirente.
A questa tipologia di cessione si applica la disciplina Iva delle *vendite a distanza* (dpr n. 696/1996) e dunque, come confermato dal DM 10 maggio 2019, non devono essere accompagnate da alcun documento commerciale.
E però, i relativi corrispettivi di vendita andranno anch'essi naturalmente registrati *entro il giorno non festivo successivo* a quello di effettuazione dell'operazione.

(*francesco raco*)

22/04/2021 - Adeguamento ISTAT per marzo 2021

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *marzo 2021*.
L'indice *mensile* e quello *annuale* sono entrambi saliti passando il primo da +0,1% a ***+0,3%***, e il secondo da *+0,5% a* ***+0,7%***; è anche aumentato quello *biennale* che infatti è ora pari a ***+0,8%*** **.**
Quindi in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è pari allo **0,525%** (il 75% di 0,7%), e quella in ragione *biennale* allo **0,600%** (il 75% di 0,8%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

23/04/2021 - Detrazioni fiscali per *altri familiari a carico*: per chi, quando e quanto spetta

Per l'imminente dichiarazione dei redditi, vorrei valutare al meglio possibile la mia situazione personale e quindi avrei bisogno di qualche vs. chiarimento sulle detrazioni fiscali previste per familiari diversi dal coniuge e dai figli, che è un tema di cui sento parlare sempre poco.

Oltre ai *figli* e al *coniuge non separato* possono infatti essere considerati a carico [*a condizione*, però, che *convivano* con il contribuente *o che ricevano da quest'ultimo assegni alimentari* non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria] anche i seguenti *altri familiari*:

- *il coniuge legalmente ed effettivamente separato;*
- *i discendenti dei figli;*
- *i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);*
- *i generi e le nuore;*
- *il suocero e la suocera;*

- *i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);*
- *i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).*

La detrazione *teorica* prevista per ogni *altro familiare* a carico è di 750 euro, da ripartire *pro-quota* tra coloro che ne hanno diritto.
Si tratta di una detrazione appunto *teorica* dato che la detrazione *effettiva* spetta in realtà per la parte corrispondente al rapporto tra:

- l'ammontare di 80.000 euro *diminuito del reddito complessivo*, ma assumendo quest'ultimo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e comprensivo anche del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; e
- l'ammontare fisso di 80.000 euro.

Pertanto, sperando di essere stati chiari, se tale rapporto è 1) pari a 0, o 2) minore di 0 o 3) uguale a 1, la detrazione non compete.
I casi 1) e 2) si verificano naturalmente se il reddito complessivo è pari o maggiore di 80.000 euro, ammontare che perciò determina l'azzeramento della detrazione; il caso 3) si ha invece se il reddito complessivo è pari a 0, venendo meno quindi alla radice ogni questione di calcolo della detrazione.
Nell'intervallo dei valori maggiori di zero e minori di 1, il risultato del rapporto si assume *nelle prime quattro cifre decimali*.
Un esempio chiarirà meglio il tutto.
Ipotizziamo un reddito complessivo pari a *30.000 euro*. Il detto rapporto [ricordando sempre che ci stiamo riferendo a ciascun singolo *altro familiare*] sarà: *750 x (80.000-30.000)/80.000 = 750 x 50.000/80.000 = 750 x 0,6250 = 468,75 euro.*
Ed è questo appunto l'ammontare della detrazione effettivamente spettante nell'esempio.

(*stefano civitareale*)

23/04/2021 - Documentazione vendite UE

Con gli altri soci siamo d'accordo nell'iniziare a vendere in UE ad altri operatori economici. Quali documenti dobbiamo produrre e tenere a disposizione per eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate?

La vendita in UE ad altri operatori economici presuppone il rispetto di 3 requisiti:

- *soggettivo*: vendita a un soggetto estero dotato di partita Iva;
- *oggettivo*: la vendita è a titolo oneroso;
- *territoriale*: i beni vengono spediti in un altro Stato membro.

Ricorrendo i detti tre requisiti, la farmacia dovrà produrre una *fattura di vendita* ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93, un *documento di trasporto* - Ddt o CMR, cioè la *Lettera di vettura internazionale* - e dovrà inoltre compilare l'elenco *Intrastat* [a cadenza mensile o trimestrale in base alle vendite totali in UE della farmacia].
Tutti i documenti attestanti la cessione e il trasferimento dei beni *vanno conservati fino al 31 dicembre del 4° anno successivo all'operazione* e però, in base a disposizioni [per la verità un po' fumose] dell'Amministrazione finanziaria, per il venditore dovrebbe essere sufficiente conservare due tra i seguenti documenti:

- *Polizza di carico* (in caso di trasporto marittimo);
- *Fattura di trasporto aereo*;
- *Fattura dello spedizioniere*;
- *Polizza assicurativa sulla spedizione*;
- *CMR firmato* [presumibilmente dal trasportatore]; in mancanza, comunque, quest'ultimo documento può essere sostituito con uno tra i seguenti:

a) Ddt firmato dal trasportatore;
b) Fattura del trasportatore;
c) Dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;
e) Fattura di vendita;
f) Incasso della fattura;
g) Modello Intrastat;
h) Contratto o corrispondenza e-mail con in cliente.

Come si vede, anche le vendite a operatori economici aventi sede in paesi UE richiedono particolari formalità da rispettare con rigore.

(*francesco raco*)

26/04/2021 - Se il padre cede la sua quota sociale a uno solo dei suoi figli

Mio padre è socio con il cugino, al 50% ciascuno, di una snc titolare di farmacia.
Anche per ragioni di salute, però, tra qualche giorno lui è deciso a cedere la sua quota sociale interamente a mio fratello soprattutto perché tra me e mio padre i rapporti purtroppo non sono ottimi. Considerando che io e mio fratello siamo entrambi farmacisti ma non abbiamo lavorato nella farmacia nessuno dei due, posso oppormi alla cessione?

In primo luogo, è chiaro, è necessario verificare che l'atto costitutivo/statuto vigente della snc preveda espressamente la libera trasferibilità, da parte di un socio, della sua quota sociale senza il consenso dell'altro o quantomeno - come spesso del resto è dato vedere - sia contemplata la libera cedibilità a un discendente in linea retta.
Inoltre, è possibile che la disposizione statutaria consenta la trasferibilità solo nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di un unico avente causa e abbia per oggetto l'intera quota: e questo, come è facile arguire, per evitare un'eccessiva moltiplicazione del numero dei soci che potrebbe infatti rendere disagevole la gestione della società.
Immaginando, però, che l'ipotetica cessione della quota solo a Suo fratello sia conforme allo statuto, bisognerebbe conoscere quale forma negoziale Suo padre voglia adottare perché evidentemente le cose potrebbero stare diversamente se la cessione avvenisse per donazione oppure per atto a titolo oneroso.
In questa seconda eventualità, sempreché l'onerosità della cessione sia effettiva, non sono infatti configurabili rimedi per gli altri legittimari, mentre, in caso di atto di liberalità, dopo il decesso di Suo padre – e solo allora, beninteso – bisognerà valutare se la donazione sia stata operata in

conto della disponibile di Suo padre, e per l'eventuale eccedenza di valore in conto della legittima del donatario, o viceversa.
E soltanto nel caso in cui [nell'una o l'altra ipotesi] risulti lesa la Sua legittima, Lei potrà mettere in conto di avvalersi dell'azione di riduzione, tenendo tuttavia ben presente le difficoltà di questo rimedio in generale e, prima ancora, quelle riguardanti la determinazione del valore della quota al momento dell'apertura della successione, perché – come forse è noto – i beni donati si assumono in sede successoria al loro valore al momento del decesso del donante.
Non è comunque una prospettiva facilissima da affrontare: le ragioni sono molteplici e alcune peraltro sono sicuramente intuibili.

(*cesare pizza – matteo lucidi*)

26/04/2021 - Cointestare un c/c bancario in parti disuguali: si può

Sono contitolare in parti uguali tra noi con mia moglie di un conto corrente bancario a firme disgiunte; vorrei mutare in favore suo la mia quota di contitolarità del conto, portandola dal 50 al 25 per cento.
È possibile? Se sì come devo procedere?

Ricordiamo in primo luogo, se davvero è necessario, che quando - come nel Suo caso - il conto corrente sia cointestato a due persone a firma disgiunta, ognuno dei due cointestatari può effettuare *autonomamente* qualsiasi operazione [nei limiti, generalmente, del saldo attivo].
Nei conti cointestati *si presume che le somme depositate siano di proprietà dei cointestatari in pari misura:* è una presunzione però *relativa* e quindi si può dimostrare, quando necessario, l'esistenza del diritto per quote diverse, ferme naturalmente intese scritte tra i cointestatari che prevedano diversamente.
In astratto, pertanto, è consentito "avvalersi" appunto della cointestazione di un conto - magari proprio per quote diverse come indica il quesito - come mezzo per trasferire a qualcuno un importo in denaro, avendo però cura di valutare adeguatamente la singola vicenda [magari con l'assistenza di un legale/commercialista/notaio], a qualunque titolo, di liberalità o altro, si intenda disporre della somma a favore del terzo.

(*marco righini*)

27/04/2021 - Affrancamento dell'avviamento: più che un'agevolazione fiscale, un ottimo… affare

Ho conferito quest'anno la farmacia in snc con mio fratello e vorrei seguire il vostro consiglio di "affrancare" – come si dice - l'avviamento per avere deduzioni fiscali. Voi avete infatti sempre sostenuto la convenienza di quest'operazione e quindi vi chiederei cortesemente di riassumerla dal punto di vista legale, fiscale ma anche cronologico.

Ribadiamo senz'altro quanto da Lei messo in evidenza ma, volendo aggiungere alcune doverose considerazioni, ci sembra preferibile dapprima inquadrare/revisionare l'intero argomento anche dal punto di vista, appunto, "cronologico".

- *L'AFFRANCAMENTO "ORDINARIO"*

La disposizione di riferimento è l'art. 176 TUIR.
Dunque, il conferimento d'azienda in società è un'operazione fiscalmente "neutra" nel senso che non dà luogo al *realizzo* di *minus/plusvalenze deducibili/imponibili.*
La società conferitaria, tuttavia, nel Suo caso una snc, *può* - e sottolineiamo "può" perché è semplicemente una *facoltà* - "affrancare" l'*avviamento*, relativo naturalmente all'azienda conferita e iscritto nel bilancio della società *conferitaria* per effetto dell'operazione, corrispondendo un'*imposta sostitutiva delle imposte personali e dell'Irap* pari:

- al 12% per valori dell'avviamento compresi da 0 fino a 5 milioni, quel che pertanto vale per la stragrande maggioranza delle farmacie;
- al 14% per valori compresi tra i 5 milioni e i 10 milioni;
- al 16% per valori superiori a 10 milioni.

Per effetto dell'affrancamento, le quote di ammortamento dell'avviamento diventano un costo deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della società in misura - dispone l'art. 108 del TUIR - *non superiore ad 1/18* (in pratica *per un massimo del 5,56%*) *del costo storico* per ciascun periodo d'imposta.
L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta e la relativa opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione (il conferimento d'azienda) o, al più tardi, nella dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo; la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento decorre dallo stesso anno.
L'imposta sostitutiva può essere versata anche in tre rate annuali (*art. 1, comma 479, L. 244/2007*) nei seguenti termini:

- la prima rata, pari al 30%, va liquidata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'operazione ovvero, in caso di opzione "ritardata", a quello successivo;
- la seconda, pari al 40%, e la terza, pari al 30%, devono essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione ovvero, in caso di opzione "ritardata", rispettivamente, al secondo e al terzo periodo d'imposta sempre successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale.
Così, ad esempio, se il conferimento è avvenuto nel 2021 e l'imposta sostitutiva verrà corrisposta nei termini di versamento delle imposte dovute per la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 e scadenti il 30/06/2022 (per la prima rata o per l'intero importo), la deducibilità fiscale

dell'ammortamento verrà riconosciuta a decorrere proprio dallo stesso anno 2022.

- *L'AFFRANCAMENTO "SPECIALE"*

Accanto a questo, che possiamo definire "ordinario", è stato però introdotto – attenzione – anche un regime "speciale" di affrancamento (*art. 15, comma 10, 10*-bis *e 10*-ter *D.L. 185/2008*) per il quale:

- l'imposta sostitutiva sale al 16% *quale che sia il valore affrancato*;
- il pagamento va effettuato *in un'unica soluzione* entro i termini previsti per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui avviene l'operazione;
- la decorrenza degli effetti fiscali è posticipata di un anno rispetto al regime "ordinario";
- la quota massima dell'ammortamento fiscalmente riconosciuta *è pari al 20%* [**quindi l'ammortamento avviene in cinque anni invece che in diciotto**] e non al 5,56% come nel regime "ordinario" (ottenendo in tal modo una decisa accelerazione nel recupero dei vantaggi fiscali).

Esemplificando, se l'operazione è effettuata nel 2021, l'opzione e il pagamento dell'imposta dovranno avvenire nel 2022 ma la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento decorrerà dal 2023.

Fatta questa necessaria premessa, possiamo svolgere qualche considerazione, e però anche qui alcuni esempi renderanno l'idea più di mille parole.

Poniamo quindi che nel 2021 (anno in cui è stato anche rilasciato il provvedimento di trasferimento della titolarità) si sia costituita una società di persone mediante conferimento di una farmacia/impresa individuale; che l'avviamento iscritto in bilancio sia pari a 1.000.000 di euro e che i soci abbiano deciso di affrancarlo per l'intero valore (è infatti consentito anche un affrancamento *parziale*).

Valutiamone la convenienza alla luce dei due regimi di affrancamento ("ordinario" e "speciale").

- *Calcoli di convenienza per il regime "ordinario"…*

Ipotizziamo per semplicità che l'imposta sostitutiva - per l'importo di (1.000.000 x 12% =) 120.000 euro – sia versata in un'unica soluzione a giugno 2022 e che il reddito imponibile medio ragionevolmente prevedibile per i prossimi anni sia pari a 130.000 euro.

Ipotizziamo inoltre un risparmio fiscale connesso alla deducibilità dell'avviamento, sotto forma di minori imposte personali dei soci per effetto della corrispondente riduzione del reddito imponibile, pari al 45% (che è l'aliquota dell'ultimo scaglione Irpef più un 2% "forfetario" per le relative addizionali) per ciascuno di loro.

Il risparmio fiscale complessivo derivante dalla deducibilità dell'ammortamento nella misura massima consentita (*55.556 euro*) è allora pari a: *55.556x45%=25.004,25 arrotondato a 25.000 che per 18 anni ammonta a 450.000.*

Quindi, "investendo" (per così dire) *oggi* 120.000 euro in imposta sostitutiva, ne ho ricavati ben 450.000 (!)

Senonché il confronto tra questi due valori non può essere posto propriamente in questi termini, cioè per importi nominali, dato che - se il pagamento dell'imposta sostitutiva avviene *oggi* in un un'unica soluzione - il risparmio fiscale verrà conseguito complessivamente *nell'arco di 18 anni*.

Dobbiamo conseguentemente – come si dice con un vocabolario matematico-finanziario – "attualizzare", cioè convertire in un valore *attuale*, il risparmio d'imposta costituito dal "flusso" finanziario della durata di 18 anni e della rata annuale di 25.000 euro, ricorrendo perciò a un adeguato fattore di attualizzazione: in altre parole, è necessario individuare quale sia quel *capitale ad oggi* il cui valore sia "equivalente" – sempre in termini matematico-finanziari – a quello di una *"rendita" di 25.000 euro annui per 18 anni.*

Ora, se consideriamo che l'ultima asta dei *BTP a 20 anni* (*Fonte: Ministero del Tesoro*) ha offerto un rendimento lordo del 3,149%, un fattore di attualizzazione realistico del "flusso" di risparmio fiscale conseguito nell'arco dei 18 anni di durata dello stesso può essere dato da un tasso del 3,50% per 18 anni, pari a *13,18968173* [*L. Brasca - Prontuario per calcoli finanziari e attuariali*], che rende il valore attuale del flusso del risparmio fiscale pari a (*25.000 x 13,18968173*) = *329.742,04* arrotondato a *330.000.*

In pratica, facendo riferimento al rendimento attuale dei BTP a 20 anni, la scelta di possedere *ad oggi* un capitale di 330.000 euro "equivale" ragionevolmente al diritto alla percezione di una rendita di 25.000 euro annui per 18 anni, in ragione di un tasso di attualizzazione pari al 3,50%.

A questo punto, confrontando il *valore attuale* dell'investimento "virtuale" del risparmio fiscale con il pagamento (*ad oggi*) di un'imposta sostitutiva di 120.000 euro - che rappresenta, a ben guardare, il capitale impiegato per ottenere quel risultato - è agevole calcolare il rendimento netto del nostro "investimento" che è pari per l'appunto a *(330.000-120.000=) 210.000 euro*, corrispondente in termini percentuali al 175% del capitale investito; in pratica per ogni euro investito ne sono tornati ben 2,75 (!)

- *…e per il regime "speciale"*

Assumendo gli stessi dati dell'esempio precedente, per un'imposta sostitutiva di *(1.000.000x16%) =160.000 euro* avremmo una quota massima deducibile di ammortamento pari a *(1.000.000x20%) = 200.000 euro* che ci consentirebbe di recuperare tutta l'agevolazione in un arco di 5 anni.

Ma per varie ragioni – su cui, quantomeno per non dilungarci oltre, si può sorvolare - non è consigliabile chiudere in perdita il bilancio della farmacia per così lungo periodo [basti pensare al riscontro negativo che potrebbe suscitare presso qualsiasi ente finanziatore …]; ipotizziamo, quindi, che la quota di ammortamento utilizzata non superi i 130.000 euro (mandando sostanzialmente il bilancio in pareggio) e prolunghiamo perciò il periodo di recupero da 5 a 7,69 (circa 8) anni.

Il risparmio fiscale per ogni anno sarebbe pari a: *(130.000x45%) = 58.500 che per 7,69 anni ammonta a 449.865 arrotondato a 450.000.*
Se consideriamo anche qui che l'ultima asta dei BTP a 10 anni (*Fonte: Ministero del Tesoro*) ha offerto un rendimento lordo dello 0,72%, un fattore di attualizzazione ragionevole del "flusso" di risparmio fiscale conseguito nell'arco degli 8 anni di durata dello stesso può essere dato da un tasso del 1,00% per *8* anni [ignorando per semplicità il differimento dell'inizio della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento] pari a *7,65167775* [*L. Brasca -Prontuario per calcoli finanziari e attuariali*], che rende un valore attuale del flusso del risparmio fiscale di (*58.500 x 7,65167775*) = *447.623,15 arrotondato a 448.000.*
Anche in questo caso, dopo aver riportato tutto a valori odierni è ancora una volta agevole calcolare il rendimento netto del nostro "investimento" che è pari a *(448.000-160.000=) 288.000* euro, corrispondente in termini percentuali al 180% del capitale investito; in pratica per ogni euro investito ne sono tornati 2,80 (!).

- *CONCLUDENDO*

Già da questi semplici esempi, in definitiva, ci pare evidente l'estrema convenienza finanziaria - con l'attuale curva delle aliquote Irpef - dell'imposta sostitutiva; convenienza che, per inciso, rimarrebbe estremamente interessante anche laddove si voglia ricorrere ad un finanziamento per reperire la provvista da impiegare per il pagamento dell'imposta sostitutiva.
Se, infatti, per restare all'ultimo esempio fatto, i 160.000 euro dell'imposta sostitutiva "speciale" fossero finanziati da un mutuo al 3% per 9 anni con rata mensile di *€ 1.688,09 [per un totale annuo di (1.688,09x12mesi =) 20.527,08],* residuerebbero ancora *(58.500-20.527=) 38.243 euro di maggiore disponibilità finanziaria netta* per ciascun anno di durata dell'agevolazione.
In termini di *rendimento netto* dell'intera operazione il risultato precedentemente ottenuto in assenza di finanziamento - pari a 288.000 euro - sarebbe inciso degli interessi pari a circa *22.000 euro complessivi* "spalmati" regressivamente per il periodo del prestito (stavolta, per semplicità, assumiamo il loro dato nominale senza alcuna attualizzazione) che, però, dovrebbero essere "nettizzati" del vantaggio fiscale conseguito per effetto della loro deducibilità, che ridurrebbe in definitiva l'onere effettivo a *[22.000-(22.000 x 45%)=] 12.100* euro annui, con un rendimento finale dell'operazione di affrancamento di *(288.000-12.100=) 275.900 euro* (in termini percentuali l'1,72%).
Ancora niente male, non c'è che dire.

(*stefano civitareale*)

28/04/2021 - Un accomandante un po' … invadente

Siamo tre soci di una sas, di cui due accomandatari e un accomandante. Quest'ultimo, a nostra insaputa, ha effettuato due ordini di prodotti senza il nostro benestare e soprattutto prodotti realisticamente non vendibili nella nostra farmacia.Oltre a questi due ordini, complessivamente molto onerosi per la società, questo socio tende a compiere altri atti di intrusione nella gestione anche se ci rendiamo conto che la farmacia è una piccola azienda in cui è difficile separare del tutto la gestione vera e propria dagli atti di pura esecuzione.Quali "provvedimenti" però potremmo prendere nei suoi confronti, quantomeno per evitare il ripetersi di questi fatti?
Infine, il socio accomandante può essere, come nel ns caso, un dipendente part time di un'azienda privata?

Il ruolo, con tutti i suoi limiti, del socio accomandante è ben delineato nell'art. 2320 del cod. civ. che vale la pena riprodurre integralmente :
1. *I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne' trattare o concludere affari in nome della societa', se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilita' illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e puo' essere escluso a norma dell'art. 2286.*
2. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
3. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della societa'.
Quindi, come leggiamo, avendo il vs. accomandante agìto "senza il vostro benestare" - perciò senza deleghe o procure di almeno uno dei due soci accomandatari – è virtualmente incappato nelle maglie del disposto di cui al comma 1, in particolare assumendo una "*responsabilita' illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali"* e rischiando ora di "*essere escluso a norma dell'art. 2286".*
Ed è esattamente l'*esclusione* il "provvedimento" – un provvedimento-limite, s'intende - che la società potrebbe oggi adottare a suo carico.
Non è difficile cogliere la *ratio* di queste regole: la posizione del socio accomandante [come del resto abbiamo sottolineato in varie circostanze] è equiparabile sotto parecchi profili a quella di un "mero" socio di capitali e allora egli potrà bensì prestare - anche nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato con la società - la propria attività lavorativa a favore della società stessa e/o della farmacia sociale, come potrà anche [ma soltanto se lo statuto lo prevede] dare "*autorizzazioni e pareri per determinate operazioni"* oltreché "*compiere atti di ispezione e di sorveglianza".*
Invece, se non vuole vedersi "convertire" *di fatto* in un socio accomandatario, egli non potrà compiere autentici atti di amministrazione o di gestione, per quanto questo possa essere frequente in una farmacia.
Beninteso, come accennato, lo statuto – ma anche la stessa condotta dei soci accomandatari – possono concretamente ampliare quel poco che le disposizioni civilistiche permettono sulla carta all'accomandante e quindi, oltre a deleghe e procure varie, egli può essere ammesso a partecipare alla formazione della volontà sociale, ma le scelte amministrative e gestionali finali sono e restano

ineludibilmente [pena le conseguenze di cui si è detto] prerogativa esclusiva dei soci accomandatari.
Abbiamo parlato un attimo fa di trasformazione "*di fatto*" dell'accomandante "invadente" in socio accomandatario, perché *di diritto* la sas resta *sempre* una sas e l'accomandante resta *sempre* un accomandante, perciò anche nel caso di una sua ingerenza negli affari sociali e pur assumendo in questa evenienza, come si è visto, una "*responsabilita' illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali".*
Dunque, detto altrimenti, neppure in una tale ipotesi la sas si modifica *ipso iure* in una snc, e questo per la tipizzazione delle forme di società volute dal codice.
Da ultimo, proprio perché l'accomandante è sostanzialmente un mero socio di capitali, può partecipare a una sas in questa veste - se ricordate quel che ha detto la Corte Costituzionale circa la migliore interpretazione del disposto sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91, quello che contempla la condizione di incompatibilità con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*" – anche un qualunque impiegato pubblico o privato, come d'altronde pure un avvocato o un qualsiasi altro professionista "a tempo pieno", purché [almeno fino a quando la Consulta non dirà diversamente, come è possibile che avvenga] non si tratti di un farmacista che svolga l'attività in un'"altra farmacia".
Se non rientra allora in quest'ultima eventualità, alla vs sas, in definitiva, il vs accomandante può legittimamente partecipare, anche se - è chiaro - per evitare ulteriori pregiudizi alla sas è necessario naturalmente che gli accomandatari richiamino formalmente all'ordine il loro compagno di cordata, pronti all'adozione di qualsiasi "provvedimento".

(*gustavo bacigalupo*)

28/04/2021 - La presenza della farmacia in rete

Quanto è utile promuovere la farmacia attraverso i vari canali che Internet mette a disposizione?

È inutile dire come oggi Internet abbia assunto un ruolo fondamentale non solo nella vita privata ma anche in quella imprenditoriale.
La rete, infatti, può essere immaginata come la più grande "piazza" che l'imprenditore ha a disposizione per promuovere la propria impresa, non ultimo il farmacista.
La "mera" predisposizione di un sito web non è sufficiente a catturare l'attenzione della clientela, in quanto rischierebbe si essere una "vetrina" passiva; questo, infatti, deve essere gestito in maniera efficiente in modo da garantire la visibilità dell'azienda conferendole un'immagine interessante, innovativa, diretta ed aggiornata.
Puntare sulla sola apertura del sito senza dedicargli le dovute cure, esclusivamente perché ad oggi ce lo hanno tutti, non solo non sarà produttivo, ma addirittura controproducente.
Ad esempio se sul nostro sito mettiamo in offerta delle creme solari, e poi non lo aggiorniamo, magari dei potenziali clienti andranno a vedere quella promozione a gennaio, ossia completamente fuori stagione, e quindi quella comunicazione non solo sarà inefficace e inutile, ma la cosa peggiore è che sarà dannosa per la nostra immagine, poichè il cliente percepirà la "trasandatezza" del nostro sito svalutando la nostra serietà , in quanto tutto ciò produce un impatto negativo.
Il sito, inoltre, dovrà essere semplice e diretto, ma mai banale; infatti la clientela dovrà essere sempre stimolata così da essere catturata ed avere la voglia di visitare la Vostra farmacie e/o, nel caso ne aveste uno, acquistare dal vostro *e-commerce*.

(matteo lucidi)

29/04/2021 - Oneri deducibili e detraibili: differenze e convenienze

In vista della prossima dichiarazione dei redditi vorrei un chiarimento sulla differenza tra oneri detraibili e oneri deducibili: in particolare, come e in che misura gli uni e gli altri impattano sul calcolo delle imposte dovute?

L'argomento è stato affrontato in passato e anche più di una volta ma è sempre utile tornarvi [anche se rapidamente], perché nel linguaggio comune le due aggettivazioni "*deducibile*" e "*detraibile*" tendono a sovrapporsi, generando confusione, quando invece vi è una sostanziale (e sostanziosa) differenza, come vedremo subito.

➢ ***Le DETRAZIONI FISCALI***

Quando alcune spese [come, ad esempio, quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione] possono essere utilizzate *per diminuire l'imposta da pagare*, si parla di *detrazioni.*
Le detrazioni non sono altro, quindi, che uno sconto sull'imposta da liquidare, calcolato in percentuale della spesa stessa [che per le spese sanitarie è ad esempio del 19%].
La detrazione presenta, però, un inconveniente non di poco conto: se è superiore all'imposta, per la differenza essa viene perduta, e dunque – salve alcune eccezioni - una volta "azzerata" l'intera imposta dovuta, l'eventuale rimanenza diventa inutilizzabile.
Questa situazione si verifica tipicamente quando si hanno molte spese detraibili ma un reddito, e conseguentemente un'imposta, piuttosto bassi [un esempio ricorrente: detrazioni rilevanti per ristrutturazioni edilizie e/o spese mediche, ma redditi di modesta entità].

➢ ***LE DEDUZIONI FISCALI***

Diversamente, altre spese [si pensi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e/o volontari, alle erogazioni liberali in favore degli enti *non profit*, ecc.] possono *ridurre* il *reddito complessivo* su cui calcolare l'imposta dovuta.
In questo caso parliamo appunto di *deduzioni*.
Se perciò la detrazione, per così dire, "brucia" l'imposta per un pari ammontare, la deduzione "brucia" il reddito complessivo imponibile, sempre per un pari ammontare, con la conseguenza che l'imposta dovuta sulla quota di reddito "bruciata" – calcolata in base alle aliquote marginali degli scaglioni di reddito che coprono, per l'appunto, tale quota - viene risparmiata.

La deduzione - in termini assolutamente generali, s'intende – si lascia pertanto preferire alla detrazione perché, come si è visto, agisce sulla base di calcolo dell'imposta, cosicché - per effetto della progressività delle aliquote – la *deduzione* risulterà tanto più vantaggiosa quanto più sarà alto il reddito complessivo e quindi l'aliquota con cui si calcola l'imposta risparmiata.

(stefano civitareale)

29/04/2021 - Lo "sconto in fattura" anche per le spese di riqualificazione energetica sostenute dalla farmacia nel 2021

Posso usufruire dei crediti fiscali per gli acquisti di climatizzatori con pompa di calore ad alta efficienza da installare nei locali della farmacia che conduco in locazione?

La risposta al Suo quesito è affermativa.
La *Legge di Bilancio 2021* ha infatti prorogato per tutto il 2021 la possibilità di usufruire dello *sconto in fattura* - in alternativa alla "naturale" detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi - per le *spese di riqualificazione energetica*.
Nel Suo caso specifico, tuttavia, la detrazione spetta a condizione che la detenzione dell'immobile - oggetto dell'intervento agevolabile - risulti da un contratto di locazione regolarmente registrato al momento del sostenimento delle spese e che naturalmente vi sia il consenso del locatore.

(andrea raimondo)

30/04/2021 - Cessione del credito d'imposta a un familiare

Con una delle "classiche" sue risposte a quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto - avente diritto a un *credito di imposta* che derivi da interventi edilizi - può cederlo *anche a un suo familiare*.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha specificato che *i crediti ottenuti mediante interventi effettuati nel 2020 e 2021*, quali:

- Bonus ristrutturazioni;
- Ecobonus;
- Bonus facciate;
- Superbonus 110% [che a sua volta include interventi antisismici, installazioni di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici];

possono essere ceduti ai fornitori che realizzano gli interventi, a istituti di credito e intermediari finanziari e anche a persone fisiche tra le quali *rientrano anche i familiari dell'interessato.*
Per perfezionare la cessione del credito sarà comunque necessario – come d'altronde è la regola - renderla nota all'Agenzia delle Entrate con *apposita comunicazione in modalità telematica*, utilizzando il modello predisposto *ad hoc*.

(francesco raco)

03/05/2021 - L'emissione di un documento di reso/annullo di uno scontrino… […precedentemente battuto da un altro registratore telematico]

In farmacia ho due registratori telematici.
Qualche giorno fa abbiamo emesso un documento commerciale al Sig. Rossi sull'RT n. 1; il giorno seguente, a seguito del reso da parte del cliente, ho emesso sull'RT n. 2 il documento di reso.
Come devo comportarmi?

Nel caso da Lei descritto si dovrà procedere sul RT n. 2 inserendo in *modalità manuale*:

- la matricola del *dispositivo* del documento commerciale [nel caso di specie l'RT n. 1];
- la data del *documento* stesso;
- l'identificativo del *documento commerciale* emesso dall'RT n.1;
- le aliquote iva delle operazioni oggetto di reso/annullo;
- il codice lotteria, qualora presente nel documento commerciale di riferimento.

Tutte tali indicazioni andranno riportate anche sul documento di reso/annullo.

(*marco righini*)

03/05/2021 – Se il socio svolge un altro lavoro

Siamo due soci di una snc ma il mio collega non lavora in farmacia se non saltuariamente, perché svolge in realtà un'attività di consulenza per un grossista che non intende lasciare.
C'è qualche rischio che lui sia considerato non compatibile?

Stando all'interpretazione che il *parere* del Consiglio di Stato del 3.1.2018 ha inteso assumere rispetto a "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato*" [condizione di incompatibilità prevista sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91], è incompatibile con lo *status* di socio anche lo svolgimento di un'*attività di lavoro autonomo*, quando però sia svolto con regolarità e continuità e anche con risultati [specie sotto il profilo economico] tali da rivelarsi un'attività lavorativa *assorbente*.
E questo vale perfettamente anche quando il socio sia un farmacista che svolga tale sua professione al di fuori della farmacia sociale e dunque in regime di lavoro autonomo, come sarebbe proprio il caso descritto nel quesito [essendo ragionevole credere che l'azienda grossista richieda a quel socio prestazioni di lavoro nel concreto "*assorbenti*"].
Senonché, come del resto dovrebbe ormai essere noto, egli potrà mantenere la sua odierna partecipazione sociale laddove l'attuale snc fosse trasformata in una sas e quel socio vi assumesse la veste di socio accomandante senza naturalmente rivestire nessun ruolo apicale nella società come tale e/o nella farmacia sociale.
Almeno in questo momento, invece, un tale "rimedio" non varrebbe nell'ipotesi in cui un socio prestasse all'esterno della società una *qualsiasi* attività di lavoro in un'"*altra farmacia*" [diversamente incappando infatti nell'incompatibilità sub b) dello stesso art. 8] o nell'ambito dell'industria farmaceutica [diversamente incappando nell'incompatibilità *inderogabile* sub c) sempre dello stesso articolo].

Ma anche qui, e ci riferiamo particolarmente all'ipotesi sub b), la Corte Costituzionale potrebbe optare per la stessa interpretazione estensiva data alla condizione sub c).
Probabilmente ne sapremo di più tra non molto.

(*gustavo bacigalupo*)

04/05/2021 – Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 [modificata per quanto *infra* precisato dalla Legge di Bilancio 2021], come abbiamo anticipato nelle Sediva News dell'1 e del 3 febbraio u.s., ha concesso *alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi* (acquisiti anche in leasing) *un credito d'imposta*, in sostituzione del super e iper ammortamento.
Si tratta in particolare, lo ricordiamo:
A - *per gli acquisti di beni strumentali INDUSTRIA 4.0*
[robot, distributore automatici collegati al gestionale, casse automatiche, etichette elettroniche, alcuni frigoriferi collegati al gestionale] *effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020*, **di un credito d'imposta pari al 40% del costo sostenuto**, che aumenta **al 50%** [a seguito delle modifiche apportate appunto dalla Legge di Bilancio 2021] *per gli acquisti*, anche in questo caso, *effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021*, ovvero *fino al 30 giugno 2022* ma a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo;
B - *per gli acquisti degli ALTRI beni strumentali*
[arredamento, attrezzature, impianti e macchinari, macchine d'ufficio elettroniche, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, registratori telematici, stigliature e software] *sempre effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020*, **di un credito d'imposta pari al 6% del costo sostenuto**, che aumenta **al 10%** [sempre a seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2021] *per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021*, ovvero *fino al 30 giugno 2022* ma a condizione anche qui che, entro il 31 dicembre 2021, risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo;
Per poter usufruire del beneficio è tuttavia necessario che le fatture riportino il riferimento all'"*art. 1, comma 188 della l. 160/2019*" per gli acquisti dei beni indicati **sub B**, effettuati fino al 15 novembre 2020 e all'"*art. 1, commi 1054 e 1055 della l. 178/2020*" per gli acquisti indicati sempre sub b) successivi e sino al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 alle condizioni sopra dette, mentre per gli acquisti dei beni indicati **sub A** effettuati fino al 15 novembre 2020 il riferimento è all'"*art. 1, comma 189 della l. 160/2019*", e all'"*art. 1, commi 1056 e 1057 della l. 178/2020"* per gli acquisti successivi e sino al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022, sempre alle condizioni sopra dette.
Inoltre, è richiesto il rispetto da parte dell'azienda delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori, e dunque è opportuno richiedere al proprio consulente del lavoro il DURC da conservare ed esibire nel corso di eventuali verifiche e, nel caso in cui l'azienda non annoveri dipendenti, il certificato di regolarità contributiva ENPAF.
*Il **CREDITO D'IMPOSTA**, attenzione, è spendibile*:
- per gli acquisti indicati sub A effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, *in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni*;
- per gli acquisti indicati sempre sub A, ma effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022, alle condizioni sopra dette, *in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni*.
- per gli acquisti indicati sub B effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, *in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno successivo alla loro entrata in funzione e perciò a decorrere dall'anno 2021*;
- per gli acquisti indicati sempre sub B, ma effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 alle condizioni sopra dette, *in un'unica soluzione a decorrere dall'anno dell'entrata in funzione dei beni*, sempreché il fatturato dell'azienda sia inferiore a 5 milioni di euro [per le aziende con fatturato superiore, invece, il credito è spendibile in *tre soluzioni annuali*].
*Il ns. Studio sta rendendo noto **singolarmente alle farmacie assistite** l'importo del credito d'imposta a ciascuna di esse spettante in dipendenza dei detti investimenti, importo che verrà pertanto compensato [con le modalità ivi indicate] con altri debiti tributari nel primo Mod. F24 utile.*

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

05/05/2021 – L'attività di riscossione slitta ancora: nuova scadenza il 31 maggio 2021

Con un *comunicato stampa* del 30 aprile 2021, il MEF ha annunciato la prossima emanazione di una norma che sancirà lo slittamento *dal 30 aprile al 31 maggio 2021* del termine di sospensione delle attività di riscossione.
Si tratta, come si vede, di una mini proroga di un solo mese e pertanto la situazione che si prospetta è la seguente:

- *è sospeso fino al 31 maggio 2021* l'invio di nuove cartelle e quindi è sospesa anche la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
- *devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021* i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della Riscossione.

Come si ricorderà, la norma di riferimento è sempre l'art. 68 del *Decreto Cura Italia* che aveva sospeso i termini - scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Tale disposizione originaria - con il perdurare della situazione emergenziale - è stata successivamente prorogata più volte ad opera degli altri decreti anti Covid succedutisi nei mesi seguenti sino ad arrivare all'ultima proroga contenuta nel c.d. *Decreto Sostegni* (v. Sediva News del 30/03/2021) con il quale si è fissato al 30 aprile il termine ultimo di sospensione dell'attività di riscossione.
Questo slittamento al 31 maggio delle attività dell'Agente della Riscossione ha però un effetto a catena anche sulla ripresa dei versamenti.
Tuttavia, i versamenti oggetto di sospensione – come già anticipato - *vanno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 giugno 2021*, e in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare appunto entro il predetto termine di pagamento del 30 giugno p.v.
Bisogna anche precisare che, durante il periodo di sospensione, *l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare* (es. fermo amministrativo o ipoteca) *o esecutiva* (es. pignoramento).
La stessa proroga, inoltre, è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch'essa infatti è stata prorogata al 31 maggio p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° giugno 2021.
Nulla, invece, dovrebbe cambiare in merito al versamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio, anch'esse oggetto infatti di slittamenti in passato (v. Sediva News del 19/04/2021).
Per questi versamenti, dunque, resta confermato il calendario definito con il *Decreto Sostegni*: versamento entro il 31 luglio 2021 per le rate 2020 ed entro il 30 novembre 2021 per quelle di quest'anno.

(*andrea raimondo*)

05/05/2021 – Una società di recupero crediti troppo insistente

Sono titolare di farmacia e, causa l'emergenza sanitaria, ho accumulato qualche debito di troppo.
Naturalmente intendo saldare tutti i fornitori, ma in questi giorni sto ricevendo parecchie chiamate di società di recupero crediti a me sconosciute che però mi avvisano che se la posizione non viene definita verrà avviata una procedura di pignoramento.
E' possibile questo?

Un sempre maggior numero di imprese – questo è vero - si affida proprio a società di recupero crediti, ma nessuna di esse può minimamente avviare di per sé una qualunque procedura di pignoramento o simile.
Dobbiamo quindi pensare che anche nel Suo caso si tratti di società che - con sistemi ovviamente deprecabili e che spesso ricadono nel penale – mirano a spaventare il debitore con queste intollerabili azioni di *pressing* psicologico facendo balenare chissà quali conseguenze per l'impresa debitrice.
Ma in realtà il pignoramento, come del resto anche le altre misure che vengono generalmente minacciate da queste figure, non possono essere disposte che dal giudice, anche se – e qui il discorso evidentemente cambia – i veri portatori del credito della farmacia [che naturalmente non possono aver ceduto tale posizione a chicchessia perché diversamente il debitore ne avrebbe avuto formalmente conoscenza] potrebbero pur sempre agire per vie legali, ma in tal caso la farmacia sarebbe messa nelle condizioni di conoscere pienamente e tempestivamente l'iniziativa.
D'altronde, salvi i casi di particolare consistenza del credito, nessun fornitore ha interesse a pregiudicare irreparabilmente i rapporti con la sua clientela [tantomeno una clientela ancor oggi di grande riguardo come le farmacie…] e dunque a misure estreme si ricorre in vicende altrettanto estreme.

(*cesare pizza*)

06/05/2021 – 5 brevi domande [e brevi risposte] sull'obbligo di vaccinazione

➢ *Sono un farmacista e non vorrei assolutamente vaccinarmi: posso evitare la sospensione dall'albo?*

Come ci pare di aver ampiamente già chiarito nell'analisi del DL [v. Sediva News del 14/04/2021: "*Per chi vale l'obbligo vaccinale*"], la persistente inadempienza all'obbligo vaccinale non determina la sospensione dall'albo [dei farmacisti], ma soltanto "*la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*" [art.4 comma 6 D.l. 1° aprile 2021 n. 44].
La sospensione, dunque, non è e non può essere relativa all'albo professionale, ma allo svolgimento delle attività lavorative che implicano contatti interpersonali e che quindi possono contribuire ad aumentare il rischio di contagio.

➢ *2. Un nostro collaboratore, farmacista, nonostante il duplice invito della ASL non si sottopone al vaccino, ma nella farmacia non c'è la possibilità di adibirlo ad altre mansioni, né di farmacista né di livello inferiore: dovrò comunque corrispondergli lo stipendio?*

Premesso che sorprende la celerità con cui la Regione e la ASL competenti hanno svolto le attribuzioni loro conferite dal DL, al punto che la ASL ha addirittura già invitato due volte (!) a vaccinarsi il vs dipendente, ribadiamo che il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire a mansioni diverse e/o inferiori il dipendente *no vax* per tutto il tempo in cui egli si sottrae all'obbligo vaccinale.
Tuttavia, per il caso in cui questa soluzione non si riveli materialmente possibile, il comma 8 dell'art. 4 precisa che *"per il periodo di sospensione […], non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato*".
In un quadro del genere, quindi, e dando naturalmente per scontato che la farmacia non consenta minimamente – come Lei riferisce - una diversa destinazione lavorativa del

dipendente *no vax*, questi potrà essere effettivamente sospeso dall'attività lavorativa, senza diritto ad alcuna retribuzione: ma, aggiunge il comma 9 dell'art. 4, "*la sospensione di cui al comma 6* [N.B. e anche quella di cui al comma 8] *mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"* [quando la pandemia sarà verosimilmente e sperabilmente cessata].

➢ *3. Una nostra commessa non è vaccinata, ma le sue condizioni di salute non lo permettono.*

Secondo il disposto del comma 2 dell'art. 4 del DL, "*Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita."*

Perciò, in queste evenienze, non si applicano le disposizioni del DL che disciplinano per l'appunto i casi di inadempimento all'obbligo di vaccinazione.

➢ *4. Se il farmacista collaboratore presenta i risultati di analisi che certificano l'alta presenza di anticorpi, pur non avendo ricevuto il vaccino, sarà esonerato dal farlo? In questo caso potrà lavorare al banco?*

La sola deroga prevista dal DL all'obbligo vaccinale è quella appena ricordata nel par. 3 e comunque spetta al medico di medicina generale valutare se l'alta concentrazione di anticorpi possa costituire un fattore di rischio per la salute a seguito dell'inoculazione del vaccino, oltre che per l'esercizio dell'attività lavorativa [quella al "banco", ad esempio].

Ed è chiaro che questo vale sia per il collaboratore che per qualunque *operatore di interesse sanitario* dipendente della farmacia.

➢ *5. Sono un titolare individuale di farmacia ed un mio magazziniere si rifiuta di fare il vaccino, nonostante l'invito della Asl. Posso licenziarlo o per il momento posso solo limitarmi a sospenderlo dal lavoro?*

Questa è una domanda che sorprendentemente è stata posta con frequenza, nonostante sia una vicenda ben chiara.

In questo momento, e fino al 30 giugno p.v., permane infatti il *divieto generale di licenziamento*, che però si protrarrà fino al 31 ottobre anche se per i soli settori destinatari dell'assegno ordinario e della cassa in deroga.

Il divieto non opera soltanto quando ricorra una "giusta causa".

In ogni caso, ed è quel che conta, per il vs. magazziniere *no vax* – oltre a non essere ragionevolmente qui configurabile una "giusta causa" – è lo stesso DL a dettare la misura che la farmacia ha a disposizione nei suoi confronti quando, come abbiamo visto, egli non sia adibibile per condizioni oggettive aziendali ad altre mansioni, e si tratta della sospensione del trattamento economico per tutto il periodo in cui si protrae l'inadempimento all'obbligo vaccinale con il già ricordato limite temporale del 31 dicembre 2021.

(cecilia v. sposato – matteo lucidi – cesare pizza)

07/05/2021 – Debuttano nel mod. 730 le erogazioni liberali da Covid-19

Le erogazioni liberali da Covid 19 debuttano nel *mod. 730*, la cui versione *precompilata* sarà disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 10/5/2021 e dovrà essere inviata entro il 30/9/2021.

Ricordiamo che per tali donazioni effettuate in favore:

- *dello Stato,*
- *delle regioni,*
- *degli enti locali territoriali,*
- *di enti o istituzioni pubbliche,*
- *di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti*

spetta una *detrazione del 30%* nel limite massimo di spesa di *30 mila euro*.

ATTENZIONE: per valorizzare le erogazioni in natura si deve fare riferimento alla regola del valore normale di cui all'art. 9 TUIR: in pratica il loro valore commerciale attuale.

In sede di compilazione del *Mod. 730/2021*, per usufruire della detrazione, si dovrà indicare nel *Quadro E* (righi da E8 a E10):

- *in colonna 1, il codice 72, che identifica il tipo erogazioni;*
- *in colonna 2, l'ammontare dell'erogazione effettuata, entro il precisato tetto di spesa agevolabile.*

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione *"Oneri detraibili"* (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il medesimo codice onere 72.

Per dare un'idea della misura del beneficio fiscale un semplice esempio potrà essere d'aiuto.

Per una erogazione di 2.000 euro (da indicare in colonna 2 come detto sopra), nel "*calcolo delle detrazione*" (Mod. 730-3/2021) per queste erogazioni liberali, si riporterà:

2.000 x 30%= 600 euro.

Ricordiamo infine che sono escluse dal diritto alla detrazione *le erogazioni liberali in denaro se effettuate con metodi non tracciabili*.

(stefano civitareale)

07/05/2021 – Tutti i proprietari dichiarano il reddito di locazione… […a prescindere da chi è l'effettivo beneficiario]

Il reddito di locazione va dichiarato – ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 917/1986 – *da tutti coloro che vantano il diritto di proprietà* (come nel Suo) *o un diritto reale di godimento sull'immobile*, indipendentemente dall'effettiva percezione del canone.

Ne deriva che, nel caso proposto, il reddito dovrà essere dichiarato da tutti e non solo da Sua madre, nonostante sia proprio lei a beneficiarne interamente.

(andrea raimondo)

07/05/2021 – L'Iva agevolata sugli acquisti di "beni finiti" nelle manutenzioni straordinarie

Nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria di un mio immobile ad uso abitativo (non prima casa), nel caso di acquisto diretto di "beni finiti", ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore?

Oppure, per usufruirne è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d'opera che esegue i lavori?

In linea generale, come noto, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire appunto dell'aliquota Iva ridotta al 10%.
Questa agevolazione, tuttavia, si applica *in principio* – come del resto è sempre stato - sulle *prestazioni dei servizi* resi dall'impresa che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'aliquota agevolata si applica, è vero, anche sulla cessione dei beni, ma soltanto se *la cessione viene operata nell'ambito del contratto di appalto*.
Non spetta, pertanto, sugli acquisti effettuati direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

(*marco righini*)

10/05/2021 – Sulla "mezzeria" [e non solo] il Tar Lazio fa proprie le tesi del CdS

Non era per niente scontato, vista la disinvoltura con cui i giudici amministrativi si disallineano talora dai loro stessi precedenti, per di più senza darne alcun conto, come vedremo meglio quando parleremo una buona volta dell'inopinato ribaltone del Consiglio di Stato con la decisione n. 2240 del 15/3/2021.
Almeno il Tar Lazio [n. 4527 del 16/4/2021] ha invece scelto – quanto alle *mezzerie* delle vie di confine comuni a due sedi farmaceutiche, che è il tema su cui oggi stiamo tornando - di non discostarsi dalle tesi espresse dal CdS nella fondamentale decisione n. 1976 del 19/03/2020 [sulla quale v. Sediva News del 27/3/2020: "*Il Consiglio di Stato contro la "mera fissazione di confini" tra le sedi*"], fornendo anzi qualche nuovo spunto applicativo.
Ricordiamo che il citato CdS n. 1976/2020 - riformando Tar Abruzzo n. 68/2019 – aveva affermato *l'inapplicabilità del "criterio della mezzeria" quando dalla configurazione/descrizione di due sedi adiacenti non possano trarsi indicazioni specifiche che, nella delimitazione dei rispettivi ambiti di pertinenza, presuppongano che l'amministrazione abbia scelto di far passare il confine proprio lungo la mezzeria ideale della via che è ad esse comune*.
In particolare, seguendo questa chiara linea guida, il Consiglio di Stato aveva precisato che - per poter assumere la *mezzeria* come invalicabile linea di confine e quindi di rigida separazione tra due sedi contermini - sarebbe stato necessario [nella fattispecie decisa dal CdS in quella circostanza, naturalmente] che, almeno per una delle due, fossero stati precisati i numeri civici di pertinenza, "*appartenendo conseguentemente gli altri numeri civici all'altra zona pur in assenza di una specifica indicazione*".

Come vediamo, quindi, il "criterio della mezzeria" deve in realtà ritenersi tuttora operante anche per il Consiglio di Stato ma sol quando - con riguardo evidentemente a una via di confine comune a due sedi *esattamente delimitate* - vengano precisati e distinti i due versanti di appartenenza [numeri civici pari o dispari, o indicazioni del genere], perché se invece specificazioni in tal senso mancano - e generalmente mancano, dato che per lo più una via di confine tra due sedi adiacenti figura nel perimetro di entrambe senza alcun indizio circa la sua riferibilità all'una o all'altra - quella via deve essere considerata ascrivibile "*ambo i lati*" indifferentemente all'una e all'altra sede.
Ora, il caso esaminato dai giudici romani è appunto quello di un titolare di farmacia che propone ricorso contro il provvedimento di riconoscimento - a favore della società costituita tra i vincitori in forma associata in un concorso straordinario - della titolarità di un esercizio di nuova istituzione assumendone l'illegittimità per essere quest'ultimo ubicato bensì su una via di confine comune alla sede del ricorrente e a quella neoistituita e però nel lato che avrebbe dovuto secondo il ricorrente ritenersi [*nonostante l'assenza di qualsiasi indicazione*] di pertinenza della sua sede, essendo, rispetto a quella neoistituita, il lato esterno all'ideale linea di *mezzeria*.
Ma il TAR respinge il ricorso allineandosi perfettamente al Supremo Consesso e affermando che, "*in assenza di ulteriori specificazioni da parte degli atti adottati dal Comune*", e tenuto conto della nuova concezione della programmazione e della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio [che esclude ormai rigide delimitazioni e demarcazioni invalicabili tra le sedi confinanti] nessun elemento né letterale, né logico autorizza la lettura del provvedimento impugnato proposta nel ricorso per sostenerne l'illegittimità per aver "*violato la linea di mezzeria permettendo alla nuova farmacia di invadere l'area riservata alla sede*" del ricorrente.
Del resto, prosegue il Tar, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale è andata sempre più nella direzione di un "*alleggerimento dell'obbligo dei Comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche*" che comporta necessariamente anche "*l'ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire i propri esercizi, nel rispetto della distanza di 200 m ancora prevista, in tutto l'ambito ad asse assegnato, senza alcuna ulteriore limitazione come la "linea di mezzeria", per questioni di parità di trattamento rispetto alle sedi di più risalente istituzione, che altrimenti conserverebbero una ingiustificata posizione di vantaggio e di "esclusiva", e di tutela della concorrenza*".
Quest'ultima notazione è un altro passo avanti perché, se non sbagliamo, è la prima volta che il giudice amministrativo accenna in sostanza alla questione della "convivenza" tra sedi [di vecchia istituzione] esattamente configurate e sedi [di nuova istituzione] descritte sommariamente, che d'altronde abbiamo posto già nella Sediva News del 12.04.2017 ["*La difficile convivenza di "sedi" definite e "zone" indicate in forma semplificata*"] e che comprensibilmente il Tar Lazio lambisce soltanto, utilizzandola tuttavia come argomento ulteriore a sostegno della sua decisione.
Ma è proprio questo il problema da risolvere in un futuro più o meno prossimo, perché una tale "convivenza" non può che generare incertezze, come stiamo vedendo in questi ultimi anni.

(*romina raponi – gustavo bacigalupo*)

11/05/2021 – Donazione o patto di famiglia?

A causa delle mie condizioni di salute vorrei cominciare ad organizzare il trasferimento della farmacia a mio figlio,

farmacista abilitato, che ha sempre lavorato insieme a me nella farmacia, dimostrando la capacità di poter gestire al meglio l'impresa. Ho anticipato le mie intenzioni a mia moglie e all'altro mio figlio che mi hanno lasciato carta bianca. Leggendo i vs. studi ho visto che spesso parlate di donazioni ma anche di patti di famiglia proprio per i passaggi generazionali. In questo caso che cosa mi consigliate?

Non c'è dubbio che ai fini del "passaggio generazionale" – se questo è lo scopo primario e magari anche immediato che Lei vorrebbe perseguire – possono essere adottati ambedue gli strumenti giuridici che Lei cita.
Ci pare tuttavia che, perlomeno in una vicenda abbastanza semplice come parrebbe essere la vostra, si lasci preferire - perché verosimilmente anche più congeniale - il patto di famiglia.
Una donazione, infatti, anche se il donante vi apponesse degli oneri (c.d. *modali*) a carico del donatario [come un vitalizio a favore dello stesso donante, magari con il diritto di accrescimento con il coniuge, oppure come il pagamento di una somma di denaro a favore dell'altro figlio, ecc.], così da ridurre in termini consistenti il valore della liberalità, lascerebbe in qualche misura irrisolto il problema della valutazione, anzi *rivalutazione*, della farmacia donata al momento del decesso del donante, un aspetto che nei fatti può rivelarsi spesso laborioso e contestabile.
Si tratta di un passaggio ineludibile in sede successoria, laddove infatti al *relictum* è necessario aggiungere figurativamente il *donatum* e sul valore complessivo risultante calcolare la quota c.d. disponibile e quelle di riserva dei legittimari e dunque, in ultima analisi, calcolare e ricalcolare eventuali lesioni di queste ultime.
Sono insomma operazioni talora complicate che invece il *patto di famiglia* risolve o può risolvere, per così dire, "a monte", dato che per la sua validità è necessario che siano presenti e prestino il consenso *tutti i legittimari*, essendo d'altra parte direttamente il cod.civ. a escludere per gli altri legittimari l'esperibilità delle azioni di riduzione e della collazione ai sensi dell'art. 768 quater cod. civ.
È chiaro però che all'interno stesso del *patto di famiglia* potranno/dovranno ragionevolmente essere liquidati – con riguardo all'azienda o alla quota sociale oggetto del *patto* – gli altri legittimari, per i quali il rogito potrà prevedere oneri a carico dello stesso disponente come anche oneri a carico del beneficiario della farmacia [pur se parte della dottrina considera percorribile nel *patto di famiglia* soltanto la prima ipotesi].
Sono comunque temi, s'intende, che meritano adeguati approfondimenti caso per caso.

(*matteo lucidi*)

11/05/2021 – Le alternative al sito web

Conosco l'importanza di avere un buon sito internet per promuovere la farmacia, come anche voi avete ben detto, ma lo stesso discorso in realtà mi pare possa essere fatto anche per gli altri canali tipo proprio i tanto vituperati social network.

Un uso ragionato dei *social network* [vedi *Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin* ecc..] può rappresentare contemporaneamente un'ottima alternativa e un ulteriore sostegno per il sito web.
Quante volte, visitando i nostri profili *social* o semplicemente entrando nel menù principale magari di un canale *YouTube*, ci siamo imbattuti in *brand* e marchi che hanno catturato la nostra attenzione all'istante sfruttando l'impatto di "corridoi visivi".
Una grande quantità di marchi ha compreso in anticipo tale possibilità e ha immagazzinato informazioni e dati grazie alle piattaforme *social*, riuscendo a "centrare in pieno" l'obiettivo: trovare un messaggio pubblicitario *ad hoc* tale da rivolgersi a tutte le categorie di clientela.
I social network, tuttavia, non devono avere come fine la "mera" vendita dei prodotti, ma devono avvicinare il cliente alla farmacia, trasmettendo un'immagine affidabile e desiderabile, in modo da fidelizzarlo.
L'impatto dei *social network* nelle nostre vite è decisamente cambiato rispetto agli inizi: basti pensare all'utilizzo dei "*like*" agli albori dei *social* che era molto più ragionato rispetto ai tempi odierni.
Oggi, infatti, "inondare" la bacheca *Facebook* – o di qualunque altro *social* - di un nostro cliente "intasandola" di promozioni e sconti rischia di produrre, come abbiamo osservato qualche tempo fa, l'effetto contrario a quello desiderato creando magari perfino un fastidio per il continuo e pressante "essere taggato" dalla nostra pagina *social*.
Questo non vuol dire, s'intende, che l'era della promozione sui *social network* sia tramontata: si è semplicemente evoluta anche considerando lo sviluppo delle nuove tecnologie che hanno trasportato il mondo *social* dal *pc* allo *smartphone*/*tablet*.
L'utilizzo sempre più frequente di questi *device*, e un netto calo dell'attenzione degli utenti, ci ricorda che il messaggio promozionale deve essere diretto e immediato, tale comunque da catturare l'attenzione di un cliente e/o potenziale cliente che va sempre più di fretta.
Non a caso, quest'ultimo punto è oggetto di una nuova apposita disciplinata sviluppata nel corso di questi ultimi anni: il *mobile marketing*.
Tenendo conto dei requisiti cui abbiamo appena accennato, il cliente sarà portato ad accogliere i nostri messaggi promozionali, e a rivolgersi a noi sempre più spesso, specie se ha la percezione che possiamo offrirgli informazioni che per lui hanno un valore e un'importanza di rilievo sulla sua "quotidianità".
In questo senso dobbiamo essere bravi, in definitiva, a inviare messaggi capaci di sfruttare i "micro momenti" in cui l'utente usa il suo *smartphone* o il suo *tablet* per "staccare", per rilassarsi, e riuscire a ottenere la sua attenzione, fornendogli informazioni per lui importanti che altrimenti non avrebbe il tempo di leggere, cercare o acquisire in altro modo.
Come per il sito web, la semplice creazione di un profilo *social* non è sufficiente a perseguire gli obiettivi di cui sopra, se non viene accompagnata dall'accorta consulenza di un esperto del settore, il c.d. *social media manager*.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

11/05/2021 – Operazione con l'estero e *nota di variazione*

Quasi un anno fa abbiamo acquistato una licenza di un software da un fornitore americano; poco dopo abbiamo dato disdetta e siamo stati rimborsati di quanto pagato. Tuttavia, nonostante numerose richieste, non abbiamo ricevuto alcuna nota di credito. Come possiamo procedere per non incorrere in sanzioni o problemi?

In base alla normativa vigente (art. 26 dpr 633/72), il fornitore ha *un anno di tempo* per [emettere la *nota di credito* a riduzione o annullamento del documento di vendita, sia nel caso di cessione di beni che di prestazione di servizi.
Tuttavia, nel Vostro caso, potete produrre direttamente una *nota di variazione in diminuzione* per sopperire alla mancanza del Vs. fornitore, avendo facoltà di generarla elettronicamente o in modalità analogica.
Nel caso in cui decidiate di emettere una *nota di variazione elettronica*, dovrete utilizzare il documento TD17 – *Integrazione/autofattura per acquisto servizi* e non il "classico" TD4 – *Nota di credito*: in questo caso, non avrete bisogno di comunicare la variazione dei dati tramite *esterometro*, comunicazione invece necessaria qualora optaste per una fattura cartacea.

(*francesco raco*)

12/05/2021 - Conferire la farmacia in una società con il coniuge… […professore universitario]

Ormai dovrebbe essermi consentito conferire la farmacia in società con mia moglie nonostante lei sia titolare di cattedra universitaria.
Potete confermarmelo con qualche consiglio pratico?

Effettivamente, come abbiamo più volte sottolineato nell'ultimo anno, l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, e poi avallata dal Consiglio di Stato, circa la condizione di incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*", vi permette di costituire una srl o una sas in cui Sua moglie possa figurare come mero socio di capitale [socio accomandante nel caso di una sas] senza rivestire ruoli apicali o dirigenziali nella società e neppure, ove sia farmacista, la direzione responsabile della farmacia sociale.
Il CdS, per la verità, ha aderito alla sentenza della Corte anche nel passaggio in cui la decisione della Consulta fa salvi eventuali prescrizioni normative che escludano una partecipazione di semplice capitale, e, partendo da questo presupposto, ha ritenuto non applicabile l'interpretazione estensiva della Corte nei primi tre anni di titolarità delle compagini assegnatarie di farmacie nei concorsi straordinari. Ma questo indubbiamente non è il vostro caso.
Quanto ai "consigli pratici", ci pare che per voi non sia certo complicato mantenervi nello statuto societario al di qua del limite segnato, per Sua moglie, dalla sentenza costituzionale, del resto agevole da rispettare.

(*cesare pizza*)

12/05/2021 – Il bonus "beni strumentali" non è soggetto a tassazione

Qualche giorno fa avete parlato del credito d'imposta per beni strumentali.
Vorrei sapere se sull'importo del credito dovrò pagare le imposte e come il credito verrà gestito contabilmente.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali - introdotto dalla *Legge di Bilancio 2020,* rivisto e prorogato dalla *Legge di Bilancio 2021 - non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.*
Quanto all'altro Suo quesito, possiamo precisarLe che – sotto il profilo contabile - il credito costituisce tecnicamente un *contributo in conto impianti* [non imponibile] nel bilancio di esercizio in cui sono stati effettuati gli acquisti, senza la necessità di attendere il momento in cui il credito verrà effettivamente utilizzato in F24.
Pertanto, avremo un ricavo anticipato da imputare per quote di competenza in conto economico, in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati, secondo la tecnica dei *risconti*.
Trattandosi appunto di una componente non tassata, sarà inoltre necessario procedere in sede di dichiarazione dei redditi a una *variazione in diminuzione*, pari all'importo imputato in bilancio in corrispondenza del credito d'imposta spettante.
Abbiamo voluto aggiungere queste poche righe di chiarimento su una vicenda che peraltro viene gestita per lo più dagli studi professionali, compreso evidentemente il nostro.

(*andrea raimondo*)

12/05/2021 - Il mantenimento del figlio maggiorenne

Io e mio marito siamo separati ormai da parecchi anni; il giudice ha disposto un assegno di mantenimento, non per me che sono del tutto autonoma come titolare di farmacia, ma per mio figlio che convive con me.
Qualche mese fa ha raggiunto la maggiore età e il padre ha smesso improvvisamente di inviare l'assegno, nonostante io creda non gli sia consentito.

E' proprio così, perché il suo ex marito [ma non tanto "ex" perché siete soltanto separati legalmente] non può autosollevarsi dall'obbligo di corrispondere l'assegno fissato dal giudice.
Il compimento della maggiore età – e qui la giurisprudenza è pacifica – non è infatti un requisito che di per sé esclude l'obbligo del mantenimento.
I genitori, infatti, sono tenuti a *mantenere* il figlio fino al suo raggiungimento dell'indipendenza economica; sarebbe stato diverso se Suo figlio avesse già intrapreso – anche se difficilmente ipotizzabile, visto il compimento recente della semplice maggiore età - una carriera lavorativa tale da consentirgli un sostentamento autonomo.

(*matteo lucidi*)

13/05/2021- Spese sanitarie detraibili: la prova del pagamento tracciato

Per dimostrare il pagamento delle prestazioni medico-specialistiche presso privati con strumenti tracciabili, come adesso vuole la legge, con tutte le informazioni ormai in possesso del fisco è mai possibile che sia

veramente tanto necessario conservare lo scontrino POS/estratto conto della carta di credito?

Per la verità, dal momento che un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (*n. 329676/2020*) ha disposto che i dati da inviare al sistema TS siano *esclusivamente* quelli relativi alle *spese sostenute con strumenti tracciabili*, l'Agenzia delle Entrate sarebbe in grado di effettuare questa verifica in assoluta autonomia.
Per di più, una recente risposta ad interpello (*n. 431/2020)* riconosce che la prova del pagamento con mezzi diversi dal contante può essere fornita anche dall'attestazione rilasciata in tal senso dai professionisti percettori nelle loro fatture.
A ben guardare, lo stesso principio potrebbe valere anche per le spese sanitarie detraibili diverse da medicinali e dispositivi medici effettuate in farmacia, e anche se documentate (non da fattura ma) da *documento commerciale* (DC) poiché il *layout* di quest'ultimo (nelle varie versioni) consente senz'altro di rendere tale indicazione, senza considerare che anche in questo caso la spesa sarebbe comunicata al sistema TS.
Insomma, è evidente che il modo di semplificare la vita ai contribuenti, rendendo nel contempo agevoli e immediati i controlli da parte del Fisco sulla sussistenza di tutte le condizioni previste per il riconoscimento delle detrazioni, esiste eccome.
È chiaro però che finché non verrà assunta una posizione ufficiale è bene anche qui – come nelle altre vicende di questo genere - essere prudenti e conservare lo scontrino POS o l'estratto conto banca/carta di credito, oltre naturalmente al documento di spesa (fattura o DC che sia).

(*stefano civitareale*)

13/05/2021 - La Cassazione sulla concorrenza sleale tra farmacie

La recente sentenza della Cassazione sugli sconti è stata diffusa nelle ns. riviste e anche voi ne avete parlato.
Vorremmo però qualche dettaglio perché ci sembra che la sentenza abbia riguardato in realtà vari aspetti.

Il quesito si riferisce naturalmente alla sentenza n. 25571/2020 della Cassazione di cui si è davvero parlato diffusamente un po' dappertutto.
Ora, l'abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge e l'applicazione di condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati integrano – secondo la Suprema Corte – proprio la fattispecie di *concorrenza sleale*.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte erano ravvisabili *più condotte idonee a configurare diverse violazioni*, tra cui l'*accaparramento delle ricette*, una *pubblicità non conforme* alla disciplina vigente e l'*applicazione di sconti* con modalità selettive e discriminatorie.
Per la Cassazione l'insieme di queste condotte da parte di una farmacia avevano recato *in primis* un pregiudizio soprattutto economico agli altri esercizi, violando infatti nella sostanza l'art. 2598 cod. civ. e l'art. 3 comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista [concorrenza sleale].
Il Vs. Codice, infatti, vieta tutti quei comportamenti che possano presentare i caratteri della *concorrenza sleale* di cui all'art. 2598 cod. civ. che prevede tre ipotesi distinte:

- la concorrenza per confusione;
- la concorrenza per denigrazione e/o appropriazione;
- l'avvalersi "*direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*".

Per configurare una di queste ipotesi sono richiesti due presupposti: quello *soggettivo*, cioè l'effettiva situazione concorrenziale tra due farmacie, e quello *oggettivo*, cioè l'idoneità [in astratto] della condotta a danneggiare il concorrente, senza dunque necessità di un'effettiva produzione del danno.

(*cesare pizza*)

14/05/2021 – Un farmacista può partecipare liberamente a più società… […anche se è *direttore responsabile* di una delle farmacie sociali]

Da qualche ns. collega abbiamo visto riproporre di recente [per noi sorprendentemente, perché dovrebbe trattarsi di una questione ormai da tempo chiusa a tripla mandata] il dubbio *se un farmacista* - che partecipi a una società di persone o di capitali titolare di una farmacia [Soc. A] di cui egli assuma/abbia assunto la direzione responsabile - *sia o meno legittimato a partecipare ad altra società* [Soc. B] *titolare a sua volta di una farmacia*; una questione che evidentemente, secondo i portatori di questi dubbi, si pone allo stesso modo anche laddove la Soc. A e/o la Soc. B siano titolari di più farmacie, perché il "dato" di fondo del problema è che quel *farmacista socio* espleta l'incarico in una delle farmacie della Soc. A.

- Il *farmacista socio* e l'"*altra farmacia*"

Il dubbio troverebbe il suo molto ipotetico fondamento nella previsione sub b) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 [che tutti ben conoscono visto che ormai torna ripetutamente in ballo anche se per altri aspetti], secondo cui lo *status* di socio è incompatibile con la posizione di "*titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*", perché il ns. *farmacista socio* – per aver assunto la direzione responsabile di una farmacia e *anche se il relativo diritto d'esercizio sia ascritto a una società di cui egli sia socio* – non potrebbe *comunque* partecipare ad altre società titolari di farmacie ponendosi infatti, rispetto a queste, nella posizione di "*…direttore… di altra farmacia*".
Quindi, estremizzando una tale tesi, quel *farmacista socio* – pur riguardando la direzione responsabile da lui assunta una farmacia di società partecipata - dovrebbe nondimeno considerarsi incompatibile con la sua veste di socio in qualsiasi altra società titolare di farmacie, e di conseguenza perdere in caso contrario la partecipazione in tutte queste ultime [o se non altro provocare l'applicazione del (misterioso) disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 8].
Nella stessa sorte per di più incapperebbe anche quel *farmacista socio* che in una delle… 100 società partecipate si limitasse al ruolo semplice e "banale" di *collaboratore*, vista la perfetta equiparazione nel disposto sub b) tra *direttore* e *collaboratore* che non giustificherebbe in alcun

modo una diversità di trattamento.
Ricordiamo, perché ne abbiamo già parlato in altra occasione, che non può certo alimentare questo dubbio quel che ha detto nel §41.5 (e dintorni) il parere del CdS del 3.1.2018: nella circostanza, infatti, la Commissione speciale - al pari dello stesso Min. Salute che pure aveva formulato i cinque quesiti - non si è minimamente posto il problema se per un *farmacista socio* la posizione di *direttore* [ovvero, giova ribadirlo per corroborare ulteriormente la massima irragionevolezza di questa tesi, la posizione di *collaboratore*] in una farmacia di cui è titolare una società da lui partecipata integri *di per sé*, rispetto alla sua partecipazione ad altre società titolari di farmacie, la condizione di incompatibilità sub b) dell'art. 8.
Cioè, detta altrimenti, il CdS non ha neppure sfiorato *il problema* - che qui invece è centrale - *dell'interpretazione di quell'"altra farmacia"* cui le quattro figure indicate sub b) vengono tutte espressamente riferite.

- Incompatibilità del titolare e incompatibilità del socio

Ora, qualcuno probabilmente rammenterà che, estendendo la titolarità di farmacie anche a società tra farmacisti, la l. 8.11.1991 n. 362 si era premurata di delineare nel comma 1 dell'art. 8 un quadro di incompatibilità per i soci il più possibile allineato a quello derivante – a carico dei titolari di farmacia in forma individuale – da disposizioni rinvenibili qua e là nell'assetto normativo, tenendo presente in particolare che originariamente la legge di riordino, da un lato, *ammetteva alla titolarità solo società di persone costituite da farmacisti idonei e per una sola farmacia* e, dall'altro, consentiva a "*ciascun farmacista*" di partecipare "*ad una sola società"*.
Prescrizioni coerenti, queste, con il "*divieto di cumulo*" di cui all'art. 112 TU.San. e con altri principi dettati per l'assunzione e l'esercizio della titolarità individuale da parte di farmacisti persone fisiche, ma nella stessa logica andava *allora* inquadrata anche la condizione di incompatibilità di cui sub b) in cui pertanto quell'"*altra farmacia*" è [anzi era] con tutta evidenza una qualsiasi farmacia diversa dall'*unica* che poteva *allora* essere oggetto della gestione di una società personale tra farmacisti e l'*unica* cui ciascuno di loro poteva *allora* partecipare.
Aggiungiamo che questa sovrapponibilità tra le condizioni di incompatibilità dettate per i titolari individuali e quelle dedicate sub a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 ai farmacisti che partecipano a società titolari di farmacia [ma anche, attenzione, a società di gestione conferitarie di farmacie comunali], può forse non avere un pieno riscontro nel sistema normativo ma è l'assunto, ed è quel che conta, affermato per la prima volta dalla Corte Costituzionale [n. 275/2003] e poi fatto proprio anche da CdS n. 474 del 3/2/2017 [v. Sediva News del 17/02/2017: "*Il titolare di farmacia non può partecipare a una società di gestione di farmacia comunale*"].
In realtà ci pare si tratti di due micro sottosistemi di incompatibilità non del tutto comunicanti per la diversità anche marcata tra alcune preclusioni dettate per uno dei due ma non replicate nell'altro, e d'altronde tra un'impresa individuale e un'impresa sociale un'assoluta equiparazione è difficilmente configurabile, ancor meno nell'ambito di imprese esercenti un servizio pubblico.
Ma, ripetiamo, sia la Corte che il CdS vedono senza grandi titubanze due sottosistemi che si coniugano l'un l'altro.

- Prima e dopo il Decreto Bersani

Tornando però all'analisi del tema che ci siamo proposti, è indubbio che nell'intervallo temporale tra la l. 362/91 e il dl. 223/2006 conv. con l. 248/2006 [il c.d. *Decreto Bersani*] sono state in vigore norme che – seppur "ora per allora" - autorizzano per certi profili una qualche *identificazione dei farmacisti soci di una società di persone titolare di farmacia con altrettanti titolari individuali* [v. CdS n. 229 del 10.1.2020 su cui v. Sediva News del 14.01.2020], e le disposizioni che più di altre depongono in questa direzione sono sicuramente quelle di cui ai commi 5 [*1 società per 1 sola farmacia*] e 6 [*1 farmacista socio per 1 sola società*] dell'art. 7 della l. 362/91.
Senonché, eccoci al punto, il precetto fondamentale del comma 6 fu abrogato – e non per caso – proprio dal comma 6 dell'art. 5 del *Decreto Bersani* del 2006, che veniva così a introdurre a favore dei *farmacisti soci* [la partecipazione alle società titolari di farmacia è stata infatti aperta anche ai *non farmacisti* soltanto dalla l. 124/2017] la libera partecipazione, senza vincoli e limiti numerici né territoriali, a società titolari di farmacia.
E allora, tanto più considerando che secondo la Commissione speciale del CdS i farmacisti parrebbero (dover) partecipare alle società titolari di farmacia soprattutto come "soci lavoratori", si può mai pensare che - liberando il *farmacista socio* dal vincolo della "monopartecipazione" - il legislatore abbia potuto al tempo stesso voler *in principio* incatenarlo proprio quanto all'esercizio della sua professione [che è l'*in sé* dell'esercizio di una farmacia], interdicendogliene di fatto il reale svolgimento, come *direttore* o *collaboratore*, in una qualunque delle società da lui partecipate pena la rinuncia [o simile] alle altre sue partecipazioni?
La risposta ci pare non possa che essere negativa, tanto se il *farmacista socio* pluripartecipante assuma in una farmacia/società la "*posizione di… direttore*" quanto, indifferentemente, la "*posizione di… collaboratore"*.

- L' "altra farmacia" dopo il Decreto Bersani

Perciò, rileggendo ancora una volta la disposizione interdittiva anche e soprattutto alla luce della sancita abrogazione del comma 6 dell'art. 7 della l. 362/91, e pensando inoltre che il *Decreto Bersani* non sia intervenuto volutamente - perché non necessario - sul disposto sub b) dell'art. 8, per il socio "pluripartecipante" quell'"*altra farmacia" va letta da allora*, cioè proprio dal *Bersani*, come se dicesse "ogni farmacia diversa da quelle oggetto di società partecipate" o altra affermazione del genere.
D'altra parte, di questo stesso avviso è stato a suo tempo anche il Min. Salute che, con nota n. 42748 del 3/12/2008 [in riscontro ai quesiti posti dal Comune di Roma], "confermava" che "*laddove il farmacista, che sia socio di*

più società titolari dell'esercizio di farmacie private, ricopra la carica di direttore all'interno di una sola delle farmacie la cui titolarità è affidata ad una delle società di cui il predetto farmacista è socio, o di collaboratore in più farmacie della/e società, questi non incorra nella incompatibilità di cui all'articolo 8, lettera b) della legge n. 362 del 1991, in quanto, ad avviso della scrivente, tale norma va interpretata come previsione di una incompatibilità tra la partecipazione ad una o più società titolari di farmacia privata e la posizione di titolare ovvero di gestore provvisorio, di direttore o di collaboratore di "altra farmacia" a titolarità individuale, quindi, di farmacia diversa da quella o da quelle di cui risulta titolare la società o le società di cui è socio il farmacista" [N.B. – Il Ministero sottolineava la riconducibilità di "*altra farmacia*" ai soli esercizi *a titolarità individuale* perché *allora*, prima cioè della l. 124/2017, il *direttore* di una farmacia sociale poteva essere soltanto un socio].

Ferma allora la piena facoltà – con il rispetto di eventuali disposizioni statutarie di segno contrario - del farmacista "pluripartecipante" di assumere la ***direzione*** sia pure *in una sola delle farmacie/società da lui partecipate* [per l'ampiezza delle responsabilità inerenti all'incarico, che tuttavia non potrà ragionevolmente impedirgli nelle altre farmacie/società qualche prestazione al "banco", oltre naturalmente a qualunque attività di amministrazione] e la veste di ***collaboratore*** anche in tutte, *egli incorrerà nei fulmini dell'incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. b) rispetto all'intera sua "pluripartecipazione" soltanto se rivestirà l'uno o l'altro dei due ruoli in una farmacia diversa da esse* e ovviamente anche *diversa* dalle farmacie di cui sia titolare l'unica società eventualmente da lui partecipata.

Non c'è ancora, è vero, una pronuncia del giudice amministrativo [anche se potrebbe intervenire ancor prima, sull'intero disposto sub b) dell'art. 8, la Corte Costituzionale], ma francamente non riusciamo a credere che le cose possano stare anche solo in parte diversamente.

(*gustavo bacigalupo*)

17/05/2021 - Dai tamponi ai vaccini in farmacia al tempo del Covid-19

L'attualità dei due temi enunciati nel titolo ci suggerisce di riaffrontarli oggi in una sorta di sintetico "parallelo" che guardi tanto agli aspetti strettamente normativi come a quelli di natura pattizia intervenuti tra alcune Regioni e le rappresentanze sindacali e/o professionali di categoria.

Cercheremo pertanto di delineare brevemente le analogie e le differenze tra i due *servizi* oggi erogabili, come noto, anche dalle farmacie sia pure "*su base volontaria*" e in via, per alcuni di essi, verosimilmente provvisoria.

***

- *I SACRI TESTI*

➢ Tamponi e test sierologici

L'effettuazione di *test sierologici* e *tamponi antigenici rapidi* è stata normativamente disciplinata dai commi 418, 419 e 420 della Legge di Bilancio 2021.

Nello specifico, il comma 418 prevede che gli uni e gli altri "*possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza*".

N.B. - Con il comma 420 il legislatore precisa che il test sierologico effettuabile in farmacia è soltanto, come sappiamo, quello derivante da un prelievo capillare, restando dunque ben fermo che sono tuttora sottratti alle farmacie i prelievi venosi, almeno per il momento [perché c'è la sensazione che un processo di vero ampliamento della "*farmacia dei servizi*" sia appena iniziato…].

Quanto alle modalità organizzative di esecuzione di tamponi e test sierologici, lo stesso comma 419 della Legge di Bilancio 2021 rimanda agli accordi regionali con le associazioni di categoria, che sono più o meno tutti dello stesso tenore e che analizzeremo tra breve.

➢ Vaccini

La somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in farmacia è ad oggi disciplinata dall'art. 20, lett. h), del *Decreto Sostegni*, il quale ha sostituito la previgente normativa di cui al comma 471 della Legge di Bilancio 2021, che prevedeva infatti la possibilità di somministrare i vaccini nelle farmacie "*aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato* […]".

La citata disposizione del *Decreto Sostegni* ha invece incluso anche il farmacista tra i "vaccinatori", consentendo "*in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, OPPORTUNAMENTE FORMATI* […]".

Come per i tamponi e i test sierologici, il legislatore statale ha demandato la gestione delle modalità organizzative "*alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale* […]".

A tal fine è stato recentemente ratificato un apposito *accordo quadro* tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm per la definizione delle modalità anche organizzative di somministrazione dei vaccini nelle farmacie *aderenti*, il cui testo contiene perciò la disciplina generale che gradualmente – come nel caso dei tamponi – stanno dettagliando i singoli accordi regionali.

Il farmacista, come detto, deve essere "*formato*" sulla base dei programmi e moduli specifici organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità: al termine della formazione, verrà rilasciata da un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale [*tutor professionale*] un'attestazione che "*certifica che il farmacista ha correttamente espletato l'esercitazione pratica*".

Il farmacista "abilitato" – o, se preferite, "*formato*" - potrà comunque decidere di svolgere il servizio avvalendosi delle forme di tutoraggio previste in fase di formazione.

- *GLI ACCORDI*

➢ Tamponi e test sierologici

In sintesi, è previsto che questi servizi possono essere svolti (su prenotazione) dalla singola farmacia aderente all'interno dell'esercizio "*in spazio dedicato* (e) *separato da quelli destinati all'accoglienza dell'utenza e alla vendita*" oppure, "*se la farmacia è sprovvista di un ambiente dedicato*", sempre all'interno dell'esercizio ma

"*durante l'orario di chiusura*".
"*In alternativa*" alle due modalità ora indicate – e ferma la facoltà della farmacia di organizzare un *servizio domiciliare* – i test e tamponi potranno essere eseguiti "*in ambiente esterno e adiacente alla farmacia anche su suolo pubblico (esempio gazebo, camper ecc)* […]".
Quanto al soggetto incaricato all'esecuzione dei test, quello sierologico può essere effettuato dal farmacista, o dal cittadino stesso sotto la supervisione del farmacista o di un suo incaricato.
I tamponi antigenici rapidi, invece, possono essere svolti da operatori sanitari e una recente ordinanza del Consiglio di Stato [la n. 1634 del 29/3/2021] ha precisato che - tra il "*personale abilitato*" alla loro esecuzione - "*va ricompreso* [anche] *il farmacista*".
Naturalmente, devono in ogni caso essere rispettate determinate misure di sicurezza come l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte dell'operatore incaricato di eseguire i test, la verifica della temperatura corporea dell'utente, il corretto smaltimento dei rifiuti, e via dicendo.
Inoltre, gli accordi regionali - mentre prevedono tutti abbastanza uniformemente la possibilità di svolgere il servizio in strutture "volanti" quali gazebo, camper e tende - si differenziano talvolta con riguardo all'*utilizzabilità di un locale esterno separato dalla farmacia "per destinazione"*.
Vediamone qualche esempio.
- *Puglia e Campania*: ambedue i relativi accordi prevedono che il locale "apposito" debba essere "*compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia*", ma dispongono anche che esso sia collocato a una distanza "*non inferiore a 200 m da altra farmacia esistente*";
- *Lazio*: qui l'accordo si limita a precisare che l'"ambiente" [dedicato a test e tamponi] debba essere "*adiacente*" alla farmacia, una precisazione tutt'altro che di secondo piano perché *esclude la legittimità dell'utilizzo di un qualsiasi locale* a meno che non sia collegato anche internamente alla farmacia;
- *Lombardia*: l'accordo lombardo consente di effettuare il servizio, oltre che nelle modalità di carattere generale sopra indicate, anche nel "*dispensario*" eventualmente affidato in gestione alla farmacia oppure in una "*sede data dal comune*".

➢ Vaccini

L'accordo – e questa volta parliamo dapprima dell'*accordo quadro* cui abbiamo accennato all'inizio - prevede che venga privilegiata in via generale l'esecuzione dei vaccini in *area esterna pertinenziale* all'esercizio, ma non esclude la possibilità di avvalersi invece di un'area/spazio ricavato però pur sempre, attenzione, all'interno del locale farmacia, come abbiamo già rilevato per test e tamponi.
Deve trattarsi peraltro – come del resto è previsto anche per test e tamponi - di un'area "*separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza* [della farmacia ovviamente] *e allo svolgimento delle attività ordinarie*", con la possibilità inoltre – che diventa un *obbligo* quando la farmacia non può osservare le altre prescrizioni - di effettuare i vaccini in orario di chiusura dell' esercizio.
Infine, ma non è difficile coglierne le ragioni, non è previsto lo svolgimento del servizio a domicilio.
Quel che comunque rende la vaccinazione più onerosa per la farmacia rispetto all'effettuazione di test e tamponi è l'articolazione obbligatoria del servizio in *zone* ben distinte tra loro, come previsto nell'*accordo quadro* e ben dettagliato, ad esempio, nella circolare romana, dove si illustrano particolarmente:
1) *Zona di accettazione*: la farmacia dovrà destinare un'area all'accoglimento del soggetto da vaccinare ai fini della raccolta del consenso informato e della verifica della sua idoneità a sottoporsi alla vaccinazione;
2) *Zona di preparazione*: si tratta di un apposito ambiente da dedicare alla conservazione [dovranno quindi essere presenti frigoriferi idonei, come è stato sottolineato ormai da tempo] e alla preparazione della dose vaccinale;
3) *Zona di somministrazione*: in un altro ambiente il farmacista abilitato dovrà poi provvedere all'inoculazione del vaccino;
4) *Zona di monitoraggio*: infine, il paziente dovrà restare in osservazione per almeno 15 minuti in un'*area dedicata*, in modo da monitorare eventuali reazioni avverse e poter così permettere il pronto intervento dell'*addetto al primo soccorso opportunamente formato* [che d'altronde, quando ha unità lavorative dipendenti, la farmacia deve sempre nominare] e degli operatori del 118.
Tutti tali spazi dovranno sempre garantire privacy, sicurezza e areazione ed essere inoltre ben distinti sia dagli ambienti in cui contemporaneamente la farmacia svolga l'eventuale servizio di test/tamponi e sia, come rilevato più volte, dall'area destinata all'utenza ordinaria della farmacia: i due servizi, vaccinazione e test/tamponi, potranno quindi essere effettuati anche negli stessi ambienti ma solo in orari/giorni differenti e naturalmente, volta a volta, dopo un'adeguata sanificazione.
La separazione delle quattro aree che abbiamo appena descritto si giustifica con la scomposizione virtuale della vaccinazione in sei *fasi*, che sono le seguenti:

- **Fase 1**: il farmacista riceve le prenotazioni dei soggetti da vaccinare e verifica i dati anagrafici e i criteri di "*elezione alla seduta vaccinale*". Successivamente, in base al numero dei soggetti da vaccinare, verifica il numero di flaconi necessari all'espletamento dell'attività.
- **Fase 2**: il farmacista verifica la congruità del vaccino di cui dispone rispetto a quello richiesto dal cliente/paziente, verifica la continuità della catena del freddo e provvede alla corretta conservazione in attesa dell'allestimento; inoltre, egli è responsabile della sanificazione dei locali oltre che di tutti i materiali rispetto alle scadenze e funzionalità.
- **Fase 3**: il soggetto che deve sottoporsi al vaccino viene accolto dal farmacista che provvede ad acquisire il *consenso informato*, fornendo tutte le informazioni necessarie.
- **Fase 4**: il farmacista allestisce il vaccino e verifica l'idoneità del soggetto in base alle risultanze del consenso

informato.

- **Fase 5**: il farmacista appositamente formato provvede all'inoculazione vaccinale.
- **Fase 6**: il personale amministrativo [sotto la supervisione del farmacista], o il farmacista stesso, inserisce nel sistema informatico i dati relativi alla vaccinazione del soggetto e fornisce l'attestazione di avvenuta vaccinazione.

Quanto ai vari accordi regionali in tema di vaccinazioni [che per il momento sono ovviamente di numero inferiore agli accordi su test e tamponi], i contenuti sono anche qui abbastanza vicini tra loro, salve alcune indicazioni:

- *Liguria*: il punto di vaccinazione deve essere collocato "*nelle vicinanze*" della farmacia [diciamo, non più di 50/100 metri di distanza] e la remunerazione prevista è di Euro 32 + iva per l'esecuzione di 6 vaccini all'ora;
- *Lazio*: il locale che si può adibire al servizio [N.B. – In questa regione quale erogatrice del vaccino per tutte le farmacie laziali, utilizzando come strumento informatico il portale web DPC-Lazio già utilizzato dalle farmacie di comunità, è stata individuata l'Azienda Sanitaria ASL RM1, con tutto il carico di responsabilità che evidentemente ne derivano] deve essere ubicato all'interno della sede farmaceutica di riferimento e però a "*non meno di 200 metri dalla soglia*" della farmacia più vicina; la remunerazione è di Euro 6 a vaccino + Euro 6 quale compenso per la singola inoculazione vaccinale; infine, il numero dei vaccini effettuati nel corso del mese viene riportato nella DCR, ed esattamente nella sezione dedicata alla remunerazione della DPC [un meccanismo al quale, se funzionerà, bisogna guardare con favore].

***

In conclusione, riportando testualmente un passaggio importante della relazione illustrativa all'art. 20 del *Decreto Sostegni*, stiamo parlando di "*un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l'emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia pure per l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini* […]. *Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico*".

La strada, lunga e faticosa finché si vuole, sembra proprio questa.

(*alessia perrotta – matteo lucidi – cecilia v. sposato*)

18/05/2021 – Le "fatiche" di questo cambiamento del ruolo della farmacia

Sono titolare di farmacia ormai da diversi anni e col tempo, ma soprattutto in questo ultimo anno, ho dovuto imparare ad adattarmi ai cambiamenti e alle novità.

Questa situazione pandemica è stata comunque più difficoltosa del previsto e sono veramente disorientato sul da farsi per le prospettive della mia attività.

Ci hanno colpito però quelle considerazioni che avete riportato su una vs. Sediva news di oggi traendole da una relazione governativa dove onestamente abbiamo visto fotografato quasi ufficialmente il nuovo ruolo della farmacia.

Per comodità riportiamo anche qui di seguito quel passaggio [che effettivamente ha attirato l'attenzione di parecchi di voi anche se in realtà sono considerazioni ben note] da noi tratto dalla relazione illustrativa all'art. 20 del *Decreto Sostegni*, che parla in particolare di "*un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l'emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia pure per l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini* […]. *Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico*".

È indubbio infatti che anche il ruolo del farmacista sta mutando con una velocità sempre maggiore, andando comunque ben oltre i confini [peraltro abbandonati ormai da tempo…] del "mero" dispensatore di farmaci.

La capacità di gestione dei cambiamenti è diventata un requisito fondamentale per fronteggiare le rivoluzioni che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo sempre più anche il mondo delle farmacie e basti soltanto pensare proprio a test, tamponi e vaccini…

Per adeguarsi quanto più possibile alla "nuova vita post Covid", bisognerà in primo luogo stabilire un budget iniziale – quel che evidentemente sarà più agevole solo con una profonda conoscenza dei costi e dei ricavi della farmacia - così da poter riconoscere gli sprechi ed abbattere le spese superflue.

E poi, la formazione di una squadra esperta nel campo delle vendite – ma potrà tranquillamente trattarsi anche di un singolo professionista che conosca il settore – ricoprirà un ruolo centrale per il buon andamento dell'azienda che può in pratica essere costretta o indotta anche a "reinventarsi" in un *brand* riconosciuto dal territorio e che fidelizzi la clientela che quindi potrà vedere la "nuova farmacia" come un punto di riferimento.

È chiaro però che sono temi che possiamo affrontare soltanto in chiave generale perché i "conti" si possono fare fatalmente solo sul campo.

(*cesare pizza*)

18/05/2021 – I nipoti a carico

Quest'anno non avrò redditi da dichiarare, così come mio marito. I nostri figli possono essere considerati a carico di mio padre (quindi il nonno), anche se vive in un altro comune?

I familiari con reddito inferiore a euro 2.840,51 (o euro 4.000 se trattasi di figlio con età non superiore a 24 anni) possono essere considerati a carico di un altro familiare se si tratta:

- del coniuge;
- del figlio/a;
- di un altro familiare purché convivente.

Quindi, non percependo alcun reddito né Lei né Suo marito, Lei potrà certamente essere considerata a carico di Suo padre, mentre i vs. figli non possono esserlo del nonno perché, pur rientrando per quest'ultimo tra gli "*altri familiari*", manca per loro il necessario requisito della *convivenza*.

(*francesco raco*)

19/05/2021 – La responsabilità dell'amministratore di snc nella fase di ripartizione degli utili

La nostra è una snc a tre soci tutti farmacisti, uno dei quali è il direttore della farmacia, un altro presta attività saltuaria al banco e il terzo è l'unico amministratore.
Sappiamo che tutti i soci rispondono in solido per le obbligazioni sociali non coperte dalla snc, anche se come nel nostro caso è soltanto un socio ad amministrare.
Non siamo sicuri però che per l'anno scorso gli utili verranno liquidati perché ci sono perdite del 2019 che crediamo debbano essere ancora colmate, ma soprattutto perché si sono registrati nel corso del 2020 alcuni ammanchi di cassa.
Non so se l'amministratore possa non liquidare gli utili ma sono sicuro che debba rispondere proprio lui degli ammanchi.

E' opportuno premettere il quadro delle disposizioni del codice civile che possono interessarci più da vicino.

Art. 2262

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 2303

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2627

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Come vediamo dall'art. 2262, il diritto dei soci di una società di persone a percepire gli utili è subordinato all'approvazione del *rendiconto,* ma è fatto salvo un "*patto contrario*", come ad esempio una clausola statutaria che preveda – al ricorrere di certe condizioni o per comune volontà dei soci - la liquidazione di utili in acconto nel corso dell'anno, come anche, al contrario, un'espressa unanime rinuncia dei soci alla loro distribuzione.
Naturalmente, perché si configurino degli "utili" è necessario che si siano realizzati effettivi incrementi patrimoniali ["*utili realmente conseguiti",* precisa infatti l'art. 2303, che vieta inoltre, in caso di "*perdita del capitale sociale",* qualsiasi "*ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"*].
Del resto, anche se questo aspetto tende a essere per lo più sottovalutato, sul capo dell'amministratore – anche di una società di persone, beninteso - grava in particolare il disposto dell'art. 2627, che punisce "*con l'arresto fino a un anno*" gli amministratori che nel corso dell'anno liquidano acconti sugli utili [anche quando previsto nello statuto] o al termine dell'esercizio ripartiscono quelli risultanti dal rendiconto annuale laddove non si tratti di utili effettivamente conseguiti oppure siano utili "*destinati per legge a riserva*".
Quindi, in definitiva, il vostro amministratore non potrebbe procedere alla ripartizione di utili se non nell'importo eccedente quello necessario a ripianare le perdite dello scorso anno.
E' chiaro però che quegli "ammanchi di cassa" finiranno per impedire qualsiasi liquidazione di utili e probabilmente gli altri soci avranno ragioni di credito da far valere – sul piano delle responsabilità – nei confronti del socio amministratore, un tema sul quale è intervenuta recentemente la Cassazione chiamata infatti a giudicare, anche sotto il profilo della valutazione del danno risarcibile ai soci e/o alla società, l'arbitraria sottrazione di una somma dalle casse sociali proprio da parte di un amministratore di una snc.
Nella decisione della Corte c'è la conferma circa la natura della responsabilità dell'amministratore di una società di persone che - esattamente come nelle società di capitali – è una *responsabilità contrattuale.*
Si applica pertanto il principio generale di cui all'art. 1218 cod. civ. , secondo cui "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.
E' una norma di facile lettura.

(*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)

19/05/2021 - Dichiarazione di successione: cosa accade in caso di immobile ereditato

Ho ricevuto in eredità un immobile per decesso di mia madre a novembre 2020. La dichiarazione di successione non è stata ancora presentata. Vi chiedo se, visto che la dichiarazione di successione non è stata ancora formalizzata, alla prossima dichiarazione dei redditi dovrò inserire la rendita di questo appartamento (ai fini Irpef).

Come dispone l'art. 456 cod civ., *"la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".*
Da tale momento l'erede diventa titolare del patrimonio della persona deceduta, anche nel caso in cui l'accettazione dell'eredità intervenga in un tempo successivo.
Quindi, a prescindere dalla circostanza che non sia stata ancora presentata la dichiarazione di successione, Lei sarà

tenuto a indicare nel Suo mod. Unico il reddito derivante dall'immobile ereditato, indicando il numero dei giorni [calcolati dall'apertura della successione al 31 dicembre 2020] e la percentuale di possesso.
Per la parte dell'anno che precede il giorno del decesso, invece, il reddito dovrà essere indicato nell'ultima dichiarazione che l'erede presenterà per conto del de cuius.

(*andrea raimondo*)

20/05/2021 – Gli inadempimenti del socio non costituiscono in *principio* cause di scioglimento della snc

Siamo due soci al 50% di una snc da quasi venti anni.
Recentemente ho riscontrato comportamenti del mio socio, che ha un'età un po' avanzata, tutt'altro che in linea con gli impegni assunti nello statuto, perché in pratica non viene più a lavoro, sottrae forse con troppa facilità del denaro dalla cassa, preleva indebitamente farmaci e altri articoli e così via.
La scadenza della società è lontana e vorrei sapere se ci sono gli estremi per lo scioglimento anticipato, anche perché escluderlo dalla società – sempre che sia possibile – sarebbe una soluzione molto onerosa, come anche il recesso da parte mia.

Se è agevolmente percorribile la via del Suo *recesso* dalla snc per *giusta causa* [ma si ricordi che eventuali addebiti vanno provati] o quella - meno semplice - dell'esclusione del socio per inadempimento al contratto sociale [in ogni caso ai sensi del comma 1 dell'art. 2286 cod. civ.], tutt'altro discorso va fatto per lo *scioglimento anticipato* cui del resto sarebbe complicatissimo giungere anche invocando condotte di un socio perfino macroscopicamente contrarie agli interessi della società.
Questo in pratica è stato anche l'assunto recente della Suprema Corte [n. 28716 del 16 dicembre 2020] che ha sottolineato come le gravi inadempienze di uno dei due soci in una società di persone *non comportino l'impossibilità al perseguimento dell'oggetto sociale.*
La Corte ha ribadito che in casi come questi sono esperibili - come accennato poco fa - i rimedi del *recesso* e dell'*esclusione*, esattamente le due misure che sembrerebbero a Lei poco gradite, e le ragioni [economiche e fiscali] sono facilmente intuibili.

(*matteo lucidi*)

20/05/2021 - Anche il "pergolato" rientra nel bonus verde 2021

La fornitura e il montaggio di un pergolato in legno, realizzato a supporto di una copertura a verde, rientra nel bonus omonimo?

La risposta è affermativa, perché l'intervento descritto ricade pienamente nel *bonus verde* [pari al 36% delle spese sostenute fino al limite massimo di 5.000 euro], introdotto dalla *Legge di Bilancio 2018* e prorogato per tutto il 2021 con l'ultima legge di bilancio approvata.
Infatti, il beneficio fiscale spetta non solo per gli acquisti di piante o altro materiale, ma anche per le opere che si connettono alla realizzazione o al rinnovo delle aree verdi, compresa quindi la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Le ricordiamo comunque, vale la pena ripetersi, di effettuare i pagamenti in *modalità tracciata* [ad esempio bancomat, bonifici parlanti, ecc.] e di conservare tutta la documentazione, quindi fatture e pagamenti, per dieci anni.

(*andrea raimondo*)

20/05/2021 – Rent to Buy

Non sono riuscito, nonostante i tempi siano apparentemente favorevoli, ad ottenere un mutuo per l'acquisto di casa e avrei quindi pensato di prenderne una in locazione, tentando di sfruttare una soluzione, di cui mi hanno parlato, che mi possa dare un diritto di prelazione in caso di vendita, ma anche una riduzione del prezzo.

È probabile che le abbiano parlato di una tipologia di locazione chiamata *Rent to Buy*.
Siamo infatti dinanzi a un *contratto d'affitto con riscatto*: il locatore, cioè, consegna l'immobile immediatamente al futuro acquirente che si obbliga a pagare un canone pattuito di comune accordo, come in un classico contratto di locazione.
Ma successivamente, cioè dopo un periodo di tempo concordato in precedenza tra le parti, il conduttore - ove decida di esercitare il diritto di prelazione attribuitogli fin d'ora e di acquistare quindi l'immobile – potrà sottrarre al prezzo finale i canoni già corrisposti.
È una soluzione generalmente conveniente, e sembra comunque fare sostanzialmente al Suo caso: infatti, Le basterà pagare "l'affitto" mese per mese e poi al momento della vendita, se sarà ancora interessato, potrà scalare dal prezzo finale, tutto o in parte, l'ammontare degli affitti versati nel corso del periodo di "locazione".

(*cesare pizza*)

21/05/2021 – La farmacia sociale e i rapporti tra i soci quando la società si scioglie

Dopo gli ultimi due anni di difficili rapporti abbiamo deciso di sciogliere la nostra snc entro la fine del 2021 anticipando di quasi 10 anni la scadenza statutaria e sperando comunque che nel frattempo non subentrino altre questioni tra noi due.
Il problema forse più serio è che non abbiamo ancora convenuto nulla di sicuro sul modo di liquidare la società e soprattutto sull'assegnazione della farmacia, e purtroppo il nostro statuto non dice niente al riguardo richiamando soltanto alcuni articoli del codice civile.
Tutti e due vorremmo intestarci la farmacia personalmente oppure, meglio, continuare la gestione ma trasformando la snc in sas e inserendo in luogo del socio liquidato un'altra persona, anche non farmacista, con un ruolo praticamente di pura forma.
Ha qualche consiglio da darci?

Generalmente, ma non sempre come abbiamo appena letto, quando una *società di persone* [che si tratti di una snc o di una sas non cambia granché] si scioglie - come sembrerebbe in questo caso - per *concorde volontà dei soci*, il destino della farmacia sociale è stato già definito e di conseguenza, laddove sia stata convenuta la sua

destinazione all'uno o all'altro di loro, è stato anche determinato o reso determinabile l'eventuale reciproco dare o avere che ne può conseguire.
Il socio che allora acquisirà l'esercizio – a meno che egli non preferisca [come ormai accade sempre più frequentemente] continuare la gestione in forma sociale proprio secondo lo schema che anche Lei ha indicato - procederà direttamente all'*assegnazione* della farmacia a se stesso subentrando in tutte le attività e passività sociali.

➢ *Liquidazione, cancellazione, estinzione della snc*

Proprio per questo, anzi, si ometterà in tal caso - è lecito farlo – anche qualunque fase di *liquidazione* della società, ma naturalmente non quella della sua *cancellazione* dal Registro delle Imprese, tenendo presente infatti che anche qui la *cancellazione* è un passaggio necessario sia perché fino ad allora la snc va considerata in vita e soggettivamente autonoma [con gli oneri e gli adempimenti che vi sono connessi] ma anche perché solo all'esaurimento della fase di *cancellazione* della società può perfezionarsi il rito dell'altrettanto ineludibile sua *estinzione*.
Ora, come si rileva anche dalla vicenda riassunta nel quesito, le cose non filano sempre in modo liscio e piano: infatti, può darsi – specie quando lo scioglimento consegua alla *disdetta* di un socio per il decorso del periodo di *durata* indicato nel contratto di società [ed è fondamentale, nell'interesse dei soci, che una *durata* vi sia sempre espressamente prevista, e inoltre che essa sia ragionevole e non, ad esempio, fissata al 31/12/2100 o, peggio ancora, indeterminata…] – che alla scadenza del termine i rapporti tra i soci non siano più idilliaci come al momento della formazione della società.
Inoltre, può evidentemente capitare che più soci vogliano acquisire allo scioglimento del rapporto la titolarità della farmacia sociale, come d'altra parte ci pare si stia verificando anche per voi, nonostante qui lo scioglimento sia stato programmato di comune accordo e a una data molto anticipata rispetto a quella statutaria.

➢ *I compiti dello statuto sociale*

Certo, come abbiamo sottolineato ripetutamente perché lo riteniamo un aspetto semplicemente fondamentale nella costruzione di rapporti sociali che è opportuno blindare il più possibile, i problemi possono rivelarsi nel concreto meno complicati se l'*atto costitutivo-statuto* della società di persone [quello che, cioè, ne determina la nascita - *atto costitutivo* - e contestualmente ne detta le norme - *statuto* - di funzionamento] ha disciplinato nel dettaglio, oltre che in piena conformità alle scelte dei soci, anche l'intero percorso successivo alla cessazione della società.
Ma non sempre le regole statutarie sono limpide e/o esaurienti, perché ancora troppo spesso il contratto sociale viene formato tra i soci utilizzando modelli quasi ciclostilati [e i notai qualche volta non possono andare esenti da colpe…], perciò senza neppure preoccuparsi - per restare alla fase dello *scioglimento* - di fissare con rigore l'*iter* che la società dovrà svolgere fino alla sua *estinzione* e dunque alla *cancellazione*.
Il rinvio pigro e negligente alle norme dettate dal codice civile [che si legge invece in parecchi atti costitutivi, incluso – se abbiamo ben compreso – quello della vs. snc] può anzi dar vita a questioni talora in sostanza non risolvibili, se non all'esito di procedimenti sterili e defaticanti che, quando i soci non riescano a dipanare la matassa che può discenderne, possono talora accentuare ulteriormente per le ragioni più disparate quel distacco tra loro che [come sembra essere esattamente il vs. caso] può averli indotti a non rinnovare il contratto sociale o comunque a sciogliere la società.
Stando al codice, per esempio, "*fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione"*, che è la fase immediatamente successiva allo *scioglimento* della società, gli *amministratori* – che in una *snc* sono in genere tutti i soci, in forma disgiunta e/o congiunta, e in una *sas* sono invece soltanto gli accomandatari – dovrebbero limitarsi "*agli affari urgenti*", mentre da parte loro i *liquidatori* [se e quando nominati, dai soci o dal tribunale] "*non possono intraprendere nuove operazioni".*
Come sappiamo, però, la continuazione dell'esercizio della farmacia sociale, a meno che non si voglia correre il rischio di depauperarne seriamente il valore commerciale, impone che si vada ben oltre i meri atti di conservazione.

➢ *In particolare, la fase di liquidazione*

Ed è qui, in primo luogo, che lo *statuto* può dire convenientemente la sua, contemplando, tanto per fare un'ipotesi, che dal giorno successivo allo *scioglimento* i soci assumano essi stessi la veste di *liquidatori* [come è consentito] ma con la previsione espressa dell'*ultrattività* di tutte le norme statutarie in tema di rappresentanza, firma sociale, amministrazione e direzione della farmacia sociale.
Anche la Cassazione, d'altra parte, ha ammesso più volte l'applicabilità alle società di persone delle disposizioni di riforma in tema di società di capitali, e tra queste c'è anche l'art. 2487 cod.civ. che consente testualmente al liquidatore, quando la finalità sia quella della "*conservazione del valore dell'impresa*", di agire "*in funzione del migliore realizzo"* e perciò, in pratica, senza i lacciuoli degli "*affari urgenti*" e/o di divieto di "*nuove operazioni*" cui si è accennato.
In questo modo, insomma, tutto potrebbe verosimilmente proseguire senza grandi scossoni.
Senonché, nella fase immediatamente successiva allo scioglimento della società bisognerebbe evidentemente procedere, anche e soprattutto, all'alienazione della farmacia e anche sotto questo aspetto lo *statuto* dovrebbe essere chiaro prevedendo, poniamo, il conferimento a un professionista terzo [perché no? un farmacista] dell'incarico esclusivo di porre in vendita l'esercizio sul c.d. *libero mercato*, così da pervenire alla "migliore" risposta, possibilmente dettando in tal senso sin d'ora criteri e condizioni inderogabili delle eventuali offerte del "mercato" da girare poi in *prelazione* ai soci.
E, per l'ipotesi in cui più di un socio esercitasse questo diritto [come ancora una volta potrebbe essere forse il vs. caso], lo *statuto* potrà anche indicare tempi e modi di un "ballottaggio" tra loro.
Sistemata comunque la farmacia sociale – e tutto quel che

si è detto, sia chiaro, è perfettamente estensibile anche alle ipotesi in cui la società di persone possieda due, tre o quattro esercizi – una specifica disposizione statutaria potrebbe prevedere il trasferimento delle funzioni di *liquidatore* dai soci ad un terzo [che nulla vieta sia lo stesso professionista che si è occupato della vendita], che ovviamente, ma questa volta rispettando i confini segnati dal citato art. 2487 cod.civ., gestirà l'autentica fase di *liquidazione* della società, accompagnandola fino alla sua *estinzione*.

➢ *Trattative tra i soci se lo statuto tace*

Tornando al quesito, parrebbe allora opportuno che voi tentiate di raggiungere un'intesa, sia pure ormai "parasociale", che possa scandire in forma scritta l'intero cammino - quello che abbiamo appena tratteggiato o un qualsiasi altro che si riveli comunque esaustivo – che la società dovrà ora affrontare; e naturalmente, qualunque sia la degradazione dei vostri rapporti, avete ambedue grande interesse, se il buon senso non basta, a definire con rapidità un accordo-ponte di questo genere [con riguardo ovviamente, in modo particolare, alla sorte della farmacia sociale].

D'altronde, per concludere, non c'è solo la questione della *liquidazione* da disciplinare con diligenza in uno *statuto* sociale e dunque [ne abbiamo parlato a fondo altre volte] i soci non devono temere più di tanto di discostarsi dalle norme codicistiche - peraltro molto poco appetibili per una farmacia e comunque tutte *derogabili* - nel fissare le regole di funzionamento della loro snc o sas.

E poi, a ben guardare, sono tanti altri i profili inerenti alla vita della società a meritare l'attenzione perfino scrupolosa dei soci, e quindi andrebbero anch'essi risolti secondo le scelte che loro - nella migliore dialettica possibile – devono/dovrebbero aver cura di operare sin dal momento della costituzione.

Il che, s'intende, vale per le società di persone di "diritto comune", e anche [a maggior ragione, per la verità] per quelle formate tra i vincitori in forma associata di un concorso straordinario, come abbiamo visto ampiamente in questi anni.

(*gustavo bacigalupo*)

22/05/2021 – Detraibilità materasso ortopedico

Avevo intenzione di cambiare il materasso del nostro letto e vorremmo sapere se sono ancora previsti benefici fiscali in caso di acquisto di un materasso ortopedico, come ci ha riferito il negozio dove intendiamo acquistarlo.

Come giustamente vi è stato riferito, i *materassi ortopedici* e *antidecubito* rientrano tra i *dispositivi medici* individuati dal Ministero della salute [decreto legislativo n. 46/1997] e che, quindi, possono beneficiare della detrazione dall'Irpef del 19%.

Inoltre, si tenga presente che ai fini della detrazione il contribuente deve conservare - oltre al classico documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura) da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico - anche la documentazione relativa alla marcatura CE dell'articolo.

(*francesco raco*)

24/05/2021 - "Scudo penale" per i vaccinatori: effetto mediatico o contrasto ad iniziative giudiziarie frettolose?

L'art. 3 del D.L. n. 44/2021 [*Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione*] ha introdotto una previsione – quella del c.d. *scudo penale*, che sino a qualche tempo fa assumeva un ruolo soprattutto mediatico - finalizzata a prevenire eventuali addebiti di "responsabilità" a carico dei vaccinatori in presenza di effetti indesiderati e/o eventi avversi verificatisi in conseguenza dell'inoculazione del vaccino.

L'esigenza di introdurre una norma così formulata [sul dl. 44/2021 v. comunque Sediva News 09.04.2021 "*Neppure il farmacista "no vax" potrà essere sospeso dall'albo*"] sembra indice non equivoco della necessità, da più parti avvertita, di scongiurare pericolose iniziative giudiziarie che possano in seguito rivelarsi affrettate o, ancor peggio, meramente pretestuose.

L'operatore sanitario, infatti, è a tutti gli effetti *esecutore di un atto sanitario vincolato*, di cui tra l'altro abbiamo ancora poca conoscenza e l'analisi dei profili della colpa da parte dell'Autorità giudiziaria appare alquanto difficoltosi.

La *ratio* della disposizione sembra tuttavia essere non contestabile: il legislatore ha voluto offrire garanzie volte a "rassicurare" il personale sanitario coinvolto in prima linea nello svolgimento di una delle attività su cui sono state e sono tuttora riposte maggiori speranze per contrastare l'epidemia.

Resta il fatto che, precedentemente all'introduzione del dl. 44/2021, il panorama legislativo già forniva una protezione al "somministratore", considerando che lo "*statuto della responsabilità dei professionisti*" - così come disciplinato dagli art. 5, 6 e 7 della legge 24/2017 - si fonda sul principio per il quale **non può considerarsi responsabile chi si sia comportato correttamente ed abbia diligentemente rispettato le linee guide e le buone pratiche assistenziali** [ricordiamo che la corretta somministrazione di un vaccino – che altro non è che un'iniezione intramuscolo (generalmente) sul deltoide – non comporta autentici rischi operativi, mentre eventuali reazioni avverse, ove oggetto di corretta informativa preventiva, non possono certo essere imputate all'operatore, in presenza di farmaci preventivamente autorizzati dalle autorità competenti].

Indubbiamente, anche l'attuale impianto normativo offre un'ampia protezione ai professionisti che somministrano i vaccini, senza necessità di un qualunque "*scudo*" di responsabilità, di cui ad ogni buon conto si evidenziano di

seguito almeno due criticità:
a) la prima afferisce alla configurazione di un *nesso causale* [il rapporto tra la condotta e l'evento cagionatosi] tra l'inoculazione del vaccino ed il sorgere di una patologia, dato che la *causalità* presuppone evidentemente una ricostruzione eziologica molto stringente "al di là di ogni ragionevole dubbio" e non sicuramente una mera associazione temporale tra eventi;
b) la seconda riguarda invece la necessità di ravvisare un comportamento colposo in capo al sanitario che ha somministrato il vaccino, e si tratta – come è noto anche ai "non addetti ai lavori" – del presupposto necessario perché possa muoversi un rimprovero al soggetto agente.
Nell'ipotesi in cui la responsabilità colposa dell'operatore sanitario sia a lui addebitabile a titolo di *imperizia*, la legge ne esclude la punibilità quando siano rispettate le *raccomandazioni previste dalle linee guida*, ovvero [in mancanza di queste] le *buone pratiche clinico-assistenziali*, sempreché "*la raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto*" [art- 590 *sexies* comma 2 c.p.].
Qualora, pertanto, l'operatore sanitario *si limiti a somministrare un vaccino debitamente approvato dalle autorità competenti e nel rispetto delle modalità prescritte*, sembra francamente molto remota ogni possibilità di fondare a suo carico un qualsiasi profilo di responsabilità.
Tutto questo al netto, beninteso, di eventuali errori di conservazione o somministrazione.
Anche alla luce di queste considerazioni, dunque, la vera ragion d'essere di tale supposto "scudo" può ravvisarsi a tutto concedere nello scongiurare l'avvio di procedimenti penali o civile, che tuttavia – nei casi suindicati - si tradurrebbero generalmente, sembra chiaro, in "mere" archiviazioni e/o pronunce di rigetto.
Concludendo, in realtà non si pone tanto il problema dell'introduzione di uno "scudo" volto a prevenire forme di responsabilità men che improbabili, quanto piuttosto quello dell'interposizione di un *barrage* all'avvio di iniziative giudiziarie naturalmente inopportune, un'esigenza quest'ultima che peraltro neppure l'introduzione di uno *scudo penale* sembra essere in grado di soddisfare appieno.
E allora, replicando l'interrogativo di chiusura alla citata Sediva News, "*è proprio uno "scudo"*?

(*federico mongiello*)

24/05/2021 – Adeguamento Istat per *Aprile 2021*

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *aprile 2021*.
Anche per il mese di aprile l'indice *mensile* e quello *annuale* sono saliti passando, il primo, da *+0,3%* a **+ *04%***, e il secondo da *+0,7%* a **+ 1,2%.**
Altrettanto dicasi per l'indice *biennale*, passato da +0,8% all'attuale ***+1,1%.***
Quindi in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è pari allo **0,300%** (il 75% di 0,4%), e quella in ragione *biennale* allo **0,900%** (il 75% di 1,20%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

25/05/2021 - Per la Suprema Corte l'iscrizione all'albo non attesta di per sé l'*abitualità* delle prestazioni professionali… […aprendo così la via all'avvocato, all'ingegnere ecc., e perché no? anche al *farmacista occasionale*]

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha "ribaltato" [almeno per il momento, perché è la prima pronuncia in questa direzione] il precedente orientamento sulle prestazioni lavorative *abituali* esercitate da professionisti iscritti all'albo e titolari di partita iva.
Ricordiamo che la l'*abitualità* dell'attività professionale non va considerata in funzione dei soli compensi/onorari/emolumenti percepiti, essendo necessari ulteriori elementi caratterizzanti le prestazioni effettivamente svolte quali, ad esempio, la frequenza del loro svolgimento e/o la loro continuità nel tempo.
E però, per così dire "tradizionalmente", l'iscrizione a un albo sembrava costituire – in quanto tale - un requisito sufficiente a configurare l'*abitualità* delle prestazioni professionali.
In tal senso, lo scorso 15 luglio 2020, si è pronunciata anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/E che ha individuato proprio nell'iscrizione all'albo un elemento comprovante la volontà del professionista di porre in essere prestazioni professionali in un regime appunto di *abitualità*.
Senonché, come accennato all'inizio, la sentenza n. 10267 del 19 aprile u.s. della Suprema Corte ha preso un'altra posizione, aprendo la strada alla possibilità di svolgere prestazioni di lavoro *occasionale* anche per i professionisti iscritti a un albo, assumendo che (anche) l'*abitualità* va accertata *"nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista"*.
Il che significa che la "mera" iscrizione a un albo professionale, almeno di per sé, non certifica la volontà del professionista di svolgere le sue prestazioni lavorative in via abituale, ed è anzi una conclusione che la Cassazione ritiene di poter estendere anche ai casi in cui il professionista sia *titolare di partita iva*.
Certo, è una sentenza quasi "rivoluzionaria" perché sembrerebbe che la strada del *lavoro occasionale* si stia materializzando anche per gli iscritti a un albo professionale [quel che sarebbe forse parso inconcepibile solo qualche tempo fa…], pur se dovremo attendere perlomeno qualche ulteriore decisione di legittimità nella stessa direzione per poter parlare di una giurisprudenza su questo punto davvero "ribaltata".
Per ora, proviamo a immaginare come *lavoratore occasionale* anche il farmacista – iscritto all'albo, evidentemente – che, svolgendo l'attività in una farmacia nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato, cioè come *farmacista collaboratore*, effettui *occasionalmente* anche qualche sporadica prestazione di lavoro in orari notturni o festivi in altre farmacie.
Sarebbe anche questa un'ipotesi di *lavoro occasionale*?

(*matteo lucidi-gustavo bacigalupo*)

25/05/2021 – Tamponi Covid in farmacia esenti Iva fino al 31/12/2022

Con la risposta all'interpello n. 354 del 18/5/2021 l'Agenzia delle Entrate, tornando ancora una volta sul

tema dell'esenzione per talune tipologie di prodotti/servizi data l'emergenza Covid, ha avuto modo di precisare che le *prestazioni di servizi* relative ai tamponi antigenici o ai test sierologici effettuati dalle farmacie - ***a prescindere dall'intervento o meno di personale medico o infermieristico*** – sono esenti ai fini Iva con diritto alla detrazione per il cliente fino al 31.12.2022.

In particolare l'Agenzia - oltre a ribadire che le prestazioni di servizio esentate da Iva dall'art. 1, comma 452, della Legge di Bilancio 2021 sono solo quelle direttamente connesse alla cessione di strumentazione per diagnostica Covid-19 *in vitro* nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 98/79/CE e in conformità ai *codici Taric* individuati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) con la circolare 9/D/2021 – chiarisce che, trattandosi di un'esenzione *speciale*, deve intendersi prevalere *sempre* su quella generale prevista dell'art. 10 del dpr n. 633/72.

Ricapitolando, la normativa Iva per i beni destinati all'emergenza Covid dal 1° gennaio 2021:

- per i *saturimetri, le* mascherine (di qualunque tipo), i detergenti, i disinfettanti e gli altri prodotti riportati nella Sediva News del 31.12.2020 e Sediva News del 15.02.2021 necessari al contenimento dei contagi da Covid-19, trova applicazione l'*Iva al 5%*;
- per le cessioni e le prestazioni di servizio riguardanti la *"strumentazione per diagnostica per Covid-19"* - categoria cui sono riconducibili esclusivamente tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici - *trova applicazione l'esenzione Iva*, sia pure soltanto [almeno per ora] fino al 31.12.2022.

(*marco righini*)

26/05/2021 – La donazione di un bene di *modico valore*

Un mio parente, rispettando una promessa di tanti anni fa, sta per regalarmi una vecchia auto da collezione.
Abbiamo però un dubbio circa la necessità del notaio, trattandosi di una donazione.
Vi chiediamo se il valore del bene può consentire il passaggio di proprietà dell'auto senza nessun'altra formalità.

Non abbiamo tutti gli elementi per fornirLe una risposta di assoluta tranquillità perché non conosciamo né l'effettivo valore della "500" né le condizioni economiche e patrimoniali del Suo parente.

Infatti, perché questo regalo sia considerato una "*donazione di modico valore*" occorre che la 500 *non* sia un pezzo di antiquariato e/o che il parente *non* si trovi in condizioni patrimoniali straordinariamente floride.

Infatti, secondo l'art. 783 del cod. civ.:

"*La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.*
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante"

Nel Suo caso, pertanto, dovremmo stare ragionevolmente nel campo delle *donazioni di modico valore* e quindi dovrebbe essere sufficiente la trascrizione del passaggio di proprietà.

Questo è comunque un tema molto più ampio perché, come forse è noto, queste liberalità non sono assoggettate ad azione di riduzione o a collazione e quindi non incidono neppure sul calcolo del valore complessivo dell'asse ereditario.

(*cesare pizza*)

26/05/2021 – Sanificazione, nessun credito per le spese sostenute nel 2021

Nel 2020 mi avete presentato la domanda per il credito d'imposta sanificazione relativo all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e delle sanificazioni effettuate nella farmacia fino a dicembre 2020.
Nel 2021 ho diritto a un ulteriore bonus visto che abbiamo sostenuto altre spese?

La risposta è negativa, perché questa agevolazione – introdotta dall'art. 125 del *DL Rilancio* - ha concesso un credito d'imposta riferito *alle sole spese sostenute nel 2020* per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e/o l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e dei dipendenti (v. Sediva News del 21/07/2020).

Sono quindi escluse dal credito le spese sostenute nel 2021.

(*andrea raimondo*)

26/05/2021 - Nel calcolo della distanza tra farmacie sui "casi dubbi" Milano chiama Roma…

Il titolo di queste note sarà forse più chiaro rileggendo dapprima la Sediva News dell'8 aprile 2021 di commento a Tar Lombardia-Milano n. 846 del 31.3.2021, cui infatti nella sostanza si omologa la recente Tar Lazio-Roma n. 5374 del 7.5.2021.

In ambedue le vicende decise erano state impugnate le autorizzazioni al trasferimento di farmacie all'interno delle relative aree di pertinenza, in entrambe lamentando il ricorrente il mancato rispetto della *distanza minima di 200 m*. imposta dall'art. 1, comma 2, della legge n. 675 del 1968 e dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 1275 del 1971.

La fattispecie romana è più o meno sovrapponibile a quella milanese e la pronuncia del Tar Lazio sembra quasi applicativa di quella del Tar Lombardia non presentando in realtà novità di particolare pregio, anche se in fondo non è frequentissimo veder replicare da un Tar – a poco più di un mese da un altro Tar - la fine sostanza di una pronuncia già di per sé abbastanza innovativa.

Possono valere pertanto le notazioni che avrete colto nel ns. commento alla decisione milanese, ma con qualche ulteriore precisazione.

Il passaggio della sentenza lombarda che aveva allora destato qualche preoccupazione, come forse si ricorderà, era quello secondo cui "*la norma relativa alle distanze minime fra farmacie, in quanto sì funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio ma pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che, **nei casi dubbi**, va data prevalenza all'interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell'attività economica*".

In particolare, a dover preoccupare era ed è soprattutto l'"incertezza" del diritto e purtroppo di profili "incerti", come sta diventando quello della *distanza* [dei 200, 400, 1.500 e 3.000 metri, come abbiamo già osservato in qualche altra occasione], il diritto delle farmacie continua ad annoverarne fin troppi [il Crescitalia e la Concorrenza ne hanno del resto accentuato sia il numero che la consistenza] e inoltre – in questa interminabile transizione dal vecchio al nuovo – il Consiglio di Stato non è sempre di grandissimo aiuto.

Per tornare allora a questa vicenda, anche qui viene data dichiaratamente prevalenza all'"*interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell'attività economica*" che diventa pertanto la panacea di tutti i "*casi dubbi*".

Anche questo era infatti un "caso dubbio" perché, delle tre perizie acquisite con riguardo alla distanza tra il nuovo locale indicato dalla farmacia interessata allo spostamento e il locale della farmacia più vicina, due avevano asseverato una distanza inferiore ai 200 metri e la terza una distanza superiore: *quanto è bastato, secondo il Tar, per concludere a favore della legittimità del provvedimento di autorizzazione.*

L'altra parte della sentenza non merita particolari segnalazioni, perché non contiene effettive novità: si tratta del criterio di calcolo, sul quale il Tar Lazio conferma – quasi integralmente - una giurisprudenza che può dirsi ormai da tempo "consolidata" (T.A.R. Firenze, sez. II, 10/07/2019, n.1067, T.A.R. Toscana, III, n. 1268/2017, T.A.R Lombardia-Milano III, 30 novembre 2017 n. 2300, T.A.R. Firenze, sez. II, 14/07/2020, n.911, Consiglio di Stato sez. III, 14/01/2021, n.450), secondo la quale "*ai sensi dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. n. 1275 del 1971, il calcolo della distanza va effettuato prendendo in considerazione la via pedonale più breve la quale, secondo la giurisprudenza, va individuata tenendo conto delle regole contenute nel codice della strada e di quelle di comune prudenza (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 14 luglio 2020, n.911; T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 30 novembre 2017, n. 2300)".*

Qui, più o meno, è tutto abbastanza chiaro.

(*romina raponi*)

27/05/2021 – Contrordine: anche le spese di sanificazione sostenute nel 2021

Con la velocità del suono dobbiamo correggere quel che abbiamo scritto ieri sull'argomento perché proprio in queste ultime ore l'art. 32 del c.d. Decreto Sostegni bis [entrato in vigore soltanto ieri, 26.5.2021] riconosce, tra gli altri, agli esercenti imprese, arti e professioni un *credito d'imposta* anche in ordine alle *spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto* ***2021*** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Nel primo comma dell'art. 32 vengono espressamente "*comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19*" e però nel secondo comma [che vuole probabilmente circoscrivere l'ambito applicativo del primo] si precisa che a questi fini la somministrazione di tamponi deve riguardare *coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa e istituzionale*.

Se abbiamo bene interpretato, allora, le farmacie potranno beneficiare di un credito d'imposta anche per le spese per le somministrazioni di tamponi ma soltanto di quelli utilizzati per i propri dipendenti/collaboratori, nel quadro dunque del famoso art. 4 del dl. 44 [v. Sediva News del 9 e del 14.04.2021].

Dovrebbero di conseguenza ritenersi ragionevolmente escluse le spese per le *somministrazioni di tamponi a terzi* nel caso in cui la farmacia abbia aderito a questo servizio alla generalità.

Infine, viene demandata a un provvedimento del Direttore dell'A.E. la fissazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

(*andrea raimondo*)

27/05/2021 - La cessione dell'integratore energetico [se ricompreso in una nomenclatura *ad hoc*] sconta l'Iva al 10%... […ma non è così per tutti gli integratori alimentari]

Se l'integratore rientra tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove [e, più specificamente, nella *Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito del Capitolo 21: "Preparazioni alimentari diverse", alla voce 2106 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e, più specificatamente, al codice NC 21069098: -"altre"*], ed esclusi in ogni caso gli sciroppi di qualsiasi natura, *le cessioni sono soggette all'aliquota Iva ridotta al 10%*, come ha avuto modo di precisare l'Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli n. 332, n. 333 e n. 334 dell'11/05/2021.

Il caso di specie esaminato riguardava la cessione di un *integratore a base di carboidrati e caffeina destinato agli sportivi* e che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, può essere ricompreso nella suindicata nomenclatura beneficando pertanto dell'aliquota Iva al 10% [Tabella A, parte III, punto 80 del dpr n. 633/1972].

Chiarisce inoltre l'Agenzia delle Entrate che gli integratori alimentari *non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell'aliquota Iva al 10%*, perché si tratta di beni non ricompresi in nessuna delle parti della Tabella A del dpr n. 633/1972 [quelle appunto relative ai prodotti che scontano le aliquote ridotte].

L'eventuale applicazione agli integratori alimentari di un'aliquota Iva ridotta, concludendo, è quindi decisa *caso per caso*, ovvero ogni qual volta i loro componenti siano annoverabili nella nomenclatura sopra riportata in base al parere dell'Agenzia delle Dogane che ne ha analizzato la relativa composizione.

(*marco righini*)

27/05/2021 – La possibile coesistenza di *Superbonus* e *Bonus facciate*

Come sappiamo, la legge di Bilancio 2020 ha introdotto il *bonus facciate*, pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B.

Questi interventi, come abbiamo chiarito altre volte, devono essere realizzati *esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, su balconi o su ornamenti*

e fregi.
Ma, diversamente dal *Superbonus*, per il *bonus facciate* non sono contemplati limiti di spesa, né *interventi trainati* in grado di beneficiare, anch'essi, della detrazione del 90%.
Le due agevolazioni fiscali operano insomma su due piani completamente diversi e dunque sembrano pienamente compatibili e in grado perciò di coesistere.
È allora possibile, ad esempio, effettuare un intervento di isolamento termico sulle superfici inclinate o orizzontali, in misura superiore al 25% della superficie lorda: in tale eventualità potrà valere la detrazione del 110%, che peraltro potrà essere invocata anche con riferimento ad eventuali *interventi trainati* da effettuare all'interno delle singole unità immobiliari. Successivamente, si potrà procedere effettuando un intervento sulle pareti verticali dell'edificio in modo da beneficiare (anche) della detrazione del 90%.

(*gianmarco ungari*)

28/05/2021 - Le agevolazioni fiscali per i lavoratori *impatriati*

Mio figlio laureato in ingegneria nel 2017 va a Bruxelles a fare un dottorato di ricerca, non si iscrive all'AIRE ma prende il domicilio a Bruxelles per poter usufruire dei servizi luce, assistenza medica ecc.
Nel novembre dello scorso anno finisce il dottorato e rientra in Italia; nello scorso mese di aprile viene assunto da uno studio di ingegneria in Emilia Romagna con un contratto del commercio 3 livello, ma mantiene la residenza in Molise.
Può usufruire delle agevolazioni fiscali per rientro cervelli dall'estero o lavoratori impatriati? Se sì, cosa fare per accedere a tali agevolazioni?

Il regime speciale per lavoratori *impatriati* [sono coloro che *trasferiscono* la residenza in Italia], introdotto nel nostro ordinamento fiscale con l'art. 16 del d.lgs. 14/9/2015, n. 147, e modificato dall'art. 5 del d.l. 30/4/2019 n. 34, è stato recentemente oggetto di chiarimenti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28/12/2020.
Il regime è particolarmente interessante perché prevede che i redditi agevolabili, sia di lavoro dipendente che autonomo, *concorrano alla formazione dell'imponibile limitatamente al 30% del loro ammontare* oppure *del 10% per i soggetti che trasferiscano la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia* [N.B. - Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato *sempre* nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili e, come vediamo, stanno usufruendo di questa agevolazione soprattutto le società calcistiche…].
I requisiti per accedere a tale agevolazione sono comunque:
- residenza in un paese diverso dall'Italia *nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento*;
- trasferimento della residenza in Italia con impegno a mantenerla per almeno due anni;
- svolgimento dell'attività lavorativa (dopo il trasferimento) prevalentemente nel territorio italiano;
- possesso di un titolo di laurea;
- svolgimento di un'attività lavorativa continuativa di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa *fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più*, oppure un'attività di studio [sempre fuori dall'Italia e negli ultimi 24 mesi o più] conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea;

Rispettando *tutti* i requisiti sopra elencati, il contribuente può applicare il detto regime agevolativo *per cinque anni*.
Nel caso di Suo figlio, la mancata iscrizione all'AIRE comportava, secondo la norma originaria, l'impossibilità di applicare il regime agevolativo; senonché, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta proprio sull'assenza di quest'ultimo requisito con la Risposta (ex Risoluzione) n. 533 del 2019, richiamata anche nella ricordata Circ. 33/E del 2020, chiarendo che il contribuente può dimostrare il periodo richiesto di residenza all'estero anche attraverso elementi probatori di natura sostanziale, quali:
- documentazione nominativa che lo collega in modo duraturo e stabile allo stato estero [percorso di studi, contratto di affitto, utenze, spese ricorrenti, ecc.];
- certificazione di residenza rilasciata dall'agenzia fiscale del paese estero.

È importante precisare che tali documentazioni sono richieste *entrambe*, quindi contemporaneamente e non alternativamente; e dunque, possedendo anche tutti i requisiti sopra indicati, Suo figlio potrà accedere senz'altro al beneficio fiscale.
Ricordiamo infine, tuttavia, che la disposizione normativa fa riferimento alla nozione civilistica di "*residenza*", da intendersi pertanto come luogo in cui la persona ha la *dimora abituale*, che coincide con il luogo dove egli normalmente abita e quindi Suo figlio sarà considerato "residente" in Emilia-Romagna e *potrà beneficiare della riduzione del 70% del reddito imponibile*, pur avendo mantenuto la residenza in Molise [che invece, come abbiamo visto, permetterebbe/avrebbe permesso una riduzione addirittura del 90% del reddito stesso].

(*roberto santori*)

28/05/2021 – Lo sfratto del conduttore (moroso) del locale adiacente alla farmacia

Dieci anni fa abbiamo acquistato un locale adiacente alla farmacia e lo abbiamo inserito, su consiglio del commercialista, tra i beni patrimoniali della società titolare della farmacia, perché riteniamo di poterlo utilizzare come secondo magazzino.
Del resto, il nostro conduttore – un bar – è ormai moroso da ancor prima della pandemia.
Non abbiamo ritenuto di agire anche per il blocco degli sfratti in corso, ma ora forse potremmo fare qualcosa.

Premesso che evidentemente, proprio su consiglio del commercialista, questo locale è stato certo inserito nel *patrimonio sociale* e non tra i beni strumentali [perché, almeno nel suo stato attuale di immobile concesso in locazione a terzi, esso non inerisce direttamente

all'esercizio dell'impresa sociale], sfrattare il vs. conduttore moroso non è in questo momento possibile perché il blocco degli sfratti è tuttora in vigore.
E però, come noto, quella di sfratto è una procedura che non si esaurisce certamente in tempi brevissimi dato che, a fronte della convalida da parte del giudice, quest'ultimo normalmente concede un termine che oscilla dai 3 ai 12 mesi per permettere al conduttore inadempiente di organizzarsi e rilasciare l'immobile.
Voi tuttavia potrete nondimeno avviare sin d'ora la procedura per tentare se non altro di accorciare convenientemente i tempi, tenendo presente che il vs. programma di utilizzo del locale per l'esercizio della farmacia può ritenersi indubbiamente condivisibile, e ancor più se – come parrebbe – si tratti di un locale in grado di essere reso comunicante con la farmacia [come consiglierebbero le prestazioni che le norme sembrano richiedere sempre più alle farmacie].
Resta inoltre ferma, s'intende, la possibilità – laddove riteneste già pienamente adeguato il locale attuale – di affittare quello destinato ad esservi riconsegnato a uno studio medico o attività similare.
È chiaro, infine, che il locale diventerà un bene strumentale sia nel caso di accorpamento alla farmacia come tale che nel caso di suo utilizzo come secondo magazzino, mentre resterà un bene rientrante nel patrimonio sociale nell'altra ipotesi.

(*cesare pizza*)

31/05/2021 - La clientela sta cambiando… insieme alla farmacia

Ho letto qualche giorno fa quello che avete scritto sulle "fatiche" dovute al cambiamento del ruolo del farmacista e onestamente un po' mi riconosco nella situazione da voi descritta.
Infatti, la mia è una farmacia di media grandezza con 8 dipendenti e 2 magazzinieri i nostri incassi sono stati sempre buoni ma ultimamente noto una diminuzione di ingressi e meno interesse da parte dei clienti all'acquisto di impulso.
La pandemia mi ha forzatamente obbligato a cambiare il modo di lavorare; sono consapevole che ora la mia farmacia deve cambiare ma in tutta franchezza non so da dove posso o devo realmente iniziare.

Come si può rilevare anche dalla *news* cui Lei si riferisce [18.05.21 *Le "fatiche" di questo cambiamento del ruolo della farmacia*], il ruolo del farmacista e della farmacia è notevolmente mutato a causa – soprattutto ma, per la verità, non soltanto - della situazione pandemica.
Se però guardiamo bene, anche i comportamenti del consumatore sono stati in realtà influenzati – e spesso *molto* influenzati – dal difficilissimo periodo portandolo a sostituire gli acquisti di "impulso" con quelli più ragionati e sicuri.
Sul punto si è rilevato interessante uno studio del dipartimento di *neuro-marketing* dello IULM in base al quale le sole aziende che hanno riscontrato una crescita sotto vari profili – tra cui evidenziamo quello "*reputazionale*" - sono state quelle che hanno intrattenuto rapporti diretti con la clientela tra cui, guardacaso, anche le farmacie.
Partendo da quest'ultima analisi risulta chiaro – almeno così ci pare - come la farmacia debba concentrarsi sempre più sul *rapporto umano*, non vendendo quindi semplicemente il prodotto richiesto, ma assistendo e accompagnando la clientela nell'"*esperienza vendita*" facendo dunque leva [anche] sulla fiducia e l'empatia con l'utente/consumatore.
Per raggiungere o tentare di raggiungere un obiettivo magari abbastanza ambizioso, bisogna forse concentrarsi su almeno cinque punti essenziali:
- la comunicazione con il cliente;
- la risoluzione dei problemi e non la sola vendita del prodotto;
- l'empatia;
- la "trasformazione" della farmacia in un vero e proprio *brand;*
- lo sviluppo dell'immagine della farmacia e della sua comunicazione *on-line.*

In sintesi, come vediamo, si tratta di concentrare i nostri sforzi su un'autentica *comunicazione*, che poi – a ben guardare – dovrebbe essere un *mezzo*, più che un fine, fondamentale per qualunque attività imprenditoriale, professionale o anche semplicemente lavorativa.

(*matteo lucidi – michela pallonari*)

31/05/2021 – Partecipazioni sociali e partecipazioni agli utili

Vorrei costituire una srl, anche se abbiamo visto che voi non siete generalmente favorevoli alle società di capitali, con i miei due figli, entrambi farmacisti, cui vorrei attribuire il 20% ciascuno.
Vorrei però premiare adeguatamente – e se possibile con una maggiore partecipazione agli utili – uno dei due perché, oltre a collaborare con me da molti più anni, si è sempre prodigato con grande dedizione.
È possibile raggiungere questo obiettivo nonostante la parità di quote tra loro?

La soluzione possiamo ragionevolmente individuarla nell'art. 2468 del codice civile, che al terzo comma permette di attribuire a singoli soci *particolari diritti* riguardanti l'amministrazione della società ma anche la partecipazione agli utili.
E però, attenzione, è necessaria un'espressa previsione in tal senso nell'atto costitutivo/statuto.
La proporzionalità tra i conferimenti e l'attribuzione degli utili, dunque, non è disposta da una norma imperativa del codice civile, perché è proprio il codice a permettere deroghe di natura pattizia [così infatti il citato art. 2263: "*Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali*"]
Nel caso vostro, quindi, il "capitale" può essere ascritto a Lei nella misura del 60% e ai suoi due figli in ragione del 20% ciascuno, mentre la partecipazione di ogni socio agli utili può legittimamente essere convenuta in termini

diversi, magari anche tenendo conto dei compiti lavorativi assunti da ognuno.
Ovviamente, però, sono sempre vicende da maneggiare con grande cura, soprattutto quando sono in ballo rapporti tra … germani.

(*cesare pizza*)

31/05/2021 - Decreto Sostegni bis: riscossione sospesa nuovamente fino al 30 giugno 2021… […e i versamenti effettuati entro il 2 agosto p.v.]

Ecco dunque l'annunciata proroga della sospensione della riscossione: infatti, l'art. 9 del *Decreto Sostegni bis* fa slittare *fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'attività di riscossione*.
La situazione che ora si prospetta è la seguente:

- è sospeso **fino al 30 giugno p.v.** l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione [come, ad esempio: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti];
- devono essere effettuati **entro il 2 agosto p.v.** (dato che il 31 luglio cade di sabato) i versamenti derivanti dalle *cartelle di pagamento*, dagli *avvisi di addebito* e dagli *avvisi di accertamento esecutivi* affidati all'Agente della riscossione.

La norma approvata si inserisce nella ben più ampia misura del "*congelamento*" di qualsiasi atto da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che – come abbiamo visto tutti – si sta protraendo ormai da più di un anno, dato che, è utile rammentarlo una volta di più, l'art. 68 del *Decreto Cura Italia* aveva sospeso i termini, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto fin da allora che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; ora quindi, come detto, essendo stata disposta fino al 30 giugno p.v. la sospensione dell'invio di cartelle e dell'avvio di procedure, *i versamenti vanno effettuati entro il prossimo 2 agosto, anche se - in alternativa – il contribuente può anche ora, ed entro questo stesso termine, chiedere la rateazione* (art. 19, D.P.R. n. 602/1973).
La proroga, infine, è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch'essa infatti è stata prorogata al 30 giugno p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° luglio 2021.

(*andrea raimondo*)

01/06/2021 – I coniugi non sono obbligati ad avere la stessa residenza

Ho acquistato un immobile nel 2017, con l'agevolazione prima casa, accendendo un mutuo.
Poiché sono prossima al matrimonio, vorrei sapere se ho l'obbligo di cambiare residenza per prenderla nell'abitazione del mio futuro marito che si trova in un comune a 300 km di distanza dal mio.
Qualora dovessi farlo, perderò tutti i benefici fiscali, compreso il diritto alla detrazione degli interessi del mutuo?

Intanto, Le ricordiamo che i coniugi – in principio - *non hanno l'obbligo di eleggere la stessa residenza anagrafica*.
In ambito fiscale *i benefici conseguiti ai fini della tassazione agevolata, registro o Iva, per l'acquisto della prima casa sono vincolati alla residenza dell'acquirente non già nella stessa unità immobiliare di cui si tratti ma nel medesimo comune in cui essa è ubicata*.
Per quanto riguarda l'Irpef, la detrazione degli interessi passivi è subordinata – come abbiamo rilevato molte volte - all'utilizzo dell'immobile come *abitazione principale*, cioè come *dimora abituale* (condizione materiale) che può perciò anche non coincidere con la residenza anagrafica (condizione formale).
Pertanto, se nel caso specifico - a seguito del matrimonio - Lei va ad abitare nell'immobile del futuro marito la detrazione viene perduta, visto che si tratterebbe di un comune molto lontano da quello in cui è ubicata l'unità abitativa oggetto dell'acquisto in argomento.
Anche quanto all'Imu, infine, per beneficiare dell'esenzione come abitazione principale occorre che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.

(*marco righini*)

03/06/2021 - Bonus idrico

Forse ne avete parlato ma sono sicura che è previsto un beneficio fiscale anche per i rifacimenti degli impianti dei bagni. Potete confermarlo?

Sì certamente, perché i commi 61-65 della Legge di Bilancio 2021, per favorire il *risparmio idrico*, hanno previsto – *fino al 31 dicembre 2021* – un bonus di 1.000 euro [alle condizioni che vedremo subito] per le persone fisiche residenti in Italia che *sostituiscono* nella propria abitazione, perciò su edifici esistenti, sanitari e rubinetteria.
Più esattamente, l'agevolazione è riconosciuta con riguardo alle spese sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di *vasi sanitari in ceramica* con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri;
- la fornitura e l'installazione di *rubinetti e miscelatori per bagno e cucina* con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di *soffioni e colonne doccia* con portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Rientrano comunque nel contributo in argomento *anche le spese per le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.*
Il *bonus*, è opportuno precisarlo, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE).
Siamo però, incredibilmente, tuttora in attesa del decreto attuativo da parte del Ministero dell'Ambiente, che è essenziale particolarmente per conoscere le *modalità di utilizzo del bonus* e anche la sua natura dato che nella Legge di Bilancio non si parla di una detrazione fiscale [come invece generalmente è per i benefici riconosciuti a chi effettua opere in casa] ma appunto semplicemente di un *bonus.*
Inoltre, tenendo presente che al momento il fondo stanziato per questa agevolazione è soltanto di 20 milioni di euro, non è chiaro neppure se bisognerà presentare una specifica domanda o se l'importo di 1.000 euro sarà erogato a rimborso.

(*francesco raco*)

03/06/2021 – Quando il pronipote eredita dal prozio

Lo zio di mia madre è venuto recentemente a mancare e non risulta abbia lasciato testamento.
Se ne dovrebbe occupare prossimamente un notaio, ma vorrei avere qualche anticipazione anche sommaria su quella che può essere una mia eventuale quota di eredità, anche perché questo parente dovrebbe aver lasciato un patrimonio abbastanza consistente.

La disciplina successoria, per quanto ben dettagliata nel codice civile, può talora risultare poco immediata e magari anche insidiosa; qui cercheremo pertanto, rispondendo anche al quesito, di delineare un quadro di sintesi che possa anche dissipare almeno alcune delle perplessità che caratterizzano questa sempre delicata materia.
Con riferimento alla vicenda descritta, per poter dare una risposta abbastanza attendibile dovremmo naturalmente conoscere la situazione familiare al momento del decesso del Suo prozio.
In linea generale, comunque, occorre in primo luogo attenersi, questo è ovvio, alle disposizioni testamentarie del *de cuius*, e però - in mancanza di testamento, come nel Suo caso - è il codice stesso a delineare la "gerarchia" esistente tra gli eredi superstiti.
Vediamo come:
- *in mancanza di figli, genitori e fratelli*: l'intera eredità spetterà al coniuge;
- *in mancanza del coniuge, ma in presenza di uno o più figli*: l'intera eredità spetterà alla prole in parti uguali;
- *in presenza di coniuge e di un figlio:* l'eredità sarà divisa a metà tra loro;
- *in presenza di coniuge e di due o più figli:* un terzo dell'eredità spetterà al coniuge e i restanti due terzi dovranno essere divisi in parti eguali tra i figli;
- *in presenza di coniuge e fratelli del de cuius – e in mancanza di discendenti e/o ascendenti:* due terzi dell'eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra i fratelli;
- *in presenza di coniuge e genitori del defunto:* due terzi dell'eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra i genitori;
- *in presenza di coniuge, fratelli e genitori*: due terzi dell'eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra genitori e fratelli, ma ai genitori spetta almeno un quarto;
- *in presenza di fratelli e genitori, ma in mancanza di coniuge e/o discendenti*: l'intera eredità sarà divisa per *capi*, cioè secondo il numero dei figli di ogni fratello del de cuius, ma ai genitori spetterà almeno la metà;
- *in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti*: l'intera eredità spetterà ai parenti più prossimi entro il sesto grado.

Nell'eventualità in cui il defunto non abbia eredi ricompresi entro il sesto grado di parentela, l'intera eredità sarà devoluta allo Stato, senza che lo Stato possa rinunciarvi.
Tornando al Suo caso, dato che prozio e pronipote sono tra loro parenti di quarto grado, Lei avrà diritto all'eredità del *de cuius*, ma solo nell'ipotesi di mancanza di altri eredi secondo lo schema che abbiamo appena sintetizzato.

(*cecilia v. sposato – cesare pizza*)

04/06/2021 - Un *gazebo* per test/tamponi in Puglia

Ho attrezzato una struttura assimilabile a un gazebo in uno spazio antistante la farmacia e precisamente a una distanza inferiore a 2 metri dall'ingresso fornitori e a 8 metri dall'ingresso principale.
Io ritengo che questa struttura, che sto utilizzando per test e tamponi, sia conforme all'accordo con la Regione Puglia, ma proprio oggi mi è stata resa nota la posizione contraria dell'Asl che credo sia stata sollecitata a intervenire dal titolare della farmacia più vicina che dista dalla mia circa 100 metri perché sono tutte farmacie di antica istituzione.
Vorrei conoscere il vs. parere.

Questo il testo della disposizione dell'accordo pugliese che qui interessa:
"c) *I test possono essere eseguiti:*
- *in ambiente esterno e adiacente alla farmacia: anche su suolo pubblico (ad es. gazebo, camper, tende da campo, ecc.), ovvero in apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia, a distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia*"
Questo è invece il testo [che può aiutarci a meglio comprendere quello pugliese] dell'omologa disposizione dell'accordo Regione Campania – Rappresentanze farmacie:
"*2. in Ambiente Esterno e Adiacente alla Farmacia, anche su suolo pubblico con modalità di esecuzione che garantiscano gli indispensabili parametri di sicurezza per l'utenza:*
A. Gazebo
B. Camper
C. Tende da Campo
***D**. In apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia e possibilmente nelle sue adiacenze, a distanza non inferiore a 200 metri da altra farmacia esistente.*"
Come si vede dal confronto dei due testi, si tratta di due discipline che nella sostanza sono tra loro sovrapponibili, tant'è che verosimilmente uno dei due accordi si è ispirato all'altro.
È vero che nell'accordo campano l'attivazione del servizio

"*in apposito locale*" è stata prevista *separatamente* [sub D] dalle altre ipotesi [sub A, B e C], mentre nell'accordo pugliese queste ultime vengono ricondotte a uno stesso presupposto [l'installazione della struttura "*in ambiente esterno e adiacente alla farmacia: anche su suolo pubblico (ad es. gazebo, camper, tende da campo, ecc.)*"].
E però, in ambedue gli accordi c'è la stessa distinzione di fondo tra:
- una struttura **sicuramente** diversa da un locale (gazebo, camper e tende da campo) e **sicuramente** installata "*in ambiente esterno e adiacente alla farmacia*" ed eventualmente "*anche su suolo pubblico*";
e
- "*un apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia, a distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia*" [con l'ulteriore precisazione - "*possibilmente nelle sue adiacenze*" - poco o nulla significativa che leggiamo solo nell'accordo campano].
Se quindi nell'accordo campano è l'autonoma e separata collocazione [sub D] dell'ipotesi di utilizzo di "*un apposito locale*" a distinguerla dalle altre ipotesi ivi indicate [sub A, B e C], nell'accordo pugliese è la disgiuntiva "*ovvero*" a segnarne la netta distinzione.
Pertanto, le due condizioni della inclusione "*nel perimetro della pianta organica della farmacia*", da un lato, e della "*distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia*", dall'altro, possono ragionevolmente riguardare soltanto i casi in cui la farmacia opti per l'espletamento del servizio in "*un apposito locale*", essendo invece sufficiente – quando essa scelga di avvalersi di una struttura esterna – che questa sia installata in ambiente "*adiacente alla farmacia*" [quella di pertinenza, ovviamente].
Nel Suo caso, in definitiva, ci pare di poter concludere per la piena legittimità della struttura esterna come da Lei installata, *quale che sia la distanza dalle altre farmacie*, non essendo seriamente contestabile la sua *adiacenza* al locale farmacia, che è del resto la sola prescrizione che poteva/può riguardarla.

(*gustavo bacigalupo*)

07/06/2021 – L'incremento dei posti di lavoto per il personale sanitario durante la pandemia

Nei giorni scorsi sono stati rilevati i dati riguardanti l'aumento dei posti di lavoro nel periodo emergenziale, durante il quale sono circa 80.000 le unità lavorative utilizzate.
Parliamo di *personale sanitario* e in particolare di *infermieri* [30.000 unità] e *medici* [20.000 unità] oltre a ulteriori 30.000 unità di professionalità diversa come biologi, assistenti sanitari, ecc.
Ma un certo incremento dell'offerta lavorativa c'è stato anche per i lavoratori *farmacisti* e segnatamente – come è facile comprendere – per la recente estensione alle farmacie della facoltà sia di effettuare test e tamponi antigenici e sia di aderire agli accordi regionali per la somministrazione di vaccini anti Covid.
Era però anche prevedibile – e infatti così in sostanza è stato – che si trattasse soprattutto di assunzioni a tempo determinato [e anche part-time], come è vero che quelle a tempo indeterminato sono state di numero non superiore al 20% del totale.
Indubbiamente è un dato comunque positivo l'avvenuto inserimento nel mondo del lavoro - sia pure anche qui con contratti di lavoro a tempo determinato [generalmente per non più di sei mesi, anche se spesso rinnovati per egual periodo] o addirittura di lavoro autonomo - di *medici specializzandi*, per i quali tuttavia i contratti a tempo indeterminato sono stati circa 1.300.
Decisamente meglio è andata e sta andando invece per gli *infermieri*: più di 10.000 sono stati assunti a tempo indeterminato e 20.000 a tempo determinato.
L'auspicio di tutti, ricordando come sia stata vissuta negativamente – proprio sotto questo aspetto – la fase centrale del Covid, è che a gran parte di questi lavoratori della sanità ["formati" proprio per fronteggiare il difficile periodo pandemico] sia consentito continuare a lavorare nel settore, tanto più che sarà possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Governo soprattutto per la trasformazione dei contratti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
È chiaro del resto, o perlomeno dovrebbe essere chiaro a tutti, che - cessata la pandemia in via [più o meno] definitiva – la nostra sanità dovrà darsi fatalmente una struttura più salda di quanto abbia mostrato nel periodo di crisi, e in tal senso spingeranno anche, come noto, gli aiuti del Consiglio europeo agli Stati membri per i quali un piano ben mirato ha infatti messo a disposizione quasi 700 miliardi complessivi di euro [di cui metà a prestito e metà a fondo perduto].
Di questo importo così rilevante, la parte del leone è stata riservata proprio all'Italia con oltre 60 miliardi *a fondo perduto*, dei quali due terzi da impiegare nel biennio 2021-2022 e il residuo terzo nell'anno 2023.

(*giorgio bacigalupo*)

08/06/2021 - Clausole di intrasferibilità delle partecipazioni

Io e due mie colleghi, farmacisti anche loro, vogliamo costituire una srl per acquistare una farmacia per la quale abbiamo già firmato il preliminare.
Siamo dell'idea di inserire nello statuto una disposizione per rendere intrasferibili le quote sociali e vorremmo perciò conoscere le eventuali controindicazioni.

Il nostro ordinamento ha in effetti legittimato per le srl le c.d. *clausole di intrasferibilità* delle partecipazioni, che generalmente vengono inserite nello statuto quando si renda opportuno o necessario salvaguardare le attività sociali per la loro forte dipendenza da alcuni requisiti [ad es. professionali] dei soci.
Queste clausole sanciscono quindi l'impossibilità per i soci e per i loro eredi di cedere le proprie quote sociali, vincolandole a preventive approvazioni da parte degli altri soci o dell'organo amministrativo.
Tuttavia, tali clausole presentano un grande limite, perché l'art. 2469, comma 2, cod. civ., prevede in queste ipotesi la facoltà per i soci e/o gli eredi di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso ex art. 2473 cod. civ.
Unico parziale rimedio al detto limite è previsto dallo stesso art. 2469 cod. civ. che permette di esercitare il

diritto di recesso successivamente al decorso di due anni decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
La *ratio* della norma è però chiara: le quote delle società di capitali, e perciò delle srl, devono poter circolare a giudizio del legislatore con modalità di massima libertà possibile e - quando si introducano limitazioni a tale libertà - il socio deve aver diritto di uscire dalla società in qualunque momento, naturalmente con la liquidazione del valore della sua quota.

(*cesare pizza*)

08/06/2021 – Limiti di spesa del Superbonus: ogni specifico intervento ha il suo *tetto*

Quali sono i limiti di spesa nel caso in cui su uno stesso immobile si eseguano contemporaneamente più interventi rientranti nel Superbonus?

Come ha chiarito anche l'Agenzia delle Entrate [Circ. n. 24 dell'8 agosto 2020], i limiti di spesa ammessi al *Superbonus* sono quelli previsti *per ogni specifico intervento realizzato*, cosicché - se su uno stesso immobile si effettuano più interventi, *autonomi l'un l'altro*, agevolati con la detrazione del 110% - il tetto massimo di spesa detraibile diventa la sommatoria dei tetti previsti per i singoli interventi.
Eseguendo quindi su una stessa abitazione, poniamo, un intervento di isolamento termico delle superfici opache [limite di spesa: 50.000 euro] e anche la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente [limite di spesa: 30.000 euro], *la detrazione spettabile va calcolata su un ammontare complessivo di* 80.000 euro.
La detrazione massima, perciò, sarebbe stata sempre di *80.000 euro* anche nel caso in cui, ad esempio, per l'intervento di isolamento termico si fosse sostenuta la spesa di 70.000 euro e/o l'ammontare di quella per l'impianto di climatizzazione fosse stato di euro 50.000.

(*francesco raco*)

09/06/2021 – *Decreto Sostegni bis*: ancora contributi a fondo perduto… […a chi spettano e la procedura per conseguirli]

L'art. 1 del *Decreto Sostegni bis* consente di ottenere altri *contributi a fondo perduto*, delineando due scenari, tra loro però *alternativi*:
- la replica – senza necessità di presentare una nuova istanza da parte del contribuente - dell'aiuto già ricevuto con il primo Decreto Sostegni,
oppure
- un "ristoro" diverso e su domanda dell'interessato.

Nel primo caso si prevede, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo introdotto dal primo *Decreto Sostegni*, **il riconoscimento di un ulteriore ristoro economico, di importo identico a quello attribuito nella precedente circostanza**.
Questo nuovo aiuto *sarà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il primo indennizzo*, senza che gli interessati debbano presentare una nuova istanza, ovvero sarà riconosciuto sotto forma di *credito d'imposta* utilizzabile in compensazione tramite mod. F24, *qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione in relazione al precedente contributo*.
Nel secondo caso – *alternativo*, lo ripetiamo, a quello di cui si è appena detto – **si tratta bensì di un *ristoro* destinato anch'esso ai titolari di partita Iva ma soltanto se, attenzione:**
- risultino attivi alla data di entrata in vigore del "Sostegni bis" (cioè al 26/05/2021);
- siano residenti o stabiliti nel territorio italiano;
- abbiano prodotto redditi agrari e/o redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, di arte o professione;
- abbiano realizzato ricavi e/o compensi ***NEL 2019*** *non superiori a complessivi* ***10 milioni*** *di euro.*
Anche l'accesso a questo indennizzo – come quello previsto dal primo *Decreto Sostegni* - è subordinato alla circostanza che si sia subita una perdita del fatturato medio mensile (o dell'ammontare medio mensile dei corrispettivi) di almeno il 30%.
Cambia, però, l'arco temporale di riferimento per la verifica della contrazione, perché bisogna guardare ai mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi: *il confronto, per la precisione, deve avvenire* ***TRA il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.***
Tale modalità consentirà evidentemente di erogare il contributo a una più vasta platea di contribuenti, ammettendo al beneficio tanti operatori precedentemente esclusi per carenza del requisito relativo alla perdita di fatturato.
Pertanto, *alla* ***differenza*** *tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi emersa in riferimento ai due periodi sopra indicati* si applicano le seguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso il contributo non può superare l'importo limite di 150 mila euro.

Per richiedere il nuovo contributo "revisionato" dal *Decreto Sostegni bis*, inoltre, bisogna presentare all'Agenzia delle Entrate - entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica - un'*istanza* contenente l'indicazione della sussistenza dei necessari predetti requisiti.
Ricordiamo, per concludere, che *anche questo contributo* – come il precedente - *non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi* (Irpef/Ires) *né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap*.

(*andrea raimondo*)

09/06/2021 – L'acquisto di una quota di un immobile non determina in principio il traferimento del diritto alla detrazione

Sto per vendere a mio cognato la metà di una villa ristrutturata nel 2016 usufruendo della detrazione del 50%. Vorrei sapere se le rate residue di questa detrazione verranno trasferite in capo all'acquirente.

Il subentro dell'acquirente nel *diritto alla detrazione* del residuo ammontare del credito del cedente derivante dalla ristrutturazione è previsto nei soli casi in cui *la cessione abbia per oggetto l'intera proprietà dell'immobile*, un presupposto che naturalmente non ricorrerebbe nel Suo caso.
È fatta salva l'ipotesi in cui la vendita, pur riguardando solo una quota dell'immobile, ne comporti in capo all'acquirente l'intera proprietà esclusiva: in questa evenienza, infatti, il cessionario acquisirebbe anche il diritto a subentrare nell'eventuale residuo credito d'imposta del cedente.
Beninteso, quest'ultimo è libero – a meno che evidentemente la controparte non lo ritenga un presupposto irrinunciabile – di non trasferire al cessionario anche il residuo credito, trattandosi d'altra parte di una clausola che può essere apposta anche negli atti di cessione della piena proprietà dell'immobile quando il venditore abbia scelto appunto di "trattenere" per sé il credito.

(*cesare pizza*)

10/06/2021 - Bonus ristrutturazioni ammesso anche per la "nuova costruzione" post-sisma

L'accesso all'agevolazione è previsto, in via generale, per le opere di manutenzione - ordinaria o straordinaria - effettuate su edifici residenziali già esistenti, ma, come rileviamo dal titolo, lo stato di emergenza apre all'eccezione.

L'Agenzia delle Entrate dà infatti il via libera alla detrazione Irpef - prevista dall'art. 16-*bis* del Tuir per gli interventi di ristrutturazione edilizia - anche in caso di *demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi* nei territori *per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza*.
Della detrazione in argomento – ricordiamo - possono giovarsi le persone fisiche per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili residenziali.
Il beneficio, che a regime ordinario è pari a una detrazione del 36% sull'imposta lorda per le spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro, ha ampliato ripetutamente l'entità dello sconto d'imposta in via provvisoria.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50% per un limite di spesa elevato a 96mila euro per i costi sostenuti *dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2021*.
Tra le condizioni, gli interventi devono essere realizzati su immobili già esistenti e, in generale, non devono riguardare nuove costruzioni.
Ma come in ogni regola, non mancano neppure qui le eccezioni tra le quali c'è quella prevista dalla lett. c) dell'art. 16-*bis*, che toglie il paletto e *apre al regime di favore anche agli interventi su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi anche quando le opere realizzate non siano tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall'art. 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio*.
Sull'argomento, la circ. n. 19/2020 - in linea con la disposizione - ha riconosciuto la detrazione anche in caso di ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da calamità subordinando tuttavia l'agevolazione alla *dichiarazione dello stato di emergenza*.
Il documento di prassi ha inoltre chiarito che, in tal caso, lo sconto d'imposta può essere applicato per tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino delle case non più agibili per terremoti o altri eventi, *situate in zone di stato di emergenza dichiarato anche prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione*.

(*gianmarco ungari*)

10/06/2021 – La srl inattiva e senza ricavi deve presentare il bilancio

Nell'ottobre scorso ho conferito la farmacia in una srl costituita con mio nipote, ma a distanza di oltre otto mesi dal rogito, anche per questioni riguardanti il locale farmacia, siamo ancora in attesa del decreto autorizzativo del Comune.
La srl per tutto il 2020 è rimasta perciò inattiva.
Noi abbiamo sostenuto solo i costi di costituzione e vidimazione dei libri, senza ovviamente produrre ricavi: dovrò presentare il bilancio del 2020?

La risposta è affermativa, perché la mancanza di ricavi nel 2020 non esonera di per sé dalla presentazione del relativo bilancio annuale.
Al riguardo, l'art. 2423 c.c. prescrive infatti che gli amministratori devono redigere il *bilancio d'esercizio* - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa - senza prevedere esenzioni.
La società potrà però adottare lo schema semplificato delle *microimprese*, previsto dall'art. 2435-ter c.c. per le società che non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale attivo: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Quindi, ci pare, il Vs caso dovrebbe rientrare proprio nello

schema delle *microimprese*.

(*andrea raimondo*)

10/06/2021 – Risarcimento danni da immissioni di rumori

Il retro della farmacia si affaccia su un'area interna condominiale, che è un vero e proprio giardino, nel quale risuonano però a un volume intollerabile, e praticamente per l'intera giornata, gli echi della batteria di un condomino del primo piano che suona per mestiere.
Il regolamento vieta tra le 14.00 e le 16.00 attività "rumorose".
Nonostante io abbia sollevato il problema agli altri condomini, che comunque concordano con me, in realtà sembra che sia soltanto io a lamentarmi di questa situazione: secondo voi, se mi trovassi solo ad agire per questo fatto, potrei incontrare qualche difficoltà?
Considerate che questo batterista è oltretutto molto arrogante anche nei modi e comunque sta di fatto che il rumore ingenera grande disturbo anche all'attività della farmacia, soprattutto per quanto riguarda il laboratorio e il magazzino.

Così il comma 1 dell'art. 844 del cod. civ.: "*Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi*".
Come si vede, quindi, per contemperare gli interessi dei proprietari di "fondi" contigui [come in realtà sono spesso tutti gli appartamenti di un condominio, specie quando sia in ballo – come nel Vs caso – un cortile, un giardino comune, ecc.], il codice non vieta *in principio* immissioni, rumori, ecc., ma solo quando essi eccedano la "*normale tollerabilità*".
Entriamo nel campo abbastanza oscuro degli atti c.d. *emulativi*, quelli cioè che ineriscono virtualmente al diritto di proprietà e al suo esercizio ma che nel concreto possono rivelarsi come diretti al nocumento e/o molestia di altri.
È chiaro però che la *normale tollerabilità* può essere valutata soltanto caso per caso non essendo in realtà definibile astrattamente.
Come Lei la descrive, tuttavia, la Sua sembrerebbe una vicenda non meramente "borderline", da cui invece può derivare [tanto più considerando che un pregiudizio alla Sua attività d'impresa, derivante dall'intensità straordinaria dell'uso della batteria, può forse essere dimostrato senza grandissima difficoltà] anche un diritto al risarcimento dei danni che comunque può essere azionato – per rispondere a una Sua precisa domanda – anche senza necessità che a Lei si uniscano altri condòmini.

(*cesare pizza*)

11/06/2021 - Le condizioni di incompatibilità sono inderogabili anche per gli eredi del socio

Abbiamo letto con particolare attenzione la Sediva News di qualche tempo fa, molto approfondita, sulla premorienza di un socio.
Noi siamo due fratelli e abbiamo in gestione la quota di nostra madre, deceduta meno di tre mesi fa, che era del 50% di una snc titolare di farmacia, mentre l'altro 50% era ed è tutt'ora del fratello cioè di nostro zio.
Nello statuto della società è scritto chiaramente che in questi casi gli eredi subentrano al socio deceduto secondo l'art. 7 della legge 362/91 che anche voi avete citato molte volte, ma viene anche precisato che quando gli eredi siano più di uno devono provvedere "in tempo utile" [così è scritto letteralmente nello statuto] a concentrare la quota su uno soltanto di loro.
Noi in questo momento siamo tutti e due incompatibili: uno è in pratica un informatore farmaceutico e l'altro un dipendente pubblico.
La domanda che vorremmo porre in particolare è questa: non vi sembra che lo statuto in questo modo consenta all'erede che acquisirà l'intera quota di partecipare alla società anche se incompatibile? Perché, se non fosse così, che senso avrebbe l'art. 7?
E se non provvediamo "in tempo utile" che succede? E che vuol dire "in tempo utile"?

Probabilmente vi riferite alla Sediva News del 28/1/2021, che illustra infatti parecchi aspetti di questa sempre delicata vicenda.
D'altra parte è un tema evidentemente di interesse generale, come prova anche l'inusuale varietà dei dubbi che sono stati ulteriormente proposti e che in prosieguo di tempo tenteremo via via di sciogliere, limitandoci qui a rispondere sinteticamente alle sole domande che questo quesito [tuttavia, quasi paradigmatico] sta ponendo.
Dunque, le disposizioni di cui agli artt. 7 secondo comma e 8 primo comma della l. 362/91 sulle condizioni di incompatibilità con lo *status* di socio, *una volta naturalmente che se ne sia definito il migliore ambito applicativo*, devono essere considerate altrettante norme c.d. *imperative*, come tali [diversamente da quelle c.d. *dispositive*] *non derogabili da nessun contratto*, quindi *da nessun patto sociale*.
Di conseguenza, anche se il vs. statuto si richiama – per il caso di morte di un socio – alla disposizione di cui al comma 9 dell'art. 7 [secondo cui, ricordiamolo ancora, "*A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*"], trasformandola così *per relationem* in una norma anch'essa statutaria, non per questo gli "*aventi causa*" del socio premorto possono ritenersi sottratti alle condizioni di incompatibilità che quindi devono ineludibilmente rimuovere "*nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*" [cioè in quel "tempo utile" cui si riferisce il vs. statuto] se non vogliono essere costretti a cedere "*la quota di partecipazione*".
Del resto, l'inciso chiave di quel testo abbastanza ermetico ["*qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2*"] intendeva certo riferirsi – qualcuno senz'altro lo ricorderà - all'ipotesi in cui nessun successore

a titolo universale (erede) o particolare (legatario) nella partecipazione sociale del socio premorto risultasse, alla scadenza del termine, un "*farmacista idoneo*".
Se però non vogliamo considerarlo caducato per effetto della l. 124/2017 [e d'altra parte l'originario "*secondo periodo del comma 2" non c'è più*], almeno possiamo ragionevolmente pensare - come d'altronde abbiamo già osservato in altre circostanze - che oggi vada inteso come se dicesse, più o meno, "*qualora versi in una delle condizioni di incompatibilità previste nel comma 2 dell'art. 7* [quelle, cioè, con "qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ecc."] *e sub b) e c) del comma 1 dell'art. 8* [rispettivamente con "la posizione di titolare, gestore provvisorio, ecc." e con "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"].
In definitiva, alla disposizione del vs. statuto che prevede in particolare l'applicabilità del comma 9 dell'art. 7 non può essere attribuita una portata minimamente derogatoria delle ricordate *norme imperative*, anche se la nullità di tale clausola statutaria non può comunque comportare la nullità dell'intero patto sociale.
Peraltro, è verosimile che vs. madre e vs. zio – come capita spesso nelle società costituite tra fratelli [soprattutto, è chiaro, quando ricevano la farmacia da un genitore con una donazione congiunta] - avessero convenuto quella clausola proprio per permettere il subentro dei figli nelle loro quote e perciò conferire alla società una sorta di "ultrattività", credendo forse che i loro discendenti di primo grado avrebbero *comunque* scelto di subentrare nella quota rinunciando alle rispettive loro occupazioni.
Quindi abbiamo l'impressione che – qualunque sia il vostro accordo sulla concentrazione in capo a uno soltanto di voi delle due frazioni della quota sociale di vs. madre che vi sono pervenute per successione [crediamo, per *successione legittima*] – l'"*avente causa*" potrà sì pretendere di continuare la società in pari quota con lo zio *ma dovrà previamente rimuovere la condizione di incompatibilità*.
Potremmo aggiungere che non c'è alcuna via d'uscita per l'"informatore farmaceutico", perché tale condizione di incompatibilità – a differenza di quella "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privati*" – non è soggetta ad alcun "filtro di compatibilità" [v. Sediva News del 4/3/2020] e quindi, per chi svolga "*qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco*" o sia anche semplicemente iscritto all'albo dei medici, la condizione riformulata nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91, come modificato dalla l. 124/2017, è *assoluta* e non ammette pertanto scappatoie, che invece la Corte Costituzionale [con la condivisione del CdS, che ha per di più aggiunto del suo…] ha individuato per il dipendente pubblico o privato "consentendogli" di partecipare come socio di mero capitale, ma senza assumere ruoli apicali, a una società titolare di farmacia [una srl o anche, verosimilmente, una sas ove il nostro impiegato assuma la veste di accomandante].
In conclusione, come sarà forse ormai chiaro, c'è qualche possibilità di conservare l'attuale *status* solo per chi di voi è impiegato pubblico [non sappiamo se farmacista o meno…, e questo potrebbe incidere], ma sempreché - attenzione - lo zio accetti di modificare la forma della società in srl [o sas?].

(*gustavo bacigalupo*)

14/06/2021 – Un dipendente un po' "mano lesta" può essere licenziato?

Nutriamo seri sospetti che il magazziniere della farmacia abbia, nel tempo, sottratto sia denaro che merce anche se non ho prove schiaccianti.
Posso licenziarlo in tronco? Qual è il momento migliore per inviare la lettera di contestazione disciplinare? Posso comunque installare un sistema di videosorveglianza?

Un dipendente che ruba può essere licenziato: su questo non c'è dubbio. Alcuni comportamenti – tanto più se penalmente rilevanti - possono avere, infatti, ripercussioni sul *rapporto di fiducia* tra lavoratore e azienda, a prescindere dal fatto che essi vengano posti in essere durante il turno di lavoro o in altro frangente.
Occorre tuttavia individuare il *momento* in cui il licenziamento può avvenire: *se vi è certezza circa la commissione di un fatto di reato*, non si pongono generalmente problemi.
Ma che accade se siamo in presenza di semplici indizi? *Si può cioè licenziare un lavoratore sospettato di furto?*

- Principio di tempestività e presunzione d'innocenza

Sul punto è intervenuta abbastanza recentemente un'ordinanza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 22 giugno 2020, n. 12193).
Ora, analizzando i termini del problema, qui non viene in rilievo – si badi bene - il *licenziamento per giusta causa*, intimato dinanzi all'evidenza di un illecito disciplinare grave, derivante da comportamenti oggettivamente ed immediatamente verificabili (come può essere ad esempio un grave e conclamato fatto di insubordinazione al datore di lavoro o il tentativo di aggressione ai danni del titolare o anche di un collega).
La questione che invece vogliamo trattare, nel domandarci se *si possa licenziare o meno un lavoratore sospettato di furto*, ricade piuttosto nell'ambito di quell'incertezza che, in assenza di "prove provate", solo un processo penale – e il rispetto delle regole che lo governano – può sciogliere.
E allora si scontrano, da un lato, il principio della *presunzione di innocenza* [come noto, "*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*"] e, dall'altro, il principio di c.d. *tempestività* [secondo cui, qualora il datore di lavoro intenda contestare una condotta illegittima *del lavoratore*, dovrà farlo senza ritardo e comunque nel minor tempo possibile].
Circa il requisito della c.d. "*tempestività*", la Suprema Corte ha più volte affermato che nella contestazione disciplinare essa rappresenta [si pensi!] una *condizione di validità del licenziamento*; viceversa, la violazione del detto principio determinerà la *illegittimità del licenziamento* con la conseguenza che il dipendente potrà richiedere la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio.
Per queste ragioni ci pare che il datore di lavoro, prima di assumere decisioni del genere, debba in ogni caso

procedere a una attenta ponderazione degli elementi in suo possesso proprio per non rischiare seriamente che il lavoratore possa fare causa all'azienda e richiedere, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento, la *reintegrazione nel posto di lavoro* [oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria], ricordando una vicenda – peraltro non straordinaria nel suo andamento – che qualche anno fa aveva interessato una farmacia, che per una questione di forma, si vide annullare dopo quattro anni il licenziamento e condannata a liquidare al dipendente la bellezza di 80mila euro!

- Cosa fare in presenza di meri "sospetti" e non di prove?

La questione è stata posta all'attenzione della Cassazione la quale ha affermato che in tema di *licenziamento disciplinare*, nel valutare l'*immediatezza della contestazione*, occorre tener conto di due contrapposti interessi: quello del datore di lavoro a non avviare procedimenti disciplinari senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e quello del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dal momento della loro commissione.

Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore la denuncia di un *fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione lavorativa* (come nel caso di *furto in azienda*) consente al titolare di farmacia di non attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere al licenziamento.

Bisogna infatti valutare appunto la *tempestività* di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore *appaiano ragionevolmente sussistenti*, con la precisazione peraltro che:

→ se il sospetto non dovesse essere poi confermato nel corso del processo penale e il lavoratore dovesse risultare innocente, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a reintegrarlo sul posto;

→ qualora invece il datore di lavoro decida di attendere quantomeno gli esiti delle indagini preliminari, il provvedimento di licenziamento potrebbe essere considerato tardivo.

In alternativa potrebbe sottoporsi il lavoratore ad una *sospensione cautelare* dalle mansioni in attesa della decisione finale dei giudici.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, il datore di lavoro – che aveva sporto denuncia per i fatti oggetto del procedimento disciplinare – avrebbe disposto, già all'epoca dei fatti, di elementi sufficienti a ritenere i fatti stessi *ragionevolmente sussistenti* molto tempo prima della consegna della lettera di contestazione.

Per tale ragione, la lettera – consegnata solo dopo quattro anni dal momento della commissione dei fatti – sarebbe risultata tardiva, e il licenziamento illegittimo.

In questa pronuncia la Cassazione ribadisce perciò il proprio consolidato orientamento secondo cui il principio di *immediatezza della contestazione disciplinare* non consentirebbe al datore di lavoro di rimandare il momento di presentazione della contestazione, così da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore.

La presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia idonea a determinare l'avvio di indagini non esclude però l'onere per lo stesso di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, *non sottoposto a sospensione cautelare*, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità.

- L'installazione di telecamere sul luogo di lavoro

Sicuro elemento deterrente, nonché fonte di possibili prove, potrebbe indubbiamente rivelarsi l'istituzione di un *sistema di videosorveglianza*, purché regolamentato secondo rigide norme applicative.

In buona sostanza, le telecamere sul posto di lavoro possono considerarsi lecite unicamente al fine di perseguire specifici scopi, cioè: 1) *per esigenze dell'organizzazione e della produzione* (si pensi ad esempio a una telecamera posta sull'uscio della farmacia per vedere se entrano clienti); 2) *per la sicurezza del lavoro* (è il caso della telecamera che riprende ambienti che, per le loro condizioni intrinseche o per i macchinari che ospita, siano pericolosi per il personale e/o per i terzi); 3) *per la tutela del patrimonio aziendale* (quel che vale, ad esempio, per le telecamere nei supermercati che servono a identificare furti che altrimenti sarebbero all'ordine del giorno).

In tutte le eventualità diverse da quelle appena accennate, quindi, l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul posto di lavoro deve considerarsi *illegittima*, con la conseguenza che in nessun caso il datore di lavoro è autorizzato a installare telecamere in azienda al fine di "supervisionare" le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti.

Egli potrà, al più, procedere all'installazione o all'utilizzazione di mezzi di questo tipo al solo fine di tutelare la farmacia da possibili pericoli, oltre che per esigenze organizzative e produttive (c.d. controlli difensivi), con la conseguenza che, qualora la videosorveglianza sia utilizzata allo scopo di evitare condotte quali possibili furti da parte dei dipendenti, essa potrebbe considerarsi riconducibile alle ipotesi – *consentite* – di controllo per la tutela del patrimonio aziendale.

Il che, con l'ovvia precisazione – s'intende - che la tutela del patrimonio aziendale non può trasformarsi in strumento di "abuso" da parte del datore di lavoro, che sarà in ogni caso chiamato a rispettare i principi di *determinatezza e proporzionalità* rispetto al fine perseguito.

In altre parole, le tipologie di monitoraggio da eseguire andranno valutate con gradualità, potendosi ritenere legittime forme di controllo più "invasive" solo in caso di effettiva rilevazione di comportamenti scorretti (come furti conclamati).

In conclusione, *la tutela del patrimonio aziendale giustifica l'installazione di un impianto di videosorveglianza soltanto laddove il datore di lavoro abbia ragionevole motivo di credere che nell'azienda si verifichino furti o altre condotte illecite*, ovvero qualora - per le caratteristiche dell'attività lavorativa - sia opportuno

appunto "supervisionare" l'attività dei dipendenti così da evitare gravi perdite aziendali (circostanza, quest'ultima, che ben potrebbe ipotizzarsi in presenza di beni facilmente sottraibili, come merce sugli scaffali).

- Videosorveglianza: è legittima in caso di sospetto di furto da parte del dipendente?

Infine, alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile dunque fornire risposta affermativa al quesito posto al riguardo, tanto più se consideriamo che la Suprema Corte ha ribadito sul punto che *il datore di lavoro può legittimamente installare* – in presenza delle condizioni di cui si è parlato – *impianti di videosorveglianza nei locali aziendali*, potendo comunque anche *utilizzare in sede giudiziaria*, quale mezzo prova, *le registrazioni in suo possesso*.

(*federico mongiello – cecilia v. sposato*)

15/06/2021 – Ormai ineludibile un controllo quotidiano della PEC

Questa mattina ho avuto la ventura di ricevere la visita di un ufficiale giudiziario che mi ha comunicato che avrebbe pignorato dei beni in quanto risultavo debitore di una somma a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo. L'ufficiale mi ha spiegato che il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto sono stati notificati via p.e.c.
Io purtroppo leggo di rado la mia p.e.c. e in questo caso ho ricevuto atti con estensione .p7m che per mia ignoranza non sono riuscito a leggere e che pensavo comunque fossero un virus.
A questo punto che posso fare?

Come più volte già raccomandato [v. Sediva News del 12.10.2020, del 28.02.2017 e del 30.11.2016] il controllo della casella PEC deve essere visto da tutti voi, anzi da tutti noi, come un *dovere da assolvere quotidianamente*, ancor più per il titolare di un'impresa così articolata e variegata come la farmacia.
Ormai da tempo, infatti, la *notifica di atti tributari e giudiziari civili* avviene proprio con questa modalità.
Possiamo aggiungere che, ad esempio, un avvocato – con tanto di procura alle liti del cliente e naturalmente anche di firma digitale - può notificare via PEC gli atti giudiziari, come pure documenti informatici creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici, o anche copie informatiche scansionate di atti cartacei autenticati e aventi valore legale.

Quanto alle caratteristiche della *PEC di notifica di atti giudiziari civili*, questa dovrà avere come oggetto l'espressa dicitura *"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"*, e gli atti notificati dovranno esser firmati *digitalmente* dall'avvocato, di tal che l'estensione del documento sarà "*.p7m*".
Questo tipo di estensione non è dunque un *virus* come da Lei [forse comprensibilmente…] presupposto, ma semplicemente – appunto - l'estensione del file sottoscritto *digitalmente*.
Beninteso, non sono *file* di facile lettura e però, navigando in Internet, si colgono dei siti che ne consentono la lettura gratuitamente, come ad esempio l'*Agenzia per l'Italia digitale*. (*https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica*)
Sta di fatto comunque, per tornare al Suo caso, che Lei non potrà ormai più contestare nel merito le richieste della Sua controparte [di chiunque si tratti…], in quanto le notifiche sono andate sicuramente a buon fine ed è quindi opportuno che se non altro Lei contatti al più presto il Suo "interlocutore", con il quale forse sarà ancora possibile individuare una soluzione bonaria della vicenda che La riguarda.
Rinnoviamo in ogni caso il consiglio, ripetutamente espresso nella ns. Rubrica, di controllare *giornalmente* e *immancabilmente* la PEC e – se, poniamo, trovate nell'oggetto quella dicitura ["*Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*"] - rivolgetevi al più presto a un avvocato, tenendo presente che, da quel che leggiamo proprio in questi giorni, il Governo sembrerebbe deciso a varare una riforma del processo civile che comporterà addirittura l'***obbligo della notifica via PEC***.
Ma si tenga ben presente che la PEC è anche e soprattutto il canale obbligato che l'Amministrazione finanziaria deve percorrere per raggiungere il contribuente con avvisi di accertamento, cartelle e avvisi di pagamento, ecc., tutta posta che sta per essere "liberata" dai lacci e lacciuoli del Covid.

(*aldo montini*)

15/06/2021 - Scudo penale… ma non scudo "civile"

Qualche tempo fa [v. Sediva News del 24.05.2021: "*Scudo penale per i vaccinatori: effetto mediatico o contrasto ad iniziative giudiziarie frettolose?*"], abbiamo avuto modo di esprimere le ns. "perplessità" sulla ragion d'essere del [fantomatico?] "scudo penale" che infatti parrebbe più un *barrage* all'avvio di procedure giudiziali sgradite e/o inopportune che una vera e propria difesa per il vaccinatore.
Ora, sappiamo che lo scudo si "ergerà" a favore del professionista sanitario nei casi in cui le lesioni gravi o la morte derivanti dall'inoculazione del vaccino non siano stati determinati da *colpa grave* [il *dolo* è ovviamente fuori discussione] escludendo quindi la responsabilità penale del vaccinatore…
E la responsabilità civile?
Due righe soltanto per riflettere un po' tutti [e magari mettervi "in guardia"…] proprio su questo aspetto – un po', chissà perché?, trascurato – dato che, se da un lato la *responsabilità penale* del vaccinatore [e quindi anche del farmacista "*opportunamente formato*"] può ritenersi ragionevolmente esclusa, non altrettanto può dirsi per la *responsabilità civile*.
L'art. 3*bis* del Dl 44/2021 esclude infatti la punibilità dei "*soli fatti di cui agli articoli 589 e 590* [ndr. omicidio colposo e lesioni personali colpose] *del codice penale*", ma non fa minimamente cenno a un'esclusione della risarcibilità del danno cagionato dal professionista sanitario, anche se quest'ultimo si sia attenuto a tutte le linee guida sufficienti a garantire una corretta esecuzione della prestazione sanitaria [come la vaccinazione].
Ci pare quindi il caso, per chi di voi naturalmente non vi avesse già provveduto, che la copertura della vs. polizza

RC sia estesa anche ai pregiudizi eventualmente derivati a terzi a seguito o per effetto di prestazioni rese dalla farmacia nel settore.
Del resto, un intervento del legislatore anche su questo punto almeno al momento non è certo probabile, senza contare che è tutt'altro che agevole forgiare sul piano normativo un vero "scudo civile".
Indubbiamente l'area della responsabilità civile è molto ampia e il rischio di una "superproduzione" di contenzioso – che qualche quotidiano ha d'altronde già paventato – non sembra soltanto teorico.

(*matteo lucidi*)

16/06/2021 – L'usufrutto non si trasferisce per successione

Ho ricevuto qualche anno fa da mio padre per donazione la nuda proprietà di un immobile, perché lui si è riservato l'usufrutto.
Però lo scorso mese purtroppo è deceduto e quindi volevo sapere se tale immobile va indicato lo stesso nella dichiarazione di successione che dovrò presentare.

L'art. 979 c.c. prevede che *"la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario"* e perciò, con il decesso di quest'ultimo, il *nudo proprietario* acquista *ipso iure* la piena proprietà del bene e dunque nella dichiarazione di successione l'immobile non deve essere incluso.
Naturalmente, però, l'usufrutto va *ricongiunto* anche formalmente alla nuda proprietà, ma è sufficiente una semplice voltura catastale, necessaria appunto per la modifica dei dati anagrafici dell'intestatario del cespite che in questo caso ha acquisito – *di diritto*, ripetiamo - l'intera proprietà dell'immobile.

(*andrea raimondo*)

16/06/2021 - La questione delle ferie non godute

Un farmacista collaboratore tra 7-8 mesi avrà diritto alla pensione: a oggi ha maturato più o meno 30 giorni di ferie non godute ma continua a dichiararsi indisponibile a fruirne.
Il consulente del lavoro mi dice che qualora il farmacista andasse in pensione senza averle consumate avrebbe diritto alla corresponsione di un'indennità sostitutiva.

Al lavoratore dipendente, come noto, è riconosciuto il diritto – che è un *diritto irrinunciabile* - a un periodo annuale di ferie retribuite, per reintegrare [così si dice…] le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa.
La legge ne disciplina la *durata minima*, la *maturazione* e i *termini* per la fruizione, mentre al datore di lavoro spetta la decisione in merito al periodo e alle modalità di fruizione [perlomeno per la metà dei giorni ancora non goduti, mentre per l'altra metà - fermo l'obbligo per il dipendente di fruirne -sarà lui generalmente a scegliere il periodo].
Come detto, però, le ferie sono un *diritto irrinunciabile* e perciò non sono *in principio* monetizzabili, salvi casi particolarissimi.
Senonché, quando le ferie non possono più assolvere alla funzione di recupero delle energie psicofisiche per l'effettiva intervenuta cessazione del rapporto lavorativo [licenziamento, dimissioni, collocamento in pensione], il lavoratore avrà diritto – ma solo allora - a un'*indennità sostitutiva*, che tuttavia non gli sarà dovuta nel caso in cui [come ha chiarito una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata] il datore di lavoro lo abbia *messo in mora* intimandogli di fruire delle ferie residue in un lasso di tempo idoneo e il lavoratore si sia rifiutato.
Nel Suo caso specifico, dunque, se davvero il dipendente continuerà a ostinarsi a non fruire delle ferie nonostante i Suoi inviti, magari perentori e con tanto di *messa in mora*, egli perderà il diritto all'indennità sostitutiva dei giorni risultanti come ancora non goduti al momento della reale cessazione del rapporto.
Può valere la pena, in definitiva, inviare una lettera formale al Suo collaboratore assegnandogli un periodo di tempo *congruo* entro cui fruire delle ferie ancora non godute, cosicché – in caso di suo rifiuto – l'*indennità sostitutiva* non dovrebbe essergli dovuta.

(*aldo montini*)

16/06/2021 – Adeguamento Istat per *Maggio 2021*

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *maggio 2021*.
Per il mese di maggio, contrariamente al mese precedente, l'indice *mensile* è sceso passando da +0,4% a ***-0,1%*** mentre quello *annuale* è leggermente salito passando da +1,2% a ***+1,3%*** e altrettanto va detto per l'indice *biennale*, passato infatti da +0,8% all'attuale ***+0,9%.***
Quindi in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è pari allo **0,975%** (il 75% di 1,30%), e quella in ragione *biennale* allo **0,675%** (il 75% di 0,90%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

17/06/2021 – La "giusta" ottemperanza della Lombardia alle tesi dell'A.P. del CdS

Ha suscitato qualche preoccupazione, forse perché non correttamente intesa, il comunicato/ circolare della Lombardia [prot. n. G1.2021.0037699 del 01/06/2021] sul percorso di adeguamento da parte della Regione alla ben nota sentenza n. 1 del 3/8/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Ricorderete probabilmente i due *princìpi di diritto* enunciati, "*per la necessità nomofilattica di sintetizzare i delicati punti qui controversi",* nella decisione dell'A.P. [l'analisi in Sediva News del 17/01/2020], che ad ogni buon fine qui di seguito riportiamo.
a) l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell'art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra sede": [TRADUZIONE: l'art. 11 del Crescitalia non permette il conseguimento, in forma individuale o associata, di due sedi farmaceutiche in due diversi concorsi straordinari e pertanto il bi-vincitore deve scegliere];
"b) la regola dell'alternatività o non cumulabilità delle

sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che "per" la gestione associata, prevista dall'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991". [TRADUZIONE: ai vincitori di una sede in forma associata la titolarità del diritto di esercizio della relativa farmacia va conferita *personalmente*, dunque pro quota o pro indiviso tra loro, mentre alla società di persone o di capitali tra gli stessi costituita spetta la gestione dell'esercizio].

Sulla scia di questi due *princìpi* – ancorati dichiaratamente, ma con argomenti non molto convincenti, sull'art. 112 TU.San. - e in stretta conformità particolarmente con il primo dei due, la successiva decisione n. 4903 del 3.08.2020 della Terza Sezione del CdS [l'analisi in Sediva News del 7/08/2020] chiarisce che deve ritenersi interdetta la seconda assegnazione, singolarmente o in forma associata, anche a chi abbia conseguito, singolarmente o in forma associata, un'altra farmacia in un precedente concorso straordinario "liberandosene" a titolo gratuito od oneroso prima di conseguire la seconda.

Dopo la pubblicazione della sentenza dell'A.P. non vi si sono però immediatamente conformate [ad esempio, subordinando l'assegnazione alla sottoscrizione di specifiche dichiarazioni/autocertificazioni] tutte le Regioni che avevano optato per soluzioni diverse e altrettanto in sostanza può dirsi anche per i Comuni e le Asl "disallineati" nella fase di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, fermo evidentemente l'obbligo per i co-assegnatari, prescritto nel comma 7 dell'art. 11 del Crescitalia, di mantenere la "gestione associata" per almeno tre anni.

Dunque, un allineamento di Regioni, Comuni e Asl ai *principi* dell'Adunanza Plenaria c'è stato nei fatti soltanto cammin facendo e neppure - da parte della p.a. - in termini sempre integrali.

Qui però il discorso si farebbe troppo lungo e anche abbastanza fuori tema e allora vale la pena passare direttamente all'argomento del titolo e soffermarsi quindi sul citato comunicato/circolare della Lombardia, una Regione che – rispondendo al "referendum" ministeriale indetto a metà del 2019 tra le Regioni sulla duplice questione [v. Sediva News del 31/05/2019] – si era dichiarata, in termini esemplari, pienamente favorevole alla "doppia assegnazione" e al rilascio della titolarità a favore delle società formate tra i co-vincitori.

Così la Regione aveva testualmente motivato: *Al fine di favorire l'accesso alle sedi farmaceutiche, istituite a seguito a revisione del criterio demografico, di farmacisti giovani, quindi palesemente svantaggiati da un concorso che premia in modo predominante la carriera (35 punti su 50) eliminando la prova pratica, il legislatore ha permesso la partecipazione al concorso ad associazione di farmacisti, per cui i singoli farmacisti potevano sommare i loro punteggi. Le "società di associati" create esclusivamente per questo concorso non hanno alcun riferimento legislativo, né il legislatore ne ha normato le caratteristiche (idoneità, incompatibilità…). Per quanto sopra esposto la Regione Lombardia ha deciso di equiparare le società createsi nel concorso straordinario con le società previste dalla legge 362/91 e s.m.i. (con conseguente assegnazione della titolarità alla società). Tale norma prevede che un farmacista possa essere socio di più società e la non applicazione nel caso dei farmacisti che hanno partecipato al concorso risulterebbe discriminatoria rispetto a coloro che sono già soci in società che non riguardano le sedi messe a concorso.*

La legge 27/2012 prevede che al concorso straordinario ogni candidato possa partecipare esclusivamente in due regioni, non indicando che avrebbe potuto aprire solo una delle (eventuali) due vinte. Regione Lombardia ha interpretato questa restrizione alla partecipazione come condizione sufficiente a garantire "l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti", limitando a due le possibili aperture. Per i motivi sopra esposti si comunica che Regione Lombardia non ha applicato il criterio di incompatibilità agli associati che hanno vinto la farmacia in altra regione".

Questa quindi la posizione di allora della Lombardia che ora la Regione è stata perciò "costretta" a modificare, ma se non altro e fortunatamente lo ha fatto senza improvvide fughe in avanti o, peggio ancora, impossibili retromarce.

Come leggiamo infatti dal testo del comunicato/circolare regionale [N.B. riportato, unitamente alla "nuova modulistica", nell'*Informativa Professionale della Federfarma Lombardia* del 10.06.2021], "*Ragioni pratiche essenzialmente riconducibili alla necessità di evitare disparità di trattamento sul territorio lombardo ed alla ineludibile forza nomofilattica del pronunciamento di cui trattasi, orientano la scrivente Amministrazione, dopo un approfondito confronto col Tavolo Regionale vigilanza ispettiva, a suggerire alle ATS titolari delle potestà autorizzative in questo ambito un allineamento con le statuizioni di cui alla sentenza C.d.S. n. 1/2020* ***a far data dal 17.1.2020****; adottando, qualora necessario (?), ogni opportuno provvedimento per le eventuali assegnazioni già effettuate dopo tale data".*

Dunque, la Regione non intende in realtà rovesciare nessun tavolo né riaprire vicende o rapporti già definiti sul versante di diritto amministrativo, circoscrivendo anzi espressamente [e "*qualora necessario*", si badi bene] qualsiasi "*opportuno provvedimento*" alle "*eventuali assegnazioni già effettuate*" dal 17 gennaio 2020 in poi.

Sarebbero pertanto sottratte a qualunque "*annullamento d'ufficio*" in autotutela [per il quale l'art. 21-nonies,comma 1, della L. 124/90 fissa inoltre il termine *in principio* non superabile di 18 mesi dall'adozione dell'atto] **i provvedimenti regionali di assegnazione definitiva delle sedi del concorso straordinario lombardo emessi ANTERIORMENTE alla fatidica data, rinviando per di più a un** [non meglio precisato…]

"*opportuno provvedimento*" l'intervento - "*qualora necessario*" - sulle "*eventuali assegnazioni*" effettuate SUCCESSIVAMENTE.

Molte altre considerazioni potrebbero certo essere aggiunte, ma dovremo necessariamente riparlarne, per il momento bastando – ci pare – quanto già osservato sugli aspetti essenziali delle importanti e meritorie determinazioni della Lombardia.

(*gustavo bacigalupo*)

17/06/2021 - Sulla formazione del farmacista vaccinatore: ecco le nuove linee guida che lui e l'infermiere "tutor" dovranno seguire

La circolare della FOFI del 9 giugno u.s. ha reso nota ufficialmente l'avvenuta sottoscrizione di un *protocollo* tra la Federazione e la FNOPI [*Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche*] che va a definire ulteriormente un aspetto particolarmente delicato per il farmacista "vaccinatore": cioè, la sua *formazione*.

Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, l'*Accordo quadro* firmato lo scorso 29 marzo da Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma e Assofarm in attuazione del disposto normativo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. h) [che - ricordiamo - ha integralmente sostituito il "vecchio" comma 471 della Legge di Bilancio 2021], prevede che il farmacista – perché possa procedere alla vaccinazione anti Covid-19 - dovrà risultare abilitato "[…] *all'esecuzione delle relative somministrazioni vaccinali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità*".

Nello specifico, una volta completata la formazione "teorica" - e superata la prescritta esercitazione pratica [supervisionata quindi da un professionista sanitario, medico o infermiere, "*già abilitato alla somministrazione vaccinale*"] - verrà rilasciato al farmacista l'*attestato* di completa formazione ed è proprio qui che "interviene" il *protocollo* citato all'inizio.

L'intesa tra FOFI e FNOPI definisce in particolare le nuove linee guida che farmacista e infermiere "tutor" dovranno seguire al fine, e qui citiamo testualmente il protocollo, "*di individuare indicazioni univoche in merito al rilascio del predetto attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione*".

Secondo tali nuove linee guida:

- farmacista e infermiere definiscono i termini dell'intesa in ordine alla scelta di giorno e orario in cui svolgere l'esercitazione*;*
- l'infermiere illustra al farmacista i principi teorici e pratici di una corretta inoculazione;
- il *tutor* procede alla dimostrazione pratica circa la tecnica di vaccinazione *"per un numero di volte congruo ai fini dell'apprendimento della stessa";*
- il farmacista effettua l'inoculazione vaccinale per un numero di volte minimo di 5 e massimo di 15 [ovviamente sotto il controllo dell'infermiere]*;*
- l'infermiere, a propria volta, verificata la corretta *manualità* del farmacista nella fase dell'inoculazione in generale, gli rilascia l'*Attestato di compiuta esercitazione pratica*.

Ci pare si tratti di una "novità" complessivamente positiva, perché a ben guardare è un *protocollo* che definisce adeguatamente profili teorici e aspetti pratici di particolare rilievo per la *formazione del farmacista*, un passaggio in ogni caso ineludibile – come sapete – per ridurre, magari ai minimi termini, le sue responsabilità.

(*matteo lucidi*)

18/06/2021 - I benefici della L. 104 spettano *comunque* al familiare del disabile fiscalmente a suo carico… […anche se la vettura allestita per la disabilità è a lui intestata]

Devo acquistare una nuova autovettura con i benefici della legge 104 art 3 comma 3 ma la concessionaria mi dice che per usufruire del beneficio devo intestare il bene al disabile.

Mia figlia è sì maggiorenne ma la sua disabilità non le permette di poter firmare nulla.

Nella sezione Invalidi Legge 104 si fa riferimento al fatto che se il Disabile è a carico fiscalmente del genitore questi si può intestare l'autovettura ed usufruire dei benefici appunto della L. 104.

Vi prego volermi chiarire questa situazione con eventuali riferimenti da fornire al concessionario.

Quesiti come questi creano inevitabilmente un grande disagio, tanto più in chi cura professionalmente da tanti anni gli aspetti anche fiscali di imprese come le vs. che, d'accordo, saranno pure interessate da vicende specifiche e particolarissime del settore, ma soprattutto a riguardarle sono generalmente questioni comunissime e banalissime [a parte la serietà di queste situazioni personali/familiari, naturalmente] come quella esposta nel quesito che un concessionario/rivenditore di vetture non può ignorare.

Del resto, non bisogna necessariamente essere grandi esperti di diritto tributario per convincersi che, se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare [come nel caso], sarà evidentemente proprio il familiare a beneficiare delle agevolazioni connesse o conseguenti alla spesa sostenuta per il disabile, e questo tanto che la vettura sia intestata a quest'ultimo come anche al familiare.

Secondo l'art. 8, comma 2, della l. n. 449/1997, d'altronde, "*Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico*".

Non Le resta quindi che rivolgersi a questo concessionario – mostrandogli magari un minimo di disappunto per la grave disinformazione che egli dimostra - richiamando proprio l'art. 8 comma 2 della detta l. 449/1997.

(*stefano lucidi*)

18/06/2021 – Contributi Enpaf 2021… […non dimenticate di comunicare l'indirizzo pec all'Ordine di appartenenza]

L'Enpaf ha trasmesso gli avvisi di pagamento *PagoPA* per la riscossione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria 2021 *direttamente all'indirizzo di pec di ciascun iscritto* [come mittente della pec leggerete pertanto l'indirizzo pec "*enpaf@pecpopso.it*"].

Solo per il 2021, però, chi non ha ancora comunicato il proprio *indirizzo pec* all'Ordine di appartenenza riceverà l'avviso di pagamento tramite posta ordinaria.
Ma dal prossimo anno la contribuzione degli iscritti privi di un *indirizzo pec* verrà riscossa mediante la *cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione*.
Ricordiamo, per concludere, che per il corrente anno le scadenze delle rate dei *contributi 2021* sono: *30 giugno*, *30 luglio* e *31 agosto*, mentre per il pagamento del *contributo di solidarietà* la rata è unica e scade il prossimo *30 giugno*.

(*andrea raimondo*)

18/06/2021 - Abitazioni non di lusso con iva al 4%: al contribuente l'onere della prova

Se non si forniscono elementi che giustifichino l'aliquota ridotta, diventa legittimo il recupero dell'ufficio, dato che non sussistono ragioni per derogare al criterio di ripartizione dell'onere probatorio.

In materia di applicabilità dell'aliquota agevolata Iva del 4% all'*appalto per la costruzione di abitazioni "non di lusso"*, grava sul contribuente che intenda avvalersene – e dunque non sull'ente impositore - l'onere di provare l'esistenza dei fatti e dei presupposti di diritto per l'applicazione dell'aliquota "*speciale*".
Come ha chiarito al riguardo la Suprema Corte [ordinanza n. 6425 del 9 marzo u.s.], richiamandosi peraltro a Cass. n. 14567/2001, "*se un contribuente intende che una operazione rientri nell'aliquota 'speciale', ha l'onere di dichiararlo e dimostrarlo. Non incombe all'Amministrazione l'onere della prova (negativa) che determinate operazioni non rientrino nell'aliquota agevolata, ma grava sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione non sconta l'Iva nella misura normale o generale, ma in misura minore. Se il contribuente intende avvalersi della norma speciale, ha l'onere di dimostrarlo*".
È in realtà, come vediamo, un principio ormai consolidato che tuttavia – curiosamente – molti contribuenti continuano a ignorare, illudendosi che sia vero il contrario.

(*gianmarco ungari*)

21/06/2021 - Ancora sul principio di inerenza dei costi di gestione… […la Cassazione raccomanda che le fatture passive contengano descrizioni esaustive dei beni acquistati e/o servizi ricevuti]

È infatti con la decisione della V Sez. Civ. n. *12.380 dell'11/5/2021* che la Suprema Corte torna ancora una volta sul problema… infinito dell'*inerenza*.
Ricordiamo che il principio dell'*inerenza* all'esercizio dell'impresa di un costo effettivamente sostenuto – principio cui bisogna fare *comunque* riferimento per determinarne la deducibilità fiscale - non è codificato espressamente da nessuna specifica disposizione, ma è per così dire *immanente* al sistema delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa.
Inerente è infatti quel costo che "attiene" *comunque* all'attività svolta anche se non è collegato direttamente alla produzione di alcun ricavo, né nell'esercizio in cui è sostenuto né nei successivi, cosicché – per esempio - il costo di un investimento che sia ragionevolmente ricondotto o riconducibile all'attività svolta è *inerente* anche se quell'investimento non produrrà alcun ricavo per l'impresa.
Determinare se un costo è *inerente* o *non inerente* [perciò *deducibile* o *non deducibile*] implica, quindi, un giudizio di carattere sicuramente *qualitativo* ma in realtà anche *quantitativo*, dato che, sotto quest'ultimo aspetto, anche costi che siano perfettamente attinenti all'attività - ove sostenuti in misura *abnorme* rispetto ad essa o rispetto ai parametri del settore in cui opera l'impresa - possono essere considerati (dal Fisco) *non inerenti* proprio a ragione della "incoerenza" della loro manifestazione numeraria.
In sintesi, entra in ballo – sia per l'aspetto *qualità* che per quello *quantità* – l'*antieconomicità* di un costo aziendale anche se effettivamente sostenuto: io imprenditore sono libero di spendere e spandere utilizzando le risorse dell'impresa ma, se non voglio vedere contestare dal Fisco l'*inerenza* e per ciò stesso la *deducibilità* del costo sostenuto, non devo fare operazioni *antieconomiche*, cioè non giustificate/giustificabili sotto il profilo imprenditoriale.
Ora, se l'*inerenza*, e pertanto la *deducibilità*, di un costo viene contestata dal Fisco - sempre che la contestazione sia sorretta da validi indizi e/o presunzioni, s'intende - sta al contribuente, se vuole contrastare efficacemente l'Ufficio, provare *di contro* che il costo sia effettivamente attinente all'attività; a tale scopo - e qui veniamo al contributo di questa pronuncia della Cassazione sull'argomento - *non è sufficiente documentare il reale sostenimento del costo per perfezionare la prova della sua inerenza*.
Cioè, io titolare di farmacia posso anche acquistare 1.000 cucitrici d'oro o di platino e pagarle 100mila euro, perciò *sostenere effettivamente la spesa*; e però, si tratta di un costo che non può ragionevolmente considerarsi (del tutto *inerente*) all'esercizio della farmacia [anche se di cucitrici io ne ho bisogno…] né come numero di pezzi e men che meno come importo unitario, e questo per l'ovvia considerazione che una cucitrice d'oro o di platino è una scelta gestionale manifestamente sproporzionata.
Per fare un altro esempio, immaginiamo un commercialista che convenga con una farmacia l'onorario, poniamo, di 80mila euro per il controllo di un bilancio periodico o simile: anche qui avremmo una *spesa effettivamente sostenuta* ma neppure essa pienamente deducibile *per valore*, perché 80mila euro è un importo verosimilmente eccessivo rispetto alle generali esigenze di un'impresa relativamente piccola come la farmacia, anche nel caso, attenzione, che si tratti di onorario preventivamente da questa accettato e sottoscritto.
Sperando di aver portato un po' di chiarezza, la domanda a questo punto – diceva qualcuno una volta – sorge spontanea: che cosa è necessario fare?
In realtà l'Ufficio ha buon gioco a negare l'*inerenza* di un costo quando – accantonando ora i due esempi portati poco fa perché riguardanti una particolare *non inerenza* o *non*

piena inerenza per quantità e valore [nel primo caso] e *per valore* [nel secondo] – i documenti che provano il suo sostenimento, *in primis* le fatture, recano un'indicazione troppo vaga e/o generica del bene acquistato/servizio ricevuto, che non consente quindi di qualificare/individuare con sufficiente precisione la *natura* del costo e per ciò stesso neppure la sua *inerenza*.
In situazioni del genere il contribuente, investito dell'onere della prova contraria, dovrà di conseguenza produrre *ulteriore documentazione* [contratti, preventivi, scambi di corrispondenza con data certa, ecc.] al fine appunto di fare chiarezza sulla *natura* dei beni e servizi acquistati e integrare le laconiche indicazioni rese in fattura.
È evidente in conclusione [tenendo però sempre presenti i due esempi che abbiamo voluto sottoporvi, per darvi un'idea più concreta anche se forzando deliberatamente l'intera vicenda] che per evitare di incappare in contestazioni le *causali delle fatture* - in particolar modo con riferimento alle prestazioni di servizi - *dovranno essere le più dettagliate e circostanziate possibili*, ed in tal senso sarà bene rammentarlo ai nostri fornitori di beni e servizi.

(*stefano civitareale*)

21/06/2021 – Immobile in comproprietà e dimora abituale ai fini Imu

Sono proprietaria di una quota di un appartamento lasciatomi in eredità da mio padre, deceduto lo scorso anno.
La restante parte è di proprietà di mia madre che ci abita.
La mia domanda è: devo pagare l'IMU per la mia quota parte?
Aggiungo, se può essere utile, che io abito in un altro comune e in un'abitazione di mia proprietà.

Intanto, per ricordarlo ancora una volta, l'IMU è un'imposta per il *possesso di fabbricati*, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, *di aree fabbricabili e di terreni agricoli;* ed *è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale* [usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.], *dal concessionario* nel caso di concessione di aree demaniali e *dal locatario in caso di leasing*.
Quindi, Lei non deve versare l'IMU e l'unico soggetto passivo dell'imposta *sarebbe* Sua madre: diciamo *sarebbe*, perché, costituendo per lei l'immobile *l'abitazione principale* [che è l'*unità immobiliare in cui il soggetto e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente*], neppure Sua madre dovrà in realtà pagare alcunché.
Restando sulla posizione di Sua madre, ricordiamo che il *diritto di abitazione è riconosciuto al coniuge superstite* espressamente dall'art. 540 c.c., comma 2, secondo cui *"al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, quando questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".*
È un diritto, perciò, sorto in capo a Sua madre *ipso iure* al decesso del coniuge.
In definitiva, ribadiamo, l'IMU non la paga né Lei né Sua madre.

(*marco righini*)

22/06/2021 - Cartelle esattoriali: in dirittura d'arrivo due ulteriori mesi di proroga della sospensione [si va al 1° settembre?]

Cartelle ferme per altri due mesi: sembra ormai certo.
Governo e Parlamento hanno infatti trovato l'"accordo" per far slittare di due mesi il blocco dell'invio delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti, attualmente in scadenza il 30 giugno, così come previsto dal *Decreto Sostegni bis* (v. Sediva News dell'1/06/2021).
La situazione che va prospettandosi è dunque la seguente:

- sarà sospeso **fino al 1° settembre p.v.** l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione [come, ad esempio: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti];
- devono essere effettuati **entro il 1° ottobre p.v.** i versamenti derivanti dalle *cartelle di pagamento*, dagli *avvisi di addebito* e dagli *avvisi di accertamento esecutivi* affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, il riavvio della macchina della riscossione [già ripetutamente messa in standby in questo periodo] sembra proprio destinato a un ulteriore spostamento in avanti, anche se evidentemente per l'ufficialità di quanto appena illustrato è necessario attendere la conferma del legislatore.

(*andrea raimondo*)

22/06/2021 - Dal "Sostegni-bis" ACE rinforzata per il 2021

Il "*Sostegni-bis*" concede infatti alle imprese – e quindi anche alle *farmacie* - un'ulteriore agevolazione in termini di *incremento dell'ACE* [Aiuto alla crescita economica] per il periodo d'imposta 2021.
Per il corrente anno – a valere pertanto sulla dichiarazione dei redditi da presentare, sempre di questi tempi, nel 2022 - il *rendimento nozionale* [relativo alla variazione in aumento del *capitale proprio* rispetto al capitale esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2021] è calcolato applicando l'aliquota del ***15%*** [quella attuale, valevole per il 2020, è l'***1,30%***(!)] *per un tetto massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio*, un tetto nel quale comunque rientra notoriamente la quasi totalità delle farmacie
Inoltre, per rafforzare l'agevolazione, la minore imposta - corrispondente alla deduzione del *rendimento nozionale* relativo agli incrementi di *capitale proprio* - può essere riconosciuta in via anticipata come ***credito d'imposta***.
Il credito si determina applicando al detto *rendimento nozionale* le aliquote Ires o Irpef in vigore nel 2020 e può essere utilizzato [previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate] dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o, infine, dal giorno successivo alla delibera assembleare di

destinazione dell'utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
Il credito non produce interessi e può essere speso, senza limiti di importo, *in compensazione nel mod. F24* per il pagamento di altre imposte o contributi, oppure *può essere chiesto a rimborso.*
In alternativa, può essere ceduto [*con facoltà inoltre di successiva cessione del credito ad altri soggetti*] e viene in tal caso utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente: d'altronde è proprio questa la regola generale in materia di cedibilità di tutti i crediti d'imposta concessi a sostegno dell'economia per la pandemia in corso, come abbiamo visto per parecchi casi congeneri soprattutto in questi ultimi 15 mesi.

(*stefano civitareale*)

23/06/2021 – Accertamento da costi indeducibili e srl a ristretta base societaria… […dalla CTP di Reggio Emilia un condivisibile richiamo alla ragionevolezza]

Una recente sentenza di una commissione di merito (CTP Reggio Emilia n. 133/2021) ha preso coraggiosamente le distanze dall'ormai affermato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui *nelle srl a ristretta base societaria o familiare si presumono distribuiti ai soci i maggiori utili non dichiarati e accertati in capo alla società*.
La presunzione si fonda – come è agevole comprendere - sulla sostanziale "immedesimazione", in società di questo tipo, dei *soci persone fisiche con la società in quanto tale* e quindi sulla "contiguità" delle risorse finanziarie societarie con quelle personali dei soci.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha spinto questa presunzione fino al punto di farla valere anche nel caso in cui la ripresa a tassazione non sia fondata sull'accertamento di *ricavi "in nero"* o di *costi inesistenti* [che, per l'appunto, essendo iscritti in bilancio a fronte di operazioni mai realmente avvenute danno adito più che ragionevolmente al sospetto che la relativa contropartita finanziaria sia davvero rimasta nelle effettive disponibilità della società e quindi… dei soci] ma anche di *costi effettivamente sostenuti e però ritenuti fiscalmente indeducibili* per le più varie ragioni.
E infatti, se nei primi due casi [*ricavi in nero e/o costi inesistenti*] il rinvenimento in sede di verifica di una "ricchezza" occultata al Fisco potrebbe certo fare spazio alla presunzione che la società abbia potuto concretamente distribuire ai soci tale (maggiore) ricchezza, *essendo l'utile dell'esercizio di riferimento più elevato di quello desumibile dal bilancio*, nel terzo caso (*costi indeducibili*) – ben diversamente - questo non è assolutamente possibile *perché qui i componenti negativi, pur essendo stati ritenuti indeducibili fiscalmente, sono stati sostenuti ed adeguatamente documentati e non possono perciò dare luogo a quella "provvista in nero" che si presume essere finita nelle tasche dei soci.*
In questo caso, infatti, *l'utile di bilancio* non subisce alcuna variazione in aumento e ad essere incrementato è, semmai, il *reddito imponibile*.
La CTP di Reggio Emilia ha dunque riconosciuto che in un'ipotesi del genere la presunzione in discorso non può porsi se non altro per un elementare principio di ragionevolezza, così discostandosi dal pensiero della Cassazione che in termini e con modalità francamente discutibili continua invece ad affermare la legittimità del comportamento degli uffici fiscali anche in quel caso.
Quindi, almeno fino a quando alla Commissione reggiana non si saranno aggiunte altre pronunce di merito, e magari anche una sentenza della Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria molto difficilmente, purtoppo, cambierà indirizzo.

(*stefano civitareale*)

23/06/2021 - Mascherine detraibili nel 730 se classificate come dispositivo medico

Posso detrarmi le mascherine chirurgiche acquistate durante la pandemia?

La domanda richiede una risposta articolata, perché le sole mascherine detraibili sono quelle classificate come dispositivi medici.
Qualora Lei accettasse e tramettesse [senza modifiche di imponibile o imposta] la *dichiarazione precompilata* "fai-da-te" o "tramite sostituto d'imposta", non dovrebbero sorgere problemi, perché va da sé che sui dati *precaricati* non vi saranno ragionevolmente controlli.
Ma per chi modifica i dati e per i professionisti che trasmettono le dichiarazioni va attentamente verificata la documentazione tecnica a supporto dei vari acquisti di mascherine, ricordando ancora una volta che non tutte le mascherine - anche se a norma in base alle disposizioni anti Covid-19 - sono detraibili.
Per capire comunque quale trattamento fiscale possano avere le varie mascherine, bisogna tener presente che – di quelle vendute durante la pandemia - esistono tre distinte macro-classi, ed esattamente:
1. quelle classificate come Md (medical device, cioè dispositivi medici), alle quali vanno assimilate quelle autorizzate in deroga dall'Iss ai sensi dell'art. 15, comma 2, Dl 18/2020;
2. quelle classificate come Dpi (dispositivi di protezione individuale), cui vanno assimilate quelle autorizzate in deroga dall'Inail ai sensi dell'art. 15, comma 3, Dl 18/2020;
3. infine, quelle delle «lavabili» o «di comunità» (art. 16, comma 2, Dl 18/2020), la cui produzione e commercializzazione è consentita durante l'emergenza pandemica, *ma che non sono né Dpi né Md*.
Chiarito questo, le mascherine di cui al punto 3 - prive di marcatura Ce - *sicuramente non sono detraibili*.
Le mascherine "chirurgiche" - quelle c.d. Md (di cui al punto 1) - come pure qualsiasi altro dispositivo medico *sono da considerare una spesa sanitaria detraibile* (risoluzione 11/E del 6 maggio 2020), *sempre che rechino la marcatura Ce ovvero quando dallo scontrino risulti il riferimento alla Direttiva 93/42/Ce relativa ai Md* [o al regolamento Ue 2017/745 che l'ha sostituita dal 14 maggio 2020].
Se lo scontrino o la fattura non indicano «Ad», né il riferimento Ce, va infine verificato che *sulla confezione o nella scheda tecnica* figuri il marchio Ce e la conformità alla Direttiva 93/42/CE o al regolamento Ue 2017/745, con

indicazione della norma tecnica Uni En 14683-2019.

(*marco righini*)

24/06/2021 - Diritto camerale 2021… […confermate ancora una volta le misure]

L'ormai molto prossima scadenza [salve proroghe dell'ultimora] del pagamento del *diritto camerale* rende forse utile riepilogare schematicamente le principali regole e i meccanismi di calcolo del diritto dovuto dalle imprese alle CCIAA.

Il c.d. *diritto camerale* è un tributo – come noto - che *tutte* le imprese [individuali e societarie] iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera di Commercio *per il solo fatto di essere iscritte* al R.I. e al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

È un diritto dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell'anno, e quindi va liquidato nel suo importo integrale da chi risulti/sia risultato iscritto/annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. *anche per un solo giorno dell'anno di riferimento*.

Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSe), con la nota n. 286980 del 22 dicembre 2020, ha comunicato per il 2021 le stesse misure del diritto annuale previste per il 2020 confermando di conseguenza le tariffe stabilite dal decreto interministeriale del 21 aprile 2011 *ridotte del 50%* così come stabilito a sua volta dall'art. 28 DL 90/2014 [convertito in Legge 114/2014].

Si riportano allora qui di seguito gli *importi base 2021* sia delle *misure fisse* [che già tengono conto della detta riduzione del 50%] che delle *misure percentuali* che peraltro vanno evidentemente calcolate sul risultato scaturente dal conteggio *per fasce di fatturato*.

DIRITTI CAMERALI 2021: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA [*importi base*]		
	Sede	Unità Locale
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA (IMPORTI BASE)		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44 €	8,80 €
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	100 €	20 €
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA (IMPORTI BASE)		
Società semplici non agricole	100 €	20 €
Società semplici agricole	50 €	10 €
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	100 €	20 €
Soggetti iscritti al R.E.A.	15 €	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO		
Per ciascuna unità locale/secondaria	55 €	

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè imprese iscritte nel Registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie), bisogna per esse applicare al fatturato 2020 le aliquote sotto indicate.

DIRITTI CAMERALI 2021: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA PERCENTUALE [*importi base*]		
SCAGLIONI DI FATTURATO (*somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale*)		ALIQUOTE
da Euro	*a Euro*	
0	100.000	200 € (misura fissa)
oltre 100.000	250.000	0,015%
oltre 250.000	500.000	0,013%
oltre 500.000	1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di 40.000 €)

Si ricorda inoltre che la *misura fissa* per la prima fascia di fatturato - nel calcolo da utilizzare comunque nell'importo integrale di 200 € - è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50% con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000 €, l'importo del diritto annuale da versare è pari a 100 €.

E però, come si è già rilevato a suo tempo, le misure sopraelencate non tengono conto dell'eventuale *maggiorazione del 20% per il triennio 2020-2022* che potrebbe essere applicata dalle singole Camere di Commercio, previa autorizzazione da parte del MiSe inviata tramite Unioncamere.

Sia nel caso di *misure fisse* che *commisurate al fatturato dell'esercizio precedente*, occorre - quando necessario - provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MiSe n. 19230 del 30 marzo 2009, quindi applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Ricordiamo infine che, come negli anni scorsi, per tutte le farmacie assistite sarà lo Studio a provvedere al calcolo del *diritto camerale 2021* dovuto per il singolo esercizio annuale e ad aggiungere dunque il relativo importo – con il codice tributo 3850 – alle altre imposte conseguenti al Mod. Redditi 2021-Redd. 2020 [in scadenza, *secondo il calendario fiscale attuale*, il 30 giugno p.v. ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, il 30 luglio p.v.].

Naturalmente, come per tutti gli altri tributi, ***INVIEREMO TEMPESTIVAMENTE IL MOD. F24 DELLE IMPOSTE DOVUTE***: il relativo versamento **verrà da noi effettuato e addebitato sul c/c indicato dalla farmacia**, laddove evidentemente quest'ultima ce ne abbia conferito l'incarico; **oppure, nel caso in sia la farmacia a provvedere in modo autonomo mediante home**

banking, sarà essa stessa a doverlo liquidare direttamente.
L'imminente trasmissione dei Mod. F24 alle farmacie assistite sarà accompagnata anche quest'anno da una circolare illustrativa che – è chiaro – **renderà nota anche la data dell'eventuale slittamento del termine del 30 giugno** [si parla del 20 luglio…].

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

24/06/2021 – Iva cessioni integratori alimentari: un'aliquota "ragionata"

Non sono prodotti che di per sé beneficiano dell'aliquota ridotta: è stato quindi necessario analizzare la composizione di ognuno e capire se poteva rientrare nella corretta voce doganale.

Con il supporto dei *pareri* forniti dai laboratori chimici dell'*Agenzia delle dogane e dei monopoli*, l'AdE spiega perché alcuni *integratori alimentari* godono di un'Iva ridotta al 10% e altri, invece, scontano l'aliquota ordinaria. Non si tratta infatti di prodotti che *di per sé* beneficiano dell'aliquota ridotta, e quindi per l'eventuale applicazione dell'Iva al 10% era/è imprescindibile analizzare la *composizione* di ciascun integratore.

- Ora, *per gli integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi* [cioè prodotti a base di gemmoderivati "costituiti da glicerina vegetale biodistillata, da acqua pura e dalle relative materie prime vegetali, che variano a seconda del prodotto"] l'Agenzia delle Entrate osserva che il richiamo al cap. 13 della Tariffa d'uso in vigore fino al 31 dicembre 1987 è contenuto esclusivamente nel n. 43) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% *esclusivamente* per "succhi ed estratti vegetali di luppolo e manna*"*.

Di conseguenza, *agli integratori alimentari a base di gemmoderivati dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria del 22%*.

- Sono 102, poi, gli *integratori costituiti da estratti integrali-liquidi analcolici*, contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo: a 101 integratori andrà applicata l'aliquota ordinaria, mentre solo l'integratore "*estratto integrale di luppolo"* sconterà l'aliquota ridotta.
- Diverso il discorso per l'*integratore alimentare che favorisce la regolarità del colon*: le Dogane lo hanno inserito direttamente nella voce 2106, che comprende anche "*le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccola di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute".* Detto questo, il prodotto in argomento fruisce dell'Iva al 10%, purchè non si tratti di sciroppo.
- *Stessa classificazione con aliquota agevolata* hanno infine ottenuto *32 integratori a base di erbe*, *20 integratori alimentari a base di gemmoderivati* con composizione chimica diversa dai precedenti e i prodotti consistenti in estratti liquidi analcolici a base di magnesio cloruro.

***

A questo punto il quadro dovrebbe essere completo.

(*gianmarco ungari*)

25/06/2021 - L'installazione di pannelli fotovoltaici sui terrazzi condominiali

La ns. snc è proprietaria delle mura della farmacia e vorremmo installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto o sul lastrico solare del condominio per sfruttare le agevolazioni fiscali.
Possiamo farlo?

Con la l. n. 220 del 2012 - di riforma normativa del *condominio negli edifici* – è stato introdotto nel cod. civ. l'art. 1122 *bis*, al fine precipuo di facilitare l'uso/utilizzo da parte del singolo condomino di parti comuni del condominio *proprio per l'installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti e quindi al contenimento dei consumi energetici*.

L'art. 1122 *bis*, infatti, riconosce a ogni condomino la possibilità di installare pannelli fotovoltaici [appunto per la produzione di energia da fonti rinnovabili] sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune, subordinando l'esercizio di tale facoltà alla previa comunicazione all'amministratore del Condominio indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'assemblea condominiale, allo scopo convocata dall'amministratore, può esercitare in questi casi poteri ben limitati, imponendo – con una delibera assunta con le maggioranze prescritte dal quinto comma dell'art. 1136 [cioè con la maggioranza degli intervenuti e il voto favorevole di almeno i due terzi del valore complessivo dell'edificio] - particolari cautele a salvaguardia del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell'edificio. L'assemblea, inoltre, può subordinare l'esecuzione di tali lavori alla prestazione di particolari garanzie da parte dell'interessato per i danni eventuali.

Ma, se prescindiamo dalle particolarità cui si è fatto cenno, l'assemblea non ha in principio alcuna facoltà di negare al condomino richiedente l'autorizzazione ad eseguire impianti del tipo di quelli da Lei indicati.

Del resto, un'autorizzazione in realtà non è neppure richiesta quando si tratti – *come si tratterebbe in questo caso* - di utilizzare uno dei *beni comuni* previsti nell'art. 1117 [cioè: a) tutte le parti dell'edificio condominiale necessarie all'uso comune, come i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i cortili, le facciate, ecc.; b) le aree destinate al parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, la lavanderia, ecc.; c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati anche qui all'uso comune, come gli ascensori, gli impianti idrici, gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, gli impianti TV, ecc.], pur fermo beninteso il rispetto dell'obbligo di non alterarne la destinazione, di non impedire agli altri condomini di "*farne parimenti uso secondo il loro diritto*" [art. 1102, c1] e di non "*estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri*" [art. 1102, c2].

Per quanto La riguarda, insomma, l'assemblea non potrebbe vietarLe l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma soltanto imporLe eventualmente

particolari cautele quando l'installazione comporti modifiche alle parti comuni, come peraltro potrebbe verificarsi proprio in un caso del genere.

(*aldo montini*)

25/06/2021 – Via la mascherina all'aperto (ma solo in zona bianca)

Dal 28 giugno [data in cui anche la Val d'Aosta dovrebbe entrare in "zona bianca"] sembra destinata a decadere – perlomeno allo stato attuale della vicenda-Covid - l'obbligo di mascherina all'aperto nelle zone bianche, quindi in tutta Italia.

Come del resto abbiamo potuto rilevare direttamente dalla stampa quotidiana, è proprio questo il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso all'inizio di questa settimana, dato che – per il basso rischio di contagio "certificato" anche dalla promozione in zona bianca dell'intero Paese – sembrerebbero essersi create "*le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (fiere, mercati, ecc.)*".

Il Presidente dell'ISS ha reso pubblica questa decisione e, dopo il ricordato parere espresso dal CTS, il Ministro della Salute ha in sostanza formalizzato il provvedimento.

Resterebbero ferme, e perciò ancora vincolanti per i cittadini, le regole riguardanti i "luoghi chiusi" in generale [comprese pertanto anche le farmacie] e i mezzi di trasporto pubblico, dove dunque dovrebbe continuare a permanere l'obbligo di indossare la mascherina, che di conseguenza resta un oggetto ancora da non "lasciare a casa".

Perciò nei ristoranti, tanto per fare qualche esempio, la mascherina dovrà continuare a essere indossata quando si lasci il tavolo per una ragione qualunque e altrettanto quando, nelle spiagge, si intenda accedere ai servizi del bar.

Ricordando che il "coprifuoco" è venuto meno anche nelle "zone gialle", permane tuttora e permarrà anche in prosieguo il divieto di assembramenti come pure l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro.

Tutto questo però, come avrete visto, richiede purtroppo l'uso del "condizionale" perché ogni giorno leggiamo di nuove *varianti* dalla forza tuttora non pienamente conosciuta; quindi sono *varianti* passibili [specie se guardiamo a quel che in questi giorni sta accadendo nel Regno Unito] di generare ancora qualche sorpresa, naturalmente anche in termini di "richiami" o simile.

(*giorgio bacigalupo*)

28/06/2021 – Se il parcheggio riservato ai clienti della farmacia ha la sbarra ma non è custodito…

La ns. farmacia dispone in pratica di un parcheggio privato per i clienti al quale però si accede solo superando una sbarra.

Dieci gg. fa purtroppo hanno rubato dal parcheggio un'autovettura e il proprietario è deciso a chiederci il risarcimento dei danni, nonostante vi siano ben due cartelli che specifichino che si tratta di un'area non custodita.

Siamo tenuti a risarcire il cliente, considerato che la sbarra si alza con la semplice vicinanza di una vettura?

A carico della farmacia non dovrebbe essere configurabile nessuna responsabilità risarcitoria, perché il vostro è un parcheggio <u>*senza obbligo di custodia*</u> [né a carico della farmacia né di chiunque altro] ancor più perché questo viene espressamente chiarito nei due cartelli da Lei citati.

Neppure la sbarra che avete apposto all'ingresso al parcheggio cambia dunque la situazione: come del resto ha chiarito la Suprema Corte in una sentenza del 2011, la presenza della sbarra è utile generalmente per evitare che dell'area adibita a parcheggio possa essere fatto un uso inappropriato, cioè in questo caso da "non clienti" della farmacia, e quindi non esprime di per sé la minima manifestazione di volontà di custodire le auto parcheggiate.

Ci pare perciò di dover concludere per l'inconsistenza dell'eventuale azione risarcitoria promossa da quel cliente.

(*cecilia v. sposato*)

28/06/2021 - La decadenza/revoca del co-accomandatario

Sono uno dei due soci accomandatari in una sas titolare di farmacia alla quale partecipano anche altri due soci accomandanti che sono nostri parenti.

Mi trovo però costretto in pratica a svolgere io tutto il lavoro per la totale incapacità mostrata dall'altro accomandatario al quale non mi sento di continuare a lasciare tutti i poteri che derivano a noi accomandatari dallo statuto. Posso revocarlo dalla carica?

La revoca degli amministratori nelle società di persone è disciplinata dall'art. 2259 cod. civ. che, nell'ipotesi in cui l'amministratore sia stato nominato nel contratto sociale [come riteniamo sia questo il caso], prevede per la revoca la necessaria sussistenza della famosa *giusta causa*.

Con *giusta causa* si intende, ricordiamolo, qualunque evento che integra una violazione degli obblighi di buona amministrazione rendendo impossibile il corretto proseguimento del rapporto sociale, anche se ci rendiamo ben conto quanto sia complicato nel concreto dimostrare – per giungere alla *revoca* all'altro amministratore dell'incarico - la reale sua incapacità a compiere atti di gestione e soprattutto la gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Inoltre, se pure la giurisprudenza è dell'avviso che - per disporre la revoca per *giusta causa* - sia necessario il consenso di tutti i soci, essa può cionondimeno essere chiesta giudizialmente anche per iniziativa dei singoli.

Insomma, nel caso in cui – non riuscendo a individuare altre vie di uscita da una situazione evidentemente complessa come quella in cui la sas versa in questo momento - Lei decidesse di intraprendere un'azione legale diretta alla *revoca* del Suo co-amministratore, sarà quindi necessario che il giudice ravvisi i presupposti per configurare per l'appunto una *giusta causa di decadenza dalla carica*.

(*cesare pizza*)

30/06/2021 - L'agevolazione "prima casa" del donante non viene meno… […neppure se egli, successivamente all'acquisto, *risolve* consensualmente con il donatario una precedente donazione di altra unità abitativa]

Il proprietario di un immobile, da lui acquistato a suo tempo senza il beneficio della *prima casa*, lo dona a un

terzo diventando dunque "impossidente", e in questo *status* acquista un'altra unità abitativa questa volta usufruendo dell'agevolazione fiscale.
Egli, tuttavia, *risolve* la precedente donazione *per mutuo consenso* con il donatario ai sensi dell'art. 1372 cod.civ. e a quel punto l'Amministrazione finanziaria – sulla base dell'efficacia in principio *ex tunc* della risoluzione – assume [anche se cammin facendo, come vedremo, cambierà meritoriamente idea…] che il requisito dell'"impossidenza" sia per lui venuto meno *fin dall'origine* cioè *fin dalla donazione*, con la conseguente sua decadenza dai benefici *prima casa* connessi all'acquisto della seconda abitazione.
Con ordinanza n. 17631/2021, la Corte di Cassazione ha esaminato a fondo questa vicenda concludendo però a favore dell'interessato per non avere quest'ultimo rilasciato – al momento della stipula del rogito d'acquisto della seconda abitazione, il momento cioè *decisivo ai fini di cui trattasi* - nessuna *dichiarazione mendace* circa il suo stato di "impossidente": egli infatti *allora*, non avendo ancora proceduto all'altro acquisto, era (anche giuridicamente) "impossidente", non rilevando su questo versante neppure l'efficacia retroattiva della risoluzione per mutuo consenso dell'originaria liberalità, anche tenuto conto [come osserva la Cassazione] che la risoluzione opera soltanto *inter partes* ai sensi del citato art. 1372 e anche ai sensi, sotto diverso profilo, del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1458.
È un assunto che per la verità suscita sul piano generale qualche dubbio ma fortunatamente la Cassazione – prima di concludere – demanda all'Amministrazione la valutazione *caso per caso* della configurabilità di ipotesi di *abuso del diritto*.
Tornando proprio all'Amministrazione finanziaria, per una volta ha addirittura anticipato almeno per alcuni aspetti [*Risposta all'interpello n. 158/2020*] i giudici di legittimità giungendo sostanzialmente nel corso del giudizio di cassazione alle stesse loro conclusioni, ma valorizzando - più che la soggettiva *non mendacità* della dichiarazione del contribuente all'atto dell'acquisto - il suo oggettivo stato di "impossidente", come tale impermeabile al successivo venir meno *ex tunc* degli effetti dell'originaria donazione.
Quei dubbi tuttavia restano ed è perciò doveroso attribuire il giusto peso anche e soprattutto al rischio - sempre dietro l'angolo in vicende così articolate e francamente borderline – dell'*abuso del diritto*.

(*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)

30/06/2021 – L'esenzione dal pagamento del canone Rai

È ancora in vigore la legge che esenta le persone anziane dal pagamento del canone alla Rai? E qual è l'età limite

La norma è ancora in vigore e l'esenzione riguarda i soli over 75.
L'importo è di 90 euro annui ed è suddiviso in 10 rate da 9 euro [quando le bollette hanno una cadenza mensile] oppure in cinque rate da 18 euro [quando la bolletta è bimestrale] e in ambedue i casi viene coinvolta la fatturazione dell'ente gestore relativa al periodo compreso tra gennaio e ottobre di ogni anno.
Generalmente, il canone è valido *per tutta la famiglia* sempreché naturalmente i suoi componenti risiedano nella stessa abitazione dell'intestatario della bolletta.
Sono previste *alcune cause di esenzione rispetto al reddito e alla condizione di determinati soggetti*, e ne sono esempio proprio gli *ultrasettantacinquenni*, per i quali i requisiti che danno accesso all'esenzione sono - oltre al compimento dell'età limite - anche il "tetto" del reddito, proprio e del coniuge, che non deve essere superiore complessivamente a € 8.000, fermo inoltre che non devono esserci conviventi titolari di un reddito personale.

(*gianmarco ungari*)

01/07/2021 – Il subentro nella farmacia del figlio non farmacista

Ho recentemente ereditato da mio padre la farmacia di famiglia.
Se, come credo voi abbiate scritto, mi è consentito di subentrare nella titolarità pur non essendo io farmacista, qual è la forma che la legge prescrive?

Avendo dunque ricevuto per successione la "*farmacia di famiglia*" [da Lei ereditata, ci pare di aver capito, quale *unico erede*], Lei ne ha sicuramente acquisito la piena proprietà *ma non*, contrariamente a quel che leggiamo nel quesito, *il diritto di esercizio della farmacia come tale*, in cui Lei non sarebbe subentrato neppure nel caso di una disposizione testamentaria [un legato, ad esempio] che avesse disposto espressamente a Suo favore della farmacia, tenuto conto che, come noto, il sistema normativo non prevede almeno in questo momento, né permette se non a un *farmacista idoneo*, il conseguimento della titolarità.
Secondo il comma 9 dell'art. 7 della l. 362/91, tuttavia, Lei può gestire in via provvisoria l'esercizio – nella veste di imprenditore in forma individuale, anche se non in quella di *titolare* della farmacia - per un periodo di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, anche se il tempo limite deve comunque essere di *diciotto mesi* dal decesso.
Pur esclusa peraltro, come detto, l'acquisizione della titolarità a Suo nome, non per questo Le è precluso – sempre entro il detto termine [oltre il quale, stando al dettato legislativo, la farmacia dovrebbe addirittura andare a concorso…] - conferire l'azienda unitariamente intesa in una *srl unipersonale*, con Lei evidentemente *unico socio*, come del resto abbiamo illustrato in altre occasioni.
Senonché, avendo ricevuto [sempre *iuris successionis*] oltre alla piena proprietà dell'azienda anche il diritto di *disporre nei diciotto mesi della titolarità della farmacia* – che in quanto tale, come abbiamo visto, non è invece caduta in successione – Lei conferirebbe/trasferirebbe alla srl unipersonale, unitamente all'azienda sottostante, anche il relativo *diritto di esercizio* di cui pertanto verrebbe ad essere formalmente investita proprio la srl unipersonale conferitaria.
Per qualche ulteriore approfondimento di questi aspetti,

rinviamo comunque alla Sediva News del 13 gennaio 2021.

(*cecilia v. sposato – cesare pizza*)

02/07/2021 - Proroga attività di riscossione: si va al 31 agosto

Con il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (c.d. *Decreto Lavoro*) - pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 - viene disposto un ulteriore, anche se molto sofferto per le ragioni che abbiamo rilevato dai giornali, rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto p.v., riguarda le seguenti entrate *tributarie* e *non tributarie* derivanti da:

- *cartelle di pagamento* emesse dagli agenti della riscossione;
- *accertamenti esecutivi* emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- *avvisi di addebito emessi dall'INPS* (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- *atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli* ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- *ingiunzioni emesse dagli enti territoriali* (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
- *accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali* (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019).

I versamenti oggetto di sospensione – attenzione – *devono/dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021*.

Ricordiamo inoltre che [v. Sediva News del 05/05/2021] per il contribuente ci sarà la possibilità, in alternativa al pagamento in unica soluzione, di poter chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare entro il predetto termine di pagamento, *che oggi diventa dunque il 30 settembre p.v.*.

In quella circostanza veniva anche chiarito che [come previsto dal *Decreto Sostegni*] l'Agenzia delle Entrate-Riscossione *durante il periodo di sospensione* non attiverà alcuna nuova procedura né *cautelare*, come il fermo amministrativo o l'ipoteca, né *esecutiva*, come il pignoramento.

La sospensione degli obblighi derivanti dai *pignoramenti presso terzi* effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego o a titolo di pensioni e/o trattamenti assimilati - già prorogata al 30 giugno 2021 (dal *Decreto Sostegni bis*) - *viene ora spostata al 31 agosto 2021*.

Il datore di lavoro riprenderà quindi a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° settembre 2021.

(*andrea raimondo*)

02/07/2021 - Riduzione canone di locazione commerciale… […la cedolare secca resta]

La risposta al Suo quesito è senz'altro affermativa.

Il diritto all'applicazione della cedolare secca non viene meno, infatti, qualunque sia la ragione – compreso un eventuale accordo con il conduttore – della riduzione del canone, e quindi in tal senso non ha nessuna incidenza che il locatore, dopo aver optato per la cedolare secca, abbia scelto di aderire alla richiesta del conduttore/imprenditore di diminuzione del corrispettivo della locazione per la pandemia Covid-19.

Ricordiamo anche, tuttavia, che per l'art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011: "(…) nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. (…)".

(*francesco raco*)

05/07/2021 - Deducibile l'avviamento "stralciato" per la cessazione dell'attività

Con la Risposta a interpello n. 429/2021, l'Agenzia delle Entrate rende un importante chiarimento in materia di deducibilità delle quote residue di ammortamento dell'avviamento in caso di cessazione di un ramo d'azienda.

Come sappiamo, l'avviamento - essendo il prezzo corrisposto per l'acquisto di una farmacia, almeno in parte, generalmente ad esso imputabile - può essere iscritto in bilancio e ammortizzato fiscalmente per la quota massima annuale di 1/18 del costo stesso (art. 103, comma 3, TUIR); e l'Agenzia chiarisce per l'appunto che, se al momento della cessazione dell'azienda residua un importo da ammortizzare, esso è interamente spesato e dedotto fiscalmente come sopravvenienza passiva nell'anno di cessazione.

Si applica, in sostanza, il principio generale di cui all'art. 101, comma 4, TUIR per cui costituisce sopravvenienza passiva deducibile la sopravvenuta insussistenza di attività [e tale è l'avviamento anche se di natura immateriale] iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Insomma, almeno sotto quest'aspetto non viene penalizzato un investimento rivelatosi successivamente un cattivo affare [tant'è che si giunge alla cessazione dell'attività…] riconoscendo la deducibilità del residuo non ammortizzato di quel che a suo tempo si valutò come avviamento, cioè come quell'implicita capacità dell'azienda (acquistata) di produrre sovra-reddito, non imputabile ad alcuno dei beni che la compongono.

Possiamo fare un esempio concreto - molto vicino al caso oggetto dell'interpello – restando comunque nel mondo delle farmacie.

Supponiamo che una farmacia, volendo intraprendere attività di commercio on-line, abbia acquistato un ramo d'azienda costituito da una piattaforma informatica con tutto il necessario know how, completamente attrezzata, e che per l'acquisto abbia pagato un avviamento iscritto in bilancio, ammortizzato e dedotto fiscalmente secondo la regola sopra richiamata.

Ora, se dopo qualche anno la nostra farmacia dovesse decidere di cessare tale specifica attività [magari scoraggiata – poniamo - dalla scarsa redditività e/o dall'eccessivo impiego di personale/risorse], la quota di

avviamento non ancora ammortizzata costituirebbe un costo fiscalmente deducibile per l'intero importo nell'anno di cessazione, riducendo di conseguenza il reddito imponibile di tale anno, e non aggiungendo così alla delusione (per l'affare non felicissimo) anche il recupero fiscale del costo sostenuto.

(*stefano civitareale*)

05/07/2021 - Un farmacista collaboratore che "brilla" per i suoi continui ritardi

Purtroppo da almeno un mese un mio farmacista, al quale avevo intenzione di dare la direzione della farmacia anche se non è socio, ha preso l'abitudine di arrivare in farmacia con ritardi anche rilevanti e senza riuscire a darci qualche spiegazione appena appena ragionevole.

A parte il problema della direzione che a questo punto mi lascia molto perplesso, vorrei sapere come possiamo comportarci anche dal punto di vista disciplinare.

Come sicuramente sapete anche Voi, in caso di ritardo di un lavoratore dipendente – che sia un magazziniere, una commessa, o un farmacista, non può fare differenza - il titolare della farmacia [quindi nel vs. caso la società] ha la facoltà di trattenere un importo della retribuzione, non essendo contrattualmente consentiti ritardi nell'orario di lavoro, calcolata sul tempo del ritardo oltre all'aggiunta eventuale di una multa che in ogni caso non può superare l'ammontare della trattenuta stessa.

L'importo della multa, inoltre, può essere raddoppiato nell'eventualità in cui il lavoratore persista nei suoi ritardi [superando il limite di tre ritardi nell'anno solare.]

Infine, nell'ipotesi – estrema o giù di lì – in cui il lavoratore persistesse ingiustificatamente in questa sua condotta, avete la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari anche di grande rigore fino alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Sono infatti vicende in cui non è facile per il lavoratore contestare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

Naturalmente, però, ci sono tanti altri fattori da valutare.

(*giorgio bacigalupo*)

06/07/2021 - Il socio amministratore/lavoratore della srl

Una recente ordinanza della Cassazione (*Sez. V 11.161/2021*) aiuta a fare il punto sulla figura del socio amministratore di una *srl* che svolga per la società *anche* attività lavorativa, per così dire, *ordinaria*: è facile allora pensare al *socio farmacista* che assuma l'incarico di amministratore [in forma individuale o congiunta] e nel contempo lavori anche al "banco" della farmacia sociale.

[N.B. – Le farmacie gestite sotto forma di srl sono in numero via via leggermente crescente, ma per noi – ci preme ribadirlo una volta di più – quella della *srl* resta un'opzione da circoscrivere a casi specifici e le ragioni le abbiamo illustrate ripetutamente.]

Dunque, come sono regolate le due figure ipotizzate [amministratore e lavoratore al "banco"] quando si assommino nella stessa persona?

Anche sulla scorta della giurisprudenza precedente, gli Ermellini chiariscono che *la qualità di socio amministratore è potenzialmente compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della società, qualora il vincolo di subordinazione risulti da un effettivo e concreto assoggettamento del socio amministratore/lavoratore all'organo collegiale amministrativo* [stiamo parlando in particolare di una *srl* amministrata da un cda oppure congiuntamente/disgiuntamente dal nostro "eroe" e da un altro socio, ma con il primo sempre nella veste anche di dipendente, che poi era proprio il caso dedotto nel giudizio deciso dalla Suprema Corte].

Anche il socio componente ad esempio del cda di una *srl* può pertanto essere dipendente della società *alla condizione* però – precisando meglio quanto accennato poco fa - che egli risulti in concreto assoggettato al potere disciplinare e di controllo degli altri componenti dell'organo cui appartiene.

Mancando questo specifico presupposto, tutti gli altri elementi [peraltro noti] che generalmente contraddistinguono e caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato [come l'osservanza di un determinato orario di lavoro; la percezione di una regolare retribuzione; ecc.] non sono sufficienti a farne ritenere l'esistenza.

Ne deriva quindi, in questa eventualità, la disconoscibilità anche delle prestazioni previdenziali maturate per effetto del versamento dei relativi contributi, mentre - specie *per il socio non farmacista* - quella di poter legittimamente maturare una posizione previdenziale specifica in funzione del suo rapporto con la *srl* potrebbe rivelarsi una *chance* da perseguire.

Per quanto detto, però, non potrà evidentemente *mai configurarsi* per il *socio amministratore unico* un rapporto di lavoro dipendente con la propria società valido sotto ogni profilo, compreso quello contributivo.

In quest'ultima ipotesi, per di più, ai sensi dell'art. 62 del TUIR diventano indeducibili per la *srl* i compensi del *socio amministratore/lavoratore dipendente*, dato che per tale disposizione – come sappiamo - non sono ammesse *deduzioni* a questo titolo per il lavoro prestato o l'opera svolta *dall'imprenditore* [al titolare individuale di farmacia, del resto, è mai venuto in mente di considerare deducibile come costo aziendale il compenso da lui ipoteticamente assegnato e liquidato a se stesso?].

Si tenga anche conto comunque che *la posizione di amministratore unico di srl è perfettamente equiparabile a quella del titolare individuale di impresa*, e d'altra parte – per tale sua attività di gestione – non è seriamente individuabile nel *socio-amministratore unico* una *volontà imprenditoriale come distinta dalla volontà sociale*, e questo finisce irrimediabilmente per escludere qualsiasi suo assoggettamento/assoggettabilità all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare che, non dimentichiamolo, costituisce il complesso dei requisiti tipici della *subordinazione*.

Un altro importante chiarimento che si coglie nell'ordinanza della Suprema Corte attiene tuttavia proprio alla distinzione tra *le attività riconducibili alla carica di amministratore* e quelle *ascrivibili al rapporto di lavoro in quanto tale.*

Il *socio-amministratore-lavoratore* deve infatti svolgere, appunto quale *lavoratore*, mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, considerando - ai fini della distinzione dei due diversi piani di riferimento - che l'apporto lavorativo è diretto *"alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori"* mentre l'incarico di amministratore è rivolto *"alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e rappresentanza"*.

La stessa distinzione rileva ai fini del trattamento previdenziale delle due attività presso l'INPS, l'una (quella di *amministratore*) assicurata con la *gestione separata*; l'altra (quella di *lavoratore*), sempreché abbia carattere di continuità e prevalenza, assicurata invece con la *gestione commercianti*, quando ovviamente non si tratti di un socio farmacista iscritto all'albo e quindi assoggettato ad Enpaf.

(*stefano civitareale*)

07/07/2021 - Il super sismabonus assorbe l'ordinario

Secondo l'Agenzia delle Entrate [v. Risposta 10 maggio 2021, n. 318] e la Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il super sismabonus ha modificato il sismabonus ordinario, prevedendo, a determinate condizioni, la sostituzione delle percentuali ordinarie del 50-70-75-80-85% con quella unica del 110%.

Se pertanto sono rispettate tutte le condizioni previste dal super sismabonus, non c'è la possibilità di scegliere per quale agevolazione optare e quindi in sostanza insorge l'obbligo di applicare proprio quella del 110%.

➢ Vecchi interventi antisismici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 [che diventa il 31 dicembre 2022 per i condomìni e per i proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di quattro unità immobiliari se alla data del 30 giugno 2022 è concluso almeno il 60% dell'intervento complessivo, ovvero al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, se entro il 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo], i soggetti indicati all'art. 119, comma 9, dal c.d. Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 - condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ecc. - possono beneficiare della detrazione del 110% per tutti gli interventi antisismici dell'art. 16 del Dl 63/2013.

Questi ultimi, comunque, continueranno a essere ancora agevolati, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, con le detrazioni ordinarie [da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di egual importo] pari:

- *al 50%*, che è la percentuale base;
- *al 70%*, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- *all'80%*, infine, se si passa a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, ed è pari esattamente:

- *al 75%*, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore;
- *all'85%*, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Un'ulteriore ipotesi che dà diritto a una consistente detrazione d'imposta è rappresentata dall'acquisto di *case antisismiche* [c.d. *super sisma bonus acquisti*]: per la precisione, deve trattarsi di immobili realizzati - nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 - a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori provvedono alla vendita dell'immobile.

La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75 o all'85% [secondo la riduzione del rischio sismico conseguita, pari rispettivamente a una o a due classi] del prezzo riportato nell'atto pubblico di compravendita.

La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare – come detto - i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e inoltre il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

➢ ***Possibile la cessione del credito***

Leggendo l'art. 121 del Dl 34/2020 sulle cessioni dei crediti o «sconti in fattura», si comprende che questi trasferimenti a terzi dei *bonus* sono ancora possibili - dopo il 1° luglio 2020 - sia per il *super sismabonus* al 110%, sia per quello *ordinario* al 50-70-75-80-85 per cento.

Nonostante quindi l'introduzione del *super bonus* del 110%, tutte queste ultime detrazioni sono ancora in vigore anche dopo il 1° luglio 2020 (*e fino al 31 dicembre 2021*) e non sono influenzate dalle complicate condizioni oggettive e soggettive del *super bonus*.

Se pertanto non si rispettano i nuovi criteri del *Decreto Rilancio* - magari perché il contribuente è un'impresa o un professionista che detiene un'unità immobiliare non in condomìnio o perché è una persona fisica che detiene un capannone - continuano ad applicarsi le vecchie agevolazioni fiscali.

Ma se si rispettano tutte le condizioni del 110% si può beneficiare solo del 110 per cento.

Infatti, sempre secondo la citata *Risposta* del 10 maggio 2021, n. 318 - che si basa a propria volta sulla *Risposta* 2 delle *linee guida* del Consiglio superiore dei lavori pubblici - durante il periodo di vigenza contemporanea sia del *sismabonus ordinario* che di quello al 110%, la disciplina «ordinaria» del *sismabonus* si applica soltanto in tutti i «casi esclusi dal super bonus» del 110 per cento.

Insomma, "*non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare*", ma al ricorrere di tutti i requisiti per il 110% è applicabile solo il *super sismabonus* del 110 per cento.

L'agevolazione ordinaria dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal *super bonus*, e questo principio vale anche per il *super sismabonus acquisti*.

(*gianmarco ungari – alessia perrotta*)

08/07/2021 - Credito d'imposta beni strumentali 2021…[*…esiste un limite temporale?*]

Sto acquistando un robot per la farmacia e vorrei sapere se, oltre al tetto di spesa pari al credito utilizzabile in compensazione nel singolo anno come avete scritto, c'è anche un limite temporale oltre il quale non sarà più possibile utilizzare il credito eventualmente residuo.

Il *credito d'imposta 4.0* introdotto dalla *Legge di Bilancio 2020* e rivisto dalla *Legge di Bilancio 2021* – come abbiamo già chiarito - può essere utilizzato esclusivamente *in compensazione in F24*, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, in tre quote annuali di pari importo.

Il limite triennale posto dalla norma individua un tetto massimo al credito utilizzabile in compensazione nel singolo anno ma, attenzione, non istituisce [come invece Lei sembra temere] un limite temporale oltre il quale non sia possibile utilizzare il credito *eventualmente residuo*.

Venendo pertanto al quesito, in assenza di debiti da abbattere nell'anno il credito in argomento potrà essere utilizzato negli anni successivi, e non solo nel triennio stabilito dal legislatore.

(*andrea raimondo*)

08/07/2021 - Via privata ma ad uso pubblico: il *bonus facciate* è salvo

Vivo in un appartamento situato in un residence con via privata di cui però non può essere interdetto l'uso anche al pubblico. È possibile usufruire del bonus facciate?

La risposta è affermativa, come peraltro ribadito da una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello di un condominio.

È prevista infatti una *detrazione al 90%* per gli interventi effettuati su tutto il perimetro dell'involucro *esterno verticale* dell'edificio, comprese le facciate prospicienti una via interna ma ad uso pubblico, perché destinata al passaggio collettivo.

L'agevolazione – lo ricordiamo - si applica soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro delle facciate *esterne* degli edifici situati nelle zone A e B delle città [v. al riguardo Sediva News del 20/03/2020].

Se una facciata è effettivamente visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico [come nel Suo caso], e se sono rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, si può usufruire della detta detrazione del 90%.

Rammentiamo anche, per concludere, che - *in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi* - è possibile:

- trasformare il beneficio, come in tanti altri casi congeneri, *in uno sconto in fattura* anticipato dal fornitore e da questo recuperato tramite appunto credito d'imposta;
- *cedere il credito a qualsiasi terzo*, anche [e soprattutto] a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i quali a loro volta – e anche questo è noto – potranno cederlo ad altri terzi.

(*gianmarco ungari*)

09/07/2021 - Testamento olografo

Mio padre aveva lasciato un testamento dal notaio in cui lasciava a me la totalità delle quote della farmacia e a mio fratello una più che cospicua somma di denaro.

Abbiamo però trovato successivamente tra le sue cose anche un altro testamento con data posteriore a quello pubblicato dal notaio. A quale dei due testamenti dobbiamo far fede?

In linea generale, immaginando che quello "*pubblicato dal notaio*" sia un testamento c.d. *pubblico* o un testamento c.d. *segreto*, ma in ogni caso un testamento valido, non c'è differenza in principio tra la loro validità/efficacia e la validità/efficacia di un testamento invece c.d. *olografo*.

Se quest'ultimo, pertanto, ha tutti i requisiti previsti dal cod. civ., le disposizioni in esso contenute – *essendo successive a quelle dell'altro testamento* – prevalgono su quest'ultimo, in caso evidentemente di contrasto tra le due disposizioni di ultima volontà.

A meno che, dunque, il testamento *olografo* non contenga una revoca, anche indiretta, delle volontà espresse in precedenza, sarà necessario un confronto tra i due testamenti per escludere tutte le disposizioni di quello *pubblico* o *segreto* che appaiano superate, perché *incompatibili con quanto disposto nel testamento olografo*.

Il presupposto di tali notazioni è naturalmente la conformità di quest'ultimo alle prescrizioni richieste dal codice affinché le disposizioni in esso contenute possano valere appunto come *testamento olografo*, che per la sua validità richiede [v. art. 602 cod. civ.] che sia redatto interamente e di suo pugno dal testatore, che contenga il giorno, il mese e l'anno della sua redazione, e che la sottoscrizione apposta dal testatore "*alla fine delle disposizioni*", anche se non operata con nome e cognome, designi "*con certezza la persona del testatore*".

Concludiamo, ribadendo che le disposizioni del testamento *olografo* – ricorrendone i presupposti di forma ora accennati – prevalgono in caso di contrasto, appunto perché *successive*, a quelle dell'altro testamento.

(*cesare pizza*)
(*gustavo bacigalupo*)

12/07/2021 - Acquisto immobile ristrutturato e bonus mobili

Ho acquistato da un'impresa di costruzione un immobile ristrutturato per il quale usufruirò del bonus 50%. In questo caso è possibile usufruire anche del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo il rogito riguardante l'immobile?

La risposta è affermativa.

Il *bonus mobili* [ed elettrodomestici…] *spetta ai contribuenti che hanno realizzato determinati interventi di*

recupero del patrimonio edilizio ed usufruiscono della relativa detrazione.
Tra gli interventi che costituiscono *presupposto* per poter richiedere [anche] il *bonus* in questione sono compresi quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.
In tali situazioni, infatti, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi (calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell'abitazione) spetta all'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; e al contribuente compete anche la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile ristrutturato.
Ricordiamo che la norma prevede che per ottenere il *bonus* è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione *preceda* quella in cui si acquistano i mobili, fermo tuttavia che - in caso di acquisto dell'immobile da imprese, come esposto nel quesito - per *data di inizio lavori* deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione.
Per quanto invece riguarda gli interventi sui **singoli appartamenti**, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+).
La detrazione, lo ricordiamo, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
L'Agenzia delle entrate ha aggiornato gli esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che hanno diritto al bonus mobili, ed esattamente:

- ***Manutenzione straordinaria:***
  - installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  - realizzazione dei servizi igienici;
  - sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  - rifacimento di scale e rampe;
  - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  - costruzione di scale interne;
  - sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare
- ***Ristrutturazione edilizia:***
  - modifica della facciata;
  - realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  - trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  - apertura di nuove porte e finestre;
  - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- ***Restauro e risanamento conservativo:***
  - adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  - ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio
- ***Manutenzione ordinaria su parti condominiali:***
  - tinteggiatura pareti e soffitti
  - sostituzione di pavimenti
  - sostituzione di infissi esterni
  - rifacimento di intonaci
  - sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
  - riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
  - riparazione delle grondaie
  - riparazione delle mura di cinta.

Sono tutti lavori, quindi, che possono anch'essi beneficiare del bonus mobili sempre in connessione però, come ribadito più volte, con lavori di manutenzione e/o ristrutturazione di singole unità abitative o di interi edifici residenziali.

(*gianmarco ungari*)

12/07/2021 - Per qualsiasi modifica allo statuto della sas è necessario il consenso anche dell'accomandante

Sono socio accomandatario al 70% di una sas titolare di farmacia. Vorrei predisporre un atto di modifica dei patti sociali al fine di variare il mio compenso stabilito nell'atto costitutivo vigente e anche apportare qualche altra importante variazione. Essendo io accomandatario posso procedere autonomamente oppure è necessario comunque anche il consenso dell'accomandante?

Nonostante il socio *accomandatario* sia l'amministratore della sas e l'*accomandante* sia un socio di "mero" capitale, per la modifica di qualunque patto sociale è necessario anche il consenso e la partecipazione dell'accomandante.
L'atto costitutivo/statuto della sas, come di qualsiasi altra società, è infatti l'espressione della volontà negoziale di *tutti i soci* e dunque soltanto *tutti i soci* [originari o sopravvenuti] possono modificare o integrare i patti sociali, quello che non può evidentemente essere consentito a uno solo di loro, anche laddove si tratti dell'unico rappresentante e amministratore della società.

(*matteo lucidi*)

13/07/2021 - Il nuovo ruolo delle parti sociali nell'individuazione delle causali nei contratti di lavoro a tempo determinato

Un emendamento al Decreto sostegni bis, recentemente approvato dal Parlamento, ha modificato l'attuale disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato introdotta dal c.d. Decreto dignità nel 2018.
Come molti di voi ricorderanno, l'Esecutivo di quegli anni - intenzionato a disincentivare i datori di lavoro a ricorrere eccessivamente alle assunzioni a tempo determinato - introdusse delle causali che "scattavano" in caso di un prolungamento della durata del contratto [che, sottolineiamo, non può superare i 24 mesi], ovvero:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Tuttavia, l'Istat ha accertato che durante la "pandemia" c'è stato un sensibile aumento dell'occupazione, connesso

particolarmente – per non dire, esclusivamente - *al contratto a tempo determinato* e alla luce di questa circostanza l'emendamento citato in premessa tende ad allentare le "maglie" istituite dal *Decreto Dignità*, dando la possibilità alle parti sociali di prevedere negli accordi collettivi le ipotesi in cui sia possibile ricorrere al contratto a termine.

Si tratta indubbiamente di un'importante novità per il mondo del lavoro e quindi dovremo attendere e vedere se e quali cambiamenti le varie rappresentanze sindacali introdurranno nei contratti collettivi.

(*matteo lucidi*)

13/07/2021 - Ma, insomma, fino a quando debbo mantenere mio figlio maggiorenne?

È una domanda che ricorre spesso, sulla quale è tornata ora la Cassazione con l'ordinanza n. 18785 del 2 luglio, che ha deciso il ricorso di una mamma che aveva chiesto all'ex coniuge il contributo economico in favore della figlia di 26 anni che - poco incline agli studi - aveva anche rifiutato un qualunque impegno lavorativo nell'azienda di famiglia.

Per i giudici, *deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitati*, dovendo perciò il relativo obbligo di corresponsione venir meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Deve osservarsi, al riguardo, che la *strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica* - ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l'*assegno di mantenimento* per i figli maggiorenni non autosufficienti - *confluisce negli obblighi alimentari*.

Ma non solo.

Per la Cassazione, con un passaggio chiave della decisione, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, considerato che la *funzione educativa del mantenimento* è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

Seguendo quindi questo principio, il genitore tenuto al mantenimento ben potrebbe richiedere la modifica delle condizioni economiche del divorzio [al fine appunto di sottrarsi all'obbligo di corrispondere l'*assegno*] laddove riesca a provare che suo figlio ha rifiutato opportunità lavorative, perché in questa ipotesi la responsabilità del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sarebbe proprio del figlio, prendendo come indici di questo sia l'età che ovviamente il suo rifiuto ingiustificato di intraprendere un'attività lavorativa e magari anche una eventuale scarsa propensione agli studi.

(*federico mongiello*)

14/07/2021 - La convivenza non è requisito sufficiente per beneficiare della detrazione per i "familiari" a carico

La mia compagna, con la quale convivo, ha un figlio da una precedente relazione, anche lui convivente, che non è mai stato riconosciuto dal padre biologico; lei però non può beneficiare della detrazione prevista per i figli a carico in quanto non ha redditi.

Essendo tutti e due a mio carico, posso beneficiare io di tale detrazione?

Qui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 19/E/20 *ha escluso la possibilità di beneficiare della detrazione in presenza di situazioni come la Sua*.

L'agevolazione, infatti, spetta solo in presenza di *familiari a carico*, una categoria in cui non rientra il "compagno" o la "compagna" e ancor meno i loro figli.

La convivenza non è, quindi, un requisito di per sé sufficiente a determinare il diritto alla detrazione, cui si accede infatti - *e a prescindere dalla convivenza* - *soltanto in presenza di "familiari" a carico*, che sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- e/o i figli senza limiti di età.

La detrazione spetta però anche – *ma questa volta solo in caso di convivenza o di corresponsione di assegni alimentari* - in presenza di "*altri familiari*" , che sono:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori [anche adottivi];
- i generi e le nuore;
- i suoceri;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni.

È bene chiarire anche che, a seguito della famosa *Legge Cirinnà* [n. 76/2016], il *coniuge* è oggi equiparato alla *parte* nell'Unione Civile, che – come noto - dà luogo a diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio.

Nel Suo caso, in definitiva, la *semplice convivenza* per ragioni affettive non è idonea a giustificare tale equiparazione con la conseguenza, ripetiamo, che Lei non può beneficiare della detrazione fiscale.

(*cecilia sposato*)

14/07/2021 - Nel Decreto Lavoro rifinanziata la *nuova Sabatini* e riapertura del relativo sportello dal 2 luglio

L'art. 5 del *Decreto Lavoro* aveva previsto che - per le domande relative alle *Sabatini Ter* [o *Nuova Sabatini* come definita nella documentazione ministeriale] trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021 *e per le quali risulti già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo* – il MiSe procedesse, nei limiti delle risorse autorizzate ovvero pari a 600 milioni di euro per il 2021, a erogare le successive quote di contributo.

Veniva quindi in tal modo superata la disposizione del MiSe, contenuta nel decreto direttoriale del 1° giugno

2021, che disponeva *con decorrenza dallo scorso 2 giugno* la chiusura dello "sportello" per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del DL 69/2013 visto l'esaurimento del fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione di contributo presentate [v. Sediva news del del 4/06/2021].

Ora, questa la novità, con decreto direttoriale Mise del 02.07.2021 è stata disposta – con decorrenza dallo stesso 2 luglio u.s. - la riapertura dello *sportello* per la presentazione da parte delle imprese, *alle banche o agli intermediari finanziari*, delle domande di accesso ai contributi della c.d. "Nuova Sabatini", recentemente rifinanziata.

Il provvedimento precisa che:

- le domande di accesso alla *Nuova Sabatini* si inoltrano mediante richieste di *prenotazione* presentate al MISE, ***a partire dal mese di agosto 2021***, dalle banche o dagli intermediari finanziari;
- è inoltre possibile inserire nella *stessa prenotazione* anche le domande già presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari ***prima del 02.06.2021*** e, nel caso in cui non siano state accolte per esaurimento delle risorse disponibili, esse saranno soddisfatte prima delle altre secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- quanto, invece, alle domande presentate ***nel periodo compreso tra il 02.06.2021 e il 01.07.2021***, *sono considerate irricevibili*.

Naturalmente, è auspicabile che le dotazioni stanziate siano sufficienti.

(*marco righini*)

15/07/2021 – Sull'incompatibilità *assoluta* di una clinica a partecipare a una società titolare (o gestore) di farmacia… […quali i veri dubbi del Consiglio di Stato?]

L'interrogativo scaturisce dalla recentissima ordinanza del CdS n. 3771 del 9.7.2021 che – come potete voi stessi cogliere in una delle notazioni conclusive del provvedimento – ha ritenuto "*che, sul piano del fumus boni iuris, la questione centrale del presente giudizio, afferente alla disciplina delle incompatibilità prevista dall'attuale art. 8 della l. n. 362 del 1991, debba essere oggetto di più attenta disamina nel merito, anche alla luce di quanto ha chiarito la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 11 del 5 febbraio 2020*"; su tale presupposto [e anche, dichiaratamente, per evitare il *periculum* insito nell'interruzione di un servizio pubblico, come quello della farmacia, in una zona per di più "*non facilmente raggiungibile dalla popolazione*"] il CdS **sospende l'esecutività** della decisione n. 106 del 9.2.2021 del Tar Marche.

Si tratta della sentenza [commentata nella Sediva News dell'11.02.2021: "*Per il Tar Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia…*"] che ha annullato tutti gli atti presupposti e conseguenti all'aggiudicazione - all'esito di asta pubblica - a una srl interamente posseduta da una casa di cura di una farmacia comunale, comprensiva sia della titolarità e diritto d'esercizio che della connessa azienda commerciale.

In quella circostanza, ribadendo peraltro assunti in precedenza già da noi ben rimarcati, abbiamo commentato ampiamente la sentenza marchigiana condividendone pertanto molti passaggi e sottolineando a chiare lettere che, qualunque sia la veste e/o la misura della sua partecipazione [figuriamoci quando si tratti, come nella fattispecie, addirittura del *socio unico*], una casa di cura non può *in principio* partecipare a una società *titolare* di una farmacia, perché lo impedisce *in limine* la norma imperativa e quindi ineludibile di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 ["*La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica*"].

Sorprende allora parecchio la citata ordinanza del Consiglio di Stato *sospensiva dell'esecutività* di una sentenza che sembrava/sembra semplicemente ineccepibile; certo, questa del CdS non è una pronuncia di merito ma deve egualmente far riflettere l'affermazione circa la necessità – con riguardo alla questione centrale "*afferente alla disciplina delle incompatibilità prevista dall'attuale art. 8 della l. n. 362 del 1991*" [qui c'è però un errore perché la condizione di incompatibilità in argomento è in realtà, come abbiamo appena ricordato, quella riscritta dalla l. 124/2017 nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 7] – che essa "*debba essere oggetto di più attenta disamina nel merito, anche alla luce di quanto ha chiarito la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 11 del 5 febbraio 2020*".

Perché, infatti, una "*più attenta disamina nel merito*" di una questione - che pure parrebbe del tutto lineare e inequivoca, e quasi di scuola per la sua elementarità - come quella dell'*impedimento assoluto* per una clinica a partecipare a una società titolare di farmacie? E quale ruolo potrebbe almeno qui riconoscersi, nella preannunciata "*più attenta disamina*", a una sentenza della Corte [quella n. 11 del 2020] strettamente relativa alla sola *condizione* di incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*" e quindi, per il suo *dictum* e per la sua stessa natura, inestensibile alle altre *condizioni* di incompatibilità?

Una cosa però è sicura: il problema molto serio che pone o rischia di porre l'ord. 3771/2021 del CdS è/dovrebbe essere di massimo interesse per le farmacie che – soprattutto dopo la legge sulla concorrenza n. 124/2017, dunque perlomeno da quattro anni – si interrogano/dovrebbero interrogarsi sulla migliore lettura delle *condizioni* di incompatibilità previste nel comma 2 dell'art. 7 e nel comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.

È chiaro infatti che partecipare a una società titolare di farmacia [di persone o di capitali, non fa differenza] senza conoscere gli esatti confini/ambiti applicativi di tali *condizioni* può ostacolare scelte professionali e/o imprenditoriali o indurre a operazioni giuridicamente e/o economicamente sbagliate.

Ora, quali siano queste *condizioni* dovrebbe essere noto anche ai più distratti ma non può far male rammentarle ancora una volta, specie se teniamo conto che

generalmente l'attenzione di ognuno di noi alle cose che legge è relativa o molto relativa e questo nei fatti può rendere talora opportuno o necessario ripetersi.
Mettiamo perciò a confronto le disposizioni che ci interessano sia nel testo *ante* che nel testo *post* l. 124/2017.

Art. 7 legge 362/91 (Titolarità e gestione della farmacia)	
ante l. 124/2017	Comma 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
post l. 124/2017	Comma 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. *La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8.*
Art. 8 legge 362/91 (Gestione societaria: incompatibilità)	
ante l. 124/2017	1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato
post l. 124/2017	1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) *nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo*; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato

N.B. *In* rosso *le disposizioni precedenti; in* blu *le nuove.*
Come vediamo, il nuovo secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 ["*La partecipazione* ecc.] riscrive con alcune modifiche – e soprattutto lo integra innestandovi anche l'"*esercizio della professione medica"* – il precedente disposto sub a) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91, ma sottraendo le condizioni di incompatibilità ivi previste a qualsiasi *verifica di compatibilità* con la l. 124/17, espressamente invece contemplata, come si rileva dal terzo periodo ["*Alle società di cui al comma 1 si applicano, **per quanto compatibili**, le disposizioni di cui all'articolo 8*], per le condizioni sub b) e c) dello stesso comma 1.
Si è già osservato in altre occasioni che sono tre, e diversi tra loro, gli *status* incompatibili indicati nel comma 2 dell'art. 7: tutti sono però riconducibili all'intendimento del legislatore di evitare la partecipazione all'esercizio e/o gestione di una o più farmacie di figure imprenditoriali o professionali portatrici di interessi privati potenzialmente in grado di confliggere o incidere negativamente o porre comunque in pericolo l'interesse di rilievo pubblico alla "migliore" dispensazione del medicinale al cittadino.
Quanto alla *produzione e all'informazione scientifica del farmaco*, nella norma le due ipotesi vengono riunite perché i criteri di operatività sono gli stessi e in prima battuta sembra anche facile coglierli: la partecipazione è cioè impedita alla Pfizer, alla Bayer, alla Menarini, ecc., in quanto tali, come anche è impedita alle persone fisiche dei loro manager, impiegati o collaboratori anche autonomi, e così pure a un'impresa individuale o collettiva di informazione scientifica del farmaco come a tutte le persone fisiche degli informatori.
Quindi in queste due prime figure l'incompatibilità riguarda indubbiamente sia il *socio persona fisica* che il *socio impresa* o *socio società*.
Nonostante però la diversità di formulazione e il più stringente dato letterale, anche l'incompatibilità con l'"*esercizio della professione medica*" non sembra ragionevolmente circoscrivibile ai soli medici effettivamente esercenti la professione o anche semplicemente iscritti all'albo, perciò soltanto a *soci persone fisiche*.
Ben diversamente essa parrebbe doversi allo stesso modo applicare [la *ratio* è la stessa e tutto sommato neppure l'apparente rigore della lettera dovrebbe impedirlo] anche al *socio società*, quando evidentemente la società "partecipante" sia legittimata *statutariamente* all'esercizio di attività sanitarie inclusive di quella medica, *e allora questa condizione di incompatibilità non può non coinvolgere anche le case di cura*.
Inoltre, ribadendo un aspetto [già illustrato poco fa] dirimente dell'intera vicenda riguardante le incompatibilità, non si può non rilevare – se rileggiamo attentamente ancora una volta il secondo periodo ["*La partecipazione ecc.*"] e il terzo periodo ["*…si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8*"] - che le *condizioni* indicate nel secondo periodo, a differenza di quelle elencate nell'art. 8 [cioè "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privati*" o "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio, ecc.*"], vengono non per caso sottratte dal legislatore a un qualunque *controllo/filtro di compatibilità*, rendendo così quelle "*con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica*" ***tutte condizioni di***

incompatibilità assoluta, che non ammettono dunque scappatoie.
È vero che la Consulta [con la condivisione del CdS, che ha per di più aggiunto del suo per i vincitori in forma associata di sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari] ha individuato per il dipendente pubblico o privato una via di fuga dalla situazione di incompatibilità sub c) del comma 1 dell'art. 8 – quella cioè della partecipazione a una società titolare di farmacia come socio di mero capitale e senza assumere funzioni/incarichi apicali – ma questa è una via che la Corte ha potuto in qualche modo configurare aggrappandosi, per la verità un po' faticosamente, proprio al "filtro" della compatibilità di tale *condizione* con la l. 124/2017.
Un procedimento ricostruttivo che si può forse impiegare – mediante lo stesso percorso – anche per la figura di incompatibilità "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio ecc.*", ma non certamente [mancando la sponda di quel "filtro"…] per quelle di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 7.
Eccoci allora restituiti all'interrogativo iniziale: per quale strada misteriosa la sentenza della Corte n. 11/2020 potrebbe/potrà essere utilizzata per infrangere il muro della *inderogabilità* che la l. 124/2017 ha innalzato, ad esempio, per "*l'esercizio della professione medica*"?
Possiamo forse pensare a un'interpretazione rigorosamente restrittiva di questa *condizione* [circoscrivendola, ad esempio, ai medici persone fisiche] o a qualche altro stratagemma ermeneutico del genere, ma naturalmente riesce difficile - anche se proprio in questi giorni il Governo sta rimettendo le mani sul tema/Concorrenza… [che comunque non dovrebbe almeno questa volta riguardare le farmacie] - immaginare un crollo dell'intero sistema delle incompatibilità che del resto ben pochi potrebbero auspicare.
Tuttavia la sentenza di merito del CdS non dovrebbe tardare e quindi ben presto dovremmo saperne di più.

(*gustavo bacigalupo*)

16/07/2021 - RSA e detrazione

Devo ricoverare mio padre in una casa di riposo, non essendo più autosufficiente. Dovrò anche integrare il pagamento della retta mensile della Rsa, perché mio padre non è in grado di pagarla completamente. Posso portare in detrazione questa spesa anche se lui non è fiscalmente a mio carico?

La regola generale per le detrazioni di imposta *per conto di familiari* prevede – come abbiamo ricordato anche recentemente - che sono riconosciute al contribuente allorché tali familiari siano fiscalmente a suo carico.
È prevista, tuttavia, una deroga per oneri sostenuti *per familiari fiscalmente non a carico* qualora si tratti di un familiare – come è proprio il Suo caso - *non autosufficiente* [questo è uno *stato* che deve essere naturalmente certificato] e le spese siano relative esclusivamente a servizi di assistenza rese da Rsa, addetti all'assistenza personale, cooperative di servizi o agenzie interinali.
Va evidenziato che la detrazione del 19% è calcolata su un ammontare di spesa non superiore a euro 2.100 e inoltre il reddito complessivo del contribuente che ne usufruisce non deve superare euro 40.000.
Da ultimo, i pagamenti devono essere tracciabili e in fattura vanno riportati i dati anagrafici del familiare per il quale le spese sono sostenute, oltre al dettaglio dei servizi resi.

(*francesco raco*)

16/07/2021 – Separazione e divorzio, tempi brevi con la negoziazione assistita

Io e mio marito abbiamo deciso di separarci ma tra noi c'è accordo in pratica su tutto.
Siamo tutti e due interessati però a ottenere velocemente la separazione ma sembra che a causa dell'emergenza covid le udienze in tribunale vengano fissate a diversi mesi dalla domanda.

I coniugi possono *separarsi consensualmente*, o *chiedere un divorzio congiunto*, o *modificare le condizioni di separazione o divorzio*, senza ricorrere in nessuno di questi tre casi al giudice: è la c.d. *negoziazione assistita familiare* introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. da 2 a 12 del d. l. 132/2014 convertito il l. 162/2014.
La procedura è molto semplice e presuppone due condizioni essenziali, che peraltro nel Vs. caso non dovrebbe essere difficile far sussistere:
- che i coniugi siano d'accordo;
- che ognuno dei due sia assistito da un avvocato;

La procedura si snoda in (sei) fasi successive ma, come vedremo, può risolversi in sostanza in soli due incontri tra i coniugi.
Queste le sei fasi:
- un coniuge chiede al proprio avvocato di sollecitare l'altro coniuge ad aderire a una *convenzione*, appunto, di *negoziazione assistita*;
- l'altro coniuge, se concorda, accetta e dà incarico a propria volta al suo avvocato di predisporre una *convenzione* con cui le parti si impegnano a raggiungere un accordo entro tre mesi;
- al primo incontro tra loro, i coniugi sottoscrivono la *convenzione* e iniziano le trattative;
- raggiunto l'accordo, le parti vengono convocate [ed è qui il secondo incontro] e sottoscrivono l'atto che viene poi depositato entro dieci giorni all'ufficio del procuratore della repubblica presso il tribunale competente per una verifica dello stesso;
- il P.M. potrà autorizzare o meno l'accordo e se del caso concederà il *nulla osta*: egli dovrà comunque valutare in particolar modo le disposizioni relative ai figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione;
- ottenuto il *nulla osta* del P.M., uno degli avvocati invierà l'accordo e il *nulla osta* o l'autorizzazione all'ufficiale di stato civile.

La procedura [per la quale non è dovuto neppure il contributo unificato] è così conclusa.
L'accordo raggiunto tra le parti – questo l'aspetto essenziale, naturalmente - sostituisce e produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione, il divorzio, o le condizioni di separazione o divorzio.

L'accordo inoltre costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Anche i documenti necessari sono pochi e di facile acquisizione:
- estratto integrale dell'atto di matrimonio;
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi [reperibile tramite lo *Spid* presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente];
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- copia di un loro documento di identità e del codice fiscale.
L'estrema semplicità della procedura, comunque, la rende sempre più gettonata, e del tutto comprensibilmente.

(*aldo montini*)

16/07/2021 - Adeguamento Istat per *Giugno 2021*

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *giugno 2021*.

Per il mese di giugno, l'indice *mensile* è nuovamente salito passando da ***-0,1% a 0,2%*** come anche quello *annuale* che è variato da ***+1,3%*** a **1,4%.**

Trend sempre positivo anche per l'indice *biennale*, passato infatti dal precedente ***+0,9% a 1,1%.***

Quindi in ragione *annuale* la variazione del canone di locazione è pari a **1,050%** (il 75% di 1,40%), e quella in ragione *biennale* allo **0,825%** (il 75% di 1,1%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

19/07/2021- Il divieto di cedere la farmacia in caso di condanna per truffa ai danni del SSN

Mio padre, titolare di farmacia, è stato condannato in primo grado due o tre anni fa per una vicenda – mai chiarita fino in fondo - avente ad oggetto la consegna al SSN di diverse ricette per ottenere il rimborso. Il processo penale, protrattosi a lungo, è attualmente ancora pendente in Cassazione e, nel timore di una condanna definitiva, vorremmo costituire una società.
Possono esserci ostacoli?

La vicenda, qui comunque già altre volte esaminata, è stata regolata dall'art. 1, comma 811, della l. 296/206 (Finanziaria 2007), che prevede testualmente che "*Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi del l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 352, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.* ***L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva***".
L'ultimo periodo, evidenziato in neretto, è stato aggiunto dall'art. 11-*bis* della l. 189 dell'8/11/2012 (di conversione del dl. 158/2012), *in vigore dall'11/11/2012*.
Come si rileva agevolmente dal testo normativo, le prescrizioni riguardanti la condanna del farmacista per truffa al SSN sono in questo momento *tre*.
La ***prima*** prevede che ("*Qualora il farmacista*" ecc.) l'"*autorità competente può dichiarare la decadenza*" (dalla titolarità) del farmacista "*condannato con sentenza passata in giudicato*" per il reato ivi indicato, anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 113 lett. e), TU n. 1265/1934 ("*constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia ecc.*").
Anche qui però [come nel caso di procedimento avviato ai sensi dell'art. 113] la *decadenza* non è una conseguenza che deriva *di diritto* dalla sentenza di condanna "*passata in giudicato*", ma deve discendere - "può", precisa infatti la disposizione - da un provvedimento amministrativo, caratterizzato perciò da un qualche margine di *discrezionalità*, a meno che [e qui il legislatore introduce la ***seconda*** prescrizione – "La decadenza è comunque dichiarata" ecc.] non sia stato "*accertato un danno superiore a 50.000 euro*", nel qual caso la *decadenza* è invece un atto vincolato anche nell'*an*.
Ben diversamente, la ***terza*** prescrizione ("*L'autorizzazione sanitaria*" ecc.) - inserita in coda all'originario art. 1, comma 811 della l. 296/206 – introduce una misura di *interdizione provvisoria* alla trasferibilità della farmacia derivante *ope legis* dalla condanna in primo grado quale sua conseguenza ulteriore, ed anzi era stata in precedenza proposta al riguardo una misura anche più punitiva, destinata a operare addirittura "*in pendenza di un* (mero) *procedimento penale nei confronti del titolare o dei suoi collaboratori*".
L'*interdizione*, volendo impedire al farmacista, "*fino alla conclusione del procedimento penale a seguito della sentenza definitiva*", di sottrarsi alla dichiarazione di decadenza dalla titolarità della farmacia, liberandosi di quest'ultima, pone dunque l'esercizio "*medio tempore*" *fuori commercio* rendendo così radicalmente *nullo* qualsiasi negozio di cessione "*per atto tra vivi*" (compresi quelli a titolo gratuito e naturalmente anche atti di conferimento dell'esercizio in società).
Venendo allora al quesito, qui parrebbe francamente non contestabile l'applicabilità di questa misura interdittiva e perciò in questo caso anche l'ipotizzato *conferimento della farmacia in una società di persone* - proprio perché anch'esso configurerebbe civilisticamente una cessione dell'esercizio - non sembra possa ritenersi consentito.
La sola strada concretamente e realisticamente qui percorribile dovrebbe essere pertanto - perlomeno alla luce degli elementi che Lei fornisce - quella di attendere gli esiti del giudizio in Cassazione, nonostante non appaia probabile che la Suprema Corte possa entrare nel merito della vicenda [pur Lei giudicandola "mai chiarita fino in fondo"].

(*cecilia sposato - gustavo bacigalupo*)

19/07/2021 - Sulla tassazione delle società di persone

Gradirei avere un vostro chiarimento in merito ai seguenti quesiti:
1. per una farmacia snc (due soci al 50%) con un utile annuo di € 200.000 che accantona un 10% per patrimonializzazione d'impresa (€ 20.000) ed € 4.000 per TFR dipendenti e che quindi distribuisce ai 2 soci € 88.000, quale sarà il reddito da dichiarare per ciascun socio ai fini IRPEF?
2. la patrimonializzazione offre dei vantaggi fiscali?

L'accantonamento degli utili diretto alla patrimonializzazione della società non riduce la tassazione a carico dei soci della snc.
Si applica infatti il principio della c.d. "trasparenza", in base al quale, qualunque sia il loro destino, gli utili della società vanno imputati nella loro interezza ai soci affinché venga calcolata e versata, da ciascuno di loro, l'Irpef di rispettiva competenza.
Tuttavia, la patrimonializzazione può avere un beneficio fiscale indiretto per il tramite dell'applicazione dell'ACE (aiuto alla crescita economica) che per il 2021 è diventato davvero interessante.
Infatti, sull'incremento del patrimonio sociale il rendimento nozionale è calcolato applicando l'aliquota del 15%, come del resto ampiamente illustrato nella Sediva News del 22 giugno 2021 cui pertanto La rimandiamo.

(*stefano lucidi*)

20/07/2021 – Ancora sulla vaccinazione in farmacia

Approfitto della vs. interessantissima Rubrica e vorrei in particolare un parere sulla responsabilità civile del farmacista proprio in tema di vaccinazione.
Vi propongo queste mie osservazioni:
1) La gestione dell'anamnesi è un atto squisitamente ed esclusivamente medico ed il farmacista durante i corsi ISS non ha ricevuto le necessarie competenze, quand'anche gli venisse riconosciuta la facoltà per decreto…
È quindi assolutamente necessario che il paziente si rechi in farmacia con l'anamnesi già effettuata da un qualunque medico.
In effetti, come mi pare che anche voi abbiate sottolineato, una gestione sbagliata dell'anamnesi potrebbe configurare reati o comportamenti non tutelati dallo scudo penale ed inoltre esporre il farmacista a risarcimenti civili.
2) La preparazione delle dosi del vaccino (a differenza del semplice atto dell'iniezione) è anch'essa un atto altamente tecnico-professionale per il quale non possiamo improvvisare, a meno di lunghe esercitazioni; anche per questo atto valgono le considerazioni sugli aspetti penali e civili fatte sopra.
Anche se questo aspetto in realtà rientra ampiamente nelle nostre possibilità tecnico professionali, è da considerare con grande attenzione poiché non si tratta di una semplice preparazione galenica!
La manipolazione di materiale contenente principi attivi biologici (anche se privi di biorischio) richiede infatti particolari caratteristiche che a una prima ricerca mi pare siano difficili da trovare in un semplice laboratorio in farmacia; nel caso si volesse procedere nell'allestimento sarebbe quantomeno opportuno riconoscere al farmacista un emolumento per la preparazione....
Se ricordo bene questo aspetto è stato critico anche nella attivazione dei MMG (perlomeno qui in Sardegna), che infatti alla fine sono andati a ritirare presso la ASL le dosi PRONTE ALL'USO.
3) Infine, ma non certo per importanza, la gestione di un eventuale shock anafilattico; per quanto ci siamo preparati con i corsi obbligatori del pronto soccorso, questi ultimi sono nella realtà puramente teorici e saremmo nella pratica assolutamente impreparati a gestire tale problema che richiede anche grande saldezza di nervi ,esperienza e forza fisica.
Sarebbe necessaria quantomeno un'ambulanza con la rianimazione pronta ad intervenire.
NB: non ho peraltro accennato ai problemi logistici e del medico competente

Pur ritenendo di doverci complimentare con Lei per l'ampiezza della Sua analisi, ci pare tuttavia che nel punto 1) le Sue premesse non siano propriamente corrette, dato che il modulo relativo all'"anamnesi" [il c.d. consenso informato] *viene compilato dal paziente, coadiuvato dal farmacista;*
Quanto al punto 2), naturalmente il dosaggio della soluzione vaccinale in fase di preparazione attiene a una fase sicuramente delicata ed è proprio per questo che solo al superamento dei corsi di formazione il farmacista potrà procedere alle vaccinazioni.
Infine, quanto al punto 3), la gestione dello shock anafilattico è stata in realtà anch'essa oggetto dell'*accordo quadro* siglato da Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm in cui si riporta il comportamento che il farmacista deve seguire a fronte di una grave reazione allergica del vaccinato.
Le Sue perplessità sono comunque più che giustificate, ma finché non ci saranno eventuali "aggiustamenti" in corso d'opera [da parte del legislatore] del protocollo nazionale o degli accordi regionali sulla gestione della vaccinazione effettuata dal farmacista bisogna seguire quanto più pedissequamente possibile le linee guida che sono state tracciate sinora.
È anche per questo motivo, tra l'altro, che nella Sediva News del 15 giugno 2021 "*Scudo penale… ma non scudo "civile*" abbiamo ad esempio consigliato di provvedere ad estendere la vs. polizza RC alle eventuali conseguenze dannose che possono coinvolgervi da un punto di vista patrimoniale.

(*matteo lucidi*)

20/07/2021 - Videocamere di sorveglianza nel condominio

Ultimamente in alcuni appartamenti del condominio dove vivo si sono verificati alcuni furti e stiamo pensando in assemblea di deliberare l'installazione di telecamere nelle aree di ingresso.
Potete darci qualche indicazione anche sommaria?

Per l'installazione di videocamere, ad esempio,

nell'androne d'ingresso al condominio – ipotesi del resto "tipica" – è necessaria appunto una specifica deliberazione dell'assemblea.
È sufficiente tuttavia, come ha chiarito anche il Garante della Privacy, il consenso della maggioranza dei millesimi rappresentati dai presenti [anche con delega].
Le videocamere dovranno comunque essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni conservate per un periodo di tempo limitato, che sarà il *titolare del trattamento* a dover individuare anche in base all'analisi delle registrazioni riguardanti la constatazione di eventuali danni, ferma l'obbligatoria loro messa a disposizione della polizia giudiziaria in caso di attività investigative in corso.

(*cesare pizza*)

21/07/2021 – Ancora sulla legittimità dell'insegna "*parafarmacia*" [con o senza la croce blu]

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8297 del 12 luglio u.s., ha accolto il ricorso di una *parafarmacia* che – con un provvedimento di oltre 11 anni fa (!) - si era vista negare da Roma Capitale l'autorizzazione all'installazione di un'insegna a bandiera costituita da una croce scatolata luminosa a neon di colore blu con, al suo interno, la scritta "parafarmacia", ritenendola "*in contrasto con la normativa regionale* (Delib.G.R. n. 864 del 18 dicembre 2006) *che prevede l'uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie*"

Secondo i giudici romani, il Comune ha erroneamente interpretato e applicato sia la detta deliberazione regionale "[laddove prevede che "*in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia*"] e al tempo stesso anche l'art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, che – volendo fare chiarezza anche sull'utilizzazione del simbolo della croce - precisa che "*al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere*". [N.B. Naturalmente, essendo quest'ultima una norma di legge statale, la sentenza del Tar Lazio è pienamente invocabile anche al di fuori dei confini laziali].
Esaminando dunque congiuntamente le due disposizioni appena riferite, per il Tar – che richiama pedissequamente alcune notazioni dell'altra sua sentenza n. 7697 del 12/09/2012 – *"è vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli* ***solo*** *se siano potenzialmente idonei a indurre i consumatori in equivoco* ***circa la natura di farmacia*** *dell'esercizio e deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde"* [N.B. per la verità deve considerarsi interdetto a una "non farmacia" l'utilizzo dell'una e dell'altra anche non "contestuale", sembrando sufficiente, a "*indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell'esercizio",* che figuri anche la sola denominazione "farmacia" o la sola "croce di colore verde"].
E' chiaro allora che l'utilizzo della denominazione "parafarmacia" e di una croce di diverso colore, come il colore blu, non solo non è vietato da fonti normative, ma neppure – ed è quel che conta - può ritenersi tale da ingenerare nell'utenza alcuna confusione circa l'esatta tipologia del servizio, essendo comunque indicativo delle sole farmacie *il simbolo "croce" di colore verde e non il simbolo "croce" di altri colori*, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione "parafarmacia" [un termine comunque entrato nell'uso comune proprio con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie...].
Il legislatore non ha peraltro dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare le *parafarmacie* [come d'altronde non le ha date neppure per individuare un bar, un negozio di confezioni, ecc.] ma si è limitato semplicemente a prescrivere – come si è ricordato – che per esse "*in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia*", legittimando di conseguenza l'adozione di "*Parafarmacia*", con o senza la "*croce blu*" o la croce di un colore comunque diverso dal *verde*.
Infine, una curiosità: abbiamo visto che con questa sentenza n. 8297 del 12 luglio scorso il Tar Lazio annulla un provvedimento romano di 11 anni prima, replicando però – con qualche passaggio in più – il suo stesso citato precedente n. 7697 del 12/09/2012 [da noi commentato nella Sediva News del 5/10/2012: "*Riservata alla farmacia è la "croce verde", non una "croce" qualunque*"].
In sostanza il Comune di Roma aveva adottato due provvedimenti di diniego a due parafarmacie, uno nel 2010 e l'altro nel 2011, ma questo secondo è stato annullato nel 2012 a differenza dell'altro cui misteriosamente questa stessa sorte è toccata soltanto qualche giorno fa!
E nel corso di questi 11 anni?

(*gustavo bacigalupo*)

21/07/2021 - Sulla *legittima* dei figli

Siamo due figli di un padre vedovo e vi chiedo qual è la quota che mi dovrebbe spettare comunque al decesso di mio padre, tenendo conto però che lui si è cointestato con mio fratello un c/c bancario.

Le nostre disposizioni in tema di successione concedono bensì ampi margini di discrezionalità alla volontà testamentaria, ma ci sono dei limiti non derogabili, come soprattutto quello rappresentato dalle c.d. *legittime*, che sono le quote dell'asse ereditario riservate ad alcune categorie di eredi, i c.d. legittimari o eredi necessari.
In particolare, l'art. 536 c.c. definisce questi ultimi: *"Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".*
Quanto specificamente alla *legittima* spettante ai figli, in

assenza del coniuge superstite, essa è pari alla metà dell'asse ereditario se c'è un solo figlio, e a 2/3 se invece i figli [come nel Vs caso] sono due o più.
A Lei quindi la *legittima* spetterebbe in ragione di 1/3 [un altro terzo a Suo fratello mentre l'ultimo terzo rappresenterebbe la quota *disponibile*] dell'asse, il quale però dovrebbe evidentemente essere prima determinato sommando i beni effettivamente lasciati – il c.d. *relictum* – con quelli che in vita sono stati oggetto di liberalità ad altri eredi, legittimi o legittimari, che costituiscono il c.d. *donatum*.
Naturalmente, nel *donatum* rientrano sia le donazioni *dirette* che quelle *indirette*, come ad esempio potrebbe essere configurata proprio l'apertura di un conto corrente cointestato con un figlio laddove emergesse che i versamenti siano stati tutti effettuati dal padre, anche se per la verità questi sono aspetti che – specie in sede successoria – possono talora rivelarsi molto complicati da affrontare.

(*cesare pizza*)

22/07/2021 – Il "blocco" dei licenziamenti è cessato il 30 giugno ma…

Ho letto che è da poco scaduto il famoso e interminabile blocco dei licenziamenti. Posso licenziare il mio magazziniere con cui ormai i rapporti sono irrecuperabili? Occorrono motivazioni particolari?

Alla data del 30 giugno scorso è dunque cessato in via generale il *blocco dei licenziamenti* introdotto la prima volta dall'art. 46 del *Cura Italia* e via via prorogato appunto fino al 30 giugno, anche se – sorvolando su alcune eccezioni riguardanti vicende particolari - nelle industrie tessili, di abbigliamento e di pelletteria il "blocco" è stato prorogato al 31 ottobre p.v.
Vale la pena precisare che dal "blocco" sono rimasti sempre esclusi i licenziamenti relativi ai lavoratori domestici, quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e anche i licenziamenti dovuti a cessazione definitiva dell'attività di impresa, a ipotesi previste da accordi aziendali, al fallimento dell'azienda, al superamento del periodo di comporto e infine i licenziamenti intervenuti all'interno del periodo di prova.
Per scendere ora concretamente nel caso proposto, è opportuno ricostruire brevemente la disciplina del *licenziamento individuale*, cui Lei vorrebbe ricorrere nei confronti del magazziniere.

A) Licenziamento per giusta causa

Questa figura consente all'azienda di recedere *con effetto immediato* da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e *anticipatamente* nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato; per *giusta causa* si intende un comportamento del lavoratore *talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo provvisoria*, come ad esempio l'appropriazione di denaro aziendale [qualche farmacia ha dovuto purtroppo registrare fatti del genere…], la distruzione o il danneggiamento o il furto di beni aziendali, e così via.

B) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

È caratterizzato da un *notevole inadempimento* degli obblighi contrattuali del lavoratore, seppur non così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto lavorativo [come invece è – lo abbiamo appena visto - nell'ipotesi di *giusta causa*] e il datore di lavoro dovrà pertanto concedere il *preavviso*: si pensi, ad esempio, allo scarso rendimento, al rifiuto ingiustificato alla prestazione lavorativa, all'utilizzo improprio di beni aziendali, ecc.

N.B. - Ambedue i licenziamenti appena descritti devono seguire a un procedimento disciplinare.

C) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Può essere intimato per vicende o eventi che - incidendo sulla realtà aziendale ove il lavoratore è inserito – generano nel datore di lavoro l'effettiva esigenza di porre fine al rapporto.
Le condizioni necessarie per poter legittimamente licenziare un lavoratore per *giustificato motivo oggettivo* sono:

- la situazione economica negativa dell'azienda
- l'effettività del riassetto organizzativo
- il nesso causale con la posizione ricoperta dal lavoratore
- l'impossibilità di ricollocare il lavoratore ad altre mansioni

N.B. - In alcuni casi, peraltro, è il contratto collettivo e/o il contratto individuale che tipizzano il giustificato motivo oggettivo.

D) Licenziamento ad nutum (libera recedibilità)

Configura evidentemente una risoluzione del rapporto di lavoro senza indicazione di uno o più motivi, ed è consentito ricorrervi:

- *senza preavviso*, durante il periodo di prova;
- *con preavviso*, al termine di un periodo di apprendistato, nel lavoro domestico, nei rapporti con atleti professionisti e quando il lavoratore ha maturato i requisiti di vecchiaia.

\- - -

- SE IL GIUDICE DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO -

Non di rado, infatti, il licenziamento – intimato in una delle quattro ipotesi sopra indicate - è oggetto di impugnativa da parte del dipendente; in caso di accoglimento del ricorso, le conseguenze per il datore di lavoro variano secondo quanto di seguito specificato.

➢ *Se il dipendente illegittimamente licenziato è stato assunto* ***prima del 7.3.2015***

Trattandosi di una *piccola azienda* (cioè con meno di 16 dipendenti e quindi nella categoria rientrano quasi tutte le farmacie), in caso di *licenziamento* [ritenuto dal giudice] *illegittimo* l'azienda può scegliere ***tra*** la riassunzione e la corresponsione di un'*indennità risarcitoria* compresa tra 2,5 e 6 mensilità, calcolata sull'ultima retribuzione di fatto.
Per i dipendenti delle *grandi aziende* (più di 15), invece, il datore di lavoro è condannato alla reintegrazione del dipendente [*il quale potrà però scegliere anche di non rientrare in azienda optando per un'indennità sostitutiva*] **e** al pagamento di un'*indennità risarcitoria* [e relativi contributi previdenziali e assistenziali] commisurata anche qui all'ultima retribuzione e calcolata dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra.

➢ *Se il dipendente illegittimamente licenziato è stato assunto **dal 7.3.2015***

Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro a un'*indennità risarcitoria* che – nel caso di *piccola azienda* – varia da 3 a 6 mensilità dell'ultima retribuzione e – nel caso di *grande azienda* – da 6 a 36 mensilità.

* * *

Naturalmente, come del resto è noto, la materia lavoristica - e giuslavoristica in particolare - resta complessa anche dopo i tanto vituperati *jobs act* renziani [peraltro tuttora in discussione], e ancor più delicato è il tema specifico del *licenziamento individuale*, se non altro per i dubbi eterni che gravano sulla figura di *giusta causa* o di *giustificato motivo soggettivo*.

Quindi, il *licenziamento* è una questione che va affrontata sempre con grande cautela.

(*aldo montini*)

22/07/2021 - Ragione sociale sas

Intendendo costituire con un mio parente una sas per l'assunzione della titolarità della farmacia, siamo incerti se nella ragione sociale posso figurare anch'io che sono l'accomandante o deve apparire solo mio zio che è l'accomandatario.

Salvo l'obbligo dell'indicazione dell'accomandatario, sulla ragione sociale di una sas il codice civile non prevede null'altro.

E però, laddove optaste per l'apposizione di entrambi i nomi/cognomi, quindi anche di quelli dell'*accomandante*, Lei finirebbe per rispondere delle obbligazioni sociali nei confronti dei creditori *illimitatamente* e *sussidiariamente*, quindi al pari di Suo zio e *solidalmente* con lui.

Lo prevede l'art. 2314 che ha la sua *ratio* nella protezione dei terzi che devono essere in grado di conoscere il socio responsabile illimitatamente: ecco perché l'inclusione nella ragione sociale dei nomi sia dell'accomandatario che dell'accomandante comporta *di diritto* l'estensione anche a quest'ultimo delle responsabilità *in principio* facenti carico solo all'altro socio.

Del resto, se così non fosse, si ingenererebbe nei terzi *confusione* circa i soci illimitatamente responsabili, quel che il codice vuole appunto evitare con la norma citata.

Sembra quindi il caso che nella ragione sociale della sas riportiate il solo nome dell'accomandatario.

(*matteo lucidi*)

23/07/2021 - Ancora sull'impedimento assoluto di una casa di cura a partecipare a una società titolare di farmacia… […con le osservazioni di un illustre giurista

Ne abbiamo parlato a fondo nella Sediva News del 15/07/2021, commentando la sorprendente – per le ragioni ivi esplicitate - ordinanza del CdS n. 3771 del 9/7/2021.

In quella circostanza abbiamo tentato di illustrare perché la condizione di incompatibilità "*con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica*" debba ritenersi estesa – anche per "*l'esercizio della professione medica*", oltre che evidentemente per le altre due "*attività*" – al *socio società*, quindi anche alla casa di cura legittimata dallo statuto all'erogazione di prestazioni alla clientela rese da esercenti la professione medica, come generalmente è per quelle del radiologo, del medico di medicina nucleare, ecc.

Dovendo in qualche modo tentare di spiegarci quali dubbi nutrisse/nutre il CdS per giungere a quel provvedimento, abbiamo pensato – ma senza alcuna convinzione - a una possibile interpretazione rigorosamente restrittiva del dettato normativo, circoscrivendo perciò questa specifica *condizione* di incompatibilità ai soli medici persone fisiche.

Il più illuminato dei "lettori" [senza evidentemente voler far torto ad alcuno…] di questa Rubrica è un nostro carissimo amico che segue con grande attenzione – bontà sua – le nostre "elucubrazioni", intervenendo spesso con notazioni molto approfondite all'altezza della sua grandissima cultura giuridica [ormai estesa pienamente, magari anche per l'antico rapporto anche di stima che ci lega, al diritto delle farmacie…] che gli ha permesso oltretutto di essere investito della presidenza onoraria proprio del Consiglio di Stato.

Da lui ci è pervenuto un commento anche su questo tema in cui mostra di credere, molto più di noi, all'interpretazione strettamente aderente al dettato normativo, ritenendo che anche qui possa alla fine dei giochi aver partita vinta "*l'antico convincimento* [del CdS naturalmente] *che l'esercizio CONCRETO della professione, di ogni professione, non possa che giuridicamente ricondursi a persone fisiche, cioè ai professionisti come tali*".

E, quanto al riferimento dell'ordinanza alla sentenza della Corte costituzionale [che peraltro il nostro amico definisce "*altrettanto oscuro*"], egli è "*dell'idea che giochi anche qui – forse in modo volutamente oscuro per non pregiudicare nulla delle possibili soluzioni da adottare col merito definitivo – il comune convincimento che una Società di capitali non possa mai essere considerata esercente una professione medica, in fondo così come una società (con l'ulteriore cautela che sia solo di capitali) non può mai essere considerata, a certe condizioni, esercente la "professione" di farmacista*".

Abbiamo riferito il pensiero del Nostro, che tuttavia per quanto già osservato non riusciamo proprio a condividere, anche perché diversamente – come accennato la volta scorsa – si rischierebbe "*un crollo dell'intero sistema delle incompatibilità che del resto ben pochi potrebbero auspicare*".

Tra poco almeno qualche nodo anche di questa vicenda dovrà comunque essere sciolto.

(*gustavo bacigalupo*)

23/07/2021 – I diritti di abitazione del coniuge superstite spettano solo se… […la casa familiare apparteneva al *de cuius* in piena proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge stesso]

"*Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni*": così il secondo comma dell'art. 540 cod. civ.

Come vediamo, l'insorgere in capo al coniuge superstite dei diritti sopraindicati presuppone testualmente – nel codice civile - che la *casa familiare* e i "*mobili che la corredano*" siano di "*proprietà* [esclusiva] *del defunto*" oppure "*comuni*".
Ma "*comuni*" con chi?
Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato proprio questo interrogativo dando risposte diverse: cioè, per essere "*comuni*" in ossequio all'accezione codicistica sarebbe sufficiente – secondo un indirizzo [prevalentemente dottrinale] – che il *de cuius* possedesse la casa familiare anche in regime di comunione con qualsiasi terzo e non necessariamente con il solo coniuge superstite, mentre – per l'altro orientamento, di recente fatto proprio anche dalla Cassazione [sent. n. 15000/2021] – i diritti *spettano a quest'ultimo sol quando la proprietà della casa familiare fosse esclusiva del de cuius oppure in comunione tra questi e l'avente diritto*.
Se dunque, per portare un esempio, il *coniuge proprietario esclusivo* della *casa familiare* dona, poniamo, al figlio di "primo letto" una quota anche modesta di proprietà dell'immobile, tale liberalità sarebbe sufficiente per sottrarre la "casa" ai diritti di abitazione del coniuge superstite.
Ci piaccia o non ci piaccia, questo è l'arresto – che al momento sembra definitivo - della Suprema Corte.

(cecilia sposato)

26/07/2021 - Società di persone in liquidazione: quando si presenta la dichiarazione dei redditi

Se lo scioglimento di una società di capitali deve essere seguito *necessariamente* dalla fase di *liquidazione*, questo non vale per le società di persone che infatti, in caso di loro cessazione e se non vi sono attività da riscuotere o passività da estinguere, possono essere cancellate semplicemente "depennandole" dal registro delle imprese.
In altri termini, per le società di persone, a differenza che per le società di capitali, la fase di liquidazione è meramente *facoltativa* e non *necessaria* dato che la sua funzione - e cioè l'estinzione delle passività, il realizzo delle attività e il riparto dell'eventuale patrimonio residuo ai soci - può essere realizzato anche nei modi ordinari.
Tutto questo si ripercuote anche sulle modalità e sulla tempistica della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (e dell'Irap) perché - se la società si scioglie *entrando in liquidazione* - il liquidatore [o, in mancanza, il rappresentante legale] è tenuto a presentare in via telematica la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società [ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.] *entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale ultima data*.
Lo stesso soggetto, sempre in via telematica, deve poi presentare la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione *entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa* o al deposito del bilancio finale, ove prescritto; se, infine, la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data di scioglimento, devono essere presentate nei termini ordinari - cioè entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta - la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni eventuale successivo periodo d'imposta.
Se invece la società si scioglie *senza liquidazione* la dichiarazione dovrà essere presentata, più semplicemente, entro il già richiamato termine ordinario del 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Per le società di persone, insomma, la cessazione dell'attività prevede meno adempimenti anche dal punto di vista dichiarativo, e tali semplificazioni, come del resto è intuibile, sono la ragionevole contropartita della responsabilità illimitata e solidale di tutti (o solo di alcuni) dei soci, che offre ai creditori delle società personali adeguate garanzie di solvibilità, che invece non sono assicurate per i creditori delle società capitalistiche stante il principio di responsabilità limitata ivi vigente.

(*roberto santori*)

26/07/2021 – Ultime dalla Cassazione sulle rimanenze di magazzino

Le rimanenze finali di merci di un esercizio costituiscono necessariamente le iniziali dell'esercizio successivo.
Si tratta di una applicazione del c.d. "*principio di continuità dei valori di bilancio*" che può esprimersi semplicemente in questi termini: ciò che è iscritto in bilancio al 31 dicembre dell'anno *n* è necessariamente ciò che è iscritto in bilancio al 1° gennaio dell'anno *n+1* e così via.
In particolare, le scorte finali di merci (ivi comprese, neanche a dirlo, quelle di una farmacia …) non rappresentano altro che il costo dell'*invenduto* di un esercizio che viene "sospeso" e rinviato all'esercizio successivo in cui (sperabilmente) si avrà il realizzo di quell' attività con la vendita della merce.
Questo comporta che le *rimanenze finali* siano necessariamente una *componente positiva di reddito* [costo "sospeso" e quindi *non imputato* nell'esercizio in cui *non* avviene il realizzo] mentre *quelle iniziali* - nell'esatto ammontare delle finali dell'esercizio precedente - un costo "re-immesso" nell'esercizio successivo, e perciò una *componente negativa di reddito*.
Ai fini dell'imposizione diretta questo basilare principio di tecnica contabile è reso nell'art. 92, comma 2 TUIR, secondo cui *"le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo"* e nell'art. 110, comma 8, TUIR, secondo cui *"la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi"*.
Quindi se l'Ufficio, sottoponendo ad accertamento - ad esempio - l'anno 2019 rettifica in aumento le rimanenze finali di quell'anno, *generando pertanto un maggior ricavo imponibile*, quello stesso maggior valore deve essere riconosciuto come costo deducibile per le rimanenze iniziali dell'anno successivo (2020).
Ciò chiarito, desta a questo punto molta preoccupazione una recentissima sentenza della Cassazione (*Sez. V n. 17312/2021*) che ha affrontato il caso di un accertamento

in cui oggetto della rettifica *in diminuzione* erano le *rimanenze iniziali* con la conseguente emersione di un maggior reddito imponibile.
Il contribuente sottoposto a verifica aveva contestato l'operato dell'ufficio sotto il profilo della legittimità dato che la possibilità di rettificare *in diminuzione* per pari importo le *rimanenze finali* dell'esercizio precedente [proprio in applicazione del principio di continuità dei valori di bilancio, come poc'anzi dicevamo] - e quindi di ottenere eventualmente un rimborso delle maggiori imposte versate per quell'anno - era preclusa dalla circostanza che quel periodo di imposta non sottoposto ad accertamento era diventato definitivo.
Nondimeno, per gli Ermellini l'ufficio agiva correttamente perché la norma letteralmente lo vincola a riportare *in avanti* il risultato della rettifica (*"…la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente ha effetto anche per gli esercizi successivi*) e non - come è avvenuto nel caso concreto – *a ritroso* (!)
Insomma, un altro esempio evidente di come ormai, nelle decisioni dei giudici supremi, le ragioni di tutela dell'Erario arrivino a stravolgere non soltanto le norme fiscali e la tecnica contabile, ma addirittura anche il famoso… buon senso.

(*stefano civitareale*)

27/07/2021 - Il "punto" sul blocco degli sfratti

Lo stato di emergenza Covid ha spinto il Governo - come sappiamo - all'emanazione di alcuni provvedimenti volti a tutelare le categorie più deboli, e tra questi anche il c.d. *blocco degli sfratti*.
La misura è stata introdotta, in forma generalizzata, dall'art. 103, comma 6, del *Cura Italia* [dl. 17 marzo 2020, n. 18], poi confermata e prolungata sino al 30 giugno 2021 con il *decreto milleproroghe* [dl. 31 dicembre 2020 n. 183].
Per *blocco degli sfratti* si intende in particolare la sospensione dell'esecuzione:

a) dei provvedimenti di rilascio degli immobili, *anche a uso non abitativo*, dovuti alla morosità dei conduttori [mancata corresponsione del canone alle scadenze pattuite];

b) dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione - ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c. - del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e/o dai suoi familiari;

c) delle procedure esecutive immobiliari aventi a oggetto l'abitazione principale dell'esecutato [art. 54 *ter* del *Cura Italia*].

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, ha però dichiarato l'*illegittimità costituzionale* della proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione delle procedure di cui al punto c), in quanto "*il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021)*".
Lo "stato dell'arte" ad oggi è dunque quello delineato dal *Decreto Sostegni* che contempla una *doppia proroga differenziata*, secondo la data del provvedimento giudiziario di rilascio, ed esattamente:

- per i provvedimenti adottati tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020, *il blocco opererà sino al 30 settembre 2021*;
- per quelli, invece, adottati tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021, *il blocco si protrarrà sino al 31 dicembre 2021*.

Esulano ad ogni buon conto dal *blocco degli sfratti* tutte le altre ipotesi di liberazione degli immobili, come ad esempio:

- gli *sfratti per finita locazione*
- l'*esecuzione per rilascio dell'immobile per mancanza di titolo*
- le *occupazioni abusive*.

Tuttavia, l'avvenuta conversione in legge del *Decreto Sostegni bis* - e con lo specifico emendamento aggiunto in extremis all'originario testo del dl. -ha reso ufficiale l'esenzione dall'Imu relativa all'intero 2021 per tutti i proprietari di immobili che a causa dell'emergenza Covid si siano visti sospendere lo *sfratto per morosità*, come sopra detto.

(*aldo montini*)

27/07/2021 - Istanze contributo a fondo perduto per gli affitti abitativi…
[…da presentare entro il 6 settembre p.v.]

Tutto pronto per le istanze del contributo a fondo perduto riservato ai locatori che riducono il canone d'affitto 2021, previsto – come si ricorderà, perché ne abbiamo parlato a tempo opportuno - dal *Decreto Ristori*.
Il provvedimento 180139/2021 dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e ha definito le istruzioni per la richiesta di tale contributo che, giova sottolinearlo, può essere prodotta esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate *nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre p.v*.
Ogni locatore deve compilare una sola domanda e inserire tutte le riduzioni del canone (anche successive per lo stesso contratto) per le quali chiede il contributo.
Ricordiamo che il beneficio *spetta ai locatori* - sia in regime d'impresa che non - *che hanno concesso (o concederanno) la riduzione del canone su locazioni di immobili ad uso abitativo siti nei comuni ad alta tensione abitativa* di cui alla delibera Cipe 87/2003, e adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale (v. Sediva News del 16/12/2020).
Il contributo ammonta (virtualmente, ma ne sapremo di più in prosieguo) al 50% della riduzione di canone concessa nell'anno 2021, fino a un massimo di 1.200 euro per locatore richiedente.
Inoltre, il contributo *interessa esclusivamente i contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020* e – s'intende – anche formalmente rinegoziati.
L'Agenzia, dopo il 31 dicembre 2021, effettuerà comunque i controlli sulle istanze prese in carico fino al 6 settembre e non successivamente rinunciate, determinando

il contributo per ciascuna di esse spettante, anche sulla base delle risorse complessivamente stanziate che saranno ripartite tra gli aventi diritto su base naturalmente proporzionale.
Ripetiamo, però, che almeno al momento la data di scadenza del termine di presentazione delle istanze è quella del ***6 SETTEMBRE*** *p.v.*

(*andrea raimondo*)

28/07/2021 - Credito d'imposta Sanificazione 2021: istanze dal 4 ottobre…
[… per le spese sostenute a maggio, giugno e luglio 2021]

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191910/2021, definisce i criteri e le modalità di applicazione, nonché le regole di fruizione, del *credito d'imposta per la sanificazione*, per l'*acquisto di Dpi* e/o *altri dispositivi* atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 a dipendenti e collaboratori.
L'istanza per le spese sostenute – *nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021* – deve essere presentata esclusivamente in via telematica dal 4 ottobre al 4 novembre 2021: ne diamo notizia con largo anticipo perché, come avrete certamente colto, le spese che sosterrete ai titoli sopra indicati [per sanificazione, acquisto di dispositivi, ecc.] **fino al 31 agosto**, quindi in tutto questo frattempo, potranno rientrare anch'esse nell'area del credito d'imposta.
Ricordiamo altresì che questo *nuovo credito d'imposta sanificazione* [v. Sediva News del 27.05.2021], introdotto dall'art. 32 del *Decreto Sostegni-bis*, può corrispondere fino al 30% delle spese agevolabili ma non può comunque eccedere il limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e inoltre, è bene sottolinearlo, c'è il solito tetto complessivo di spesa che per il 2021 è stato fissato in € 200 milioni.
L'ammontare effettivo del credito fruibile, come in altre circostanze congeneri, sarà in ogni caso reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021.
È giusto rammentare anche che nell'art. 32 del decreto citato vengono espressamente "*comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19*", e però nel secondo comma [che vuole probabilmente circoscrivere l'ambito applicativo del primo] precisa che a questi fini la somministrazione di tamponi deve riguardare *coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa e istituzionale.*
Pertanto, come vediamo, *le farmacie potranno beneficiare di un credito d'imposta anche per le spese per le somministrazioni di tamponi*, e però – attenzione - soltanto di quelli utilizzati per i propri dipendenti/collaboratori, nel quadro dunque del famoso art. 4 del dl. 44/2021 [v. Sediva News del 9 e del 14.04.2021].
Dovrebbero di conseguenza ritenersi ragionevolmente escluse le spese per le *somministrazioni di tamponi a terzi* nel caso in cui la farmacia abbia aderito a questo servizio alla generalità.
Infine, una precisazione molto importante: il nuovo *tax credit sanificazione* sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure, si badi bene, in compensazione nei pagamenti mediante mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare effettivo.
L'agevolazione non potrà però essere ceduta (come avveniva con la versione precedente del 2020) e non concorre alla formazione del reddito (ai fini Ires/Irpef) né al valore della produzione (ai fini Irap).

(*andrea raimondo*)

28/07/2021 - Detraibilità materasso ortopedico

Avevo intenzione di cambiare il materasso del nostro letto e vorremmo sapere se sono ancora previsti benefici fiscali in caso di acquisto, ad esempio, di un materasso ortopedico, come ci ha riferito il negozio dove intendiamo acquistarlo.

Come giustamente vi è stato riferito, i *materassi ortopedici* e *antidecubito* rientrano tra i *dispositivi medici* individuati dal Ministero della salute [decreto legislativo n. 46/1997] e che, quindi, possono beneficiare della detrazione dall'Irpef del 19%.
Inoltre, si tenga presente che ai fini della detrazione il contribuente deve conservare - oltre al classico documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura) da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico - *anche la documentazione relativa alla marcatura CE dell'articolo.*

(*francesco raco*)

29/07/2021 - *Ribaltone* del Consiglio di Stato sulle attribuzioni dei comuni…
[…nella programmazione/organizzazione territoriale delle farmacie]

Stiamo dunque parlando (anche) dei *criteri di individuazione* delle amministrazioni titolari dei procedimenti di pianificazione sul territorio del servizio farmaceutico e delle competenze al rilascio dei relativi provvedimenti.
È un tema su cui da qualche tempo ci riservavamo l'analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2240 del 15/03/2021, una decisione di grande importanza perché – sia pure con una disinvoltura non proprio frequentissima nel CdS - ha nientedimeno che *ribaltato* in un sol colpo la sua stessa giurisprudenza di questi ultimi otto o nove anni che per di più, si badi, si era formata con un andamento "crescente" e mai in realtà contraddittorio.
Quindi è un giro di volta semplicemente inspiegabile e che d'altra parte il CdS non si è dato cura di spiegare minimamente.
Il nostro proponimento di rinviare il lavoro era dettato anche dal dubbio che potesse trattarsi di una decisione "sfuggita" alla Terza Sezione forse anche – perché no? – per sottrarsi [come qui in effetti il CdS finisce per sottrarsi…] a impegnativi provvedimenti di rinvio alla Corte Europea di Giustizia o alla Consulta e che pertanto non fosse da escludere del tutto un pronto "ripristino" della giurisprudenza precedente, quel che peraltro in qualche circostanza è già accaduto e accadrà ancora.

- ***Il precedente "approdo" di CdS n. 6998/2019***

Ma finora non c'è stato alcun ripensamento ed è perciò

tempo di parlarne, ricordando subito che fino a questa sentenza l'allora salda posizione del CdS era così sintetizzabile: l'art. 11 del Crescitalia ha introdotto nel settore un ***NUOVO PRINCIPIO FONDAMENTALE STATALE*** per il quale ***è attribuita in via esclusiva ai comuni OGNI COMPETENZA inerente alla programmazione territoriale delle farmacie***, con la sola esclusione – perché vicende evidentemente "ultracomunali" - dell'istituzione delle farmacie c.d. aggiuntive, dei trasferimenti intercomunali e dei concorsi per sedi farmaceutiche.

Compete di conseguenza ai comuni – oltre alla localizzazione delle farmacie (vecchie e nuove) espressamente prevista nell'art. 11 – anche l'istituzione/soppressione di farmacie in soprannumero ex art. 104 TU.San., di farmacie succursali e di dispensari farmaceutici [permanenti e stagionali], e anche il decentramento di una sede da una zona all'altra del territorio comunale.

Che le cose stessero così fino a questo recentissimo ribaltamento è facile coglierlo dalla sentenza di "approdo" – la n. 6998 del 15/10/2019 - ampiamente commentata nella **Sediva News del 19/11/2019**, che può essere utile leggere o rileggere prima di continuare la disamina di queste note.

Stiamo d'altronde affrontando un aspetto centrale per la *vita giuridica* delle farmacie che allora – se vogliono tentare di capire meglio in quale ordinamento, pur sezionale, stanno operando – è bene conoscano quali siano o possano essere le amministrazioni titolari delle varie funzioni pubbliche di settore e come tali i loro necessari interlocutori, anche perché talvolta può costare caro sbagliare la "giusta" amministrazione di riferimento per quella o quell'altra pratica…

- ***L'imprevedibile nuovo arresto di CdS n. 2240/2021 [che "salva" la l.r. Marche n. 4/2015]***

Come avrete capito, però, ogni certezza parrebbe almeno per ora svanita al punto che qui oggi siamo costretti a navigare a vista, se non proprio al buio: questo però è il solito nostro personale disappunto per l'ennesima conferma che la famosa "certezza del diritto" in realtà sta a cuore a ben pochi [e sicuramente non ai massimi organi di giustizia…] e quindi non vuole esprimere nessuna delusione per una così rumorosa spoliazione dei comuni della pienezza di attribuzioni nella programmazione territoriale del servizio farmaceutico.

Anzi, i comuni – sia quelli metropolitani che quelli minuscoli – non sempre hanno fatto buon governo di competenze così ampie, tradendo nel concreto anche il tanto enfatizzato principio di *sussidiarietà verticale* [di cui pure l'art. 11 del Crescitalia è applicazione] sancito dal primo comma dell'art. 118 Cost., per il quale le attribuzioni amministrative vengono esercitate con priorità dagli enti più vicini ai cittadini e quindi meglio in grado di rispondere ai loro bisogni.

Quando infatti il comune è troppo piccolo possiamo dover fare i conti con provvedimenti [o "non provvedimenti"] illegittimi perché viziati talora dall'eccessiva "vicinanza" ai cittadini, e quando è troppo grande la burocrazia – cui generalmente certo non si sottraggono neppure le amministrazioni comunali – può farla da padrone in barba all'efficienza e alla trasparenza dell'agire della p.a.

Se perciò i comuni usciranno definitivamente ridimensionati da questo "scontro di giurisprudenze" i farmacisti non è di questo che dovranno di per sé dolersi, ma del caos che potrà derivare dall'inevitabile perdita di orientamento in una fase-ponte che rischierebbe di allungarsi parecchio nel tempo.

Fatto sta, per tornare alla nostra rapida analisi, che – se guardiamo alle due citate decisioni del Consiglio di Stato [n. 6998/2019 e n. 2240/2021], in sostanza antitetiche l'un l'altra e con la n. 2240/2021 che gravemente ignora del tutto, giova ribadirlo, la precedente - *in questo momento noi possiamo far conto sull'unico punto di convergenza tra le due che è quello della* ***riserva ai comuni delle sole competenze riguardanti la localizzazione/territorializzazione delle farmacie***.

Secondo CdS 2240/2021, infatti, se osserviamo la lettera del nuovo comma 1 dell'art. 2 della l. 475/68 [come riformulato sub c) del comma 1 del citato art. 11: "*Al fine… **il comune**… **identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie***"], il Crescitalia non ha affatto introdotto un *nuovo principio fondamentale* con l'ampia latitudine finora configurata dalla giurisprudenza ma quello ben più circoscritto del ***riconoscimento in via esclusiva ai comuni di questa sola attribuzione***.

È chiaro però che, quanto più si ritiene di dover restringere l'ambito di applicazione e la sfera di operatività di un *nuovo principio fondamentale statale* [come fa qui il CdS, ancorandosi con straordinario ma irragionevole formalismo alla pura lettera della norma appena riportata: "…*identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie…"*], tanto più va ampliato lo *spatium operandi* della relativa legislazione regionale, di dettaglio e non solo, e però allo stesso tempo anche aumentato – rispetto allo scenario derivante dall'adozione di un nuovo principio a spettro molto più ampio come individuato dalla giurisprudenza precedente - il numero delle disposizioni statali, anteriori o successive al Crescitalia, da ritenersi ancor oggi in vigore, purché naturalmente compatibili con il (ridotto) *nuovo principio* da esso dettato.

Se allora, ad esempio, l'art. 5 della l. 362/91 sul *decentramento* identifica espressamente nelle Regioni [e in Trento e Bolzano] le amministrazioni competenti a disporre lo spostamento di una sede da una zona all'altra del territorio comunale, all'interno quindi di una stessa p.o., sono ancor oggi – pur dopo cioè il Crescitalia – le Regioni [e Trento e Bolzano] le amministrazioni competenti [perché il *decentramento*, secondo quanto abbiamo appena detto, è fuori dalla riserva comunale di attribuzioni], come però, attenzione, deve anche ritenersi per la stessa ragione consentito al legislatore regionale [o provinciale] disporre diversamente

Un altro esempio può riguardare proprio il *dispensario*, che è lo specifico tema affrontato per il territorio marchigiano da CdS n. 2240/2021, che –trattandosi appunto di materia anch'essa non riservata dal Crescitalia alla competenza comunale - respinge l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 22 della l.r. Marche n. 4/2015

che ribadisce la competenza attribuita all'amministrazione regionale dalle norme statali: secondo il precedente orientamento del CdS, l'ampiezza del *principio statale* che si trae dall'art. 11 del Crescitalia avrebbe invece potuto/dovuto suggerire il rinvio della disposizione alla Corte [non però la sua *disapplicazione*, come avevano richiesto i ricorrenti…].
Ma con un *principio statale* così circoscritto, la l.r. Marche non può essere sospettata di incostituzionalità.

- ***Come finirà?***

Torneremo alla giurisprudenza precedente con il riconoscimento ai comuni di una **pienezza** di attribuzioni nella pianificazione territoriale delle farmacie, oppure il CdS si assesterà su questa ultima sua inopinata decisione, riducendo il ruolo comunale alla sola localizzazione territoriale delle farmacie?
Certo, nessuno in questo momento può dirlo, ma dovrebbe comunque preoccupare – crediamo - un eventuale consolidamento di questa nuova posizione perché vorrebbe dire "campo libero" per il legislatore regionale; ne deriverebbe il rischio che le regioni – vogliose magari di riprendersi buona parte di quel che è stato loro "sottratto" proprio dal CdS - possano nel tempo dar vita nei fatti a tanti diversi ordinamenti settoriali se non altro con riguardo alla distribuzione delle varie competenze [e riservando ai comuni il solo compito, pur di massimo rilievo, di collocare sul territorio le farmacie].
Può darsi che tutto quel che è accaduto [e in parte ancora sta accadendo] tra Stato e Regioni per/nella pandemia finisca per accelerare un nuovo tentativo di intervenire sul Titolo V della Costituzione, fallito qualche anno fa: operazione indubbiamente difficile per le ragioni che sanno tutti, ma è sicuro che la "*tutela della salute*" merita, in tema di competenze legislative, una forte revisione dell'attuale sistema di riparto tra legislatore statale e legislatore regionale.

(*gustavo bacigalupo*)

30/07/2021 - Cass.SS.UU. 26496/2020: La duplice natura dell'attività della farmacia

Un cenno rapidissimo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26496 del 20.11.2020, largamente inattesa [e forse anche per questo, chissà, praticamente ignorata…] ma non tanto per le sue conclusioni, tutto sommato abbastanza condivisibili, quanto per l'*iter* ambiziosissimo che le SS.UU. scelgono di percorrere per approdarvi.
Chiamate infatti a risolvere un contrasto all'interno delle Sezioni [e tenuto conto anche della grande importanza del tema], le SS.UU. della Cassazione affermano l'**inapplicabilità** della legge sugli interessi "europei" ai crediti delle farmacie nei confronti del SSN, assoggettati dunque ai soli interessi legali.
Quello che deve sorprendere, come appena detto, è la tesi che per le SS.UU. può/deve condurre a questo arresto, che è la seguente: la farmacia, quando spedisce ricette "rosse", a favore quindi di assistiti dal SSN, non è un'impresa ma svolge un'attività organica al SSN di cui finisce giuridicamente per essere (mero) strumento/braccio operativo, mentre torna ad essere impresa quando spedisce ricette "bianche", perciò anche laddove vi siano prescritti farmaci di fascia A pagati direttamente dal cliente.
Come vedete, abbiamo ridotto in una sintesi estrema - sperando di poterne in autunno parlare più dettagliatamente in una Sediva News dedicata - una sentenza semplicemente epocale [anche per la sua provenienza, e quindi anche per il ruolo nomofilattico delle Sez. Unite della Cassazione], dalla quale dovranno fatalmente derivare conseguenze su parecchi fronti e non solo evidentemente sul piano teorico-scientifico.
In ogni caso, è chiaro, la Categoria non potrà non tenerne conto, anche se è doveroso porsi un *tri*lemma: la tesi delle Sezioni Unite - che avrebbe certo potuto trovare vie più agevoli, e perfino scorciatoie per giungere alla stessa conclusione - è una *illuminazione*, una *suggestione* o un *pasticciaccio*? Sarà forse il tempo a rispondere.

(*gustavo bacigalupo*)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (IN PILLOLE)

➢ ***Anche il* Decreto Sostegni bis è legge**

Legge 23/07/2021, n. 106 (in G.U. 24/07/2021, n. 176)
D.L. 25/05/2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n. 123)
V. sopra Sediva News del 09/06/2021 *: " Decreto sostegni bis: ancora contributi a fondo perduto…"* e del 02/07/2021*: "Proroga attività di riscossione: si va al 31 agosto";*

➢ ***Il* Decreto Lavoro**

D.L. 30/06/2021, n. 99 (in G.U. 30/06/2021, n. 155)
È stato pubblicato in GU l'ennesimo *provvedimento* teso a supportare il sistema economico ancora colpito dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

➢ ***La vaccinazione del personale sanitario***

Legge 28/05/2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
È stato convertito in legge [con modificazioni] il DL 44/2021 che ha previsto "*disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*".

➢ ***Dal 1° luglio 2021 le nuove regole sull' e-commerce***

D.Lgs. 25/05/2021, n. 83 (in G.U. 15/06/2021, n. 141)
Recependo la principale normativa comunitaria in materia di *e-commerce* [*cfr.* la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 05/12/2017 e la Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21/11/2019], è stato emanato il *provvedimento* che ha di fatto reso operativa anche ns. Paese la disciplina del c.d. "*VAT E-commerce Package*" a far data dal 1° luglio 2021.

➢ ***Il* Decreto Sostegni *è legge***

Legge 21/05/2021, n. 69 (in G.U. 21/05/2021, n. 120)
V. sopra Sediva News del 24/03/2021 *"Via libera con il decreto sostegni al nuovo contributo a fondo perduto";* Sediva News del 30/03/2021*: "Decreto Sostegni 2021: ulteriore proroga delle attività di*

riscossione e Sediva News del 31/03/2021: "Decreto Sostegni 2021: condono fiscale fino a 5.000 euro [...come funziona e chi viene escluso

➢ ***Lo "scudo penale" a protezione dei sanitari che somministrino il vaccino***

D.L. 01/04/2021, n. 44 (in G.U. 01/04/2021 n. 79)

V. sopra Sediva News del 24/05/2021: "Scudo penale" per i vaccinatori: effetto mediatico o contrasto ad iniziative giudiziarie frettolose?"

➢ ***Il* Decreto Natale *è legge***

Legge 29/01/2021, n. 6 (in G.U. 30/01/2021, n. 24);
D.L. 18/12/2020 , n. 172 (in G.U. 18/12/2020, n. 313)

È stato convertito in legge dello Stato il c.d. *Decreto Natale* contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra le quali spicca soprattutto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti "attività dei servizi di ristorazione".

➢ ***La conversione in legge del Decreto "Milleproroghe" 2021***

Legge 26/02/2020, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51)

È entrata in vigore la legge che rende definitive, con modificazioni, le disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica disposte dal c.d. Decreto *Milleproroghe* 2021 [D.L. 31/12/2020, n. 183].

➢ ***La* Legge di Bilancio 2021**

Legge 30/12/2020, n. 178 (in G.U. 30/12/2020, n. 46)

V. sopra le numerose Sediva News pubblicate nella ns. *Rubrica* e consultabili cliccando direttamente sul seguente link

➢ ***I 4* Decreti Ristori *in un'unica legge di conversione***

Legge 18/12/2020, n. 176 (in G.U. 24/12/2020, n. 319)
D.L. 23/10/2020, n. 157 (in G.U. 30/11/2020, n. 297) - abrogato
D.L. 23/11/2020, n. 154 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) - abrogato
D.L. 09/11/2020, n. 149 (in G.U. 09/11/2020, n. 279) - abrogato
D.L. 28/10/2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n. 319) – abrogato

In un'unica legge di conversione sono stati accorpati - con modifiche ed abrogazioni – i quattro diversi provvedimenti emanati tra ottobre e novembre 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19, a tutela della salute e a sostegno dei lavoratori e dei settori produttivi.

➢ ***L'applicabilità della Direttiva 2001/83/CE Sui medicinali per uso umano***

Corte Europea di giustizia – sent. 15/07/2021, n. C-190/20

La direttiva citata nel titolo - recante un codice comunitario relativo ai farmaci per uso umano – è inapplicabile nei confronti di una norma di uno Stato membro che vieta ad una farmacia per corrispondenza l'organizzazione di un gioco a premi [non medicinali], la cui partecipazione venga subordinata alla presentazione di una ricetta [obbligatoria] per un farmaco ad uso umano.

➢ ***Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette dei prodotti cosmetici***

Corte Europea di Giustizia – sent. 17/12/2020, C-667/19

Gli eurogiudici hanno fornito importanti chiarimenti circa le modalità con cui devono essere riportate alcune delle indicazioni obbligatorie [di cui al Regolamento CE 30/11/2009, n. 1223/2009] nell'etichettatura dei prodotti cosmetici.

➢ ***L'imputazione "per trasparenza" del reddito ai soci di società di persone***

Corte Costituzionale - sent. 17/09/2020, n. 201

La Consulta ha dichiarato la legittimità costituzionale del meccanismo di tassazione cd. "per trasparenza" previsto dall'art. 5, comma 1 del TUIR, secondo cui "[i] *redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*".

➢ ***I dubbi del CdS sull'incompatibilità di una clinica a partecipare a una società titolare (o gestore) di farmacia…***

Consiglio di Stato – ord. 09/07/2021 n. 3771

v. sopra Sediva News del 15.07.2021

➢ ***La competenza all'adozione di atti concernenti le sedi farmaceutiche in Sicilia***

CGARS – sent. 28/06/2021, n. 0626

Nella Regione Siciliana, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 l.r. n. 26 del 1993, gli atti di amministrazione che non sono espressamente riservati alla competenza di altri organi comunali spettano al Sindaco e al Consiglio comunale [secondo la natura dell'atto] e comunque non alla Giunta come invece generalmente è – quanto ai provvedimenti relativi alla programmazione territoriale del servizio farmaceutico - per i comuni ubicati in regioni diverse.

➢ ***Legittima istituzione sede Ladispoli***

Consiglio di Stato – sent. 08/06/2021, n. 4374

Il CDS ribadisce la posizione che ben conosciamo in merito al potere discrezionale del Comune nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico con i consueti limiti della manifesta illogicità e della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.

Inoltre, il CdS, non manca di puntualizzare che gli interessi del privato – in questo caso del titolare di

farmacia o aspirante tale – pur meritevole anch'esso di tutela *cede* dinanzi all'esercizio di un potere discrezionale ove naturalmente l'interesse pubblico sotteso a quest'ultimo si sia rivelato prevalente rispetto a quello privatistico.

➢ ***Il concorso straordinario: l'assegnazione dei punteggi in forma associata***

Consiglio di Stato – sent. 21/05/2021 sent. 03973

Il CDS ribadisce come la norma sull'assegnazione dei punteggi per la partecipazione in forma associata al concorso straordinario deroga il principio meritocratico a base del concorso ordinario, permettendo di cumulare i punteggi per "*favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge*".

➢ ***Sul contributo per l'automazione del processo produttivo di una farmacia***

Consiglio di Stato – sent. 08/04/2021, n. 2867

Il CdS si pronuncia sul rifiuto del contributo per la completa automazione del processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori accogliendo l'appello sulla base delle deduzioni dell'INAIL ovvero che il processo di vendita di una farmacia si articola nelle fasi di ricezione, registrazione, stoccaggio, ripresa e consegna a cliente, a prescindere dalla categoria merceologica.

Di conseguenza il processo di automazione non deve essere subordinato ad una "mera" distinzione tra processo di vendita dei farmaci e processo di vendita di altri prodotti, soprattutto nel caso in cui tale intervento non porti neppure ad una riduzione dei rischi.

➢ ***Il farmacista rientra tra i soggetti abilitati ad effettuare i c.d. tamponi rapidi.***

Consiglio di Stato – ord. caut. 29/03/2021, n. 1634

Il Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'impossibilità per il paziente/cliente di effettuare in auto-analisi il tampone rapido nasofaringeo [in quanto il risultato di tale esame può risultare falsato], ha annoverato i farmacisti tra i professionisti sanitari abilitati all'esecuzione di questi test.

➢ ***La necessità del doppio codice univoco per la vendita al pubblico e la vendita all'ingrosso.***

CGARS – sent. 24/03/2021, n. 00240

Il CGARS ribadisce – e del resto la giurisprudenza su questo punto è ormai costantissima - l'impossibilità di vendere all'ingrosso prodotti farmaceutici acquistati con il codice univoco per la vendita al dettaglio.

Risulta infatti necessario il possesso di due codici univoci distinti sia perché previsto dalla legge sia perché risulta più agevole per la raccolta dell'informazioni nella Banca dati istituita e gestita dal Ministero della Salute.

➢ ***Ribaltone del CdS sulle attribuzioni dei comuni…***

Consiglio di Stato – sent. 15/03/2021, n. 2240

È una sentenza-ribaltone del CdS, come illustrato nella Sediva News del 29.07.2021 (v. sopra).

➢ ***La ratio della riforma della pianificazione territoriale***

Consiglio di Stato - sent. 15/03/2021, n. 2239

Il Consiglio di Stato ribadisce che la riforma della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico mira a garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci ed esclude una rigida corrispondenza tra il coefficiente demografico ed il bacino d'utenza essendo contraria alla volontà del legislatore.

Inoltre, prosegue il CdS, deve consentirsi l'ampliamento delle sedi farmaceutiche anche con l'inclusione di porzioni territoriali già servite da farmacie: infatti la sovrapposizione di bacini d'utenza tra più sedi non si traduce – di per sé - in un fattore ostativo sempre tenuto conto dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione da parte della giurisprudenza.

➢ ***Applicabilità erga omnes sent. Corte UE su prelazione farmacisti comunali***

Consiglio di Stato – sent. 16/02/2021, n. 7078

Consiglio di Stato – sent. 15/02/2021, n. 1295

Il diritto di prelazione garantito al farmacista comunale dipendente nonostante l'istituzione di una procedura di gara va in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto viola le regole concorrenziali.

Infatti l'attribuzione di una prelazione legale si tradurrebbe

in un vantaggio a favore del farmacista comunale a discapito degli altri partecipanti – con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra concorrenti – senza che tale loro sacrificio risulti *giustificato* come invece impone il Trattato e segnatamente l'art. 49.

➢ ***La discrezionalità dell'Amministrazione comunale [Regione Umbria] nell'individuazione della farmacia affidataria di un dispensario***

Consiglio di Stato – sent. 12/01/2021, n. 404

Il CdS sottolinea ancora una volta che la *vicinitas* – pur prevista dalla l. 221/68 e succ.mod. – non è l'unico criterio per l'individuazione della farmacia affidataria del dispensario, nel cui procedimento possono rientrare altri fattori e la *vicinitas* costituire soltanto uno dei "titoli" valutabile ai fini dell'aggiudicazione della gara.

➢ ***La discrezionalità del Comune sulla dislocazione delle sedi farmaceutiche***

Consiglio di Stato – sent. 11/01/2021, n. 327

È un principio ben noto e che qui viene ribadito una volta di più.

➢ ***In Calabria la farmacia rurale sussidiata rientra nella turnazione per assicurare il servizio notturno***

Consiglio di Stato – sent. 29/12/2020, n. 8452

Il Supremo Consesso, richiamando le disposizioni elencate dall'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. Calabria n. 48 del 2013, precisa che anche le *farmacie rurali sussidiate* rientrano nella turnazione atta ad assicurare il servizio notturno nei comuni [o capoluoghi di provincia] con una popolazione superiore ai 60.000 abitanti.

➢ ***Il rapporto di competenze tra Comune e Regione e tutela del farmacista in merito alla localizzazione ed aperture di altri esercizi commerciali***

CGARS – sent. 28/12/2020, n. 1205

Il Cgars, in merito al riparto di competenze tra Comune e Regione in materia di potenziamento dell'offerta farmaceutica sul territorio, ribadisce quanto già affermato dal CdS nella sentenza n. 3901/2019, e cioè che "*i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni , che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno".*

Il Cgars si sofferma anche sull'importanza da attribuire all'interesse "*attuale, differenziato e tutelato dall'ordinamento, di ciascun soggetto economico*" al corretto funzionamento del mercato che è basato sulla libertà d'iniziativa economica, un principio che deve essere fatto valere anche nei confronti del farmacista cosicché il Comune ne deve tener conto quando valuta la localizzazione e l'apertura di altre farmacie.

➢ ***Non può essere ammesso il farmacista che negli ultimi dieci anni abbia capitalizzato la rendita costituita dalla titolarità della farmacia***

Consiglio di Stato – ord. 07/12/2020, n. 7015

Il Cds sollecita la fissazione dell'udienza di merito in quanto necessario un approfondimento in sede processuale, ma il Tar Emilia riprende quanto già affermato dal Supremo Consesso con la sentenza del 3 giugno 2019 n. 3681, ribadendo che, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 1/2012 il farmacista rurale che abbia *capitalizzato* la rendita costituita dalla titolarità della farmacia [anche nel caso in esame di conferimento della farmacia in srl e successiva donazione della quota alla figlia] non può essere ammesso al concorso straordinario in quanto quest'ultimo viene recepito come una "*soluzione subottimale rispetto alla vera e propria liberalizzazione dell'apertura delle farmacie"* e che quindi è ragionevole *"riservare le nuove sedi ai soggetti che non abbiano già capitalizzato tale rendita in precedenza".*

Quindi, "*così come non può essere ammesso il farmacista che negli ultimi dieci anni abbia capitalizzato la rendita costituita dalla titolarità della farmacia, allo stesso modo non può essere tollerata una doppia titolarità, con le relative rendite, nella fase che conduce all'apertura della nuova sede"*.

➢ ***L'attività discrezionale del Comune sull'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche.***

Consiglio di Stato – sent. 24/11/2020, n. 7398

Il CdS ha riconfermato il principio secondo il quale l'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche in caso di diminuzione della popolazione residente non configura un vero obbligo di soppressione delle Farmacie in esubero. Il comune infatti esercita un'attività discrezionale volta al proseguimento dell'interesse generale. Inoltre, ribadisce il principio che l'obbligo di soppressione delle sedi per decremento demografico interessa esclusivamente le sedi previste e che non sono ancora state assegnate.

➢ ***L'Amministrazione non può disporre la soppressione del dispensario senza operare valutazioni***

CGARS – sent . 19/11/2020, n. 1080

Il CGARS, richiama un principio sancito in una sua precedente sentenza – la n. 218 del 2015 – per ribadire che l'Amministrazione non può procedere alla soppressione del dispensario farmaceutico se prima non effettua una serie di valutazioni idonee a giustificare tale provvedimento coinvolgendo nel procedimento anche l'assegnatario del dispensario. Quest'ultimo, infatti, ha "*la possibilità di dedurre, nella fase istruttoria e procedimentale che precede l'adozione di un provvedimento amministrativo, anche ogni profilo di merito che risulti coinvolto dal provvedimento emanando, così realizzando, pur se limitatamente alla fase procedimentale svolta in sede amministrativa, anche una qualche forma di tutela dei c.d. "interessi semplici"".*

➢ ***La revisione della p.o. non è funzionale al trasferimento del farmacista in altro locale***

Consiglio di Stato - sent. 02/11/2020, n. 6750

Il CdS qui sancisce che la revisione della p.o. non può essere finalizzata al mero trasferimento del farmacista in un altro locale, ma è necessario che la modifica della sede richiesta dalla farmacia interessata dallo spostamento si riveli, all'esito di un'istruttoria anche sommaria, giovevole all'interesse pubblico dell'assistenza farmaceutica della zona.

Quindi, oltre naturalmente al rispetto della distanza legale dalle altre farmacie, il nuovo locale – ubicato nella porzione territoriale di cui il titolare interessato abbia chiesto l' "annessione" alla sua sede – deve, come del resto è sempre stato, "*soddisfare le esigenze degli abitanti della zona*", come recita il disposto

normativo relativo ai trasferimenti delle farmacie all'interno delle sedi di pertinenza.

➢ ***Possibili danni collaterali dell'Adunanza Plenaria & C….***

Consiglio di Stato – sent. 13/10/2020, n. 6198

V. sopra Sediva News del 22.10.2020

➢ ***L'errore nella scelta delle sedi in risposta all'interpello non è emendabile***

Consiglio di Stato – ord. 15/09/2020, n. 5431

Il CdS conferma l'ordinanza del tar Puglia secondo cui un asserito errore nella scelta delle sedi in risposta all'interpello a seguito della partecipazione al concorso straordinario, tale da aver comportato l'assegnazione di una sede non gradita, non può essere in alcun modo emendabile in quanto i concorrenti avrebbero potuto *ab origine* ovviare se avessero operato una scelta maggiormente oculata.

➢ ***La libertà del trasferimento del farmacista nella sua zona di competenza non è incondizionata***

Consiglio di Stato – sent. 07/09/2020, n. 5391

Il Supremo Consesso ribadisce che il trasferimento di una farmacia all'interno della propria zona di competenza non è incondizionato in quanto l'autorità deve verificare che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, anche se - aggiunge il CdS - si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l'afflusso dell'utenza, quindi in sostanza verso il luogo nei fatti più idoneo a soddisfare le dette esigenze.

Anche per questo, quindi, un eventuale diniego di rilascio dell'autorizzazione allo spostamento si può ragionevolmente giustificare solo quando il richiesto trasferimento avvenga in una zona particolarmente vasta, nella quale può darsi infatti il caso che la nuova ubicazione risulti difficilmente accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa e invece orientata a meglio attrarre un'utenza diversa.

➢ ***Sul dispensario farmaceutico: la farmacia più vicina***

Tar Abruzzo – sent. 19/05/2021, n. 0275

Il Tar ribadisce che la competenza nell'assegnazione del dispensario farmaceutico rientra nella generale attribuzione all'amministrazione regionale del potere di conferimento delle farmacie.

La tutela del diritto alla salute, è il criterio fondamentale in merito all'assegnazione del dispensario, mentre la vicinanza ha un ruolo "meramente"preferenziale e di buona amministrazione.

Sul punto il Tar ha quindi ribadito – anche se questa è una tesi che ha preso sempre più piede in giurisprudenza ma che francamente continua a non convincere dato il tenore letterale della norma statale - che la farmacia più vicina non può vantare alcun diritto soggettivo sulle scelte di assegnazione proprio in funzione del valore "meramente" preferenziale sopracitato.

➢ ***La misurazione della distanza minima tra le farmacie***

Tar Campania – sent. 13/07/2021, n. 4853

Il TAR Campania chiarisce che ai fini della misurazione per calcolare la distanza minima "percorribile" tra due farmacie, il criterio di cui all'art. 1 della L. 475/1968 si riferisce al percorso pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè al tratto di strada effettivamente percorribile a piedi da un soggetto normalmente deambulante in condizioni di sicurezza.

Ne consegue che la presenza di strade ad alto scorrimento prive di semafori ed attraversamenti pedonali incide notevolmente sul computo della distanza.

➢ ***La competenza del Comune alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie***

Tar Campania – sent. 09/06/2021, n. 3867

Per i giudici napoletani, la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie spetta al Comune che, come noto, gode di ampia discrezionalità.

Inoltre, il Tar non manca di rilevare che la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi *principio fondamentale statale* in materia di "tutela della salute" ed è pertanto precluso al legislatore regionale modificare a favore di altre amministrazioni un'attribuzione espressamente conferita ai comuni, quella appunto della localizzazione territoriale delle farmacie.

➢ ***Modifica pianta organica in Friuli-Venezia Giulia…***

Tar Friuli – sent. 24/06/2021, n. 0192

Il TAR Friuli ribadisce che è il Comune, sentita l'Azienda sanitaria, ad essere competente in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali delle farmacie e non viceversa.

➢ ***Sulla "mezzeria" [e non solo] il Tar Lazio fa proprie le tesi del CdS***

Tar Lazio – sent. 16/04/2021, n. 15207

V. sopra Sediva News del 10.05.2021

➢ ***La rilevanza dell'effettiva collocazione topografica dei locali di farmacia***

Tar Lazio – sent. 24/11/2020, n. 12481

Il Tar Lazio conferma anche qui un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, "*ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza*", si debba aver riguardo "*non già alla denominazione toponomastica ed alla relativa numerazione civica, bensì all'effettiva collocazione topografica di tali locali*".

➢ ***L'omissione della revisione della pianta organica***

Tar Marche - sent. 30/03/2021, n. 0270

Il Tar afferma che l'omissione della revisione

periodica della pianta organica delle farmacie non determina l'inefficacia della pianificazione precedentemente disposta.

➢ ***Liceità insegna farmacia e para su centro storico***

Tar Toscana – sent. 21/03/2016, n. 520

Per i giudici fiorentini, non configura una ragione ostativa all'installazione dell'insegna che designa l'offerta di servizi e prodotti sanitari il fatto che la richiesta venga da una *parafarmacia* anziché una farmacia.

Infatti, anche le parafarmacie - con riferimento all'erogazione dei servizi di pubblica utilità che costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria - godono della libertà di stabilimento [artt. 49 ss TFUE] e non è possibile fare distinzioni astratte e discriminatorie tra "categorie d'imprese" che offrono, sostanzialmente, servizi della medesima natura.

➢ ***Il potere di accertamento sugli oneri pluriennali***

Corte di Cassazione – Sez. Unite – sent. 23/03/2021, n. 8500

È stato sancito che in presenza di oneri durevoli o pluriennali [e che quindi vengono dedotti dall'impresa in più annualità in base alla particolare disciplina fiscale di riferimento], il potere di accertamento del Fisco coinvolge ogni annualità autonomamente. Pertanto, nel caso vi sia ad esempio un immobile strumentale acquistato nel 2000 e ammortizzato fino al 2033, questo è verificabile fino al 31/12/2038! [*Cfr.* art. 43, DPR 600/73]

➢ ***Sulla rivalutazione dei terreni***

Corte di Cassazione – Sez. Unite – sent. 31/12/2020, n. 2322

Corte di Cassazione – Sez. Unite – sent. 31/12/2020, n. 2321

Agenzia delle Entrate - Circ. 22/01/2021, n. 1

Il massimo Consesso, con due diverse pronunce emanate in rapida successione [e immediatamente recepite dall'A.f., che ha di fatto ribaltato completamente la propria precedente posizione assunta sul tema], ha definitivamente ammesso la possibilità di indicare nell'atto di cessione di un terreno, un corrispettivo inferiore rispetto a quello *ri*-determinato sulla base di una perizia giurata di stima, senza che questo comporti quindi la decadenza dal beneficio di poter assumere lo stesso valore di perizia [cfr. art. 7, L. 448/2001] quale base di calcolo nella determinazione dell' eventuale plusvalenza da cessione.

➢ ***Cass.SS.UU. 264962020 La duplice natura dell'attività della farmacia***

Corte di Cassazione - Sez. Unite 20.11.2020 – sent n. 26496

v. Sediva News del 30.07.2021

➢ ***Gli interessi di mora non possono essere "usurai"***

Corte di Cassazione – Sez. Unite – sent.18/09/2020 , n. 19597

Risolvendo finalmente un annoso contrasto sia della giurisprudenza che della dottrina, è stato stabilito che la c.d. "disciplina antiusura" – che mira alla tutela del fruitore del finanziamento, alla repressione della criminalità economica e alla stabilità del sistema bancario e del mercato creditizio - deve essere applicata anche agli interessi di mora.

➢ ***È reato obbligare i propri dipendenti di vendere "in nero"***

Corte di Cassazione – Sez. Penale 14/01/2021, n. 1290

È punibile per evasione fiscale (*ex* art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000) l'imprenditore che impone ai propri dipendenti/collaboratori di effettuare vendite "in nero". In questi casi il Giudice penale può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Ufficio finanziario anche ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, a condizione, però, che detti elementi siano assunti come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori.

➢ ***Sul reato di indebita compensazione di imposta***

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 29/07/2020, n. 23027

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.lgs. n. 74 /2000 - per un importo annuo superiore a 50.000 euro - si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in cui si realizza il mancato versamento per effetto della compensazione dei debiti verso l'Erario con crediti in realtà non spettanti, ovvero non esistenti, secondo la normativa di riferimento.

➢ ***Le conseguenze disciplinari del furto di merce di modico valore da parte del dipendente della farmacia***

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – ord. 22/06/2020 n. 12193

V. sopra Sediva News del 14/06/2021 : "*Un dipendente un po' "mano lesta" può essere licenziato?* "

➢ ***È altamente "sconsigliato" l'utilizzo del conto corrente della farmacia per scopi personali***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 12/07/2021, n. 19826

Gli Ermellini, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, hanno di recente stabilito che è onere del farmacista titolare, ovvero dei soci [in caso di gestione societaria], dimostrare "*con prova analitica*" l'eventuale natura *privata* delle singole operazioni bancarie rilevate sul conto corrente della farmacia.

➢ ***L'agevolazione "prima casa" a seguito della revoca della donazione***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 21/06/2021, n. 17631

V. sopra Sediva News del 30/06/2021 :

"*L'agevolazione "prima casa" del donante non viene meno…"*

➢ ***Sulle rimanenze finali di magazzino***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 17/06/2021, n. 17312

V. Sediva News del 26/07/2021 *"Ultime dalla cassazione sulle rimanenze di magazzino"*

➢ ***Il diritto di abitazione del coniuge superstite***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - sent. 28/05/2021, n. 15000

V. sopra Sediva News del 23/07/2021: *"I diritti di abitazione del coniuge superstite spettano solo se…"*

➢ ***La responsabilità dell'amministratore di società di persone nella ripartizione degli utili***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 12/05/2021, n. 12567

V. sopra Sediva News del 19/05/2021: "*La responsabilità dell'amministratore di snc nella fase di ripartizione degli utili*

➢ ***La sola fattura non dimostra l'inerenza del costo***

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – ord. 11/05/2021, n. 12380

V. sopra Sediva News del 20/06/2021 "Ancora sul principio di inerenza dei costi di gestione…"

➢ ***La compatibilità tra la qualifica di socio e amministratore di società di capitali e quella di lavoratore subordinato***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 28/04/2021, n. 11161

Circolare Inps 10/06/2021, n. 84

V. sopra Sediva News del 06/07/2021: "*Il socio amministratore/lavoratore della srl"*

➢ ***Debbo mantenere mio figlio se è un "bamboccione"?***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 30/03/2021, n. 18785

V. sopra Sediva News del 13/07/2021: *"Ma insomma, fino a quando debbo mantenere mio figlio maggiorenne?"*

➢ ***La responsabilità farmacista per cessione senza ricetta farmaci soggetti a prescrizione***

Corte di Cassazione – Sez. Civile - ord. 22/01/2021, n. 1420

La Suprema Corte sancisce che il farmacista può consegnare un farmaco senza la presentazione della ricetta medica nei soli casi di necessità ed urgenza, fermo naturalmente che il ricorso di tali condizioni deve essere provate nel concreto, *diversamente* configurandosi l'illiceità della condotta del farmacista.

➢ ***Se l'ex coniuge percettore dell'assegno di mantenimento intraprende una nuova "stabile relazione"***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 16/10/2020, n. 22604

V. sopra Sediva News del 17/12/2020 *"Le conseguenze di una nuova relazione sull'assegno di mantenimento"*

➢ ***L'accertamento bancario dell'imprenditore "abbraccia" anche il c/c del coniuge***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 22/03/2021, n. 8000

Gli Ermellini hanno ritenuto legittimo l'accertamento emesso con l'utilizzo delle indagini finanziarie anche nei confronti del coniuge dell'imprenditore, qualora dalle indagini emergano dei movimenti "sospetti" presumibilmente riferibili a compensi non contabilizzati dall'accertato.

➢ ***Il conto corrente cointestato tra coniugi***

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – ord. 23/02/2021, n. 4838

I giudici di Piazza Cavour hanno [di nuovo] affermato che "*La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni"*. Tale situazione, lo ricordiamo, differisce dal caso in cui i cointestatari del c/c non siano uniti dal rapporto di coniugio [oppure di convivenza *more uxorio*]: in questa ipotesi infatti i rapporti interni tra i due [o più] correntisti sono regolati dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale i debiti e i crediti solidali si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente.

➢ ***La morte del socio***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 21/01/2021 n. 1216

La Suprema Corte ribadisce che ai sensi dell'art. 2284 cod. civ. gli eredi del socio premorto assumono la posizione di creditori a prescindere da stipule successive di atti di continuazione della società.

Inoltre, come sancito in una precedente decisione, la Cassazione ha chiarito che la morte del socio fa decadere la qualifica stessa di socio che non è infatti trasmissibile *iure successionis*, ma non manca di puntualizzare che, ancora ai sensi dell'art. 2284 cod. civ., è sempre concesso il subentro da parte degli eredi nella compagine sociale previo assenso dei soci superstiti.

➢ ***L'onere della prova dei costi inerenti***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 13/01/2021, n. 344

Ricade sul contribuente l'onere probatorio dell'*inerenza* del costo, che non può esplicarsi unicamente tramite l'esibizione di contratti e fatture, con loro registrazione contabile, ma occorre anche che esista una documentazione di supporto, da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa.

➢ ***La disciplina fiscale del Patto di Famiglia***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 24/12/2020, n. 2950
V. Sediva News del 10/02/2021: "*Patto di famiglia, liquidazioni e regimi d'imposta applicabili*"

➢ ***Le spese dell'auto aziendale sono deducibili se….***
Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 27/11/2020, n. 27116
V. Sediva News del 21/12/2020: "*Spese di manutenzione e gestione veicoli della farmacia "a rischio indeducibilità" se non c'è in fattura l'indicazione della targa*"

➢ ***Sulla concorrenza sleale tra le farmacie***
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 30/10/2020, n. 24093
V. sopra Sediva News del 13/05/2021 : "*La cassazione sulla concorrenza sleale tra farmacie"*

➢ ***Il termine di validità degli accertamenti fiscali per crediti non spettanti o inesistenti sono***
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 30/10/2020, n. 24093
Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per il reato previsto dall'art. 10-*quater*, del D.Lgs. n. 74/2000, l'atto di recupero per la riscossione di crediti inesistenti - ovvero non spettanti - compensati, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

➢ ***Se gli eredi impugnano contestandolo nel merito l'accertamento tributario riferito al* de cuius**
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 29/10/2020, n. 23989
Si configura un'*accettazione tacita* dell'eredità allorquando gli eredi impugnino l'atto di accertamento ad essi notificato, non contestando il difetto di titolarità passiva della pretesa, bensì censurando nel merito l'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria.

➢ ***Percentuali di ricarico esagerate e accertamento fiscale***
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria 21/10/2020, n. 22918
Nel solco di un corposo e prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento fiscale, i i giudici di legittimità hanno stabilito che il reddito del contribuente può essere *ri*-determinato induttivamente dall'A.f. anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico.

➢ ***Il bonifico tra coniugi è una donazione indiretta?***
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 07/10/2020, n. 27665
V. sopra Sediva News del 12/01/2021:"*La cassazione sul bonifico tra coniugi: è una donazione indiretta*"

➢ ***Il beneficio "prima casa" dopo la morte del titolare***
Corte di Cassazione - ord. 24/09/2020, n. 20132
V. Sediva News del 01/12/2021: "*Il bonus "prima casa" per l'immobile acquisito mortis causa*"

➢ ***Le nuove linee guida per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro***
Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ministero della salute/Ministero dello sviluppo economico/Commissario Straordinario emergenza Covid/Inail/… e altri – Protocollo 06/04/2021
Tre diversi dicasteri, il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica, l'Inail e le principali sigle sindacali dei lavoratori e di associazioni di categoria dei datori di lavoro, hanno approvato di concerto il nuovo protocollo sindacale [che aggiorna e rinnova il precedente Protocollo di marzo-aprile 2020] e che detta le nuove linee guida per le imprese al fine di adottare *"misure speciali di organizzazione e gestione dei lavoratori*" al fine di fronteggiare e contrastare il diffondersi del virus all'interno delle aziende.

➢ ***Gli interessi di mora nel primo semestre del 2021***
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comunicato 04/02/2021
Fissato allo 0% il "tasso di riferimento" degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021. Pertanto, gli interessi "legali" di mora [che per definizione sono pari al cd. tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali] sono pari all'8%.

➢ ***I limiti di detraibilità delle spese universitarie per il 2020***
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Decreto 30/12/2020 (in G.U. 22/02/2021, n. 44)
Sono stati definiti i limiti di detraibilità per le spese sostenute nel 2020 in Università non statali. Come per gli anni precedenti tali limiti variano a seconda di due parametri: l'area disciplinare dei corsi e la sede territoriale dell'Università.

➢ ***Il saggio di interesse legale per il 2021 fissato allo 0,01%***
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 15/12/2020
V. sopra Sediva News del 22/12/2020: "*Dal 1° gennaio*

2021 la misura dell'interesse legale su base annua scende dallo 0,05% allo 0,01%... [...e ne beneficiano evidentemente anche i debitori verso il Fisco]".

➢ ***Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali***

Agenzia delle Entrate – Circ. 23/07/2021, n. 9

È stato pubblicato il documento di prassi che affronta la disciplina del "nuovo" credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla *Legge di Bilancio 2021* di cui ci siamo occupati in molte occasioni tra le pagine della ns. *Rubrica* (V. su tutte Sediva News del 04/05/2021 "*Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali* "

➢ ***Le liste di trasparenza aggiornate***

AIFA – determinazione Direttore – 15/07/2021

È stato reso pubblico l'elenco dei medicinali e i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15/07/2021 comprensivi della riduzione prevista ai sensi della determinazione AIFA. del 03/07/2006, dell'ulteriore riduzione del 5% prevista dalla determinazione AIFA del 27/06/2006, dall'art.9 comma 1, della L. 31/2008 (*Pay back*) e dall'art.11, comma 9, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010

➢ ***Il documento "omnibus" sulle spese detraibili/deducibili Irpef e sui crediti d'imposta per l'anno 2020***

Agenzia delle Entrate – Circ. 25/06/2021, n. 7

Con leggero ritardo rispetto agli altri anni, il Fisco ha pubblicato nel corposo documento di prassi (di ben 539 pagine!) la raccolta aggiornata dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.

➢ ***La* Lotteria degli scontrini 2021 sempre più ricca**

Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane – Determinazione interdirettoriale 28/05/2021, n. 168441

Agli attuali premi previsti per il 2021 dalla *Lotteria degli scontrini* che riportiamo nella seguente tabella,

ANNUALE	MENSILI	SETTIMANALI
1 premio da € 5.000.000	10 premi da € 100.000	15 premi da € 25.000
ogni anno per chi compra	ogni mese per chi compra	ogni settimana per chi compra
1 premio da € 1.000.000	10 premi da € 20.000	15 premi da € 5.000
ogni anno per chi vende	ogni mese per chi vende	ogni settimana per chi vende

a decorrere dall'estrazione del 10/06/2021, sono stati introdotti n. 25 nuovi premi settimanali pari a 10.000 euro cadauno per gli acquirenti e pari a 2.000 euro per gli esercenti. Inoltre, per ciascuna delle estrazioni settimanali del 12/08/2021 e del 30/12/2021, sono stati aggiunti n. 5 maxi premi di 150.000 euro cadauno per gli acquirenti e di 30.000 euro cadauno per gli esercenti.

➢ ***Detraibili/deducibili le spese sostenute dal cointestatario del c/c***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Risposta a interrogazione parlamentare 21/04/2021

Rispondendo ad un quesito posto durante la riunione della *Commissione Finanze* della Camera, il MEF ha chiarito che il pagamento di una spesa detraibile/deducibile Irpef tramite un conto corrente cointestato, non ostacola il diritto alla detrazione, ritenendosi rispettato la tracciabilità del pagamento.

➢ ***C'è tempo fino al 1°ottobre 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore - 30/03/2021, n. 83884

V. sopra Sediva News del 15/04/2021: *"Versione 7.0 del RT: ennesimo rinvio al 1/10/2021".*

➢ ***La corretta applicazione delle quote di spettanza del rimborso delle specialità medicinali in canali diversi da quello dell'assistenza farmaceutica convenzionata***

AIFA – comunicato web 11/03/2021

AIFA – comunicato web 19/01/2021

Conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6724/2020 e 7533/2020, con due diversi comunicati apparsi sul sito istituzionale dell' Agenzia del Farmaco, è stato chiarito che per l'identificazione del prezzo *ex factory,* l'applicazione del margine di spettanza del 58,65% è riferito unicamente al canale riservato all'assistenza farmaceutica convenzionata. Infatti per i canali diversi da quest'ultima, si applica il margine del 66,65%.

➢ ***Il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti del Bonus locazioni***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 12/02/2021, n. 43058

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 14/12/2020, n. 378222

Sono stati approvati i nuovi modelli per la comunicazione della cessione dei crediti di imposta del c.d. *Bonus locazioni* (sul tema v. infra : Sediva News del 05/10/2020 :"*La cessione del "bonus locazioni" cosa rischia il cessionario*" Sediva News del 19/11/2020: "*Cessione credito d'imposta e sconto in fattura*") utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a pena d'inammissibilità.

➢ ***Lotteria degli scontini ai nastri di partenza***

Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane – Provv. Congiunto 29/01/2021, n. 32051

V. sopra Sediva News del 05/02/2021 *"Lotteria scontrini: al via dal 1° febbraio ma con alcune ulteriori regole importanti".*

➢ ***CIE: la una nuova "porta di accesso" al fisconline delle persone fisiche***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 04/01/2021, n.4

A partire dal 13/01/2021 è consentito a tutte le persone fisiche titolari della c.d. carta di identità digitale elettronica (CIE) di accedere nella propria area riservata del portale fisconline dell'Agenzia delle Entrate e fruire così dei relativi servizi telematici messi loro a disposizione.

➢ ***AIFA: le nuove linee guida dell'istanza di negoziazione del prezzo e del rimborso delle specialità medicinali***

AIFA - determina 23/12/2020, n. 1372

Sul sito istituzionale dell' Agenzia sono state pubblicate le linee guida contenenti le indicazioni richieste dall'art. 2 del DM 02/08/2019, recante i "*Criteri e modalità con cui l'Agenzia Italiana del Farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale*" (in G.U. 24/07/2020, n. 185).

➢ ***Superbonus 110%: i primi chiarimenti ufficiali***

Agenzia delle Entrate – Circ. 22/12/2020, n. 30

L'A.f. ha fornito i primi chiarimenti ufficiali circa il Superbonus 110% ampliamente trattato (v. *infra*) tra le pagine della ns. *Rubrica*.

➢ ***Compilazione delle fatture elettroniche dal 2021: la guida***

Agenzia delle Entrate - Guida 23/11/2020

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, la "*Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*" che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire da 1° gennaio 2021.

➢ ***L'Iva agevolata sulle mascherine e dispositivi di protezione individuale***

Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circ. 26/11/2020, n. 45

Agenzia delle Entrate – Circ. 15/10/2020, n. 26

V. sopra Sediva News del 06/11/2020: "*Beni anti covid-19 esenti da iva: i chiarimenti dell'agenzia*".

➢ ***I nuovi elenchi 2021 dei soggetti split payment***

Dipartimento delle Finanze – sito internet 20/10/2020

V. sopra Sediva News del 04/02/2021: *"La farmacia deve emettere in regime di split payment le fatture nei confronti della PA, ma non solo…."*

➢ ***Le spese sanitarie tracciabili effettuate dal familiare del contribuente***

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 19/10/2020, n. 484

Sono detraibili per l'intestatario dei documenti pagati con carte di credito o debito del familiare in quanto viene rispettato il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma. È indispensabile, comunque, che l'onere sia stato sostenuto ed effettivamente rimasto a carico del contribuente e la prova di tale presupposto è data dalla fattura (ricevuta o documento commerciale) intestata al soggetto che detrae la spesa. Fanno eccezione a tale regola e possono essere pagati in contanti (sia per il 2020 che ancora per il 2021), senza perdere il diritto alla detrazione, l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

➢ ***Credito di imposta beni strumentali: le indicazioni in fattura per le spese dei beni strumentali***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 05/10/2020, n. 439

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 05/10/2020, n. 438

L'A.f. ha chiarito che in tema del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, la mancata indicazione in fattura degli estremi della norma istitutiva del predetto beneficio fiscale, provoca la revoca dell'agevolazione. Il contribuente può tuttavia provvedere a sanare tale mancanza annotando questo dato sul documento [cartaceo o elettronico].

➢ ***Il Bonus facciate***

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 29/09/2020, n. 418

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 25/09/2020, n. 397

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 11/09/2020, n. 348

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 11/09/2020, n. 346

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 08/09/2020, n. 319

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 01/09/2020, n. 296

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 29/09/2020, n. 418

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 29/09/2020, n. 289

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 31/08/2020, n. 418

Con numerosi interventi di prassi emanati in rapida successione, sono stati chiariti diversi aspetti circa le modalità di fruizione del c.d. "Bonus facciate", agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019 [Legge di Bilancio 2020]

➢ ***La* cedolare secca *per i locali commerciali per le annualità successive [al 2019]***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 22/09/2020, n. 388

L'opzione per la *cedolare secca* in relazione ai

fabbricati censiti in categoria catastale C/1, può comunque riguardare anche le annualità successive al 2019, a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019.

➢ ***Le nuove regole sulla Telemedicina***

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - documento salute 10/09/2020, n. 20/167/CR06d/C7

La *CRPA* ha approvato il documento: " *Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza - servizi di Telemedicina*", tramite il quale sono state dettate le nuove regole per l'attivazione della c.d. "telelevisita", che potrà essere effettuata in modalità di videochiamata tramite computer, tablet, o smartphone.

➢ ***I chiarimenti sul* Decreto Rilancio**

Agenzia delle Entrate – Circ. 20/08/2020, n. 25:

Sotto la forma di risposte a quesiti, sono stati rilasciati dall'A.f. nuovi chiarimenti in merito a questioni di carattere operativo su alcune novità introdotte dal Decreto Rilancio come le disposizioni in materia di Irap; il contributo a fondo perduto; le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione; la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale; la proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali; ecc….

➢ ***Il benefit dell'auto aziendale concessa al dipendente***

Agenzia delle Entrate – Ris. 14/08/2020, n. 46

Le nuove misure dei *benefits* applicabili in relazione alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti introdotte dalla *Legge di Bilancio 2020* riguardano esclusivamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° luglio 2020.

4 – SCADENZE FISCALI AGOSTO 2021

02/08 - Trasmissione telematica delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione dei Mod. 730 e Redditi precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate

02/08 - Presentazione dell'Esterometro per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2021

20/08 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di luglio 2021 per i contribuenti *mensili* e Iva relativa al secondo trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di luglio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto*, sempre relativi al mese di luglio.

20/08 - Versamento mediante *F24 online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al secondo trimestre 2021.

20/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva*, *non titolari di redditi da partecipazione* in imprese o studi associati e quelli *titolari di redditi da partecipazione* in imprese o studi associati *con ammontare di ricavi superiore a € 5.164.569*, che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal Modello Redditi 2021: versamento della *seconda rata* sia che la prima sia stata versata entro il 30/6/2021 che entro il 30/7/2021.

20/08 - Per i contribuenti *titolari di partita iva con ammontare dei ricavi superiore a € 5.164.569* e loro collegati (collaboratori di impresa familiare e soci delle società di persone) che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal Modello Redditi 2021: versamento della *terza rata* se la prima è stata versata il 30/6/2021 e versamento della *seconda rata* se la prima è stata versata entro 30/7/2021.

31/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva*, *non titolari di redditi da partecipazione* in imprese o studi associati e quelli *titolari di redditi da partecipazione* in imprese o studi associati *con ammontare di ricavi superiore a € 5.164.569*, che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal Modello Redditi 2021: versamento della *terza rata* sia che la prima sia stata versata entro il 30/6/2021 che entro il 30/7/2021.

Si è chiusa dunque anche questa "stagione" di Sediva News, ricca per noi di soddisfazioni professionali ma indubbiamente molto onerosa e non solo per la persistenza del Covid.
Infatti,

"Piazza Pitagora", il quotidiano online di Sediva, e la Rubrica "Sediva News" sospendono oggi le loro pubblicazioni, che riprenderanno a ***settembre***

* * *

Buone vacanze *a chi va in ferie e buon lavoro a chi resta (e anche a chi "rientra")*